Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2025, n. 8-1942
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Recepimento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea, con Decisione C(2025)6420 del 16 settembre 2025, della seconda proposta di modifica per l'anno 2025.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **128** Adunanza 10 DICEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 08:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marco GABUSI - Gian Luca VIGNALE

DGR 8-1942/2025/XII

OGGETTO:
Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Recepimento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea, con Decisione C(2025)6420 del 16 settembre 2025, della seconda proposta di modifica per l'anno 2025.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:
con la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ed abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 11 disciplina le procedure di modifica dei programmi di sviluppo rurale;
il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare, all'articolo 4, stabilisce nel dettaglio le procedure e tempistiche per la modifica dei programmi di sviluppo rurale;
l'articolo 81 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi;
il Regolamento (UE) n. 702/2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006" (pubblicato in GUUE L 193/2014);
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, detta disposizioni relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" ed è applicabile dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023 (salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7, paragrafo 4);
il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, detta disposizioni relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" ed è applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030;
il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, detta disposizioni relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
la Commissione europea con la comunicazione 2014/C204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" stabilisce, in particolare, le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali saranno considerati compatibili con il mercato interno;
l'Accordo di partenariato sul ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi comunitari, inviato alla Commissione europea dal Governo nazionale in data 22 aprile 2014, è stato adottato dalla stessa Commissione in data 29 ottobre 2014;
l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti FEASR 2014-2020, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 16 gennaio 2014 (rep. n. 8/CSR), prevede l'assegnazione al PSR della Regione Piemonte di una quota FEASR pari a 471.325.000,00 euro, con una spesa pubblica cofinanziata totale pari a 1.092.978.000,00 euro; la partecipazione del FEASR corrisponde al 43,12% della spesa pubblica; la restante quota di partecipazione nazionale (Stato più Regione) è a carico dello Stato nella misura del 70% e della Regione nella misura del 30%;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 19-260 del 28 agosto 2014 è stata adottata la proposta del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, disponendone l'invio alla Commissione europea;
con la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 è stato recepito il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 ("Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative"), stabilendo, tra l'altro:

- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di adottare i provvedimenti e svolgere le procedure necessarie per l'apertura dei bandi PSR, in particolare l'istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020, dettando le opportune disposizioni organizzative nell'ottica di una semplificazione amministrativa e gestione efficace ed efficiente del Programma;
- di dare mandato alla medesima Autorità di Gestione di presentare, ove necessario, le future proposte di modifica del PSR alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e su autorizzazione della Giunta regionale;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 30-2397 del 9 novembre 2015 "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti", tra l'altro:
- viene istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza";
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l'approvazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, l'esame dei criteri di selezione degli interventi finanziati (entro quattro mesi dall'approvazione del Programma) e delle proposte di modifica al PSR;
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e Organizzazioni rappresentate;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 14-4451 del 22 dicembre 2016 è stata approvata la prima proposta di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 sono state approvate ufficialmente le proposte di modifica di cui sopra;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 è stata recepita la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017" della Commissione europea di approvazione delle suddette prime modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 10-5577 del 4 settembre 2017 è stata approvata, con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, la proposta di modifica alla Commissione europea relativa allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate;
con la decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 sono state recepite le modifiche relative allo storno di solidarietà per le Regioni terremotate approvate dalla Commissione europea con decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6144 del 15 dicembre 2017 sono state approvate le seconde proposte di modifica anno 2017 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 sono state recepite le seconde proposte di modifica anno 2017 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 40-7147 del 29 giugno 2018 è stata approvata, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, la proposta di modifica alla Commissione europea per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus");
con la decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n.12-7505 del 7 settembre 2018 è stata recepita,

relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, la proposta di modifica per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus"), a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8015 del 7 dicembre 2018 sono state approvate le seconde proposte di modifica anno 2018 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8433 del 1° marzo 2019 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le seconde proposte di modifica anno 2018, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 15-313 del 27 settembre 2019 sono state approvate le proposte di modifica anno 2019 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2019)8194 del 13 novembre 2019 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 5-679 dell'11 dicembre 2019 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le proposte di modifica anno 2019, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2019)8194 del 13 novembre 2019;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 19-1272 del 24 aprile 2020 sono state approvate le prime proposte di modifica anno 2020 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-1505 del 12 giugno 2020 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le prime proposte di modifica anno 2020, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2020)3888 del 5 giugno 2020;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 32-2081 del 9 ottobre 2020 sono state approvate le seconde proposte di modifica anno 2020 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2324 del 20 novembre 2020 sono state recepite, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, le seconde proposte di modifica anno 2020, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3725 del 24 agosto 2021 sono state approvate le proposte di modifica anno 2021 al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020;
con la decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 sono state recepite, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, le proposte di modifica anno 2021 al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020;
come riportato in quest'ultima deliberazione, a seguito delle modifiche di cui sopra, relative al prolungamento del vigente periodo di programmazione ai sensi del citato regolamento, il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte è stato rinominato "Programma

di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte";
con la deliberazione della Giunta regionale n. 34-5195 del 14 giugno 2022 sono state approvate le prime proposte di modifica anno 2022 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2022)5585 del 27 luglio 2022 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 29-5606 del 12 settembre 2022 sono state recepite, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2022)5585 del 27 luglio 2022, le prime proposte di modifica anno 2022 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 26-5984 del 18 novembre 2022 sono state approvate le seconde proposte di modifica anno 2022 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2023)268 del 9 gennaio 2023 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6926 del 22 maggio 2023 sono state recepite, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2023)268 del 9 gennaio 2023, le seconde proposte di modifica anno 2022 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 12-6986 del 5 giugno 2023 sono state approvate le prime proposte di modifica anno 2023 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2023)4873 dell'11 luglio 2023 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 31-7527 del 9 ottobre 2023 sono state recepite, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2023)4873 dell'11 luglio 2023, le prime proposte di modifica anno 2023 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 2-8065 del 4 gennaio 2024 sono state approvate le proposte di modifica anno 2024 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20 febbraio 2024 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 17-8405 dell'8 aprile 2024 sono state recepite, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2024)1225 del 20 febbraio 2024, le proposte di modifica anno 2024 al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-168 del 20 settembre 2024 sono state approvate le successive proposte di modifica al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, da presentare alla Commissione europea;
con la decisione della Commissione europea C(2024)7499 del 22 ottobre 2024 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 7-441 del 2 dicembre 2024 sono state recepite, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2024)7499 del 22 ottobre 2024, le proposte di modifica al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 3-745 del 3 febbraio 2025 sono state approvate le successive proposte di modifica al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte da presentare alla Commissione europea, in conformità alla Legge n. 207/2024, articolo 1, commi 559-561;
con la decisione della Commissione europea C(2025)1479 del 5 marzo 2025 sono state approvate ufficialmente tali proposte di modifica;
con la deliberazione della Giunta regionale n. 4-943 del 31 marzo 2025 sono state recepite, a seguito dell'approvazione della Commissione europea con decisione C(2025)1479 del 5 marzo 2025, tali proposte di modifica al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, in conformità alla Legge n. 207/2024, articolo 1, commi 559-561 e alla legge regionale n. 1/2014, articolo 9, come modificato dalla legge regionale n. 1/2025.

Dato atto che:
mediante la suddetta modifica, sono stati variati i tassi di cofinanziamento da applicare ai pagamenti PSR 2014-2022 a partire dal 1° aprile 2025; in particolare è stato innalzato il tasso di cofinanziamento FEASR, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, del precitato Regolamento (UE) n. 1305/2013, e sono state conseguentemente ridotte le percentuali di cofinanziamento regionale e statale, con la contestuale riattribuzione al PSR a titolo di *top up* aggiuntivi della residuale quota regionale e nazionale non utilizzata;
per effetto di tale modifica al PSR 2014-2022, un importo pari a euro 15.123.582 della quota regionale di cofinanziamento prevista dalla legge regionale n. 1/2014, complessivamente ammontante ad euro 240.295.332,88, è stato riqualificato come finanziamenti aggiuntivi, senza alcuna variazione del suddetto importo totale autorizzato con la citata legge;
la modifica medesima non comporta alcuna variazione alla dotazione complessiva del PSR 2014-2022.

Richiamato, altresì, che il Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, istituito ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/2115, 1305/2013 e 1303/2013 con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6552 del 27 febbraio 2023, da ultimo modificata con DGR n. 3-215 del 4 ottobre 2024, e conseguentemente aggiornato con DPGR n. 51 del 18 ottobre 2024, sostituisce il Comitato di sorveglianza del PSR 2014-2022, istituito con la precitata DGR n. 30-2397 del 9 novembre 2015, sino all'esaurimento delle sue funzioni ai sensi degli articoli 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Premesso, inoltre, che:
nella consultazione scritta svoltasi dal 24 al 30 luglio 2025 il Comitato di Monitoraggio ha esaminato ulteriori proposte di modifiche finanziarie al PSR predisposte dall'Autorità di Gestione, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e cibo; con determinazione dirigenziale n. 642/A1705C/2025 del 30 luglio 2025 si è preso atto del relativo documento di chiusura;
la deliberazione della Giunta regionale n. 9-1459 del 4 agosto 2025 "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica per l'anno 2025 alla Commissione europea" ha stabilito, in particolare:
- di approvare la proposta di modifiche finanziarie al PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, esaminata dal Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale nella consultazione scritta svoltasi dal 24 al 30 luglio 2025 e descritta puntualmente nella scheda di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione;
- di demandare la Direzione regionale Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione, a notificare alla Commissione europea il suddetto testo modificato, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'articolo 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;
- di demandare, altresì, alla Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione, affinché provvedesse agli eventuali adeguamenti al testo PSR secondo quanto richiesto dai competenti servizi della Commissione europea durante la successiva fase di esame ufficiale della proposta di modifica, e tenendo conto che le modifiche approvate dalla stessa Commissione sarebbero state recepite con deliberazione della Giunta regionale;
- che la proposta di modifica del PSR 2014-2022 non prevede oneri per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in quanto non comporta alcuna variazione alla dotazione complessiva del PSR 2014-2022.

Dato atto che l'Autorità di Gestione:

- in data 18 agosto 2025, ha notificato ufficialmente alla Commissione europea, tramite SFC2014, il PSR così modificato (Versione 18);
- a seguito delle indicazioni fornite dal MASAF e dei conseguenti chiarimenti intercorsi con i Servizi della Commissione, ha appurato la necessità di apportare alla suddetta Versione 18 del PSR alcune correzioni di natura puramente tecnica, relative all'imputazione dei finanziamenti integrativi (cd. *top up*) rispettivamente sui Capitoli 12 "Finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE" e 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato" del PSR;
- ha verificato che, rispetto alla Versione 18 del Programma, le correzioni di cui sopra non incidono in alcun modo sulla dotazione finanziaria totale del PSR 2014-2022, né su quella delle singole misure e operazioni, così come risultanti dalle modifiche proposte alla Commissione, e non mutano la quantificazione complessiva dei *top* up, ma soltanto la loro collocazione nelle diverse tabelle incluse nel Programma;
- in data 2 settembre 2025, ha notificato ufficialmente alla Commissione europea, tramite SFC2014, la Versione 18.1 del PSR, che include le suddette correzioni tecniche.

Preso atto che con la Decisione della Commissione europea C(2025)6420 del 16 settembre 2025 sono state approvate ufficialmente le suddette modifiche finanziarie al PSR 2014-2022 (Versione 18.1), di cui si riporta una sintesi:

- Aggiustamenti dei *top up* a seguito delle dichiarazioni di spesa al 31.03.2025: trattasi di variazioni puramente tecniche che, facendo seguito alla modifica approvata dalla Commissione il 5 marzo 2025 relativamente ai tassi di cofinanziamento PSR, riallinea la situazione relativa alle diverse tipologie di fondi (cofinanziato / *top up*) sulla base della spesa effettivamente realizzata al 31 marzo 2025;
- Ridestinazione di risorse cofinanziate: le economie che residuano su varie misure (M 2 "Consulenza", M 3 "Regimi di qualità", M 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", M 5 "Prevenzione calamità in ambito agricolo", M 6.4.1 "Diversificazione in attività extra-agricole") vengono riallocate a favore delle seguenti misure, ancora in grado di assorbire risorse sulle domande in istruttoria:

- M 6.1.1 "Insediamento giovani agricoltori" (acquista 3,3 Meuro ca. di cofinanziato);
- M 16 "Cooperazione" (acquista 2 Meuro di cofinanziato);
- M 19 "Leader" (per effetto del bilanciamento tra cofinanziato e *top up*, acquisisce 1,4 Meuro ca. di spesa pubblica);

- Rimodulazione, mediante scambio tra fondi cofinanziati e *top up* (a totali invariati), di alcune misure (M8 "Investimenti nelle foreste", M 10 "Pagamenti agroambientali", M 11 "Agricoltura biologica", M 13 "Indennità compensativa zone montane"), al fine di accelerare la spesa della quota FEASR, massimizzandone l'utilizzo, nonché per dare copertura finanziaria a possibili trascinamenti.

Ritenuto, pertanto, di recepire l'aggiornata Versione 18.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche approvate con la sopra citata Decisione della Commissione europea C(2025)6420 del 16 settembre 2025.
Ritenuto, inoltre, di sostituire l'Allegato A alla sopra citata DGR n. 9-1459 del 4 agosto 2025 con l'Allegato A1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che costituisce la versione definitiva della scheda modifiche e include i Capitoli 12 e 13 del PSR così come variati a seguito delle suddette correzioni tecniche, le quali, rispetto alla Versione 18 del Programma precedentemente notificata alla Commissione europea, non incidono in alcun modo sulla dotazione finanziaria totale del PSR 2014-2022, né su quella delle singole misure e operazioni, così come risultanti dalle modifiche proposte alla Commissione, e non mutano la quantificazione complessiva dei *top* up, ma soltanto la loro collocazione nelle diverse tabelle incluse nel Programma, come sopra

descritto.

Richiamato l'articolo 4, comma 3, del predetto Regolamento (UE) n. 808/2014, il quale fissa al 30 settembre 2025 la scadenza ultima per la trasmissione alla Commissione europea delle proposte di modifica ai programmi di sviluppo rurale.
Dato atto, pertanto, che la Versione 18.1, di cui al citato Allegato B, costituisce il testo definitivo del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte, incluse le tabelle finanziarie, e che tale testo è conservato nel sistema elettronico di scambio dati SFC2014, di cui all'articolo 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014, ed è, altresì, consultabile presso il sito web della Regione Piemonte alla pagina:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/testo-vigente-psr-2014-2022

Dato atto, inoltre, della determinazione dirigenziale n. 786 del 24 luglio 2018 dell'Autorità di Gestione del PSR "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte. Approvazione del documento *"Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato"*, che costituisce integrazione della base giuridica delle misure, sottomisure e operazioni del PSR assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, da applicare a tutti i regimi di aiuto in esenzione e notificati, e nella quale vengono esplicitate le norme da rispettare, con particolare riferimento agli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" e al Regolamento (UE) n. 702/2014, già precedentemente citati.

Viste:
- la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la legge regionale n. 10/2025 "Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la legge regionale n. 16/2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Dato atto che il presente provvedimento non prevede oneri per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in quanto non comporta alcuna variazione alla dotazione complessiva del PSR 2014-2022.
Vista la DGR n. 37-615/2024 del 20 dicembre 024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della DGR n. 12-5546 del 29/ agosto 2017".
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di recepire l'aggiornata Versione 18.1 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che contiene le modifiche approvate con la Decisione della Commissione europea C(2025)6420 del 16 settembre 2025, e che costituisce il testo definitivo del Programma, incluse le tabelle finanziarie;

2. di sostituire l’Allegato A alla DGR n. 9-1459 del 4 agosto 2025 con l’Allegato A1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che costituisce la versione definitiva della scheda modifiche e include i Capitoli 12 e 13 del PSR così come variati a seguito delle correzioni tecniche in premessa descritte, le quali, rispetto alla Versione 18 del Programma precedentemente notificata alla Commissione europea, non incidono in alcun modo sulla dotazione finanziaria totale del PSR 2014-2022, né su quella delle singole misure e operazioni, così come risultanti dalle modifiche proposte alla Commissione, e non mutano la quantificazione complessiva dei *top* up, ma soltanto la loro collocazione nelle diverse tabelle incluse nel Programma;

3. che il presente provvedimento non prevede oneri per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in quanto non comporta alcuna variazione alla dotazione complessiva del PSR 2014-2022;

4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. I suoi allegati sono, altresì, consultabili presso il sito web della Regione Piemonte alla pagina
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/testo-vigente-psr-2014-2022

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1942-2025-All_1-Allegato_A1_-_Scheda_mod_finanziarie_PSR_lug2025_REV_post_CdM_e_allegati.pdf
2. DGR-1942-2025-All_2-Allegato_B_-_PSR_2014-2022_II_mod_2025_appr_CE.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

FEASR

REGIONE PIEMONTE

PROPOSTA DI MODIFICHE AL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte C(2015)7456 del 28/10/2015**

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b), comma 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Con la prima modifica 2025 al Programma, approvata con Decisione della Commissione europea C(2025)1479 del 5 marzo 2025 (Versione 17 del PSR), è stata operata una riprogrammazione finanziaria utilizzando anche la flessibilità concessa dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 59, in materia di tassi di cofinanziamento; ciò al fine di ridurre il rischio di perdita di fondi in chiusura del Programma al 31.12.2025.

Dal momento che, in tale modifica, la scelta dei tassi FEASR da applicare e l'allocazione delle diverse tipologie di fondi (cofinanziato e *top up*) sulle varie misure si era basata sulle stime - effettuate nel gennaio 2025 - dei pagamenti al 31.03.2025, attualmente si rende necessario riallineare tali stime con i dati relativi ai pagamenti realmente effettuati, aggiustando di conseguenza i fondi *top up* indicati inizialmente.

Oltre a tali aggiustamenti meramente tecnici, all'interno della presente proposta di modifica si inseriscono alcuni spostamenti di dotazione finanziaria tra misure, al fine di riutilizzare le economie maturate, collocandole su altre misure ancora in grado di spendere fondi entro la scadenza della programmazione.

Vengono inoltre effettuati alcuni *switch* tra fondi cofinanziati e *top up*, limitatamente allo stretto necessario per concorrere in maniera tempestiva ad accelerare la spesa della quota FEASR, nonché per dare copertura a possibili trascinamenti.

Lo scopo complessivo delle modifiche è quindi utilizzare prioritariamente e nel miglior modo possibile i fondi FEASR, evitandone così il disimpegno, senza ridurre l'ambizione finanziaria e ambientale del Programma, né inficiarne gli obiettivi.

Di seguito si riporta il dettaglio di ciascuno step

1) Aggiustamenti tecnici dei *top up* a seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 908/2014, la modifica dei tassi di cofinanziamento ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di approvazione della stessa modifica; pertanto, dal momento che la Versione 17 del PSR 14-22 è stata approvata dalla Commissione in data 5 marzo 2025, le nuove percentuali sono state applicate a partire dal 1° aprile 2025.

Al momento della predisposizione della proposta di modifica dei tassi (gennaio 2025), non si aveva conoscenza della soglia di spesa che si sarebbe raggiunta al 31.03.2025 e pertanto si è effettuata una stima, calcolando gli importi di cofinanziato da modificare e da riallocare sui *top up*.

A seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025 dall'Organismo pagatore Arpea, si è potuto rilevare l'ammontare di spesa effettivamente realizzato ed il conseguente residuo da spendere; è pertanto necessario riallineare la situazione, apportando alcuni aggiustamenti tecnici ai *top up* vigenti nella Versione 17 del PSR.

2) Spostamenti di dotazione cofinanziata tra misure (riutilizzo economie)

A pochi mesi dalla chiusura della programmazione, si rileva che su alcune misure residuano risorse derivanti da minori spese; essendo chiaramente tali economie non più spendibili attraverso nuovi bandi, si ritiene di riallocarle su altre misure che presentano ancora capacità di spesa, al fine di massimizzare l'utilizzo complessivo dei fondi. Nel dettaglio:

A) Misure che cedono risorse:

- M 2 "Consulenza",
- M 3 "Regimi di qualità",
- M 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali",
- M 5 "Prevenzione calamità in ambito agricolo",
- M 6.4.1 "Diversificazione in attività extra-agricole".

Tali misure hanno terminato i pagamenti, o sono in procinto di terminarli, e hanno registrato minori spese, avanzando fondi cofinanziati non più riutilizzabili al loro interno.

B) Misure che acquisiscono risorse:

- M 6.1.1 "Insediamento giovani agricoltori",
- M 16 "Cooperazione"
- M 19 "Leader".

Le suddette misure stanno invece terminando il cofinanziato a disposizione, ma al contempo hanno ancora un cospicuo numero di domande in istruttoria da pagare e pertanto si prestano a poter assorbire il cofinanziato avanzato dalle misure di cui al punto A.

3) Switch tra fondi (cofinanziato - *top up*)

Al fine di accelerare la spesa della quota FEASR, massimizzandone l'utilizzo, vengono effettuati alcuni *switch* tra fondi cofinanziati e *top up*. Tali modifiche riguardano due differenti casistiche:

- M 8 "Investimenti nelle foreste", che presenta un'elevata probabilità di dover portare in transizione alcune pratiche sul CSR 23-27 e quindi cede cofinanziato, acquisendo in egual misura fondi *top-up* che possano garantire il trascinamento sulla nuova programmazione.
- Misure a premio: M 10 "Pagamenti agroambientali", M 11 "Agricoltura biologica" e M 13 "Indennità compensativa zone montane", che hanno quasi completato i pagamenti e pertanto possono cedere i fondi cofinanziati residui; tuttavia, trattandosi di un elevato numero di domande la cui istruttoria si è conclusa solo a giugno e su cui sono ancora possibili ricorsi e/o presentazione di controdeduzioni, si ritiene opportuno inserire, a garanzia della copertura finanziaria, un uguale importo di *top up* aggiuntivi.

E' importante precisare che, poiché la presente modifica comporta uno spostamento di fondi tra operazioni con diverse percentuali di cofinanziamento, si crea un disallineamento tra la Versione 17 e la Versione 18 del PSR in termini di spesa cofinanziata: per compensare tale differenza, vengono utilizzati i top up. In sostanza, la quota nazionale (regionale più statale) "risparmiata" viene riattribuita come top up sullo stesso PSR, così da preservare l'ambizione finanziaria e ambientale del programma, senza compromettere gli obiettivi prefissati. Tali variazioni pertanto non modificano la dotazione complessiva del PSR.

Descrizione delle modifiche proposte

Per le motivazioni sopra descritte si propongono le seguenti modifiche sulle differenti tipologie di fondi:

- Variazioni tecniche ai *top up* vigenti nella Versione 17 del PSR a seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025.

- Storni da diverse operazioni per un importo complessivo pari a ca. 6,5 M€ di quota FEASR, destinato a finanziare le domande relative a M 6.1.1, M 16 ed M 19, che hanno ancora la possibilità di assorbire proficuamente il cofinanziato residuo.

- Switch tra fondi (cofinanziato - *top up*) all'interno delle misure M 8, M 10, M 11, M 13.

Al fine di mantenere la medesima spesa pubblica complessiva, viene infine compensato, con l'inserimento di 2,5 M€ di *top up*, il gap di spesa pubblica cofinanziata (-2,5 M€) derivante dallo spostamento di quota FEASR tra misure con % di cofinanziamento diverse.

Vengono di conseguenza modificati i capitoli 10 "Piano di finanziamento" e 12 "Finanziamento nazionale integrativo" del PSR, come da Allegato 2 "Modifiche finanziarie ai capitoli 10 e 12 del PSR" alla presente scheda modifiche.

La tabella finanziaria con il dettaglio per misura, complessivamente risultante dalle modifiche, è riportata nell'Allegato 1 alla presente scheda modifiche.

Gli aggiornamenti agli importi del Capitolo 13 "Elementi per la valutazione dell'aiuto di Stato" del PSR (misure che costituiscono regimi di aiuto ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE) sono riportati nell'Allegato 4 alla presente scheda modifiche.

Effetti previsti della modifica

1) Utilizzare prioritariamente le risorse cofinanziate soggette al rischio di disimpegno, senza ridurre la dotazione finanziaria né l'ambizione del programma in termini di obiettivi.

2) Dal momento che si sposta quota FEASR tra misure con % di cofinanziamento diverse, per mantenere la medesima spesa pubblica complessiva, anche alla luce degli effettivi pagamenti al 31.03.2025, nel PSR vi saranno rispetto alla versione vigente (V. 17) ca. 2,5 M€ di fondi cofinanziati in meno e ca. 2,5 M€ di *top up* in più.

Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

Gli spostamenti tra misure implicano alcune limitate modifiche agli indicatori finanziari delle operazioni, riportate nell'Allegato 3 "Modifiche finanziarie ai capitoli 7 e 11 del PSR" alla presente scheda modifiche.

La maggior parte degli indicatori fisici di cui al capitolo 7 e 11 non viene modificata, in quanto si ritiene di poterli comunque raggiungere in maniera soddisfacente con le risorse restanti.

Gli indicatori fisici modificati sono stati variati in maniera proporzionale ai cambiamenti delle dotazioni finanziarie, mentre gli indicatori finanziari sono stati allineati alle rispettive dotazioni risultanti dalla modifica.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

Allegato 1 - Quadro riepilogativo modifiche finanziarie

		PSR v.17 vigente			PROPOSTA MODIFICA Luglio 2025			Dotazione modificata v.18		
Misure	Tassi FEASR	Dotazione FEASR v.17	Dotazione top-up v.17 (solo da modifica %)	Aggiustamento tecnico top up (STEP 1)	Proposta di modifica FEASR	Proposta di modifica spesa pubblica cofinanziata	Proposta modifica top up	Nuova dotazione FEASR v.18	Nuova dotazione spesa pubblica cofinanziata V. 18	Nuova dotazione top up v.18 (esclusi top up previgenti alla v. 17)
1	53%	9.837.293	938.676	- 506.693		-		9.837.293	22.381.777	431.983
2	53%	2.451.124	122.397	- 299	- 282.384	- 532.800		2.168.740	5.029.528	122.098
3	53%	20.438.880	1.149.071	- 353	- 44.785	- 84.500		20.394.095	46.166.782	1.148.718
4		**150.153.496**	**6.804.627**	**5.483**	**- 2.443.500**	**- 4.490.000**	-	147.709.996	**299.575.250**	**6.810.110**
53%	*53%*	*112.266.072*	*5.706.450*	*5.483*	*- 2.226.000*	*- 4.200.000*		*110.040.072*	*250.445.376*	*5.711.933*
75%	*75%*	*9.575.117*	*1.098.177*	*0*	*- 217.500*	*- 290.000*		*9.357.617*	*20.817.567*	*1.098.177*
EURI 100%	*100%*	*28.312.307*	*-*	*-*	*-*	*-*		*28.312.307*	*28.312.307*	
5	53%	12.718.524	1.514.411	115	- 408.100	- 770.000		12.310.424	27.211.123	1.514.526
6		**35.583.198**	**9.205.104**	**16.772**	**2.058.080**	**2.491.840**	-	37.641.278	**80.930.264**	**9.221.876**
53%	*53%*	*2.122.631*	*310.475*	*0*	*- 455.800*	*- 860.000*		*1.666.831*	*3.752.139*	*310.475*
75%	*75%*	*33.460.567*	*8.894.629*	*16.772*	*2.513.880*	*3.351.840*		*35.974.447*	*77.178.125*	*8.911.401*
7	53%	34.094.839	4.682.732	- 0		-		34.094.839	74.386.932	4.682.732
8		**16.143.402**	**2.681.519**	**- 2.282**	**- 1.435.000**	**- 2.500.000**	2.500.000	14.708.402	**32.259.080**	**5.179.237**
53%	*53%*	*11.313.962*	*2.127.953*	*- 3.765*	*- 1.060.000*	*- 2.000.000*	*2.000.000*	*10.253.962*	*22.114.128*	*4.124.188*
75%	*75%*	*4.829.440*	*553.566*	*1.483*	*- 375.000*	*- 500.000*	*500.000*	*4.454.440*	*10.144.951*	*1.055.049*
10	*75%*	**194.772.373**	**3.731.541**	**24.558**	**- 1.125.000**	**- 1.500.000**	1.500.000	193.647.373	**415.128.618**	**5.256.099**
Ordinari	*75%*	*173.482.373*	*3.731.541*	*24.558*	*- 1.125.000*	*- 1.500.000*	*1.500.000*	*172.357.373*	*393.838.618*	*5.256.099*
EURI 100%	*100%*	*21.290.000*	*-*	*-*	*-*	*-*		*21.290.000*	*21.290.000*	*-*
11	*75%*	30.528.960	448.607	1.612	- 195.000	- 260.000	260.000	30.333.960	70.089.781	710.219
12	*75%*	4.453.434	376.124	- 0		-	-	4.453.434	9.951.876	376.124
13	*75%*	60.861.582	1.340.276	10.067	- 150.000	- 200.000	200.000	60.711.582	137.685.253	1.550.343
14	53%	20.521				-		20.521	47.590	
15	*75%*	275.537				-		275.537	638.980	
16	*75%*	17.501.163	7.467.110	- 0	1.500.000	2.000.000		19.001.163	35.120.003	7.467.110
19	*75%*	42.363.382	7.794.441	115.786	2.525.689	3.367.585	- 1.982.125	44.889.071	93.702.831	5.928.102
20	53%	20.249.152	2.155.306	- 0		-		20.249.152	44.804.694	2.155.306
21	53%	4.184.154				-		4.184.154	9.703.382	
ex 113	53%	187.348				-		187.348	434.480	
Total		**656.818.362**	**50.411.942**	**- 335.235**	**-**	**- 2.477.875**	**2.477.875**	**656.818.362**	**1.405.248.223**	**52.554.581**
V17		**656.818.362**	**50.411.942**					**656.818.362**	**1.407.390.863**	**50.411.942**

Quadro finanziario complessivo PSR2014-2022 per quote - Confronto tra vers.17 e vers. 18

Versione 17 PSR	b	%**	TOTALE PSR cofinanziato ord	EURI*	TOT senza AdS	Aiuti di stato	TOTALE PSR
Quota UE*		53%/75%	607.216.054	49.602.307	656.818.362		656.818.362
Quota Stato		32,9%/17,5%	525.400.752		525.400.752	46.885.643	572.286.395
Quota Regione		14,1%/7,5%	225.171.751		225.171.751	22.923.582	248.095.333
Totale		100%	1.357.788.557	49.602.307	1.407.390.864	69.809.226	1.477.200.090

* La quota UE del EURI (NGUE) è 100%.

Proposta di versione 18 PSR	b	%**	TOTALE PSR cofinanziato ord	EURI*	TOT senza AdS	Aiuti di stato	TOTALE PSR
Quota UE*		53%/75%	607.216.054	49.602.307	656.818.362		656.818.362
Quota Stato		32,9%/17,5%	523.900.903		523.900.903	48.385.492	572.286.395
Quota Regione		14,1%/7,5%	224.528.959		224.528.959	23.566.374	248.095.333
Totale		100%	1.355.645.916	49.602.307	1.405.248.223	71.951.866	1.477.200.090

* La quota UE del EURI (NGUE) è 100%.

** Le nuove quote si applicano solo sui pagamenti da effettuarsi a partire dal 01/04/2025

Delta tra v.18 e v.17	b-a	%	TOTALE PSR cofinanziato ord	EURI*	TOT senza AdS	Aiuti di stato	TOTALE PSR
Quota UE*			0	0	0	0	0
Quota Stato			-1.499.848	0	-1.499.848	1.499.848	0
Quota Regione			-642.792	0	-642.792	642.792	0
Totale		100%	-2.142.641	0	-2.142.641	2.142.641	0

Allegato 2 - Modifiche finanziarie al capitolo 10 e 12 del PSR

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE	Delta	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	2.229.791,73	- 28.090,00	2.201.701,73	(2A)
			785.344,13	28.090,00	813.434,13	(2B)
			490.436,94	-	490.436,94	(3A)
			480.190,52	-	480.190,52	(3B)
			3.305.134,10	-	3.305.134,10	(P4)
			255.740,73	-	255.740,73	(5A)
			530.141,48	-	530.141,48	(5C)
			149.671,53	-	149.671,53	(5D)
			153.461,88	-	153.461,88	(5E)
			1.457.379,91	-	1.457.379,91	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**9.837.292,95**	**-**	**9.837.292,95**	

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	602.882,45	- 120.893,00	481.989,45	(2A)
			-	-	-	(2B)
			150.034,14	- 32.239,90	117.794,24	(3A)
			-	-	-	(3B)
			1.215.972,10	- 89.040,00	1.126.932,10	(P4)
			331.893,43	- 30.210,00	301.683,43	(5A)
			-	-	-	(5C)
			2.156,00	- 848,00	1.308,00	(5D)
			148.186,19	- 9.153,10	139.033,09	(5E)
			-	-	-	(6B)
			-	-	-	(6C)
Total			**2.451.124,31**	**- 282.384,00**	**2.168.740,31**	

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			20.438.880,00	- 44.785,00	20.394.095,00	(3A)
			-		-	(3B)
			-		-	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**20.438.880,00**	**- 44.785,00**	**20.394.095,00**	

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	52.887.868,35	- 1.696.000,00	51.191.868,35	(2A)
			21.092.406,72	-	21.092.406,72	(2B)
			38.285.796,45	- 530.000,00	37.755.796,45	(3A)
			-		-	(3B)
						(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
						(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento		75%	2.338.811,55		2.338.811,55	(P4)
			7.236.305,19	- 217.500,00	7.018.805,19	(5D)
	NGUE	100%	28.312.307,24		28.312.307,24	(2B)
Total			**150.153.495,50**	**- 2.443.500,00**	**147.709.995,50**	
Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013			**9.575.116,74**	**- 217.500,00**	**9.357.616,74**	

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato […]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			12.718.523,78	- 408.100,00	12.310.423,78	(3B)
			-		-	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**12.718.523,78**	**- 408.100,00**	**12.310.423,78**	**-**

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	2.122.631,32	- 455.800,00	1.666.831,32	(2A)
						(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			-		-	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni		75%	33.460.566,74	2.513.880,00	35.974.446,74	(2B)
Total			35.583.198,060	2.058.080,000	37.641.278,060	-

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			920.041,52	-	920.041,52	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			13.520.270,39	-	13.520.270,39	(6B)
			19.654.527,20		19.654.527,20	(6C)
Total			34.094.839,11	-	34.094.839,11	-

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%	3.509.144,00	- 59.890,00	3.449.254,00	(2A)
			-	-	-	(2B)
			-	-	-	(3A)
			4.034.797,04	-	4.034.797,04	(3B)
			3.770.021,10	- 1.000.110,00	2.769.911,10	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
						(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni		75%	4.829.440,00	- 375.000,00	4.454.440,00	(5E)
Total			16.143.402,14	- 1.435.000,00	14.708.402,14	-

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	75%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			153.027.426,73	- 750.000,00	152.277.426,73	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			10.175.981,03	- 375.000,00	9.800.981,03	(5D)
			10.278.965,16		10.278.965,16	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
	NGUE	100%	21.290.000,00		21.290.000,00	(5D)
Total			**194.772.372,92**	**- 1.125.000,00**	**193.647.372,92**	-

M11 - Agricoltura biologica

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	75%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			30.528.960,00	- 195.000,00	30.333.960,00	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**30.528.960,00**	**- 195.000,00**	**30.333.960,00**	-

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	75%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			4.453.433,60		4.453.433,60	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**4.453.433,60**	**-**	**4.453.433,60**	
Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013			**4.453.433,60**		**4.453.433,60**	

M13 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	75%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			60.861.581,80	- 150.000,00	60.711.581,80	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**60.861.581,80**	**- 150.000,00**	**60.711.581,80**	

M14 -

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	**53%**	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			20.520,81		20.520,81	(3A)
			-		-	(3B)
			-		-	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**20.520,81**	**-**	**20.520,81**	**-**

M15 -

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	75%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			275.536,80		275.536,80	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			-		-	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**275.536,80**	**-**	**275.536,80**	

M16 - Cooperazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	75%	901.959,59	-	901.959,59	(2A)
			-	-	-	(2B)
			4.158.916,52	397.500,00	4.556.416,52	(3A)
			63.469,35		63.469,35	(3B)
			1.902.049,34	367.500,00	2.269.549,34	(P4)
			256.703,01	-	256.703,01	(5A)
			4.928.003,66	600.000,00	5.528.003,66	(5C)
			6.468,00	-	6.468,00	(5D)
			-	-	-	(5E)
			4.993.136,84	135.000,00	5.128.136,84	(6B)
			290.456,45	-	290.456,45	(6C)
Total			**17.501.162,76**	**1.500.000,00**	**19.001.162,76**	

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	75%	-		-	(2A)
			-		-	(2B)
			-		-	(3A)
			-		-	(3B)
			-		-	(P4)
			-		-	(5A)
			-		-	(5C)
			-		-	(5D)
			-		-	(5E)
			42.363.382,37	2.525.689,00	44.889.071,37	(6B)
			-		-	(6C)
Total			**42.363.382,37**	**2.525.689,00**	**44.889.071,37**	

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale _COVID- 19

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	**53%**	4.184.154,47	4.184.154,47	(2A)
			-		(2B)
			-	-	(3A)
			-	-	(3B)
			-	-	(P4)
			-	-	(5A)
			-	-	(5C)
			-	-	(5D)
			-	-	(5E)
			-	-	(6B)
			-	-	(6C)
Total			**4.184.154,47**	**4.184.154,47**	

M20 - Assistenza tecnica

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) VIGENTE		Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR) MODIFICATO	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n.	Main	53%	20.249.152,00		20.249.152,00	
Total			**20.249.152,00**	**-**	**20.249.152,00**	**-**

M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni		Aliquota di	Contributo totale		Contributo totale dell'Unione	
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	53%	187.348,35		187.348,35	
Total			**187.348,35**	**-**	**187.348,35**	

Versione corretta con riparto tra Cap 12 e Cap 13 PSR

Tabella cap. 12 - FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO						Tab. 12_ Nuova versione corretta
	Versione 17 PSR	Verisone 18				
Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)	Aggiustamenti top up (da stima a dati pagamenti effettivi al 31/03/2025)	Modifica v 18	Totale modifica 18 inclusi aggiustamenti tecnici	Scorporo importi cap.13 _Correzione tecnica	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR) MODIFICATA nella vers. 18.1_ Tab 12 ex art 42
	a	b	c	d=b+c	e	a+d+e
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	938.676	- 506.693		- 506.693		431.983
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	122.397	- 299		- 299		122.098
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1.149.071	- 353		- 353		1.148.718
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	19.104.627	5.484		5.484	- 2.400.000	16.710.111
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	7.111.696	115		115		7.111.811
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	9.705.104	16.772		16.772		9.721.876
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	4.682.732	0		0	- 4.682.732	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21	2.681.519	- 2.282	2.500.000	2.497.718	- 5.179.237	
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	3.731.541	24.558	1.500.000	1.524.558		5.256.099
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	448.607	1.612	260.000	261.612		710.219
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	376.124	- 0	-	- 0	- 376.124	
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.340.276	10.067	200.000	210.067		1.550.343
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	-	-		-		
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	-	-	-	-		
M16 - Cooperazione (art. 35)	8.467.110	-	-	-	- 8.467.110	
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	7.794.441	115.786	- 1.982.125	- 1.866.339	- 5.928.102	
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	2.155.306	-	-	-		2.155.306
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolamente colpiti dalla crisi di covid 19	-	-	-	-	-	
M113 - Prepensionamento	-	-		-		
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa	-	-		-		
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	-	-		-		
Totale	**69.809.227**	**- 335.234**	**2.477.875**	**2.142.640**	**- 27.033.305**	**44.918.562**

NOTE AL CAPITOLO 12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla Misura 4 sono presenti due differenti tipologie di finanziamenti nazionali integrativi:

A) top up pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento (approvata con la versione 17 del PSR), complessivamente pari a euro 12.300.000, così ripartiti:

1) euro 1.500.000 per l'Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”;
2) euro 4.000.000 per l’Operazione 4.1.2 “Investimenti nelle aziende agricole per i giovani agricoltori”;
3) euro 6.800.000 per l’Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”;

B) top up generati dalla suddetta modifica dei tassi di cofinanziamento:

con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

Rispetto all'importo complessivo dei top up presenti sulla Misura 4 (pari a euro 19.110.111), viene scorporata dalla Tabella 12 una quota parte pari a euro 2.400.000 ed inserita nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato (non rientrante nell' art. 42 TFUE).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla Misura 5 sono presenti due differenti tipologie di finanziamenti nazionali integrativi:

A) top up pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento (approvata con la versione 17 del PSR), pari a euro 5.597.285, destinati all'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" - Tipologia 3 "Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini";

B) top up generati dalla suddetta modifica dei tassi di cofinanziamento:

con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla Misura 6 sono presenti due differenti tipologie di finanziamenti nazionali integrativi:

A) top up pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento (approvata con la versione 17 del PSR), pari a euro 500.000, destinati all'Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori";

B) top up generati dalla suddetta modifica dei tassi di cofinanziamento:

con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

~~Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).~~

~~I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.~~

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 4.682.732, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

~~Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).~~

~~I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.~~

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 5.179.237, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

~~Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).~~

~~I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.~~

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 376.124, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

~~Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).~~

~~I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.~~

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 8.467.110 (di cui euro 1.000.000 pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento approvata con la versione 17 del PSR e destinati all'Operazione 16.7 "Aree interne"), non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

~~Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).~~

~~I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.~~

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 5.928.102, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

ALLEGATO 3 Modifiche agli indicatori - Cap. 11 e Cap. 7 del PSR 2014-2022

11. PIANO DI INDICATORI

Piano di indicatori

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore vigente	Valore modificato	Note
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	5.684.425,00	5.151.625,00	Riduzione della dotazione finanziaria.
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	41.587.112,00	43.587.112,00	Aumento della dotazione finanziaria

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	100,00	106	Aumento proporzionale all'aumento della dotazione finanziaria della M16

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	5.171.131,00	5.118.131,00	Riduzione finanziaria dovuta a compensazione di 53.000 con FA2B
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1.142,00	956	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.398.150,00	1.170.050,00	Riduzione della dotazione finanziaria.
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.875,00	1.820	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	281.789.036,00	273.789.036	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	101.278.473,00	98.078.473	Riduzione della dotazione finanziaria.
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	124.152.756,00	120.952.756	Riduzione della dotazione finanziaria
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	12.306.536,00	10.156.536	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	4.922.614,00	4.062.614	Riduzione della dotazione finanziaria

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.821.299,00	1.874.299,00	Aumento dotazione finanziaria dovuta a compensazione di 53.000 con FA2A
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	2.020,00	2.100	Aumento proporzionale alla dotazione finanziaria
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	82.737.686,00	86.589.526,00	Aumento della dotazione finanziaria
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	82.737.686,00	86.589.526,00	Aumento della dotazione finanziaria
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	82.737.686,00	86.589.526,00	Aumento della dotazione finanziaria

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	255,00	210,00	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	347.946,00	287.116,00	Riduzione della dotazione finanziaria
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	47.400.000,00	47.315.500,00	Riduzione della dotazione finanziaria
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1 e 4.2)	172,00	170,00	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	221.972.382,00	219.472.382,00	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	88.788.953,00	87.788.953,000	Riduzione della dotazione finanziaria
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	205,00	220,00	Aumento proporzionale all'aumento di dotazione della 16.4
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	9.644.983,00	10.174.983,00	Aumento della dotazione finanziaria

3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	35.092.934,00	34.322.934,00	Riduzione della dotazione finanziaria
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	35.092.934,00	34.322.934,00	Riduzione della dotazione finanziaria

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.120,00	2.000,00	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.819.972,00	2.651.972,00	Riduzione della dotazione finanziaria
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	4.411.061,00	4.901.061,00	Aumento della dotazione finanziaria

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	526,00	487,00	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	769.697,00	712.697	Riduzione della dotazione finanziaria

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	11.428.580,00	12.228.580,00	Aumento della dotazione finanziaria

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	5.000,00	3.400,00	Riduzione della dotazione finanziaria
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	58.954.460,00	58.229.460,00	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	23.581.784,00	23.291.784,00	Riduzione della dotazione finanziaria

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	235,00	223,00	Riduzione proporzionale alla riduzione della dotazione finanziaria
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	343.660,00	326.390,00	Riduzione della dotazione finanziaria

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	Valore modificato	Note
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	12.579.631,00	12.759.631,00	Aumento della dotazione finanziaria
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	79.147.538,00	80.533.150,00	Aumento della dotazione finanziaria

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1 Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	3.895,00 3.920,00	297,00 294,00	515,00	3.083,00 3.111,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	321.364.887,00 320.928.627,00	18.610.098,00 18.569.768,00	28.312.307,24	274.442.481,76 274.046.551,76
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	193.077.725,00 191.692.395,00	14.821.110,00 14.820.871,00		178.256.615,00 176.871.524,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2.005,00 2.020,00	13,00 0		1.992,00 2.020,00
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	1.130,00	154,00		976,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	605.224.044,00 605.546.044,00	7.274.424,00 10.663.143,00		597.949.620,00 594.882.901,00
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	248.950,00			248.950,00

		+ migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)				
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	117.824.590,00 118.258.720,00	10.382.865,00 11.380.584,00	21.290.000,00	86.151.725,00 85.588.136,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	44.800,00		22.400,00	22.400,00
		Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)				
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	191.814.362,00 193.379.974,00	16.565.423,00 14.362.194,00		175.248.939,00 179.017.780,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	164,00	10,00		154,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	960.000,00			960.000,00

Allegato 4

CAPITOLO 13 – AGGIORNAMENTO IMPORTI AIUTI DI STATO

	FEASR (in EUR)		Cofinanziamento nazionale (in EUR)		Finanziamenti nazionali integrativi		Totale	
Misura	**V.17**	**V.18.1**	**V.17**	**V.18.1**	**V.17**	**V.18.1**	**V.17**	**V.18.1**
1 *	3.665.020	**3.739.816**	4.524.799	**4.759.766**	309.763	**0**	8.499.582	8.499.582
2	466.014	466.014	591.468	**614.724**	23.255	**0**	1.080.738	1.080.738
3	297.064	**303.127**	380.370	**385.798**	11.491	**0**	688.925	688.925
4	11.525.292	**10.704.502**	14.570.292	**13.623.912**	632.830	**2.400.000**	26.728.414	26.728.414
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.122.631	**1.666.831**	2.247.677	**2.085.308**	552.306	**0**	4.922.614	**3.752.139**
7	21.169.571	21.169.571	25.021.687	**23.242.249**	2.903.294	**4.682.732**	49.094.552	49.094.552
8	16.143.402	**14.708.402**	18.613.396	**17.550.678**	2.681.519	**5.179.237**	37.438.317	37.438.317
10	129.360	129.360	170.640	170.640	0	0	300.000	300.000
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4.453.434	4.453.434	5.498.443	5.498.443	376.124	376.124	10.328.000	10.328.000
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	107.808	107.808	142.211	142.211	0	0	250.019	250.019
16	16.189.247	**17.689.247**	14.410.977	**13.388.279**	6.944.412	**8.467.110**	37.544.636	**39.544.636**
19	18.010.543	**20.536.232**	20.429.651	**16.689.698**	3.328.226	**5.928.102**	41.768.420	**43.154.032**
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0

* Correzione refuso rilevato nella v. 17

VARIAZIONI RISPETTO ALLA VERSIONE 18.0 (correzione tecnica)

Programma di sviluppo rurale

PSR 2014-2022

Testo approvato con Decisione della Commissione europea C(2025)6420 del 16 settembre 2025

CCI	2014IT06RDRP009
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Piemonte
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Direzione Agricoltura - Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca
Versione	18.1
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	18/09/2025 - 15:08:00 CEST

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 11
1.1. Modifica 11
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 11
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP 11
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 11
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 11
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014 12
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA 15
2.1. Zona geografica interessata dal programma 15
2.2. Classificazione della regione 19
3. VALUTAZIONE EX-ANTE 20
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR. 20
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione. 23
3.2.1. 1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni A 24
3.2.2. 1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni B 25
3.2.3. 1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni C 25
3.2.4. 1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni D 26
3.2.5. 2 - La costruzione della logica di intervento A 26
3.2.6. 2 - La costruzione della logica di intervento B 27
3.2.7. 2 - La costruzione della logica di intervento C 28
3.2.8. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie A 28
3.2.9. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie B 29
3.2.10. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie C 29
3.2.11. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie D 30
3.2.12. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie E 31
3.2.13. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma A 31
3.2.14. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma B 32
3.2.15. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma C 32
3.2.16. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma D 33
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante 33
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI 34
4.1. Analisi SWOT 34

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate 34
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione 49
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione 53
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione 56
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione 60
4.1.6. Indicatori comuni di contesto 64
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma 75
4.2. Valutazione delle esigenze 76
4.2.1. Fabbisogno 01 Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza 85
4.2.2. Fabbisogno 02 Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese 85
4.2.3. Fabbisogno 03 Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali 86
4.2.4. Fabbisogno 04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali 87
4.2.5. Fabbisogno 05 Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali 90
4.2.6. Fabbisogno 06 Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori 91
4.2.7. Fabbisogno 07 Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali 92
4.2.8. Fabbisogno 08 Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno 93
4.2.9. Fabbisogno 09 Gestire e prevenire i rischi di mercato 93
4.2.10. Fabbisogno 10 Prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e ad azione selvatici 94
4.2.11. Fabbisogno 11 Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio 95
4.2.12. Fabbisogno 12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole 95
4.2.13. Fabbisogno 13 Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole 96
4.2.14. Fabbisogno 14 Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio 97
4.2.15. Fabbisogno 15 Migliorare la conservazione del sistema suolo 98
4.2.16. Fabbisogno 16 Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile 98
4.2.17. Fabbisogno 17 Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna 99
4.2.18. Fabbisogno 18 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali 100
4.2.19. Fabbisogno 19 Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali 100
4.2.20. Fabbisogno 20 Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese 101
4.2.21. Fabbisogno 21 Sviluppare l'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali 102

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA 103

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013 103

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1 111

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 111

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 112

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 115

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 118

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 123

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 127

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013 130

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) 133

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013 136

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE 139

6.1. Ulteriori informazioni 139

6.2. Condizionalità ex-ante 140

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali 153

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità 156

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 158

7.1. Indicatori 158
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 161
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 161
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 162
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 162
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 163
7.2. Indicatori alternativi 165
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 165
7.3. Riserva 166
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE 167
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 167
8.2. Descrizione per misura 183
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 183
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 204
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 225
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 244
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 352
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 375
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 393
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 433
8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 482
8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 662
8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 692
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 702
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 713
8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 715
8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35) 721

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....771
8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....811
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....822
9.1. Obiettivi e scopo 822
9.2. Governance e coordinamento.....822
9.3. Temi e attività di valutazione.....825
9.4. Dati e informazioni 831
9.5. Calendario 833
9.6. Comunicazione 833
9.7. Risorse.....834
10. PIANO DI FINANZIAMENTO 836
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR) 836
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 838
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022).....839
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....839
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....840
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 841
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....842
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 844
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 845
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 846
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 847
10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 848
10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....850
10.3.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)...851
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....853
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....854
10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....855
10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....856
10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....858
10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 859

10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) 860
10.3.19. M113 - Prepensionamento 861
10.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 862
10.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 863
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma 864
11. PIANO DI INDICATORI 865
11.1. Piano di indicatori 865
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 865
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 868
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 872
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 876
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 882
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 889
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente) 894
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi 899
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 908
11.4.1. Terreni agricoli 908
11.4.2. Aree forestali 912
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma 913
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO 914
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 915
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 915
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 915
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 916
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 916
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 917
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 917

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 917
12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 917
12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....918
12.11. M113 - Prepensionamento 918
12.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....918
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 918
12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 919
12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....919
12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....919
12.17. M16 - Cooperazione (art. 35)....919
12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....919
12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)....920
12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....920
12.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....920
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 921
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....924
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....924
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 925
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....925
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 926
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 926
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)....926
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 927
13.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 928
13.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....928
13.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....928
13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 929
13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....929
13.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)....930
13.15. M16 - Cooperazione (art. 35)....930
13.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....931
13.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)....932

13.18. M113 - Prepensionamento 932
13.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 932
13.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 933
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ 934
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 934
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 934
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 944
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE 945
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 946
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 946
15.1.1. Autorità 946
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami 946
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza 950
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 952
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE 955
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 957
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 959
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER 962
16.1. Aggiornamento del sito web e divulgazione attraverso gli strumenti editoriali istituzionali (rivista, newsletter) 962
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 962
16.1.2. Sintesi dei risultati 962
16.2. Composizione del partenariato e primo incontro del 06 febbraio 2014 - Consultazione su SWOT e fabbisogni 962

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....962
16.2.2. Sintesi dei risultati....964
16.3. Incontro del 20 febbraio 2014 - Consultazione sulla strategia da adottare....965
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....965
16.3.2. Sintesi dei risultati....965
16.4. Incontro del 23 aprile 2014 - Consultazione su bozza PSR ai fini VAS....966
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....966
16.4.2. Sintesi dei risultati....966
16.5. Incontro del 31 luglio 2014 - Stato dell'arte e presentazione nuova bozza....968
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....968
16.5.2. Sintesi dei risultati....968
16.6. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni....969
17. RETE RURALE NAZIONALE....971
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)....971
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete....971
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma....971
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN....971
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE....972
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR....972
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno....973
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE....975
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura....975
19.2. Tabella di riporto indicativa....978
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI....980
Documenti....981

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Piemonte

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

30-07-2025

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Le proposte di modifica sono state esaminate dal Comitato di Monitoraggio nella consultazione scritta svoltasi dal 24 al 30 luglio 2025, del cui documento di chiusura si è preso atto con Determinazione dirigenziale n. 642 del 30.07.2025.

La presente versione include le correzioni tecniche (imputazione top up su Tabella 12 e Capitolo 13) apportate a seguito delle indicazioni pervenute ufficialmente dal Masaf e dei contatti intercorsi con la Commissione per le vie brevi.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. Modifiche finanziarie

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Con la prima modifica 2025 al Programma, approvata con Decisione della Commissione europea C(2025)1479 del 5 marzo 2025 (Versione 17 del PSR), è stata operata una riprogrammazione finanziaria utilizzando anche la flessibilità concessa dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 59, in materia di tassi di cofinanziamento; ciò al fine di ridurre il rischio di perdita di fondi in chiusura del Programma al 31.12.2025.

Dal momento che, in tale modifica, la scelta dei tassi FEASR da applicare e l'allocazione delle diverse tipologie di fondi (cofinanziato e *top up*) sulle varie misure si era basata sulle stime - effettuate nel gennaio 2025 - dei pagamenti al 31.03.2025, attualmente si rende necessario riallineare tali stime con i dati relativi ai pagamenti realmente effettuati, aggiustando di conseguenza i fondi *top up* indicati inizialmente.

Oltre a tali aggiustamenti meramente tecnici, all'interno della presente proposta di modifica si inseriscono alcuni spostamenti di dotazione finanziaria tra misure, al fine di riutilizzare le economie maturate, collocandole su altre misure ancora in grado di spendere fondi entro la scadenza della programmazione.

Vengono inoltre effettuati alcuni *switch* tra fondi cofinanziati e *top up*, limitatamente allo stretto necessario per concorrere in maniera tempestiva ad accelerare la spesa della quota FEASR, nonché per dare copertura a possibili trascinamenti.

Lo scopo complessivo delle modifiche è quindi utilizzare prioritariamente e nel miglior modo possibile i fondi FEASR, evitandone così il disimpegno, senza ridurre l'ambizione finanziaria e ambientale del Programma, né inficiarne gli obiettivi.

Di seguito si riporta il dettaglio di ciascuno step

1) Aggiustamenti tecnici dei *top up* a seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 908/2014, la modifica dei tassi di cofinanziamento ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di approvazione della stessa modifica; pertanto, dal momento che la Versione 17 del PSR 14-22 è stata approvata dalla Commissione in data 5 marzo 2025, le nuove percentuali sono state applicate a partire dal 1° aprile 2025.

Al momento della predisposizione della proposta di modifica dei tassi (gennaio 2025), non si aveva conoscenza della soglia di spesa che si sarebbe raggiunta al 31.03.2025 e pertanto si è effettuata una stima, calcolando gli importi di cofinanziato da modificare e da riallocare sui *top up*.

A seguito delle dichiarazioni di spesa effettuate al 31.03.2025 dall'Organismo pagatore Arpea, si è potuto rilevare l'ammontare di spesa effettivamente realizzato ed il conseguente residuo da spendere; è pertanto necessario riallineare la situazione, apportando alcuni aggiustamenti tecnici ai *top up* vigenti nella Versione 17 del PSR.

2) Spostamenti di dotazione cofinanziata tra misure (riutilizzo economie)

A pochi mesi dalla chiusura della programmazione, si rileva che su alcune misure residuano risorse

derivanti da minori spese; essendo chiaramente tali economie non più spendibili attraverso nuovi bandi, si ritiene di riallocarle su altre misure che presentano ancora capacità di spesa, al fine di massimizzare l'utilizzo complessivo dei fondi. Nel dettaglio:

A) Misure che cedono risorse:

- M 2 "Consulenza",
- M 3 "Regimi di qualità",
- M 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali",
- M 5 "Prevenzione calamità in ambito agricolo",
- M 6.4.1 "Diversificazione in attività extra-agricole".

Tali misure hanno terminato i pagamenti, o sono in procinto di terminarli, e hanno registrato minori spese, avanzando fondi cofinanziati non più riutilizzabili al loro interno.

B) Misure che acquisiscono risorse:

- M 6.1.1 "Insediamento giovani agricoltori",
- M 16 "Cooperazione"
- M 19 "Leader".

Le suddette misure stanno invece terminando il cofinanziato a disposizione, ma al contempo hanno ancora un cospicuo numero di domande in istruttoria da pagare e pertanto si prestano a poter assorbire il cofinanziato avanzato dalle misure di cui al punto A.

3) Switch tra fondi (cofinanziato - *top up*)

Al fine di accelerare la spesa della quota FEASR, massimizzandone l'utilizzo, vengono effettuati alcuni *switch* tra fondi cofinanziati e *top up*. Tali modifiche riguardano due differenti casistiche:

- M 8 "Investimenti nelle foreste", che presenta un'elevata probabilità di dover portare in transizione alcune pratiche sul CSR 23-27 e quindi cede cofinanziato, acquisendo in egual misura fondi *top-up* che possano garantire il trascinamento sulla nuova programmazione.
- Misure a premio: M 10 "Pagamenti agroambientali", M 11 "Agricoltura biologica" e M 13 "Indennità compensativa zone montane", che hanno quasi completato i pagamenti e pertanto possono cedere i fondi cofinanziati residui; tuttavia, trattandosi di un elevato numero di domande la cui istruttoria si è conclusa solo a giugno e su cui sono ancora possibili ricorsi e/o presentazione di controdeduzioni, si ritiene opportuno inserire, a garanzia della copertura finanziaria, un uguale importo di *top up* aggiuntivi.

E’ importante precisare che, poiché la presente modifica comporta uno spostamento di fondi tra operazioni con diverse percentuali di cofinanziamento, si crea un disallineamento tra la Versione 17 e la Versione 18 del PSR in termini di spesa cofinanziata: per compensare tale differenza, vengono utilizzati i top up. In sostanza, la quota nazionale (regionale più statale) “risparmiata” viene riattribuita come top up sullo stesso PSR, così da preservare l’ambizione finanziaria e ambientale del programma, senza compromettere gli obiettivi prefissati. Tali variazioni pertanto non modificano la dotazione complessiva del PSR.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

1) Utilizzare prioritariamente le risorse cofinanziate soggette al rischio di disimpegno, senza ridurre la dotazione finanziaria né l’ambizione del programma in termini di obiettivi.

2) Dal momento che si sposta quota FEASR tra misure con % di cofinanziamento diverse, per mantenere la medesima spesa pubblica complessiva, anche alla luce degli effettivi pagamenti al 31.03.2025, nel PSR vi saranno rispetto alla versione vigente (V. 17) ca. 2,5 M€ di fondi cofinanziati in meno e ca. 2,5 M€ di *top up* in più.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Gli spostamenti tra misure implicano alcune limitate modifiche agli indicatori finanziari delle operazioni, riportate nell’Allegato 3 “Modifiche finanziarie ai capitoli 7 e 11 del PSR” alla presente scheda modifiche.

La maggior parte degli indicatori fisici di cui al capitolo 7 e 11 non viene modificata, in quanto si ritiene di poterli comunque raggiungere in maniera soddisfacente con le risorse restanti.

Gli indicatori fisici modificati sono stati variati in maniera proporzionale ai cambiamenti delle dotazioni finanziarie, mentre gli indicatori finanziari sono stati allineati alle rispettive dotazioni risultanti dalla modifica.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica proposta tiene conto di quanto previsto nell’Accordo di partenariato.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Piemonte

Descrizione:

Il programma trova esecuzione sull'intero territorio della Regione Piemonte. Tutte le quattro tipologie areali di cui al paragrafo 1.1.4 (Sfide territoriali) dell'accordo di partenariato sono rappresentate in Piemonte (v. allegato Classificazione dei comuni piemontesi secondo la tipologia di zona rurale).

I principali indicatori riferiti a tali tipologie areali e la loro scomposizione per zona altimetrica Istat sono riportati nella tabella Principali indicatori relativi alle tipologie areali.

Merita sottolineare che i territori di ciascuna tipologia areale sono caratterizzati da una spiccata eterogeneità anche al loro interno. Questa variabilità potrebbe prevedere la formulazione, anche all'interno del PSR, di politiche di intervento adeguatamente differenziate.

La Regione Piemonte ha individuato, per l'applicazione della strategia per le aree interne di cui al paragrafo 1.1.4 - sezione Aree interne - dell'Accordo di partenariato, le aree del territorio regionale da sottoporre all'istruttoria del Comitato nazionale aree interne (Cnai) istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Sulla base del rapporto di istruttoria per la selezione delle aree interne per la Regione Piemonte trasmesso dal Cnai il 16 marzo 2015, la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 21-1251 del 30 marzo 2015, preso atto che tutte le aree oggetto di istruttoria da parte del Cnai sono candidabili alla strategia aree interne, ha individuato, sulla base dei criteri stabiliti dalle Linee guida del Cnai (vertenti da un lato sull'esistenza di una leadership chiara e riconosciuta - testimoniata dalla capacità di associazione tra la autorità locali - e dall'altro sulla presenza di risorse territoriali non ancora valorizzate), l'area denominata "Valli Maira e Grana" come area prototipo per la strategia aree interne e l'area denominata "Valle Ossola" come area per una eventuale successiva sperimentazione. Tutti i comuni facenti parte di dette aree rientrano nella tipologia areale D.

tipologia areale	indicatore	zona altimetrica Istat			
		montagna	collina	pianura	totale
A	Numero di comuni	1	2	5	8
	Superficie territoriale (ettari)	3.749	19.800	83.608	87.157
	Popolazione legale 2011	30.332	117.717	1.165.051	1.313.100
	Densità demografica nel 2011 (ab/ettari/km²)	809,1	594,5	1.431,6	1.506,6
	Popolazione legale 2001	30.128	117.016	1.149.077	1.296.221
	Variazione % della popolazione (2011 su 2001)	0,7%	0,6%	1,4%	1,3%
	SAU 2010 (ettari)	738	6.179	33.806	40.724
	SAU 2010 / superficie territoriale	19,7%	31,2%	53,1%	46,7%
	SAU 2000 (ettari)	484	8.275	35.490	44248,86
	Variazione % della SAU (2010 su 2000)	52,6%	-25,3%	-4,7%	-8,0%
B	Numero di comuni			273	273
	Superficie territoriale (ettari)			607.440	607.440
	Popolazione legale 2011			1.353.280	1.353.280
	Densità demografica nel 2011 (ab/ettari/km²)			222,8	222,8
	Popolazione legale 2001			1.279.556	1.279.556
	Variazione % della popolazione (2011 su 2001)			5,8%	5,8%
	SAU 2010 (ettari)			420.766	420766,16
	SAU 2010 / superficie territoriale			69,3%	69,3%
	SAU 2000 (ettari)			414.855	414.855
	Variazione % della SAU (2010 su 2000)			1,4%	1,4%
C	Numero di comuni		578		578
	Superficie territoriale (ettari)		748.869		748.869
	Popolazione legale 2011		1.231.421		1.231.421
	Densità demografica nel 2011 (ab/ettari/km²)		164,4		164,4
	Popolazione legale 2001		1.176.592		1.176.592
	Variazione % della popolazione (2011 su 2001)		4,7%		4,7%
	SAU 2010 (ettari)		264.505		264.505
	SAU 2010 / superficie territoriale		35,3%		35,3%
	SAU 2000 (ettari)		291.349		291.349
	Variazione % della SAU (2010 su 2000)		-9,2%		-9,2%
D	Numero di comuni	346	1		347
	Superficie territoriale (ettari)	1.094.503	713		1.095.216
	Popolazione legale 2011	465.567	546		466.113
	Densità demografica nel 2011 (ab/ettari/km²)	42,5	76,6		42,6
	Popolazione legale 2001	461.785	521		462306
	Variazione % della popolazione (2011 su 2001)	0,8%	4,8%		0,8%
	SAU 2010 (ettari)	282.175	2		282.176
	SAU 2010 / superficie territoriale	25,8%	0,3%		25,8%
	SAU 2000 (ettari)	313.722	1		313.723
	Variazione % della SAU (2010 su 2000)	-10,1%	47,7%		-10,1%
totale Piemonte	Numero di comuni	347	581	278	1.206
	Superficie territoriale (ettari)	1.098.252	769.412	671.048	2.538.712
	Popolazione legale 2011	495.899	1.349.684	2.518.333	4.363.916
	Densità demografica nel 2011 (ab/ettari/km²)	45,2	175,4	375,3	171,9
	Popolazione legale 2001	491.913	1.294.129	2.428.633	4.214.677
	Variazione % della popolazione (2011 su 2001)	0,8%	4,3%	3,7%	3,5%
	SAU 2010 (ettari)	282.914	270.687	454.573	1.008.173
	SAU 2010 / superficie territoriale	25,8%	35,2%	67,7%	39,7%
	SAU 2000 (ettari)	314.206	299.629	450.345	1.064.176
	Variazione % della SAU (2010 su 2000)	-10,0%	-9,7%	0,9%	-5,3%

Principali indicatori relativi alle tipologie areali

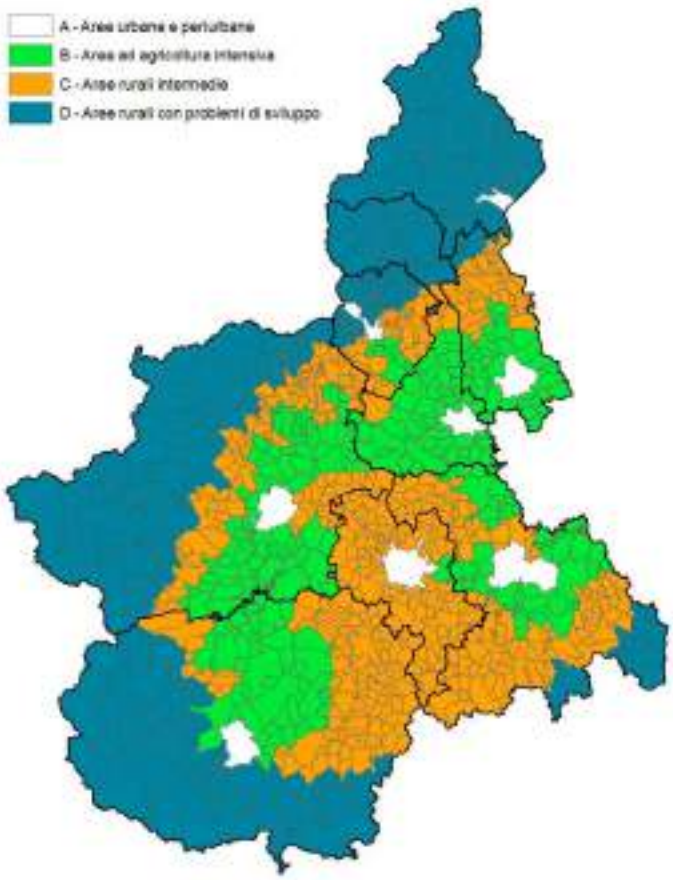

A titolo di esempio, la densità demografica (abitanti/km^2 al censimento del 2011) presenta i seguenti valori della media e del coefficiente di variazione (deviazione standard rapportata alla media):

1. tipologia areale A (aree urbane e periurbane): media 1.507 abitanti/km^2 ; coefficiente di variazione: 142,4%;
2. tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva): media 223 abitanti/km^2 ; coefficiente di variazione: 169,7%;
3. tipologia areale C (aree rurali intermedie): media 164 abitanti/km^2 ; coefficiente di variazione: 117,8%;
4. tipologia areale D (aree rurali con problemi di sviluppo): media 43 abitanti/km^2 ; coefficiente di variazione: 322,1%.

L'incidenza della superficie agricola utilizzata sulla superficie territoriale (al censimento dell'agricoltura 2010), a sua volta, presenta i seguenti valori:

- tipologia areale A: media 46,7%; coefficiente di variazione: 53,1%;
- tipologia areale B: media 69,3%; coefficiente di variazione: 13,9%;
- tipologia areale C: media 35,3%; coefficiente di variazione: 29,8%;
- tipologia areale D: media 25,8%; coefficiente di variazione: 99,3%.

Tipologie areali 2014_2020

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

Il Piemonte, secondo l'allegato III della decisione di esecuzione della Commissione 2014/99/UE, rientra nell'ambito delle regioni più sviluppate di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

Il valutatore indipendente del PSR della Regione Piemonte è stato individuato nel Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte con la determinazione n. 591 del 12 luglio 2013, in modo da ottemperare all'art. 77 del regolamento 1305/2013 il quale prevede che l'AdG coinvolga il valutatore ex ante sin dalle prime fasi dell'iter di elaborazione del PSR.

La Valutazione ex ante ha preso avvio con lo Steering group (cfr. sezione 9.2) del 15 luglio 2013.

Il processo di valutazione affianca la redazione del PSR avendo come riferimento le pertinenti disposizioni dei regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013 e il documento metodologico "Guidelines for the ex ante evaluations of 2014-2020 RDPs".

Come indicato nelle suddette linee guida, il processo di valutazione è articolato in fasi e affronta:

- la fase di diagnosi (SWOT);
- l'analisi di rilevanza e coerenza;
- la misurazione dell'avanzamento dei risultati;
- l'analisi delle strutture di governance e gestione;
- la lettura di aspetti puntuali di carattere orizzontale;
- la valutazione ambientale strategica (VAS).

(ved. figura Processo di valutazione)

In questo percorso le tre fasi principali nelle quali il valutatore è particolarmente coinvolto, e dalle quali devono derivare altrettanti rapporti intermedi, sono:

1. Valutazione dell'analisi SWOT e dei fabbisogni
2. Valutazione della coerenza della logica di intervento
3. Valutazione della gestione, della governance e della finalizzazione del Programma.

Il processo di valutazione, le attività svolte e i prodotti elaborati hanno affiancato l'intera fase di redazione del PSR della Regione Piemonte. Si deve sottolineare che il valutatore ha avuto la possibilità di procedere a stretto contatto sia con l'AdG sia con tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di programmazione attraverso un proficuo scambio di informazioni, revisioni e osservazioni sia in meeting formali sia in incontri informali, sia con frequenti scambi telefonici.

Un primo rapporto di valutazione è stato realizzato sulla base della versione di PSR pubblicata nell'aprile 2014 (BURP n. 14 del 3 aprile 2014). Esso ha riguardato principalmente le prime due fasi del processo di programmazione in quanto le fasi relative alla gestione, governance e finalizzazione del PSR erano in fase di definizione. La prima fase ha riguardato la "Valutazione dell'analisi SWOT e dei fabbisogni". Il Rapporto di valutazione della fase 1, consegnato in occasione dello Steering group il 20 maggio 2014, fornisce un giudizio di merito sulla coerenza e completezza dell'analisi SWOT, sulla capacità di identificare in modo chiaro i principali fabbisogni, nonché un parere in relazione all'utilizzo degli indicatori di contesto, alla connessione con altri documenti e al coinvolgimento del partenariato. Per ciascuno step sono state

formulate raccomandazioni e proposte. La seconda fase ha riguardato la “Valutazione della coerenza della logica di intervento” ed è stata condotta valutando la coerenza interna ed esterna, l’allocazione finanziaria, il piano degli indicatori e il coinvolgimento del partenariato. È stata quindi redatta anche una relazione sulla terza fase (“Valutazione della gestione”) alla luce delle informazioni presenti nella versione disponibile del PSR, che tuttavia presentava diverse parti incomplete. Un rapporto finale di valutazione, corredato di raccomandazioni e proposte, è stato consegnato il 21 luglio 2014.

Tre documenti di integrazione al precedente sono stati realizzati sulla base della versione di PSR “stabilizzata” al 4 settembre 2015. Il testo contiene sostanzialmente le integrazioni che il team di valutazione ha ritenuto necessarie a fronte delle modifiche che il nuovo testo del PSR presenta, in particolare in relazione alle parti precedentemente ritenute non valutabili.

Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica, il processo è stato avviato nel mese di agosto 2013 con la pubblicazione e l’invio alle autorità competenti del documento di specificazione. La fase di specificazione si è conclusa nel mese di ottobre 2013. La fase di consultazione è stata avviata nel mese di aprile 2014 con la pubblicazione dei seguenti documenti: Proposta di programma, Rapporto ambientale e Valutazione d’incidenza, Sintesi non tecnica. In seguito all’invio del PSR alla Commissione europea in data 1° settembre 2014 è stata riaperta la fase di consultazione che si è conclusa nel mese di novembre 2014. La Giunta regionale il 4 maggio 2015 ha deliberato il parere motivato, quindi l’AdG ha provveduto alla stesura della dichiarazione di sintesi (cfr. sezione 21 – Documenti).

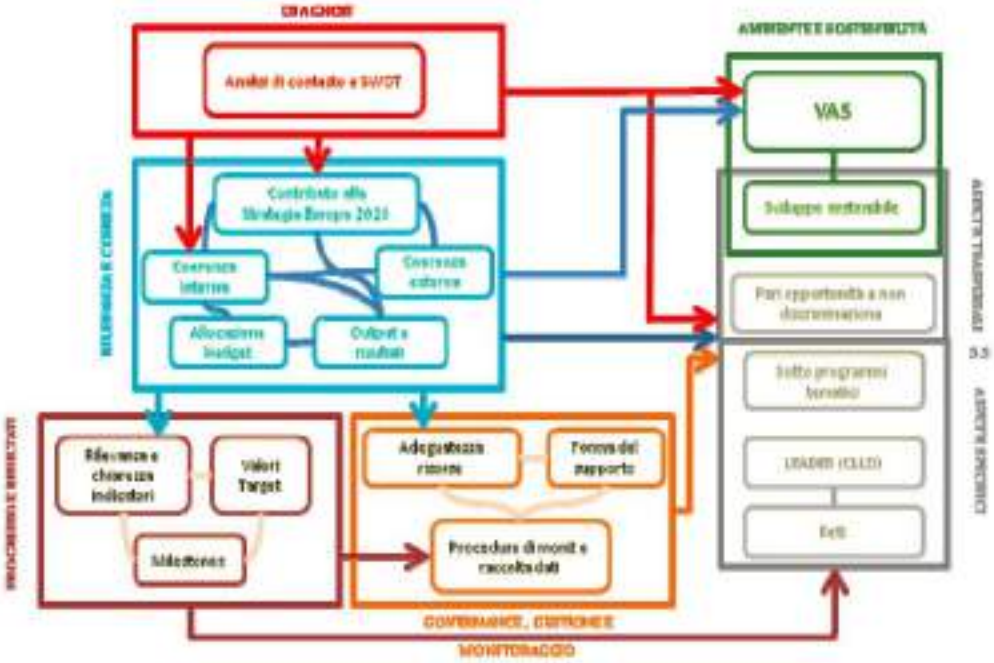

Processo di valutazione

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni A	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	21/07/2014
1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni B	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	20/05/2014
1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni C	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	20/05/2014
1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni D	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	20/05/2014
2 - La costruzione della logica di intervento A	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
2 - La costruzione della logica di intervento B	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
2 - La costruzione della logica di intervento C	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie A	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/05/2014
3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie B	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	07/07/2014
3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie C	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	07/07/2014
3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie D	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	10/09/2015
3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie E	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	15/07/2015
4 - La valutazione della gestione e	Modalità di attuazione del	15/07/2015

della governance del Programma A	programma	
4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma B	Modalità di attuazione del programma	15/07/2015
4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma C	Modalità di attuazione del programma	15/07/2015
4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma D	Modalità di attuazione del programma	15/07/2015

3.2.1. 1 - L’analisi SWOT e l’individuazione dei fabbisogni A

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 21/07/2014

Tema: Valutazione della completezza della SWOT

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1. Procedere a una attenta rilettura del testo e uniformarsi al format SFC.

2. Dove possibile utilizzare confronti territoriali e/o temporali.

3. Utilizzare una sola chiave di lettura e focalizzata sugli aspetti realmente rilevanti.

4. Porre in evidenza le relazioni tra i temi SWOT e le relative importanze: utilizzare una struttura più narrativa.

5. Snellire il testo che in alcuni punti risulta ancora troppo dettagliato al fine di poter meglio individuare la portata relativa delle informazioni.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state tutte accolte.

1. L’analisi SWOT è stata sostanzialmente riorganizzata e uniformata al format SFC

2. L’analisi SWOT è stata implementata dove possibile con confronti territoriali e temporali

3. L’analisi SWOT è stata rivista rendendo la trattazione omogenea tra i diversi temi utilizzando una sola chiave di lettura territoriale

4. L’analisi è stata riscritta in modo più narrativo e sono state meglio definite le relazioni tra i temi

5. I punti SWOT sono stati ridotti nel numero e riordinati in funzione delle sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

3.2.2. 1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni B

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 20/05/2014

Tema: Valutazione dell'individuazione dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1. Porre in evidenza le relazioni tra i fabbisogni.

2. Esplicitare il più possibile l'importanza relativa dei fabbisogni.

3. Verificare gli incroci tra fabbisogni e priorità, anche in prospettiva della definizione della strategia di intervento.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state recepite revisionando i fabbisogni come proposto nella valutazione ex ante tenendo conto dell'importanza relativa dei singoli fabbisogni e rivedendo le priorità. Nella sezione 5.1 è stato inserito un quadro sinottico dei fabbisogni indicante per ciascuno di essi l'importanza relativa e il collegamento a obiettivi del PSR e priorità (focus area) dello sviluppo rurale, nella prospettiva della definizione della strategia.

3.2.3. 1 - L'analisi SWOT e l'individuazione dei fabbisogni C

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 20/05/2014

Tema: Valutazione delle connessioni con altri documenti

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1. Evidenziare la trasversalità degli aspetti legati ai temi agroambientali.

2. Rendere più omogeneo il livello di dettaglio tra i fabbisogni individuati.

3. Prevedere un confronto periodico con le Autorità di Gestione degli altri Fondi SIE.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state recepite riformulando i fabbissogni come proposto nella valutazione ex-ante. Il confronto periodico con le altre Autorità di Gestione avviene nell'ambito del tavolo tecnico interdirezionale a supporto della cabina di regia dei programmi cofinanziati dei fondi SIE.

3.2.4. 1 - L’analisi SWOT e l’individuazione dei fabbisogni D

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 20/05/2014

Tema: Valutazione del coinvolgimento del partenariato

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1. Formalizzare un partenariato per la costituzione del CdS.

2. Usare maggiore chiarezza con il partenariato sui tempi e gli argomenti da discutere.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

1. Al momento non è stato ancora formalizzato il partenariato per la costituzione del CdS.Quest'ultimo sarà costituito entro 3 mesi dalla notifica dell'approvazione del Programma. Tuttavia, l’AdG ha previsto una sezione specifica all’interno del proprio sito web dedicata alla consultazione pubblica dove sono elencati i soggetti istituzionali, economici, sociali e territoriali chiamati a partecipare alle consultazioni partenariali.

2. La raccomandazione è stata recepita.

3.2.5. 2 - La costruzione della logica di intervento A

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Valutazione della coerenza interna

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1.Individuare le priorità da attivare e i relativi strumenti (misure, sottomisure e operazioni).

2.Porre attenzione alle relazioni tra obbiettivi e priorità alla luce dei fabbisogni.

3.Completare le parti del PSR relative alla definizione della strategia di intervento in particolare esplicitando gli interventi sul quale si concentrerà il PSR.

4.Rivedere le schede di misura completando le parti mancanti e seguendo il formato SFC

5.Riverificare la presenza di tutte le schede di misura selezionate ed eventualmente eliminare quelle non selezionate.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

A seguito della raccomandazione l'AdG ha provveduto a rielaborare il documento nel suo complesso tenendo conto di quanto evidenziato. In particolare, le sezioni 5 e 8.2 sono state modificate e integrate secondo il formato previsto da SFC.

3.2.6. 2 - La costruzione della logica di intervento B

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Valutazione della coerenza esterna

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1 Descrivere il raccordo con fondi QCS e altre politiche attive sul territorio;

2 Presidiare gli ambiti di integrazione dei fondi e verificare la condizione di neutralità relativamente ad alcuni ambiti di intervento;

3 Definire la demarcazione con gli altri strumenti agricoli

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

1 La raccomandazione è stata recepita integrando il programma con un elenco puntuale degli ambiti tematici

di integrazione (cfr. la sezione 14).

2 La raccomandazione è stata recepita. La Regione Piemonte si è dotata di una serie di strumenti per accompagnare la programmazione integrata 2014-2020, all'interno dei quali trova spazio anche il coordinamento del PSR con gli altri programmi operativi dei fondi SIE (cfr. risposta alla raccomandazione 3.2.3.1. Inoltre sono iniziati i lavori del tavolo di valutazione unitario interfondi.

3 La raccomandazione è stata recepita integrando il PSR con indicazioni circa la coerenza, la complementarietà e la non sovrapposizione con gli altri strumenti della politica agricola comune (cfr. la sezione 14).

3.2.7. 2 - La costruzione della logica di intervento C

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Valutazione del coinvolgimento del partenariato

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1. Specificare meglio al partenariato gli obiettivi prioritari del PSR piemontese e l'allocazione finanziaria prevista.

2. Precisare meglio al partenariato la tempistica su: termini di invio delle osservazioni all'AdG; termini di risposta e accoglimento delle osservazioni aventi ad oggetto la strategia del Programma

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è stata recepita e sono stati organizzati incontri con il partenariato, con il Tavolo verde e con il Tavolo montagna.

3.2.8. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie A

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/05/2014

Tema: Valutazione del Quadro degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1. Completare la batteria degli indicatori di contesto e integrare con una batteria di indicatori specifici essenziale a giustificare la SWOT.

2. Prevedere un idoneo sistema di monitoraggio, soprattutto degli indicatori specifici, per il ricalcolo nel tempo.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

1. La quantificazione degli indicatori di contesto è stata completata per quanto possibile. È stata predisposta una batteria di indicatori specifici.

2. L'AdG ha attivato un gruppo di lavoro per il monitoraggio degli indicatori.

3.2.9. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie B

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 07/07/2014

Tema: Valutazione del sistema degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Nel corso del mese di giugno/luglio 2014 negli incontri per la definizione del piano degli indicatori il valutatore ha raccomandato di esplicitare i criteri utilizzati per la quantificazione degli output e dei target in un documento organizzato anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 4 (Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi) del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014. Il valutatore ha inoltre suggerito di porre molta attenzione alle unità di misura e al rischio di doppio conteggio. Inoltre è stata posta in evidenza la necessità di un'attenta stima delle milestone.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha accolto i suggerimenti e ha proceduto alla quantificazione degli indicatori. L'AdG ha ritenuto opportuno fornire al valutatore il tool messo a disposizione dalla Commissione europea per il calcolo degli indicatori compilato e corredato delle opportune spiegazioni.

3.2.10. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie C

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 07/07/2014

Tema: Verifica dell’allocazione finanziaria

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore ha analizzato il PSR pubblicato nell’aprile 2014 (BU della Regione Piemonte n. 14 del 3 aprile 2014) ravvisando la mancanza dell’allocazione finanziaria.

Nel corso di incontri con l’AdG il valutatore ha raccomandato di completare le parti del PSR relative alla definizione della strategia di intervento con particolare attenzione agli interventi sul quale si concentrerà il nuovo PSR e quindi all’allocazione delle risorse finanziarie in particolare in relazione alle priorità climatico-ambientali (P4 e P5) elle priorità P2 e P3.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La sezione 5 del PSR è stata migliorata evidenziando chiaramente i legami fra fabbisogni, focus area e obiettivi trasversali, ponendo particolare attenzione alle priorità climatico-ambientali e a quelle relative a competitività (P2) e filiera/rischi (P3).

3.2.11. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie D

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 10/09/2015

Tema: Verifica dell'all'ocazione finanziaria

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di:

1. Valutare se effettivamente la dotazione delle risorse per gli interventi legati ai fabbisogni F01 (Promuovere reti e collaborazioni fra imprese e attori del sistema della conoscenza) e F07 (Integrazione orizzontale e verticale nelle filiere) possa risultare sufficiente ad affrontare le debolezze e le minacce in termini di organizzazione e innovazione del Piemonte.

2. Valutare la reale capacità di procedere alla spesa per tutti gli interventi.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L’AdG ha recepito la raccomandazione, prevedendo un’adeguata dotazione finanziaria per le sottomisure collegate ai fabbisogni F01 e F07 e rivedendo la dotazione finanziaria di tutte le sottomisure alla luce della capacità di spesa.

3.2.12. 3 - La fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie E

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 15/07/2015

Tema: Valutazione del sistema degli indicatori

Descrizione della raccomandazione

Il valutatore raccomanda di:

1. Predisporre una quantificazione, o almeno i principi di stima, per gli indicatori di risultato complementari, in vista della AIR 2017.

2. Porre particolare attenzione alla plausibilità dei valori assegnati ai target per le misure che presentano elementi di novità (es. misura 16).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

1. L'AdG sta predisponendo i principi di stima degli indicatori di risultato complementari alla luce delle criticità riscontrate nella programmazione 2007-2013.

2. L'AdG ha recepito la raccomandazione.

3.2.13. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma A

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 15/07/2015

Tema: Le risorse umane e la capacità amministrativa

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda:

1 di garantire un consistente coordinamento tra i diversi livelli amministrativi;

2 la necessità di predisporre una impostazione organizzativa chiara e strutturata tra tutti i soggetti coinvolti nell'implementazione del PSR, alla luce dei fabbisogni rilevati.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L’AdG ha avviato l’impostazione organizzativa alla luce delle importanti riforme dell’ordinamento delle autonomie locali e dei fabbisogni rilevati.

3.2.14. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma B

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 15/07/2015

Tema: Sistema di delivery

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda:

1 di dettagliare maggiormente nel testo del Programma le attività attualmente in corso in materia di razionalizzazione e standardizzazione degli strumenti di delivery e finalizzati ad aumentare l’efficienza attuativa del Programma, anche in merito alla raccolta continua delle informazioni necessarie;

2 particolare attenzione e chiarezza ai principi dei criteri di selezione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il testo del capitolo 15 (Modalità di attuazione del programma) è stato integrato secondo la raccomandazione.

Le sezioni relative ai principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione sono state riviste e integrate secondo la raccomandazione e in ottemperanza all’articolo 49 (Selezione degli interventi) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.2.15. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma C

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 15/07/2015

Tema: Le procedure di controllo e di raccolta dati

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di descrivere in modo più dettagliato la tipologia di azioni proposte, con particolare attenzione alla raccolta delle informazioni chiave per il monitoraggio e la valutazione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La descrizione del sistema di monitoraggio e delle fonti informative per la valutazione è riportata nella sezione 9.4, mentre la sezione 9.7 riporta la descrizione delle risorse necessarie allo scopo.

3.2.16. 4 - La valutazione della gestione e della governance del Programma D

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 15/07/2015

Tema: La pubblicità e la comunicazione

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di descrivere in modo più dettagliato la tipologia di azione proposta.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La sezione 9.6 riporta la descrizione delle attività di comunicazione dei risultati della valutazione, mentre la sezione 15.3 illustra le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma nei confronti delle diverse categorie di soggetti interessati (potenziali beneficiari, stakeholder, pubblico più ampio), compreso il ruolo svolto dalla rete rurale nazionale.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

1 Il Piemonte, aspetti generali

Collocato nell'area nordoccidentale dell'Italia, il Piemonte ha una superficie di 25.403 kmq (ICC3), una popolazione residente di 4.464.896 ab. (ICC1) per una densità media di 175,6 ab/kmq (ICC4) (Fig.1).

Il PIL pro capite (ICC8) è superiore alla media europea e pur essendo in costante calo pone il Piemonte nella fascia immediatamente successiva a quella delle regioni europee più ricche (Fig.2).

La struttura economica (ICC10) è caratterizzata dal terziario ma l'industria manifatturiera ricopre ancora un ruolo importante. Il Piemonte si posiziona tra le eccellenze italiane e, in diversi ambiti, europee, per ciò che concerne la *smart growth*, una delle tre direttrici di sviluppo della Strategia Europa 2020. La *Smart Specialization Strategy* regionale evidenzia il grado di elevata competitività della regione rispetto agli indicatori sulla ricerca, l'innovazione e l'internazionalizzazione. (http://www.regione.piemonte.it/partenariato1420/dwd/S3piemonte.pdf). Tuttavia il mondo delle micro e PMI fatica ad entrare attivamente in relazione con il sistema della produzione di conoscenza per influenzarne le strategie e beneficiarne diffusamente dei risultati.

La terziarizzazione dell'economia procede pur rallentata dalla crisi. L'esternalizzazione delle fasi produttive manifatturiere e la difficoltà del sistema scolastico e formativo ad adattarsi alla nuova domanda di lavoro hanno contribuito al peggioramento degli indicatori occupazionali che risultano, seppur leggermente superiori ai valori medi nazionali, inferiori a quelli delle regioni di benchmark (ICC5, 7 e 9) (Tabb. 1,2,e 3). Ciò influisce anche sulla quota di popolazione a rischio di povertà, che tra il 2007 ed il 2011 è cresciuta dal 16,8% al 22% (ICC 9).

Un'altra criticità di fondo è il processo di senilizzazione più avanzato rispetto al valore medio nazionale ed europeo (ICC2; ICS1-3) (Tabb. 4 e 5); le previsioni per i prossimi decenni prevedono un ulteriore peggioramento (Fig. 3).

Il territorio rurale piemontese sarà descritto sulla base della classificazione territoriale adottata nell'Accordo di Partenariato 2014 – 2020 (cfr. sez. 8.1). In esso sono individuate quattro tipologie areali (Fig. 4): A) Aree urbane e periurbane; B) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata; C) Aree rurali intermedie; D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo i cui descrittori principali sono riportati nelle tabelle 6, 7 ed 8.(ICS da 4 a 15)

2. Il sistema di conoscenza e innovazione agricola

2.1. Produzione di conoscenza

Al sistema d'innovazione e conoscenza agricolo regionale contribuiscono molteplici attori (Atenei, Enti nazionali con sedi locali, enti e società pubbliche o private) che tuttavia faticano a dialogare e condividere strategie comuni. Il livello di coinvolgimento diretto delle imprese agricole è modesto sia nell'individuazione degli ambiti di ricerca, sia nelle fasi di realizzazione delle ricerche e del trasferimento;

ciò può comportare un disallineamento tra i risultati e le esigenze del mondo rurale e, in ultima istanza, un'insufficiente disponibilità di soluzioni innovative attentamente calibrate sulle necessità locali (es. sementi, attrezzature).

Il sistema dell'innovazione è orientato in larga prevalenza verso ambiti di tipo tecnologico e produttivo. Tuttavia si sta sviluppando il filone dell'innovazione sociale; in questo ambito si possono inserire le sperimentazioni di agricoltura sociale orientate alle esigenze delle famiglie o a particolari target di utenza socio-assistenziale, la formulazione di servizi in territori a bassa densità abitativa, così come le forme di consumo consapevole (gruppi di acquisto, iniziative di filiera corta).

2.2. Competenze e servizi di sviluppo

Il 70,1% dei conduttori ha acquisito la licenza elementare o media inferiore. Solamente il 6,1% ha seguito un corso di studi a indirizzo agrario (ICS16). I giovani e i conduttori di aziende di maggiori dimensioni dispongono tuttavia di titoli di studio più elevati (Tabb. 9 e 10).

L'azione di informazione e divulgazione rivolta agli agricoltori, sostenuta dal PSR 2007-2013, è piuttosto capillare e fa capo sia a strumenti tradizionali (periodici, pubblicazioni monografiche, convegni) sia a strumenti innovativi basati su internet (siti, newsletter). La rivista "Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura" è inviata gratuitamente a 60.000 abbonati. L'impegno diretto dell'ente regionale è affiancato dall'azione delle organizzazioni professionali agricole e degli altri organismi operanti nella ricerca e nell'associazionismo produttivo, anche attraverso una capillare rete di sportelli informativi sul territorio, sostenuti con il contributo del PSR 2007-2013.

Nel 2010 il 6,2% dei conduttori agricoli piemontesi aveva frequentato almeno un corso di formazione professionale (19,2% per i conduttori sotto i 35 anni). Recenti ricerche (INEA, 2011, Ceris-CNR, 2012, INEA-RRN, 2013) mostrano che gli agricoltori piemontesi ritengono soddisfacenti le proprie competenze di tipo tecnico-agronomico, mentre reputano carenti quelle gestionali ed economiche, finanziarie e di marketing. Inoltre le imprese mostrano puntuali esigenze di supporto anche per le tematiche ambientali, la condizionalità e la multifunzionalità.

Le attività di consulenza in agricoltura sono prevalentemente gestite dalle Organizzazioni Professionali Agricole (OPA), affiancate dai servizi dell'associazionismo e dall'offerta dei privati. L'incremento degli obblighi normativi rivolti alle imprese agricole ha richiesto alle OPA di riorganizzare in tale direzione i propri servizi riducendo l'apporto di consulenza agronomico-gestionale. L'elevato numero di interventi approvati per la misura 114 del PSR 2007-2013 (11.809 nel periodo 2012 -2015) suggerisce il forte interesse degli agricoltori piemontesi per i servizi di consulenza.

In ambito forestale l'attività di formazione e informazione è sostenuta attraverso risorse pubbliche. I corsi sono indirizzati in ambiti di competenza (gestione forestale, ingegneria naturalistica e gestione del verde arboreo) e finalizzati a formare le figure professionali dell'operatore forestale e dell'istruttore forestale. Inoltre è previsto un percorso dedicato alle figure degli operai forestali.

3. Struttura e Competitività del settore agricolo regionale

3.1. Principali dinamiche strutturali

Il settore agricolo piemontese al 2010 risultava composto da 67.148 aziende che gestivano una SAU di 1.010.773 ettari (ICC18). Il processo di riduzione del numero di aziende e di concentrazione della capacità

produttiva negli ultimi anni si è accelerato. La percentuale di chiusura delle aziende, storicamente intorno al 2% annuo, tra il 2012 ed il 2013 è salita al 4% (Tabb. 11 e 12, Fig. 5). Tra il 2000 e il 2010 la SAU media aziendale è cresciuta del 50% raggiungendo i 15,1 ha, valore doppio della media nazionale (7 ha) ma ancora molto inferiore rispetto alle regioni europee comparabili.

L'analisi strutturale (Tabb. 13 e 14) evidenzia una frammentazione e una polarizzazione delle aziende: il 53% ha una SAU inferiore ai 5 ettari ed il 38% una produzione standard (PS) inferiore agli 8.000 euro; tuttavia le 8.744 imprese con PS superiore ai 100 mila euro (13%) conducono il 54% della SAU, contribuendo alla formazione di circa il 70% della PS complessiva. Il rapporto tra grandi aziende (PS>100 mila euro) e piccole (PS <8 mila euro) (ICS 17) in Piemonte è tra i più elevati a livello nazionale (Fig. 6).

La suddivisione delle aziende agricole per territorio e per classe di produzione standard (PS) consente di evidenziare marcate specificità. Sono state individuate sette fasce di PS alle quali sono state abbinate altrettante tipologie descrittive:

1.Aziende hobbistiche: meno di 8.000 euro di PS;

2.Aziende part-time: da 8.000 a 15.000 euro di PS;

3.Aziende professionali piccole: da 15.000 a 25.000 euro di PS;

4.Aziende professionali medio-piccole: da 25.000 a 50.000 euro di PS;

5.Aziende professionali medio-grandi: da 50.000 a 100.000 euro di PS;

6.Aziende professionali grandi: da 100.000 a 250.000 euro di PS;

7.Aziende capitalistiche: oltre 250.000 euro di PS.

I principali descrittori sono presentati nelle tabelle 15, 16, 17 e 18.

Nelle figure da 7, 8, 9, 10 si evidenzia chiaramente la maggiore incidenza delle aziende di piccola dimensione economica nelle aree D e di quelle più grandi nelle aree B, dove la concentrazione della PS nelle fasce maggiori è particolarmente accentuata. La distribuzione della SAU, invece, evidenzia una maggiore presenza di aziende di piccola dimensione fisica nelle aree C, mentre nelle aree D la prevalenza di aziende estensive

porta a una distribuzione simile a quella delle aree di pianura (B). Nelle aree D è altissima la percentuale di aziende con bovini nelle classi di dimensione molto piccole e piccole, mentre il patrimonio zootecnico è concentrato nelle aree B. Infine, si conferma la relazione inversa tra dimensione aziendale ed età del conduttore.

3.2 Competitività

L'andamento economico del settore primario è sempre più condizionato da forze-guida di natura esogena.

Tra gli elementi critici emergono l'instabilità dei mercati internazionali e la conseguente volatilità dei prezzi delle materie prime, le tensioni geopolitiche, il lungo corso della crisi economica. Non di rado tali fattori si sommano sinergicamente creando acute crisi di mercato. L'elevata presenza di produzioni commodity e

zootecniche espone particolarmente il settore agricolo piemontese a tali elementi di rischio.

I fattori che creano opportunità sono, invece, l'apertura dei mercati internazionali, l'incremento degli scambi, il formarsi di nuove classi medie con buona capacità di spesa e nuove abitudini di consumo nelle economie emergenti. A questi si affianca

il generale processo di segmentazione dei mercati. Si tratta di fattori positivi per le produzioni piemontesi maggiormente qualificate.

I fattori endogeni sono molto vari e spaziano dalla contrazione dei consumi interni legata alla crisi, all'insorgere di elementi di rischio legati agli effetti locali del cambiamento climatico, alla comparsa di fitopatie ed epizozie di particolare gravità, oltre alla crescente diffusione di selvatici che danneggiano le produzioni agricole e gli allevamenti.

Gli indicatori relativi alla competitività del settore agricolo piemontese evidenziano una situazione di difficoltà. L'incidenza dei costi correnti sul reddito totale aziendale è in aumento(ICS18. Tra il 2005 e il 2012 i costi intermedi sono aumentati in media del 33,5%, facendo sì che, nel periodo, l'incidenza del valore aggiunto sulla PPB scendesse dal 51,2% al 45,9% (ICS19). Un altro segnale critico è la variazione negativa sul medio periodo della redditività sul capitale investito (ICS20).

La produttività del lavoro è superiore alla media nazionale (ICC14) ma inferiore alle regioni comparabili del Nord Italia (Veneto, Emilia Romagna e Lombardia), mentre la produttività della terra sia totale che agricola (ICS21 e ICS 22) si pone al di sotto della media nazionale, a dimostrazione di un'efficienza produttiva non ottimale.

Tutti gli indici citati peggiorano notevolmente nella fascia montana della regione e ciò si riflette sul reddito agricolo (ICC25 e ICC26). Se i valori medi del reddito al costo dei fattori dell'imprenditore agricolo sono lievemente superiori al dato nazionale (ma notevolmente inferiori a quelli delle regioni italiane comparabili) (Tab. 19), gli stessi, aggregati per zone altimetriche, evidenziano per le aziende montane piemontesi valori decisamente bassi (ICS 23 e 24) (Tabb. 20 e 21).

Caratteristiche del settore sono la forte componente di investimenti fissi lordi, (1.116 Meuro; ICC28) e un fabbisogno di credito superiore agli altri settori economici. Infatti, a fronte di un'incidenza sul VA regionale dell'1,5% il settore agricolo assorbe il 5,3% sul totale degli impieghi. L'ammontare complessivo dei finanziamenti oltre l'anno erogati dagli istituti di credito all'agricoltura è in calo (Fig. 11), ma parallelamente si osserva l'incremento dei finanziamenti per cassa. Ciò suggerisce che le aziende agricole ricorrano al credito per le spese correnti, riducendo al contempo gli investimenti.

3.3 I principali sottosettori

3.3.1 Inquadramento generale

L'agricoltura piemontese si basa su un mix di produzioni variegato: prevalgono seminativi e zootecnia, alle quali si affiancano il settore vitivinicolo ed ortofrutticolo. Si possono evidenziare aree omogenee con specializzazione prevalente: l'area vitivinicola di qualità situata nell'area di Langhe e Monferrato, il riso localizzato a cavallo delle province di Novara, Vercelli e Biella, i cluster frutticoli del Saluzzese e Cavourese e quello orticolo della piana alessandrina (Fig. 12). Le aree di pianura mostrano una chiara vocazione ai seminativi ai quali si affianca la zootecnia intensiva, quelle di montagna sono orientate alla zootecnia estensiva. I sistemi agricoli e gli orientamenti produttivi prevalenti mostrano, inoltre, una spiccata

differenziazione strutturale dipendente dalla localizzazione territoriale. (Tabb. 22 e 23).

Nel triennio 2011-2013 il valore medio della produzione a prezzi di base (PPB) ammontava a circa 3,3 miliardi di euro (7% della PPB nazionale). I cereali, incluso il riso, incidono per il 23%, la carne bovina per il 16%, l'ortofrutta, comprese le patate, per il 15% ed il latte ed i prodotti vitivinicoli per l'11% ciascuno (Fig. 13 e Tab. 24).

3.2.2 Aspetti specifici dei principali sottosettori.

Riso. Coltura caratterizzata da alta specializzazione territoriale (il 51% della produzione nazionale si ottiene in Piemonte) in aziende di grandi dimensioni, subisce negli anni recenti la concorrenza delle produzioni estere, dalle quali si difende anche modificando e articolando il panorama varietale. Si segnala la DOP Baraggia, peraltro di limitate dimensioni produttive. I cambiamenti del I Pilastro della PAC potranno causare effetti negativi sulla redditività aziendale. Aspetto centrale è la coltura in sommersione, con effetti ambientali sia negativi (es. inquinamento da erbicidi) sia positivi (regimazione delle acque e funzione di aree umide).

Seminativi (escluso riso) . Si rileva una notevole polverizzazione delle aziende, che rende difficoltosa l'omogeneizzazione e differenziazione dell'offerta. La produzione di frumento si mostra insufficiente e spesso non adeguata in termini merceologici a soddisfare la richiesta industriale, che si approvvigiona ampiamente con le importazioni. La coltivazione del mais, orientata all'utilizzo mangimistico o a specifiche destinazioni industriali (es. amidi) si caratterizza per l'elevato apporto di input idrici, chimici ed energetici. In termini di sicurezza alimentare il principale problema è rappresentato dalle micotossine.

Ortofrutta. Il **settore orticolo** presenta due realtà: la produzione orientata al fresco, frammentata e collocata soprattutto nelle aree periurbane, e quella da industria, situata prevalentemente nell'area distrettuale dell'Alessandrino. Si tratta di colture intensive, con un alto apporto di input. Il controllo dei residui di fitofarmaci sul prodotto è essenziale per la sicurezza alimentare. Il settore comprende una vasta gamma di PAT (59) basati su cultivar tradizionali.

Il **comparto frutticolo** piemontese è concentrato in zone specializzate nelle aree B e C. Notevole la propensione all'export, pur non trascurando il mercato locale. La sostituzione delle varietà per adattarsi alla

domanda è frequente, tuttavia è presente una ricca dotazione di cultivar autoctone (26 PAT) e una IGP. Il tema dei residui di fitofarmaci sul prodotto è essenziale, anche a fini commerciali. La comparsa della Batteriosi del Kiwi mette a grave rischio una delle colture maggiormente redditizie e vocate all'export. La produzione di **frutta a guscio** è concentrata nelle aree collinari e montane (C e D), dove si presta anche a valorizzare le terre marginali. La nocciola è la specie prevalente, in espansione negli ultimi anni grazie a un mercato positivo. Sono riconosciute 2 IGP e un PAT.

Vite e vino. Settore concentrato quasi completamente nelle aree C del Sud Piemonte (Langhe, Roero e Monferrato) in un contesto distrettuale che genera un'importante catena del valore. La valorizzazione del prodotto è altissima (oltre l'80% è DOC o DOCG) grazie anche alla presenza di eccellenze quali Barolo, Barbaresco e Asti Spumante, che trainano l'export. Permane la criticità di una notevole frammentazione e l'opportunità di pienamente valorizzare vitigni tradizionali quali ad es. Barbera, Dolcetto e Cortese. La coltura in aree declivi pone importanti problemi di erosione del suolo. Una grave criticità è l'insorgenza della Flavescenza Dorata, fitopatia di difficile eradicazione. Molto rilevante ai fini della promozione del territorio e delle sue produzioni il riconoscimento da parte dell'UNESCO delle aree viticole di Langhe,

Roero e Monferrato come sito patrimonio dell'umanità.

Zootecnia bovina . L'allevamento bovino assiste a un progressivo processo di concentrazione che dura da due decenni. Il patrimonio zootecnico è concentrato nelle aree B, gestito con modalità intensive in aziende medio-grandi; con criticità legate alla gestione dei reflui, alle emissioni di GHG e ammoniaca e all'inquinamento delle falde acquifere. Nelle aree rurali C e soprattutto D, viceversa, l'allevamento è di tipo estensivo, spesso in piccole aziende, basato sul pascolo; se correttamente gestito, fornisce un contributo positivo alla gestione del suolo e del paesaggio. La sicurezza alimentare riguarda sia la prevenzione delle epizozie, sia il controllo igienico di tutte le fasi produttive. In Piemonte **il settore bovino da carne** comprende sia aziende basate sull'allevamento da ristallo, principalmente con vitelli d'importazione, sia la formula a ciclo chiuso nella quale spicca il ruolo della Razza Piemontese. Tale razza, grazie alla migliore remunerazione permessa dalle sue caratteristiche qualitative, è ormai la razza più diffusa e si presterebbe a un'ulteriore valorizzazione estendendone il mercato da locale a nazionale. La redditività dell'allevamento da ristallo è invece molto contenuta. In termini generali è possibile puntare a ridurre i costi e la dipendenza dalle importazioni di vitelli per il comparto da ristallo, sviluppando filiere basate sulla valorizzazione di vitelli locali, anche in sinergia con il settore del latte.

L'**allevamento bovino da latte** in Piemonte è ormai quasi completamente concentrato in aziende medio-grandi nelle aree B; permane tuttavia una produzione in aziende più piccole nelle aree montane, spesso connessa alla trasformazione locale della materia prima. La valorizzazione della qualità è in parte ostacolata dalla ridotta presenza di formaggi DOP. Lo scenario di abolizione delle quote e incremento della concorrenza internazionale pone una sfida molto rilevante ai produttori locali, che a fronte di costi di produzione più elevati rispetto alle regioni europee concorrenti, vedono ridursi il prezzo del latte alla stalla.

Suini. Gli allevamenti suini sono aziende molto specializzate e di grande dimensione, concentrate nelle aree di tipo B, con importanti impatti di tipo ambientale (emissioni, inquinamento acque) e criticità di sicurezza alimentare. La suinicoltura piemontese è prevalentemente orientata alla fornitura di cosce per la produzione di prosciutti DOP in altre regioni italiane; ciò comporta una ridotta formazione di valore aggiunto locale. Peraltro l'industria di trasformazione della regione si rifornisce in larga misura attraverso l'import. Lo scostamento tra domanda e offerta suggerisce di tentare strade di differenziazione produttiva (ad esempio la produzione di suini medio-leggeri destinati alla produzione di prosciutti cotti o al mercato del fresco).

Avicunicoli. Il **comparto avicolo da carne** in Piemonte produce prevalentemente per grandi aziende agroalimentari extra-regionali, che coordinano la filiera. Pertanto il valore aggiunto trattenuto in loco è modesto. Gli impatti ambientali sono consistenti. La produzione di **uova** è invece orientata al mercato locale, basata

su aziende specializzate che coordinano piccole filiere locali. Anche per gli avicoli il tema della sicurezza alimentare è rilevante, sia per la tutela degli allevamenti che per la riduzione dei rischi lungo la catena produzione-consumo. Il **settore cunicolo** presenta un mercato locale, bassa integrazione di filiera e problematiche tecniche simili all'avicolo (es. sicurezza alimentare).

Ovicaprini. L'allevamento di tali specie minori è concentrato in piccole aziende nelle aree C e D, generalmente legate ai circuiti economici locali. Si basa su tecniche di tipo estensivo e può fornire un importante contributo alla gestione del territorio.

3.3 Settore forestale

Il patrimonio forestale in Piemonte è per il 70% di proprietà privata e di piccole dimensioni. La proprietà

pubblica è concentrata in montagna, quasi assente in collina e, in pianura, è legata alle fasce demaniali dei corsi d'acqua.

In regione (dati Università di Torino, Ipla) si contano 397 imprese iscritte all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte (2013), ossia operatori abilitati a svolgere interventi su proprietà pubbliche o usufruenti di contributi pubblici. Queste, per il 60% imprese individuali e per la maggior parte microimprese (fatturato inferiore a 50.000 Euro), danno lavoro a circa 1.100 addetti e occupano in media meno di 3 unità lavorative. Ai registri CCIAA risultano ulteriori 1.112 imprese aventi un codice Ateco primario in ambito forestale; infine altre circa 30.000 aziende agricole svolgono interventi forestali.

Le imprese di prima trasformazione del legno (progetto Inter-bois, 2006) comprendenti segherie, produttori di pannelli a base di legno e industria della carta sono circa 200 con 2.700 addetti e un fatturato annuo medio inferiore ai 2 milioni di Euro. Le imprese di seconda trasformazione, in prevalenza falegnamerie e carpenterie, sono in tutto circa 3.000 con circa 10.000 addetti. Negli ultimi anni è proseguita la contrazione del settore anche a causa della delocalizzazione produttiva.

Circa l'87% del volume legnoso complessivamente retraibile con interventi a macchiatico positivo deriva dall'utilizzazione di un quarto della superficie boschiva. Il prelievo è molto inferiore a quello potenziale a causa della mancanza di rete viaria (risultano serviti da viabilità soltanto circa il 45% dei boschi con potenzialità di gestione attiva). La ridotta disponibilità di materia prima locale, sia in termini di quantità che di assortimenti specifici, fa sì che l’industria lavorazione del legno in Piemonte si fornisca prevalentemente attraverso le importazioni. La coltivazione del pioppo, tradizionalmente presente nelle aree di pianura del Piemonte, ha attraversato un periodo di forte declino. Un suo rilancio può rispondere in parte alle carenze di offerta locale, anche perseguendo obiettivi di sostenibilità, con la pioppicoltura ecocompatibile in base ai sistemi di certificazione forestale sostenibile e i disciplinari di produzione messi a punto a partire dallo studio “Ecopioppo”, realizzato in Piemonte circa 15 anni fa.

3.4 Diversificazione

Il 10,2% delle aziende agricole piemontesi svolge almeno una seconda attività economica contro il 4,7% a livello italiano (Fig. 14). L’incidenza della diversificazione cresce con la dimensione economica in tutte le tipologie territoriali (Figg. 15 e 16). Il 65% delle aziende agrituristiche piemontesi si concentra in aree C, mentre in area D è preponderante l’attività di caseificazione del latte prodotto in azienda. Nelle aree A e B si distinguono aziende di dimensioni medio-piccole che svolgono attività socio-culturali e imprese più grandi orientate al contoterzismo. Quest’ultimo rappresenta in generale un’attività molto praticata pesando, in media, per circa un quarto sul totale delle attività di diversificazione censite (2010).

3.5 Lavoro e giovani

Il settore agricolo piemontese è fortemente caratterizzato da un’età media elevata. I conduttori con meno di 35 anni sono solamente il 6,6% del totale (ICC 23); il loro rapporto rispetto ai conduttori con oltre 55 anni è 12,3, dato migliore rispetto al valore medio nazionale (8,2) ma ancora lontano rispetto a molte regioni dell’EU12. Dall’analisi strutturale e dai dati di monitoraggio del PSR 2007-2013 si rileva che i conduttori più giovani hanno mediamente un titolo di studio più elevato (Fig. 17) e sono maggiormente coinvolti in attività formative. Inoltre conducono aziende con dimensioni fisiche ed economiche maggiori (Fig. 18), più propense alla diversificazione (Fig. 19) ed agli investimenti, nonché più reattivi alle politiche. Positiva l’esperienza del PSR 2007-2013 con il ricorso al “pacchetto giovani”. La senilizzazione e l’insufficiente ricambio generazionale in alcuni settori (es. cereali, viticoltura) pone a rischio la base sociale e produttiva

delle cooperative.

La forza lavoro agricola (ICC 22) è composta da circa 137.100 lavoratori (62.770 ULA), di cui l'80% di natura familiare. Tra i lavoratori extrafamiliari si contano 8 mila lavoratori in forma continuativa e 20 mila in forma saltuaria. Questi ultimi, per lo più di origine straniera comunitaria o extracomunitaria, si concentrano nei settori ad alta intensità di manodopera stagionale (frutticolo e viticolo).

4. Filiera agroalimentare

4.1. Aspetti generali

L'elemento che maggiormente limita l'incremento del valore aggiunto del settore agricolo è il potere contrattuale degli attori della fase commerciale, che riescono nel tempo a erodere maggiori quote del valore creato lungo la filiera. Secondo ISMEA, a livello nazionale, solamente il 22,5% della spesa finale è trattenuta dai produttori agricoli. Considerando i prodotti trasformati, solamente l'11% del VA creato nella filiera va all'industria alimentare e il 5,5% agli agricoltori. In entrambi i casi, invece, cresce nel tempo la quota assorbita dal settore commerciale.

La crisi economica ha inciso sulla capacità di spesa delle famiglie, che tendono a ridurre il budget per gli acquisti alimentari. Si evidenzia tuttavia il polarizzarsi dei comportamenti d'acquisto: alla generale ricerca di convenienza fa da contraltare la tenuta in valore dei prodotti di qualità, probabilmente in ragione del diverso effetto della crisi sulle categorie sociali.

4.2. Produzioni di qualità

La qualità delle produzioni piemontesi si rivela un fattore di successo per il comparto vitivinicolo: è la prima regione italiana per numero di DOC (42) e DOCG (16) e l'80% delle produzioni rientra in tali categorie. Negli altri comparti si conta un discreto numero di DOP (13) ed IGP (7) di cui solo quelle a carattere interregionale realizzano volumi importanti (es. Gorgonzola DOP). Ne risulta che nel complesso il fatturato delle DOP e IGP del Piemonte incide solamente per il 3% sul totale nazionale (Tab.25)(ICS26). Ricca è la presenza di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) che sono 366, circa il 9% dei PAT nazionali, un terzo circa dei quali riguarda l'ortofrutta. Le produzioni biologiche certificate sono invece scarse, solo il 2,1% della SAU (ICC 19) di cui circa la metà a prati e pascoli e un terzo a cereali.

4.3. Industria alimentare e commercio estero

La produzione dell'industria alimentare piemontese incide per il 9% sul valore della produzione nazionale contro il 25% della Lombardia e il 21% dell'Emilia Romagna. Genera il 3% del valore aggiunto regionale con tendenza al rialzo anche per effetto dell'anticiclicità del settore, che ha meno risentito della crisi economica rispetto ad altri comparti manifatturieri.

L'industria di trasformazione regionale, a parte alcune notevoli eccezioni, è costituita in larga parte da PMI e micro imprese e presenta pertanto una notevole frammentazione. Questo aspetto, sommato alla frammentazione della fase agricola, amplifica le difficoltà di coordinamento della filiera e rende le aziende agroalimentari piemontesi più esposte alla concorrenza dei maggiori gruppi nazionali e multinazionali e deboli rispetto alla distribuzione moderna.

Il valore delle esportazioni agroalimentari (2013) è di 4,56 miliardi di euro, di cui 400 milioni circa relativi ai prodotti agricoli e silvicoli e 4,2 miliardi circa relativi all'industria alimentare e delle bevande (Tab.26). I

settori agricolo ed agroalimentare incidono, al 2013, rispettivamente lo 0,9% ed il 10,1% sul valore totale dell'export regionale (Fig.20). Dal 2005 al 2013 l'industria alimentare ha incrementato del 2,1% il suo peso sull'export regionale mentre i prodotti legati all'agricoltura (frutta fresca, animali vivi, ecc.) sono stazionari (Fig.21). L'export di prodotti agricoli riguarda all'85% la frutta fresca (actinidia, mele e nettarine). L'industria alimentare esporta in ampia misura prodotti che hanno un debole legame con il settore primario regionale (es. caffè torrefatto e prodotti contenenti cacao). Il comparto delle bevande è invece strettamente legato alle produzioni del territorio e genera un export di 1,5 miliardi di euro, pari a 32% del totale. Il Piemonte è fortemente deficitario, e quindi importatore, di prodotti agricoli di base (soprattutto cereali) e di animali da allevamento (prevalentemente vitelli). L'acuirsi delle tensioni geopolitiche e il loro riverberarsi sugli scambi commerciali rappresentano una recente criticità alla quale si affianca la crescente presenza di prodotti di qualità contraffatti.

4.4. Associazionismo e rapporti di filiera

La componente agricola mostra un'ampia presenza di organismi associativi anche se, nel complesso, la capacità di aggregare l'offerta è modesta. La cooperazione è rilevante per il settore vitivinicolo (33% delle uve), frutticolo (27% frutta fresca e 30% nocciole) e cerealicolo (20% mais e 26% altri cereali). Nelle aree montane (D) svolgono un ruolo importante le cosiddette "cooperative di valle" operanti nel settore lattiero-caseario, nelle aree C le cantine cooperative. I comparti suinicolo ed avicolo hanno una forte integrazione verticale ma la valorizzazione delle materie prime avviene soprattutto in altre regioni. Per il frutticolo è privilegiato l'aspetto orizzontale. Diversi settori contano su numerosi attori intermedi (associazioni, consorzi, enti di tutela) che valorizzano e promuovono il prodotto (carne bovina, in particolare per la Razza Piemontese, riso, suini). Nonostante ciò, un problema diffuso è la difficoltà di pervenire ad accordi professionali mirati alla definizione certa di prezzi e caratteristiche dei prodotti; costituisce eccezione la solida esperienza di accordi interprofessionali nell'ambito vitivinicolo (Asti, Gavi, Brachetto).

4.4 Filiera corta

La diffusione della filiera corta, storicamente molto presente in Piemonte nel comparto vitivinicolo, sta vivendo un momento di attenzione anche nel comparto lattiero-caseario (distributori automatici, vendita diretta di trasformati) e in quello ortofrutticolo, grazie sia ai farmer's market sia alla vendita diretta in azienda. Il fenomeno è vivace nei poli urbani per ovvie ragioni di entità della domanda ma spesso cresce anche in altri territori, agganciandosi al più generale sviluppo della diversificazione e del turismo enogastronomico.

5. Sostenibilità

Il Piemonte è interessato da fasce microclimatiche con andamento e valori di temperatura e precipitazioni molto diversi (Fig. 22). Le conseguenze registrabili del cambiamento climatico negli ultimi decenni sono la tendenza all'aumento delle temperature medie e la concentrazione delle precipitazioni con conseguente aumento dell'intensità e dei danni correlati ai singoli eventi, e prolungamento dei periodi siccitosi soprattutto in alcune zone.

Il territorio del Piemonte è per circa l'80% costituito da superfici agricole e forestali (ICC 31) ed il 31,7% della SAU è soggetta a vincoli naturali; in particolare, l'incidenza della SAU delle zone montane è del 26,8% rispetto al totale della SAU del Piemonte e quella delle altre zone con vincoli naturali è del 5,0% (ICC 32, ICS 27, cfr. allegato 5 – Indicatori di contesto specifici)

Al progressivo abbandono dei territori collinari e montani ed alla concentrazione delle attività agricole in

pianura sono conseguite: perdita di biodiversità per semplificazione degli habitat (chiusura degli spazi aperti in quota, eliminazione degli incolti in pianura); dissesto idrogeologico nelle zone in pendenza, meno presidiate e soggette a regolare manutenzione; rischio di inquinamento di acque e suoli nella pianura intensiva per elevata pressione di concimazioni, diserbi (soprattutto nei seminativi) e trattamenti fitosanitari (soprattutto in frutteti e vigneti); rischio di aumento delle emissioni di gas serra e acidificanti in atmosfera da fertilizzazioni minerali e zootecnia; rischio di carenze idriche in alcuni sottobacini a causa dei consistenti prelievi irrigui. La portata di questi rischi non si riesce a cogliere pienamente attraverso l'indicatore comune ICC 33 (Farming Intensity, Fig.23), ma viene meglio espressa attraverso indicatori specifici locali. Per qualunque approfondimento relativo al presente capitolo 5 si rimanda al Rapporto Ambientale.

L'analisi delle precedenti programmazioni suggerisce di favorire gli approcci collettivi nell'attuazione di interventi in ambito agricolo e forestale favorevoli all'ambiente, per massimizzarne i benefici.

5.1. Biodiversità e paesaggio

La Rete Natura 2000 copre il 15.6% del territorio regionale (ICC 34, ICS28) (Tab.28) e accoglie quasi tutte le specie faunistiche e floristiche (circa 100) gli habitat (60) di interesse comunitario presenti. La SAU in N2000, prevalentemente pascolo montano, è il 9,7% del totale (ICC 34). Circa il 55% della SAU totale dà origine ad aree ad alto pregio naturale (HNV) (ICC 37, ICS29) (Tab.29). Ai siti N2000 si aggiunge un esteso sistema regionale di Aree Protette.

La maggior parte delle superfici boscate in Piemonte hanno funzione protettiva, protettivo-produttiva (Tab.30 , dati SIFOR) e naturalistica. Le foreste in Natura 2000 sono il 15% della superficie boscata totale (ICC 38). I Siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico richiedono la redazione, l'integrazione o l'aggiornamento di piani di tutela e gestione. Le Misure di Conservazione generali per la Rete Natura 2000 sono state approvate, in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nell'aprile 2014. Con D.G.R. n. 15-1325 del 20 aprile 2015 è stato approvato il Quadro di azioni prioritarie (PAF) per la programmazione 2014-2020 per la rete Natura 2000. I piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 sono stati in parte redatti, alcuni approvati, altri sono in via di adozione, risulta pertanto necessario continuare l'attività di studio e di redazione. Inoltre, c'è la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti innovativi per la gestione delle zone soggette a vincoli naturali, aree montane ed alto collinari atti a garantire la conservazione del valore naturalistico ed ambientale.

Le principali minacce alla biodiversità sono date dalla semplificazione degli habitat: in aree collinari e montane per invasione del bosco e in pianura per eliminazione degli incolti fra i coltivi ed estensione della monocoltura. La già elevata superficie a foreste e altre aree boscate (ICC 29), che ammonta a 922.866 ettari (36% dell'intero territorio), è cresciuta del 25% negli ultimi 25 anni soprattutto per colonizzazione spontanea di zone agro-pastorali abbandonate della montagna, mentre è diminuita in pianura dove i boschi sono presenti soltanto in minima parte.

Il Farmland Birds Index (FBI, ICC 35) (Fig.24), a differenza dell'andamento discendente mostrato nel resto del Nord Italia e in Europa, dal 2000 è rimasto circa costante con deboli oscillazioni (105 nel 2013 con anno base 2000=100), più legate a fattori esogeni che alle tecniche agricole; tuttavia sono dimostrabili relazioni positive fra abbondanza di specie e/o di individui di specie-chiave ed alcune azioni agro ambientali applicate su vaste superfici: agricoltura biologica, estensivizzazione dei pascoli, biodiversità nelle risaie. Legati al FBI sono il Woodland Birds Index (WBI, specie di aree boschive, Fig. 25), che ha andamento crescente, e il Rice Birds Index, (risaie, Fig. 26), tendente al decremento.

La biodiversità agraria comprende molte razze animali e specie vegetali locali potenzialmente interessanti

da conservare in purezza, alcune delle quali devono essere preservate dal pericolo di estinzione.

5.2. Risorse idriche, aspetti qualitativi

Il reticolo idrografico piemontese afferisce per la quasi totalità al bacino del Po e, in ottemperanza alla Direttiva Acque, è soggetto alla regolamentazione del Piano di Gestione di bacino sovraregionale (PdGPo), adottato nel 2010 ed approvato nel 2013. Il programma operativo regionale è approvato dal 2012 e nel 2016 entrerà in vigore il nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Le acque superficiali constano di 193 corpi idrici principali (fluviali), più 8 corpi lacustri, la cui qualità è valutata, secondo gli standard nazionali, in base allo stato ecologico, indicatore che comprende lo stato delle componenti biologiche acquatiche, parametri chimico-fisici di base e concentrazioni di sostanze inquinanti. In Piemonte (Fig. 28, ICS30) lo stato ecologico, lievemente migliore rispetto alle altre regioni padane, denota miglioramenti nel tempo, pur rimanendo ancora lontano (solo la metà dei corpi idrici) dal raggiungimento dello stato buono previsto dalla Direttiva Acque per il 2016. Il “non buono”, che nella maggior parte dei casi interessa i tratti di pianura dei corsi d'acqua, è dovuto principalmente allo stato idromorfologico (es. l'alternarsi di periodi di piena e magra, la presenza di briglie, opere di presa) che influenza le componenti biotiche; secondariamente dalla presenza di sostanze contaminanti.

Il grado di contaminazione delle acque sotterranee, come rilevato anche nelle altre regioni del bacino padano, mostra nel tempo un andamento costante, riguardo ai parametri di responsabilità agricola (nitrati, fosforo e residui di pesticidi). Sono interessate soprattutto le falde superficiali, mentre nelle falde profonde problemi sono rilevati solo a livello puntuale.

Nelle acque sia superficiali sia sotterranee, la presenza di pesticidi si rileva nell'area del riso e in pianura in generale (Figg. 29 e 30), soprattutto di erbicidi; insetticidi e fungicidi sono presenti in tracce in casi sporadici.

Il problema dei nitrati nelle acque si manifesta in diverse aree di pianura designate come vulnerabili, e persiste a livello costante nonostante il trend decrescente del surplus di azoto e fosforo (GNB, Gross Nitrogen Balance; GPB, Gross Phosphorus Balance, ICC 40) (Fig.31), l'applicazione della direttiva nitrati e delle misure agroambientali del PSR. I valori medi di GNB, in linea con quelli rilevati nelle altre regioni del bacino padano e con le medie nazionali stimate da Eurostat, sono comunque fra i più bassi d'Europa. L'utilizzo del dato medio per valutare la situazione regionale non è molto efficace, poichè nella maggior parte del territorio montano e buona parte di quello collinare il surplus è prossimo a zero, mentre è massimamente concentrato in pianura e tendenzialmente legato alla zootecnia intensiva, sebbene buona parte della responsabilità dei nitrati nelle acque sia anche delle concimazioni minerali. In Fig. 32 i carichi medi di azoto.

5.3. Risorse idriche, aspetti quantitativi

Sebbene l’indicatore Water abstraction (ICC39) stimi l’acqua data alle colture in circa 1,85 miliardi di mc, dei 14 miliardi di mc/anno di acqua naturalmente disponibile in Piemonte, quelli prelevati a fini agricoli sono 6 (fonte: Arpa Piemonte). Il 36% della SAU, concentrato nella pianura intensiva, è irrigato (363.750 ettari) (ICC20). L’efficienza degli impianti irrigui non è ottimale: l’acqua dispersa o perduta varia tra il 15% e l’86% di quella prelevata.

La disponibilità idrica è elevata rispetto ai fabbisogni ma vi sono criticità in diversi sottobacini (Piemonte meridionale) dove, in estate, la siccità può essere da moderata a severa e il prelievo a scopi agricoli, unito a

deficit di portate, causa il rischio di non garantire il deflusso minimo vitale. Per le acque superficiali risultano gravi criticità nei bacini di Gesso, Stura di Demonte, Dora Riparia, Orco e Basso Sesia. Riguardo alle acque sotterranee, secondo Arpa Piemonte i pozzi profondi sono quasi 4.500 di cui circa la metà destinati a uso agricolo, i quali spesso richiedono un ricondizionamento. La disponibilità irrigua potrebbe essere garantita e razionalizzata anche con la diffusa realizzazione di bacini di accumulo, prestando attenzione a minimizzarne gli impatti ambientali.

Anche l'allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali, la per la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura; opportuni interventi potranno sinergicamente avere effetti positivi anche sulla gestione degli effluenti, mitigandone l'impatto emissivo in atmosfera e nelle acque.

5.4. Gestione del suolo e sequestro del carbonio

Le più gravi minacce per il suolo piemontese sono: erosione e rischio idrogeologico, perdita di sostanza organica, contaminazione e consumo di suolo.

Circa il 73% del territorio è collinare o montuoso, dunque fortemente soggetto ad erosione diffusa e locale, prevalentemente sulle colline meridionali nell'areale vitivinicolo (Fig. 33). La stima della perdita potenziale di suolo per erosione è riportata in Tabella 31 (ICS31). 204.100 ettari di SAU sono affetti da rischio di erosione idrica da moderata a severa (>11 t/ha/anno). (ICC 42). Il 15% della superficie montana e collinare è in frana.

Riguardo al contenuto in sostanza organica (Fig.34), il 19% della superficie regionale risulta carente (<13 g/kg nel topsoil nel 2007) ed è situato in prevalenza nella stessa area interessata anche dal maggior rischio di erosione. Complessivamente i valori medi rilevati localmente (Tab.32) (non essendo, ad oggi, disponibili i valori ufficiali Eurostat dell'ICC 41) sono accettabili e in linea con le stime europee.

Lo stock di carbonio nelle foreste piemontesi è circa 154 milioni di tonnellate (167 t/ha) metà stoccata nella massa vegetale, metà nel suolo. Nei suoli agrari il contenuto medio è 4,8 Kg/mq (ICC 41). I territori montani, dove prevalgono prati e pascoli, sono maggiormente dotati, quelli collinari dove prevale il vigneto o il noccioleto, sono quelli meno dotati. In pianura si ha una presenza massima di carbonio nei prati permanenti e minima nelle orticole. Diversi studi dimostrano come pratiche agricole quali l'inerbimento di colture legnose agrarie, la conversione di seminativi in arboreti e prati, la corretta gestione dei pascoli e delle stesse foreste, possa incrementare significativamente il sequestro di carbonio con conseguenti riduzioni di perdita di sostanza organica per erosione. Lo stoccaggio di carbonio atmosferico risulta particolarmente efficiente nei pioppeti, per la rapidità di accrescimento e l'utilizzo di gran parte del legname in manufatti a lunga durata (arredamento e edilizia). Concentrando gli interventi di imboschimento in pianura si possono massimizzare gli effetti ambientali, favorendo anche la prevenzione dell'erosione dei suoli e il mantenimento e miglioramento del paesaggio tramite la ricostituzione di formazioni arborate.

Ogni anno si verificano in Piemonte circa 300 incendi interessando in media 2.500 ettari. Per assicurare le funzioni di fissazione della CO2, di lotta ed adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità è quindi opportuno proseguire le attività di prevenzione e di ricostituzione dei popolamenti forestali previste dal PIANO AIB ed attuate nel tempo.

La contaminazione del suolo di origine agricola non presenta criticità di rilievo al di fuori del rame, composto largamente utilizzato nei trattamenti fitosanitari (Arpa, 2010 - 2013).

Il consumo di suolo in Piemonte è stimabile, a seconda del metodo utilizzato, tra il 7,2% e l'8,2% della superficie territoriale (ICS32), in linea o lievemente al di sopra della media nazionale, con una tendenza all'incremento negli ultimi venti anni.

5.5. Energia

Il Piemonte contribuisce alla produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili per il 9,8% (Rapporto GSE 2013) ed è prossimo, come l'Italia, al raggiungimento degli obiettivi 2020 fissati dalla Direttiva 2009/28/CE e dal D.M. 15 marzo 2012. Nel 2011 (ICC 43, fonte SIMERI-GSE) la quota di energia rinnovabile prodotta da agricoltura e foreste solo per il settore elettrico ammontava a 799,56kToe (9% dell'energia rinnovabile totale prodotta). Da allora gli investimenti si sono notevolmente incrementati anche attraverso finanziamenti Psr.

L'agricoltura consuma (ICC44, ICS33) (Tab.33) circa il 4,3% dell'energia totale consumata in regione (10,8MToe). I consumi sono in calo progressivo, con ulteriori opportunità di riduzione soprattutto nelle attività intensive. Le misure strutturali del PSR 2007-2013, soltanto per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico per autoconsumo nelle aziende agricole, hanno contribuito ad aumentare la potenza totale installata da fonti rinnovabili di circa l'1%.

In ambito forestale le limitazioni di accessibilità tendono a ridurre fortemente la quantità di biomassa retraibile a condizioni sostenibili, riducendo le opportunità di sviluppo della filiera legno-energia. Per la digestione anaerobica di scarti e sottoprodotti dell'agricoltura, si rilevano limitazioni legate alla complessa interazione tra le diverse normative coinvolte (rifiuti, effluenti zootecnici, sottoprodotti).

Gli impianti di generazione energetica, per ottenere adeguati rendimenti e contenere gli impatti ambientali, richiedono forniture di biomassa locale, omogenea e costante nel tempo; pertanto, considerando l'elevata frammentazione della proprietà forestale e della produzione agricola regionale, si rende opportuno privilegiare gli approcci collettivi.

Al tempo stesso le caratteristiche proprie delle energie rinnovabili (generazione diffusa, intermittenza) richiedono la revisione delle attuali reti di distribuzione, ricorrendo alle smart grids, sistemi intelligenti in grado di gestire efficientemente la distribuzione e lo stoccaggio dell'energia. Tale tecnologia è ancora nella fase di introduzione; si riscontra tuttavia una vivace e crescente progettualità: secondo JRC/IET (http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory) in Piemonte sono attivi circa 30 progetti di R&S, dimostrazione e implementazione, su un totale nazionale di 110.

5.6. Emissioni di gas serra e clima-alteranti

In Piemonte le emissioni totali ammontano a circa 28 milioni di tonnellate di CO 2 equivalente (IREA, 2010), pari a circa il 7,5% delle emissioni a scala nazionale. L'agricoltura ha un forte impatto sulle emissioni di metano (62% del totale), ammoniaca (95%) e protossido d'azoto (58%) (ICC 45, ICS34, Tab.34). Questi derivano soprattutto dall'attività zootecnica (fermentazione enterica, fisiologica negli animali ruminanti, e gestione degli effluenti), ma anche dalla coltivazione del riso in sommersione e dall'uso di concimi chimici azotati. L'ammoniaca è precursore del particolato PM10, per i cui superamenti in Pianura padana l'Italia è oggetto di una procedura di infrazione comunitaria; il Piemonte e le altre regioni di questo territorio hanno sottoscritto nel 2012 un Accordo di Programma per intervenire con strategie comuni e coordinate.

6. Inclusione sociale e sviluppo economico delle zone rurali

6.1. Demografia

Tra il 2001 ed il 2011 si rileva in Piemonte un aumento del 3,5% della popolazione residente, imputabile alla componente migratoria sia estera sia interna (Tab.35). Il dato più interessante è il piccolo incremento di popolazione (+0,8%) nelle aree rurali con complessivi problemi di sviluppo (D), prima variazione positiva da un secolo. Tale incremento è concentrato nei comuni di fondo valle dal momento che nei comuni situati ad un'altezza superiore ai 700 mt s.l.m. la variazione si dimostra ancora negativa (Fig.35).

6.2. Servizi e accessibilità

Nelle aree D e in ampie fasce di quelle C si osserva una presenza di servizi socio-assistenziali inferiore alla media regionale (Tab.36) che si accompagna a una più difficoltosa accessibilità causata sia dall'orografia sia dalla inferiore infrastrutturazione viaria: la densità stradale è 2,81 Km/Kmq, inferiore alla media regionale (3,27 Km/Kmq). Anche la presenza di istituti scolastici è più rarefatta nei territori rurali, in particolare per ciò che concerne la scuola secondaria.

In Piemonte l'accesso alla banda larga di base (2 Mbps) è garantito a tutta la popolazione grazie al significativo supporto della trasmissione wireless nelle aree C e D (Fig.36).

Secondo un indagine dell'Osservatorio ICT del Piemonte (novembre 2013) l'87% dei piemontesi dispone di accesso alla rete fissa, con marcate differenze tra le tipologie territoriali del PSR (Tab. 37) e gravi scostamenti rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea; la copertura oltre i 30 Mbps, alla data della rilevazione, si limitava ad alcuni quartieri dei capoluoghi di provincia ed era assente quella oltre i 100 Mbps. La popolazione abbonata oltre i 30 Mbps era circa il 2%. Ritardi si hanno anche rispetto alla copertura a banda larga mobile: sempre a fine 2013 non era ancora disponibile la connessione 4G e lo standard per apparecchi mobili era l'UMTS (3G) con una larga parte del territorio, pressoché relegata nelle aree C e D, ancora coperta con tecnologia GSM (Fig.37).

Sempre secondo la citata indagine il 62% dei piemontesi possiede un PC fisso ed il 63% un PC portatile; tali dispositivi sono utilizzati rispettivamente dal 50% e dal 53,5% delle persone. Maggiore risulta l'utilizzo di smartphones (56,7%).

Suddividendo questi valori per fasce d'età della popolazione si dimostra come generale il possesso e l'impiego di macchine ICT abbia una proporzionalità inversa al crescere dell'età (Tab. 38). Lo stesso risultato si ottiene analizzando la percentuale di popolazione che possiede un accesso ad internet presso la propria abitazione (Tab.39) e la percentuale di quella che utilizza internet indipendentemente dal luogo di accesso (Tab.40).

L'interazione con la PA tramite la rete è più vivace in Piemonte rispetto alla media italiana ed europea. Nel 2013 il 57,9% degli utenti ha visitato un sito della PA nei tre mesi precedenti la rilevazione, mentre una survey analoga di Eurostat indica che nell'UE28 e in Italia rispettivamente i visitatori dei siti della PA sono stati il 47% ed il 23%. I Piemontesi si connettono ai siti della PA sia per ricevere informazioni (94,7%) o per scaricare moduli (59,1%). Poco usate sono le funzioni di invio moduli compilati (37,1%) e i pagamenti on line (17,4%).

Per quanto concerne le imprese, secondo un'indagine campionaria dell'Osservatorio ICT del Piemonte (febbraio 2014) tutte le aziende contattate dispongono di un accesso a internet ma la tipologia di connessione prevalente è ancora la DSL. La rete è diffusamente utilizzata dalle imprese per l'online banking (84%) o per interagire con la PA (81%). Il 46% delle imprese compie acquisti on line, mentre solo il 16% ha

un canale di vendita telematico.

I risultati di un'analoga indagine rivolta alle imprese artigianali (2102) mostrano percentuali simili per quanto concerne la dotazione e la penetrazione, ma differiscono per l'utilizzo. Infatti, la gran parte delle imprese artigiane possedeva almeno un PC (85%) e un accesso ad internet (82%) ma solo il 40% aveva il proprio sito; il 38% faceva acquisti online, il 33% vendeva i prodotti, il 55% si avvaleva dell'on-line banking e solo il 20% interagiva con la PA.

Dal VI Censimento dell'Agricoltura emerge che nel 2010 solo il 9% delle aziende agricole piemontesi possedeva un PC ed il 4% avesse un accesso alla rete internet, con una maggiore frequenza nelle aziende di maggiori dimensioni e condotte da giovani. L'utilizzo era per lo più focalizzato all'assolvimento di atti amministrativi (7%). L'impiego di software per la gestione delle coltivazioni o degli allevamenti era poco diffuso (2-3% delle aziende) e l'e-commerce era pressoché inesistente.

6.3. Lavoro e struttura economica

La struttura produttiva della regione si concentra nelle aree A e B, dove si colloca il 63,1% delle unità locali e il 67% degli addetti. La percentuale delle microimprese è preponderante su tutto il territorio regionale, particolarmente nelle aree C e D, dove si nota anche una presenza importante di imprese artigiane (oltre 40% del totale) ed una diffusa specializzazione manifatturiera nell'agroalimentare e nell'industria del legno e della carta (Fig.38).

La delimitazione delle quattro tipologie areali, essendo effettuata su base comunale, rende impossibile quantificare nel dettaglio i principali indicatori occupazionali, disponibili solo a scala provinciale. Nelle province rurali, identificate secondo la tipologia UE, si osserva un tasso di occupazione (ICC5) superiore alla media regionale (64,4% contro 63,8%), il tasso di disoccupazione (ICC7) è mediamente inferiore al valore medio regionale (8,8% contro 9,2%). Il tasso di disoccupazione giovanile è 31,9% contro un valore regionale del 32%; si osserva un dato più elevato per le giovani donne rurali (39,9% contro il 34,8% regionale). Le aree C e D mostrano un reddito imponibile medio inferiore del 15% rispetto ai poli urbani (ICS 25).

Il turismo è un settore importante per l'economia dei territori rurali, in particolare in quelli montani dove si riscontra un maggiore indice di specializzazione (Fig.39). I dati di arrivi e presenze segnalano un trend in crescita (Fig.40) soprattutto nelle aree C dove i turisti stranieri superanoil 50% sul totale. Nel periodo 2000 - 2012 si assiste a un significativo sviluppo dell'offerta ricettiva regionale (Fig. 41, 42 e 43) imputabile principalmente alle strutture extralberghiere, tra cui agriturismi e B&B. Grazie al PSR 2007-2013 la Regione Piemonte ha migliorato la rete escursionistica e le relative strutture di accoglienza, anche se si evidenziano ancora carenze dal punto di vista dell'informazione, della segnaletica e nella gestione dell'incoming.

I primi effetti del Covid-19 sull'agricoltura e sulle aree rurali del Piemonte (aggiornamento 2021)

Il settore agroalimentare in Piemonte crea nel complesso circa 5 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 4,2% del totale regionale (Istat, 2020), risultando uno degli aggregati economici più rilevanti e dinamici dell'economia piemontese, con un'elevata propensione all'export.

Durante la pandemia il settore agroalimentare, data la sua natura strategica ed essenziale, ha risentito in misura inferiore della crisi economica rispetto ad altri settori economici. Ad esempio, secondo l'Istat nel 2020 in Italia il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato un calo del valore aggiunto del

6,0% a fronte di variazioni di -11,1% dell'industria in senso stretto e di -16,0% del comparto del commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione; sul fronte delle esportazioni il settore agroalimentare nel suo complesso è cresciuto (+1,0% per alimentari, bevande e tabacco, +0,7% per cento per l'agricoltura) a fronte di un calo sostenuto registrato in altri settori manifatturieri (es. -12,6% per i macchinari, -19,5% per il tessile, abbigliamento e pelli).

Questo non significa che alcune componenti del mondo rurale non abbiano subito criticità, anche molto rilevanti. Ciò vale sia per alcune produzioni agricole che sono state soggette a chiusura durante il *lockdown* (es. il florovivaismo) oppure la cui filiera è molto legata al canale HO.RE.CA (Hôtellerie-Restauration-Café) e all'export (es. vitivinicolo), sia per attività secondarie tra cui, in particolare, l'agriturismo e le altre forme di accoglienza del pubblico (es. fattorie didattiche). Inoltre sta emergendo che i danni tendono a essere più concentrati in specifici territori.

Sebbene il settore agricolo non sia stato sottoposto alle forti misure restrittive imposte ad altri settori economici, il Governo italiano ha previsto, con i decreti-legge cosiddetti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", "Semplificazioni", "Agosto" e "Ristori" specifiche misure di sostegno sociale, interventi a garanzia della liquidità delle imprese agricole, misure per la promozione all'estero del settore agroalimentare e l'incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari (https://temi.camera.it/leg18/temi/agricoltura-e-pesca-nel-decreto-legge-n-18-2020-sostegno-economico-emergenza-covid-19.html)

In particolare, il DL Rilancio (luglio 2020) ha istituito un fondo da 500 milioni di euro da destinare alle filiere in difficoltà. Di rilievo sono state anche le misure predisposte per il turismo prevedendo l'istituzione di fondi per la promozione e per la valorizzazione di immobili, il cosiddetto Bonus Vacanze e alcune forme di moderazione fiscale. Successivamente, vi sono state alcune modifiche del decreto con una diversa definizione degli interventi destinati alle filiere, impostati essenzialmente su misure destinate al settore vitivinicolo, sull'esonero straordinario del versamento dei contributi per datori di lavoro (prima metà del 2020) e sul fondo di emergenza per le filiere zootecniche che prevede un budget di 90 milioni di euro, destinati ad aiuti diretti e ammasso privato.

Sul fronte regionale, la nuova misura 21 del PSR 2014-2020, denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di COVID-19", con una dotazione finanziaria di 9,645 milioni di euro, è stata indirizzata a far fronte alle criticità riscontrate dai sotto-settori maggiormente colpiti dalla pandemia nel corso del 2020 (aziende che allevano bovini da carne; aziende floricole e florovivaistiche; aziende apicole che allevano almeno 52 alveari). La misura ha ricevuto una significativa partecipazione con 8.064 domande pervenute da 7.979 aziende per un totale di circa 10,4 milioni di euro, una somma di poco superiore alla dotazione prevista.

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Priorità 1

F1.1 Presenza di soggetti produttori d'innovazione. In Piemonte i soggetti produttori d'innovazione applicabile nel settore agricolo, alimentare, forestale e nello sviluppo delle aree rurali sono numerosi e fanno capo a tre tipologie: atenei, enti nazionali con sedi locali (CNR, CRA-INEA), enti e società controllate da

parte della Regione Piemonte e da altri enti locali (tra cui CRESO, IPLA, IRES e i Poli di Innovazione), cui si aggiungono i centri da privati.

F1.2 Rete capillare dei servizi di sviluppo in agricoltura. In Piemonte è presente una rete capillare di servizi di sviluppo in agricoltura facente capo soprattutto alle organizzazioni professionali agricole (OPA) e, in misura crescente negli ultimi anni, all'associazionismo agricolo. Tali servizi offrono attività di formazione e di consulenza principalmente attraverso il sostegno pubblico. A ciò si aggiunge l'investimento in attività d'informazione avvenuto negli ultimi anni.

F1.3 Informazione in agricoltura. Capillare sistema d'informazione basato su rete territoriale di sportelli, media tradizionali (pubblicazioni monografiche, riviste) e media innovativi basati su internet.

F1.4 Formazione e informazione forestale. Nel settore forestale è presente un'attività di formazione e informazione sostenuta con risorse pubbliche, coinvolgendo vari enti di formazione; i corsi sono indirizzati per ambiti di competenza.

F1.5 Elevata richiesta di servizi di consulenza da parte degli imprenditori. Gli interventi approvati per la misura 114 del PSR 2007-2013 sono stati 11.809 (periodo 2012-2015), a dimostrazione dell'interesse degli imprenditori ad appoggiarsi a tecnici esperti per migliorare le performance aziendali o ottemperare meglio agli obblighi previsti in diversi ambiti, in primo luogo agroambientali.

F1.6 Innovazione sociale. La carenza dei servizi alla persona nelle aree rurali ha contribuito a stimolare iniziative spontanee d'imprenditoria a finalità sociali e socio-assistenziali innovative.

Priorità 2

F2.1 Concentrazione aziendale. Il pluridecennale processo di concentrazione aziendale ha portato nell'ultimo decennio le aziende a incrementare sensibilmente la superficie media aziendale.

F2.2 Fascia di aziende agricole strutturalmente robuste. Nonostante il permanere di un'elevata frammentazione spicca la presenza di una fascia di aziende medio-grandi. Il rapporto di aziende di grandi dimensioni su quelle di piccole dimensioni è superiore alla media nazionale e pone il Piemonte in terza posizione per questo indicatore. Nel 2010 quelle con SAU di 30 ettari e oltre sono l'11,2% del totale, gestiscono il 64,2% della SAU e formano il 45,3% della produzione standard (PS) totale.

F2.3 Buona propensione alla diversificazione delle aziende agricole. Secondo il VI Censimento dell'agricoltura (2010) il 10,2% svolge attività extra-agricole contro il 4,7% al livello nazionale. Nelle aree C si concentra il 65% circa delle aziende agrituristiche regionali, in stretta connessione con l'attività vitivinicola. Nelle aree A e B le piccole aziende prossime ai centri urbani si dedicano alla vendita diretta e alle attività socio-culturali, le aziende di maggiori dimensioni si dedicano al contoterzismo e alla fornitura di servizi. Nelle aree D si trova il 44% delle aziende che diversificano tramite la trasformazione dei prodotti animali (piccoli caseifici aziendali).

F2.4 Giovani con maggiori competenze e alla guida di aziende più grandi. Le aziende agricole condotte da giovani agricoltori sono di dimensioni fisiche ed economiche maggiori e presentano una relazione inversa tra età del conduttore e dimensioni aziendali. I giovani conduttori dispongono di un livello d'istruzione superiore e frequentano in misura quattro volte superiore alla media corsi di formazione. Le aziende guidate dai giovani mostrano maggiore propensione ad aderire alle misure del PSR.

F2.5 Elevata specializzazione territoriale in alcuni comparti. In Piemonte si trova un'importante area di produzione del riso che concentra la metà della produzione ai prezzi di base nazionale del settore. Elevata specializzazione si riscontra nel Saluzzese per la frutta, nell'Alessandrino per gli ortaggi da industria, nel territorio collinare di Langhe, Roero e Monferrato per la coltivazione della vite, nelle aree di pianura per l'allevamento bovino e suino.

Priorità 3

F3.1 Eccellenze vitivinicole. Nel settore vitivinicolo con 16 DOCG e 42 DOC il Piemonte è la prima regione italiana per incidenza di vini a denominazione d'origine, con circa l'80% del vino ottenuto da uve locali. Forte legame con il territorio nell'indotto enogastronomico e turistico.

F3.2 Diffusa presenza di razze e varietà autoctone, che si riverbera nell'elevatissima presenza (366) di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

F3.3 Razza Bovina Piemontese. Nel settore della zootecnia bovina da carne cresce il ruolo della Razza Bovina Piemontese, che gode di un buon posizionamento commerciale; è ormai la razza più allevata in Piemonte.

F3.4 Importante ruolo della cooperazione in alcuni settori. La cooperazione è ben rappresentata in alcuni comparti (vino, frutta fresca e a guscio, latte, cereali), arrivando a concentrare una percentuale di produzione che varia dal 20% al 50%. Nelle aree D svolgono un ruolo importante le cosiddette "cooperative di valle" operanti nel settore lattiero-caseario, nelle aree C le cantine cooperative.

F3.5 Presenza di attori intermedi (associazioni, consorzi, enti di tutela) che valorizzano e promuovono il prodotto (es. carne bovina, in particolare per la Razza Piemontese, riso, suini).

F.3.6 Solida esperienza di accordi interprofessionali nell'ambito vitivinicolo (Asti, Gavi, Brachetto).

F3.7 Export agroalimentare in crescita. Le esportazioni agroalimentari piemontesi (nel 2013 4,56 miliardi di euro, 11% del totale export regionale) sono in crescita. I prodotti trainanti sono soprattutto quelli trasformati e, tra questi, i vini fermi e gli spumanti di qualità. Tra i prodotti agricoli l'export è costituito soprattutto dalla frutta fresca (85%). I mercati di sbocco si stanno ampliando da quelli tradizionali (Germania, UK, Francia, USA, Svizzera) ai mercati emergenti (BRICS, Medio ed Estremo Oriente).

Priorità 4

F4.1 Elevata biodiversità naturale, estesa rete Natura 2000. In Piemonte la rete Natura 2000 copre il 15,6% della superficie territoriale. Quasi tutte le circa 100 specie faunistiche e floristiche di interesse comunitario presenti in Piemonte hanno popolazioni nei SIC. Lo stesso vale per i circa 60 habitat d'interesse comunitario presenti. Le foreste del Piemonte presentano una notevole varietà e ricchezza di biodiversità, anche in ragione della loro grande estensione (circa il 40% della superficie territoriale).

F4.2 Elevata incidenza di SAU e superficie forestale in Natura 2000. La SAU compresa nella rete Natura 2000 è il 10% del totale, in larga prevalenza pascoli montani (aree D). La superficie forestale in Natura 2000 è circa il 15%.

F4.3 Ampia estensione di prati, pascoli e foreste e altre aree ad alto valore naturale (HNV). La superficie delle foreste e altre aree boscate incide in misura rilevante (36%) sulla superficie territoriale. Nel loro

complesso le foreste, i prati e i pascoli coprono circa il 44% del territorio del Piemonte, con un'incidenza particolarmente elevata nelle aree D. La percentuale di SAU che dà origine ad aree ad alto valore naturale (HNV) è stimata al 57%. Tali elementi possono giocare un ruolo importante, se correttamente gestiti e resi utilizzabili con adeguate infrastrutture, dal punto di vista del paesaggio e della biodiversità.

F4.4 Effetti positivi delle azioni agroambientali. L'applicazione delle misure agroambientali nel passato ventennio ha efficacemente contribuito alla riduzione dell'utilizzo di concimi chimici e di fitofarmaci e ha favorito la diffusione delle tecniche di produzione integrata (e in subordine biologica) anche nelle aziende che non hanno usufruito dei pagamenti agroambientali con positivi effetti rispetto ai livelli di contaminazione delle acque e del suolo. Importanti risultati sono stati ottenuti anche nella lotta all'erosione (ad es. attraverso l'inerbimento dei filari la gestione sostenibile dei pascoli).

Priorità 5

F5.1 Stock di carbonio. Lo stock di carbonio è elevato soprattutto nelle aree montane del Piemonte, dove prevalgono le foreste, i prati e i pascoli, in relazione sia alla biomassa vegetale sia all'elevato contenuto di sostanza organica dei suoli. L'ampia estensione di tali superfici nel territorio regionale comporta di conseguenza un elevato stock complessivo, per quanto migliorabile con opportune tecniche e interventi.

F5.2 Consumi energetici agricoli in calo. Il consumo energetico dell'agricoltura è pari al 4,3% del totale. Mostra una tendenza alla riduzione grazie all'ottimizzazione delle tecniche produttive e all'evoluzione tecnologica dei macchinari. Si sta diffondendo la produzione di energia da autoconsumo anche grazie al sostegno del PSR 2007-2013.

Priorità 6

F6.1 Sviluppo delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche nelle aree rurali. Nel corso dell'ultimo decennio in Piemonte le strutture ricettive nelle aree rurali sono aumentate in modo consistente: nelle aree C tra il 2001 e il 2012 si è verificato un raddoppio dell'offerta (posti letto). E' cresciuto soprattutto il comparto extra-alberghiero, all'interno del quale giocano un ruolo importante le aziende agrituristiche (1.164 aziende pari al 5,7% del totale nazionale, con circa 10.000 posti letto).

F6.2 Sviluppo delle infrastrutture turistiche rurali. Rilevante il patrimonio escursionistico con 3.600 percorsi (16.000 km in totale), 70 vie ferrate e 150 siti di arrampicata. A questi, si aggiungono circa 500 km di percorsi collegati a 56 centri per lo sci da fondo. La Regione Piemonte anche tramite il supporto del PSR 2007-2013 ha effettuato importanti investimenti sulla rete sentieristica, valorizzando complessivamente il 40% dei percorsi che compongono la rete. A servizio della fruizione escursionistica e alpinistica, in alta quota sono presenti 200 rifugi (escursionistici ed alpinistici) e 50 bivacchi per il ricovero in sicurezza dei frequentatori della montagna.

F6.3 Patrimonio locale delle aree rurali. Il territorio rurale del Piemonte è dotato di un ampio e variegato patrimonio ambientale e paesaggistico, storico e culturale (testimoniato dall'elevata estensione delle aree protette e dal riconoscimento UNESCO per alcuni territori). A ciò si affianca il patrimonio materiale costituito dalle competenze artigiane a elevata specializzazione (riconosciute dalla Regione Piemonte attraverso il marchio dell'Eccellenza Artigiana) e dalle specificità agricole locali, che si esprimono in relazione alle caratteristiche territoriali, anche attraverso la ricchezza di settori e produzioni minori.

F6.4 Esperienza nello sviluppo locale "dal basso" e nella partecipazione negoziata. Nelle aree rurali del Piemonte è ormai consolidata l'esperienza del ricorso al metodo Leader nel definire ed attuare strategie di

sviluppo locale nelle aree rurali.

F6.5 Esperienze di sistemi wireless per banda larga. In Piemonte si registrano esperienze positive nell'utilizzo di sistemi wireless per la diffusione della banda larga nelle aree in cui, per ragioni morfologiche e scarsa densità abitativa, non risulta sostenibile l'implementazione della rete fissa.

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Priorità 1

D1.1 Frammentazione del sistema della conoscenza. I numerosi soggetti produttori di conoscenza faticano a dialogare tra loro e a definire complementarietà e sinergie, in assenza di una governance comune.

D1.2 Scarso coinvolgimento di imprese agricole, microimprese e PMI nella produzione d'innovazione. Le imprese raramente sono connesse direttamente con i produttori dell'innovazione, rispetto ai quali faticano quindi a influenzare gli indirizzi di ricerca e sperimentazione e a definire adeguati meccanismi di trasferimento.

D1.3 Rete dei servizi di consulenza, sia pubblici che privati, non completamente adeguata. I servizi di consulenza gestiti dalle organizzazioni di categoria mostrano una tendenza alla contrazione; inoltre il crescente orientamento verso temi di carattere normativo e amministrativo ha ridotto lo spazio per temi legati alla competitività e alla sostenibilità, riducendo oltretutto il contatto diretto in azienda.

D1.4 Criticità nelle competenze degli imprenditori agricoli. Solamente il 6,2% degli imprenditori agricoli piemontesi dispone di una qualifica professionale, un diploma secondario o una laurea nell'ambito agrario (Censimento 2010). I conduttori reputano soddisfacenti le proprie competenze tecnico-agronomiche, mentre ritengono carenti quelle gestionali, economiche, finanziarie e di marketing, temi rispetto ai quali l'offerta di formazione e consulenza da parte dei servizi di sviluppo è in parte carente. Inoltre le imprese mostrano esigenze non sufficientemente soddisfatte negli ambiti della multifunzionalità, della sostenibilità e della condizionalità.

Priorità 2

D2.1 Senilizzazione. Solamente il 7% delle imprese agricole fa capo a conduttori con età uguale o minore di 35 anni. La senilizzazione caratterizza anche il settore forestale. La criticità della senilizzazione riguarda più in generale la società piemontese nel suo complesso.

D2.2 Frammentazione strutturale. La struttura del settore agricolo piemontese è ancora molto polarizzata. Il 53% delle aziende agricole ha una SAU inferiore a 5 ettari e il 38% genera una PS inferiore a 8.000 euro. Tali aziende si caratterizzano spesso per la presenza di conduttori più anziani della media. La frammentazione è più presente nel settore cerealicolo, vitivinicolo e nei settori minori (es. frutta a guscio, ovicaprini). Alla frammentazione in termini di imprese si aggiunge quella fondiaria, che interessa gravemente anche il settore forestale. Il fenomeno è più spiccato nelle aree C e D.

D2.3 Modesta redditività dell'agricoltura. I valori del reddito agricolo al costo dei fattori e del reddito dell'imprenditore agricolo sono nettamente inferiori rispetto alle regioni italiane comparabili (Lombardia,

Emilia-Romagna, Veneto). I maggiori scostamenti si riscontrano per le aziende collocate nelle aree D e C) La produttività della terra è minore rispetto alla media nazionale.

D2.4 Riduzione del valore aggiunto agricolo. Negli ultimi anni l'andamento del valore aggiunto dell'agricoltura piemontese rispetto alla PPB si è bruscamente contratto (valori correnti): nel complesso il settore persegue una strategia di contenimento dei costi e mostra difficoltà a incrementare il valore aggiunto.

D2.5 Elevata presenza di prodotti commodity. L'offerta agricola regionale è ancora caratterizzata da una quota relativamente alta di prodotti di base, con modesto valore aggiunto, esposti alla concorrenza internazionale e alla crescente volatilità dei mercati (es. cereali, carni suine e avicole, latte). Spesso questi prodotti fanno riferimento a filiere poco organizzate, fattore che ne ostacola il possibile percorso di differenziazione e valorizzazione.

D2.6 Scarso valore dell'export di materie prime agricole. L'export agroalimentare piemontese si basa in maniera preponderante sui trasformati, mentre l'export di materie prime agricole è molto ridotto e riguarda quasi esclusivamente il settore frutticolo.

D2.7 Produzioni intensive. L'elevata intensività di molte produzioni agricole e zootecniche piemontesi, soprattutto nelle aree B, richiede un elevato apporto di input, fatto che comporta costi elevati e maggiore esposizione alla volatilità dei prezzi dei fattori di produzione, oltre a causare impatti negativi sulle matrici ambientali.

Priorità 3

D3.1 Frammentazione dell'industria agroalimentare. In Piemonte l'industria di trasformazione è formata principalmente da micro imprese e PMI, creando ulteriori ostacoli al coordinamento delle filiere.

D3.2 Criticità nella composizione export agroalimentare. Le prime voci in valore dell'export agroalimentare regionale riguardano prodotti che utilizzano materie prime non producibili sul mercato interno (cacao, caffè).

D3.3 Modesto livello di coordinamento delle filiere agroalimentari e forestali. Pur con alcune eccezioni, sono carenti i meccanismi d'integrazione di filiera, sia di tipo orizzontale (concentrazione e standardizzazione dell'offerta) sia di tipo verticale. Emerge l'assenza di esperienza relativa a piani di filiera nell'attuazione dei PSR 2000-2006 e 2007-2013 (con la sola eccezione nell'ambito Leader).

D3.4 Filiere eterodirette. Nel comparto suino e avicolo da carne, pur con elevata integrazione verticale, la valorizzazione della materia prima avviene in altre regioni, al punto che la capacità di macellazione e lavorazione locale ha subito negli anni un preoccupante ridimensionamento. Anche la trasformazione del riso avviene prevalentemente fuori regione.

D3.5 Base sociale cooperative. Nel settore agricolo la senilizzazione può mettere a rischio la base sociale delle cooperative in alcuni settori (es. vitivinicolo, cerealicolo).

D3.6 Frammentazione filiera forestale. La filiera forestale del Piemonte è in larga prevalenza costituita da micro e PMI e mostra pertanto un elevato livello di frammentazione strutturale.

Priorità 4

D4.1 Ritardo nella predisposizione e approvazione degli strumenti di gestione della rete ecologica. Le misure di conservazione generali per la Rete Natura 2000 sono state approvate soltanto nell'aprile 2015. Anche per gli altri elementi della rete ecologica regionale (zone contigue, zone naturali di salvaguardia, corridoi ecologici) si evidenzia un ritardo nella predisposizione degli strumenti di gestione.

D4.2 Interruzione delle interconnessioni della rete ecologica. Nelle aree di pianura a elevata presenza di attività agricole intensive, l'estrema specializzazione dell'uso del suolo ha portato a una particolare carenza di elementi di interconnessione della rete ecologica.

D4.3 Scarsa adesione ad alcune azioni favorevoli alla biodiversità. Si osserva in Piemonte un'adesione scarsa adesione ad alcune azioni agroambientali utili per la salvaguardia della biodiversità (ad es. creazione zone umide, rimboschimenti, elementi utili a svolgere la funzione di corridoio ecologico e di connessione tra nodi della rete) o la scarsa efficacia intrinseca (ad es. asciutte in risaia in periodo non opportuno), sia perché non attuate su superfici sufficientemente estese e uniformi (corridoi ecologici).

D4.4 Scarsa diffusione delle coltivazioni biologiche. In Piemonte la SAU coltivata con il metodo biologico è pari solamente al 2,1% della SAU. Il partenariato attribuisce tale scarsa adesione all'onerosità delle pratiche di certificazione.

D4.5 Alta incidenza delle zone montane. In ragione della sua conformazione fisica, il territorio piemontese comprende una porzione molto ampia di zone montane che si estendono nelle aree D e in parte delle aree C. La SAU in zone montane è il 25,7% del totale.

D4.6 Qualità delle acque - nitrati. Quasi tutta la pianura regionale è inclusa nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN). L'andamento dell'indicatore GNB è oscillante nel tempo, anche se in linea con le altre regioni del bacino Padano. Le aziende operanti nelle ZVN mostrano difficoltà nell'adottare pratiche gestionali efficaci nell'abbattere tali valori.

D4.7 Qualità delle acque: pesticidi. La presenza di residui chimici legati all'attività agricola nelle acque riguarda in generale la pianura e soprattutto le aree risicole, in particolare per gli erbicidi.

Priorità 5

D5.1 Scarsa efficienza della rete irrigua. La rete irrigua, soprattutto nelle aree del Sud Piemonte, è molto frammentata e caratterizzata da elevate perdite da dispersione. Si stima che i prelievi a fini agricoli siano circa 3,2 volte superiori ai volumi effettivamente erogati alle colture.

D5.2 Consumi idrici agricoli. In Piemonte sono molto estese le colture idroesigenti (es. mais) ed è prevalente la diffusione di sistemi irrigui a bassa efficienza, oltre a metodi di gestione obsoleti che non tengono conto della contabilizzazione dei consumi. Il problema è acuito dal cambiamento climatico e il conseguente aggravarsi dei fenomeni siccitosi.

D5.3 Consumi idrici zootecnici. Si registrano elevati consumi idrici anche in zootecnia non solo per l'abbeverata degli animali ma anche per la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura.

D5.4 Ostacoli alla produzione di energia rinnovabile. La produzione di energia da biomasse agricole e forestali è limitata da ostacoli quali la scarsa accessibilità delle foreste e la complessa interazione tra le

diverse normative coinvolte (rifiuti, effluenti zootecnici, sottoprodotti).

D5.5 Elevate emissioni di GHG e ammoniaca. Il rilevante patrimonio zootecnico del Piemonte, unito alla diffusione di tecniche di allevamento di tipo intensivo, comporta massicce emissioni di GHG e di ammoniaca dovute non solo alla fisiologia degli animali ma anche alla gestione dei reflui. Importanti emissioni derivano anche dalla coltivazione del riso in sommersione (protossido d'azoto) e dall'uso di concimi azotati.

Priorità 6

D6.1 Declino socioeconomico in parte delle aree rurali. Nelle aree D e in parte di quelle C (alta collina), si è verificato un secolare percorso di spopolamento, riduzione di servizi e opportunità occupazionali rispetto al quale soltanto in alcune aree si riscontrano negli anni recenti moderati segnali di rivitalizzazione. Questo processo di marginalizzazione si è anche riflesso negativamente in termini di declino delle attività agroforestali e, in genere, delle azioni legate alla manutenzione del territorio.

D6.2 Carenza di infrastrutture rurali. In particolare nelle aree D, sono carenti le infrastrutture rurali, in particolare la rete di viabilità necessaria per garantire un corretto accesso alle risorse forestali, pascoli e alpeggi, ostacolandone un'adeguata e sostenibile valorizzazione.

D6.3 Carenza di servizi essenziali nelle aree rurali. In particolare nelle aree C e D i servizi socio-assistenziali e sanitari, culturali e in genere i servizi alla persona sono più rarefatti rispetto alla media regionale. Anche per quanto riguarda i servizi scolastici si registrano situazioni di carenza, soprattutto per la scuola secondaria. La scarsa diffusione dei servizi è aggravata dalla difficile accessibilità agli stessi.

D6.4 Banda ultralarga e utilizzo delle TIC. In Piemonte è garantito alla popolazione solo l'accesso alla banda larga di base (2 Mbps), mentre l'offerta della connessione oltre i 30 Mbps e oltre i 100 Mbps è completamente assente fatta eccezione per alcune zone all'interno delle aree A. Anche per quanto riguarda la connessione mobile si registrano ritardi e difficoltà di penetrazione della tecnologia 4G. Nelle imprese il commercio elettronico è ancora poco diffuso, in particolare nelle aziende agricole, che registrano valori molto modesti di utilizzo delle TIC.

D6.5 Complessità attuativa di Leader. L'attuazione di Leader in Piemonte ha mostrato alcune importanti criticità, emerse dalla valutazione in itinere del PSR 2007-2013: rigidità e complessità procedurale, insufficienti risorse umane e carenza di coordinamento all'interno delle strutture regionali, problemi causati dal riordino delle ex comunità montane, difficoltà a reperire cofinanziamenti e anticipazioni finanziarie, coordinamento tra GAL.

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Priorità 1

O1.1 Innovazione nei settori produttivi. Fattori quali la crescente specializzazione e segmentazione produttiva, il diffondersi della diversificazione, la necessità di migliorare la qualità, la sostenibilità e il livello di controllo dei processi produttivi creano una robusta domanda di innovazione e trasferimento di conoscenze da parte delle imprese agricole. L'innovazione riguarda anche l'importante sfera

dell'organizzazione, con particolare riferimento alle relazioni tra gli attori delle filiere e tra questi e il mercato.

O1.2 Rafforzamento del sistema di trasferimento. Agire sull'innovazione comporta la necessità di migliorare i legami tra le imprese, la ricerca e i servizi di sviluppo, sia di carattere pubblico che privato, rilanciando il sistema della consulenza aziendale e meglio finalizzando il sistema della formazione e informazione, anche definendo percorsi di formazione permanente.

O1.3 Innovazione sociale. Nelle aree rurali le aziende agricole possono diventare realtà multifunzionali capaci di rispondere ai crescenti bisogni delle popolazioni, ad esempio fungere da presidi territoriali o diventare fornitori di particolari servizi, previa adeguata formazione e adeguamento strutturale, anche nell'ambito socio-assistenziale, sviluppando l'agricoltura sociale.

O.1.4 Servizi internet-based. Lo sviluppo della banda ultralarga può consentire una più capillare ed efficace diffusione di servizi di formazione, informazione e consulenza, fattore tanto più importante tenuto conto della bassa densità insediativa dei territori rurali e della difficoltà pratica nella fruizione e organizzazione di azioni tradizionali (es. corsi, convegni).

Priorità 2

O2.1 Crescita degli spazi di mercato per i prodotti qualificati. E' in atto un processo di segmentazione del mercato agroalimentare interno ed estero, sulla base della diversificazione dei comportamenti sociali e delle mutevoli dinamiche nella distribuzione della ricchezza. Da ciò nasce l'opportunità per le imprese agricole e agroalimentari di collocarsi in fasce di mercato più qualificate e remunerative.

O2.2 Sviluppo della qualità e valorizzazione di produzioni specifiche nelle produzioni commodity. La segmentazione dei mercati suggerisce di puntare sul miglioramento della qualità dei prodotti "commodity" sviluppando specifiche caratteristiche funzionali e/o tecnologiche, ad esempio nel comparto dei cereali.

O2.3 Valorizzazione produzioni di ampia scala basate su razze e varietà locali. Di particolare rilievo l'opportunità di valorizzazione della Razza Bovina Piemontese, per il rilievo economico e territoriale che ricopre. Rilevante anche la riqualificazione delle produzioni vitivinicole legate a vitigni tradizionali (Barbera, Dolcetto, Cortese) non sempre adeguatamente valorizzate.

O2.4 Riconversioni produttive. In alcuni comparti, in risposta alle difficoltà di mercato o causate da fattori naturali, è possibile puntare a riconversioni produttive, in particolare nel settore suino (es. suino medio-leggero), nell'allevamento da carne (sviluppo di circuiti di produzione e ingrasso di vitelli locali) e in quello frutticolo (es. sostituzione del kiwi con altre colture).

O2.5 Azioni strutturali favorevoli alla sostenibilità. Oltre alle azioni agroambientali, anche interventi di tipo strutturale possono contribuire a migliorare la sostenibilità delle attività agricole, forestali e agroalimentari. In termini di qualità delle acque, il miglioramento della gestione dell'azoto nelle aree zootecniche intensive si ottiene efficacemente con azioni strutturali (es. vasche, sistemi di trattamento e di spandimento etc.).

O2.6 Ricambio generazionale e creazione d'impresa. Le caratteristiche dei giovani agricoltori e delle relative aziende suggeriscono di continuare a sostenere il meccanismo di ricambio generazionale in agricoltura, anche predisponendo percorsi di creazione d'impresa e accompagnando il ricambio con azioni di formazione permanente. Valorizzare l'esperienza del PSR 2007-2013 relativa al "pacchetto giovani". Il ricambio generazionale e la creazione d'impresa sono un'opportunità nelle aree rurali anche per il settore

forestale e per le attività extra-agricole.

O2.7 Sviluppo della diversificazione. Le aziende agricole piemontesi mostrano una buona propensione alla diversificazione. Le variegate caratteristiche territoriali e produttive delle aziende, il ricco patrimonio rurale presente in Piemonte, le esigenze in termini di servizi da parte delle comunità rurali e della popolazione urbana suggeriscono l'opportunità di sviluppare ulteriormente questa vocazione.

Priorità 3

O3.1 Apertura dei mercati internazionali e incremento degli scambi. I volumi degli scambi commerciali internazionali sono in costante crescita, come effetto della liberalizzazione dei mercati e della crescita economica di ampi Paesi emergenti (es. BRICS). Il formarsi di nuove classi medie con buona capacità di spesa e nuove abitudini di consumo nelle economie emergenti sostiene il processo di segmentazione dei mercati e amplia gli spazi per le esportazioni di prodotti agroalimentari di qualità e per lo sviluppo del turismo rurale legato alle specificità agroalimentari del territorio.

O3.2 Coordinamento di filiera. Innalzare il posizionamento commerciale dei prodotti richiede azioni di coordinamento di filiera che coinvolgano sia la fase agricola sia quella di trasformazione, sulla base di percorsi di qualificazione condivisi che possono riguardare aspetti tecnologici, nutrizionali, salutistici, ambientali e di natura etico-sociale. Può essere opportuno rafforzare i legami intersettoriali (ad esempio produzioni foraggere e zootecnia) e tra produzioni e territorio, anche in riferimento ai settori minori.

O3.3 Filiera corta. La diffusione della filiera corta, storicamente molto presente in Piemonte nel comparto vitivinicolo, sta vivendo un momento favorevole anche negli altri comparti, con alcuni elementi innovativi.

O3.4 Innalzamento del livello di sicurezza alimentare. Sviluppare strumenti e percorsi condivisi volti a innalzare la sicurezza alimentare delle produzioni primarie, dei trasformati ed il benessere animale può costituire un elemento di stabilizzazione dei rapporti tra gli attori della filiera, consentendo al tempo stesso la piena valorizzazione delle materie prime incrementando le garanzie per il consumatore.

O3.5 Patrimonio vitivinicolo UNESCO. Molto rilevante ai fini della promozione del territorio e delle sue produzioni l'inserimento del sito dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Priorità 4

O4.1 Valorizzazione della biodiversità naturale. Nell'ambito della Rete ecologica regionale, sia i nodi della rete (siti N2000 e altre aree ad alto valore naturalistico) sia i corridoi d'interconnessione e le fasce tampone richiedono specifici interventi per la cui realizzazione gli operatori agricoli possono essere coinvolti. I bandi più recenti del PSR 2007-2013, accompagnati da azioni di animazione, hanno mostrato segnali incoraggianti in termini di adesione.

O4.2 Valorizzazione della biodiversità agraria. Le passate programmazioni dello sviluppo rurale hanno già interessato la conservazione del patrimonio genetico animale, mentre non sono state attivate le corrispondenti misure di tutela delle varietà vegetali. Queste varietà e razze costituiscono valide opportunità per l'estensivizzazione delle coltivazioni e degli allevamenti e per la valorizzazione delle produzioni locali.

O4.3 Miglioramento della sostanza organica nel suolo. La carenza di sostanza organica nei suoli coltivati di collina e nelle colture intensive della pianura può essere contrastata con azioni efficaci quali l'inerbimento

dei filari, la riduzione delle lavorazioni, la conversione colturale dei seminativi e la corretta gestione delle superfici forestali e a pascolo, con effetti positivi anche per il contenimento dell'erosione nelle aree declivi.

O4.4 Evoluzione e sviluppo dell'agricoltura sostenibile. L'evoluzione del quadro normativo (PAN agrofarmaci, greening della PAC) e del mercato focalizza l'importanza di ridurre gli impatti delle attività agricole. Le positive esperienze di attuazione delle misure agroambientali incoraggiano a continuare l'azione sia attraverso l'ulteriore diffusione della produzione integrata e biologica, sia tramite l'attuazione d'interventi per la difesa del suolo, dell'acqua e della biodiversità.

Priorità 5

O5.1 Risparmio idrico. E' possibile puntare a un consistente risparmio di acqua per uso agricolo attraverso interventi sulle infrastrutture per ridurre le perdite di trasporto (previa verifica della sostenibilità ambientale), azioni di riordino fondiario, realizzazione d'invasi, promozione di colture meno idroesigenti e diffusione di metodi irrigui a elevata efficienza. Va tuttavia tenuta in debito conto la salvaguardia di ecosistemi. Il risparmio idrico è anche opportuno nelle attività zootecniche.

O5.2 Sequestro di carbonio. Data la grande estensione di prati, pascoli e foreste, adottando adeguate tecniche è possibile incrementare sensibilmente il sequestro di carbonio da parte del sistema agroforestale piemontese. Un più elevato sequestro è anche ottenibile attraverso inerbimenti delle colture legnose agrarie e conversione dei seminativi in arboreti (ad es. utilizzando il pioppo) e prati permanenti.

O5.3 Produzione di energia rinnovabile da biomasse. L'elevata presenza di biomasse forestali o di origine agricola in Piemonte, unitamente agli incentivi disponibili, fornisce l'opportunità di sviluppare filiere energetiche rinnovabili, favorendo la riduzione di emissioni e contribuendo alla miglior gestione di reflui e scarti. L'azione collettiva può consentire di impostare filiere locali sostenibili. Una gestione efficace può essere favorita con l'introduzione di reti intelligenti (smart grids) e sistemi di stoccaggio dell'energia.

Priorità 6

O6.1 Nuovi insediamenti nelle aree rurali. Pur in un contesto che mostra chiaramente i segni di declino socioeconomico accumulato nel passato, in alcune aree rurali del Piemonte si colgono segnali di rivitalizzazione. Gli indicatori demografici presentano localmente inversioni di tendenza, grazie soprattutto a flussi migratori dall'interno e dall'estero. I nuovi insediati, definiti "neorurali", si differenziano notevolmente per origine, caratteristiche sociali e motivazioni, presentando non di rado atteggiamenti di tipo innovativo sia dal punto di vista delle dinamiche relazionali che nelle scelte legate al lavoro e all'impresa, anche valorizzando il patrimonio locale. Il fenomeno, tuttavia, è quantitativamente ancora contenuto e fragile. Un suo consolidamento richiede adeguate azioni in termini di servizi essenziali e opportunità lavorative.

O6.2 Sviluppo del turismo rurale. Le tendenze del mercato turistico suggeriscono la presenza d'importanti spazi di ulteriore sviluppo della domanda per le mete rurali e per le tipologie di fruizione legate alla natura, all'enogastronomia, alle attività all'aria aperta e alla cultura rurale e alpina. I trend di arrivi e presenze turistiche nelle aree rurali piemontesi mostrano andamenti positivi, con un'elevata presenza di turisti stranieri.

O6.3 Valorizzazione integrata dell'offerta agroalimentare e del patrimonio locale. Il mutare dei consumi agroalimentari e del mercato turistico suggerisce di sviluppare i legami tra produzioni agricole di qualità, paesaggio e patrimonio storico-architettonico, turismo enogastronomico e servizi (iniziative culturali,

distribuzione, comunicazione, consulenza) che formano la cosiddetta “economia del gusto”; una particolare opportunità è legata all’inserimento del sito dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

O6.4 Evoluzione delle tecnologie wi-fi per la banda ultralarga. L’orografia del Piemonte rappresenta un elemento di difficoltà aggiuntivo per la costruzione delle infrastrutture ed è anche causa di costi di infrastrutturazione più elevati. L’esistenza e il continuo evolversi della tecnologia di trasmissione via etere possono rappresentare una soluzione win-win per aumentare la copertura ultra larga e contenere al contempo i costi del collegamento via cavo all’ultimo miglio, in particolare nelle vaste aree considerate dagli operatori a “fallimento di mercato”.

O6.5 TIC e miglioramento dei servizi di base. La diffusione delle TIC all’interno delle comunità rurali può contribuire a ridurre il gap nell’erogazione e accessibilità ai servizi di base, oltre a migliorare la loro connessione con le città e i mercati; in proposito è essenziale lo sviluppo di competenze digitali diffuse.

O6.6 Valorizzare le esperienze di progettazione integrata e governance locale nei territori rurali, anche in relazione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne.

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Priorità 1

R1.1 Perdita di potenziale innovativo. Il modesto coinvolgimento delle imprese agricole, delle microimprese e delle PMI nella produzione d’innovazione può comportare un’insufficiente disponibilità di soluzioni mirate rispetto alle necessità locali, limitando il potenziale innovativo delle imprese sia sul fronte della competitività sia su quello della sostenibilità.

R1.2 Carenze banda ultralarga. Come evidenziato nell'analisi, il Piemonte è arretrato in termini di possibilità di connessione alla banda ultra larga. Questo diviene una minaccia poiché lo sviluppo delle tecnologie agricole di precisione, di marketing e di formazione, informazione e consulenza si basa in misura crescente sugli strumenti digitali. L'impossibilità di cogliere tali opportunità si può riflettere sulla competitività delle imprese agricole su molti aspetti.

R1.3 Senilizzazione e competenze digitali. L’analisi evidenzia nettamente che l’accesso e l’utilizzo di internet, oltre alla disponibilità di strumenti informatici, decresce sensibilmente con l’aumento dell’età. Date le tendenze demografiche del Piemonte tale criticità pone una seria barriera alla necessaria diffusione delle competenze digitali.

Priorità 2

R2.1 Contrazione del credito alle aziende. La riduzione delle erogazioni creditizie a medio e lungo termine, legata al fenomeno del “credit crunch” innescato dalla crisi economica, implica una riduzione della propensione all’investimento delle imprese, con possibili conseguenze sull’innovazione e sulla competitività nel medio e lungo periodo.

R2.2 Volatilità e costi zootecnici. La volatilità dei prezzi delle materie prime agricole ed energetiche incide

in notevole misura soprattutto sui costi della zootecnia, in particolare per i settori di produzione di carne bovina e suina, strettamente legati all'import di parte dei fattori di produzione.

R2.3 Criticità a seguito della riforma della PAC. La convergenza dei pagamenti diretti, se può costituire un'opportunità per i territori che non erano forti percettori e per le produzioni che erano escluse, diviene una minaccia per i settori storicamente ad alta intensità di aiuto, in particolare il riso e la zootecnia bovina da carne. Nel settore lattiero-caseario l'abolizione delle quote potrà causare uno scenario competitivo avverso per gli allevamenti da latte piemontesi (aumento della pressione concorrenziale estera, riduzione del prezzo del latte alla stalla).

R2.4 Fitopatie di difficile controllo. Alcuni settori agricoli piemontesi, negli anni recenti, si sono mostrati esposti a fitopatie di difficile eradicazione e con elevato potenziale di danno economico (es. Flavescenza dorata della vite, Batteriosi dell'actinidia); la lotta richiede azioni coordinate e pianificate a livello territoriale.

R2.5 Rischi sanitari. Tutte le produzioni agricole sono vulnerabili rispetto ai rischi legati alla sicurezza alimentare. La questione è particolarmente acuta per le produzioni zootecniche, per effetto delle epizozie che colpiscono le varie specie allevate, in diversi casi pericolose non solo per le produzioni ma anche per la salute umana. Tra le produzioni vegetali è rilevante il pericolo delle micotossine nei cereali e per le produzioni da consumo fresco (ortofrutta), la problematica del controllo dei residui di fitofarmaci sui prodotti commercializzati. Gli shock sanitari causano ingenti perdite ai produttori primari e alle filiere nel loro insieme.

R2.6 Danni da selvatici. La riduzione del presidio umano nei territori rurali comporta una crescente diffusione di animali selvatici, i quali possono causare danni alle coltivazioni e agli allevamenti. In taluni contesti rurali particolarmente fragili dal punto di vista dello sviluppo locale può scoraggiare le attività agropastorali provocando l'abbandono del territorio.

Priorità 3

R3.1 Crisi economica. La perdurante e profonda crisi economica minaccia di intaccare l'anticiclicità del settore agroalimentare, in particolare riducendo i consumi interni. La crisi tende a polarizzare i comportamenti d'acquisto, rendendo più aspra la concorrenza nelle fasce basse del mercato e alimentando il meccanismo di erosione del valore aggiunto agricolo e agroindustriale.

R3.2 Volatilità dei prezzi delle commodities agricole. Il fenomeno crescente della volatilità dei prezzi riguarda soprattutto le produzioni agricole di base (commodities), tra le quali ampie componenti della produzione agricola locale (es. latte, cereali). La forte volatilità accentua i rischi di mercato, impedisce agli imprenditori una corretta pianificazione delle loro scelte produttive, rende problematico definire accordi commerciali di medio periodo all'interno delle filiere e, infine, contribuisce ad alimentare l'erosione del valore aggiunto agricolo.

R3.3 Tensioni geopolitiche. Le continue e sempre più preoccupanti tensioni geopolitiche possono ripercuotersi negativamente sulla dinamica degli scambi commerciali, con effetti negativi sul settore agricolo e agroalimentare (es. embargo della Russia a seguito della crisi ucraina).

R3.4 Erosione del valore aggiunto agricolo e agroindustriale lungo la filiera. Secondo l'ISMEA (2014) sulla catena del valore dei prodotti agricoli a livello nazionale, solamente il 22,5% della spesa finale è trattenuto dai produttori agricoli, di cui solamente 1,8 euro vanno a remunerare l'attività d'impresa. Considerando i

prodotti trasformati, solamente l’11% del valore aggiunto creato nella filiera va all’industria alimentare e il 5,5% agli agricoltori. In entrambi i casi cresce nel tempo la quota assorbita dal settore commerciale, a detrimento della fase agricola e industriale della filiera.

R3.5 Effetti negativi degli shock sanitari sulle filiere. L’insorgere di situazioni di rischio sanitario, soprattutto nelle filiere zootecniche, espone l’intera filiera a importanti ripercussioni in termini di sicurezza alimentare, reputazione presso i consumatori e danno economico legato al crollo della domanda. Non di rado tali allarmi nascono dai media e provocano il crollo del mercato, anche se non si creano reali condizioni locali di rischio per la salute pubblica.

R3.6 Contraffazioni dei prodotti agroalimentari di qualità. Numerosi sono i casi di prodotti contraffatti o imitazioni dei prodotti di punta delle filiere agroalimentari regionali che possono avere ricadute negative sull'espansione dei prodotti sui mercati, creare confusione nei consumatori e abbassare globalmente i prezzi.

Priorità 4

R4.1 Riduzione della biodiversità. I fattori di natura agricola che incidono negativamente sulla biodiversità sono nelle aree fertili l’eliminazione degli spazi naturali tra i coltivi, nelle aree marginali l’abbandono dell’attività agricola. Nel primo caso il territorio è sfruttato intensivamente su vaste superfici, con presenza di ambienti naturali del tutto residuale e forti input di fertilizzanti, fitofarmaci etc. Nel secondo caso le zone aperte di maggior pregio (soprattutto le formazioni erbacee) si contraggono a causa dell’avanzata di boschi di modesta qualità ambientale e produttiva.

R4.2 Rischio idrogeologico. Quasi tre quarti del territorio piemontese ha carattere declive. Tale natura geomorfologica predispone il territorio a minacce quali l’erosione e il dissesto idrogeologico. Il fenomeno può essere aggravato nelle aree collinari da alcune modalità di conduzione tecnica delle coltivazioni e nelle aree montane dall’abbandono del pascolo e della corretta gestione forestale.

R4.3 Impoverimento della sostanza organica del suolo. Circa il 19% del territorio regionale è carente di sostanza organica negli orizzonti superficiali del suolo. Questo comporta la perdita di fertilità chimica e biologica e il deterioramento della struttura che predispone al rischio di erosione e desertificazione.

R4.4 Abbandono delle attività legate alla manutenzione del territorio. I rischi di erosione e dissesto idrogeologico sono acuiti dall’abbandono delle attività di manutenzione del territorio, conseguenti allo spopolamento di vaste aree di alta collina e montagna (aree C e D). L’abbandono delle pratiche agricole e forestali nelle aree svantaggiate comporta anche perdita di suolo agrario, diffusione di bosco d’invasione (di scarsa qualità produttiva e ambientale se non gestito), oltre che la perdita di risorse economiche e culturali per le comunità rurali.

R4.5 Consumo di suolo. Il consumo di suolo in Piemonte mostra negli ultimi 20 anni una tendenza all’incremento. La quota di suolo impermeabilizzato in Piemonte è attualmente stimabile, a seconda dei metodi utilizzati, tra il 7,2% e l’8,2% della superficie territoriale.

Priorità 5

R5.1 Aumento delle temperature medie. Secondo le elaborazioni di Arpa, in Piemonte il cambiamento climatico si presenta attraverso l'aumento significativo delle temperature medie (dal 1958 al 2011 + 1,5°C con un’accelerazione negli ultimi decenni).

R5.2 Eventi meteorici più intensi. A causa del cambiamento climatico, si registra la concentrazione degli eventi piovosi e l'aumento dell'intensità delle precipitazioni, acuendo il rischio idrogeologico e i danni alle colture.

R5.3 Aumento della siccità. La serie storica dei dati pluviometrici mostra una crescente frequenza delle annate siccitose; nel 1997 e nel 2003 la siccità moderata ha interessato quasi il 100% del territorio e la siccità severa il 60%. Questa problematica si collega con la problematica dell'inefficiente rete distributiva dell'acqua irrigua e della diffusione di metodi irrigui a bassa efficienza. Aumenta inoltre il rischio di desertificazione.

R5.4 Incendi boschivi. In Piemonte gli incendi boschivi causano ingenti danni al patrimonio forestale. Ogni anno si registrano mediamente 300 incendi che distruggono circa 2.500 ha di bosco.

Priorità 6

R6.1 Declino del welfare e dei servizi essenziali. La contrazione delle risorse pubbliche conseguente alla crisi economica sta portando a importanti riduzioni nell'erogazione dei servizi essenziali (assistenza socio-sanitaria, trasporti, scuola, servizi ricreativi e culturali). In assenza di risposte innovative, ciò ha ripercussioni generali sulla qualità della vita dei cittadini piemontesi e implicazioni specifiche per le aree rurali, già caratterizzate da una minore dotazione di servizi e da una più difficile accessibilità. La mancanza di risposte innovative può compromettere i segnali di rivitalizzazione riscontrati in alcune aree rurali del Piemonte.

R6.2 Ritardo nell'adeguamento tecnologico delle TIC e inasprimento del divario digitale. In Piemonte si riscontra un marcato ritardo nell'adeguare le infrastrutturazione internet rispetto all'evoluzione permessa dalla tecnologia. Il divario digitale fisico può facilmente riverberarsi su quello relativo l'abilità e la creazione di nuovi servizi e piattaforme che, com'è noto, si evolvono adattandosi alle nuove capacità di trasmissione dati.

R6.3 Aumento della disoccupazione. Gli squilibri tra domanda e offerta di lavoro generati tra l'altro dalla lentezza del sistema formativo e scolastico ad adattarsi a una domanda di lavoro sempre più indirizzata verso l'economia della conoscenza, possono gravare sull'occupazione in modo negativo anche nelle aree rurali.

R6.4 Effetti del cambiamento climatico sulle comunità rurali. Il cambiamento climatico può danneggiare le comunità rurali attraverso l'aumento del rischio idrogeologico, che aumenta il livello d'insicurezza e causa costi elevati di ripristino. Inoltre mette a rischio le economie locali basate sul turismo invernale e, in generale, può creare difficoltà per tutte le forme di fruizione turistica, in particolare per le zone montane.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	4.464.896	2012 p		
rurale	% del totale	32,2	2012 p		
intermedia	% del totale	16,2	2012 p		
urbana	% del totale	51,7	2012 p		
definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	% del totale				
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	12,9	2012 p		
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	63,9	2012 p		
totale > 64 anni	% della popolazione totale	23,2	2012 p		
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	12,7	2012 p		
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	63,3	2012 p		
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	24	2012 p		
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	25.403	2012		
territorio rurale	% della superficie totale	55,4	2012		
territorio intermedio	% della superficie totale	17,8	2012		
territorio urbano	% della superficie totale	26,9	2012		
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km²	175,6	2011		
rurale	Ab./km²	102,1	2011		
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	63,8	2012		
uomini (15-64 anni)	%	70,7	2012		
donne (15-64 anni)	%	56,9	2012		
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	64,4	2012		

Comment: *istat (classificazione urbano rurale Ocse/Eurostat)*					
totale (20-64 anni)	%	67,9	2012		
uomini (20-64 anni)	%	75,4	2012		
donne (20-64 anni)	%	60,4	2012		
6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	23,4	2012		
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	9,2	2012		
giovani (15-24 anni)	%	31,9	2012		
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	8,8	2012		
Comment: *fonte: Istat (Classificazione urbano rurale Ocse/Eurostat)*					
giovani (15-24 anni)	%	32	2012		
Comment: *fonte: Istat (Classificazione urbano rurale Ocse/Eurostat)*					
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	109	2010		
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	106,1	2010		
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	22	2011		
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	110.382,9	2010		
settore primario	% del totale	1,4	2010		
settore secondario	% del totale	28,5	2010		
settore terziario	% del totale	70,1	2010		
regione rurale	% del totale	33,2	2009		
Comment: *fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarne*					
regione intermedia	% del totale	15,5	2009		
Comment: *fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarne*					
regione urbana	% del totale	51,2	2009		

Comment: *fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarne*

11 Struttura dell'occupazione

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	2.002,1	2010		
settore primario	% del totale	4,1	2010		
settore secondario	% del totale	29	2010		
settore terziario	% del totale	66,9	2010		
regione rurale	% del totale	32	2010		
regione intermedia	% del totale	14,8	2010		
regione urbana	% del totale	53,3	2010		

12 Produttività del lavoro per settore di attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	55.133,6	2010		
settore primario	EUR/persona	18.640	2010		
settore secondario	EUR/persona	54.161,2	2010		
settore terziario	EUR/persona	57.802	2010		
regione rurale	EUR/persona	NA			
regione intermedia	EUR/persona	NA			
regione urbana	EUR/persona	NA			

II Agricoltura/Analisi settoriale

13 Occupazione per attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	1.845,5	2012		
agricoltura	1 000 persone	53,3	2012		
agricoltura	% del totale	2,9	2012		
silvicoltura	1 000 persone	1,6	2012		
silvicoltura	% del totale	0,1	2012		
industria alimentare	1 000 persone	35,6	2012		
industria alimentare	% del totale	1,9	2012		
turismo	1 000 persone	87,9	2012		
turismo	% del totale	4,8	2012		

14 Produttività del lavoro nel settore agricolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	19.082,6	2009 - 2011		

15 Produttività del lavoro nel settore forestale

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	7.669	2011		

Comment: *fonte: Istat*

16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	51.814,3	2010		

17 Aziende agricole (fattorie)

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	67.150	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	20.020	2010		
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	16.250	2010		
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	11.140	2010		
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	8.640	2010		
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	3.650	2010		
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	3.470	2010		
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	2.540	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	1.440	2010		

dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	7.790	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	7.440	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	10.010	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	9.830	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	7.350	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	8.740	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	7.250	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	6.100	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	1.710	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	940	2010		
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	15,1	2010		
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	57.659,16	2010		
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2,1	2010		
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	1	2010		

18 Superficie agricola

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	1.010.780	2010		
seminativi	% della SAU totale	53,7	2010		
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	36,7	2010		
colture permanenti	% della SAU totale	9,4	2010		

19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	20.920	2010		
in conversione	ha di SAU	630	2010		
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	2,1	2010		

20 Terreni irrigui

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

totale	ha	363.750	2010		
quota della SAU	% della SAU totale	36	2010		
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	1.030.400	2010		
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	137.710	2010		
manodopera agricola regolare totale	ULA	62.770	2010		
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	67.140	2010		
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	6,6	2010		
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	12,3	2010		
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	99,3	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	100	2010		
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	27.124	2011		
Comment: *media 2010-2012* *fonte: FADN*					
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA			
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	22.913	2011		
Comment: *media 2010-2012* *fonte: FADN*					
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	NA			

27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	100,2	2009 - 2011		

28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	1.166	2010		
Comment: *fonte: Istat*					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	72	2010		
Comment: *fonte: Istat*					

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	972,5	2010		
Comment: *comprende l'arboricoltura da legno (circa 50.000 ha)* *fonte: Sin-Inea*					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	38,3	2010		
Comment: *fonte: Sin-Inea*					

30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	185.754	2011		
regione rurale	% del totale	32,4	2011		
regione intermedia	% del totale	31,5	2011		
regione urbana	% del totale	36,1	2011		

III Ambiente/clima

31 Copertura del suolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	43,7	2006		
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	8,9	2006		
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	30,1	2006		
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	5,4	2006		
quota di terreni naturali	% della superficie totale	6,7	2006		
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	4,4	2006		
quota di altre superfici	% della superficie totale	0,9	2006		

32 Zone soggette a vincoli naturali

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	29,4	2013	31,7	2020
Comment: *fonte: anagrafe agricola unica del Piemonte*					
montagna	% della SAU totale	29,4	2013	26,7	2020
Comment: *fonte: anagrafe agricola unica del Piemonte*					
altra	% della SAU totale	0	2013	5	2020
Comment: *fonte: anagrafe agricola unica del Piemonte*					
specifica	% della SAU totale	0	2013	0	2020
Comment: *fonte: anagrafe agricola unica del Piemonte*					

33 Agricoltura intensiva

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	36,4	2007		
media intensità	% della SAU totale	29,6	2007		
alta intensità	% della SAU totale	34	2007		
pascolo	% della SAU totale	14,9	2010		
Comment: *fonte: Istat (6° censimento dell'agricoltura)*					

34 Zone Natura 2000

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	15,6	2011		
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	9,7	2013		

Comment: *fonte: anagrafe agricola unica del Piemonte*					
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	18	2011		
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	104	2013		
Comment: *fonte: RRN-Ipla*					
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	NA			
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	NA			
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	NA			
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	NA			
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	24	2013		
Comment: *fonte: anagrafe agricola unica del Pieomnte*					
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
classe 2	% della superficie FOWL	NA			
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m^3	1.850.158,4	2010		
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	32	2012		
Comment: *fonte: Ipla*					
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	13	2012		

Comment: *fonte: Ipla*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	12,6	2010		
Comment: *fonte: Arpa Piemonte*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	37,8	2010		
Comment: *fonte: Arpa Piemonte*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	49,6	2010		
Comment: *fonte: Arpa Piemonte*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	65	2010		
Comment: *fonte: Arpa Piemonte*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	25,3	2010		
Comment: *fonte: Arpa Piemonte*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	9,7	2010		
Comment: *fonte: Arpa Piemonte*					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	20,3	2012		
Comment: *fonte: Ipla*					
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	13,9	2012		
Comment: *fonte: Ipla*					
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	5,1	2006		
superficie agricola interessata	1 000 ha	204,1	2006 - 2007		
Comment: *corretto errore nell'ordine di grandezza*					
superficie agricola	% della superficie	15,3	2006 - 2007		

interessata	agricola				
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	NA			
dalla silvicoltura	ktep	NA			
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	149	2008		
Comment: *fonte: Enea (agricoltura + silvicoltura)*					
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	76,4	2008		
Comment: *fonte: Enea (agricoltura + silvicoltura)*					
industria alimentare	ktep	312	2008		
Comment: *fonte: Enea*					
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	2.869	2010		
Comment: *fonte: Ispra*					
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	9,3	2010		
Comment: *fonte: Ispra*					

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
Fabbisogno 01 Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza	**X**	**X**																	**X**	**X**	**X**
Fabbisogno 02 Adeguare e potenziare la rete di	**X**	**X**	**X**																**X**	**X**	**X**

consulenza e di informazione alle imprese																				
Fabbisogno 03 Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali			**X**																**X**	**X**	**X**
Fabbisogno 04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali				**X**		**X**	**X**											**X**		**X**	**X**	**X**

Fabbisogno 05 Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali				**X**													**X**			**X**	**X**
Fabbisogno 06 Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori			**X**		**X**														**X**	**X**	**X**
Fabbisogno 07 Sviluppare forme						**X**							**X**				**X**		**X**	**X**	**X**

di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali																				
Fabbisogno 08 Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno				**X**		**X**														**X**
Fabbisogno 09 Gestire e prevenire i rischi di merca							**X**													**X**

to																				
Fabbisogno 10 Prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e ad azione selvatici							**X**			**X**									**X**	**X**	**X**
Fabbisogno 11 Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio								**X**											**X**		**X**
Fabbisogno 12								**X**	**X**	**X**				**X**					**X**	**X**	**X**

Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole																				
Fabbisogno 13 Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole				**X**							**X**								**X**	**X**	**X**
Fabbisogno 14 Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incre															**X**				**X**	**X**	**X**

mentare il sequestro di carbonio																				
Fabbisogno 15 Migliorare la conservazione del sistema suolo									**X**									**X**	**X**	
Fabbisogno 16 Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile				**X**								**X**						**X**	**X**	**X**
Fabbisogno 17 Tutelare e valorizzare le attivit								**X**									**X**		**X**	**X**	**X**

à agricole e forestali nelle zone di montagna																				
Fabbisogno 18 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali																**X**				**X**
Fabbisogno 19 Creare opportunità di svilupo nelle aree rurali				**X**	**X**											**X**		**X**		**X**
Fabbisogno 20 Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese				**X**	**X**	**X**										**X**				**X**

Fabbisogno 21 Sviluppare l'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali																		**X**			**X**

4.2.1. Fabbisogno 01 Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

I contenuti dell'analisi suggeriscono di migliorare la governance e di sviluppare i meccanismi di scambio delle conoscenze tra i soggetti creatori di innovazione, gli operatori del trasferimento (informazione, formazione, consulenza etc.) e le imprese e loro organizzazioni. La rete di contatti di cui dispongono gli operatori agricoli, agroalimentari e silvicoli, utile a individuare e trasferire innovazione in azienda, risulta relativamente limitata. Anche le micro e piccole imprese non agricole hanno difficoltà ad accedere al sistema dell'innovazione. Occorre inoltre aumentare il coinvolgimento delle imprese nell'individuazione degli ambiti da sottoporre a indagine di ricerca e nella sperimentazione, per favorire la messa a punto di innovazioni orientate alle esigenze locali. Il ricorso agli strumenti messi a disposizione dallo sviluppo rurale (ad es. gruppi operativi, reti) o ancora le reti tematiche previste da Orizzonte 2020, possono garantire uno scambio che consenta sia di indirizzare meglio l'attività di ricerca e sviluppo, sia di migliorare il trasferimento. È importante sottolineare che l'innovazione di interesse per lo sviluppo rurale non è soltanto quella tecnologico-produttiva ma deve investire anche la sfera ambientale/territoriale, organizzativa e dei servizi. Gli ambiti di riferimento riguarderanno anche la formazione e l'informazione a supporto delle possibili attività di diversificazione e multifunzionalità nelle aree rurali.

4.2.2. Fabbisogno 02 Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Un rilancio della consulenza è necessario per affrontare le sfide di un innalzamento della competitività dell'agricoltura e di una sua maggiore sostenibilità ambientale. Si ricorda inoltre che la Regione Piemonte ha notevolmente investito sul sistema dell'informazione, anch'esso un importante veicolo di trasferimento. Il sistema della consulenza aziendale è uno strumento particolarmente efficace per adattare l'innovazione "su misura" per le esigenze aziendali, tenendo conto del contesto e delle risorse di cui l'azienda dispone, dei vincoli e delle minacce e del mercato. L'analisi evidenzia che il sistema della consulenza con presenza diretta in azienda, in Piemonte, si è nel tempo depotenziato. Al tempo stesso emerge dalle aziende una richiesta di supporto sempre più specialistico, il che richiama la necessità di un adeguato aggiornamento delle competenze dei consulenti e di una verifica della qualità della consulenza offerta. In generale il tema della consulenza è di interesse per tutti gli operatori rurali. Il partenariato sottolinea infatti che anche le micro e piccole imprese non agricole operanti nelle aree rurali necessitano di un supporto tecnico specialistico.

4.2.3. Fabbisogno 03 Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto segnala un livello di formazione dei conduttori delle imprese agricole piuttosto limitato, più elevato tuttavia nelle nuove generazioni. Il sistema di formazione professionale in agricoltura e silvicoltura risulta capillare e strutturato con la partecipazione di Regione, organizzazioni professionali agricole e, in modo crescente e promettente, associazioni di produttori. Per fornire un servizio adeguato è importante l'aggiornamento delle competenze dei formatori e dei consulenti. Il fabbisogno formativo tende a estendersi dalle conoscenze tecnico-agronomiche a quelle manageriali (gestionali, economiche, finanziarie, di marketing, burocratico-normative e sulla sicurezza), a quelle legate alla sostenibilità, al benessere animale, alla gestione dei rischi e alla diversificazione. Attraverso un'analisi dei bisogni formativi è quindi necessario orientare l'offerta formativa e le competenze dei formatori e del personale oggi

impiegato nelle attività di consulenza, adottando un approccio basato sulla formazione continua. Il partenariato sottolinea inoltre che anche le micro e piccole imprese non agricole operanti nelle aree rurali necessitano di un'azione formativa mirata.

4.2.4. Fabbisogno 04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le aziende agricole piemontesi mostrano indicatori di redditività inferiori alle regioni italiane comparabili. Altri elementi rilevanti sono la difficoltà del settore a incrementare il valore aggiunto e la presenza elevata di produzioni commodity. Il miglioramento della competitività può essere perseguito attraverso innovazioni tecniche e organizzative volte al miglioramento dell'efficienza (riduzione dei costi) e alla qualificazione produttiva (per incrementare il valore dei prodotti). La qualificazione deve orientare le imprese in un mercato sempre più segmentato e premiante nei confronti delle produzioni di qualità, caratterizzate da attributi specifici di natura ambientale, commerciale, enogastronomica, nutrizionale, tecnologica, di sicurezza alimentare e di benessere animale. La qualificazione è essenziale non solo per i prodotti di nicchia, ma anche per i prodotti di base e riguarda anche le imprese agroindustriali e forestali. Questo orientamento mira anche a ridurre l'esposizione delle imprese alla volatilità dei prezzi. In alcune situazioni può essere necessario puntare a riconversioni produttive. Al tempo stesso l'analisi mostra la necessità di contenere gli impatti ambientali delle attività agricole e zootecniche, perseguibile anche attraverso investimenti strutturali e innovazioni tecniche, in sinergia con i fabbisogni 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I fabbisogni specifici dei sottosettori, individuati con l'apporto del partenariato, sono evidenziati nello schema allegato (**tabella F04 Sottosettori**). Approcci collettivi e di filiera possono essere necessari per sviluppare compiutamente le azioni orientate alla competitività, in sinergia con il fabbisogno 07.

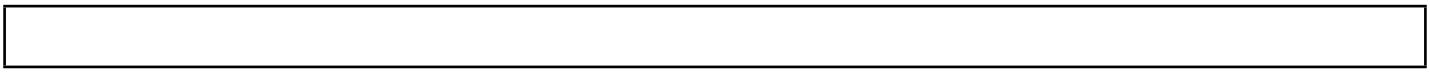

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del *F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Competitività

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina			Avicunicoli	Ovicaprini	Note
Riduzione dei costi di produzione e perseguimento di economie di scala	Fabbisogno trasversale									La riduzione dei costi di produzione riguarda tutti i sottosettori e generalmente si ottiene attraverso l'introduzione di processi e macchinari innovativi; in vari casi il raggiungimento di un'elevata efficienza tecnica, energetica ed economica richiede l'utilizzo condiviso tra più aziende.
Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato	Fabbisogno trasversale									La problematica riguarda tutti i sottosettori, in particolare i comparti con carattere prevalente di "commodity" quali la carne suina, la carne avicola, il latte, i cereali, in ragione dello scarso valore aggiunto trattenuto dalla fase agricola. Nelle aree C e D può dare un contributo complessivo all'offerta del territorio, anche operando sui settori minori. Opportuno creare percorsi volontari e condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità.
Miglioramento della sicurezza alimentare e della biosicurezza	Fabbisogno trasversale									E' un tema che tocca tutti i sottosettori. In particolare, nei cereali è necessario affrontare il tema delle micotossine, nelle produzioni destinate al consumo fresco quello dei residui di fitofarmaci, nelle attività zootecniche la salvaguardia degli allevamenti e dei consumatori dai rischi legati alle epizozie e alla presenza di inquinanti nelle materie prime e nei prodotti finali. Opportuno creare percorsi condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di azioni volontarie quali protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità, che possono anche sostenere la valorizzazione commerciale dei prodotti.
Valorizzazione di razze locali / tipiche e varietà locali / tipiche			X	X	X			X	X	In vari sottosettori è possibile puntare alla valorizzazione delle varietà locali, innescando meccanismi virtuosi con la filiera corta e i circuiti produzione artigianale e di fruizione turistica locale, soprattutto nelle zone C e D. Nel settore vitivinicolo può essere opportuno riqualificare produzioni basate su vitigni locali (es. Barbera, Dolcetto, Cortese) non ancora adeguatamente valorizzate. In questo ambito spiccano inoltre le opportunità di valorizzazione della Razza Bovina Piemontese.
Miglioramento del benessere animale					X	X	X	X		Il miglioramento del benessere animale, oltre il rispetto delle norme, può consentire di migliorare le prestazioni degli allevamenti, riducendo i rischi e incrementando il livello di sicurezza alimentare e di qualità delle produzioni.
Azioni di riconversione produttiva			X	X	X	X	X			Puntare a riconversioni produttive dove la redditività viene meno a causa del mutare delle condizioni economiche (es. cambiamento del Primo Pilastro della PAC, andamento negativo del mercato). In altri casi la motivazione della riconversione dipende dall'insorgenza di fitopatie di particolare gravità, come ad esempio nel caso della vite (Flavescenza Dorata) e dell'actinidia (Batteriosi).
Sviluppo della logistica e delle strutture di stoccaggio	X	X	X							L'efficienza logistica è un elemento essenziale della competitività soprattutto per il settore frutticolo ed orticolo, che in Piemonte sono orientati prevalentemente al prodotto fresco. Nel settore cerealicolo è essenziale sviluppare le strutture di stoccaggio per favorire la separazione delle partite.
Realizzazione di strutture per la vendita diretta	X	X	X	X			X		X	La predisposizione di strutture per la vendita diretta può favorire i meccanismi di filiera corta e di valorizzazione della materia prima aziendale.

Tabella F04 Sottosettori - Sezione Competitività

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del *F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Sostenibilità

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicunicoli	Ovicaprini	Note
Produzione di energia rinnovabile da scarti vegetali e deiezioni zootecniche	Fabbisogno trasversale									La valorizzazione di reflui e scarti agricoli attraverso la produzione di energia può riguardare tutti i sottosettori.
Interventi strutturali per l'adattamento al cambiamento climatico			X	X						Adozione di interventi atti a difendere le coltivazioni dagli effetti del cambiamento climatico; comprendenti sia strumenti di difesa che adozione di specifiche tecniche colturali.
Miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nelle coltivazioni		X	X	X						La riduzione dei consumi idrici riguarda in primo luogo le zone di tipo B nelle quali si concentrano i settori a maggiore consumo (seminativi, orticoltura e frutticoltura).
Riduzione dei consumi idrici negli allevamenti					X	X	X			Anche l'allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali, la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura.
Adozione di tecniche produttive a tutela della risorsa suolo	X	X	X							Il tema riguarda sia le aree declivi (zone C e D) in relazione soprattutto al contrasto dell'erosione, sia i seminativi nelle zone di pianura.
Adozione di tecniche e attrezzature atte a razionalizzare l'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci	X	X	X	X						La riduzione degli input di prodotti fitoiatrici e di fertilizzanti consente di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e contenere i residui sui prodotti. Può riguardare i sistemi di agricoltura di precisione e macchine e attrezzature che riducano la deriva e razionalizzino il trattamento dei contenitori (piattaforme di lavaggio).
Miglioramento della gestione dei reflui ai fini di ridurre l'apporto di nitrati nelle acque e contenere le emissioni di GHG e ammoniaca					X	X	X			La problematica è specifica delle attività di allevamento intensivo nelle zone di tipo B e. Può consentire una riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca.

Tabella F04 Sottosettori - Sezione Sostenibiltà

4.2.5. Fabbisogno 05 Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’analisi mostra un’interessante propensione delle aziende agricole piemontesi alla diversificazione, secondo approcci molto differenziati a scala locale e in base all’orientamento produttivo. Emerge una relazione positiva tra diversificazione e multifunzionalità, giovani conduttori e dimensioni aziendali. La diversificazione può contribuire a migliorare la redditività delle aziende, incrementando l’occupazione e valorizzando il know-how dell’impresa (ad esempio attraverso il contoterzismo e la prestazione di servizi). La diversificazione può legarsi al contesto territoriale, ad esempio attraverso l’agriturismo o la vendita diretta di prodotti tipici (anche attraverso meccanismi di filiera corta); più in generale, può essere un’opportunità per le micro e piccole imprese operanti nelle aree rurali, anche in un’ottica di integrazione intersettoriale. La diversificazione, anche attraverso le sue forme legate all’innovazione sociale (ad es. agricoltura sociale, servizi alla comunità locale) può contribuire alla sopravvivenza delle aziende operanti nelle aree marginali, il cui ruolo è fondamentale sia per la gestione del territorio sia per la vitalità delle comunità rurali. Anche nei contesti urbani e periurbani la diversificazione può rispondere a un’importante domanda di servizi legati sia alla sfera ricreativa che a quella dei bisogni sociali e assistenziali.

4.2.6. Fabbisogno 06 Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’analisi documenta che, da un lato, il livello di senilizzazione del settore agricolo e forestale piemontese è

ancora elevato e, dall'altro, il ricambio generazionale è in atto. Le aziende gestite da giovani conduttori mostrano generalmente una dimensione fisica ed economica maggiore della media, una maggiore propensione alla diversificazione, alla multifunzionalità e un alto grado di adesione alle misure del PSR. I giovani conduttori sono dotati di titoli di studio più elevati e, in maggiore misura, specifici rispetto all'attività agricola; inoltre presentano una frequenza molto più alta della media ai corsi di formazione. Questi fattori nel complesso definiscono un quadro nel quale il ricambio generazionale in agricoltura può dare un contributo significativo sia sul fronte della competitività, sia su quello dell'innovazione e della sostenibilità. Può essere particolarmente utile prevedere azioni di accompagnamento alla creazione d'impresa o al subentro, in ambito extra-famigliare, in imprese prive di ricambio e continuità, in particolare nei settori vitivinicolo e zootecnico, e percorsi di apprendimento permanente.

4.2.7. Fabbisogno 07 Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi mostra come la fase agricola e della trasformazione tendano a perdere valore aggiunto lungo la catena del valore della filiera agroalimentare. Il fenomeno è favorito e aggravato dall'elevata frammentazione e dalla modesta integrazione (pur con alcune eccezioni) del sistema agroalimentare piemontese; problematiche analoghe riguardano il settore forestale. La qualificazione produttiva e la riduzione dei costi, essenziali per incrementare la quota di valore aggiunto trattenuta dalle imprese, richiede la condivisione di strategie di medio e lungo periodo che necessitano di irrobustiti meccanismi di raccordo verticale (ad esempio attraverso lo sviluppo della cooperazione, la realizzazione di contratti di filiera e contratti interprofessionali) e di integrazione orizzontale (in particolare per quanto concerne la concentrazione e la gestione dell'offerta). È anche opportuno prevedere percorsi d'innovazione e adeguamento organizzativo e strutturale per le PMI e microimprese agroindustriali e forestali. Aspetto rilevante è inoltre il miglioramento degli standard di benessere animale. In questo fabbisogno rientra anche l'opportunità di riorganizzare e semplificare le filiere, per ridurre il numero di passaggi (e quindi i momenti

di erosione del valore aggiunto) e, al contempo, consentire una piena valorizzazione delle produzioni locali dialogando più direttamente con il consumatore. Anche nelle filiere energetiche, in particolare per quanto concerne la filiera legno-energia, è opportuno diffondere meccanismi di coordinamento, *in primis* per bilanciare correttamente gli impianti in relazione alla sostenibilità economica e ambientale dell'approvvigionamento locale della materia prima.

4.2.8. Fabbisogno 08 Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Dall'analisi di contesto emerge il buon andamento delle esportazioni agroalimentari piemontesi e italiane nel corso degli ultimi anni. Si tratta di uno dei pochi indicatori economici che mostrano una tendenza positiva in un quadro economico decisamente negativo, offrendo importanti opportunità di sviluppo in ambito produttivo e occupazionale. Il fenomeno è però selettivo in termini di produzioni interessate. È opportuno quindi sviluppare ulteriormente le esportazioni nel mercato interno, consolidando le produzioni di successo (ad es. vini e spumanti) e stimolando l'opportunità per altri prodotti. Viceversa, i consumi alimentari interni presentano da alcuni anni segnali di contrazione, richiedendo adeguate strategie di risposta, che tengano anche conto della crescente segmentazione del mercato. Lo sviluppo della presenza sul mercato richiede, fatta eccezione per i settori di nicchia, adeguati volumi di prodotto, un grado elevato di organizzazione e coordinamento della filiera, un livello elevato di condivisione delle strategie, attività di marketing (analisi delle tendenze dei mercati, studi di posizionamento, messa a punto di strategie di penetrazione, maggiore ricorso alle produzioni certificate). Possono essere necessari anche specifici interventi formativi e azioni di informazione dei consumatori, utili per contrastare il fenomeno della contraffazione.

4.2.9. Fabbisogno 09 Gestire e prevenire i rischi di mercato

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La crescente volatilità dei mercati agricoli e dei prezzi dei principali fattori di produzione, resasi palese soprattutto dalla metà del decennio scorso, può causare importanti difficoltà economiche alle aziende agricole e destabilizzare i corretti rapporti tra gli anelli delle filiere agroalimentari. Tale fenomeno si somma al carattere di ciclicità e al frequente crearsi di situazioni di squilibrio tra domanda e offerta che fisiologicamente caratterizza i mercati agricoli; tali squilibri sono in misura crescente accentuati dalle tensioni geopolitiche. L'instabilità dei mercati, inoltre, è frequentemente accentuata dagli shock di natura sanitaria, che provocano repentini crolli della domanda. Premesso che un importante strumento di difesa deve essere individuato nell'adeguata segmentazione e posizionamento di mercato – dato che i fenomeni di volatilità tendono maggiormente a interessare le produzioni di tipo commodity – è altresì importante mettere in campo anche strumenti specifici che possano stabilizzare e tutelare il reddito degli agricoltori.

4.2.10. Fabbisogno 10 Prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e ad azione selvatici

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il cambiamento climatico si mostra in Piemonte anche attraverso un aumento della frequenza e/o dell'intensità degli eventi meteorici; questo fenomeno si assomma alla naturale esposizione delle attività agricole all'andamento meteorologico, che può portare talora a consistenti danni alla produzione. Sono anche emerse negli ultimi anni nuove fitopatie di difficile eradicazione e, se non adeguatamente contenute, potenzialmente distruttive per interi comparti e filiere, come ad esempio la flavescenza dorata della vite e la batteriosi dell'actinidia. Infine, la ricorrente comparsa di epizoozie, così come la possibile contaminazione ambientale delle materie prime agricole e dei prodotti alimentari, possono scatenare gravi crisi di mercato, acuite sia dai meccanismi di globalizzazione (ampiezza e velocità degli scambi) sia dalla rilevanza che tali eventi assumono attraverso l'attenzione dei media. Ogni anno in Piemonte circa 300 incendi distruggono in media 2500 ha di boschi; sono quindi essenziali l'azione di prevenzione e la ricostituzione dei popolamenti

forestali danneggiati, per contribuire alle funzioni di fissazione di carbonio, di lotta ed adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Si registrano inoltre crescenti danni a colture e allevamenti causati da animali selvatici.

Per tali ragioni è necessario prevedere adeguati strumenti di prevenzione dei rischi climatici, sanitari, fitosanitari e ambientali e derivanti dalle predazioni da selvatici nonché azioni di ripristino. Approcci integrati e di tipo cooperativo possono contribuire notevolmente all'efficacia delle azioni in questo ambito; possono essere necessari, inoltre, adeguati supporti formativi, informativi e di consulenza.

4.2.11. Fabbisogno 11 Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Il Piemonte dispone di una rete ecologica estesa della quale fanno parte i siti della Rete Natura 2000 e altre tipologie di aree protette.

I siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico richiedono la redazione, l'integrazione o l'aggiornamento di piani di tutela e gestione. Occorre incrementare i collegamenti fra i nodi della rete ecologica, attraverso il ripristino e la conservazione del paesaggio agricolo tradizionale privilegiando un approccio coordinato anche attraverso forme di cooperazione tra agricoltori. In Piemonte esiste un rilevante numero di razze animali e varietà coltivate tradizionali; la loro tutela è fondamentale per il mantenimento della biodiversità agricola e può consentire un miglior adattamento dell'agricoltura alle specifiche esigenze locali, al cambiamento climatico e a sistemi di coltivazione e di allevamento sostenibili. La biodiversità e il paesaggio possono inoltre svolgere un ruolo positivo nello sviluppo locale.

4.2.12. Fabbisogno 12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore

naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L’attuazione delle misure agroambientali nelle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 ha portato apprezzabili riduzioni dell’uso di fitofarmaci e della presenza dei relativi residui nelle acque, nel suolo e nei prodotti. La richiesta crescente di sicurezza alimentare da parte dei consumatori e le regole commerciali spingono verso il miglioramento delle tecniche di gestione delle colture, anche con metodi innovativi quali ad esempio l‘agricoltura di precisione. L’analisi evidenzia che, nonostante i segnali positivi, lo stato chimico delle acque superficiali e profonde è passibile di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda le concentrazioni di azoto; questa necessità si scontra con la difficoltà, da parte delle aziende agricole, di ottimizzare la gestione dei propri processi produttivi dal punto di vista agro-ambientale. Peraltro, l'Italia è oggetto di una procedura di infrazione comunitaria per i superamenti in Pianura Padana delle soglie massime di PM10, di cui l’ammoniaca è uno dei precursori. L’esperienza della programmazione 2007-2013 mostra che è possibile intervenire non solo dal punto di vista agronomico, ma anche attraverso il ricorso a modalità ottimizzate di gestione dei reflui e ad attività coordinate di tipo territoriale o cooperativo. Tali interventi, oltre a contenere le emissioni di gas climalteranti e di ammoniaca, concorrono sinergicamente alla riduzione delle contaminazione delle acque, alla produzione di energie rinnovabili (biogas) e all’incremento della concimazione organica.

4.2.13. Fabbisogno 13 Sostenere il risparmio idrico nell’esercizio delle attività agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

- Innovazione

Descrizione

In Piemonte l’irrigazione ha un notevole impatto quantitativo sul ciclo idrologico naturale. Soltanto una parte ridotta del totale approvvigionato è utilizzata dalle colture agrarie per le proprie esigenze fisiologiche a causa di dispersione nelle reti di trasporto e della prevalente diffusione di metodi di irrigazione a bassa efficienza. Nelle aree idrologiche con le maggiori criticità è opportuno innalzare i valori più bassi dell’efficienza globale con particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio dei prelievi, al miglioramento delle opere di presa, alle reti collettive e aziendali e alla sostituzione dell’irrigazione a scorrimento con metodi più efficienti. Può anche essere necessaria la realizzazione di bacini di accumulo e il ricondizionamento dei pozzi. Va tuttavia tenuta in conto la salvaguardia di ecosistemi che, in casi specifici, potrebbero essere danneggiati dall’intubazione di canali e corsi d’acqua. È anche opportuno considerare il ricorso a tecniche colturali favorevoli al risparmio idrico, così come l’adozione di specie e varietà meno idroesigenti. Anche l’allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali e per la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura; nelle diverse fasi di allevamento gli interventi gestionali potranno sinergicamente avere effetti positivi anche sulla buona gestione degli effluenti, andando a mitigarne l'impatto emissivo in atmosfera e nelle acque. Un approccio mirato a scala locale e di tipo cooperativo può consentire di ottenere risultati di maggiore rilievo.

4.2.14. Fabbisogno 14 Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

Priorità/aspetti specifici

- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Le foreste, i prati permanenti e i pascoli sono le tipologie di uso del suolo che meglio concorrono al sequestro di carbonio. In Piemonte l’incidenza di tali superfici è elevata (oltre la metà della superficie territoriale). In ambito forestale, una gestione specificamente mirata può aumentare notevolmente il sequestro di carbonio rispetto a una foresta non gestita. In ambito agricolo, un più elevato sequestro di carbonio si può ottenere con la conservazione e la buona gestione dei prati e dei pascoli nonché il recupero di quelli abbandonati, con la conversione dei seminativi a prato e ad arboricoltura da legno (es. pioppeti), con l'inerbimento delle colture legnose agrarie e con l’adozione di tecniche colturali idonee. Studi recenti sul Piemonte consentono di disporre dei dati e dei metodi utili per pianificare l’ottimizzazione del sequestro del carbonio attraverso opportune pratiche agricole e forestali. Gli interventi sopra indicati concorrono sinergicamente alla conservazione del paesaggio, alla fruibilità turistica, nonché alla creazione di opportunità d’impresa in aree marginali. Taluni orientamenti potrebbero essere facilitati attraverso la

creazione di adeguate infrastrutture di accesso a foreste ed alpeggi.

4.2.15. Fabbisogno 15 Migliorare la conservazione del sistema suolo

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Data la declività della maggior parte del territorio regionale, il rischio più importante di perdita di suolo è per erosione e dissesto idrogeologico. Buoni risultati di prevenzione si sono ottenuti e possono essere incrementati ricorrendo a pratiche agricole e forestali opportune (ad es. inerbimenti, conversione di seminativi in prati permanenti e in impianti di arboricoltura, gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli, limitazione delle lavorazioni, ammendamento con sostanza organica) e interventi strutturali (es. terrazzamenti, drenaggi). Gli interventi in bosco e nelle aree pascolive, anche con il recupero di quelle abbandonate, andrebbero sostenuti anche con la creazione di infrastrutture adeguate o il miglioramento di quelle presenti. È necessario anche prestare attenzione alle modalità di ripristino dei terreni dopo l'estirpo di colture permanenti. Tenuto conto che l'agricoltura subisce un notevole consumo di suolo causato dall'eccessiva espansione delle aree impermeabilizzate, vi è l'esigenza di mitigare questo fenomeno favorendo ad esempio il recupero all'uso agricolo di aree abbandonate e/o marginali. È infine necessario contrastare, attraverso opportune pratiche agronomiche, il rischio di desertificazione dei terreni, connesso alla perdita di sostanza organica e al crescente fenomeno della siccità.

4.2.16. Fabbisogno 16 Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

In Piemonte la superficie forestale è molto estesa (oltre un terzo della superficie territoriale) e potrebbe supportare, in presenza di adeguate condizioni, un incremento della produzione di energie rinnovabili da biomasse. È anche possibile incrementare la produzione energetica con l'uso di sottoprodotti e scarti dell'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, in primis i reflui zootecnici (con positivi effetti anche sulla gestione dell'azoto e della sostanza organica). In linea con quanto sarà previsto dal Piano energetico regionale e armonizzati e integrati con gli altri strumenti messi in campo rispetto a tale tematica (ad es. quelli che saranno sostenuti dal POR FESR), gli aiuti dello sviluppo rurale potrebbero essere previsti in ambito agricolo, zootecnico ed agroindustriale per l'approvvigionamento e il risparmio di energia, oltre che per la vendita a terzi nell'ambito della diversificazione economica, purché non vengano superati i limiti di sostenibilità ambientale (es. eccesso di prelievo in bosco, concorrenza tra colture energetiche e food). Gli interventi in bosco, infine, andrebbero sostenuti anche con la creazione di infrastrutture di accessibilità adeguate. Le caratteristiche di generazione diffusa e intermittente proprie delle fonti rinnovabili suggeriscono il ricorso a reti di ditribuzione intelligenti (smart grids) e sistemi di stoccaggio dell'energia.

4.2.17. Fabbisogno 17 Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Circa il 30% della SAU in Piemonte si trova in zone di montagna. Tali aree si caratterizzano per importanti limitazioni alla produttività agricola, cui si assommano le difficoltà di tipo strutturale, organizzativo e sociale determinate anche dal lungo percorso di declino demografico. L'attività agricola, zootecnica e forestale possono contribuire significativamente alla valorizzazione del patrimonio locale, alla creazione di posti di lavoro, all'attrattività e tutela del territorio. Oltre al ruolo fondamentale della zootecnia bovina, è opportuno prestare attenzione anche ai settori minori (es. allevamento ovicaprino, erbe aromatiche, apicoltura, castanicoltura da frutto etc.). È quindi opportuno prevedere azioni di compensazione legate al mantenimento della pratica agricola, zootecnica e forestale e alla fornitura di servizi ecosistemici; interventi di tipo infrastrutturale che devono consentire, da un lato, un adeguato accesso alle risorse agro-forestali e

pascolive e, dall'altro, positivi ritorni sull'attrattività turistica, paesaggistica e sociale dei territori interessati e promuovere la creazione di nuove imprese, soprattutto nelle aree marginali collinari. È importante quindi che il complesso delle azioni di sostegno rivolte alle attività agricole e forestali nelle zone di montagna sia realizzato in un contesto pianificatorio e concepito in modo integrato, ottimizzando anche i benefici di interesse pubblico. Anche le attività di trasferimento dell'innovazione, formazione e informazione andrebbero calibrate sulle esigenze specifiche dei territori svantaggiati.

4.2.18. Fabbisogno 18 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Le aree rurali piemontesi, in particolare quelle montane e di alta collina, hanno vissuto un lungo periodo di declino caratterizzato da spopolamento e deterioramento della base demografica, riduzione delle attività economiche e dei servizi. Tali territori, tuttavia, mostrano recenti segnali di ripresa demografica, anche se non diffusi, da attribuire soprattutto a fenomeni migratori dall'interno e dall'estero. Le attuali restrizioni della spesa pubblica, peraltro, stanno portando a una riduzione del welfare e dei servizi. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo - anche attraverso percorsi di innovazione sociale – di servizi mirati alle esigenze locali e indirizzati a precisi target (ad esempio la popolazione anziana, le giovani famiglie, le giovani donne con problemi di conciliazione lavoro-famiglia, la manodopera agricola sia stagionale che fissa). Un particolare rilievo dovrà essere dato allo sviluppo delle TIC e al contrasto del *digital divide*, attraverso l'implementazione di servizi rivolti alle esigenze locali. Questi orientamenti si integrano con altri strumenti messi in campo dal FSE e dalla strategia nazionale per le aree interne e si inquadrano nella strategia regionale per la montagna piemontese varata contestualmente al Documento strategico unitario 2014-2020 della Regione Piemonte (DSU). Anche il metodo CLLD Leader potrà garantire un'adeguata governance di tali progetti e una loro integrazione rispetto agli obiettivi legati anche al fabbisogno 19.

4.2.19. Fabbisogno 19 Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Il contrasto del declino delle aree rurali dovrebbe anche basarsi sullo sviluppo del turismo rurale nelle sue varie forme (es. la valorizzazione della rete infrastrutturale e dei servizi correlati per la pratica delle attività *outdoor*, il potenziamento dell'informazione turistica a servizio della fruizione) e la valorizzazione del patrimonio locale, compreso quello architettonico e paesaggistico, da attuarsi attraverso una pianificazione coordinata tra enti pubblici e attori dello sviluppo locale. È quindi opportuno sia attivare investimenti per la valorizzazione del patrimonio strutturale e infrastrutturale e per lo sviluppo e la creazione di piccole imprese, sia creare opportunità occupazionali sostenendo le imprese agricole e forestali, le microimprese e le piccole imprese operanti negli altri settori (compresi i servizi). Le TIC devono essere considerate come un elemento indispensabile per creare servizi innovativi e migliorare i contatti tra le imprese operanti nelle aree rurali e i bacini di mercato. Le azioni di stimolo all'economia locale possono raggiungere una maggior efficacia attraverso l'approccio integrato sviluppato anche con il metodo CLLD Leader e con la strategia nazionale per le Aree Interne.

4.2.20. Fabbisogno 20 Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Si riscontra una riduzione dell'erogazione di credito di medio-lungo periodo (generalmente destinato agli investimenti, sia per le aziende agricole sia per le imprese in generale), dovuto al noto meccanismo del

"*credit crunch*" che caratterizza il ciclo negativo in cui si trova l'economia negli ultimi anni. Un'adeguata disponibilità di credito è una condizione necessaria per sostenere gli investimenti necessari al percorso di innovazione, qualificazione e diversificazione del sistema agroalimentare e delle imprese rurali. Risulta pertanto necessario attivare strumenti che facilitino l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, agroalimentari forestali e delle micro e piccole e medie imprese operanti nelle aree rurali.

4.2.21. Fabbisogno 21 Sviluppare l'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Allo stato attuale il territorio regionale soffre un significativo ritardo rispetto alla copertura e, conseguentemente, alla penetrazione della banda ultralarga (superiore a 30 e 100 Mbps in *download*). Si registrano ritardi anche in relazione alla connessione mobile di tipo 4G. È pertanto necessario avviare le azioni utili a raggiungere, nelle aree rurali piemontesi, i target previsti dall'agenda digitale europea anche tenuto conto della strategia nazionale per la banda ultralarga. Il fabbisogno diviene ancor più stringente se si considera che le nuove applicazioni e servizi on line si sviluppano parallelamente alle migliorie connesse alla trasmissione dati.

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La strategia del PSR della Regione Piemonte si basa su tre obiettivi fondamentali che, a loro volta, discendono dall'identificazione dei fabbisogni, presentati e giustificati in base alle evidenze dell'analisi SWOT nel capitolo 4. Gli obiettivi fondamentali portano a fattor comune gruppi di fabbisogni, evidenziando anche il ruolo trasversale di alcuni di essi, in particolare quelli legati all'innovazione, all'ambiente e al cambiamento climatico. Gli obiettivi sono:

1. Stimolare la competitività del settore agricolo, agroalimentare, no food e forestale;
2. Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima;
3. Contribuire a un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali.

Gli obiettivi fondamentali del PSR si richiamano direttamente alla strategia Europa 2020 e agli obiettivi sanciti dall'Unione europea per lo sviluppo rurale.

Obiettivo 1 - Stimolare la competitività del settore agricolo, agroalimentare, no food e forestale

La competitività del sistema agroalimentare e forestale regionale può essere supportata con azioni di innovazione tecnologica e organizzativa volte a favorire la qualificazione produttiva e la riduzione dei costi, la diversificazione, una migliore integrazione di filiera, il ricambio generazionale, il supporto alla penetrazione dei mercati.

La qualificazione produttiva punta a migliorare la redditività delle aziende cogliendo le opportunità di collocare le produzioni agricole in spazi di mercato a maggiore valore aggiunto, sottraendole almeno in parte alla crescente volatilità dei mercati e al persistente drenaggio del valore a vantaggio delle fasi a valle della filiera. Le nuove opportunità possono essere individuate sia nell'ambito food sia in quello no food.

La riduzione dei costi può essere ottenuta in primo luogo mediante l'adozione di approcci collettivi orientati ad aumentare la produttività e il tasso di utilizzo di impianti e attrezzature operanti a servizio di una pluralità di soggetti.

L'approccio di filiera, molto spesso necessario per ottenere l'auspicata qualificazione del prodotto e un più efficace rapporto col mercato, riguarderà sia le filiere corte, sia le filiere lunghe, attraverso modalità di intervento differenziate che tengano conto anche delle specificità settoriali e territoriali.

La diversificazione può offrire opportunità di reddito alle aziende agricole in relazione al contesto territoriale, sia fornendo servizi ad altre imprese sia offrendo servizi e prodotti alle comunità locali e ai fruitori provenienti dall'esterno (turisti ecc.).

Il ricambio generazionale in agricoltura è una leva di stimolo al cambiamento e un contributo al tema dell'occupazione giovanile; sono previste linee di intervento sia per la creazione di nuove imprese sia per il

ricambio in contesto familiare all'interno di aziende già esistenti.

Le azioni di qualificazione produttiva e di integrazione di filiera potranno essere accompagnate da interventi volti a migliorare la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno.

Il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle imprese è essenziale per sostenere la propensione all'investimento e all'innovazione.

In termini di competitività per il settore forestale l'azione del PSR riguarda il miglioramento della produttività, dell'efficienza e della sicurezza del lavoro, oltre allo sviluppo della qualità e la valorizzazione dei prodotti forestali. Sarà anche prevista l'incentivazione dell'arboricoltura da legno, con particolare riferimento alla pioppicoltura. Più in generale, si evidenzia che l'approccio individuato è quello di un'azione integrata sostenibile, che contempera la valorizzazione economica dei prodotti forestali con la produzione di importanti servizi ecosistemici e la salvaguardia del territorio, in modo trasversale ai tre obiettivi fondamentali del PSR.

I fabbisogni correlati con l'obiettivo 1 sono:

- F04 (Competitività) all'interno dei quali si richiamano anche i fabbisogni specifici dei sottosettori (vedere par. 4.2.4 e tabella F04 Sottosettori)
- F05 (Diversificazione)
- F06 (Giovani)
- F07 (Filiere)
- F08 (Penetrazione mercato)
- F20 (Credito).

Per sostenere la competitività è anche indispensabile agire sui meccanismi di trasferimento dell'innovazione e adeguare le competenze degli operatori. All'obiettivo concorrono quindi anche i fabbisogni legati alla sfera dell'innovazione (che, per la loro elevata trasversalità, saranno richiamati anche per gli altri obiettivi):

- F01 (Reti di innovazione)
- F02 (Consulenza)
- F03 (Competenze).

L'analisi ha anche fatto emergere la necessità di tutelare le aziende agricole dai crescenti rischi definendo due specifici fabbisogni, complementari rispetto al mantenimento della competitività, connessi alla tutela del reddito degli agricoltori e alla garanzia di continuità e qualità dei fattori di produzione:

- F09 (Rischi di mercato)
- F10 (Rischi da calamità).

Il F0 9 sarà preso in carico dal PSR nazionale; il F 10 prevede azioni di prevenzione e di ripristino dei terreni e del potenziale produttivo.

Le priorità e focus area attivate dall'obiettivo 1 sono:

- P1: FA 1A, 1B, 1C
- P2: FA 2A, 2A

- P3: FA 3A, 3B.

Obiettivo 2 - Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima

L'elevata estensione della superficie agricola e forestale rispetto al complesso del territorio regionale rende particolarmente necessario disporre di azioni che orientino l'attività primaria verso la sostenibilità e l'adattamento al clima. Per tale obiettivo l'azione del PSR della Regione Piemonte si ispira ad alcuni principi generali:

- favorire l'azione collettiva per massimizzare i risultati a livello territoriale e per offrire opportunità di valorizzazione in termini di qualità dei prodotti e del territorio;
- affiancare alle misure di investimento e di compensazione economica un'intensa azione sul fronte dell'adeguamento delle competenze degli operatori, attraverso le misure di formazione, informazione, consulenza e attivando le forme di cooperazione che possono facilitare il trasferimento dell'innovazione e stimolare l'azione collettiva;
- sostenere gli investimenti materiali laddove rappresentano la soluzione più efficace per raggiungere i target ambientali, ad esempio per quanto concerne la gestione dei reflui zootecnici in relazione all'inquinamento da nitrati; soprattutto nelle aree D sono spesso indispensabili investimenti in infrastrutture rurali per consentire un utilizzo sostenibile delle foreste e dei pascoli.

Per quanto concerne il tema della biodiversità, la strategia si focalizza sulla conservazione e sul completamento della rete ecologica attraverso la realizzazione di elementi di interconnessione dei nodi, la definizione e l'approvazione di piani di gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree agricole e forestali ad alto valore naturale, il sostegno dell'agricoltura ad alto valore naturale, la conversione di colture intensive in utilizzi estensivi del suolo (prati permanenti, pascoli, boschi o arboricoltura da legno). Sarà posta attenzione alla salvaguardia di razze e varietà in via di estinzione e, più in generale, alla conservazione della biodiversità agraria.

Un aspetto rilevante è quello della riduzione degli input chimici e della riduzione dei residui di agrofarmaci nelle acque, nel suolo e nei prodotti, attraverso il ricorso all'agricoltura integrata e biologica, sviluppando i buoni risultati offerti dalle programmazioni precedenti.

La riduzione della presenza di azoto e fosforo nelle acque è perseguibile sia mediante il sostegno a opportuni metodi e pratiche produttive, sia attraverso investimenti materiali che consentano una migliore gestione dei reflui zootecnici, contenendo anche le emissioni di gas clima-alternanti e di ammoniaca e, in presenza di opportune condizioni, sviluppando la produzione di energia rinnovabile.

La tutela del suolo sarà perseguita con azioni di difesa idrogeologica, ripristino delle aree boscate distrutte dagli incendi, azioni agronomiche e forestali mirate al contenimento dell'erosione e della desertificazione, azioni di recupero ad uso agricolo e forestale di aree degradate.

L'adattamento ai cambiamenti climatici richiede azioni di prevenzione e protezione dalle calamità e dai fenomeni atmosferici negativi e azioni volte all'ottimizzazione dell'uso dell'acqua in agricoltura per contrastare le crescenti situazioni di siccità (riduzione delle perdite della rete, riduzione dei consumi irrigui, bacini di accumulo) prestando tuttavia attenzione a salvaguardare gli ecosistemi.

La riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti e di ammoniaca è ottenibile, oltre che con interventi materiali volti a migliorare la gestione dei reflui zootecnici, anche attraverso la riduzione dei consumi

energetici e la produzione di energia da biomasse agricole e forestali.

La produzione energetica dovrà assicurare la provenienza locale della materia prima, calibrando opportunamente la capacità degli impianti e assicurando la predisposizione della filiera di approvvigionamento, anche in sinergia con le azioni previste dal POR FESR e nel quadro del Piano energetico regionale.

Il sequestro del carbonio potrà essere incrementato grazie a una gestione forestale adeguata e alla conversione di seminativi in prati permanenti, pascoli e aree destinate all'arboricoltura da legno, oltre che con specifiche tecniche agronomiche.

I fabbisogni richiamati dall'obiettivo 2 sono:

- F11 (Biodiversità)
- F12 (Contaminazione)
- F13 (Risparmio idrico)
- F14 (Sequestro carbonio)
- F15 (Suolo)
- F16 (Energia rinnovabile).

Anche il fabbisogno F17 (Agricoltura montana) può concorrere all'obiettivo di sostenibilità del PSR, in ragione del ruolo cruciale del presidio attivo del territorio garantito da tali attività nelle zone montane della regione.

Il fabbisogno F10 (Calamità) concorre all'obiettivo di sostenibilità ad esempio attraverso l'azione di prevenzione e ripristino dei danni subiti dalle foreste a seguito di incendi o attacchi di parassiti.

Per favorire il miglioramento della sostenibilità è necessario anche intervenire sui meccanismi di trasferimento dell'innovazione e adeguare le competenze degli operatori. All'obiettivo si relazionano quindi anche i fabbisogni F01, F02 e F03 legati alla sfera dell'innovazione.

L'innovazione di processo e organizzativa introdotta a scopo competitivo (Obiettivo 1, F04 e F07) può anche sinergicamente permettere risparmi energetici e di materie prime legati all'ottimizzazione delle lavorazioni e della logistica, così come supportare la creazione di filiere concepite per la valorizzazione energetica di biomasse forestali e scarti agricoli o agroindustriali. Nell'ambito del

F04 parte dei fabbisogni specifici dei sottosettori fa riferimento al tema della sostenibilità (cfr. tabella F04 Sottosettori).

In generale, lo sviluppo di filiere corte può comportare vantaggi ambientali. Inoltre, molte azioni ambientali previste dalle misure di sviluppo rurale hanno effetti multipli. In questo modo si evidenzia la trasversalità dei temi del clima e dell'ambiente nella strategia del PSR della Regione Piemonte.

Le priorità e focus area attivate dall'obiettivo 2 sono:

- P1: FA 1A, 1B, 1C
- P2: FA 2A
- P4: FA 4A, 4B, 4C

- P5): FA 5A, 5C, 5D, 5E.

Obiettivo 3 - Contribuire a un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali

La strategia del PSR della Regione Piemonte relativamente alle aree rurali si focalizza sui territori rientranti nelle tipologie areali C e D. In primo luogo l'azione si rivolge alle zone montane accomunate dalla fragilità territoriale e dal lungo percorso di declino dei decenni precedenti (per quanto interessato in alcune aree da incoraggianti segnali di rivitalizzazione comparsi negli ultimi anni). Tali territori presentano fabbisogni comuni di intervento, legati essenzialmente alla necessità di rivitalizzazione economica e sociale, da un lato, e di corretta gestione del territorio e del suo patrimonio naturale, agricolo e forestale, dall'altro.

L'azione del PSR si collega alla strategia unitaria per la montagna (definita nel Documento strategico unitario 2014-2020 della Regione Piemonte) e alla strategia macroregionale alpina cui la Regione Piemonte ha aderito. Inoltre si pone in coerenza con la strategia nazionale per le aree interne.

La strategia del PSR per le aree rurali si caratterizza per i seguenti aspetti:

- stimolare il tessuto imprenditoriale locale rivolgendosi sia al sistema delle imprese agricole e forestali (essenziali anche dal punto di vista della sostenibilità e della gestione del territorio), sia alle micro e piccole imprese operanti nelle specializzazioni locali (es. artigianato, turismo, servizi);
- sviluppare l'offerta di servizi alle persone e alle famiglie, per migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare l'insediamento di nuova popolazione e imprese;
- operare sul miglioramento e adeguamento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività agricole, forestali e turistiche, in un'ottica di pianificazione locale e con attenzione agli aspetti di sostenibilità;
- sviluppare l'infrastrutturazione a banda ultralarga in funzione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea e l'utilizzo delle TIC per supportare imprese e servizi;
- curare l'assetto del territorio e valorizzare il patrimonio locale (produzioni tipiche, cultura, paesaggio, natura) per costruire un'offerta territoriale attrattiva;
- sostenere una governance dello sviluppo locale adeguata ai bisogni e alle opportunità, diverse da zona a zona, valorizzando l'approccio CLLD Leader che ha accumulato ormai quasi due decenni di esperienza; alcuni interventi possono inoltre richiedere azioni di regia pubblica.

La strategia prevederà inoltre:

- un approccio territoriale differenziato nella redazione di misure e di bandi;
- un'integrazione tra gli interventi sul territorio attivati dal PSR con quelli promossi dal POR FSE (es. servizi, formazione) e dal POR FESR (es. infrastrutture banda ultralarga, filiere energetiche locali) attraverso l'apposita Cabina di regia regionale istituita per attuare gli obiettivi del Documento strategico unitario 2014-2020 e, a livello locale, anche attraverso l'azione dei GAL Leader.

I fabbisogni direttamente connessi con l'obiettivo 3 sono i seguenti:

- F17 (Agricoltura montana)
- F18 (Qualità vita)
- F19 (Opportunità di sviluppo)
- F21 (Banda ultralarga).

Come per gli altri obiettivi, anche i fabbisogni F01, F02, e F03, legati all'innovazione e alle competenze

sono di rilevante importanza, per assicurare servizi di formazione, informazione e consulenza calibrati sulle esigenze locali, così come favorire la costituzione di reti, cluster e forme cooperative idonee a sviluppare attività sia nell'ambito produttivo che in quello dei servizi e della tutela del territorio.

Essenziale anche il ruolo del fabbisogno F20, riferito all'accesso al credito. La strategia per le aree rurali è inoltre fortemente sinergica nei confronti dei fabbisogni legati alla sfera della competitività e della sostenibilità.

Le priorità e focus area attivate ai fini dell'obiettivo 3 sono:

- P1): FA 1A, 1B, 1C
- P2): FA 2A, 2B
- P6): FA 6B, 6C.

Al perseguimento dell'obiettivo 3 del PSR contribuirà anche l'attuazione in Piemonte della strategia nazionale per le aree interne attraverso l'azione sinergica e coordinata, nelle aree individuate per detta strategia, dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi SIE, ciascuno secondo le proprie specificità.

Il quadro sinottico riportato di seguito riassume, per ciascuno dei 21 fabbisogni individuati nel cap. 4.2, il collegamento agli obiettivi del PSR della Regione Piemonte, agli elementi dell'analisi SWOT, alle focus area principali e agli obiettivi trasversali. Di ogfni fabbisogno viene riportata infine la rilevanza, l'eventuale collegamento con altri programmi cofinanziati da fondi SIE e la presa in carico nell'ambito del PSR della Regione Piemonte.

Numero fabbisogno	Titolo fabbisogno	Obiettivi PSR Piemonte*	Elementi SWOT collegati	Focus area principali	Obiettivi trasversali	Rilevanza	Complementarietà con altri fondi	Attivazione nel PSR Piemonte
01	Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza	1 - 2 - 3	F2.1 - D1.1 - D1.2 O1.1 - O1.2	1A 1B	ambiente - clima - innovazione	***		SI
02	Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese	1 - 2 - 3	F1.2 - F1.3 - F1.4 - F1.1 - O1.3	1A 2B 1C	ambiente - clima - innovazione	***		SI
03	Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali	1 - 2 - 3	F1.3 - F1.4 - F2.4 - O1.4 - O1.4 - R1.2 - R1.3	1C	ambiente - clima - innovazione	***	FSE	SI
04	Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali	1 - 2	F2.1 - F2.2 - D2.3 - D2.4 - D2.5 - D2.7 -O1.1 - O2.1 - O2.2 - O2.4 - R2.2 - R2.3 - R3.2	2A 3A 3B 6B	ambiente - clima - innovazione	***		SI
05	Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali	1	F1.6 - F2.3 - F2.4 - D2.3 - D5.3 - O1.6	2A 6B	clima - innovazione	**		SI
06	Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori	1	F2.4 - D2.1 - O2.6	1C 2B	ambiente - clima - innovazione	***		SI
07	Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali	1 - 2	F2.5 - F3.4 - F3.6 - D2.2 - D5.1 - D5.3 - D5.4 - D5.5 - D5.6 - O1.1 - O1.2 - O3.1 - O3.4 - O3.5 - R3.4	3A 3C 6B	ambiente - clima - innovazione	***		SI
08	Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sui mercati	1	F3.1 - F3.3 - F3.3 - F3.7 - D2.6 - D5.2 - O2.3 - O4.1 - R3.1 - R3.6	2A 3A	innovazione	*		SI
09	Gestire e prevenire i rischi di mercato	1	D2.5 - F2.2 - R3.3 - R3.1	3B	innovazione	*	Fir nazionale	NO
10	Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici sanitari, e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici	1	R2.4 - R2.5 - R2.6 - R5.1 - R5.2 - R5.4	3B 4C	ambiente - clima - innovazione	*		SI
11	Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale ed agraria	2	F3.2 - F4.1 - F6.3 - D4.1 - D4.2 - O4.1 - O4.2 - R4.1	4A	ambiente - innovazione	***		SI
12	Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole	2	F4.4 - F5.2 - D4.4 - D4.6 -D4.7 - D5.1 - O2.5 - O2.7 - O5.4 - O4.4	4A 4B 4C 5D	ambiente - clima - innovazione	***		SI
13	Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole	2	D5.1 -D1.2 -D5.3 - O2.5 - D5.3 - R5.3	2A 5A	ambiente - clima - innovazione	**	Fir nazionale	SI
14	Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio	2	F4.3 - F5.1 - O5.2	5E	ambiente - clima - innovazione	**		SI
15	Migliorare la conservazione del sistema suolo	2	F4.4 - D6.2 - O2.5 - O4.3 - R4.2 - R4.3 - R4.5 - R5.3	4C	ambiente - clima	**		SI
16	Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile	2	F4.3 - O3.4 - O5.3	2A 5C	ambiente - clima - innovazione	*	FESR	SI
17	Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna	2 - 3	F4.2 - D4.5 - O6.1 - D6.2 - O6.1 - O6.2 - O6.3	6B 6B	ambiente - clima - innovazione	**		SI
18	Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali	3	F1.6 - F6.4 - O6.1 - D6.5 - O6.1 - O6.4 - O6.5 - R6.1	6B	innovazione	**		SI
19	Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali	3	F6.1 - R6.2 - F6.3 - D6.5 - O3.1 - O6.5 - R6.3 - R6.4	2A 2B 6B	ambiente - innovazione	***		SI
20	Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese	1 - 3	R2.1	2A 2B 5A 6B	innovazione	**		Dopo esito positivo valutazione ex-ante fin.
21	Incrementare l'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali	3	F6.5 - D6.4 - O6.4 - O6.5 - R1.2 - R6.2	6C	innovazione	***	FESR	SI

* 1 = Stimolare la competitività del settore agricolo, agroalimentare, no food e forestale. 2 = Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima 3 = Contribuire ad un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali.

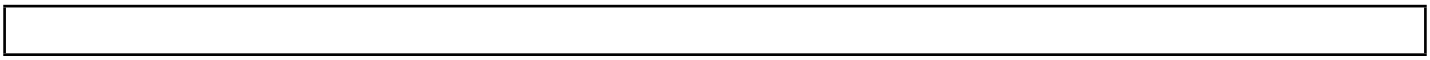

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa focus area si relaziona direttamente con i fabbisogni: F01 Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza; F02 Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese.

Gli interventi saranno programmati nell'ambito delle misure M01, M02 e M16.

In termini più generali, le misure e operazioni attivate potranno concorrere alla soddisfazione di quasi tutti i fabbisogni del PSR, in ragione del carattere trasversale e "abilitante" della FA 1A rispetto alle FA delle altre priorità e agli obiettivi del PSR della Regione Piemonte (par. 5.1).

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa focus area si relaziona direttamente con i fabbisogni: F01 Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza; F02 Adeguare e potenziare la rete di consulenza

e di informazione alle imprese.

Gli interventi saranno programmati nell'ambito della misura M16, al fine di promuovere la cooperazione tra i vari soggetti per lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione, in primo luogo attraverso la costituzione e azione dei gruppi operativi. In termini più generali, le operazioni attivate potranno concorrere alla soddisfazione di gran parte dei fabbisogni del PSR, in ragione del carattere trasversale e "abilitante" della FA 2B rispetto alle FA delle altre priorità e agli obiettivi del PSR della Regione Piemonte (par. 5.1).

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa focus area si relaziona direttamente con i fabbisogni: F02 Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese; F03 Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali.

Gli interventi saranno programmati nell'ambito della misura M01, al fine di migliorare le competenze degli operatori. Anche in questo caso le operazioni attivate potranno concorrere alla soddisfazione di gran parte dei fabbisogni del PSR, in ragione del carattere trasversale e "abilitante" della FA 2C rispetto alle FA delle altre priorità e agli obiettivi del PSR della Regione Piemonte (par. 5.1).

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa focus area si relaziona con i fabbisogni: F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali; F05 Accompagnare ed orientare la propensione alla diversificazione delle aziende agricole, agroalimentari e delle imprese rurali; F08 Migliorare il posizionamento e la penetrazione la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno; F13 Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole; F16 Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile; F19 Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali; F20 Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese. Nell'ambito di tale FA saranno inoltre presi in conto i fabbisogni specifici dei sottosettori individuati all'interno del fabbisogno F04.

La combinazione di misure è mirata ad armonizzare il miglioramento della competitività delle aziende agricole, attraverso una migliore efficienza e qualificazione produttiva e la diversificazione, da un lato, con le esigenze di sostenibilità, dall'altro. Sarà possibile adottare un approccio singolo o tramite progetti di cooperazione e, a conferma della positiva esperienza del periodo 2007-2013, ricorrere ai progetti integrati di cui all'art. 17, par. 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013. I tipi di intervento nell'ambito della sottomisura 4.1 saranno selezionati sulla base dell'analisi dei fabbisogni prioritari dei principali sottosettori agricoli (cfr. tabella F04 Sottosettori nel par. 4.2).

A seguito dell'emergere, nei primi mesi del 2020, della pandemia causata dal virus COVID-19, e delle conseguenti ripercussioni negative sui vari comparti economici, tra cui anche l'agricoltura e i settori collegati, e sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) 1305/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 872/2020, che all'art. 39 ter prevede la possibilità di inserire nei PSR una nuova Misura denominata "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19", codificata come Misura 21, tale nuova Misura è stata introdotta nel PSR allo scopo di fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e garantire la continuità delle loro attività economiche.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 160,70 Meuro (corrisponde al 15,19% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	98.000.000,00
4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	30.500.000,00
6.4	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	10.500.000,00
8.6	Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.000.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	3.000.208,72
16.3	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	2.400.000,00
16.9	Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	1.500.000,00

5.2 P2A

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa focus area si relaziona principalmente con l'esigenza di favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo espresso dal F06 - Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori. Inoltre si collega al F19 – Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali, per l'importante ruolo che il ricambio generazionale può svolgere nella rivitalizzazione economica e sociale delle aree C e D. Al fine di favorire gli investimenti e la creazione di imprese assume anche un particolare rilievo il F20 Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

Gli interventi saranno mirati a favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori, sia attraverso il ricambio nell'ambito dell'azienda familiare, sia attraverso la costituzione di nuove imprese. I nuovi insediamenti potranno essere supportati con azioni di ammodernamento delle aziende agricole e forestali, accompagnate da azioni di formazione e consulenza. Come nel caso della FA 2A sarà possibile adottare un approccio singolo o tramite progetti di cooperazione e, a conferma della positiva esperienza del periodo 2007-2013, ricorrere ai progetti integrati di cui all'art. 17, par. 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013. I tipi di intervento nell'ambito della sottomisura 4.1 saranno selezionati sulla base dell'analisi dei fabbisogni prioritari dei principali sottosettori agricoli (cfr. tabella F04 Sottosettori nel par. 4.2).

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 109,30 Meuro (corrisponde al 10,33% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	52.000.000,00
6.1	Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	50.500.000,00

5.2 P2B

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa FA si relaziona in primo luogo con il fabbisogno F07 Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali, e concorre ai fabbisogni F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali (anche tenendo conto ove opportuno dei fabbisogni specifici dei sottosettori agroalimentari) e F08 Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno. Un ruolo complementare spetta al F20 Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

L'azione sarà volta a irrobustire, nelle filiere agricole, agroindustriali e forestali, i meccanismi di raccordo verticale e di integrazione orizzontale (concentrazione e gestione dell'offerta). Sarà prestata attenzione anche alle filiere corte per consentire una piena valorizzazione delle produzioni locali dialogando più direttamente con il consumatore e in sinergia con azioni di sviluppo locale. Nelle filiere energetiche si punterà a creare adeguate condizioni di sostenibilità economica e ambientale garantendo l'approvvigionamento locale della materia prima.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 133,07 Meuro (corrisponde al 12,58% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
3.1	Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	10.700.000,00
3.2	Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	20.000.000,00
4.2	Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	86.000.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	1.217.532,47
16.2	Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	2.950.000,00
16.4	Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	5.400.000,00

5.2 P3A

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In relazione alla FA 3B si risponde principalmente al fabbisogno 10 Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari e ambientali e all'azione dei selvatici e, in modo complementare, al F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali. Il F09 Gestire e prevenire i rischi del mercato, pur collegato con la FA 3B, non sarà preso in carico dal PSR della Regione Piemonte, ma affrontato con gli strumenti messi a disposizione dal PSR nazionale.

Saranno sostenuti interventi volti alla prevenzione e al ripristino dei danni causati da fitopatie, da eventi climatici di particolare dannosità e dagli incendi boschivi. Approcci integrati e di tipo cooperativo possono contribuire notevolmente all'efficacia delle azioni in questo ambito; saranno attivati, inoltre, adeguati supporti formativi, informativi e consulenziali.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 32,76 Meuro (corrisponde al 3,10% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
5.1	Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	6.000.000,00
5.2	Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	4.500.000,00
8.3	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	7.500.000,00
8.4	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	7.500.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	462.778,29

5.2 P3B

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell’ambito della FA 4A si risponde ai fabbisogni F11 Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria, F12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole, F.17 Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone montane.

Gli interventi saranno prioritariamente indirizzati nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli

naturali (zone montane) e nelle aree agricole e forestali ad alto valore naturalistico, agendo sia con strumenti di investimento materiale che attraverso le misure a premio. Saranno inoltre importanti le iniziative di carattere immateriale connesse alla pianificazione e agli studi, così come le azioni della misure M01 e M02. Un approccio mirato a scala locale e di tipo cooperativo può consentire di ottenere risultati di maggiore rilievo. La tutela di razze e varietà in via di estinzione può contribuire all'adattamento al clima e a valorizzare le tipicità locali.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 127,92 Meuro (corrisponde al 12,09% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
4.4	Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	5.100.000,00
7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	1.170.000,00
8.5	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	6.550.000,00
10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	41.000.000,00
10.2	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	753.617,81
12.2	Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	4.800.000,00
13.1	Pagamento compensativo per le zone montane	60.000.000,00
15.1	Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	250.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	1.500.115,96

5.2 P4A

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle

foreste (articoli da 21 a 26)

- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 4B si collega con i fabbisogno F12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole.

Attraverso le misure a superficie e con il contributo determinante delle misure M01 e M02 si procederà verso un'ulteriore ottimizzazione degli apporti di fitofarmaci e fertilizzanti da parte delle aziende agricole nell'ambito dei metodi di produzione integrata e dell'agricoltura biologica. Le azioni saranno orientate principalmente verso le situazioni ambientali di maggiore criticità. Un approccio mirato a scala locale e di tipo cooperativo può consentire di ottenere risultati di maggiore rilievo.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 178,30 Meuro (corrisponde al 16,86% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	142.500.000,00
11.1	Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	9.500.000,00
11.2	Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	16.000.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	1.500.104,36
16.5	Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	2.000.000,00

5.2 P4B

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Questa FA si relaziona con il fabbisogno F15 Migliorare la conservazione del sistema suolo e F12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole.

Le operazioni previste puntano a favorire il contrasto all'erosione, al dissesto idrogeologico e alla perdita di sostanza organica dei suoli favorendo pratiche agricole opportune quali inerbimenti, tecniche di agricoltura conservativa e azioni agroambientali di estensivizzazione dei pascoli. Un approccio mirato a scala locale e di tipo cooperativo può consentire di ottenere risultati di maggiore rilievo. Anche per questa FA sarà determinante il contributo delle misure M01 e M02.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 51,00 Meuro (corrisponde al 4,82% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
4.4	Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	700.000,00
10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	42.000.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	1.500.104,36

5.2 P4C

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 5 A si relaziona essenzialmente con il fabbisogno F13 "Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole".

La strategia del PSR con riferimento alla FA 5A nel 2017 è stata modificata nel contesto del trasferimento di solidarietà a seguito dei terremoti nell'Italia centrale. In particolare, si è ritenuto, in considerazione del ritardato avvio del principale intervento collegato alla focus area (ovvero il tipo di operazione 4.3.1 – Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili) e per motivi di efficienza programmatoria, che gli obiettivi di detto tipo di operazione possano venire ugualmente e più rapidamente raggiunti attraverso l'analogo intervento previsto dal PSR nazionale. L'uso più efficiente dell'acqua, anche tenuto conto della necessità di contrastare le ricorrenti crisi di disponibilità, sarà perseguito attraverso azioni volte alla promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, connesse alla priorità 1. Tali azioni avranno per tema l'incremento dell'efficienza della rete irrigua in riferimento ai sistemi di monitoraggio dei prelievi, al miglioramento delle opere di presa, alle reti collettive e alla sostituzione dell'irrigazione e scorrimento con metodi più efficienti. In tali azioni sarà dato risalto al tema della salvaguardia di ecosistemi che, in casi specifici, potrebbero essere danneggiati dall'intubazione di canali e corsi d'acqua.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 14,25 Meuro (corrisponde al 1,35% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
4.3	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	6.700.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	750.057,98

5.2 P5A

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus area non è stata attivata.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 5C risponde al fabbisogno F07 Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali e al fabbisogno 16 Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile.

Nell’ambito della strategia di adattamento al cambiamento climatico, così come per la diversificazione e la ricerca di nuove opportunità economiche ed occupazionali nelle aree rurali, la produzione di energie rinnovabili da scarti e biomasse agricole e forestali sarà sostenuta con azioni di tipo cooperativo volti alla costruzione di filiere locali efficienti e sostenibili, oltre che con azioni di formazione, informazione e consulenza. La produzione di energia rinnovabile dal trattamento di reflui zootecnici potrà inoltre contribuire a ridurre le emissioni di gas climalteranti ed ammoniaca e migliorare la gestione dell’azoto.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 10,55 Meuro (corrisponde al 1,00% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	750.057,98
16.6	Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	3.000.000,00

5.2 P5C

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 5D si relaziona al fabbisogno F12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole.

La riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti e di ammoniaca è ottenibile con un approccio plurimo, in stretta connessione con altre FA della priorità 5, con interventi materiali volti a migliorare la gestione dei reflui zootecnici, la riduzione dei consumi energetici, la produzione di energia da biomasse agricole e forestali basata su filiere locali sostenibili. Anche l'adozione di pratiche agronomiche opportune può contribuire a contenere le missioni. Anche per questa FA è determinante il contributo delle M01 e M02.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 34,55 Meuro (corrisponde al 3,27% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.628,01
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
4.1	Sostegno a investimenti nelle aziende agricole	12.000.000,00
10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	15.000.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	750.057,98

5.2 P5D

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 5E si relaziona strettamente al Fabbisogno 14 Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

Le azioni previste, attraverso un mix di investimenti e di misure a premio e di formazione/informazione/consulenza, mirano a incrementare il sequestro del carbonio attraverso specifici interventi di imboschimento e di conversione di seminativi in prati permanenti.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 41,55 Meuro (corrisponde al 3,93% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.975,88
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.416.628,01
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
2.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.909.090,91
2.3	Sostegno alla formazione dei consulenti	181.818,18
8.1	Sostegno alla forestazione/all'imboschimento	12.000.000,00
10.1	Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	22.000.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	750.057,98

5.2 P5E

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La focus area non è stata attivata.

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 6B si relaziona con i Fabbisogni F18 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e F19 Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali, intercettando anche i fabbisogni F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, F05 Accompagnare e orientale la propensione

alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali, F07 Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali, F17 Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone montane e F20 Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

Nell'ambito della FA 6B si punta alla predisposizione e realizzazione di programmi integrati di sviluppo locale garantendo un'adeguata governance attraverso l'approccio CLLD Leader o con il ricorso alle altre opzioni previste dalla misura 16 e alla strategia nazionale per le aree interne. Sono previste operazioni rivolte al tessuto imprenditoriale locale, anche mirate allo sviluppo di servizi alle persone e alle famiglie, azioni sul miglioramento e adeguamento delle infrastrutture, la cura del territorio e la valorizzazione del patrimonio locale. La strategia prevederà un approccio territoriale differenziato nella redazione di misure e di bandi.
Sarà curata l'integrazione con gli interventi promossi dal FSE (es. servizi, formazione) e dal FESR (es. aiuti alle imprese, filiere energetiche locali) attraverso l'apposita Cabina di regia regionale istituita per attuare il documento strategico unitario e, a livello locale, anche attraverso l'azione dei GAL Leader.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 117,90 Meuro (corrisponde al 11,15% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
1.1	Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze	1.166.743,97
1.2	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2.417.091,84
1.3	Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	125.000,00
7.1	Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	1.180.000,00
7.5	Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	22.500.000,00
7.6	Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	18.700.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	487.012,99
16.7	Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	2.000.000,00
16.8	Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	3.000.000,00
19.1	Sostegno preparatorio	520.000,00
19.2	Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo	52.000.000,00
19.3	Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	1.000.000,00
19.4	Sostegno per i costi di gestione e animazione	12.800.000,00

5.2 P6B

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA 6C si relaziona con i fabbisogno F21 Sviluppare l'infrastrutturazione internet a banda larga nelle aree rurali, allo scopo di colmare la grave carenza di infrastrutture internet a banda ultra larga nelle aree rurali piemontesi, contribuendo a raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea e fornendo un elemento abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi e, in termini generali, per il miglioramento della qualità della vita e della competitività delle imprese nelle aree rurali.

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica della focus area, pari a 45,81 Meuro (corrisponde al 4,33% del PSR) è così ripartita per sottomisura:

Sottomisura	Denominazione	Spesa pubblica (Euro)
7.3	Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	45.580.000,00
16.1	Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	231.910,95

5.2 P6C

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Gli obiettivi trasversali considerati dal PSR della Regione Piemonte sono:

1. La promozione e diffusione delle innovazioni;
2. La tutela dell'ambiente;
3. La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi.

Promozione e diffusione delle innovazioni

Il concetto di innovazione ha una natura poliedrica e, in riferimento agli ambiti di azione del PSR tocca aspetti legati ai processi produttivi, all'organizzazione delle filiere, alla commercializzazione e promozione sui mercati, alla gestione economico-finanziaria, alla diversificazione, alla valorizzazione del patrimonio rurale, ai servizi essenziali e alla governance.

L'analisi di contesto e SWOT ha evidenziato la fitta presenza di soggetti che operano nella ricerca e nel trasferimento dell'innovazione in ambito agricolo, agroalimentare e rurale in Piemonte. Al tempo tesso ha mostrato la carenza di coordinamento tra le attività svolte da tali attori e tra questi e gli operatori agricoli. L'analisi ha anche messo in luce la capillarità dei servizi di sviluppo agricolo e le carenze da affrontare in particolare nel sistema di consulenza aziendale e nelle tematiche rispetto alle quali rafforzare le competenze degli agricoltori.

La definizione dei fabbisogni ha mostrato l'elevata trasversalità di quelli legati all'innovazione (F01, F02 e F03) evidenziano il ruolo "abilitante" delle attività di trasferimento e rafforzamento delle competenze (costituzione di reti e gruppi, consulenza, formazione informazione).

In questo quadro le aspettative individuate dai fabbisogni F01, F02 ed F03 divengono funzionali a:

- incrementare le conoscenze e competenze degli imprenditori agricoli ed ad aumentare la ricettività degli stessi all'innovazione (F03);
- rafforzare le relazioni tra i soggetti del sistema (F01);
- rilanciare ed adeguare l'importante ruolo che la rete di consulenza aziendale deve assumere (F02).

Tali indicazioni sono colte ed evidenziate nella descrizione dei tre obiettivi fondamentali del PSr della Regione Piemonte (par. 5.1) .

È da sottolineare, inoltre, che l'obiettivo trasversale dell'innovazione è richiamato in 20 fabbisogni su 21, ad evidenziare come tutte le operazioni previste dal PSR possano contemplare l'impiego di azioni o strumenti innovativi. Si sottolinea infatti che le misure M01 ed M02 sono attivate anche in combinazione con altre misure (ad es. M05 per i giovani, M10 per le gli interventi agro-climatico-ambientali, M11 per l'agricoltura biologica).

La strategia di innovazione adottata dal PSR della Regione Piemonte si pone in coerenza con la Smart Specialization Strategy (S3) regionale a sua volta inquadrata in quella nazionale. La S3 del Piemonte ha individuato nell'agroalimentare una delle aree prioritarie di innovazione industriale; il settore, infatti, è uno dei comparti di maggiore specializzazione manifatturiera regionale.

Partendo da questi assunti ne consegue la necessità di un sensibile miglioramento dei collegamenti della rete finalizzato ad aumentarne la concreta efficienza ed i benefici reali per le aziende agricole che operano in regione.

La Regione Piemonte opererà quindi nel quadro degli strumenti disponibili, anche in sinergia con altri Fondi strutturali, attraverso le seguenti linee di azione:

- creazione del Tavolo regionale per la ricerca e l'innovazione in agricoltura (già attivato nel 2013),

promosso dalla Direzioni regionali Agricoltura e Innovazione, che coinvolge rappresentanti del mondo della ricerca, delle amministrazioni pubbliche e le associazioni di categoria del comparto;
- individuazione nei GO del PEI come strumento fondamentale per superare la frammentazione del sistema e favorire un proficuo scambio tra ricerca e operatori economici e territoriali, favorendo nella formazione dei gruppi anche una significativa componente legata alla formazione, informazione e consulenza;
- rafforzamento e riorientamento del sistema della consulenza aziendale e della formazione in agricoltura, prevedendo anche azioni di formazione e aggiornamento per consulenti e formatori;
- attivazione di sinergie ed accordi con altre Regioni su tematiche di interesse comune;
- messa in rete, a livello nazionale, dei risultati ottenuti dai progetti dei GO regionali, contribuendo all'azione del PEI europeo.

Al rafforzamento del sistema di promozione e diffusione dell'innovazione è destinato il 9,1% delle risorse complessive e in particolare il 7,7% per la formazione e la consulenza e l'1,3% per la costituzione di gruppi operativi del PEI e per il sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuove pratiche.

Tutela dell'ambiente

La tutela dell'ambiente naturale è un elemento centrale del programma e ciò è dimostrato anche dal fatto che 12 fabbisogni su 21, si riferiscono alla salvaguardia dell'ambiente naturale o, comunque, a non andare a incidere negativamente sulle situazioni esistenti. Ciò significa che concorreranno alla tutela dell'ambiente naturale non soltanto le misure direttamente collegabili alla priorità P4; anche che un elevato numero di operazioni relative alle misure sugli investimenti dovrà essere compatibile con questo importante obiettivo trasversale.

La strategia prevede l'attivazione delle misure relative ai pagamenti agro-climatico-ambientali e per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (M10), il sostegno alla produzione biologica (M11), il sostegno ad investimenti non produttivi (M04.4), gli investimenti nello sviluppo delle aree forestali (M08). All'obiettivo di tutela dell'ambiente concorrono attivazione dell'indennità compensativa per le aree soggette a vincoli naturali e specifici, favorendo il presidio attivo del territorio come elemento essenziale per la conservazione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, così come la realizzazione di infrastrutture rurali che consentano un accesso alle risorse forestali e pascolive tale da assicurarne un utilizzo sostenibile.

Un elemento essenziale per massimizzare i risultati delle misure volte alla sostenibilità ambientale è quello di assicurare un approccio territoriale omogeneo e focalizzato a scala locale, anche in ragione della notevole frammentazione fondiaria presente in Piemonte e della necessità di rafforzare i collegamenti tra i nodi della rete ecologica. A tale proposito è previsto il contributo alla stesure dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturalistico e l'attivazione di azioni di cooperazione volti a favorire approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali.

Per perseguire gli obiettivi si ritiene necessario intervenire anche attraverso le misure di formazione, consulenza e informazione, in sinergia con il sistema di promozione e trasferimento di innovazione. Approcci innovativi quali, ad esempio, l'agricoltura di precisione o l'impiego di cultivar più performanti a parità di input rispetto a quelli tradizionali possono coniugare la tutela ambientale, o meglio la riduzione degli input produttivi o degli stress ambientali provocati dalle lavorazioni dei terreni tradizionali con il mantenimento (se non con l'incremento) delle rese.

Complessivamente alla priorità P4 sono state assegnate il 30,2% delle risorse complessive di cui il 39% ad azioni dedicate alla salvaguardia e al ripristino della biodiversità e alla tutela delle zone Natura 2000 e svantaggiate, il 46% alla gestione delle risorse idriche compresa la riduzione di fertilizzanti e pesticidi ed il 15% alla prevenzione dell'erosione dei suoli e alla migliore gestione degli stessi. Per quanto riguarda la misura investimenti, il 2 % delle risorse assegnate a tale utilizzo, che ammontano a circa il 28% della disponibilità totale del Programma, sono esplicitamente finalizzate a operazioni vincolate alla sostenibilità

ambientale.

La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi
L'analisi dimostra come il cambiamento climatico in Piemonte si presenti attraverso:

- l'aumento significativo delle temperature medie, che dal 1958 al 2011 è stato quantificato in circa 1,5 °C ed è stato più spiccato a partire dagli anni '80;
- la concentrazione di eventi piovosi;
- l'aumento dell'intensità delle precipitazioni e il tendenziale estendersi dei periodi siccitosi.

L'aumento delle temperature unitamente ai periodi siccitosi richiama alla necessità di una migliore gestione quantitativa delle risorse idriche, mentre la maggiore intensità e concentrazione delle precipitazioni mette a rischio il potenziale produttivo e il reddito aziendale, oltre ad incrementare i rischi di erosione e frana.
L'aumento delle temperature, infine, predispone all'arrivo di nuove minacce fitopatologiche.
La strategia del PSR del Piemonte prevede linee di azione sia sul fronte dell'adattamento al clima sia su quello della mitigazione del cambiamento climatico. L'adattamento è perseguito soprattutto attraverso un uso più razionale delle risorse idriche, e attraverso interventi volti alla prevenzione e alla protezione delle colture, oltre che di prevenzione del dissesto idrogeologico.
Il PSR del Piemonte propone azioni di tipo complementare rispetto al PSR nazionale sulla gestione delle risorse idriche e dei rischi, anche con azioni di tipo preventivo. Per ciò che concerne, invece, la mitigazione del cambiamento climatico, l'azione prevede di agire sul fronte della riduzione dei consumi energetici in agricoltura e nell'agroindustria, nella produzione di energie da fonti rinnovabili e nel contenimento delle emissioni di GHG e ammoniaca. Oltre ai tipi di operazioni finanziate con la priorità P5 il PSR della Regione Piemonte prevede il finanziamento di interventi che seppure collegati prioritariamente alla P2 e alla P3 possono concorrere all'obiettivo trasversale del cambiamento climatico, (es. sottomisura 4.2).
Sempre tra le azioni finalizzate alla mitigazione del cambiamento climatico, sono previsti interventi legati al allo sviluppo dell'arboricoltura da legno e al miglioramento della capacità di stoccaggio di carbonio nelle aree boschive e nei parti e pascoli, alle quali può essere necessario affiancare interventi di tipo infrastrutturale per consentire un adeguato accesso a tali risorse.
Altrettanto necessarie sono le azioni finalizzate alla prevenzione e degli incendi boschivi e al ripristino delle aree boschive colpite.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	5,73%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	136,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	27.140,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	3,35%	151.236.895,00	M01, M02, M04, M06, M08, M16, M21
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2,71%	169.691.732,00	M01, M02, M04, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2,98%	146.751.519,00	M01, M02, M03, M04, M14, M16
	Percentuale di imprese alimentari supportate nell'ambito della M4.2 (%)	4,91%		
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a	1,36%	44.940.876,00	M01, M02, M05, M08, M16

	regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)			
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	1,96%	585.071.887,00	M01, M02, M04, M07, M08, M10, M11, M12, M13, M15, M16
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	12,86%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	7,67%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	5,01%	20.474.157,00	M01, M04, M08, M12, M15, M16
4B (forestry)				
4C (forestry)				
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		1.901.110,00	M01, M02, M16
5C	Quantità di biomassa mobilizzata (tonnellate (t))	5.000,00	13.458.036,00	M01, M02, M16
5D	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	27,66%	67.017.289,00	M01, M02, M04, M10, M16
	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2,28%		
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0,63%	35.882.285,00	M01, M02, M08, M10, M16
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata	44,48%	147.125.374,00	M01, M07, M16, M19

	da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)			
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	6,95%		
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	900,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	9,27%	46.254.600,00	M07, M16

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il Piemonte vanta una lunga tradizione nel campo dei servizi di sviluppo rivolti al sostegno ed allo sviluppo delle imprese agricole, in particolare per quanto riguarda le attività di consulenza e informazione.
Si parte, a monte, dai finanziamenti alla ricerca in campo agricolo, passando attraverso i servizi per la diffusione dell'innovazione quali quelli relativi alla dimostrazione e divulgazione agricola, alla formazione professionale, arrivando ad interventi più puntuali rivolti alle singole aziende agricole quali interventi di consulenza, assistenza tecnica ed informazione agricola.
Iniziando dalla ricerca, va detto subito che si tratta di una ricerca applicata, che trova spunto dalle richieste pervenute della base ed ha una diretta ricaduta sul sistema agricolo piemontese. E' pertanto fondamentale per supportare la crescita e lo sviluppo del territorio stesso. Tale attività trova logica prosecuzione e sviluppo nel PSR 2014 – 2020 con l'attuazione dei PEI.
Sono stati identificati nuovi percorsi, nuove tipologie di intervento utilizzando la Misura 124.1 del PSR 2007-2013 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare", che proponendo strumenti a supporto dell'innovazione,ha permesso ultimamente il finanziamento di n. 37 progetti proposti da più soggetti aggregati (ATS), rappresentativi di una filiera, a partire dalle aziende agricole per arrivare alle industrie di trasformazione, passando attraverso istituti di ricerca, società di servizi o società di commercializzazione.
I settori produttivi agricoli che hanno avuto proposte progettuali finanziate sono quelli dei Cereali e riso, Latte, Vino, Carni bovine, Ortofrutta, Piante officinali e medicinali.
Sono state finanziate anche alcune tematiche HC: cambiamenti climatici, energie rinnovabili e l'innovazione connessa al settore lattiero-caseario.

Si evidenzia ancora che sul territorio piemontese operano enti quali la Tenuta Cannona Srl e il CReSO Scrl che svolgono servizi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo. In particolare si propongono di favorire la divulgazione dei risultati dell'attività sperimentali tramite attività di trasferimento delle informazioni. Nel corso del 2015 è prevista la fusione per incorporazione eterogenea di entrambi gli Enti nella Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico, nata con la finalità, tra l'altro, di promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali e di trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Circa gli interventi di supporto alle imprese,nell'ultimo periodo di programmazione si è fatto riferimento alla Misura 114 ed alle Misura 111.1 a) e b).
Tali misure sono state utilizzate per cercare di raggiungere l'obiettivo specifico "Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale", ossia l'obiettivo a cui afferiscono le azioni a supporto della crescita tecnico – culturale dell'agricoltore.
Per meglio indirizzare i servizi di consulenza, formazione ed informazione sono state fatte alcune considerazioni in merito al tessuto aziendale valutando in particolare l'alto numero di aziende medio piccole ed il numero elevato di conduttori con età elevata, la mancanza dell'utilizzo delle nuove tecnologie, anche informatiche, ed una visione tecnico, economico, produttiva legata ad una situazione a volte pre-imprenditoriale
Per quanto riguarda la consulenza agricola si è cercato di dare un supporto differenziato alle diverse tipologie di aziende agricole attivando la Misura 114 che nel periodo 2010-2014 ha visto impegnati nella

fornitura del servizio quindici Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti dalla Regione nei confronti di un numero totale di oltre novemila consulenze ad aziende agricole di diverse tipologie.
Un elemento innovativo è stata la necessità di favorire e migliorare l'attività dei tecnici consulenti dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola, attraverso la messa a disposizione di supporti tecnici all'avanguardia.
Uno di questi strumenti "intelligenti" è stato un software esperto, denominato SeTa, costituito da una serie di check list relative alle differenti componenti aziendali, capace di costruire in modo dettagliato una fotografia della singola azienda ed andando ad individuare i punti di forza e di debolezza, le aree in cui risulta necessario intervenire con adeguamenti e quelle dove è invece possibile creare innovazione e sviluppo.
SeTa è stato interfacciato all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, permettendo ai tecnici di accedere ai dati ivi contenuti..
Il SW permette anche un nesso diretto tra l'azienda ed i diversi tecnici che in essa hanno messo in atto i percorsi della consulenza.
Alla P.A. il software fornisce, in osservanza della normativa sulla privacy, i dati relativi all'attività svolta dai tecnici nelle diverse aziende agricole.
Dall'analisi dettagliata delle domande di pagamento pervenute si è rilevato che la maggior parte delle aziende richiedenti la consulenza (20%) sono specializzate in seminativi; seguono le aziende vitivinicole (19%) e le aziende specializzate in erbivori (16%). La maggioranza delle imprese ha fatto domanda di consulenza nell'ambito produttivo vegetale (68%), mentre il 32% delle imprese ha scelto i servizi di consulenza per la zootecnia.
Il riscontro a questo tipo di servizio è stato positivo per cui per il nuovo periodo di programmazione si intende rafforzare il servizio consulenziale attraverso l'applicazione della Misura 2.

Nell'ambito delle Misure a supporto del sistema della conoscenza si annovera anche la Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale", finalizzata a migliorare le competenze e le capacità tecniche ed imprenditoriali di operatori agricoli e forestali ed a diffondere le conoscenze scientifiche e le pratiche innovative.
Circa gli interventi di formazione professionale per gli imprenditori agricoli si è fatto riferimento alla Misura 111.1.A che ha riguardato la formazione rivolta agli imprenditori ed addetti del settore agricolo attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento (in aula, in campo, e-learning), con percorsi di formazione individuale ed accompagnamento personalizzato per insediamento giovani.
L'azione formativa si è svolta attraverso lo svolgimento di circa n. 2000 corsi di formazione che visto una partecipazione complessiva di oltre 20.000 allievi.

Con la Misura 111.1.B – "Informazione" la Regione Piemonte ha invece creato un sistema che è riuscito a raggiungere in modo capillare quasi tutte le aziende agricole, grazie all'istituzione di "sportelli informativi", diffusi capillarmente sul territorio,comprese le aree più marginali: la rete attivata comprendente circa 260 sportelli informativi. I tecnici sono disponibili presso gli sportelli da un minimo di 4 ore settimanali ad un massimo di 40 ore, definite sulla base della localizzazione e del numero di aziende su cui ricade l'attività dello sportello, ma è stata prevista anche la possibilità di attivare visite aziendali, sulla base delle effettive necessità delle aziende.
Le tematiche maggiormente trattate sono riferibili al trasferimento dell'innovazione in agricoltura, alle nuove normative, alle tecniche colturali e di allevamento, alla gestione economica dell'azienda agricola, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e la sicurezza delle macchine agricole, agli aspetti ambientali collegati all'attività agricola e di allevamento.
Si è riscontrato un alto indice di gradimento da parte delle aziende, generando annualmente più di 60.000

contatti e permettendo anche ai tecnici di mantenere quel rapporto di doppio scambio con le aziende, che permette di rendere efficiente il sistema.
Con la Misura 111.1.B si è anche iniziato un percorso di aggiornamento nei confronti dei tecnici attivi nell'ambito delle due Misure 111 e 114.
In particolare è stato affrontato uno dei temi emergenti come importanza e ricaduta e forse per cui è più difficile reperire gli aggiornamenti tecnici e giuridici: quello della sicurezza sul lavoro, realizzate attraverso una stretta collaborazione degli assessorati Agricoltura e Sanità con ASL e SPRESAL, nonché con INAIL e CNR IMAMOTER.
Anche per il periodo di programmazione 2014-2020 si procederà a questi tipi di interventi formativi attivando la misura 2, sottomisura 2.3.

Tenuto conto della necessità di assicurare una costante formazione ed informazione agli imprenditori agricoli e forestali tale intervanto sarà garantito, nel nuovo periodo di programmazione, attraverso la Misura 1.

Per quanto riguarda l'Autorità di gestione, sarà garantita un adeguata attività d'informazione nel quadro del piano di comunicazione e delle azioni rivolte al coinvolgimento del partenariato, come l'organizzazione di incontri tecnici e seminari, la produzione di notizie e la diffusione tramite i principali siti web istituzionali regionali, l'invio di newsletter e la diffusione di notizie all'interno di bollettini e altri siti web istituzionali e di settore. In dettaglio si prevedono le seguenti attività:

- Promozione, presso i beneficiari, della cultura dell'ICT, favorendo la loro partecipazione e partecipazione a percorsi formativi;
- utilizzo di strumenti di impatto (video, grafica, presentazioni) per comunicare in modo sintetico e semplificato i contenuti dei bandi;
- utilizzo più dinamico e operativo degli strumenti consolidati (rivista Quaderni Agricoltura, newsletter), anche attraverso best practices e casi di studio;
- realizzazione di pubblicazioni di semplice consultazione, poster/volantini, video e grafica per web, banche dati, dapprima sugli obiettivi generali del Programma e in seguito sugli interventi;
- supporto al contact center regionale, valorizzandolo anche quale canale di feedback, e di strumenti adatti al contatto diretto con gli agricoltori;
- organizzazione di eventi, itineranti nei territori del Piemonte, in grado di coinvolgere il pubblico agricolo;
- iniziative specifiche dedicate a particolari tematiche o gruppi di interesse, quali le pari opportunità, i giovani, le aree montane, i temi ambientali, l'innovazione;
- organizzazione di focus group, momenti formativi e strumenti di lavoro condivisi, di carattere multimediale, dedicati alla comunicazione interna.

La formazione del personale in carico all'AdG sarà di tipo continuo con approfondimenti successivi sulle tematiche nuove o che risultano meritare maggiore attenzione, nella duplice ottica di formazione dell'organizzazione e di capacità conseguente di consulenza e comunicazione. Sono previsti incontri informativi ed educativi sui diversi temi individuati dall'analisi dei fabbisogni formativi (analisi interna e Condizionalità ex ante da soddisfare):
normativa e procedure di public procurement, redazione dei documenti amministrativi, ripartizione competenze e coordinamento, normativa ambientale, rifiuti, aree protette e Rete Natura 2000, Sistema informativo, Strumenti WEB, Comunicazione.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

Il PSR della regione Piemonte riguarda la quasi totalità degli aspetti specifici (FA) elencati all'articolo 5 del regolamento (UE) n.1305/2013 - tutti meno la FA 5B e 6A - e attiva un numero consistente di Misure.

Per questo si ritiene che tutte le precondizioni proposte nella tabella 1 parte 4 dell'allegato I al regolamento (UE) n.808/2014 specifiche per lo sviluppo rurale e quelle generali contenute nella tabella 2 siano applicabili.

La valutazione di tali condizionalità ex ante ha tenuto conto delle evidenze contenute nell'accordo di partenariato e , dove opportuno, è stata condotta in parallelo ad analoga analisi degli gli altri fondi SIE, in particolare con il POR FESR del Piemonte.

Più in dettaglio si è tenuto conto delle specificità regionali in campo amministrativo e delle esigenze di gestione elle misure attivate dal PSR.

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	La condizionalità è rispettata con riferimento alla normativa nazionale e regionale.	3B	M05, M08
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	La condizionalità è rispettata con l'emanazione del Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 che ha provveduto ad adeguare la normativa precedente.	P4	M11, M12, M10
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	La condizionalità è rispettata a seguito dell'adozione dei piani e della normativa specifica.	P4	M11, M10
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	La condizionalità è rispettata con l'emanazione del Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015.		M11, M10
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	yes	Il requisito è garantito dall'applicazione delle diverse normative nazionali e regionali relative alla prestazione energetica nell'edilizia.		M07, M16, M06, M04
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	no	Nella tabella 6.3 si riportano le azioni programmate per il raggiungimento nei termini indicati del soddisfacimento del requisito.	5A	M04, M16
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	La condizionalità è rispettata con riferimento alla normativa nazionale e regionale.	5C	M06, M04, M16, M07
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	no	La condizionalità è rispettata solo parzialmente. Si prevede di aggiornare il piano/strategia regionale al piano nazionale Banda Ultra Larga.	6C	M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	A livello regionale gli strumenti operativi sono contenuti negli Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione (DGR n. 40-2726 del 12 dicembre 2011).	6B	M02, M19, M01, M16
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in	yes	Sono previsti organismi e strumenti normativi a tutela della parità di genere; il programma regionale di formazione comprende anche temi	6B	M02, M01, M19, M06, M16, M07

materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.		relativi alla promozione delle pari opportunità.		
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	Il Piemonte ha realizzato Tavoli consultivi con le principali Associazioni a tutela delle persone con disabilità. La Regione ha in atto dispositivi per l'accesso al lavoro di persone con disabilità	6B	M06, M16, M07, M19
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	no	L'AdP riporta che l'esercizio di autovalutazione ha fornito un giudizio di "parziale" soddisfacimento della condizionalità. Nella tabella 6.3 sono riportate le azioni programmate per raggiungere entro le date indicate il soddisfacimento della condizionalità.	5C, 2A, 6B, 5A	M19, M06, M07, M08, M04, M16, M02, M01
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	no	L'AdP riporta che l'esercizio di autovalutazione ha fornito un giudizio di "parziale" soddisfacimento della condizionalità. Nella tabella 6.3 si riportano le azioni programmate per il raggiungimento nei termini indicati del soddisfacimento della condizionalità.		
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Azione 1: Emanazione di DM recante Linee guida di recepimento del Decreto Legge n. 91/2014 per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086 e relativa trasposizione con deliberazione regionale per adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE. Enti responsabili:Ministero dell'Ambiente e Regione Piemonte.	P4, 3A, 5C, 5E, 5D, 5A, 5B, 2A, 6C	M08, M07, M06, M16, M04, M13, M11, M10, M12
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	La condizionalità è soddisfatta attraverso l'utilizzo del Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione.		

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Yes	È stata predisposta una valutazione nazionale o regionale dei rischi recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi. Il criterio è soddisfatto con: • i Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) che coprono l'intero territorio per rischio frane ai sensi della L 183/89 e L. 267/98. E' in fase di attuazione la Direttiva 2007/60/CE recepita con D.Lgs. 49/10 • il "National Risk Assessment" (elaborato nel maggio 2012 dal Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) già inviato alla Commissione europea, che costituisce il quadro di riferimento per la politica nazionale. Il sistema di allertamento è stato realizzato su tutto il territorio nazionale per rischio frane ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni. Sono stati elaborati scenari di rischio in tempo reale per il rischio frane. In materia di agricoltura sono presi in considerazione anche i rischi climatici associati alla siccità. Il sistema di riferimento normativo e gli strumenti di pianificazione di livello regionale sono riferibili principalmente ai: • Piano paesaggistico regionale DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2000 • Piano territoriale regionale DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 Supporto cartografico e dati geografici per le decisioni sono disponibili nel Geoportale dell'Agenzia regionale per l'ambiente Arpa; i principali titoli sono: • Cartografie e servizi disponibili • Caratterizzazione geologica • Quadro del dissesto • Monitoraggio e controllo http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/geologia-e-dissesto/pubblicazioni/dati-geoportale#QUADRODISS	Il criterio è soddisfatto.
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischio;	Yes	Il soddisfacimento del criterio è di competenza del livello nazionale. E' stata predisposta la descrizione di scenari monorischio e multirischio per frane nei piani di assetto idrogeologico. La Regione Piemonte ha valutato in modo approfondito il rischio specifico di incendio boschivo nell'ambito della L.R. 21/13 Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).	Il criterio è soddisfatto.
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale	Yes	L'esame di attuazione del criterio per la parte agricola, considera il "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal MiPAAF, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico- scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it. Il MiPAAF	Il criterio è soddisfatto.

	recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.		ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura nell'ambito del documento "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" nonché alla definizione delle strategie , oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento indicate vi è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate alle risorse idriche sono indicate la programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i sistemi di gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore potenziale di sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali regole e standard della eco-condizionalità.	
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Il criterio è soddisfatto a livello nazionale; la successiva Delibera regionale può integrare le BCAA con eventuali specifiche a livello regionale. Le BCAA sono dettagliate a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta. Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e specificate nel Programma	Il criterio è soddisfatto.
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	Yes	Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Il criterio è già soddisfatto a livello nazionale; la successiva Delibera regionale può integrare i CGO con eventuali specifiche a livello regionale. I CGO sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta. I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nel Programma.	Il criterio è soddisfatto.
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes		
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del	Yes	L'attuazione della direttiva 2010/31/UE è avvenuta, a livello nazionale, attraverso la L. 90/2013. La Regione Piemonte si è da tempo dotata di un impianto normativo che fa capo alla L.R. 13/2007 ed ai relativi documenti attuativi (DGR 4 agosto 2009 n. 45-11967; DGR 4 agosto 2009 n. 46-11968). La L.R. 13/2007 risulta in generale rispondente alla Direttiva 2010/31/UE e alla Direttiva 2002/91/CE.	Il criterio è soddisfatto.

dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	Parlamento europeo e del Consiglio;			
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Yes	Sulla metodologia di calcolo della Prestazione energetica degli edifici, fissazione criteri minimi di prestazione energetica, calcolo dei livelli ottimali dei costi sta lavorando il Mise in coordinamento con le regioni ai sensi della Legge 190/2013 che modificando il d.lgs. 192/2005 ha recepito la direttiva 31/2010 rinviando ai DM attuativi quanto richiesto sopra. In Piemonte opera una procedura di certificazione energetica degli edifici estesa a tutti gli edifici nuovi e ristrutturati oggetto di compravendita e locazione dal 1 ottobre 2009.	Il criterio è soddisfatto.
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Yes	E' sufficiente la legge nazionale.	Il criterio è soddisfatto.
	P5.1.d) misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.	Yes	E' sufficiente la legge nazionale.	Il criterio è soddisfatto.
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del	No	La tariffa del servizio idrico integrato è determinata secondo il metodo tariffario transitorio emanato dall'AEEG con deliberazione 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR. A parziale integrazione delle componenti tariffarie previste, con legge regionale n. 13/1997 la Regione Piemonte ha previsto una quota, non inferiore al 3% del gettito tariffario, per l'attuazione di interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio, in tal modo anticipando un parziale recupero del costi ambientali. Inoltre la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 71-1144 del 30 novembre 2010, ha ridefinito l'importo del canone ad uso energetico, per concorrere ad un adeguato recupero dei costi di tutela e riqualificazione delle risorse idriche. Risulta indispensabile: - il completamento da parte dell'AEEG del nuovo metodo tariffario definitivo che preveda il pieno recupero di tutte le componenti di costo del servizio idrico integrato; - il completamento della decretazione attuativa del federalismo demaniale e l'emanazione del decreto MEF/MATTM di cui all'art. 154, comma 3, d.lgs. 152/2006 riguardante i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa. Si evidenzia la richiesta da parte del MATTM, con nota prot. n. 42771 dell'11 luglio 2013 indirizzata a Regioni e Autorità di Bacino, di informazioni finalizzate alla specificazione dell'autovalutazione del soddisfacimento della condizionalità ex-ante, alla	Il criterio non è soddisfatto.

dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.		luce della griglia di valutazione diffusa dalla Commissione Europea con le linee guida del 12 aprile 2013 sulle condizionalità ex-ante.	
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	A livello nazionale il D.lgs 28/2011 ha recepito la direttiva 2009/28/CE, prevedendo quanto in essa richiesto. La Regione ha individuato le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici (2010). Sono, inoltre, state individuate le aree e i siti non idonei all'installazione ed esercizio degli impianti da biomasse (2012). La Regione ha, contestualmente, definito le "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile".	Il criterio è soddisfatto.
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Yes	A livello nazionale il D.lgs 28/2011 ha recepito la direttiva 2009/28/CE. A giugno 2010 il MISE ha approvato e trasmesso alla CE il Piano nazionale per le energie rinnovabili. Con il D.M. 15 marzo 2012 „Burden Sharing" gli obblighi di produzione di energia da fonti rinnovabili sono stati suddivisi tra tutte le regioni italiane. E' in fase di elaborazione il Piano energetico ambientale della Regione Piemonte: la Giunta regionale con DGR 2 luglio 2012, n. 19-4076 ha approvato l'atto di indirizzo contenente le linee portanti saranno sviluppati nel processo di pianificazione. Con DGR 19 novembre 2012 n. 5-4929, la Regione Piemonte ha approvato il Piano d'Azione 2012 - 2013 per una prima attuazione del citato atto di indirizzo.	Il criterio è soddisfatto.
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	No	Sulla base di quanto previsto dall'art.30 del DL 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L 15 luglio 2011 n. 111, il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato il Piano strategico banda ultralarga (obiettivo 2020 della Digital Agenda). Il Piano è stato notificato alla Commissione Europea e da questa approvato il 18.12.2012 (Aiuto di Stato SA 34199/2012). Come previsto dal Piano e confermato nella decisione della Commissione, è prevista la sottoscrizione di accordi e memorandum di intesa tra l'Amministrazione centrale e le Regioni. Gli interventi previsti dal Piano strategico nazionale "banda ultralarga" si basano su quanto è in fase di realizzazione con il Piano nazionale "banda larga", per il cui completamento Regione Piemonte e Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto il 13 marzo 2013 un Accordo di programma del valore di 90 Meuro per la cui parte (45 Meuro) la Regione si è impegnata a reperire le risorse sulla programmazione 2014-2020. I Piani strategici prevedono periodiche consultazioni con gli operatori per definire ambiti e potenzialità degli interventi.	Il criterio non è soddisfatto.
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento	No	Sulla base di quanto previsto dall'art.30 del DL 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L 15 luglio 2011 n. 111, il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato il Piano strategico banda ultralarga (obiettivo 2020 della Digital Agenda). Il Piano è stato notificato alla Commissione Europea e da questa approvato il 18.12.2012 (Aiuto di Stato SA 34199/2012). Come previsto dal Piano e confermato nella decisione della Commissione, è prevista la sottoscrizione di accordi e memorandum di intesa tra	Il criterio non è soddisfatto.

gruppi vulnerabili	sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;		l'Amministrazione centrale e le Regioni. Gli interventi previsti dal Piano strategico nazionale "banda ultralarga" si basano su quanto è in fase di realizzazione con il Piano nazionale "banda larga", per il cui completamento Regione Piemonte e Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto il 13 marzo 2013 un Accordo di programma del valore di 90 Meuro per la cui parte (45 Meuro) la Regione si è impegnata a reperire le risorse sulla programmazione 2014-2020. I Piani strategici prevedono periodiche consultazioni con gli operatori per definire ambiti e potenzialità degli interventi.	
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	Sulla base di quanto previsto dall'art.30 del DL 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L 15 luglio 2011 n. 111, il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato il Piano strategico banda ultralarga (obiettivo 2020 della Digital Agenda). Il Piano è stato notificato alla Commissione Europea e da questa approvato il 18.12.2012 (Aiuto di Stato SA 34199/2012). Come previsto dal Piano e confermato nella decisione della Commissione, è prevista la sottoscrizione di accordi e memorandum di intesa tra l'Amministrazione centrale e le Regioni. Gli interventi previsti dal Piano strategico nazionale "banda ultralarga" si basano su quanto è in fase di realizzazione con il Piano nazionale "banda larga", per il cui completamento Regione Piemonte e Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto il 13 marzo 2013 un Accordo di programma del valore di 90 Meuro per la cui parte (45 Meuro) la Regione si è impegnata a reperire le risorse sulla programmazione 2014-2020. I Piani strategici prevedono periodiche consultazioni con gli operatori per definire ambiti e potenzialità degli interventi.	Il criterio non è soddisfatto.
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	Il quadro di riferimento per le azioni contro le discriminazioni nella Regione Piemonte è contenuto nella Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 51-12642 del 23/11/2009 – "Approvazione dello schema di Accordo tra l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte. Programma FEI 2013 per il progetto "Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali" - modificata dalla DGR quadro n. 40-2726 del 12/10/2011 sulle discriminazioni e adesione alla Rete Ready, Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, e istituisce Rete regionale contro le discriminazioni, " Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione" nell' ambito delle materie di competenza regionale e avente come riferimento le discriminazioni di cui all'art. 19 del TFUE. Con Determina Dirigenziale 743/2012 viene istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte. La DGR 102-3009 del 28/11/2011 individua le iniziative per la diffusione della cultura di parità e contro ogni forma di discriminazione e la DGR 120-3022 del 28/11/2011 si occupa dell'inclusione socio-lavorativo di persone a rischio o vittime di discriminazione. L'AdG del FEASR ha coinvolto il Centro regionale contro le discriminazioni nella fase di consultazione preliminare del PSR negli incontri per la determinazione dei fabbisogni. Coerentemente, il Programma prevede l'inserimento nel proprio Comitato di Sorveglianza delle rappresentanze delle categorie sociali a rischio di esclusione.	Il criterio è soddisfatto.
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Yes	La citata DGR 51-12642 del 23/11/2009 istitutiva il Gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni; con DD n. 489/2011 si approva il CUG, Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, ex art. 21 L. 183/2010 e con la DGR n. 40-6959 del 23/12/2013 si Approva il Piano triennale per le azioni positive (PAP) Corsi di formazione offerti al personale della Regione Piemonte, incluso il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, dedicati alle pari opportunità, alla non discriminazione e al diversity management. Le iniziative indicate da questi provvedimenti convergono verso l'obiettivo di rafforzare il personale della Regione, incluso il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, sulla partecipazione attiva al principio di non discriminazione.	Il criterio è soddisfatto.

G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	I riferimenti normativi regionali sono la legge n. 8 del 18 marzo 2009 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere”, la legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” [capo VIII “Azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna”], le leggi n.11 del 2008 e 16 del2009 con interventi contro la violenza sulle donne. Coerentemente, il Programma prevede l'inserimento nel proprio Comitato di Sorveglianza degli organismi regionali deputati alle politiche di genere: "Consigliera regionale di parità" e "Commissione regionale pari opportunità".	Il Criterio è soddisfatto.
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	Il personale regionale, incluso il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, ha partecipato a interventi di formazione su bilancio di genere, legislazione europea e nazionale su parità e politiche di genere. Il personale coinvolto nella gestione dei fondi SIE, incluso il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, prende parte ad azioni informative finalizzate alla corretta presa in conto del principio di parità di genere nell’attuazione delle operazioni cofinanziate. I riferimenti normativi regionali sono la L.R. n.8 del 2009 per le pari opportunità di genere e la L.R. n.34 del 2008	Il Criterio è soddisfatto.
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	Yes	Il Piemonte ha realizzato Tavoli consultivi con le principali Associazioni a tutela delle persone con disabilità. La Regione ha in atto dispositivi per l'accesso al lavoro di persone con disabilità. La Regione partecipa alla Commissione regionale per la terapia e le attività assistite con animali, prevista dalla Legge Regionale n. 11 del 18/02/2010 “Norme in materia di Pet Therapy”. Sarà possibile realizzare anche appositi corsi obiettivo per il solo personale coinvolto nelle misure del FEASR su tale materia. Sono state previste iniziative specifiche a tutela del diritto di accesso ai servizi informatici da parte di disabili. Coerentemente, il Programma prevede l'inserimento nel proprio Comitato di Sorveglianza delle rappresentanze delle persone con disabilità.	Il Criterio è soddisfatto.
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e	Yes	La Regione mette in atto dispositivi per l'accesso al lavoro di persone con disabilità. Sarà possibile, comunque, realizzare anche appositi corsi obiettivo per il solo personale coinvolto nel controllo dei fondi SIE, incluso il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, su tale materia. Sono state previste iniziative specifiche a tutela del diritto di accesso ai servizi informatici da parte di disabili.	Il criterio è soddisfatto.

	nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.			
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	E' prevista la costituzione di un comitato regionale di monitoraggio dell'utilizzo dei fondi SIE ai fini di garantire quanto normato dall'art. 9 della Convenzione UNCRPD.	Il criterio è soddisfatto.
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	Codice degli appalti: DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.D.lgs. 163/2006” L’Accordo di Partenariato indica che l’esercizio di autovalutazione, effettuato a livello centrale, ha dato come esito un giudizio di “parziale” soddisfacimento. È stato pertanto avviato un “percorso comune avente come obiettivo, in primo luogo, il pieno soddisfacimento della condizionalità in oggetto entro il 2016 e più in generale un effettivo e duraturo rafforzamento del sistema”. A livello centrale è assicurata assistenza all’attività di ricognizione della normativa CE, sia in fase di formazione che di recepimento. La Regione ha recepito ed applica le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché gli strumenti in esse previsti, quali l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici http://www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/ , per ottemperare agli adempimenti regolamentari previsti sull’intero ciclo degli appalti (programmazione, bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni).	Criterio non pienamente soddisfatto.
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	Il D.lgs. 163/2006 contiene procedure che garantiscono la trasparenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici. La sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici provvede, secondo quanto disposto dalla legge, all'invio dei dati all'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori servizi e forniture delle comunicazioni sui lavori; l'insieme delle informazioni raccolte costituiscono basi dati informative in grado di permettere un corretto monitoraggio dei procedimenti.	Criterio non pienamente soddisfatto.
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici. La Regione ha attivato corsi di formazione, rivolti a tutti i dipendenti, incluso il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, in materia di appalti di lavori, servizi, forniture. Per quanto concerne l’attuazione delle operazioni finanziate da fondi strutturali europei dovranno essere previste, in via generale, sia procedure di autocontrollo tramite apposite “checklist” dei beneficiari sul corretto svolgimento delle procedure di affidamento per gli interventi finanziati, sia verifiche specifiche sul punto in sede di controllo di attuazione (cd. controllo di I livello) e in sede di audit (controllo di II livello). Si veda l’Allegato al PO che illustra il contributo regionale all’attuazione del percorso comune definito a livello nazionale, nonché il Piano d’Azione riportato nella tabella 25 del POR. (doc non disponibile on-line).	Criterio non pienamente soddisfatto.

	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	A livello nazionale il Dipartimento per lo sviluppo e la Coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico assicura assistenza nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici alle Amministrazioni centrali e/o regionali e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione. L'assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali procedure. A livello regionale: l.r. n 19 del 6 agosto 2007 "Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa)". http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=19&LEGGEANNO=2007 Relativamente all'utilizzo della Stazione Unica Appaltante (SUA), in funzione di garanzia del miglior rispetto della relativa disciplina in materia di appalti pubblici, SCR-Piemonte svolge le funzioni di S.U.A. a favore degli Enti regionali e dei Comuni del territorio regionale che lo richiedano, in prospettiva quindi anche a favore dell'assessorato all'agricoltura. Per la verifica e il controllo degli appalti la Regione si avvale di banche dati e piattaforme previste dalla legislazione nazionale vigente in tema di obblighi di pubblicità, a garanzia della trasparenza e corretta diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni. Esiste presso l'AdG una professionalità con competenze specifiche in materia di appalti pubblici, che partecipa altresì alla rete nazionale delle strutture dedicate alla verifica della corretta interpretazione e attuazione della normativa in materia di appalti pubblici.	Criterio non pienamente soddisfatto.
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	La Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della regione Piemonte coordina e supervisiona l'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato da parte di quelle Direzioni che necessitano di adottare regimi di aiuto. Dette Direzioni, sia per specifiche professionalità interne che per le attività di assistenza tecnica a valere sui Fondi Strutturali, dispongono di personale che si occupa di aiuti di Stato. Nella fase ascendente o di monitoraggio della normativa interviene anche il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. Per quanto riguarda l'attuale periodo di programmazione, la Direzione Agricoltura, in qualità di AdG, supervisionerà l'attuazione e l'applicazione dei regimi di aiuto presenti nel PSR.. Su Sistema Piemonte - Servizi online della Regione Piemonte per i privati e la PA – che include il Sistema Informativo Agricolo Piemontese è attivo il Registro Aiuti di Stato; scopo dell'applicativo è registrare le concessioni/erogazioni degli AdS nel settore agricolo, al momento completamente attivo solo per gli aiuti in regime *de minimis*. Il registro è finalizzato: • alla raccolta dei dati relativi alle concessioni/erogazioni di aiuti in regime de minimis, anche ai fini della verifica dei budget triennali a livello di singola azienda; • alla raccolta dei dati relativi alle concessioni/erogazioni di aiuti di stato in esenzione ovvero notificati dalla Regione Piemonte per la predisposizione della relazione annuale richiesta dalla Commissione europea. L'applicativo è suddiviso in due sezioni: • la sezione Catalogo degli aiuti: per la gestione delle informazioni circa le tipologie di aiuti di stato in esenzione ovvero notificati dalla Regione Piemonte e di aiuti in regime de minims erogati nel territorio regionale. Tale sezione è gestita dalla Regione Piemonte; • la sezione Registro degli aiuti: per la registrazione delle concessioni /erogazioni sulla base degli aiuti contenuti nel "Catalogo degli aiuti". Tale sezione è implementata dai vari enti erogatori ed è a disposizione dei CAA per la consultazione.	Criterio non soddisfatto.
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	La Regione mette in atto dispositivi per la formazione del personale impiegato nelle Direzioni, incluso quello coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, in attuazione della l.r. n 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" nonché dei Piani annuali di formazione. Nella tabella 6.3 sono riportate le azioni programmate per raggiungere il soddisfacimento del criterio.	Criterio non soddisfatto.

	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	Nella tabella 6.3 sono riportate le azioni programmate per raggiungere il soddisfacimento del criterio di condizionalità.	Il criterio non è soddisfatto.
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	La normativa VIA – VAS è stata recepita a livello regionale con i seguenti strumenti normativi: - L.r 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. - D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”. Con il DM, 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, sono state emanate le Linee Guida ministeriali al fine di superare le censure formulate dalla Commissione europea nell’ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170. Le Linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi, a suo tempo utilizzati per la definizione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti all’Allegato V alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell’identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. A livello regionale è stata emanata la Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB, esplicativa dell’applicazione del DM 30 marzo 2015, n. 52. A supporto dei processi di VIA e di VAS si riportano i dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS: - linee-guida, pareri/documenti interpretativi e indicazioni operative rivolte alle strutture regionali e agli EELL coinvolti nei procedimenti - modulistica - sistemi gestionali - servizi informativi. http://via.regione.piemonte.it/index.htm http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali Sono state elaborate linee-guida tematiche e procedurali, formulati pareri interpretativi e fornite indicazioni operative generali rivolte alle strutture regionali e agli EELL coinvolti nei procedimenti. E’ stato fornito un servizio di consulenza agli EELL. Sono stati realizzati applicativi per la gestione informatizzata dei procedimenti, specifici servizi informativi e sono state fornite modulistica e specifiche tecniche per la predisposizione e organizzazione degli elaborati tecnici.	Il criterio non è soddisfatto
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	Si indicano i seguenti dispositivi a garanzia della formazione e diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS, nonché per il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR: • attività di ricerca e divulgazione degli esiti; • http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/documentazione.htm • attività formativa specialistica presso la Regione e gli EELL; • attività formativa specifica nel Piano di Formazione della Regione Piemonte; • partecipazione a convegni e seminari organizzati da altre amministrazioni e/o organizzazioni. A supporto dell’attività di valutazione sono stati effettuati molti lavori di ricerca , dei quali si è provveduto a presentare e divulgare gli esiti. Sono realizzate, anche in modo decentrato, iniziative di formazione per il personale coinvolto nella VIA e VAS,nonché per il personale coinvolto nella gestione e controllo dei fondi FEASR, mirate a tutti i livelli istituzionali e alle diverse funzioni; formazione specifica è stata inserita nel Piano di Formazione interna della Regione; documentazione sul sito web.	Il criterio è soddisfatto.

	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	Si indicano i seguenti dispositivi a garanzia della capacità amministrativa in materia ambientale: - istituzione dell'organo tecnico per le valutazioni ambientali presso le autorità competenti in materia di VAS e di VIA (articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"); - coordinamento delle strutture tecniche presso le autorità competenti; - partecipazione alle attività di coordinamento nazionale e alle iniziative della Rete delle Autorità Ambientali; - progettazione e attuazione di azioni per il rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative necessarie ai processi di valutazione ambientale (ricerche, azioni pilota, sviluppo di applicativi informatici per la gestione dei procedimenti e la gestione documentale, sviluppo di servizi informativi ecc). In particolare l'OTR assicura una istruttoria interdisciplinare nello svolgimento dei procedimenti. Sistematicamente sono organizzati incontri strutturati per il confronto tra i diversi livelli amministrativi e istituzionali. Sono progettate e sviluppate azioni di sistema finalizzate alla condivisione di esperienze, di modelli di governance e di sistemi gestionali e informativi da utilizzare nelle procedure di valutazione ambientale. Sito regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica e sulla Valutazione di Impatto Ambientale http://via.regione.piemonte.it/index.htm	Il criterio è soddisfatto.
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	I dati statistici previsti da attività incluse nel programma statistico nazionale sono raccolti e trattati secondo le disposizioni del d.lgs. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica). I dati statistici di esclusivo interesse regionale sono raccolti e trattati secondo le disposizioni della l.r. 45/1993 (Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica) che sono comunque coerenti con il d.lgs. 322/1989. Gli altri dati statistici sono raccolti per finalità collegate all'attuazione di politiche di settore (agricoltura, ambiente, turismo ecc.) e seguono le rispettive disposizioni, generalmente in attuazione di norme dell'Unione europea.	Il criterio è soddisfatto
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	La comunicazione e diffusione dei dati statistici inclusi nel programma statistico nazionale segue il Codice italiano delle statistiche ufficiali, emanato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) con la direttiva n. 10 del 17 marzo 2010 in coerenza con il Code of practice on european statistics. La maggior parte delle informazioni statistiche a disposizione della Regione è diffusa attraverso il sito web istituzionale (www.regione.piemonte.it). Cfr. inoltre il § 9.4 del PSR.	Il criterio è soddisfatto.
	G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes	Il sistema degli indicatori di risultato del PSR è costruito in coerenza con il sistema comune di monitoraggio e valutazione (QCMV) di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Esso inoltre garantisce la disponibilità delle informazioni necessarie per il piano di valutazione di cui all'art. 56, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 secondo quanto previsto dall'Accordo di partenariato (piano di valutazione unitario a livello regionale).	Il criterio è soddisfatto.

	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	Tutti gli indicatori di risultato previsti dal QCMV sono riportati nel § 11 del PSR.	Il criterio è soddisfatto.
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes	I requisiti qualitativi del presente criterio sono stati verificati dal valutatore indipendente.	Il criterio è soddisfatto.
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	Le regole implementative e di funzionamento del sistema informativo gestionale del PSR assicurano la possibilità di calcolare, a partire dalle domande di aiuto e di pagamento, tutti gli indicatori previsti dal QCMV oltre che degli indicatori del sistema unitario nazionale di monitoraggio dei fondi SIE. Cfr. inoltre i § 9.4 e l5.6 del PSR.	Il criterio è soddisfatto.

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Azione 1: Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal Gruppo	31-12-2016	Regione Piemonte
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 2: Partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici così detti “sottosoglia” e applicazione delle stesse a livello regionale	31-12-2015	Regione Piemonte
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Azione 1: Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale	31-12-2016	Regione Piemonte
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: predisposizione di azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, agli organismi intermedi e agli enti beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione del PSR.	31-12-2015	Regione Piemonte
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 3: individuazione presso l’amministrazione regionale di un’apposita struttura con competenze specifiche incaricati dell’indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Regione Piemonte
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Azione 1: partecipazione agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i	31-12-2015	Regione Piemonte

		principali beneficiari		
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: in caso di concessione di un aiuto di Stato, previsione dell'obbligo per la struttura regionale concedente l'aiuto, di consultare, sul sito del Dipartimento per le politiche europee, l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali.	31-12-2015	Regione Piemonte
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: adozione, da parte della Regione e per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l'interoperabilità delle banche dati/registri regionali con la BDA, ecc.) o dal Mipaaf e che assicurino, nel tempo, il pieno raggiungimento e funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti.	31-12-2016	Regione Piemonte
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 3: collaborazione con il MISE ai fini dell'organizzazione di workshop a livello regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo.	31-12-2015	Regione Piemonte
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 1: realizzazione di incontri formativi regionali in materia di aiuti di Stato.	31-12-2015	Regione Piemonte
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 5: individuazione/aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato.	30-06-2016	Regione Piemonte
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 6: creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dalle amministrazioni centrali in materia di aiuti di Stato.	30-06-2016	Regione Piemonte
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione	Azione 4: trasmissione alle amministrazioni centrali competenti delle	31-12-2016	Regione Piemonte

	dei fondi SIE.	informazioni relative alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati ai fini della creazione dell'apposita sezione all'interno di Open Coesione.		
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azione 2: partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali, in partenariato con la CE, e diffusione a livello di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della normativa in materia di aiuti di Stato nella propria Regione delle informazioni e dei risultati degli incontri formativi in oggetto	31-12-2015	Regione Piemonte
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 2: messa a disposizione delle informazioni e partecipazione ai meccanismi di accompagnamento, verifica e monitoraggio istituiti dalle amministrazioni centrali e riguardanti le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni.	31-12-2016	Regione Piemonte
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Azione 1: individuazione presso la Regione delle figure incaricate dell'alimentazione del sistema della nuova BDA e partecipazione agli appositi workshop organizzati a cura del MISE	31-12-2015	Regione Piemonte
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Azione 1: Emanazione di DM recante Linee guida di recepimento del Decreto Legge n. 91/2014 per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086 e relativo trasposizione con deliberazione regionale per adeguamento necessario a conformarsi alla direttiva 2001/42/CE	31-12-2015	Ministero dell'Ambiente e Regione

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 1 Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi.	31-12-2016	Regione Piemonte
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 2 Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, sull'applicazione di prezzi dell'acqua volumetrici.	31-12-2016	Regione Piemonte
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 3 Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.	31-12-2016	Regione Piemonte
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 5 Recepimento nel redigendo Piano di Gestione delle misure indicate nel documento e aventi rilevanza di bacino	22-12-2015	Regione Piemonte
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Azione 6 Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi, di manutenzione, ambientali e di risorsa.	31-12-2016	Regione Piemonte
	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque	Azione 4 Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di	22-12-2015	Regione Piemonte

	tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.	Gestione dei Distretti idrografici entro il 22 dicembre 2015)		
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Azione 1 Aggiornamento del Piano//Strategia regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga.	31-12-2015	Regione Piemonte
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Azione 1 Aggiornamento del Piano//Strategia regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga.	31-12-2015	Regione Piemonte
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Azione 1 Aggiornamento del Piano//Strategia regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga.	31-12-2015	Regione Piemonte

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	3.920,00	294,00	515,00	3.111,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	320.928.627,00	18.569.768,00	28.312.307,24	274.046.551,76
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	191.692.395,00	14.820.871,00		176.871.524,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	2.020,00			2.020,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	1.130,00	154,00		976,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	605.546.044,00	10.663.143,00		594.882.901,00
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	248.950,00			248.950,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	118.258.720,00	11.380.584,00	21.290.000,00	85.588.136,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	44.800,00		22.400,00	22.400,00

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
		Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)				
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	193.379.974,00	14.362.194,00		179.017.780,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	164,00	10,00		154,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	960.000,00			960.000,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 3.920,00

Aggiustamento "top-up" (b): 294,00

Adeguamento EURI (C): 515,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 3.111,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 320.928.627,00

Aggiustamento "top-up" (b): 18.569.768,00

Adeguamento EURI (C): 28.312.307,24

Valore assoluto del target (A-B-C): 274.046.551,76

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 191.692.395,00

Aggiustamento "top-up" (b): 14.820.871,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 176.871.524,00

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 2.020,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 2.020,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.130,00

Aggiustamento "top-up" (b): 154,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 976,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 605.546.044,00

Aggiustamento "top-up" (b): 10.663.143,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 594.882.901,00

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 248.950,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 248.950,00

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 118.258.720,00

Aggiustamento "top-up" (b): 11.380.584,00

Adeguamento EURI (C): 21.290.000,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 85.588.136,00

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 44.800,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 22.400,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 22.400,00

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 0,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 193.379.974,00

Aggiustamento "top-up" (b): 14.362.194,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 179.017.780,00

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 164,00

Aggiustamento "top-up" (b): 10,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 154,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 960.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 960.000,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero di operazioni supportate dalla M4.2	170,00	5,00		165,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Numero di operazioni supportate dalla M4.2

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 170,00

Aggiustamento "top-up" (b): 5,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 165,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	6.096.013,76
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	4.352.914,83
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	10.709.835,83
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	2.391.478,15
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	4.485.002,97
Totale	**28.035.245,54**

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione e classificazione delle zone rurali (articolo 50 del regolamento n. 1305/2013)

La metodologia seguita per la definizione delle zone rurali del Piemonte e per la loro differenziazione in tipologie areali è quella descritta nel paragrafo 1.1.4 dell'Accordo di partenariato e richiamata nel cap. 2.1 del PSR. Essa prevede la preliminare classificazione dei comuni in due distinte categorie, a seconda della loro densità demografica e dell'incidenza della superficie agroforestale sulla superficie territoriale: sono classificati rurali i comuni con meno di 150 abitanti/km2 o con un'incidenza della superficie agroforestale superiore ai 2/3 della superficie territoriale (questa seconda condizione non era prevista nella metodologia adottata nel periodo di programmazione 2007-2013). Il secondo *step* della metodologia prevede due passaggi: lo scorporo dei comuni capoluogo di provincia e l'aggregazione dei restanti comuni, all'interno di ciascuna provincia, nelle zone altimetriche Istat di pianura, collina e montagna (Istat, *Circoscrizioni statistiche*. Metodi e norme. Serie C n. 1, Roma, 1958). La verifica, all'interno di ciascun aggregato subprovinciale, della sussistenza o meno del carattere di ruralità prevede la ripartizione dei comuni nelle seguenti tipologie areali:

A. Aree urbane e periurbane, nelle quali sono inseriti tutti i comuni capoluogo di provincia e gli aggregati comunali non rurali;

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva, nelle quale sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di pianura dall'Istat;

C. Aree rurali intermedie, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di collina dall'Istat;

D. Aree rurali con problemi di sviluppo, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di montagna dall'Istat.

La metodologia prevista dall'Accordo di partenariato prevede infine un terzo *step*, attraverso il quale è possibile adattare la classificazione a particolari esigenze e peculiarità regionali come ad esempio la suddivisione di una determinata tipologia areale in più sottotipologie. Nel caso specifico del Piemonte sono stai apportati i seguenti aggiustamenti:

a) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, l'aggeregazione del solo comune classificato di collina dall'Istat (Belgirate) alla tipologia areale D, analogamente a quanto fatto nel periodo 2007-2013;

b) all'interno della tipologia areale C, l'individuazione di una sottotipologia (C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali) costituita dai comuni il cui territorio è classificato per oltre il 70% come zona di montagna ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si tratta di 169 comuni, di cui 167 classificati per intero come zone montane e 2 (Bagnolo Piemonte e Arquata Scrivia) classificati come montani non per intero ma comunque per oltre il 70% della loro superficie territoriale. I restanti comuni della tipologia areale C, rientranti nella sottotipologia C1 (aree rurali intermedie “ordinarie”), sono caratterizzati da condizioni fisiche comportanti vincoli naturali di minore entità. Le due sottotipologie areali

presentano sensibili differenze nei valori medi di numerosi indicatori socio-economici. A titolo di esempio: densità di popolazione: 97 abitanti/km2 (valore medio area C2), 191 abitanti/km2 (valore medio area C1); incidenza della SAU sulla superficie territoriale: 27% (C2), 43% (C1); variazione della SAU (dato 2010 rispetto al 1982): -48% (C2), -24% (C1); variazione del reddito lordo standard (dato 2010 rispetto al 1982): -34% (C2), -17% (C1).

c) nell'ambito della tipologia areale B, l'individuazione di una sottotipologia (B*M* - aree rurali ad agricoltura intensiva di montagna) all'interno dei comuni che presentano territori classificati zone di montagna ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La ripartizione del territorio piemontese nelle tipologie areali A, B, B*M*, C1, C2 e D è riportata nel cartogramma *Tipologie areali del Piemonte* e nell'elenco *Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone di montagna*.

Le differenze, in termini di risultati finali, rispetto alla classificazione adottata nel periodo 2007-2013 (non considerando l'ulteriore divisione della tipologia C in C1 e C2 e l'introduzione della tipologia areale B*M*), interessano esclusivamente taluni comuni che nel 2007-2013 rientravano nella tipologia areale A e nel 2014-2020 rientrano nella tipologia B o nella tipologia C. Tali comuni, localizzati nelle Provincie di Torino e Novara, hanno una superficie territoriale complessiva di 359 mila ettari, pari al 14% della superficie territoriale del Piemonte. Gli stessi comuni al censimento dell'agricoltura del 2010 avevano, nel loro complesso, una SAU di 191 mila ettari, corrispondenti al 19% della SAU del Piemonte. Le cause di tali differenze di classificazione risiedono, oltre che nel cambiamento dei dati di partenza (censimento della popolazione 2001 per il 2007-2013 e censimento della popolazione 2011 per il 2014-2020), nelle novità metodologiche introdotte dall'Accordo di partenariato: lo scorporo dei comuni capoluogo di provincia e la considerazione anche dell'incidenza della superficie agroforestale per la definizione dei comuni rurali. Gli effetti dell'applicazione di questo nuovo criterio (riconoscimento del carattere di ruralità a tutti i comuni che presentano un'incidenza della superficie agroforestale sulla superficie territoriale maggiore del 66%) si traducono, nel caso specifico del Piemonte, nella classificazione come rurali di ulteriori 281 comuni, la cui superficie territoriale è di 513 mila.ettari, corrispondente al 20,2% della superficie territoriale del Piemonte. Merita peraltro sottolineare che, ai fini dell'applicazione del concetto di zone rurali previsto nell'ambito della misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali), le diverse operazioni all'interno di tale misura trovano applicazione esclusivamente nelle tipologie areali C e D e non nella tipologia areale B, tranne nella sottotipologia B*M* (né tantomeno nella tipologia areale A). Come evidenziato nella tabella riportata nella sezione 2.1 (Zona geografica interessata dal programma) del PSR, i territori piemontesi rientranti nelle tipologie areali C e D (definibili nel loro insieme come zone rurali in senso stretto) presentano una superficie territoriale complessiva di 1.884.115 ettari, corrispondente al 73% della superficie territoriale della Regione Piemonte. A titolo di confronto, secondo la metodologia Ocse (cfr. l'indicatore comune di contesto n. 3 riportato nella sezione 4.1.6 del PSR) la ripartizione della superficie territoriale del Piemonte è la seguente: territorio rurale: 55,4%; territorio intermedio: 17,8%; territorio urbano: 26,9%.

Oltre alla classificazione secondo le tipologie areali sopra descritta, nell'ambito di talune misure programmate è indicata l'eventuale zonizzazione, sia in termini di ammissibilità, sia in termini di selezione, in relazione a esigenze specifiche (es.: aree vulnerabili ai nitrati, zone Natura 2000 e aree protette, aree selezionate per lo sviluppo locale CLLD).

Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne

Nel settembre 2012 il Ministro per la coesione ha avviato la costruzione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne con il supporto di un Comitato nazionale Aree interne (Cnai) costituito alla

scopo. Fanno parte del Cnai, oltre al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (Dps), che lo presiede, i Ministeri dei beni culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro, dell'istruzione, della salute e delle infrastrutture, l'Upi, l'Anci, l'Uncem, l'Inea, l'Isfol e l'Ismea.

L'Accordo di partenariato nel paragrafo 1.1.4 (Sfide territoriali), prendendo le mosse dalla definizione generale di aree interne ("quella parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali"), precisa che tale definizione non si presta a un'identificazione univoca e calata dall'alto dei confini territoriali di riferimento, in primo luogo perché che cosa sia "significativo" e quali siano i "servizi essenziali" appartiene alla valutazione collettiva dei cittadini che vivono in tali aree. Il medesimo paragrafo 1.1.4, tuttavia, riporta un cartogramma e informazioni statistiche utili per comprendere le dimensioni delle tendenze demografiche e ambientali delle aree interne, individuando dapprima i comuni che costituiscono centri di offerta di servizi (poli e poli intercomunali) e successivamente classificando i restanti comuni in quattro fasce: a) aree di cintura, b) aree intermedie, c) aree periferiche e d) aree ultraperiferiche. Le aree interne sono da individuare, in prima analisi, nell'ambito dei comuni rientranti nelle fasce b), c) e d). In Piemonte i comuni rientranti in tali fasce sono rispettivamente:

- fascia b (aree intermedie): 378 comuni, con 582.817 abitanti (13,36% della popolazione residente in Piemonte al censimento 2011);

- fascia c (aree periferiche): 116 comuni, con 54.982 abitanti (1,26% della popolazione);

- fascia d (aree ultraperiferiche): 11 comuni, con 1.680 abitanti (0,04% della popolazione).

Il Dps ha elaborato, per l'attuazione della strategia per lo sviluppo delle aree interne, apposite "Linee guida per la costruzione di una strategia di area-progetto" e la "Cartografia nazionale delle aree interne" in base alle quali è stato avviato fin dal 2013 un percorso istruttorio condiviso tra il Dps, il Cnai e le Regioni per l'individuazione delle aree da sottoporre a candidatura e, a seguito di missioni di campo, da dichiarare candidabili alla strategia per le aree interne.

Le linee guida del Dps precisano che criteri fondamentali per la valutazione della candidabilità sono:

- sussistenza delle caratteristiche di area interna nel dato medio dell'area candidata, compreso il declino demografico (tuttavia piccoli incrementi demografici nell'ultimo decennio non sono ostativi a condizione che l'area sia caratterizzata da rischi di carattere idrogeologico);

- esistenza di prospettive di sviluppo dell'area e di una progettualità locale;

- capacità di associazione dei comuni per la gestione di servizi ed esperienze di *governance* condivisa;

- presenza di una chiara *leadership* locale.

In applicazione delle linee guida e delle indicazioni emerse nelle riunioni con il Cnai sono state individuate quattro aree del Piemonte da sottoporre a candidatura: le "Valli Maira e Grana", la "Valle Ossola", le "Valli di Lanzo" e la "Valle Bormida" (v. cartogramma corografia delle aree interne del Piemonte), tutte ricadenti, per quanto riguarda la zonizzazione dello sviluppo rurale, all'interno delle tipologie areali D (aree rurali con problemi di sviluppo) e C (aree rurali intermedie).

Nei mesi di settembre e ottobre 2014 sono state effettuate missioni di campo nelle quattro aree individuate, alle quali hanno preso parte, oltre ai rappresentanti del Cnai, i membri del tavolo tecnico interdirezionale per

la strategia delle aree interne, appositamente costituito dalla Regione Piemonte. A seguito delle missioni di campo il Dps ha elaborato un rapporto di istruttoria secondo cui tutte le quattro aree piemontesi selezionate sono candidabili alla strategia. La Regione Piemonte, con la DGR n. 21-1251 del 30 marzo 2015, sulla base del rapporto di istruttoria del Dps e dei criteri riportati nelle Linee guida (che attribuiscono un peso fondamentale all'esistenza di una chiara e riconosciuta *leadership* di territorio e istituzionale) ha individuato come area prototipo per la strategia l'area "Valli Maira e Grana" e come area per una seconda sperimentazione la "Valle Ossola". La medesima DGR ha demandato ad appositi accordi di programma l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione della strategia nell'area prototipo e nelle eventuali successive sperimentazioni. La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha incrementato la dotazione finanziaria da destinare all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, consentendo di sostenere gli interventi anche nelle altre due aree piemontesi selezionate ("Valli di Lanzo" e "Valle Bormida"). Le modalità di intervento del PSR saranno stabilite in funzione dei contenuti degli accordi di programma e delle singole strategie d'area, nel limite di riserva indicativa dello 0,25% della dotazione finanziaria del PSR per ciascuna delle quattro aree candidabili alla strategia (per un importo massimo complessivo pari a 10,9 milioni di euro di spesa pubblica) e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali C e D.

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali (articolo 32 del regolamento n. 1305/2013)

L'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 individua le seguenti tipologie di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:

a) zone montane;

b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché

c) altre zone soggette a vincoli specifici.

In Piemonte, a partire dall'applicazione della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate e fino al 2020, sono state designate come zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici esclusivamente zone montane. A seguito dell'approvazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020 recante *adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi* per la prima volta sono state identificate in Piemonte zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Continuano invece a non essere individuate nel territorio piemontese le "altre zone soggette a vincoli specifici" previste dalla lettera c) dell'art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La ripartizione del territorio piemontese secondo l'appartenenza alle zone soggette a vincoli naturali è riportata nel cartogramma *Zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane* e nell'allegato *Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone ex art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.* Tale allegato, che ottempera a quanto stabilito dal paragrafo 5, lettere a) e b) dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, entra in vigore, per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, a partire dall'adozione della prima modifica del PSR approvata nell'anno 2021. [N.B.: nell'allegato e nel testo che segue l'elenco e il conteggio dei comuni non tiene conto delle variazioni territoriali (fusioni, smembramenti e incorporazioni di comuni) intervenute a partire dall'anno 2013 (che hanno portato il numero di comuni del Piemonte da 1.206 a 1.181) in ragione del fatto che il Catasto terreni non aggiorna tempestivamente i riferimenti catastali, per cui potrebbero sorgere problemi di corretta identificazione dei fogli di mappa nei comuni di nuova formazione].

a) Zone montane (articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

La designazione di tali zone è stata sostanzialmente confermata nei periodi di programmazione dello sviluppo rurale che si sono via via succeduti; di volta in volta sono stati apportati soltanto piccoli aggiustamenti a seguito di verifiche effettuate grazie a informazioni e a strumenti GIS sempre più perfezionati.

La metodologia seguita per la designazione delle zone montane soggette a vincoli naturali in Piemonte per il periodo 2014-2020 ha utilizzato i parametri di tipo fisico (altimetria e pendenza) previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detti parametri sono stati applicati, mediante operazioni GIS, a unità cartografiche (pixel) di 20 metri di lato. Ogni pixel è stato classificato montano o non montano sulla base del valore assunto dai parametri sopra elencati. Tali unità cartografiche sono state successivamente aggregate a livello di foglio di mappa catastale, classificando ciascun foglio come montano o non montano sulla base delle caratteristiche dei pixel in esso contenuti, secondo un criterio di prevalenza.

A seguito del procedimento sopra descritto la designazione delle zone montane vigente nel periodo 2007-2013 ha trovato piena conferma anche per il periodo 2014-2020. In particolare, i 1.206 comuni del Piemonte sono stati distinti in tre classi:

- comuni totalmente montani, quando tutti i fogli di mappa del comune sono risultati montani. Rientrano in questa classe 503 comuni, per una superficie territoriale classificata montana di 1.275.531 ha;

- comuni parzialmente montani, quando soltanto una parte dei fogli di mappa del comune è risultata montana. Rientrano in questa classe 40 comuni, per una superficie territoriale classificata montana di 47.616 ha e classificata non montana di 70.202 ettari;

- comuni non montani, quando nessun foglio di mappa del comune è risultato montano. Rientrano in questa classe 663 comuni, per una superficie territoriale classificata non montana di 1.144.382 ettari.

b) Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

Il decreto Mipaaf n. 6277 dell’8 giugno 2020 sopra citato ha adottato la metodologia per l’identificazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e i relativi elenchi comunali in coerenza con i criteri richiamati nel paragrafo 3 dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed elencati nell’allegato III del medesimo regolamento. In particolare, l’identificazione delle zone è avvenuta in due fasi:

- in una prima fase sono stati individuati i comuni (o i fogli di mappa, nel caso dei comuni parzialmente montani) rispondenti ai requisiti riportati nel primo comma del paragrafo 3 dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero i comuni nei quali almeno il 60% della superficie agricola soddisfa ad almeno uno dei criteri elencati nell’allegato III del medesimo regolamento. A seguito di tale procedura il Mipaaf ha individuato in Piemonte 156 comuni eleggibili, di cui 13 parzialmente montani (nei quali una loro porzione, identificata mediante i fogli di mappa catastale, risulta classificata come zona di montagna) e 143 del tutto non montani. Occorre segnalare che i prospetti riassuntivi del Mipaaf indicano per il Piemonte 145 comuni non montani eleggibili a causa di un refuso nella base di dati che ha portato a inserire fra i comuni da sottoporre a procedura anche i comuni di Mongiardino Ligure (AL) e di Mosso (BI) già classificati interamente di montagna;

- in una seconda fase, i comuni risultati eleggibili sono stati sottoposti al procedimento previsto dal terzo comma del paragrafo 3 dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (c.d. "*fine tuning*") come descritto nelle linee guida della Rete rurale nazionale (aprile 2020) "*Il fine-tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali*" elaborate in attuazione del documento della Commissione europea (luglio 2016) "*Fine-tuning in areas facing significant natural and specific constraints*". A seguito di tale procedura il Mipaaf ha identificato in Piemonte 88 comuni, di cui 80 per l'intero loro territorio (per una superficie territoriale caratterizzata da vincoli naturali di 113.950 ettari) e 8 limitatamente a una loro porzione, identificata attraverso i fogli di mappa catastale (per una superficie territoriale caratterizzata da vincoli naturali di 5.148 ettari, cui si sommano i 12.500 ettari già classificati zone di montagna in tali 8 comuni). Anche in questo caso occorre segnalare che i documenti del Mipaaf indicano per il Piemonte 82 comuni identificati per l'intero territorio a causa del refuso nella base di dati sopra citato che ha portato a inserire fra i comuni identificati anche i comuni di Mongiardino Ligure e di Mosso già classificati interamente di montagna.

La metodologia applicata per l'identificazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e i risultati riferiti al Piemonte sono descritti nell'allegato *Metodologia e risultati della classificazione dei territori rientranti nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013.*

Definizione di foresta nell'ambito del PSR

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per le operazioni previste dal PSR si applica la definizione di foresta - diversa da quella riportata nel paragrafo 1, lettera r) dello stesso articolo - stabilita dall'articolo 3 (Bosco e foresta) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" che recita testualmente:

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

Condizionalità

Alle misure M10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), M11 (Agricoltura biologica), M12 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua) e M13 (Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), si applica la condizionalità secondo l'articolo 93 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizionalità viene recepita annualmente attraverso specifici decreti ministeriali e, a livello regionale, mediante delibere attuative, in modo che l'applicazione risulti coerente con l'evoluzione della normativa di riferimento. A partire dal 1° gennaio 2015 la riforma

della PAC è entrata infatti completamente in vigore e così i riferimenti per le "baseline" delle misure. Particolare attenzione sarà dedicata nel fornire informazioni precise ai beneficiari sia sull'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda (articolo 95) sia sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità (capo II del regolamento 1306/2013).

Baseline

Per le stesse misure di cui sopra (M10, M11, M12, M13), in riferimento ai premi e alle indennità previste per gli impegni assunti oltre la "baseline", i calcoli che determinano gli importi sono riportati nell'allegato al PSR così come la loro certificazione secondo quanto previsto dall'articolo 62(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli elementi della baseline possono essere così raggruppati (con riferimento al documento della RRN): o requisiti obbligatori di condizionalità; o mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima; o requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; o altri atti legislativi nazionali applicabili (misura forestale). Gli elementi della baseline variano a seconda della misura considerata. Naturalmente si terrà conto nei requisiti di baseline anche del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*) di cui al capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Nel caso di impegni che possono ottemperare contemporaneamente a un impegno agro-climatico-ambientale e al *greening*, la Regione Piemonte garantisce che non si darà origine a doppi pagamenti.

Strumenti finanziari

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F20), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A, 2B, 3A e 6B.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/13 e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è in stato avanzato di completamento un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante, già allo stato di avanzamento in cui si trova, hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;

- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;

- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;

- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli";

- ai sensi dell'art. 37(3) del Reg (UE) 1303/2013, la valutazione ex-ante sarà completata e presentata al comitato di sorveglianza prima che siano erogati contributi del Programma a qualsiasi strumento finanziario.

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

- Un fondo di garanzia "uncapped" gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite ("cap") per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia "uncapped" sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.
- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- · Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) n.

1303/2013 all'articolo 65.

- L’ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell’ambito di un accordo di finanziamento tra l’Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all’articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell’autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall’autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell’articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall’intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell’ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell’ammontare dell’investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte da dell’Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d’aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell’Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l’intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all’intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all’intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell’investimento e/o per quel

beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.

- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

Anticipi

I beneficiari del sostegno agli investimenti (misure 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19) possono chiedere all'Organismo pagatore il versamento di un anticipo - subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente all'importo anticipato - non superiore al 50 % del contributo concesso. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati alla Regione, ai comuni e alle relative associazioni, nonché a organismi di diritto pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia richiesta, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. I gruppi di azione locale possono chiedere all'organismo pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo (articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013).

Spese ammissibili

Come da articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili, per quanto riguarda gli investimenti, le seguenti voci di spesa: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti. Ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando sono sovvenzionabili le spese di gestione, sono ammissibili le seguenti categorie di spese: a) spese di funzionamento; b) spese di personale; c) spese di formazione; d) spese di pubbliche relazioni; e) spese finanziarie; f) spese di rete. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti

aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Retroattività delle spese

Ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- in deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della Regione, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche del PSR può decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento;

- per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE sono ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della Regione, sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento e prima della presentazione di una domanda all'autorità competente.

Eleggibilità dell'IVA

Ai sensi dell'articolo 37, par. 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'IVA non costituisce una spesa ammissibiledi un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno agli investimenti, nel caso di investimenti agricoli, le spese relative a: acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora; in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, sono esclusi dal finanziamento alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi. Non sono ammessi al sostegno investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le deroghe indicate nel precedente paragrafo “Retroattività delle spese”.

Valutazione d'impatto ambientale

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento Interessato.

Anagrafe agricola unica del Piemonte

Tutti i beneficiari del programma dovranno essere iscritti all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, che contiene informazioni su tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliano intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione della Regione Piemonte nel settore agricolo, agroalimentare e forestale, o che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura secondo quanto disposto dal d.p.r. 503/1999. Con l’articolo 28 della legge regionale n. 14/2006, sostituito dall’art. 11 della legge regionale n. 9/2007, la Regione Piemonte ha istituito l’Anagrafe agricola

unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP - v. anche il par. 15.5).

Rispetto normativa Aiuti di Stato

Il sostegno alle misure del PSR che non riguardano i prodotti Allegato I del TFUE è assoggettato alle regole sugli Aiuti di Stato.

In particolare la normativa di riferimento è la seguente:

- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 01/07/2014 e s.m.i.;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26/06/2014 e s.m.i.;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013 e s.m.i.

Gli aiuti concessi a valere sulle misure del PSR che sono assoggettate alle regole sugli Aiuti di Stato rispetteranno le seguenti disposizioni:

A) non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

B) sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, p.to 14), del Reg. 702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime cui si dà attuazione (art. 1 comma 6 del Reg. 702/2014 e punto 26 degli Orientamenti);

C) divieto di concedere aiuti subordinati all’obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché aiuti subordinati all’obbligo dell’utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;

D) <u>soglie</u>:

1) agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all’art. 4 del Reg. 651/2014 e all’art. 4 del Reg. 702/2014. Non sono concessi aiuti

che superano tali soglie. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto;

2) Orientamenti per la concessione di aiuti di stato per il settore agricolo (GUUE C 304/2014) per gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.1- 3.2- 3.6- 3.10:

Intensità di aiuto	**Soglia di notifica**
10 %	7,5 milioni di EUR
15 %	11,25 milioni di EUR
25 %	18,75 milioni di EUR
35 %	26,25 milioni di EUR
50 % e oltre	37,5 milioni di EUR

E) trasparenza degli aiuti: saranno concessi, unicamente aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;

F) effetto di incentivazione: saranno concessi unicamente gli aiuti che hanno un "effetto incentivo",(presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate al par. 5, art. 6 del Reg. 702/2014 e punto 75 degli Orientamenti;

G) l'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;

H) cumulo: le agevolazioni non potranno essere cumulate con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera i massimali previsti dal Reg. 702/2014 o dagli Orientamenti;

I) pubblicazione e informazione: obbligo di inoltro alla Commissione europea della richiesta di esenzione almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica (Allegato II del Reg. 702/2014), obbligo di pubblicazione del testo integrale del regime su un sito web (regionale o nazionale) e obbligo di pubblicazione delle informazioni relative agli aiuti individuali che superano i 500.000 euro in conformità al punto 128 degli Orientamenti e all'articolo 9, par. 2 del Reg. 702/2014;

L) dimensione aziendale: ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'Allegato I, articolo 2, del Reg. 702/2014;

M) costi standard: gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013, a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione (articolo 7, par. 1

del Reg. 702/2014 così come modificato dal Reg. 1084/2017).

Nel Capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di stato” sono precisati i pertinenti regolamenti, gli articoli di riferimento, gli importi assoggettati e l’identificativo dei regimi notificati.

I regimi con durata che va oltre il 31/12/2020, approvati dalla Commissione europea secondo le norme degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, saranno, laddove necessario, adeguati alle disposizioni normative che entreranno in vigore a partire dall’ 1/1/2021.

Con Determinazione dirigenziale 786 del 24 luglio 2018 l'AdG ha approvato il documento “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato”. Tale documento costituisce integrazione della base giuridica delle misure, sottomisure e operazioni del PSR assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, da applicare a tutti i regimi di aiuto, in esenzione e notificati.

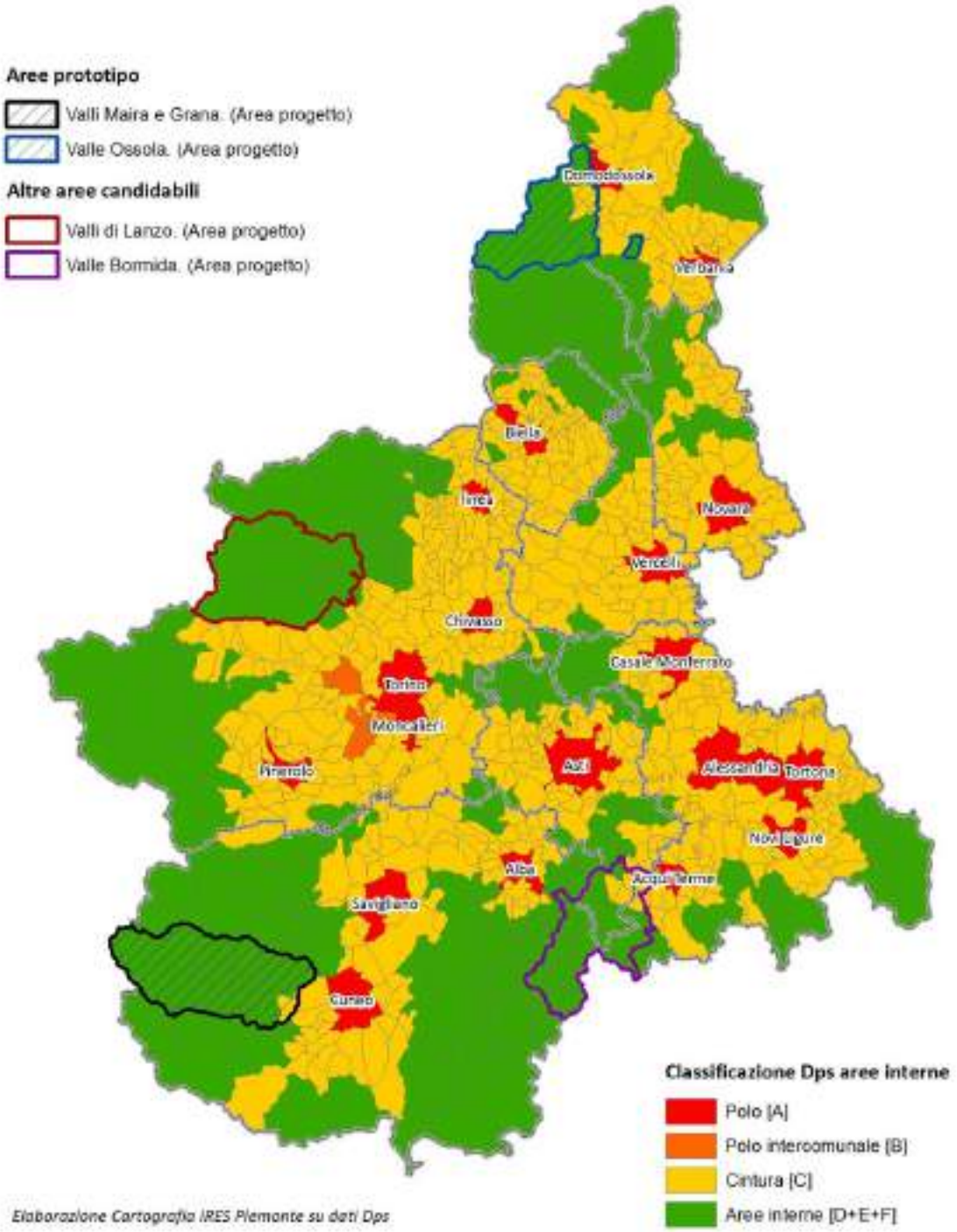

Corografia delle aree interne del Piemonte

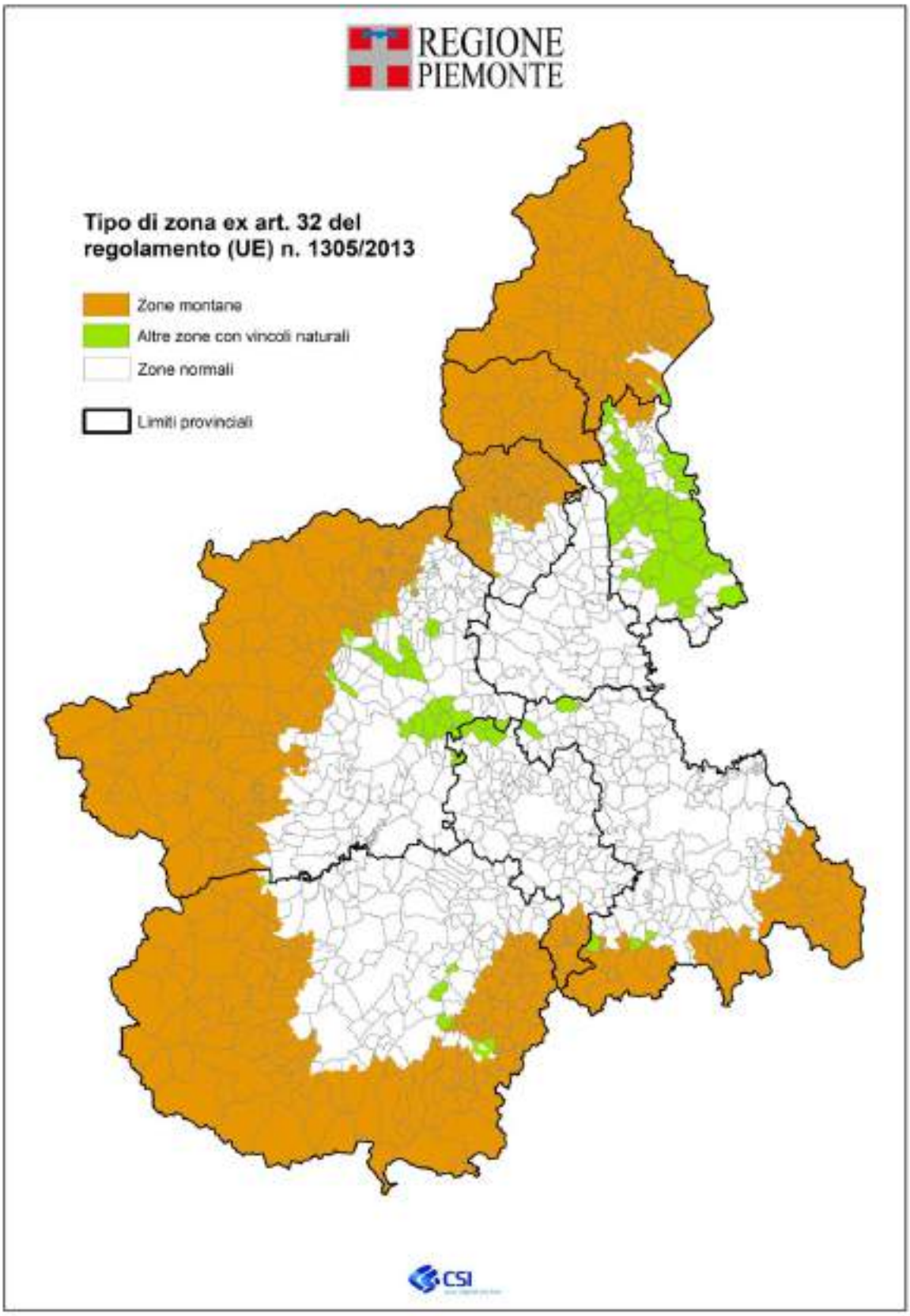

Zone montane e zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 38 (operazioni forestali) e 47 (operazioni agricole a favore delle PMI nelle zone rurali).

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" sostiene attività di formazione, informazione e scambio di esperienze per migliorare il potenziale umano impegnato nei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI che operano nelle zone rurali.

La misura fa fronte principalmente ai fabbisogni F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) e F3 (Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze professionali, tecniche e manageriali), anche attraverso il sostegno all'attuazione delle altre misure del PSR.

La misura M01 è collegata in via principale alla focus area 1C (Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale) e presenta collegamenti secondari con gran parte delle altre focus area. La misura, per il suo carattere orizzontale, contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici con un apporto di tipo conoscitivo, aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei fruitori delle diverse azioni. In particolare essa contribuisce a:

- Innovazione, grazie all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali;

- Ambiente, attraverso i temi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della

risorsa suolo) e dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche;

- Cambiamento climatico, mediante, fra l'altro, l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

La misura attiva tutte e 3 le sottomisure contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale, ognuna della quali prevede un tipo di operazione con due azioni distinte – una agricola e una forestale – secondo la seguente suddivisione:

- Sottomisura 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze): operazione 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività dimostrative e di informazione): operazione 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale;
- Sottomisura 1.3 (Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali): operazione 1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene interventi per garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, ai gestori del territorio e ad altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali al fine di migliorare la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali e contribuire a rendere sostenibile l'economia rurale. Tali interventi possono riguardare l'aggiornamento degli operatori, percorsi di apprendimento permanente, azioni di tutoraggio e corsi di formazione professionale al fine di sostenere l’acquisizione di conoscenze tecniche e l’introduzione di processi innovativi attraverso interventi sia di carattere collettivo che individuale con diversi gradi di approfondimento, con contenuti specialistici calibrati in base alla preparazione dei partecipanti e con diverse modalità e strumenti di attuazione. Gli interventi formativi potranno svolgersi sia in aula che in campo ed essere attivati anche con modalità e-learning.
L’operazione è volta a soddisfare, prioritariamente e in modo diretto, il fabbisogno F3 (Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali) ed è collegata principalmente alla focus area 1C. Trattandosi di un intervento di tipo trasversale, esso incide anche sulla maggior parte

delle altre focus area e sui tre obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e cambiamento climatico – come indicato nella descrizione generale della misura.
I destinatari del sostegno sono gli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, altri gestori del territorio e PMI operanti in zone rurali, i quali, grazie agli interventi formativi, potranno migliorare la loro competitività, l'efficienza nell'uso delle risorse e le prestazioni ambientali.
I temi formativi riguarderanno in via prioritaria:

- le prestazioni economiche delle aziende agricole e forestali (compresi gli aspetti legati alla gestione aziendale), in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- l'integrazione di filiera, in particolare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, l'associazionismo produttivo e l'interprofessione;
- la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;
- la biodiversità e il paesaggio;
- la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione di fertilizzanti e fitofarmaci;
- la gestione dei suoli;
- l'uso efficiente dell'acqua nell'agricoltura;
- l'uso efficiente dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
- l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca;
- la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- lo sviluppo locale nelle zone rurali.

L'operazione è articolata in due azioni:

1. formazione in ambito agricolo;
2. formazione in ambito forestale.

Le azioni possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- bandi per la selezione dei prestatori di servizi di formazione (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni e i costi ammissibili);
- bandi per l'erogazione di voucher per la partecipazione a corsi sui temi formativi sopra elencati organizzati da enti aventi i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3 comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- iniziative a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell’in house providing e di quanto previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono esclusi i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiori.
Nel caso di prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del

mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare i beneficiari, in tutto o in parte secondo quanto specificato nella sezione 8.2.1.3.1.8, dei costi ammissibili sostenuti per le azioni di formazione professionale attuate.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- legge regionale 63/95 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- legge n. 116/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione accreditati.
Nel caso di iniziative a titolarità regionale il beneficiario è la Regione Piemonte.
I destinatari della formazione in ambito agricolo sono le persone e gli addetti dei settori agricolo e agro-alimentare (compresi i tecnici non dipendenti della pubblica amministrazione), delle PMI operanti in zone rurali e degli altri gestori del territorio.
I destinatari della formazione in campo forestale sono gli imprenditori e gli addetti del settore forestale (compresi i tecnici pubblici e privati purché operanti in campo forestale), i gestori del territorio agroforestale operanti in zone rurali nonché, come previsto dal Quadro forestale nazionale, i giovani, i disoccupati e gli inoccupati residenti nelle aree rurali.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

1. Spese per organizzare e dispensare i corsi: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio il costo dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico ed informativo, costi di viaggio, stampa di documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative). I costi, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno differenziati a seconda che l'attività formativa venga svolta in aula ovvero in campo/bosco.

2. Costo dei partecipanti tra cui viaggio, soggiorno (vitto e alloggio, diaria e costo di sostituzione degli operatori).

Il costo sarà rimborsato in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e giustificate, salvo il caso in cui sia valutato possibile l'utilizzo del metodo dei costi standard.
Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione sono pagate al beneficiario.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è prevista la distribuzione di voucher da utilizzare presso beneficiari appositamente selezionati e in possesso di comprovata esperienza e dimostrata capacità sulle tematiche in esame, in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 808/2014, alle seguenti condizioni:

a) il periodo di validità dei voucher non può superare 12 mesi;

b) i voucher sono erogati con riferimento a un'azione specifica;

c) il rimborso dei voucher sarà riconosciuto a condizione che l'azione formativa abbia avuto luogo per almeno il 75% della durata prevista".

Gli organismi prestatori di servizi di formazione dovranno avere capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono dimostrare di possedere struttura organizzativa, capacità (ad esempio macchine, attrezzature e strutture) e competenze (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato ed aggiornato, esperienza) adeguate in relazione al servizio richiesto nonché essere accreditati per la formazione professionale secondo le disposizioni della l.r. n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale". Tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti. In particolare, il titolo VI della l.r. 63/95 (Valutazione del sistema regionale della formazione e dell'orientamento professionale) prevede che l'accreditamento sia svolto sulla base di appositi piani regionali per la qualità predisposti sulla base dei criteri forniti dai piani triennali per la formazione e l'orientamento professionale.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti per individuare i beneficiari conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, vengono applicati per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un miglior uso delle risorse finanziarie e per assicurare la priorità di sostegno ai progetti che meglio rispondono alle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici. A ciascun criterio di selezione è attribuito un punteggio e la somma definisce il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.
Le domande saranno valutate sulla base della qualità della proposta formativa e del corpo docente. Nel caso

della formazione ad addetti delle PMI, sarà data priorità a quelle connesse ai settori agricolo e forestale.

I temi prioritari sono i seguenti:

- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I soggetti prioritari della formazione in ambito agricolo sono le persone e gli addetti dei settori agricolo e agro-alimentare.
I soggetti prioritari della formazione in ambito forestale sono gli imprenditori e gli addetti del settore forestale.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni formative nei settori agricolo e forestale.

Nel caso di voucher, l’intensità dell’aiuto è dell’80%.

Per le azioni formative agricole a favore delle PMI nelle zone rurali e degli altri gestori del territorio, l’intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:

a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:

- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;

- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);

- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto "approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013";

- lo "Studio metodologico per l'adozione di unità di costo standard" del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapponibilità delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l'analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:

Parametro UCS = €/(h*allievo) = Totale importo accertato/(Totale ore corso riconosciute * n° partecipanti riconosciuti).

L'utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un'attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Si applicano valori di UCS, differenziati in base alla tipologia delle attività formative:

a) UCS per tutti i corsi a favore delle imprese agricole, delle PMI e degli operatori forestali (esclusi i corsi di cui al successivo punto b);

b) UCS per i corsi a favore degli operatori del settore forestale per gli ambiti professionali standardizzati con la DD n. 813/2007 e s.m.i..

Considerata la particolarità degli interventi formativi, infatti, i corsi di formazione in campo forestale riferibili alla DD n. 813/2007 e s.m.i., sono stati oggetto di un'analisi separata come da documento sub-allegato n. 1.B. Per tali corsi, non essendo sufficiente la base dati regionale, è stata utilizzata la base dati della Regione Piemonte, considerata la analogia di contenuti e tipologia dei corsi.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito agricolo risultano:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore:

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all'iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l'attestato di partecipazione.

Le Unità di Costo Standard, adottabili per i corsi di formazione professionale in ambito forestale risultano:

Gruppi omogenei di corsi per disciplina:

Forestale (da F1 a F5) 36€/ora/allievo

Ingegneria naturalistica (da I1 a I3) 47€/ora/allievo

Treeclimbing (da G1 a G3) 38€/ora/allievo

F6 (f, i, g) 24€/ora/allievo

Teleferica (T1) 45€/ora/allievo

Teleferica (T2) 36€/ora/allievo

Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Possono ottenere il finanziamento previsto per la realizzazione dell’iniziativa di formazione e aggiornamento professionale e presentare proposte di progetto formativo gli enti e organismi di formazione professionale pubblici e privati così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Tali enti e organismi devono obbligatoriamente ottenere l’accreditamento regionale, atto con cui la Regione riconosce agli enti di formazione la possibilità di realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche e volto a introdurre standard di qualità nei soggetti attuatori - ai sensi della legge regionale n. 63/95 “Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale”. Il complesso sistema di accreditamento offre infatti le necessarie garanzie di funzionamento delle strutture.
Si precisa che tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti.
Gli enti e gli organismi di formazione professionale devono assicurare inoltre un adeguato livello qualitativo delle iniziative, sulla base della verifica effettuata da un apposito Comitato, salvaguardando la coesione sociale e una equilibrata ripartizione territoriale; gli stessi inoltre devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti ulteriori requisiti:

- formazione professionale tra i fini statutari;
- struttura organizzativa adeguata (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato e aggiornato);
- dimostrata capacità a svolgere attività di formazione.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.1.3.2. 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene attività dimostrative e azioni di informazione destinate alle imprese, agli addetti e ai tecnici dei settori agricolo, forestale e alimentare, alle PMI e agli altri soggetti pubblici e privati operanti nelle zone rurali.
L'operazione è volta a soddisfare prioritariamente e in modo diretto il fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) ed è collegata principalmente alla focus area 1C. Trattandosi di un intervento di tipo trasversale, essa incide anche sulla maggior parte delle altre focus area e sui tre obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e cambiamento climatico – come indicato nella descrizione generale della misura.
Le attività dimostrative potranno prevedere sessioni pratiche per illustrare ad esempio una tecnologia, l'uso di macchinari nuovi o significativamente migliorati, nuovi metodi di gestione colturale o forestale o una tecnica specifica. Le attività potranno svolgersi in aziende o in altri luoghi, come ad es. centri di ricerca, edifici espositivi, manifestazioni di settore.
Le azioni di informazione potranno prevedere attività di diffusione delle informazioni - riguardanti l'agricoltura, la selvicoltura, il comparto agroalimentare e l'economia delle zone rurali per favorire la conoscenza di aspetti rilevanti per l’attività lavorativa di ciascun target - individuate in linea con le priorità e gli obiettivi del programma secondo quanto previsto nella sezione 8.2.1.3.2.7 (Principi concernenti la fissazine dei criteri di selezione). Le azioni potranno essere attivate mediante sportelli informativi, incontri, seminari, giornate tematiche e presentazioni, e veicolate con media stampati e/o elettronici.
I materiali e le azioni sostenute non potranno contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori o promuovere prodotti specifici.
L’operazione è articolata in due azioni:

1. attività dimostrative e informative in campo agricolo;
2. attività dimostrative e informative in campo forestale.

Le azioni sopra indicate possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- bandi per la selezione dei responsabili dei servizi di dimostrazione e di informazione (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti - in coerenza con quanto stabilito nelle sezioni 8.2.1.3.2.5, 8.2.1.3.2.6 e 8.2.1.3.2.7 - termini e modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni ed i costi ammissibili);
- iniziative a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell’in house providing, dell'accordo di partenariato e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare i beneficiari dei costi ammissibili sostenuti per le azioni dimostrative e informative attuate.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• articolo 45 (Investimenti) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i responsabili delle azioni di dimostrazione e di informazione.
Nel caso di iniziative a titolarità regionale il beneficiario è Regione Piemonte.
I destinatari dell'operazione sono le persone, gli addetti e i tecnici dei settori agricolo, forestale e alimentare, le PMI e altri soggetti pubblici e privati operanti nelle zone rurali.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

1. Spese di organizzazione per le azioni dimostrative e di informazione:

a. costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio i costi dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico e informativo, costi di viaggio, stampa dei documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative, ecc.); i costi, conformi a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno differenziati a seconda che l'attività venga svolta in aree facilmente accessibili ovvero in campo/bosco.

b. limitatamente alla azioni dimostrative, sono ammissibili il noleggio o leasing in relazione alla durata dell'azione nonché l’acquisto di macchinari e attrezzature, mentre non sono ammissibili altri costi connessi al contratto di leasing, come garanzia del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;

c. le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento.

2. Costi delle azioni di informazione in ambito agricolo.

Il costo delle azioni di informazione ed in particolare costi per realizzazione di pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche, pieghevoli, bollettini, newsletter, pagine informative e strumenti multimediali (sito web, programmi TV, APP, SMS) sarà rimborsato in base alle spese ammissibili effettivamente sostenute e

giustificate, mentre l’attività di sportello informativo ed i costi di organizzazione di incontri, seminari, workshop ed attività dimostrative saranno rimborsati utilizzando il metodo dei costi standard come calcolati al punto 8.2.1.3.2.10.

Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione, sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, sono pagate al beneficiario.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve possedere struttura organizzativa, capacità (ad esempio macchine, attrezzature e strutture) e competenze (ad esempio personale qualificato e regolarmente formato ed aggiornato, esperienza) adeguate in relazione al servizio richiesto.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti per individuare i beneficiari conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, vengono applicati per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un miglior uso delle risorse finanziarie e per assicurare la priorità di sostegno ai progetti che meglio rispondono alle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici. A ciascun criterio di selezione è attribuito un punteggio e la somma definisce il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.
Le domande saranno valutate sulla base della qualità delle attività dimostrative e informative.

I temi prioritari delle azioni di informazione e dimostrazione sono i seguenti:

- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;

- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I soggetti prioritari delle azioni di dimostrazione in campo agricolo sono gli addetti e i tecnici dei settori agricolo e alimentare.

I soggetti prioritari delle azioni di dimostrazione in campo forestale sono gli addetti e i tecnici del settore forestale.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni di informazione e dimostrazione nei settori agricolo e

forestale.

Per le azioni di informazione e dimostrazione agricole a favore delle PMI nelle zone rurali, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:

a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

METODO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEI COSTI STANDARD IN AMBITO AGRICOLO

- Attività di sportello informativo

Al fine della definizione di un costo medio giornaliero per sportello informativo aperto per 8 ore è stato preso in considerazione il costo annuo del personale referente dello sportello, equiparato al personale regionale contrattualizzato della categoria D1, compresi gli oneri fiscali a carico del datore di lavoro, per un importo di € 33.541 ,00 (fonte: CCNL 2016-2018) .

Considerando un periodo massimo di apertura dello sportello pari a 220 giorni annui, il costo giornaliero massimo che ne deriva è il seguente:

€ 33.541,00/ 220 giornate massime di apertura sportello: € 152,45 /giornata di apertura sportello (8 ore).

Pertanto si ritiene congruo definire un valore di Unità di Costo Standard (UCS), arrotondato per difetto, pari ad € 150,00 /giornata.

- Incontri, seminari, workshops, attività dimostrative

Per analogia con i costi standard stabiliti per le attività formative viene utilizzato per alcune attività previste dai programmi informativi (Incontri, seminari, workshops, attività dimostrative) il costo standard già utilizzato per l'Operazione 1.1.1 "Formazione professionale in campo agricolo e forestale" (ambito agricolo).

Il calcolo del costo standard applicato alle attività informative è il seguente:

€ 17,50/ora/allievo x un massimo di 30 partecipanti a seminari/incontri/attività dimostrative (per dettagli, cfr. Operazione 1.1.1, paragrafo 8.2.1.3.1.10).

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Non pertinente.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.1.3.3. 1.3.1 Visite e scambi interaziendali di breve durata in campo agricolo e forestale

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene interventi per garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica ad agricoltori e silvicoltori al fine di migliorare la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali. Tali interventi possono riguardare l'organizzazione di scambi interaziendali di breve durata e di visite aziendali per consentire agli operatori di apprendere personalmente e praticamente da un altro soggetto esperto. Scopo dell'operazione è agevolare lo scambio di conoscenze e di buone pratiche e di scoprire le buone modalità operative attraverso l’interazione con altri agricoltori e silvicoltori, favorendo l’instaurarsi di nuove relazioni, il confronto con diverse soluzioni gestionali, organizzative e produttive e lo sviluppo di competenze socio-relazionali, valorizzando gli agricoltori e i silvicoltori come agenti di sviluppo.
L’operazione è volta a soddisfare, prioritariamente e in modo diretto, il fabbisogno F3 (Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali) ed è collegata principalmente alla focus area 1C. Trattandosi di un intervento di tipo trasversale, esso incide anche sulla maggior parte delle altre focus area e sui tre obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e cambiamento climatico – come indicato nella descrizione generale della misura.
I destinatari del sostegno sono gli addetti dei settori agricolo e forestale, i quali, grazie alle azioni sostenute dall'operazione, potranno migliorare la loro competitività, l'efficienza nell'uso delle risorse e le prestazioni ambientali.
L’operazione è articolata in due azioni:

1. visite e scambi interaziendali di breve durata in campo agricolo;
2. visite e scambi interaziendali di breve durata in campo forestale.

Le azioni possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- bandi per la selezione dei prestatori di servizi di formazione (attraverso specifici avvisi pubblici in cui sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle candidature, gli obiettivi, i risultati attesi, le condizioni specifiche da soddisfare, le azioni e i costi ammissibili);
- iniziative a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell’in house providing e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare i beneficiari di tutti i costi ammissibili sostenuti per gli scambi e le visite realizzati.

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- legge regionale n. 63/95 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze.
Nel caso di iniziative a titolarità regionale il beneficiario è la Regione Piemonte.
I destinatari dell'operazione sono gli addetti dei settori agricolo e forestale.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

1. Spese di organizzazione degli scambi e delle visite in azienda o in cantiere forestale: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio i costi dei dipendenti e di altro personale qualificato, materiale didattico ed informativo, costi di viaggio, stampa di documenti, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento e amministrative);
2. Costo dei partecipanti tra cui viaggio, soggiorno (vitto e alloggio), diaria e costo di sostituzione degli operatori coinvolti.

I costi saranno conformi a quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il costo dei partecipanti sarà rimborsato in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati.
Le spese finanziabili nell'ambito della presente operazione sono pagate al beneficiario. Sono rimborsabili, oltre ai costi di cui sopra, anche i costi di sostituzione degli agricoltori e dei silvicoltori.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali e di visite di aziende agricole e forestali sono descritti nella sezione 8.2.1.3.3.11 (Informazioni specifiche dell'operazione).

I beneficiari devono dimostrare di possedere struttura organizzativa, capacità e competenze adeguate in relazione al servizio richiesto.
I medesimi devono essere accreditati ai sensi della l.r. n. 63/95 “Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale”. Tale norma è conforme al principio di non discriminazione nei confronti di tutti i possibili fornitori di servizi qualificati con sede in altre regioni o altri Stati membri dell'UE in quanto

il sistema di accreditamento è aperto a chiunque abbia interesse a parteciparvi e ne abbia i requisiti.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, conformi a quanto disposto dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e definiti per individuare i beneficiari, vengono applicati per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un miglior uso delle risorse finanziarie e per assicurare la priorità di sostegno ai progetti che meglio rispondono alle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici. A ciascun criterio di selezione è attribuito un punteggio e la somma definisce il punteggio complessivo attribuito a ciascuna proposta. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.
Le domande saranno valutate sulla base della qualità della proposta presentata.

I temi prioritari delle visite e degli scambi interaziendali sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I soggetti prioritari sono gli addetti dei settori agricolo e forestale.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell'aiuto è del 100%.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura (paragrafo 8.2.1.4).

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Non pertinente.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

In merito ai contenuti dei programmi di scambi interaziendali e di visite di aziende agricole e forestali si precisa quanto segue:
• scambi interaziendali: si tratta di scambi di breve termine (fino a 3 mesi) all'interno dell'UE che permettono ai destinatari del servizio di trasferirsi in altre aziende all'interno dell'UE allo scopo di imparare personalmente da altri operatore. Lo scopo è favorire lo scambio di conoscenze e di buone pratiche su metodi e tecnologie produttive, diversificazione aziendale, partecipazione e costruzione di filiere, sviluppo di nuove opportunità lavorative e nuove tecnologie;
• visite aziendali: si tratta di visite aziendali o sul cantiere di breve durata realizzate con un approccio del tipo "apprendere facendo" finalizzate all'apprendimento di specifici aspetti, capacità, conoscenze e/o modalità operative (ad es., come usare un macchinario specifico). La principale differenza rispetto agli scambi interaziendali sta nel fatto che le visite hanno una durata più breve, cercano di focalizzarsi su un tema ben specifico e seguono un approccio di tipo "insegnamento-apprendimento" (un operatore conosce una certa tecnica e un altro desidera apprenderla).
In merito alla durata, gli scambi interaziendali variano da un minimo di un giorno a un massimo di 3 mesi, mentre le visite alle aziende da un minimo di 4 ore a un massimo di 24 ore.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013

[EAFRD]" per la misura 1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Sulla base delle esperienze pregresse si ritiene non siano presenti elementi non controllabili, tuttavia emergono i seguenti rischi:

R2 - Ragionevolezza dei costi
La ragionevolezza dei costi è affrontata in due modalità:

1. con la definizione di un sistema basato sui costi standard, per il quale non si ravvisano rischi specifici.

2. con il metodo della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti; in questo caso, si può riscontrare la non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato e quindi il rischio della valutazione di congruità.

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R4 – Appalti pubblici
Il rischio è collegato alla applicazione delle norme sugli appalti pubblici, alle procedure di gara e alla selezione dei prestatori dei servizi, quando il beneficiario del contributo è un soggetto pubblico.

R7 – Selezione dei beneficiari
Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti formativi ed informativi proposti dai potenziali beneficiari.

R8 - Sistemi informatici

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi ed informativi.
Altro elemento di rischio consiste nella necessità di verifiche incrociate con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.

R9 - Domande di pagamento

- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari
- Problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa (non corretta interpretazione di alcune spese ammissibili) ed al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi ed informativi

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

R2 - Ragionevolezza dei costi

Per le categorie di costi di cui si prevede la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, dovranno essere seguite linee guida o manuali chiari e puntuali predisposti a tal fine dall'AdG o dall'OPR. In particolare si prevede una procedura generale di acquisizione di più offerte / preventivi da parte dei beneficiari, per la determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 – Appalti pubblici

Le azioni di mitigazione utilizzate riguardano:
- stretta collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di appalti pubblici
- definizione puntuale dei contenuti del servizio richiesto anche sulla base di passate esperienze.

R7 – Selezione dei beneficiari

Si prevede di ricorrere ad iniziative standardizzate (soprattutto riguardo ai corsi di formazione ed aggiornamento). Nei casi in cui ciò non è possibile, si ricorre a comitati di valutazione per evitare la discrezionalità.

R8 - Sistemi informatici

Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degliinterventi formativi ed informativi nonchè gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamentodi requisiti degli utenti finali.

R9 - Domande di pagamento
L'applicazione dei costi standard, ove prevista, abbatterà il rischio di tassi di errore elevati nella quantificazione della spesa ammissibile.
In caso di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, compreso il controllo in itinere.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura M01 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Il rispetto degli impegni previsti dalla misura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Cfr. il paragrafo 8.2.1.3.1.11.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. il paragrafo 8.2.1.3.3.11.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

I costi standard verranno utilizzati, a seguito di certificazione da parte di un organismo indipendente, nell'operazione 1.1.1.

I costi standard, elaborati definendo parametri esatti e adeguati mediante un calcolo giusto, equo e verificabile in conformità alle disposizioni dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono certificati da un organismo funzionalmente indipendente per quanto riguarda l'esattezza e l'adeguatezza del calcolo.

Tale certificazione sarà acclusa al PSR.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

- Considerando 13 e 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i
- Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 1336/2013 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Legge n. 116 del 11 Agosto 2014, art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura)
- Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura"

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I servizi di consulenza sono sostenuti dal PSR del Piemonte allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali delle aziende. La consulenza aziendale permette infatti ai fruitori del servizio di approfondire l'analisi delle prestazioni delle loro aziende e di individuare i necessari miglioramenti da apportare.
La misura 2 risponde prioritariamente al fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) e, secondariamente, ai seguenti fabbisogni:
F1: Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza;
F3: Qualificare gli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze tecniche e manageriali;
F4: Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali;
F7: Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali;
F12: Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
F13: Risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.
La misura 2 contribuisce principamente alla priorità 1 (Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali) e specificatamente alla focus area 1A (Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali).
Dato il suo carattere di trasversalità, la misura 2 è anche collegata, in via secondaria, alle seguenti focus area: 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D e 5E.
La misura 2, di carattere tipicamete orizzontale, risulta rilevante per tutti i tre obiettivi trasversali stabiliti dal regolamento sullo sviluppo rurale, garantendo un qualificato supporto agli imprenditori per l'adozione di

pratiche innovative, di pratiche idonee al rispetto dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Più in particolare essa contribuisce a:
Innovazione, attraverso l'introduzione dell'innovazione nelle imprese attraverso il sostegno all'inserimento, nel sistema produttivo, di capitale umano qualificato, la diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali.
Ambiente, attraverso i temi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo), della biodiversità e dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
Cambiamento climatico, mediante, fra l'altro, l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico dei processi produttivi.
La misura 2 attiva le seguenti sottomisure (e tipi di operazione):
sottomisura 2.1: Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (tipo di operazione: Servizi di consulenza);
sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti (tipo di operazione: Promozione della formazione dei consulenti).
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la consulenza dovrà obbligatoriamente vertere su almeno uno dei seguenti elementi:
a - gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b - le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
c - le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
e - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE e i requisiti che riguardano l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nonché gli obblighi derivanti dall'adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN),
f - le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g - la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.
Possono inoltre essere oggetto di consulenza anche altre questioni, segnalate al successivo punto 8.2.2.3.1.1. (tipo di operazione Servizi di consulenza nell'ambito della sottomisura M02.1).
La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
I servizi di consulenza potranno inoltre supportare le PMI connesse ai settori agricolo e forestale e alle economie rurali con interventi che potranno vertere su questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali delle imprese. Analogaa tipologia di intervento potrà essere riservata agli altri gestori del territorio. Si tratta di ambiti spesso legati tra loro e che rimandano alle diverse priorità dello sviluppo rurale, evidenziando l'effettiva trasversalità dei temi "innovazione", ambiente" e "mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi".

La Misura 2 prevede inoltre un tipo di operazione, nell'ambito della sottomisura M02.3, volto alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici che forniscono il servizio di consulenza agli imprenditori agricoli, ai silvicoltori, agli altri gestori del territorio e alle PMI.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento è volto ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’impresa e/o dell’investimento. Esso è attuato per mezzo di bandi pubblici che selezionano gli organismi di consulenza e i relativi progetti per la fornitura di servizi di consulenza.
Non è posto alcun limite relativamente alla dimensione dell’azienda agricola o della dimensione forestale ai fini dell’accesso alle attività promosse da questo tipo di operazione.
La consulenza potrà essere erogata in forma individuale, in piccoli gruppi e a favore dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura tenendo comunque in debito conto la situazione della singola azienda.
Alcuni interventi di consulenza potranno essere sviluppati anche in combinazione con interventi formativi di cui alla misura 1.
In ogni caso la consulenza deve obbligatoriamente vertere su almeno uno dei seguenti elementi:
a - gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b - le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
c - le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;
d - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
e - i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
f - le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g - la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.
Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni, in particolare:
- 1 le informazioni connesse alla biodiversità;

- 2 le questioni inerenti alla gestione economico-finanziaria della azienda agricola con particolare riguardo alle prestazioni economiche, commerciali e ambientali dell'azienda stessa, compresi gli aspetti relativi alla competitività, la consulenza per lo sviluppo di filiere corte e lunghe con un maggiore coordinamento delle stesse sia nell'ottica delle caratteristiche del prodotto sia del mercato, l'agricoltura biologica e gli aspetti tecnici e sanitari delle pratiche zootecniche;
- 3 la fertilizzazione organica e minerale;
- 4 la sostenibilità ambientale: scelta dei priodotti fitosanitari più adatti (in relazione ai tempi di permanenza del prodotto, alle dosi e tecniche di impiego, ecc.) e loro gestione (trasporto, stoccaggio, preparazione della miscela, distribuzione, gestione delle rimanenze e dei rifiuti), in conformità con le misure previste nei piani di gestiione dei bacini (ditretti idrografici) e con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000 e per le aree naturali protette;
- 5 l'adozione di tecniche alternative all'uso di prodotti fitosanitari;
- 6 la dieta degli animali di interesse zootecnico;
- 7 il miglioramento genetico e la gestione della selezione di razza con la valorizzazione del patrimonio genetico locale;
- 8 gli interventi di potenziamento della capacità di autoapprovvigionamento proteico;
- 9 il rispetto del benessere degli animali in allevamento;
- 10 gli interventi per la riduzione delle escrezioni azotate e fosforiche degli animali di interesse zootecnico;
- 11 i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3 (impegni agro-climatici) e all'articolo 29, paragrafo 2 (agricoltura biologica) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 12 la qualità intesa anche in senso organolettico e salutistico;
- 13 il controllo della catena di produzione tramite la tracciabilità e la sostenibilità ambientale lungo tutte le fasi del percorso produttivo e il controllo della sicurezza alimentare dei prodotti ottenuti e/o elaborati in azienda;
- 14 il recupero degli scarti di produzione;

- 15 la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

- 16 la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

- 17 le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- 18 profili sanitari delle pratiche zootecniche;

- 19 l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

I servizi di consulenza dovranno riscontrare quanto rilevato dall'analisi SWOT e dall'individuazione dei fabbisogni, in particolare dal fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese) in ordine alle richieste di supporto sempre più specialistico.
La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
La consulenza rivolta ai gestori del territorio è finalizzata, tra l'altro, ala corretta gestione dei siti Natura 2000 e delle altre aree naturali protette relativamente agli eventuali divieti/limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari.
La consulenza prestata alle PMI operanti in territori rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni

economiche e ambientali, nonché alla creazione o alla continuità di impresa.
Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

I bandi emanati dalla Regione potranno indirizzare di volta in volta le consulenze verso tematiche descritte in specifiche linee guida e per le quali, in relazione alla dimensione aziendale, potrà essere stabilita una durata media fissa sulla base della quale calcolare il costo della consulenza riferita a ciascuna specifica tematica, utilizzando l'Unità di Costo Standard (costo orario di consulenza).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto devono essere selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente e obiettiva.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto devono essere selezionati mediante una procedura di appalto pubblico per garantire una selezione aperta, trasparente e competitiva.
La Regione Piemonte potrà anche utilizzare le proprie risorse amministrative, tecniche e strumentali senza dover ricorrere a soggetti esterni mediante procedure di gara.
Nel caso di prestazione di servizi in house:
• la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
• il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
• l'assegnazione dell'attività in house avverrà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi, con la selezione degli interventi secondo quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:
1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici e titoli di studio adeguati);
2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio regionale;
3. esperienza e affidabilità maturata dal personale nei settori nei quali dovrà essere fornita la consulenza.

La competenza dei consulenti dovrà risultare documentata ed evidenziata nell'ambito del curriculum. I consulenti dovranno possedere esperienza in relazione agli obiettivi del Progetto di consulenza presentato relativo agli elementi obbligatori e/o altre questioni elencate all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e indicate nelle condizioni di ammissibilità.

Il costo della consulenza viene determinato applicando le opzioni definite alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 67 del Reg. UE 1303/2013 che prevede fra le forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile le seguenti:

b) tabelle standard di costi unitari;

c) somme forfettarie.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per il servizio di consulenza erogato.
Il sostegno concesso per beneficiare dei servizi di consulenza consiste nel coprire l'80% del costo della

consulenza erogata a fronte della dimostrazione dell’avvenuto pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza stessa.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La consulenza fornita nell'ambito di questa sottomisura deve essere coerente con la legislazione dell'Unione europea e nazionale relativa al tema della consulenza.
Inoltre, la Regione dovrà adottare le necessarie disposizioni, fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso ai documenti, affinché le autorità designate e gli enti privati selezionati per fornire i servizi di consulenza non divulghino a persone diverse dal titolare dell'impresa informazioni e dati personali o individuali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della loro attività di consulenza.
L'operazione viene gestita tenuto conto:
- degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- della legge n. 116/2014, art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura);

- del Decreto Ministeriale (Mi.P.A.A.F.) 3 Febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Nel rispetto degli artt. n. 15 e n. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario del sostegno è il Prestatore di servizi di consulenza o l’Autorità di gestione.

I prestatori di consulenza sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta (bando pubblico) a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.

Gli Organismi pubblici o privati selezionati per l’erogazione di servizi di consulenza devono essere in possesso di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, con capacità ed esperienza di consulenza e affidabilità rispetto al campo della consulenza erogata.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Costo della consulenza fornita: spese sostenute dall’organismo di consulenza per la fornitura del servizio.
Sono costi ammissibili:

- costo del personale;
- trasferte per la realizzazione del servizio;
- materiali e supporti tecnico scientifici;
- costi di inserimento ed elaborazione dei dati connessi con la consulenza erogata;
- costi generali e costi amministrativi: sono costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono, luce,

riscaldamento, personale amministrativo, canoni manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

I costi sono coperti sulla base del costo standard unitario di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche applicando l'opzione di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 67 dello stesso.

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai destinatari del servizio di consulenza.
L'aiuto previsto è considerato incompatibile e non cumulabile con ulteriori analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le attività di consulenza possono essere svolte solo da Organismi di consulenza selezionati e riconosciuti idonei dalla Regione Piemonte.

I prestatori di servizi di consulenza devono possedere almeno i seguenti requisiti:
1. risorse adeguate in termini di personale qualificato (numero minimo di tecnici, possesso di titoli di studio adeguati);
2. mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio regionale;
3. capacità, esperienza e affidabilità maturata dal personale nei settori nei quali dovrà essere fornita la consulenza.

La procedura di selezione esclude i candidati con conflitti di interessi. In particolare, sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:

- soggetti che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;
- soggetti che svolgono funzioni di gestione e di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e/o attività di verifica sulla legittimità e regolarità dell'effettuazione delle relative spese.
- soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

I dati relativi a ciascun Organismo riconosciuto ed al proprio staff tecnico vengono inseriti, a cura della Regione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 3.2.2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" nel "Registro unico nazionale degli Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell'art. 5" dello stesso Decreto Ministeriale.

La partecipazione al bando pubblico di selezione è vincolata alla presentazione di un progetto di consulenza che comprende la descrizione della struttura tecnica, l'oggetto del servizio di consulenza che si intende erogare, le caratteristiche del servizio.

Il riconoscimento dell'idoneità viene effettuato a seguito dell'istruttoria delle domande e dei relativi progetti presentati ai sensi del bando pubblico emanato dalla Regione.
Vengono valutati solo i progetti presentati da prestatori di servizio riconosciuti idonei.

Sono ammissibili i progetti di consulenza che supportano, anche in modo non esclusivo, almeno uno degli argomenti di cui ai punti 4 o 5 o 6 dell'art. 15 del Regolamento UE n. 1305/2013, riportati nella presente scheda di misura al punto 8.2.2.3.1.1, lettere da a) a g). Possono essere oggetto di consulenza anche altre

questioni, indicate al medesimo punto 8.2.2.3.1.1, numeri da 1 a 19.

Il servizio di consulenza può essere erogato secondo due livelli: un livello di base ed uno specialistico.

La consulenza prestata ai selvicoltori dovrà vertere almeno su uno dei seguenti elementi:

- obblighi prescritti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
- obblighi prescritti dalla direttiva sulle acque;
- norme di sicurezza sul lavoro e norme di sicurezza connesse all'impresa forestale.

La consulenza prestata ai selvicoltori potrà essere rivolta anche a questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
La consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione di tali cambiamenti.
Il prestatore di servizio beneficiario eroga il servizio di consulenza alle aziende/imprese individuate secondo modalità definite dalla Regione Piemonte e comunque analizzando e valutando, da principio, la specifica situazione aziendale di partenza, anche attraverso l'utilizzo di specifico software fornito o autorizzato dalla Regione. Il servizio dovrà concludersi con la redazione di un documento di output finale che attesti l'effettiva erogazione della consulenza e le relative modalità.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione degli Organismi di consulenza avviene applicando quanto disposto dagli articoli 15, comma 3, e 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

Gli Organismi di consulenza vengono cioè selezionati attraverso una procedura di selezione aperta a Organismi sia pubblici che privati (Bando pubblico) sulla base delle strutture, competenze tecniche ed esperienza possedute nonché sulla base dei progetti di attività consulenziale predisposti da ciascuno.

Tali progetti, in base a quanto emerso dall'analisi SWOT, dovranno fare riferimento agli obiettivi, ai fabbisogni, alle focus area considerate prioritarie e alle attività di consulenza aziendale previste dal PSR della Regione Piemonte ed esplicitate nel bando regionale e riferite ad alcune delle tematiche di cui al punto "8.2.2.3.1.1. - Descrizione del tipo di intervento" della presente scheda di operazione.

Al fine di consentire una equilibrata predisposizione delle attività di consulenza, nei bandi potranno essere stabilite percentuali massime di assegnazione a ciascun progetto delle risorse finanziarie stanziate per ogni Focus Area.

La selezione degli Organismi di consulenza avviene pertanto sulla base delle caratteristiche di ciascuno in relazione al possesso di requisiti riconducibili ai seguenti criteri:

- qualità complessiva del progetto di consulenza presentato;

- qualità delle risorse, in termini di capacità, competenza e pluriennale esperienza dello staff tecnico con riferimento agli ambiti tematici del PSR e del bando;

- modello operativo di gestione del servizio;

- priorità dell’attività di consulenza rivolta alle aziende ubicate in areali C e D e per quelle condotte dai giovani agricoltori che fruiscono della consulenza;

- grado di coerenza con gli obiettivi (focus area) del PSR.

Priorità sarà accordata alla capacità di offrire consulenza integrata per le azioni previste dalle altre misure del PSR.

La selezione avverrà sulla base di un punteggio riferito ai singoli criteri di selezione ed un i punteggio minimo da raggiungere, per poter beneficiare del sostegno; tali punteggi saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna Focus Area, il contributo sarà assegnato ai Prestatori di consulenza aziendale riconosciuti, sulla base del loro punteggio in graduatoria.

Nel caso di realizzazione di economie, le stesse potranno essere utilizzate per l’avvio di una nuova procedura selettiva.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è limitato agli importi massimi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè 1.500 euro per consulenza fornita.
La spesa massima ammissibile è pari a 1.875 euro per ogni consulenza fornita.

L'aliquota di sostegno è pari all'80% della spesa ammessa.

L’unità di costo standard, determinato con le modalità di cui al punto 8.2.2.3.1.10, è pari a 54 Euro per ogni ora di consulenza.

La consulenza può vertere anche su una o più tematiche che interessano il destinatario del servizio e che sono riportate nella scheda di misura ed esplicitate nelle tematiche descritte nel bando, ma il costo della consulenza ammessa a contributo non può superare €. 1875,00. Nel corso del periodo di programmazione le attività di consulenza non possono essere ripetute sugli stessi temi e quindi, di volta in volta, l’impresa può richiedere consulenze nei periodi successivi all’ultima consulenza ricevuta a condizione che facciano riferimento a tematiche diverse, tra quelle definite nella presente scheda di misura. In ogni caso nello stesso periodo le consulenze richieste dalla medesima impresa non possono eccedere il sostegno complessivo massimo di 3.000 euro.

La ripetizione di una consulenza su una stessa tematica può essere motivata da eventi naturali imprevedibili o a seguito di un aggiornamento normativo che giustifichi la ripetizione della consulenza stessa, anche sulla base di indicazioni da parte dell’Amministrazione regionale.

La misura non prevede Il versamento di anticipi.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
Per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità della sotto misura 2.1 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di consulenza,
I possibili rischi legati all'attuazione della sottomisura 2.1 possono essere ricondotti ai seguenti:
R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R7 – Selezione dei beneficiari
Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti di consulenza che i singoli beneficiari intendono proporre per i destinatari della consulenza stessa.
I rischi potrebbero includere anche carenze nei processi di selezione dei contraenti, la disponibilità di una documentazione insufficiente, o procedure troppo complesse per la scelta dei vincitori dell’appalto.
R8: Sistemi informatici
Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi di consulenza..
R9: Domande di pagamento
- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari;
- problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l’esecuzione degli interventi di consulenza.

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati
Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R7 – Selezione dei beneficiari
Analogia con R4 - Per l'aggiudicazione degli appalti verranno istituite dalla Regione apposite Commissioni.
R8: Sistemi informatici
Si fornirà al Soggetto erogatore del servizio di consulenza uno specifico software con il quale provvederà a registrare l’attività di consulenza, anche grazie al collegamento con le banche dati del Sistema Informativo Agricolo del Piemonte (SIAP) all’interno delle quali sono contenute le informazioni strutturali e produttive dei destinatari della consulenza.
R9: Domande di pagamento
I tecnici consulenti, una volta anaizzata l’azienda agricola sotto gli aspetti dell’applicazione corretta delle norme ed atti di condizionalità e di quelle relative alla sicurezza sul lavoro, registreranno su SW specifico tutta l’attività di consulenza, sia di base, sia specialistica, fornita; sulla base dei dati inseriti la rendicontazione viene determinata di conseguenza.
Circa il rispetto delle scadenze si prevede un sistema di proroghe con eventuali penalità per ritardi.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite il controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di sostegno che di pagamento.
Viene eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita dai beneficiari nel sistema Informativo regionale (Sistema Piemonte) e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
La valutazione complessiva del rischio della misura 2, a seguito di azioni di mitigazione e dei controlli amministrativi è ritenuto medio basso.
Si potranno eventualmente rafforzare le misure di controllo anche attraverso i controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n 809/2014, al fine di ridurre il rischio di errori che potranno emergere nel corso dell'attuazione del PSR.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Al fine di definire l'Unità di Costo Standard (UCS) riferibile ad interventi di consulenza nel settore agricolo, si fa riferimento ai dati disponibili derivanti dallo specifico studio elaborato da ISMEA, per conto della Rete Rurale Nazionale Italiana.

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui all'art. 67, comma 1, lettera b) e comma 5, lettera a), punto "i" del Reg. UE n. 1303/2013, è stata definita una tabella standard dei costi unitari contenente un solo valore standard (UCS) che descrive, col minimo errore possibile, il costo standard relativo alla tipologia di consulenza che si intende sostenere.

Per calcolare il costo unitario standard attribuibile al servizio di consulenza, sono stati effettuati i seguenti passaggi:

· Individuazione delle tipologie di servizio di consulenza "standard";

· Individuazione delle caratteristiche "standard" degli organismi di consulenza;

· Individuazione delle voci necessarie alla quantificazione del costo del servizio di consulenza;

· Quantificazione del costo del servizio di consulenza (tabella standard di costi unitari);

· Verifica della congruità dei valori individuati tramite il confronto con altre fonti.

Il metodo di calcolo si è basato sull'elaborazione di dati statistici nazionali, sulla raccolta di informazioni di mercato tramite interviste e sull'esecuzione di indagini comparative.

Per quello che riguarda l'esecuzione delle interviste, esse sono state effettuate su 21 soggetti "esperti del settore" (5 responsabili della Misura 2 e 16 rappresentanti di Organismi di consulenza) localizzati in 5 Regioni, rappresentative delle principali aree geografiche del Paese. I risultati delle interviste sono stati utilizzati per identificare le tipologie di servizio di consulenza e le caratteristiche degli Organismi e dei

consulenti, per dettagliare le voci di costo e per procedere alla loro quantificazione.

Le voci di costo prese in considerazione, necessarie a garantire l'erogazione del servizio, sono le seguenti:

1) remunerazione del consulente;

2) spese di viaggio sostenute dal consulente per recarsi all'azienda/impresa del destinatario finale;

3) spese generali (affitto locali, coordinamento, ecc.).

Si è poi scelto di utilizzare la variabile "DURATA IN ORE" in quanto rappresenta l'elemento più significativo per definire la classe di costo della consulenza nel settore agricolo in relazione ai dati disponibili derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto della Rete Rurale Nazionale italiana.

Dai dati si evince una sostanziale invarianza del costo orario per ogni ora di consulenza erogata, indipendentemente dal luogo di svolgimento e comprensiva di tutti i costi e gli oneri connessi, esplicitati al precedente punto "8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili".

Per il calcolo è stato utilizzato il seguente metodo:

Analisi del costo orario del lavoro, del costo delle trasferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate.

Il metodo adottato ha consentito alla Rete Rurale Nazionale, tramite il supporto scientifico di ISMEA, di definire congruo il valore UCS **di 54 Euro** per ogni ora di consulenza.

Più nel dettaglio, tale valore è stato calcolato sulla base dei valori afferenti alle principali voci di costo del servizio di consulenza, nonché sui parametri necessari all'esecuzione del calcolo, con la quantificazione finale dei valori UCS per le due seguenti tipologie di servizio individuate:

<u>Consulenza di base</u>

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 2 tratte)*0,40 euro / 14 ore = 2,86 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = **53,46 euro/ora**

<u>Consulenza specialistica</u>

Compenso/costo orario del consulente = 44 euro

Quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali = 6,60 euro

Quota oraria attribuibile alle spese di viaggio = (50 chilometri X 4 tratte)*0,40 euro / 26 ore = 3,08 euro

Totale costo orario per la consulenza di base = **53,68 euro/ora**

In considerazione della sostanziale analogia dei due valori individuati, si è ritenuto legittimo identificare un unico valore UCS, arrotondato all'euro, per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di

consulenza: **Costo Unitario 54 euro/ora**

Tale valore potrà pertanto essere utilizzato nei bandi che saranno emanati dalla Regione Piemonte inerenti la presente operazione per quantificare i costi relativi alle tematiche oggetto di consulenza e definire pertanto una somma forfetaria per ciascuna di tali tematiche, applicando quindi anche l'opzione di cui al comma 1, lettera c) del citato Reg. UE n. 1303/2013 (somme forfettarie).

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata agli imprenditori agricoli e silvicoli, ai gestori del territorio, nonché ai titolari delle PMI, occorre selezionare organismi tecnici dotati della necessaria qualificazione e professionalità, dotati di personale tecnico con adeguato titolo di studio ed esperienza.
Il personale tecnico consulente deve essere regolarmente formato, prevedendo un piano di interventi formativi e di aggiornamento triennale e una più efficace interazione con il mondo della ricerca.

Possono accedere al bando pubblico di selezione gli Organismi di consulenza che posseggono adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I requisiti minimi che dovranno essere posseduti dal Soggetto erogatore al momento dell'operatività sul territorio piemontese, terranno conto:

• della complessità delle materie oggetto della consulenza in campo agricolo, zootecnico, forestale ed ambientale;
• della necessità di garantire un elevato livello qualitativo del servizio di consulenza offerto alle aziende agricole attraverso la presenza nel nucleo tecnico di adeguate professionalità e specializzazioni;
• della necessità di essere presente sul territorio con la propria struttura tecnica ed operativa in grado di servire una porzione significativa di territorio regionale.

La Regione Piemonte è preposta alla selezione degli Organismi di consulenza, ne istituisce l'elenco regionale ufficiale e trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali i dati relativi a ciascun Organismo selezionato per la loro trascrizione nel Registro nazionale degli Organismi di consulenza.

La selezione degli Organismi prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola viene attuata attraverso un avviso di selezione (bando pubblico) ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei possibili Organismi di consulenza che non siano originari del Piemonte in quanto con la procedura di selezione non vengono posti vincoli per i soggetti stessi e non sarà richiesto che la sede legale sia ubicata in Piemonte o in Italia.
Tutto il personale tecnico degli Organismi di consulenza aziendale agricola dovrà essere in possesso di

adeguati titoli di studio.

La procedura di selezione esclude i candidati con conflitti di interessi (sia a livello di organismo sia a livello di personale consulente).

In particolare, sono esclusi, quali prestatori di servizi di consulenza:
- soggetti che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;
- soggetti ed enti che svolgono funzioni di gestione e di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e/o attività di verifica sulla legittimità e regolarità dell'effettuazione delle relative spese.
- soggetti dipendenti del beneficiario a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

Si applicano inoltre gli elementi di separatezza delle funzioni di controllo rispetto alle attività di consulenza, che riguardano sia gli Organismi di consulenza che le persone fisiche da essi dipendenti.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'operazione "Servizi di consulenza" sarà gestita attraverso l'emanazione di bandi pubblici generici o bandi specifici mirati su particolari tematiche. La Regione, con l'emanazione dei bandi specifici, potrà indirizzare la consulenza su particolari temi di interesse regionale, anche individuando eventuali argomenti obbligatori da affrontare con il servizio di consulenza rivolto alle aziende agricole che aderiranno al bando specifico. I bandi stessi potranno definire eventuali ulteriori requisiti.

La Regione Piemonte potrà richiedere la presentazione di progetti di consulenza articolati sulla base delle tematiche definite nel PSR e relativi bandi e differenziati per durata e importo del sostegno concedibile.

I prestatori dei servizi di consulenza, in qualità di beneficiari, potranno presentare periodicamente alla Regione nuove domande di sostegno a seguito delle adesioni delle imprese secondo i termini che saranno fissati dal bando.

La misura 2 sarà gestita dalla Direzione regionale Agricoltura a livello centrale attraverso il "Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura" e a livello territoriale dal "Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo".

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della consulenza con presenza diretta in azienda, in Piemonte, si è nel tempo depotenziato. Al tempo stesso è emersa, nell'ambito del fabbisogno F2 (Adeguare e potenziare la rete di consulenza e di informazione alle imprese), la necessità di un supporto sempre più specialistico alle aziende, da cui nasce l'esigenza di sostenere l'aggiornamento delle competenze dei consulenti.
L'operazione si propone pertanto di promuovere la formazione dei consulenti, contribuendo in particolare alla focus area 1A (Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali). A tal fine occorre quindi curare la formazione e l'aggiornamento dei tecnici con uno specifico programma di formazione di durata triennale, ripetibile in un secondo triennio.
Sulla base dell'analisi SWOT, e in particolare del punto di debolezza D1.3 (Rete dei servizi di consulenza non completamente adeguata) e dell'opportunità O1.2 (Raffrozamento del sistema di trasferimento), i gruppi di destinatari che sono i possibili beneficiari dell'operazione sono i consulenti di organismi pubblici e privati che già prestano servizi di consulenza agli agricoltori e agli allevatori nell'ambito della sottomisura 2.1.
I corsi finalizzati alla formazione dei consulenti vertono su elementi e tematiche di cui all'art. 15, par. 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori insediati o che si insediano per la prima volta, ai detentori di aree forestali, agli altri gestori del territorio e alle PMI insediate nelle zone rurali.
I corsi di formazione e aggiornamento possono essere realizzati con presenza in aula e in campo, nonché a distanza (e-learning) ed eventualmente con visite e viaggi di studio.
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari dell'aiuto previsto dall'operazione devono essere selezionati mediante una procedura aperta a soggetti pubblici e privati per garantire non discriminazione, trasparenza e competitività.

I servizi di formazione dei consulenti possono essere anche direttamente organizzati, coordinati e realizzati dalla Regione Piemonte. La Regione, in questo caso, avrà la possibilità di utilizzare le proprie risorse tecniche, amministrative e strumentali senza dover ricorrere a enti esterni mediante procedure di gara. Nel caso in cui la Regione decida di avvalersi di prestazione di servizi in house:
• la Regione eserciterà un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
• il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
• l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per le azioni di formazione attuate.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

In generale l'attuazione dell'operazione è compatibile anche con le norme sull'in house providing.
L'operazione è in collegamento con la legge regionale n. 63/95 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e con la legge regionale n. 63/78 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste".
L'attuazione dell'operazione deve essere conforme alla procedura di selezione disciplinata dalla normativa relativa ai bandi pubblici ed è aperta ad organismi pubblici e privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.
L'operazione verrà pertanto attuata tenendo conto della legge n. 116/2014, art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Enti pubblici (compresa la Regione) o privati che organizzano e gestiscono la formazione dei consulenti.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

1. I costi ammissibili sono limitati ai costi strettamente legati alle azioni di formazione attuate.
Per l'organizzazione e lo svolgimento della formazione dei consulenti sono ammissibili le spese riguardanti:
• costi di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
• attività di docenza e tutoraggio (costo orario);
• costi di viaggio;
• materiale didattico;
• noleggio di attrezzature;
• affitto di aule e strutture didattiche;
• spese per eventuali visite didattiche (solo noleggio mezzi di trasporto);
• spese generali e costi amministrativi: si tratta dei costi relativi al funzionamento ufficio (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, materiale di consumo, altri costi eligibili di funzionamento). Tali tipologie di spese e costi vengono quantificate forfetariamente fino a una percentuale massima del 20% dell'importo complessivo degli altri costi ammissibili.

2. In alternativa, al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti, potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" calcolate ed approvate per l'applicazione della "Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione professionale in campo agricolo" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 1.1.1.3.2.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso".

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibile al sostegno il beneficiario deve:
- essere in grado di progettare, organizzare e gestire l'attività formativa specifica;

- fornire la prova della qualificazione del proprio personale e dimostrare di disporre di personale sufficiente per prestare il servizio di formazione dei consulenti. Per “personale sufficiente” si intende la struttura organizzativa e didattica di cui dispone l’organismo di formazione: personale amministrativo, docenti dipendenti e/o docenti esterni alla struttura. Tale struttura deve essere in grado di gestire con efficienza numero di corsi e numero ore corso previsti nel Piano formativo predisposto dall'Organismo di formazione ed approvato dalla Regione.
La qualificazione del personale docente è valutata sulla base di requisiti quali il titolo di studio posseduto, l'esperienza didattica pregressa e, la conoscenza del settore oggetto di formazione.
Inoltre il personale del prestatore di formazione deve essere non soltanto qualificato, ma anche regolarmente formato.
Fra i soggetti che organizzano e gestiscono la formazione dei consulenti sono compresi gli Istituti di istruzione secondaria superiore, l’Università pubblica, il Politecnico e gli Istituti di ricerca agraria, rurale e forestale.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la priorità del sostegno ai beneficiari che saranno in grado di fornire il servizio di formazione più efficiente e qualificato, la loro disponibilità di competenze professionali e in base all'economicità dell'offerta.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti è previsto un contributo per ciascun soggetto prestatore di consulenza pari, al massimo, a 200.000 euro per un ciclo triennale di formazione.
L’aliquota di sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
Per quanto concerne la verificabilità e la controllabilità della sottomisura 2.3 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di formazione dei consulenti da erogare.
I possibili rischi legati all'attuazione della sottomisura 2.3 possono essere ricondotti ai seguenti:
R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli

aggiornamenti e/o delle modifiche.
R7 – Selezione dei beneficiari
Non si evidenziano rischi specifici per la selezione dei beneficiari ma per la valutazione dei progetti di formazione che i singoli beneficiari intendono proporre per i destinatari della formazione stessa.
I rischi potrebbero includere anche carenze nei processi di selezione dei beneficiari, la disponibilità di una documentazione insufficiente, o procedure troppo complesse per la scelta del vincitore del bando.
R8: Sistemi informatici
Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informatici si concentrano sulle possibili criticità di integrazione delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi di formazione.
R9: Domande di pagamento
- Rischio di richieste di pagamento non corrette da parte dei beneficiari;
- problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

La Regione Piemonte ai fini della mitigazione dei rischi inerenti l'applicazione della sottomisura 2.3 adotterà alcune azioni di monitoraggio e di controllo.
R 3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati
Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R7 – Selezione dei beneficiari
Analogia con R4 - Per l'aggiudicazione dei servizi messi a bando verranno istituite dalla Regione apposite Commissioni.
R8: Sistemi informatici
Nella fase di attuazione della misura saranno sviluppate le necessarie integrazioni delle basi dati e degli applicativi di gestione domande di aiuto e di pagamento, con quelle di definizione e di gestione degli interventi formativi nonchè gli interscambi con banche dati esterne, in particolare per l'accertamento di requisiti degli utenti finali.
R9: Domande di pagamento
Sulla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, sarà prevista una verifica specifica sulla rispondenza delle attività realizzate rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, compreso il controllo in itinere.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite il controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che di pagamento.
Viene eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema Informativo regionale (Sistema Piemonte) dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
La valutazione complessiva del rischio della misura 2, a seguito di azioni di mitigazione e dei controlli amministrativi è ritenuto medio basso.
Si potranno eventualmente rafforzare le misure di controllo anche attraverso i controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE n 809/2014, al fine di ridurre il rischio di errori che potranno emergere nel corso

dell’attuazione del PSR.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Al servizio di formazione e aggiornamento dei tecnici consulenti potranno essere applicate le “Unità di Costo Standard” calcolate ed approvate per l’applicazione della “Misura 1, Operazione 1.1.1, Azione 1: Formazione in ambito agricolo” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte.

Per la determinazione di tali costi standard, ci si è basati, ai sensi dell’art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

In particolare ci si è riferiti ai documenti contenenti metodi di calcolo e relativi valori standard UCS, già adottati dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto (PSR 2014-2020), dalla Regione Liguria (FSE) e, nel caso specifico della formazione connessa al settore forestale, alla documentazione appositamente predisposta dalla Regione Piemonte, come di seguito riportato:

- la misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia Romagna;

- la proposta di metodologia di costi standard per le unità formative delle discipline standardizzate in materia forestale (Regione Piemonte);

- la DGR n. 302/2015 della Regione Veneto “approvazione del documento di analisi per la definizione delle unità standard di costo, ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l’erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate con la Misura 1 del PSR 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;

- lo “Studio metodologico per l’adozione di unità di costo standard” del Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Liguria, approvato con DGR n. 1391 del 8/11/2013.

La scelta di Regione Piemonte di fare riferimento alle Unità di costo Standard calcolate e adottate dalla Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014-2020 è dovuta alla sostanziale sovrapponibilità delle attività formative svolte dagli Enti di formazione professionale nei confronti di imprenditori ed addetti agricoli e forestali in Piemonte ed in Liguria, nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Per il PSR 2014-2020 è stato scelto, attraverso l’analisi di una base dati storica disponibile, un parametro UCS calcolato considerando, la somma di ore totali riconosciute e il numero totale di allievi (partecipanti) riconosciuti, con la seguente formula:

Parametro UCS = €/(h*allievo) = Totale importo accertato/(Totale ore corso riconosciute * n° partecipanti riconosciuti).

L’utilizzo di tale metodologia appare come più adatta e di concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (la durata in ore del corso e il numero di destinatari partecipanti), che caratterizzano un’attività formativa e che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Pertanto, per i corsi di formazione ed aggiornamento per i tecnici consulenti, si ritiene di applicare i valori di

UCS.

Le Unità di Costo Standard adottabili per i corsi di formazione dei consulenti risultano essere quelli adottati per la “Misura 1.1.1: Formazione professionale in ambito agricolo” e sono i seguenti:

€. 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore;

€. 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Tali importi si applicano al numero di partecipanti effettivi all’iniziativa formativa (fino ad un numero massimo di 30 partecipanti per ciascuna iniziativa), ossia a coloro che completano le attività di formazione partecipando ad almeno il 75% del monte ore di corso previsto, ed abbiano pertanto acquisito l’attestato di partecipazione.

Tali importi potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell’art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono state verificate da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all’Autorità di Gestione del PSR, appositamente incaricato. La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al Programma di sviluppo rurale.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Gli enti e gli organismi di formazione professionale devono assicurare un adeguato livello qualitativo delle iniziative e devono possedere i seguenti requisiti:
• formazione professionale tra i fini statutari;
• struttura organizzativa adeguata (personale qualificato, sedi dotate di attrezzature didattiche ed informatiche, ecc.);
• dimostrata capacità a svolgere attività di formazione per consulenti.
Tra gli altri, possono ottenere il finanziamento previsto per la realizzazione dell’iniziativa di formazione ed aggiornamento dei consulenti, enti e organismi di formazione professionale pubblici e privati, così come definiti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, nonché istituti di istruzione secondaria superiore e l’Università pubblica, il Politecnico e gli Istituti di ricerca agraria, rurale e forestale.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per quanto concerne i rischi e la verificabilità e la controllabilità della Misura 2 si terrà in debito conto la natura immateriale dei servizi di consulenza o di quelli di formazione dei consulenti da erogare, rispettivamente, attraverso le sottomisure 2.1 e 2.3.

Per il dettaglio dei rischi inerenti l'attuazione della misura si rimanda rispettivamente ai precedenti paragrafi delle sottomisure 2.1 e 2.3:
8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure (per i servizi di consulenza)
8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure (per la formazione dei consulenti)

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Per quanto concernele misure di attenuazione della Misura 2 si rimanda rispettivamente ai precedentii paragrafi delle sottomisure 2.1 e 2.3:
8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione in relazione all'attuazione delle misure (per i servizi di consulenza)
8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione in relazione all'attuazione delle misure (per la formazione dei consulenti).

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che le procedure e le azioni di mitigazione previste (e precedentemente descritte nelle due sottomisure 2.1 e 2.3) conferiscano alla Misura un grado di rischiosità medio basso in quanto agiscono positivamente sul miglioramento delle domande di pagamento.
I criteri di selezione saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Cfr. i paragrafi 8.2.2.3.1.11 e 8.2.2.3.2.11.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Si vedano le osservazioni precedentemente riportate nelle sottomisure 2.1 e 2.3.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, parte II, capo I, sezione 2 (cfr. settore vitivinicolo)

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 48 (partecipazione a regimi di qualità) e 49 (informazione e promozione).

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione. La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti.
Dato che la produzione di prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di costi aggiuntivi si rende opportuno incentivare le aziende agricole alla partecipazione ai regimi di qualità attraverso il riconoscimento dei relativi costi di adesione.
Inoltre dato che i consumatori europei conoscono in minima parte le caratteristiche delle produzioni di qualità, i vincoli e i costi che i produttori devono sostenere, si rende necessario incentivare la realizzazione di campagne informative e promozionali che sensibilizzino il consumatore europeo all’acquisto di tali prodotti.
L'attivazione della misura, attraverso la qualificazione delle produzioni e il consequenziale stimolo

all'integrazione dei produttori, permette il soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) poiché mediante la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, viene migliorata l'offerta ai consumatori e per tale via rafforzata la competitività delle imprese agricole e agroalimentari;
- fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali) poiché la partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori;
- fabbisogno F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno) poiché la partecipazione ai regimi di qualità, grazie all'aumento della qualità dei prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori, garantire il miglioramento del posizionamento e della penetrazione dei prodotti sui mercati;
- fabbisogno F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) poiché attraverso il miglioramento dell'offerta e il rafforzamento della competitività delle imprese agricole e agroalimentari si generano ricadute di sviluppo sui territori di produzione, nella stragrande maggioranza situati in zone rurali.

La misura è collegata principalmente alla focus area 3A (Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali) e secondariamente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) in quanto inducendo i produttori a integrarsi in un regime di qualità stimola i medesimi a migliorare la propria organizzazione aziendale in termini di efficienza e di competitività.
L’attuazione della misura concorre come segue al raggiungimento degli obiettivi trasversali:
a) innovazione: poiché la partecipazione ai regimi di qualità comporta che i produttori agricoli si integrino per condividere regole comuni che permettono di avere livelli qualitativi superiori rispetto alle produzioni convenzionali, ciò comporta la necessità di avvalersi di elementi innovativi in merito agli aspetti organizzativi, produttivi e commerciali;
b) ambiente: attraverso la partecipazione ai regimi di qualità quali il biologico o l'adesione a sistemi volontari di certificazione ambientale la misura contribuisce a preservare gli ecosistemi e la biodiversità; analogamente le denominazione di origine, in quanto legate a specifici territori, contribuiscono alla conservazione e al mantenimento del territorio rurale.
La misura è volta al miglioramento della redditività delle imprese agricole e agroalimentari grazie allo sviluppo di forme di integrazione orizzontale e verticale delle filiere, con conseguente maggiore penetrazione del mercato interno e un aumento degli sbocchi commerciali.
La misura è articolata in due sottomisure ognuna delle quali prevede un tipo di operazione:

- Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità: operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità).
- Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno: operazione 3.2.1 (Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità).

Al fine di incentivare la partecipazione ai regimi di qualità e ridurre i costi a carico dei produttori

agricoli, prevalentemente piccoli produttori situati nelle zone di montagna, si prevede la possibilità di presentare da parte delle associazioni di produttori agricoltori un'unica domanda con cui si attivano contemporaneamente l'operazione 3.1.1 e l'operazione 3.2.1, esclusivamente a favore di agricoltori individuali che aderiscono ai regimi di qualità sovvenzionati per la prima volta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o con prima partecipazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Partecipazione a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di sostegno, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai seguenti regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
- bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008;
- vini aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
- vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

L'operazione sostiene inoltre l'adesione ai regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano,

compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l’art. 16 paragrafo 1, lettera b:
i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

L'operazione sostiene inoltre l'adesione ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

- sistemi di certificazione volontari di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);
- indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, in caso di attivazione di un sistema di certificazione.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni per regime di qualità.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Tale misura rientra negli obiettivi comunitari e nazionali di implementazione delle politiche riguardo ai prodotti di qualità.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori attivi o loro associazioni, come specificato dal regolamento (UE) n. 1305 all’articolo 16 paragrafo 1 , che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità specificati al punto 8.2.3.3.1.1. e al punto 8.2.3.3.1.11. successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o con prima partecipazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Per agricoltori attivi si intendono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per ricevere il sostegno, i richiedenti devono aderire al regime di qualità sovvenzionato successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o devono aver partecipato al regime di qualità per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, le grandi imprese non sono beneficiari ammissibili.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di 5 anni per regime di qualità.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli e le analisi di laboratorio necessarie a verificare il rispetto dei disciplinari.

Le voci di spesa sopraelencate rientrano di norma nell’ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, stabiliti secondo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile [art. 67 comma 5, lettera a)], basato sui dati dei tariffari degli organismi di certificazione, con un successivo confronto, a titolo di controllo, degli scostamenti rispetto ai dati storici dei costi verificati dei singoli beneficiari.

L’opzione di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, cioè il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, riguarda esclusivamente i costi di partecipazione ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, in quanto molto diversificati tra di loro.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono aderire a uno o più dei regimi di qualità dell'Unione, nazionali e facoltativi ammessi ai punti 8.2.3.3.1.1 e 8.2.3.3.1.11. successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o devono aver partecipato a tali regimi di qualità per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Gli agricoltori che possono beneficiare del sostegno devono essere in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Le associazioni di agricoltori devono allegare nella domanda l'elenco degli agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità sovvenzionato indicando, per ciascun agricoltore attivo, l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità. Le medesime devono dimostrare di avere apposito mandato dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi:

- individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b);
- regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale;
- prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione;
- adesione ad altri tipi di operazioni;
- approcci collettivi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo di sostegno massimo a titolo di incentivo, in base all'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione a regimi di qualità sovvenzionati, è di 3.000 euro per azienda all'anno per un periodo massimo di 5 anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data di presentazione della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR)
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE

1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

Effettiva adesione da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili successiva alla presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori esiste la possibilità di mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori soci.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Verifica che i beneficiari non hanno ancora aderito ai regimi di qualità prima della presentazione della domanda di sostegno o che hanno aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

R7: selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

R8: sistemi informatici

Necessità di gestione attraverso il sistema informativo delle varie fasi del procedimento amministrativo e di effettuazione dei controlli incrociati necessari.

R9: domande di pagamento

Relativamente ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli:

1. Rischio di presentazione di costi non ammissibili, in quanto di difficile riconoscimento da parte dei beneficiari (es. analisi non obbligatorie, spese per regimi di qualità non ammissibili, ecc);

2. Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (formulazione dei documenti attuativi)

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

Si verificherà la adesione da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili successiva alla presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori si verificherà con un controllo a campione l'avvenuto trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori soci.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Si verificherà tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo la effettiva adesione dei beneficiari al regime di qualità dopo la presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti alla domanda di sostegno.

R7: selezione dei beneficiari

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati. Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti, comunque mai in corso di attuazione dei bandi e con chiara informazione prima

della pubblicazione degli stessi.

R8: sistemi informatici

Le domande di aiuto e di pagamento verranno gestite attraverso il sistema informativo agricolo della Regione e dell'organismo pagatore, che tracceranno tutte le fasi di controllo effettuando i controlli incrociati necessari.

R9: domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione, anche per le forme di associazionismo. In merito alla verifica sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La misura di sostegno dei costi di certificazione incentiva la qualificazione delle produzioni e nella scorsa programmazione ha evidenziato una buona partecipazione da parte dei beneficiari raggiungendo i target prefissati e coprendo tutti i regimi di qualità ammissibili e i principali comparti (vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario), quindi si è rilevato un utile strumento di sostegno delle politiche di qualità avviate a livello regionale/nazionale e comunitario.

In merito alla verifica del rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei requisiti e sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.

Il tasso di errore nella media della programmazione 2007-2013 è risultato al di sotto del limite soglia stabilito.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le sovvenzioni possono utilizzare l’opzione di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, cioè il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati o l’utilizzo dei costi standard di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In particolare sono escluse dall’utilizzo dei costi standard le sovvenzioni riguardanti i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, in quanto molto diversificati tra di loro.

Per la determinazione dei costi standard ci si è basati, ai sensi dell’art. 67, comma 5 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su calcoli, giusti, equi e verificabili, tenendo conto dei dati statistici, dati storici e normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari.

La metodologia è stata realizzata dall’Università di Torino - Facoltà di Economia - Dipartimento di Management, organismo indipendente dotato di adeguate competenze.

L’individuazione dei costi ha tenuto in considerazione la consultazione e la comparazione dei tariffari di tutti gli organismi di certificazione (IGP-DOP, Sistema Biologico, DOC-DOCG e Produzione Integrata SQNPI, Produzione SQN Zootecnia) che operano sul territorio della Regione Piemonte e l’analisi dei costi storici delle domande di sostegno presentate sull’Operazione 3.1.1 per tali regimi di qualità negli anni 2016

- 2019, forniti dalla Regione Piemonte.

La metodologia di calcolo relativa alla determinazione di tabelle standard di costi unitari pertanto è stata definita anche in base ai dati a disposizione.

Sono state identificate diverse fasi che hanno permesso di giungere all'elaborazione delle tabelle di costo standard per i diversi regimi di qualità:

- Analisi dei costi storici di certificazione relativi al periodo 2016 – 2019, forniti dalla Regione Piemonte (analisi elaborazione Operazione 3.1.1);
- Analisi della certificazione D.O.P.- I.G.P. e dei tariffari degli Organismi di controllo (Odc);
- Analisi delle certificazioni biologiche e dei tariffari degli Organismi di controllo (Odc);
- Analisi della certificazione di origine vitivinicola e dei tariffari degli Organismi di controllo (Odc);
- Analisi della certificazione SQN Produzione Integrata e dei tariffari degli Organismi di controllo (Odc);
- Analisi della certificazione SQN Zootecnia e dei tariffari degli Organismi di controllo (Odc).

Sulla base dei dati resi disponibili dalla Regione Piemonte sono state realizzate alcune analisi preliminari relative al periodo 2016-2019. In particolare, i dati sono stati raggruppati per macro categorie di certificazione così da avere visibilità di eventuali differenze tra esse in termini di costi medi ed interventi effettuati.

Successivamente i dati relativi ad ogni macro categoria sono stati analizzati su base annua, con l'obiettivo di evidenziare le variazioni percentuali in termini di costi medi ed interventi effettuati.

Per quanto riguarda invece i soggetti che svolgono attività di certificazione è stato individuato un totale di 15 organismi operanti in Piemonte.

Per effettuare l'analisi in termini di benchmark i tariffari degli Organismi di controllo (Odc) sono stati suddivisi per regime di appartenenza. Dopodiché sono state analizzate le singole voci di costo di ciascun tariffario per verificare l'eventuale omogeneità tra gli stessi.

Per tutti i regimi è stato necessario entrare in contatto con gli Organismi di controllo (Odc) di riferimento per richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito a determinate voci.

Si sono rese necessarie le analisi dei dati resi disponibili dalla Regione Piemonte per quanto riguarda esempi di preventivi rilasciati dagli Organismi di controllo (Odc) e le informazioni rilasciate dagli Organismi di controllo (Odc) stessi. E' stata effettuata una analisi congiunta sia dei dati storici, sia dei tariffari delle varie produzioni, che ha portato all'elaborazione delle tabelle standard.

Per ogni regime oggetto di studio, sulla base dei dati forniti è stata identificata ed applicata una metodologia di analisi specifica che ha permesso di creare la relativa tabella dei costi standard, come evidenziato nella relazione dell'Università di Torino allegata.

Inoltre con i dati dei preventivi messi a disposizione dalla Regione Piemonte sulle domande relative agli

anni 2016-2019 è stato possibile effettuare un confronto tra i costi storici e quelli delle tabelle standard definite con l'obiettivo di evidenziare lo scostamento della metodologia proposta con le tariffe degli Organismi di controllo (Odc) oggetto di studio.

Di seguito si esemplificano due casi di applicazione dei costi standard per i regimi di qualità biologico e delle certificazioni di origine vitivinicola. Gli altri sono presenti nella relazione dell'Università di Torino allegata.

- Regime di qualità Biologico

(vedere Tabella 1)

A seguito del calcolo dei valori medi delle voci di costo ponderate in base alla relativa quota di mercato degli Organismi di controllo, per la redazione della tabella standard di costo sono state prese in considerazione le tipologie di colture ed i relativi ettari, e le tipologie di allevamenti.

- Regime di qualità denominazioni di origine vitivinicole del Piemonte

(vedere Tabella 2)

Per le denominazioni di origine vitivinicole del Piemonte è stato possibile raggruppare le tipologie di prodotti che presentano costi simili per richiedere la certificazione ed è stata elaborata una tabella dei costi standard per ciascun gruppo di denominazioni.

Le tabelle dei costi standard potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

I bandi emanati conterranno quindi la previsione dell'uso dei costi standard per tutti i regimi di qualità, esclusi i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli.

Nel caso dell'utilizzo dei costi standard non sarà necessario, se non per i controlli in loco, documentare il pagamento della tariffa di certificazione all'Organismo di controllo e la relativa documentazione di spesa (senza riguardo all'entità della spesa sostenuta). Solo nel caso dei regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli dovranno essere presentati i preventivi in sede di presentazione della domanda di sostegno e i titoli di spesa e di tracciabilità dei pagamenti in sede di presentazione della domanda di pagamento. Al momento dell'istruttoria sulla domanda di pagamento sarà comunque verificato per tutti i regimi di qualità, in ogni caso, il possesso del requisito dell'effettiva partecipazione al regime di qualità e di assoggettamento al sistema di controllo.

Es. Azienda 2: Cereali 2,7 Ha, Foraggere 9,4 Ha, Altri frutteti 4,75 Ha, Prati e pascoli 43,55 Ha

Descrizione voce	Importo	Ha o Siti produttivi	€
Tariffa fissa	115,74 €	1	115,74 €
Cereali, oleaginose, leguminose da granella Fino a 5 Ha	17,68 €	2,7	47,74 €
Foraggere Fino a 20 Ha	8,30 €	9,4	78,00 €
Altri frutteti Fino a 3 Ha	46,87 €	4,75	222,64 €
Prati e pascoli Fino a 25 Ha	4,66 €	43,55	202,92 €
Totale			**667,05 €**
Totale preventivo Odc			**643,81 €**

Tabella 1

Es. Azienda vitivinicola: viticoltura Dolcetto d'Alba D.O.C. 125 q.li, Barbera d'Alba D.O.C. 85 q.li, Barbaresco D.O.C.G. 206 q.li, imbottigliamento Langhe D.O.C. 250 hl

	Descrizione attività	Importo €	Quantità/h.li	Costo
Gruppo 2	Imbottigliatori (€/hl)	0,37 €	626	231,62 €
	Intermediari Uve (€/q)	0,14 €		- €
	Intermediari Vino (€/hl)	0,29 €		- €
	Viticoltori (€/q)	0,25 €	416	104,00 €
	Vinificatori (€/hl)	0,37 €	626	231,62 €
Gruppo 1 - 5	Prelievo campioni (€/prelievo)	15,00 €	12	180,00 €
	Analisi laboratorio (€/analisi)	31,00 €	12	372,00 €
	Commissioni (€/100 l)	0,10 €	626	62,60 €
	Contrassegno standard - Colla	0,011 €		- €
	Contrassegno standard - Adesivo	0,0165 €	61.000	1.006,50 €
	Contrassegno personalizzato - Colla	0,015 €		- €
	Contrassegno personalizzato - Adesivo	0,020 €	23.500	470,00 €
Totale preventivo				**2.658,34 €**
Totale preventivo Odc				**2.660,04 €**

Tabella 2

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Oltre che l'adesione ai regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l'art. 16 paragrafo 1, lettera b:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,

- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

L'operazione sostiene l'adesione ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

- sistemi di certificazione volontari di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare, tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);
- indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, in caso di attivazione di un sistema di certificazione.

8.2.3.3.2. 3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene le attività di Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel mercato interno da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità per cui è stata attivata l'operazione 3.1.1.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Tale misura rientra negli obiettivi comunitari e nazionali di implementazione delle politiche riguardo ai prodotti di qualità.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di produttori, in qualsiasi forma giuridica, che aderiscono ad uno o più regimi di qualità per cui è stata attivata l'operazione 3.1.1.

Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, le grandi imprese non sono beneficiari ammissibili.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione di azioni conformi all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 rientranti nelle seguenti tipologie:

- pubblicazioni, prodotti multimediali, filmati, immagini fotografiche, pieghevoli illustrativi, gadget;
- sviluppo di siti web;
- cartellonistica e affissioni;
- campagne ed eventi promozionali;
- seminari, incontri e workshop con operatori, educational tour, degustazioni;

- acquisto di spazi pubblicitari e publiredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- orgnizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
- spese di coordinamento e organizzazione, nella misura massima del 5% dell'importo totale della spesa amessa.

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III, dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II, per quanto riguarda il vino. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili le attività di informazione e promozione riferibili ai regimi di qualità per cui è stata attivata l'operazione 3.1.1.
Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali, né - in merito ai prodotti fuori Allegato 1 del Trattato CE - per azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.

Sono escluse le attività di informazione e promozione oggetto del sostegno previsto da altre normative e in particolare:
- regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e promozione sul mercato interno;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo al sostegno alla promozione nel settore vitivinicolo.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi:

- individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b);
- adesione ad altri tipi di operazioni;
- qualità delle azioni progettuali in termini di coerenza fra obiettivi e strategie proposte e di prevedibile impatto della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;
- numero di produttori aderenti;
- regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale;
- prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione

da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno fissa è del 70% dei costi ammissibili delle azioni di informazione e promozione, come indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tuttavia, nel caso di azioni pubblicitarie a favore dei prodotti agricoli l'aliquota di sostegno è fissata al 50 % dei costi ammissibili. La spesa massima ammissibile è di 2 milioni di euro per i gruppi di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento (UE) n. 1308/2013 associati fra loro e di 600.000 euro per le altre categorie di beneficiari.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R2: ragionevolezza dei costi

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, nonché il miglior rapporto qualità-prezzo. Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato e possono differenziarsi rispetto al target che si vuole raggiungere e alla qualità artistica dell'azione.

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR)

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R6: Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Conformità del regime per il quale si richiede il sostegno e a cui il beneficiario deve partecipare.

R7: selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

R9: domande di pagamento

Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento. Rischio connesso alla realizzazione di attività pubblicitarie o a sostegno di imprese specifiche o marchi commerciali. Rischio per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R2: ragionevolezza dei costi

Obbligo di presentazione di un numero previsto minimo di preventivi in sede di domanda di aiuto, loro

analisi dettagliata e attenta durante l'istruttoria, con eventuale possibile verifica presso i fornitori.
R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (formulazione dei documenti attuativi)
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità
Si verificherà tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo la effettiva partecipazione dei produttori partecipanti al progetto dell'associazione al regime di qualità ammissibile dal bando.
R7: selezione dei beneficiari
I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati. Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti, comunque mai in corso di attuazione dei bandi e con chiara informazione prima della pubblicazione degli stessi.
R9: domande di pagamento
Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. In merito alla verifica sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione. I beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze dei materiali in fase di realizzazione delle attività all'autorità compentente al fine della approvazione preventiva e comunque obbligatoriamente insieme alla domanda di pagamento ai fini della verifica della ammissibilità o della tipologia di spesa (pubblicitaria/promozionale). Verranno effettuate verifiche incrociate dei finanziamenti erogati per attività simili, anche attraverso la consultazione degli atti emanati o delle banche dati delle Agenzie di pagamento regionale e nazionale.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Visto che i consumatori europei non conoscono le produzioni di qualità, i disciplinari di produzione, i costi e i vincoli che i produttori devono sostenere si rende necessario attivare la misura che ha dimostrato nella passata programmazione un notevole interesse da parte del territorio, esaurendo le risorse disponibili e raggiungendo senza difficoltà i target previsti.
In merito alla verifica del rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei requisiti e sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.
Il tasso di errore nella media della programmazione 2007-2013 è risultato al di sotto del limite soglia stabilito.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 per la misura 3

R2: ragionevolezza dei costi

In merito alla sola sottomisura 3.2, trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, nonché il miglior rapporto qualità-prezzo. Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato e possono differenziarsi rispetto al target che si vuole raggiungere e alla qualità artistica dell'azione.

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati (altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR)

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare.

Effettiva adesione successiva alla domanda di aiuto da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori esiste la possibilità di mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori soci.

R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità

In merito alla sottomisura 3.1 verifica che i beneficiari non hanno ancora aderito ai regimi di qualità prima della presentazione della domanda di aiuto.

In merito alla sottomisura 3.2 conformità del regime per il quale si richiede il sostegno e a cui il beneficiario deve partecipare.

R7: selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

R8: sistemi informatici

Necessità di gestione attraverso il sistema informativo delle varie fasi del procedimento amministrativo e di effettuazione dei controlli incrociati necessari.

R9: domande di pagamento

Rischio di presentazione di costi non ammissibili, in quanto di difficile riconoscimento da parte dei

beneficiari. Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.
In merito alla sottomisura 3.2 anche il rischio connesso alla realizzazione di attività a sostegno di imprese specifiche o marchi commerciali e per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

R2: ragionevolezza dei costi
In merito alla sola sottomisura 3.2 obbligo di presentazione di un numero previsto minimo di preventivi in sede di domanda di aiuto, loro analisi dettagliata e attenta durante l'istruttoria, con eventuale possibile verifica presso i fornitori.
R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra ADG e OPR.
R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare
In merito alla sola sottomisura 3.1 si verificherà la adesione da parte del beneficiario ai regimi di qualità ammissibili successiva alla presentazione della domanda di aiuto tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo. Inoltre, nel caso di presentazione di domanda da parte di associazione di agricoltori si verificherà con un controllo a campione l'avvenuto trasferimento del beneficio ai singoli agricoltori soci.
R6: pre-condizioni e criteri di ammissibilità
Si verificherà tramite gli elenchi forniti dagli organismi di controllo la effettiva partecipazione dei beneficiari al regime di qualità ammissibile dal bando (per la sottomisura 3.1 successiva alla presentazione della domanda di aiuto).
R7: selezione dei beneficiari
I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati. Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti, comunque mai in corso di attuazione dei bandi e con chiara informazione prima della pubblicazione degli stessi.
R8: sistemi informatici
Le domande di aiuto e di pagamento verranno gestite attraverso il sistema informativo agricolo della Regione e dell'organismo pagatore, che tracceranno tutte le fasi di controllo effettuando i controlli incrociati necessari.
R9: domande di pagamento
Sarà prevista un'azione di completa informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. In merito alla verifica sulla effettiva ammissibilità della spesa si controllerà il 100 % delle domande a livello amministrativo e si effettueranno controlli in loco e a campione.
In merito alla sola sottomisura 3.2 i beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze dei materiali in fase di realizzazione delle attività all'autorità competente al fine della approvazione preventiva e comunque obbligatoriamente insieme alla domanda di pagamento ai fini della verifica della ammissibilità o della tipologia di spesa (pubblicitaria/promozionale). Verranno effettuate verifiche incrociate dei finanziamenti erogati per attività simili, anche attraverso la consultazione degli atti emanati o delle banche dati delle Agenzie di Pagamento regionale e nazionale.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Vedere le singole operazioni ai punti 8.2.3.3.1.9.3 e 8.2.3.3.2.9.3.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Cfr. paragrafo 8.2.3.3.1.11 (Informazioni specifiche della misura) dell'operazione 3.1.1.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 480/2014;
- regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 40 (operazioni 4.3.2, 4.3.4) e 44 (operazione 4.2.1);
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura, attraverso l'attivazione di tutte e quattro le sottomisure contemplate dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sostiene investimenti materiali che concorrono ai seguenti fini:
• migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, attraverso la sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole);
• rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso la sottomisura 4.2 (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli);
• realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura, attraverso la sottomisura 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura);
• sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, attraverso la sottomisura 4.4 (Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali.
La misura, attraverso le sottomisure in cui è articolata, concorre in modo prioritario o secondario ai seguenti fabbisogni individuati a seguito dell'analisi SWOT:
• F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali): sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3;
• F6 (Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori): sottomisura 4.1;
• F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali): sottomisura 4.3 e, secondariamente, 4.2;

• F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno): sottomisura 4.1;
• F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici): sottomisura 4.4 e, secondariamente, 4.3;
• F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio): sottomisura 4.4;
• F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole): sottomisura 4.1;
• F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole): sottomisure 4.1 e 4.3 .
• F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio): sottomisura 4.4 (secondariamente);
• F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo): sottomisura 4.4;
• F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna:) sottomisura 4.3;
• F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali): sottomisura 4.3 (secondariamente);
• F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali): sottomisure 4.1 e 4.3.
I tipi di operazioni all'interno delle diverse sottomisure sono collegati come segue alle diverse focus area:
1) sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole):
• operazione 4.1.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole): focus area 2A e, secondariamente, 5A, 5C e 5D;
• operazione 4.1.2 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori): focus area 2B e, secondariamente, 2A, 5A, 5C e 5D;
• operazione 4.1.3 (Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera): focus area 5D e, secondariamente, 4B;

- operazione 4.1.4 (Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole): focus area 2A e, secondariamente, 2B;

2) sottomisura 4.2 (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli):

- operazione 4.2.1 (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): focus area 3A e, secondariamente, 5C;
- operazione 4.2.2 (Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): focus area 3A;

3) sottomisura 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura):
• operazione 4.3.1 (Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili): focus area 5A;
• operazione 4.3.2 (Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario): focus area 2A e, secondariamente, 4C e 6B;
• operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi): focus area 2A e, secondariamente, 4C e 6B;
• operazione 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali): focus area 2A e, secondariamente, 4C e 6B ;
4) sottomisura 4.4 (Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali):
• operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema): focus area 4A e, secondariamente, 4B, 4C, 5E ;
• operazione 4.4.2 (Difesa del bestiame dalla predazione di canidi nei pascoli): focus area 4A;
• operazione 4.4.3 (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità): focus area 4A.

La maggior parte dei tipi di operazioni all'interno della misura potrà essere attuata, oltre che nella forma consueta e collaudata ad approccio individuale, in una forma innovativa secondo un approccio di tipo integrato - sia attraverso progetti integrati come definiti nella sezione 8.2.4.3.1.11, sia mediante altri tipi di approcci integrati che prevedano in ogni caso l'applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la conformità a quanto stabilito a proposito dei programmi di filiera nel capitolo 1.3 – Obiettivo tematico 3 dell'Accordo di partenariato - o mediante investimenti collettivi al fine di pervenire a una progettazione più ambiziosa e di sfruttare le possibili sinergie, in particolare con il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e alla diversificazione, l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere, il trasferimento dell'innovazione e la cooperazione fra più soggetti.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impiano di coltivazioni legnose agrarie.

Il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti sarà valutato sulla base del business plan inserito nelle domande di aiuto. A tale fine le domande saranno sottoposte a valutazione da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica degli investimenti finanziati, l'importo massimo di sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata è pari a 5 volte la Produzione Standard dell'azienda medesima, con un massimo di 130.000 euro (150.000 per le Aree C2 e D in considerazione della diversa percentuale di contributo sulla spesa); in caso di investimenti collettivi vale il numero delle aziende aderenti, conteggiando un massimo di 4 aziende.

La modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestal), F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali

nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).
L'operazione è collegata alla focus area 2A e, secondariamente alle focus area 5A, 5C e 5D. Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:
• innovazione: sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
• ambiente: finanziando investimenti che concorrono a tutti gli obiettivi correlati alla priorità n. 4 dello sviluppo rurale (biodiversità agraria, qualità delle acque e dei suoli) e privilegiando investimenti che non consumano nuovo suolo;
• cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, per il miglioramento del rendimento energetico, per il risparmio di energia e per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

L’operazione sarà attuata a bando sull’intero territorio regionale. Potranno inoltre essere previsti sia approcci integrati (progetti che prevedono un sostegno a titolo di più misure presentati da un unico beneficiario) che collettivi.
Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati: il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale; sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.
Il miglioramento strutturale e impiantistico deve riguardare uno o più degli aspetti legati a:
• produttività;
• incremento del reddito e riduzione dei costi;
• miglioramento della quota di mercato e recupero di valore aggiunto;
• qualità e sicurezza alimentare delle produzioni e tracciabilità delle medesime;
• incremento dell’occupazione;
• sicurezza sul lavoro;
• miglioramento del benessere e delle condizioni igienico-sanitarie degli animali;
• razionalizzazione e o innovazione del processo produttivo;
• miglioramento del livello di compatibilità ambientale;
• risparmio energetico e/o miglioramento del rendimento energetico;
• produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad autoconsumo aziendale);
• risparmio idrico e/o miglioramento del rendimento quali-quantitativo della gestione delle acque.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, in conto interesse e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l’importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
• articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione alla Cciaa. La produzione deve essere compresa nell'allegato I del TFUE.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

• Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
• Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).
Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

• Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali.
• Acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% della spesa richiesta complessiva della domanda.

L' acquisto (o acquisizione anche mediante leasing), di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), è ammessa in via residuale qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- L' acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore

- Il fabbricato oggetto dell' acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto (o acquisizione)

- I fabbricati non siano già finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.

Sono pure ammessi (con fattura) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

•articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
•articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e
•articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
Per le limitazioni si rimanda alle norme regolamentari.

Gli investimenti relativi alla produzione di energia con fonti rinnovabili sono ammissibili a condizione che l'energia prodotta sia destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale e vengano rispettati i criteri minimi per l'efficienza energetica indicati al successivo punto "Criteri minimi per l'efficienza energetica".

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie.

Nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo, in base ai principi per i criteri di selezione indicati dal PSR.
In accordo all'art 46(2) del reg UE 1305/2013 gli interventi con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche (con l'introduzione di tecnologie e tecniche irrigue volte al risparmio idrico, anche in collegamento con invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, e la creazione di invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, in sinergia con gli orientamenti dell'A.D.P), saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione (PdG) del Distretto Idrografico del Fiume PO, adottato con deliberazione n°1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 17/12/2015 e approvato con DPCM del 27/10/2016.

L'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni inerenti la quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4 .Analisi swot e identificazione dei bisogni. Le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Gli investimenti non potranno determinare un aumento della superficie totale irrigata delle aziende

beneficiarie.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo è ammesso il solo rifacimento di pozzi esistenti finalizzato alla riduzione di almeno il 5% dei volumi prelevati, preferibilmente sostituendo due o più pozzi esistenti con un unico nuovo pozzo.

In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto dal progetto;

• il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;

• il beneficiario sarà impegnato ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;

• qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, esso dovrà consentire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito riportati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

a) risparmio minimo del 5%, nel caso di investimento di ammodernamento di sistemi/impianti a basso volume;

b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione;

Nel caso di riconversione irrigua:

a) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento verso sistemi ad aspersione;

b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a basso volume.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento (o a livello aziendale, in caso di investimento in un un'unica azienda agricola, inclusa l'acqua venduta dall'azienda), pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

Nessuna delle limitazioni previste per gli interventi irrigui con rispetto al risparmio minimo potenziale si applica agli investimenti che riguardano esclusivamente il miglioramento del rendimento energetico di impianti esistenti o che non incidono su corpi idrici superficiali o sotterranei ma si riferiscono allo stoccaggio e/o riutilizzo di acque riciclate aziendali, comprese quelle meteoriche.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il sostegno sarà indirizzato alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata, assegnando priorità ai sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e agli investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni di tali sottosettori (vedi la tabella "Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori" riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4).

In base all'analisi effettuta, sarà inoltre riconosciuta priorità alle aziende appartenenti alle seguenti fasce dimensionali, in modo decrescente:

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro in considerazione dell'importanza in tali aree anche della aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio);

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 85.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 100.000 euro e 250.000 euro.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:
• presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2 e in zone Natura 2000;
• con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione oppure di attenuare le criticità ambientali o incrementare il benessere animale;
• presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera;
• relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);
• relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli);
• relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;
A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributi pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.
Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi

previsti dalla operazione 4.2) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:
- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune e i progetti integrati (come definiti al punto 3.1.11 - Informazioni specifiche della misura);
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ;
- di un ulteriore 5% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- di un ulteriore 5% per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29.

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, …) nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni rimanga entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
R1 Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato
R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.
Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)

R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte
R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità . Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza
R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.
R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:
1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.
Nella programmazione 2007-2013 la misura 121 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).
Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto per uso comune anziché diversi investimenti aziendali singoli.
I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.).
Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascuna azienda agricola interessata deve dimostrare (in base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola come previsto dall’art. 17 comma i a) del Regolamento UE 1305/2013

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'analisi SWOT effettuata individua alcuni sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l’agricoltura regionale e per ciascun sottosettore i fabbisogni principali (vedi la Tabella F04 Sottosettori).

L'analisi SWOT effettuata individua inoltre le seguenti fasce dimensionali di aziende agricole:

1.Aziende hobbistiche: meno di 8.000 euro di PS;

2.Aziende part-time: da 8.000 a 15.000 euro di PS;

3.Aziende professionali piccole: da 15.000 a 25.000 euro di PS;

4.Aziende professionali medio-piccole: da 25.000 a 50.000 euro di PS;

5.Aziende professionali medio-grandi: da 50.000 a 100.000 euro di PS;

6.Aziende professionali grandi: da 100.000 a 250.000 euro di PS;

7.Aziende capitalistiche: oltre 250.000 euro di PS.

In un’ottica di ottimizzazione, si ritiene pertanto necessario e opportuno destinare principalmente le risorse disponibili a determinate fasce di aziende (con priorità decrescente per le aziende con PS compresa tra 15.000 e 30.000 euro; tra 30.000 e 60.000 euro; tra 60.000 e 100.000 euro; tra 100.000 e 250.000 euro) operanti nei sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l’agricoltura regionale puntando a soddisfare i fabbisogni principali per ciascun sottosettore.

Per le tipologie areali C e D, in considerazione dell’importanza in tali aree anche delle aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio, il limite inferiore di produzione standard per l’attribuzione della relativa priorità verrà ridotto da 15.000 euro a 10.000 euro.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell’ambiente e/o del benessere animale).

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del *F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Competitività

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina			Avicunicoli	Ovicaprini	Note
Riduzione dei costi di produzione e perseguimento di economie di scala	Fabbisogno trasversale									La riduzione dei costi di produzione riguarda tutti i sottosettori e generalmente si ottiene attraverso l'introduzione di processi e macchinari innovativi; in vari casi il raggiungimento di un'elevata efficienza tecnica, energetica ed economica richiede l'utilizzo condiviso tra più aziende
Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato	Fabbisogno trasversale									La problematica riguarda tutti i sottosettori, in particolare i comparti con carattere prevalente di "commodity" quali la carne suina, la carne avicola, il latte, i cereali, in ragione dello scarso valore aggiunto trattenuto dalla fase agricola. Nelle aree C e D può dare un contributo complessivo all'offerta del territorio, anche operando sui settori minori. Opportuno creare percorsi volontari e condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità.
Miglioramento della sicurezza alimentare e della biosicurezza	Fabbisogno trasversale									E' un tema che tocca tutti i sottosettori. In particolare, nei cereali è necessario affrontare il tema delle micotossine, nelle produzioni destinate al consumo fresco quello dei residui di fitofarmaci, nelle attività zootecniche la salvaguardia degli allevamenti e dei consumatori dai rischi legati alle epizozie e alla presenza di inquinanti nelle materie prime e nei prodotti finali. Opportuno creare percorsi condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di azioni volontarie quali protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità, che possono anche sostenere la valorizzazione commerciale dei prodotti.
Valorizzazione di razze locali / tipiche e varietà locali / tipiche			X	X	X			X	X	In vari sottosettori è possibile puntare alla valorizzazione delle varietà locali, innescando meccanismi virtuosi con la filiera corta e i circuiti produzione artigianale e di fruizione turistica locale, soprattutto nelle zone C e D. Nel settore vitivinicolo può essere opportuno riqualificare produzioni basate su vitigni locali (es. Barbera, Dolcetto, Cortese) non ancora adeguatamente valorizzate. In questo ambito spiccano inoltre le opportunità di valorizzazione della Razza Bovina Piemontese.
Miglioramento del benessere animale					X	X	X	X		Il miglioramento del benessere animale, oltre il rispetto delle norme, può consentire di migliorare le prestazioni degli allevamenti, riducendo i rischi e incrementando il livello di sicurezza alimentare e di qualità delle produzioni.
Azioni di riconversione produttiva			X	X	X	X	X			Puntare a riconversioni produttive dove la redditività viene meno a causa del mutare delle condizioni economiche (es. cambiamento del Primo Pilastro della PAC, andamento negativo del mercato). In altri casi la motivazione della riconversione dipende dall'insorgenza di fitopatie di particolare gravità, come ad esempio nel caso della vite (Flavescenza Dorata) e dell'actinidia (Batteriosi).
Sviluppo della logistica e delle strutture di stoccaggio	X	X	X							L'efficienza logistica è un elemento essenziale della competitività soprattutto per il settore frutticolo ed orticolo, che in Piemonte sono orientati prevalentemente al prodotto fresco. Nel settore cerealicolo è essenziale sviluppare le strutture di stoccaggio per favorire la separazione delle partite.
Realizzazione di strutture per la vendita diretta	X	X	X	X			X		X	La predisposizione di strutture per la vendita diretta può favorire i meccanismi di filiera corta e di valorizzazione della materia prima aziendale.

Tabella F04 Sezione Competitività

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del *F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Sostenibilità

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicunicoli	Ovicaprini	Note
Produzione di energia rinnovabile da scarti vegetali e deiezioni zootecniche	Fabbisogno trasversale									La valorizzazione di reflui e scarti agricoli attraverso la produzione di energia può riguardare tutti i sottosettori.
Interventi strutturali per l'adattamento al cambiamento climatico			X	X						Adozione di interventi atti a difendere le coltivazioni dagli effetti del cambiamento climatico; comprendenti sia strumenti di difesa che adozione di specifiche tecniche colturali.
Miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nelle coltivazioni		X	X	X						La riduzione dei consumi idrici riguarda in primo luogo le zone di tipo B nelle quali si concentrano i settori a maggiore consumo (seminativi, orticoltura e frutticoltura).
Riduzione dei consumi idrici negli allevamenti					X	X	X			Anche l'allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali, la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura.
Adozione di tecniche produttive a tutela della risorsa suolo	X	X	X							Il tema riguarda sia le aree declivi (zone C e D) in relazione soprattutto al contrasto dell'erosione, sia i seminativi nelle zone di pianura.
Adozione di tecniche e attrezzature atte a razionalizzare l'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci	X	X	X	X						La riduzione degli input di prodotti fitoiatrici e di fertilizzanti consente di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e contenere i residui sui prodotti. Può riguardare i sistemi di agricoltura di precisione e macchine e attrezzature che riducano la deriva e razionalizzino il trattamento dei contenitori (piattaforme di lavaggio).
Miglioramento della gestione dei reflui ai fini di ridurre l'apporto di nitrati nelle acque e contenere le emissioni di GHG e ammoniaca					X	X	X			La problematica è specifica delle attività di allevamento intensivo nelle zone di tipo B e. Può consentire una riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca.

Tabella F04 Sezione Sostenibilità

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificabili nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:
- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87 + 2log Pn (dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:
1. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 4.1 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.4.3.2. 4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole gestite da giovani imprenditori sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impiano di coltivazioni legnose agrarie.

Il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti sarà valutato sulla base del business plan inserito nelle domande di aiuto. A tale fine le domande saranno sottoposte a valutazione da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica degli investimenti finanziati, l’importo massimo di sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata è pari a 5 volte la Produzione Standard dell’azienda medesima, con un massimo di 130.000 euro (150.000 per le Aree C2 e D in considerazione della diversa percentuale di contributo sulla spesa); in caso di investimenti collettivi vale il numero delle aziende aderenti, conteggiando un massimo di 4 aziende.

La modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F6 Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori, F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestal), F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).
L'operazione è collegata alla focus area 2B. Risponde inoltre anche alle focus area 2A, 5A, 5C e 5D e contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:
• innovazione: sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
• ambiente: finanziando investimenti che concorrono a tutti gli obiettivi correlati alla priorità n. 4 dello sviluppo rurale (biodiversità agraria, qualità delle acque e dei suoli) e privilegiando investimenti che non consumano nuovo suolo;
• cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, per il miglioramento del rendimento energetico, per il risparmio di energia e per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

L’operazione sarà attuata a bando sull’intero territorio regionale. Potranno inoltre essere previsti sia approcci integrati (progetti che prevedono un sostegno a titolo di più misure presentati da un unico

beneficiario) che collettivi.
Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati: il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale; sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.
Il miglioramento strutturale e impiantistico deve riguardare uno o più degli aspetti legati a:
• produttività;
• incremento del reddito e riduzione dei costi;
• miglioramento della quota di mercato e recupero di valore aggiunto;
• qualità e sicurezza alimentare delle produzioni e tracciabilità delle medesime;
• incremento dell'occupazione;
• sicurezza sul lavoro;
• miglioramento del benessere e delle condizioni igienico-sanitarie degli animali;
• razionalizzazione e o innovazione del processo produttivo;
• miglioramento del livello di compatibilità ambientale;
• risparmio energetico e/o miglioramento del rendimento energetico;
• produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad autoconsumo aziendale);
• risparmio idrico e/o miglioramento del rendimento quali-quantitativo della gestione delle acque.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, in conto interesse e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
• articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della Misura 6.1 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione alla Cciaa. La produzione deve essere compresa nell'allegato I del TFUE.

BANDO EURI (Next Generation EU) 2023

Agricoltori, singoli o associati, che al momento della presentazione della domanda hanno un' età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti). E' necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

• Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
• Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).
Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

• Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali.
• Acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% della spesa richiesta complessiva della domanda.

L' acquisto (o acquisizione anche mediante leasing), di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), è ammessa in via residuale qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- L' acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore

- Il fabbricato oggetto dell' acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto (o acquisizione)

- I fabbricati non siano già finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.

Sono pure ammessi (con fattura) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:
•articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
•articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e
•articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Per le limitazioni si rimanda alle norme regolamentari.

Gli investimenti relativi alla produzione di energia con fonti rinnovabili sono ammissibili a condizione che l'energia prodotta sia destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale e vengano rispettati i criteri minimi per l'efficienza energetica indicati al successivo punto "Criteri minimi per l'efficienza energetica".

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie (Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento).

Nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo, in base ai principi per i criteri di selezione indicati dal PSR.
In accordo all'art 46(2) del reg UE 1305/2013 gli interventi con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche (con l'introduzione di tecnologie e tecniche irrigue volte al risparmio idrico, anche in collegamento con invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, e la creazione di invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, in sinergia con gli orientamenti dell'A.D.P), saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione (PdG) del Distretto Idrografico del Fiume PO, adottato con deliberazione n°1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 17/12/2015 e approvato con DPCM del 27/10/2016.

L'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni inerenti la quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4 .Analisi swot e identificazione dei bisogni. Le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Gli investimenti non potranno determinare un aumento della superficie totale irrigata delle aziende

beneficiarie.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo è ammesso il solo rifacimento di pozzi esistenti finalizzato alla riduzione di almeno il 5% dei volumi prelevati, preferibilmente sostituendo due o più pozzi esistenti con un unico nuovo pozzo.

In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto dal progetto;

• il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;

• il beneficiario sarà impegnato ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;

• qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, esso dovrà consentire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito riportati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

a) risparmio minimo del 5%, nel caso di investimento di ammodernamento di sistemi/impianti a basso volume;

b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione;

Nel caso di riconversione irrigua:

a) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento verso sistemi ad aspersione;

b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a basso volume.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento (o a livello aziendale, in caso di investimento in un un'unica azienda agricola, inclusa l'acqua venduta dall'azienda), pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

Nessuna delle limitazioni previste per gli interventi irrigui con rispetto al risparmio minimo potenziale si applica agli investimenti che riguardano esclusivamente il miglioramento del rendimento energetico di impianti esistenti o che non incidono su corpi idrici superficiali o sotterranei ma si riferiscono allo stoccaggio e/o riutilizzo di acque riciclate aziendali, comprese quelle meteoriche.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il sostegno sarà indirizzato alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata, assegnando priorità ai sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e agli investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni di tali sottosettori (vedi la tabella "Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori" riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4).

In base all'analisi effettuata, sarà inoltre riconosciuta priorità alle aziende appartenenti alle seguenti fasce dimensionali, in modo decrescente:

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro in considerazione dell'importanza in tali aree anche della aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio);

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 85.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 100.000 euro e 250.000 euro.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:
• presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2 e in zone Natura 2000;
• con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione oppure di attenuare le criticità ambientali o incrementare il benessere animale;
• presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera;
• relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);
• relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli);
• relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

BANDO EURI (Next Generation EU) 2023

Per il bando 2023 riguardante gli interventi finanziati tramite i fondi di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2220/2020, che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, tutti gli investimenti contemplati dal bando devono soddisfare

finalità ambientali.

Sarà riconosciuta priorità alle aziende appartenenti alle seguenti fasce dimensionali, in modo decrescente:

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro, in considerazione dell'importanza in tali aree anche delle aziende di dimensione minore, al fine di garantire il presidio del territorio);

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 85.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 85.000 euro e 100.000 euro;

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 100.000 euro e 250.000 euro.

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:
• presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2, nelle zone di montagna ex art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 e/o in zone Natura 2000;
• relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);

• che presentano investimenti maggiormente efficaci nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Reg. (UE) 1305/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2220/2020: articolo 58 bis, paragrafo 5, lettera b) "efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione".

A parità di punteggio verrà data priorità a domande presentate da soggetti di genere femminile e in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributi pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile(con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2).

Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:
- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune e i progetti integrati (come definiti al punto 3.1.11 - Informazioni specifiche della misura);
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ;
- di un ulteriore 5% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

- di un ulteriore 5% per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29.

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, …) nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni rimanga entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

BANDO EURI (Next Generation EU) 2023

Per il bando 2023 riguardante interventi finanziati tramite i fondi di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 2220/2020, il contributo sarà pari al 65% del costo dell'investimento ammissibile.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
R1 Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato
R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.
Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)
R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di

preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte
R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità . Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza
R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.
R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:
1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.
Nella programmazione 2007-2013 la misura 121 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).
Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto per uso comune anziché diversi investimenti aziendali singoli.
I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.).
Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascuna azienda agricola interessata deve dimostrare (in base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola come previsto dall’art. 17 comma i a) del Regolamento UE 1305/2013

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'analisi SWOT effettuata individua alcuni sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l’agricoltura regionale e per ciascun sottosettore i fabbisogni principali (vedi la Tabella F04 Sottosettori).

L'analisi SWOT effettuata individua inoltre le seguenti fasce dimensionali di aziende agricole:

1.Aziende hobbistiche: meno di 8.000 euro di PS;

2.Aziende part-time: da 8.000 a 15.000 euro di PS;

3.Aziende professionali piccole: da 15.000 a 25.000 euro di PS;

4.Aziende professionali medio-piccole: da 25.000 a 50.000 euro di PS;

5.Aziende professionali medio-grandi: da 50.000 a 100.000 euro di PS;

6.Aziende professionali grandi: da 100.000 a 250.000 euro di PS;

7.Aziende capitalistiche: oltre 250.000 euro di PS.

In un’ottica di ottimizzazione, si ritiene pertanto necessario e opportuno destinare principalmente le risorse disponibili a determinate fasce di aziende (con priorità decrescente per le aziende con PS compresa tra 15.000 e 30.000 euro; tra 30.000 e 60.000 euro; tra 60.000 e 100.000 euro; tra 100.000 e 250.000 euro) operanti nei sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l’agricoltura regionale puntando a soddisfare i fabbisogni principali per ciascun sottosettore.

Per le tipologie areali C e D, in considerazione dell’importanza in tali aree anche delle aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio, il limite inferiore di produzione standard per l’attribuzione della relativa priorità verrà ridotto da 15.000 euro a 10.000 euro.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell’ambiente e/o del benessere animale).

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del *F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Competitività

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina			Avicunicoli	Ovicaprini	Note
Riduzione dei costi di produzione e perseguimento di economie di scala	Fabbisogno trasversale									La riduzione dei costi di produzione riguarda tutti i sottosettori e generalmente si ottiene attraverso l'introduzione di processi e macchinari innovativi; in vari casi il raggiungimento di un'elevata efficienza tecnica, energetica ed economica richiede l'utilizzo condiviso tra più aziende
Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato	Fabbisogno trasversale									La problematica riguarda tutti i sottosettori, in particolare i comparti con carattere prevalente di "commodity" quali la carne suina, la carne avicola, il latte, i cereali, in ragione dello scarso valore aggiunto trattenuto dalla fase agricola. Nelle aree C e D può dare un contributo complessivo all'offerta del territorio, anche operando sui settori minori. Opportuno creare percorsi volontari e condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità.
Miglioramento della sicurezza alimentare e della biosicurezza	Fabbisogno trasversale									E' un tema che tocca tutti i sottosettori. In particolare, nei cereali è necessario affrontare il tema delle micotossine, nelle produzioni destinate al consumo fresco quello dei residui di fitofarmaci, nelle attività zootecniche la salvaguardia degli allevamenti e dei consumatori dai rischi legati alle epizozie e alla presenza di inquinanti nelle materie prime e nei prodotti finali. Opportuno creare percorsi condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di azioni volontarie quali protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità, che possono anche sostenere la valorizzazione commerciale dei prodotti.
Valorizzazione di razze locali / tipiche e varietà locali / tipiche			X	X	X			X	X	In vari sottosettori è possibile puntare alla valorizzazione delle varietà locali, innescando meccanismi virtuosi con la filiera corta e i circuiti produzione artigianale e di fruizione turistica locale, soprattutto nelle zone C e D. Nel settore vitivinicolo può essere opportuno riqualificare produzioni basate su vitigni locali (es. Barbera, Dolcetto, Cortese) non ancora adeguatamente valorizzate. In questo ambito spiccano inoltre le opportunità di valorizzazione della Razza Bovina Piemontese.
Miglioramento del benessere animale					X	X	X	X		Il miglioramento del benessere animale, oltre il rispetto delle norme, può consentire di migliorare le prestazioni degli allevamenti, riducendo i rischi e incrementando il livello di sicurezza alimentare e di qualità delle produzioni.
Azioni di riconversione produttiva			X	X	X	X	X			Puntare a riconversioni produttive dove la redditività viene meno a causa del mutare delle condizioni economiche (es. cambiamento del Primo Pilastro della PAC, andamento negativo del mercato). In altri casi la motivazione della riconversione dipende dall'insorgenza di fitopatie di particolare gravità, come ad esempio nel caso della vite (Flavescenza Dorata) e dell'actinidia (Batteriosi).
Sviluppo della logistica e delle strutture di stoccaggio	X	X	X							L'efficienza logistica è un elemento essenziale della competitività soprattutto per il settore frutticolo ed orticolo, che in Piemonte sono orientati prevalentemente al prodotto fresco. Nel settore cerealicolo è essenziale sviluppare le strutture di stoccaggio per favorire la separazione delle partite.
Realizzazione di strutture per la vendita diretta	X	X	X	X			X		X	La predisposizione di strutture per la vendita diretta può favorire i meccanismi di filiera corta e di valorizzazione della materia prima aziendale.

Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori - Sezione Competitività

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del *F04 Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Sostenibilità

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicunicoli	Ovicaprini	Note
Produzione di energia rinnovabile da scarti vegetali e deiezioni zootecniche	Fabbisogno trasversale									La valorizzazione di reflui e scarti agricoli attraverso la produzione di energia può riguardare tutti i sottosettori.
Interventi strutturali per l'adattamento al cambiamento climatico			X	X						Adozione di interventi atti a difendere le coltivazioni dagli effetti del cambiamento climatico; comprendenti sia strumenti di difesa che adozione di specifiche tecniche colturali.
Miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nelle coltivazioni		X	X	X						La riduzione dei consumi idrici riguarda in primo luogo le zone di tipo B nelle quali si concentrano i settori a maggiore consumo (seminativi, orticoltura e frutticoltura).
Riduzione dei consumi idrici negli allevamenti					X	X	X			Anche l'allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali, la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura.
Adozione di tecniche produttive a tutela della risorsa suolo	X	X	X							Il tema riguarda sia le aree declivi (zone C e D) in relazione soprattutto al contrasto dell'erosione, sia i seminativi nelle zone di pianura.
Adozione di tecniche e attrezzature atte a razionalizzare l'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci	X	X	X	X						La riduzione degli input di prodotti fitoiatrici e di fertilizzanti consente di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e contenere i residui sui prodotti. Può riguardare i sistemi di agricoltura di precisione e macchine e attrezzature che riducano la deriva e razionalizzino il trattamento dei contenitori (piattaforme di lavaggio).
Miglioramento della gestione dei reflui ai fini di ridurre l'apporto di nitrati nelle acque e contenere le emissioni di GHG e ammoniaca					X	X	X			La problematica è specifica delle attività di allevamento intensivo nelle zone di tipo B e. Può consentire una riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca.

Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori - Sezione Sostenibilità

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificabili nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:
- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87 + 2log Pn (dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:
1. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.
In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 4.1 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.4.3.3. 4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione ha lo scopo di migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività di allevamento sostenendo la costruzione, ristrutturazione e modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché la dotazione di attrezzature e macchinari, per ridurre le emissioni in atmosfera, in particolare quelle ammoniacali. Durante le fasi di allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti si libera infatti una quota significativa delle emissioni di ammoniaca derivanti dall’attività agricola.

A partire dal 2021, i bandi da emanarsi su questa operazione verranno finanziati, ai sensi dell’art. 58 bis del Reg. (UE) 1305/2013, con i fondi “Next generation EU” (cd. fondi EURI) derivanti dal Reg. (UE) 2020/2094; tali fondi saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione separati rispetto a quelli ordinari.

L’operazione risponde principalmente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole) e F13 (Sostenere il risparmio idrico nell’esercizio delle attività agricole).
L'operazione concorre prioritariamente a ridurre le emissioni di ammoniaca e gas serra prodotte dal comparto agricolo (focus area 5D), e secondariamente a migliorare la qualità delle risorse idriche (focus area 4B), poichè con l’adozione di tecniche ottimizzate di gestione dell’acqua in allevamento il volume di reflui prodotti si riduce, mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo). Questa operazione concorre pertanto anche all’obiettivo trasversale Ambiente. Infine, essendo l'ammoniaca uno dei precursori del particolato PM10, questa operazione riveste un ruolo rilevante anche nei confronti dell’obiettivo trasversale cambiamento climatico, sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche e per la riduzione delle emissioni di origine agricola in atmosfera.
Il miglioramento strutturale e impiantistico può riguardare:
- il miglioramento del livello di compatibilità ambientale delle attività agricole;
- il risparmio idrico in allevamento, al fine di migliorare l'utilizzazione delle strutture di stoccaggio degli effluenti e ridurre il volume di effluente fonte delle perdite azotate in atmosfera.
L’operazione sarà attuata sull’intero territorio regionale attraverso bandi. Potranno essere previsti sia approcci integrati (progetti che prevedono un sostegno a titolo di più misure presentati da un unico beneficiario) che collettivi.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale o in conto interesse (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l’importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda - capitalizzando e riportando all’attualità il valore dei sostegni erogati in conto interesse) sarà contenuto nel

limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

·Regolamento (UE) n. 1303/2013;

·articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);

·direttiva quadro sulle acque;

·direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

·direttiva nitrati;

·accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (19/12/2013).

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

1) Imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione alla Cciaa.

2) Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura 6.1 e per i quali l'attività agricola diventa attività prevalente. Dopo l'insediamento, il giovane dovrà acquisire la qualifica agricoltore in attività (di cui all'articolo 9 del regolamento UE n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

a) Investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici: separatori solido/liquido a media od alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ecc.

b) investimenti volti a ridurre l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti, in particolare tramite:• sistemi per la rimozione frequente degli effluenti;• copertura delle strutture esistenti per lo stoccaggio degli effluenti;• sostituzione delle strutture scoperte per lo stoccaggio degli effluenti con serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, oppure con vasche scoperte dal rapporto

superficie/volume almeno pari a 0.2.

c) interventi volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti (per la pulizia delle strutture di stabulazione e degli impianti di mungitura, per il raffrescamento delle strutture di stabulazione e l'abbeverata degli animali) anche tramite la riduzione della superficie imbrattata dalle deiezioni e lo stoccaggio delle acque piovane.

Gli investimenti possono essere di tipo edilizio (costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali) oppure consistere nell'acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).

Sono pure ammessi (con fattura), gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

Non sono costi ammissibili:
- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli.
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie.

Nel caso del leasing, non costituiscono una spesa ammissibile gli altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

·articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

·articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e

·articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Definizioni

Distribuzione ombelicale: distribuzione in campo di effluente zootecnico non palabile effettuate con una trattrice dotata di barra distributrice direttamente connessa alla vasca di stoccaggio senza la presenza del carro-botte. Tale cantiere di lavoro utilizzabile entro un raggio di circa 1000 m dalla vasca di stoccaggio evita il compattamento del terreno dovuto al passaggio della botte e annullando i tempi di caricamento della botte stessa, permette un abbattimento del consumo energetico e delle emissioni in atmosfera.

Matrici organiche chiarificate: frazioni liquide a basso tenore di sostanza organica ottenute a partire da effluenti oggetto di trattamento di separazione meccanica solido-liquido – es. compressione elicoidale, centrifugazione, ecc. -, che per le loro caratteristiche fisiche ben si prestano alla distribuzione in fertirrigazione.

Fertirrigazione: intervento di distribuzione in campo di effluenti liquidi addizionati in quantitativi controllati

all’acqua irrigua, tecnica a maggiore efficienza di assorbimento azotato da parte della coltura e pertanto minor rischio di perdita nell’ambiente.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo, in base ai principi per i criteri di selezione indicati dal PSR.
Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:

·che permettano di attenuare le criticità ambientali relative alla qualità dell'aria;

·presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune (investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera;

·presentate da giovani agricoltori;

·di aziende con certificazioni di processo (anche ambientale);

·relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

·di aziende aderenti all’operazione10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera);

·di aziende che hanno beneficiato delle attività di cui alla sottomisura 2.1 (es. consulenza per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole, consulenza per l’ottimizzazione della fertilizzazione; consulenza per l’ottimizzazione della dieta degli animali);

·di aziende con centro aziendale localizzato nelle zone di Pianura e Collina identificate dal Piano straordinario per la qualità dell’aria di cui alla DGR n. 9-2916 del 26/2/2020;

·di aziende che stoccano effluenti oggetto di separazione solido/liquido;

. con investimenti con cui le emissioni abbattute annualmente risultano maggiori e l’intervento ha un rapporto costi-benefici più favorevole.

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle domande presentate da soggetti in cui, in termini quantitativi, le emissioni abbattute annualmente risultano maggiori e l’intervento ha un rapporto costi-benefici più favorevole, ed in subordine alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile e

successivamente al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributi pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

A ciascuna azienda beneficiaria, in riferimento ad ogni domanda presentata, viene riconosciuto un costo ammissibile sino ad euro 60.000 per gli investimenti singoli, euro 100.000 per gli investimenti collettivi ad uso comune. Quando la domanda prevede la realizzazione di più di un intervento oppure di interventi di copertura fissa delle strutture di stoccaggio, tali valori sono elevati sino ad euro 90.000 e 150.000 rispettivamente.

L'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:
- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune e i progetti integrati (come definiti al punto 3.1.11 - Informazioni specifiche della misura);

- di un ulteriore 20% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori;
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ;
- di un ulteriore 5% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- di un ulteriore 5% per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29.

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
R1 Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati
R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato
R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.
Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)
R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte
R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità . Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza
R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.
R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:
1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.
Nella programmazione 2007-2013 la misura 121 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).
Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione,

le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Per "investimenti collettivi" si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto per uso comune anziché diversi investimenti aziendali singoli.
I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell'investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.).
Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell'intervento. Ciascuna azienda agricola interessata deve dimostrare (in base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola come previsto dall'art. 17 comma i a) del Regolamento UE 1305/2013

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L’analisi SWOT effettuata ha evidenziato la necessità e l'opportunità di migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività di allevamento operando sulla costruzione, ristrutturazione e modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché sulla dotazione di attrezzature e macchinari, per ridurre le emissioni in atmosfera, in particolare quelle ammoniacali. Durante le fasi di allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti si libera infatti una quota significativa delle emissioni di ammoniaca derivanti dall’attività agricola.

Ciò comporta anche la necessità di incentivare il risparmio idrico in allevamento, in quanto permette una migliore utilizzazione delle strutture di stoccaggio degli effluenti e riduce il volume di effluente fonte delle perdite azotate in atmosfera.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificabili nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.4. 4.1.4 Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all’ammodernamento, l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio di energia.
L’intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

.

8.2.4.3.4.4. Categorie generali di destinatari finali

Beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sono ammissibili le microimprese o piccole imprese in difficoltà dal 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (Quadro temporaneo aiuti di stato), nel caso di un sostegno fornito per rispondere efficacemente alla crisi sanitaria pubblica causata dal Covid-19, come previsto dal punto 22 della Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e dall'art. 1 del Reg. (Ue) n. 558/2020.

8.2.4.3.4.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UF) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del30% del valore complessivo dell'investimento.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari

- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo
- investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui

Questo strumento finanziario può fornire sostegno sotto forma di capitale circolante come misura temporanea alle PMI colpite dalla crisi, al fine di rispondere efficacemente alla crisi sanitaria causata dal Covid-19, conformemente alla deroga attualmente prevista all'articolo 25a, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I prestiti concessi in tal modo a titolo di sostegno sotto forma di capitale circolante non possono superare 200.000 EUR.

8.2.4.3.4.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.4.3.4.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 40% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.4.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.8.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

8.2.4.3.4.8.2. Misure di attenuazione

.

8.2.4.3.4.8.3. Valutazione generale della misura

.

8.2.4.3.4.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

.

8.2.4.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

.

Definizione di investimenti collettivi

.

Definizione di progetti integrati

.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

8.2.4.3.5. 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti della pesca.
L’operazione concorre a soddisfare direttamente il fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle impresee agricole, agroindustriali e forestali) e indirettamente il fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali).
L'operazione è collegata alla focus area 3A e secondariamente alla focus area 5C. Essa contribuisce agli obiettivi trasversali come segue:
• innovazione: sostenendo investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione;
• ambiente: finanziando iniziative che concorrono alla tutela e al miglioramento dell'ambiente come ad esempio gli investimenti per il trattamento delle acque reflue;
• cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e il contenimento delle emissioni.
Inoltre, gli investimenti nelle imprese agroindustriali stimolando la competitività del settore agricolo possono contribuire al riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali contribuendo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro.
L’operazione sarà attuata sull’intero territorio regionale mediante specifici bandi di carattere generale ovvero mirati.
Sono ammessi i seguenti investimenti:
• investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela ambientale (per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue), all’aumento di sicurezza del lavoro;
• investimenti per rendere più efficiente l’uso dell’energia (investimenti per il risparmio energetico) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e in coerenza con l'Accordo di partenariato;
• investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014. In coerenza con l'Accordo di partenariato, è esclusa dal sostegno la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o conto interessi e/o bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.In ogni caso, il contributo massimo concedibile espresso in ESL non

può superare il 40% delle spese ammissibili.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- regolamento (UE) 1308/2013;
- legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 “Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese”;
- legge 3 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” - Articolo1 (Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale);
- decreto ministeriale 8 settembre 1999 n. 350 “Norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”
- Regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l’onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’allegato I del TFUE; in questo caso valgono le norme previste dall’art. 44 del Reg. (UE) n. 702/2014, come precisato nel Capitolo 13 (Valutazione degli Aiuti di Stato) del PSR: per le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli l’aiuto sarà concesso unicamente alle PMI; le grandi imprese non sono beneficiarie dell’aiuto.
Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall’impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti costi per investimenti materiali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuovi, al massimo fino al loro valore di mercato;
- acquisto di immobili, a condizione che si dimostri la convenienza economica dell'operazione rispetto alla costruzione ex novo e a condizione che l'immobile sia destinato a una sostanziale trasformazione e che non abbia già fruito di finanziamenti pubblici. In ogni caso, la spesa ammissibile per l'acquisto non può superare il 15% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili all'aiuto, fino ad un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi, i seguenti costi fatturati per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente:
- spese generali, come onorari di progettisti e consulenti;
- studi di fattibilità del progetto presentato;

- acquisto di brevetti e licenze;
- sviluppo ed acquisizione di programmi informatici.
Gli investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia, per la produzione di energia da fonti rinnovabili. per la tutela dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e la prevenzione degli inquinamenti potranno essere individuati sulla base di linee guida e/o normative nazionali e comunitarie.

Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono comunque esclusi per le PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 44 del regolamento (UE) n.702/2014.

Le spese ammissibili saranno determinate ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 1303/2013.
I costi ammissibili sono conformi alle seguenti norme:
• articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
• articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
• articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

• articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno viene accordato, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato, alle imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e che:
• sono in condizioni di redditività economica (dimostrata attraverso la presentazione del business plan);
• rispettino gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
• propongano investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti compresi nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca (come definiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE;
• dimostrino la fattibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo.
Le domande di aiuto devono prevedere investimenti compresi fra un minimo di 100 mila euro e un massimo di 3 milioni di euro.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti elementi:

- localizzazione degli investimenti prioriariamente nelle tipologie areali D e C; e dove saranno realizzati gli investimenti e del settore produttivo;
- possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche;
- produzione, nel biennio precedente la domanda di sostegno, di prodotti aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali ;
- ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali;
- investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico);

- investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food;
- partecipazione dell’impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni;
- durata dei contratti fornitura delle materie prime e maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito;
- livello di coinvolgimento dei produttori primari;
- investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell’allegato I del TFUE;
- investimenti che non consumano nuovo suolo;
- investimenti rispondenti a standard paesaggistico-architettonici stabiliti sulla base di apposita manualistica;
- innovatività degli investimenti proposti;
- maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 40% della spesa ammissibile. L'aliquota del 40% può essere maggiorata di un ulteriore 20% per gli investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni dei produttori. La percentuale di aiuto non potrà comunque superare l'80% dei costi ammissibili.

Nel caso delle PMI il cui prodotto ottenuto non ricada nell’Allegato I del TFUE, la percentuale di finanziamento massima è pari al 10% dei costi ammissibili.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.
R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

Sistemi informatici particolari presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.
R7: Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.
R8: Adeguatezza dei sistemi informativi
Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.
R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento
I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.
Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:
R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi
I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.
R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa
L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:
per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Utilizzo di banche dati.
per R2: utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento.
per R3: utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
per R7: bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati. Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni.
per R8: utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell'Organismo Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle domande.
per R9: sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione .
Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione oltre che l'individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione degli investimenti. Potrà essere utile la

limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la programmazione dei bandi.
per R10: predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto di altri settori regionali, dell'organismo pagatore e delle rappresentanze delle categorie potenzialmente beneficiarie dei contributi.
per R11: La struttura organizzativa dovrà essere garantire i tempi del processo amministrativo, le figure professionali adeguate e la stabilità di gruppi di lavoro individuati.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Gli aiuti concessi di abbuono negli interessi saranno attualizzati al tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto. L'importo degli interessi attualizzati non può superare il 40% delle spese ammissibili.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:
- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell’Unione europea, incluso l’articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87 + 2log Pn (dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:
1. La “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale); 2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.
In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno dell'operazione solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.4.3.6. 4.2.2 Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

.

8.2.4.3.6.4. Categorie generali di destinatari finali

Beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono:

- micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;

- imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Sono ammissibili le microimprese o piccole imprese in difficoltà dal 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (Quadro temporaneo aiuti di stato), nel caso di un sostegno fornito per rispondere efficacemente alla crisi sanitaria pubblica causata dal Covid-19, come previsto dal

punto 22 della Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e dall'art. 1 del Reg. (Ue) n. 558/2020.

8.2.4.3.6.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Questo strumento finanziario può fornire sostegno sotto forma di capitale circolante come misura temporanea alle PMI colpite dalla crisi, al fine di rispondere efficacemente alla crisi sanitaria causata dal Covid-19, conformemente alla deroga attualmente prevista all'articolo 25a, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I prestiti concessi in tal modo a titolo di sostegno sotto forma di capitale circolante non possono superare 200.000 EUR.

8.2.4.3.6.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.4.3.6.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari

finanziari selezionati per l’implementazione dello strumento, fisseranno l’ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione dello strumento finanziario verificano che l’equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all’intensità d’aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l’investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell’operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

8.2.4.3.6.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.8.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

.

8.2.4.3.6.8.2. Misure di attenuazione

.

8.2.4.3.6.8.3. Valutazione generale della misura

.

8.2.4.3.6.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

.

8.2.4.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

.

Definizione di investimenti collettivi

.

Definizione di progetti integrati

.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

8.2.4.3.7. 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene la realizzazione e l’ampliamento di bacini o accumuli di capacità compresa tra i 50.000 e i 250.000 metri cubi (sulla base della complementarità con il PSR nazionale stabilita nell’accordo di partenariato), compresi i relativi sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. Nel caso di ampliamento questo dovrà essere di almeno 20.000 metri cubi e dovrà comunque portare la capacità dell’invaso ad un valore compreso tra i limiti dati.

Gli invasi oggetto di intervento dovranno essere dotati di un misuratore dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così di calcolare i consumi idrici con le moderne tecnologie di monitoraggio.
L'operazione concorre principalmente al fabbisogno F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole) e secondariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) ed è collegata alla focus area 5A. Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso la prevista installazione di misuratori dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così l'adozione delle moderne tecnologie di monitoraggio che consentono il calcolo del fabbisogno idrico dell'area sottesa al bacino;
- cambiamento climatico, aumentando a resilienza al cambiamento climatico che potrebbe portare all'innalzamento delle temperature e di conseguenza all'aumento dell'evapotraspirazione delle colture. La possibilità di invasare acqua nei periodi di maggiore disponibilità di risorsa permette di superare le ricorrenti criticità idriche che si riscontrano nei periodi estivi e di limitare i prelievi idrici da falda.
- ambiente, concorrendo - grazie a maggiori disponibilità irrigue - a garantire nel corpo idrico sotteso il deflusso minimo vitale.

L’operazione sarà attuata sull’intero territorio regionale con modalità a bando.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo a fondo perduto destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- direttiva quadro sulle acque;
- Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (bacino idrografico di riferimento per il Piemonte) e Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte (PTA);
- legge regionale n. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione);
- legge regionale n. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Consorzi irrigui gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) e gli organismi gestori dei canali irrigui del demanio regionale.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Costi per la realizzazione e l'ampliamento di bacini o accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.
La valutazione della ragionevolezza delle spese ammissibili sarà eseguita tramite l'uso del prezzario regionale (aggiornato annualmente), il confronto tra preventivi, l'analisi dei prezzi. L'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante gare a evidenza pubblica secondo le norme regionali e nazionali vigenti. Non si utilizzeranno costi semplificati.
Tutte le opere oggetto di sostegno dovranno essere fatturate. I costi ammissibili devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di invasi con accumulo minimo pari a 50.000 metri cubi:

- invasi in alveo creati da sbarramenti o traverse permanenti anche meccanizzate;
- invasi fuori alveo.

Sono esclusi gli interventi a favore delle singole aziende agricole. In linea con l'Accordo di partenariato l'ammissibilità al sostegno è limitata agli invasi di dimensione inferiore a 250 000 metri cubi.
In conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la realizzazione delle opere deve essere preceduta da una valutazione/verifica dell'impatto ambientale qualora ricada negli interventi normati ai sensi dalla l.r. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di realizzazione di invasi con relativi

impianti di distribuzione dovrà essere garantito un risparmio idrico potenziale almeno del 10%.

Ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, l'Accordo di partenariato prevede inoltre il recupero dei costi dei servizi idrici. A tale scopo sono in corso di definizione le linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa e la revisione dell'analisi economica per l'utilizzo idrico. Successivamente al recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali, nel caso di fornitura dell'acqua, verrà prevista un'estensione dell'uso dei prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati da adattare alle condizioni specifiche del territorio regionale.
A riguardo del recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione) è da evidenziare che i consorzi irrigui del Piemonte, di natura privata, ottemperano alle prescrizioni dell'Accordo di partenariato sopra riportate. Gli utenti dei consorzi irrigui piemontesi, infatti, partecipano alla copertura totale delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria del consorzio, non usufruendo di alcun finanziamento pubblico.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno elaborati privilegiando:

- le aree regionali che evidenziano le maggiori criticità irrigue;
- gli interventi che garantiscono le maggiori performance di risparmio idrico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 95% della spesa ammessa sostenuta per gli investimenti. L'importo di spesa massimo ammissibile per singolo beneficiario è pari a 800 mila euro. Rimangono a carico del beneficiario la parte di spesa non coperta da contributo pubblico, l'IVA, le spese generali e le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R1 - procedure di gara per beneficiari privati
R3 - sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R4 - appalti pubblici
R9 - domande di pagamento

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R1 - procedure di gara per beneficiari privati. Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara.
R3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R4 - Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara relative agli appalti pubblici.
R9 - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.8. 4.3.2 Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti realizzati in forma associata da agricoltori con altri soggetti pubblici e privati per il conseguimento dei seguenti fini:

- migliorare la viabilità minore e degli acquedotti rurali, necessari per consentire i collegamenti tra le aziende agricole e la viabilità principale;
- migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile sotto il profilo igienico-sanitario;
- ovviare alla frammentazione fondiaria, che incide pesantemente sui costi di produzione delle colture con conseguenti, pesanti, riflessi sull'abbandono dei terreni, tramite la gestione associata dei terreni agricoli e forestali.

Nell'ambito dell'operazione 4.3.2 saranno pertanto attivate due azioni:

- Azione 1: relativa al ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una pluralità di aziende agricole;

- Azione 2: finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria.

L'azione 1 sarà realizzata nei territori ricadenti nelle tipologie areali C e D e riguarda interventi rivolti al settore agricolo, l'azione 2 negli areali C2 e D.

L'azione 2 relativa alla ricomposizione fondiaria potrà interessare anche superfici forestali, con finalità di riconversione a superfici agricole o di mero accorpamento di tali superfici finalizzato a migliorare le funzioni ambientali e paesaggistiche, che possono esplicarsi efficacemente solo in presenza di una gestione selvicolturale unitaria e omogenea. Si tratta quindi di un miglioramento fondiario ottenuto tramite interventi selvicolturali a macchiatico negativo (prevalentemente tagli di diradamento) ed eventuali ripristini di percorsi di accesso (non espressamente viabilità forestale), ingegneria naturalistica, muretti, adeguamenti alla sicurezza del transito, ecc. I beneficiari sono associazioni fondiarie legalmente costituite, che agiscono anche su terreni appartenenti ad aziende attive nel settore forestale, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Tali investimenti, che non saranno a beneficio della singola azienda ma di una pluralità di utenti, sono necessari per incrementare la redditività delle aziende e quindi, indirettamente, per contrastare l'abbandono del territorio rurale favorendo il mantenimento delle popolazioni e delle loro attività attraverso:

- il miglioramento delle infrastrutture viarie minori, a servizio di una moltitudine di utenti e comunque di libero transito, anche al fine di agevolare gli scambi commerciali interaziendali;
- il miglioramento delle condizioni di vita degli addetti, anche attraverso interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'acqua potabile da un punto di vista igienico-sanitario;
- lo stimolo al reinsediamento di nuove attività agricole nelle zone rurali.

L’operazione risponde principalmente ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e indirettamente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali).
L'operazione è collegata alla focus area 2A e secondariamente alle focus area 4C e 6B. Essa concorre inoltre agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e al cambiamento climatico attraverso il sostegno prioritario a interventi di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti mediante opere di ingegneria naturalistica, nonché di progetti di asfaltatura ecologica e “strade bianche”.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento realizzato.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- D. Lgs 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- L.R. 21/2016 (Norme per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).
- L. 440/1978 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Forme associative o consorziali legalmente costituite.

Per l’azione 1 lo scopo associativo dovrà prevedere la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di strade vicinali o interpoderali a libero transito e/o di acquedotti rurali.

L’azione 2 dovrà invece avere uno scopo statutario indirizzato alla gestione unitaria dei terreni e al recupero e miglioramento delle superfici agricole e forestali conferite dai soci.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Azione 1:

Investimenti materiali per realizzazione di:
• sistemazioni della viabilità interaziendale mediante ampliamenti e ripristini della sede stradale o apertura di brevi tratte di collegamento;
• opere relative alla rete delle condotte di adduzione per garantire un ottimale approvvigionamento idrico di acqua potabile alle aziende servite dall'infrastruttura. Non saranno ammessi interventi per fini irrigui;
• opere di natura edilizia (opere d'arte a servizio delle infrastrutture, adeguamenti alla sicurezza del transito).

Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura.

Azione 2 :

- investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento dei terreni, quali ad esempio i lavori per l'apertura o il miglioramento della viabilità, il ripristino dei terrazzamenti, le opere di presa o di adduzione dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame. Sono considerati interventi infrastrutturali quelli a beneficio di più soggetti.

- Investimenti immateriali per:

1) spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura;

2) stesura del piano di gestione e di miglioramento fino ad un massimo del 10 % delle spese per investimenti materiali.

Per quanto attiene gli investimenti riguardanti il settore forestale, sono ammissibili solo le categorie di spesa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 e nei limiti massimi previsti dallo stesso articolo.

Non saranno inoltre ammesse le spese costitutive delle forme associative.

Per entrambe le azioni, qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Le forme associative dovranno già essere legalmente costituite prima della presentazione delle domande.
Le tratte di viabilità e gli acquedotti oggetto dei lavori dovranno essere a servizio di una moltitudine di aziende agricole; non saranno quindi ammessi gli interventi a favore della singola azienda agricola, ma solo quelli a beneficio di una collettività.

Per l'associazionismo fondiario, le aree oggetto di impegno dovranno essere nella piena disponibilità dei

richiedenti, nelle forme previste dalla legge.

Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale e paesaggistico e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all’acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste.
Ove previsto dalla normativa vigente e conformemente a quanto previsto dall'art. 45.1 del Reg. (UE) 1305/2013, le relative operazioni dovranno essere precedute da una valutazione dell'impatto ambientale.

Non saranno infine ammessi gli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti .

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1:

• Incidenza degli agricoltori nell'ambito dei soci delle forme associate;
• localizzazione dell'intervento nella tipologia areale D;
• interventi che prevedono l’asfaltatura ecologica, la costruzione o il ripristino di strade bianche e opere di ingegneria naturalistica.

Azione 2:

verrà valutata la potenzialità della proposta progettuale in termini di :

- superficie agricola o ex-agricola accorpata e/o recuperata;
- numero di proprietari coinvolti;
- quantità di particelle catastali oggetto di recupero;
- numero di corpi territoriali realizzati.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% della spesa ammessa.
Nel caso di consorzi per i quali sia previsto il concorso di spesa da parte del Comune, il cumulo tra il contributo comunale e quello concesso in applicazione del PSR sarà pari all'80% della spesa ammessa.
Gli importi del contributo potranno variare da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 200.000 euro per l’azione 1 e tra 30.000 e 100.000 euro per l’azione 2.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 4.3.3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa non sono individuabili nei prezzari di riferimento per cui ne consegue una definizione mediante l’analisi dei prezzi di difficile valutazione.
R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità
Anche in riferimento al precedente periodo di programmazione, i rischi maggiori nell’applicazione della misura sono stati causati dall’insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che, in generale, relativamente ai contenuti dei bandi. Si sono pertanto avute inesattezze nella compilazione delle domande, soprattutto per quanto riguarda l’elenco dei soci costituenti il consorzio. Infatti i punti per la graduatoria, tra l’altro, erano rapportati al numero complessivo dei soci, con punteggi maggiori per quelli agricoli.
R7 - Selezione dei beneficiari
Dall’altro lato ha fatto sì che si finanziassero quasi esclusivamente i consorzi della collina e della montagna appenninica, a discapito di quelli della montagna alpina, questi ultimi meno strutturati e con meno soci rispetto ai precedenti.
R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare
Altra problematica emersa nel precedente periodo di programmazione è derivata dalla difficoltà di verificare, nel corso del sopralluogo di accertamento lavori, alcune tipologie di interventi che, per loro natura, possono essere valutate solamente in corso d’opera. Ad esempio, tra i lavori relativi alle piste agro-pastorali compaiono sovente le voci “scarifica di massicciata stradale” e “ricarica di massicciata stradale con materiale lapideo”, voci di spesa non misurabili nella fase di accertamento lavori, per cui si potrebbero generare dubbi o errori nell’ammissibilità delle spese.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:
R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R2
Il ricorso all’analisi prezzi dovrà essere limitato il più possibile e comunque le singole voci di spesa dovranno derivare dai prezziari regionali.
Mitigazione del rischio R6
Per ridurre i rischi connessi all’attuazione della sottomisura, sarà innanzitutto necessaria una maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle domande (spesso i medesimi incaricati della progettazione) gli aiuti che possono derivare dalle procedure informatiche.
Mitigazione del rischio R5
Per quanto concerne l’accertamento dei lavori di difficile valutazione, si cercherà di effettuare almeno un sopralluogo a lavori in corso, anche se questa esigenza si scontra con la carenza di personale tecnico negli

uffici regionali incaricati della gestione amministrativa delle istanze. Altra ipotesi è di prevedere la consegna, con la contabilità finale, dei documenti di trasporto dei materiali.
Mitigazione del rischio R7
Per quanto riguarda infine il fatto che nel precedente periodo di programmazione siano stati involontariamente penalizzati i consorzi alpini, per il futuro l'ipotesi è di attivare due bandi: uno per i consorzi collinari e appenninici, il secondo per le zone montane alpine.
Mitigazione del rischio R3
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.9. 4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti infrastrutturali realizzati da proprietari di alpeggi a beneficio di una moltitudine di utenti. Tali investimenti devono essere localizzati nelle zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la realizzazione di collegamenti degli alpeggi a linee elettriche o telefoniche e di opere di captazione e distribuzione di acqua. Tali investimenti sono necessari per contrastare l'abbandono delle zone montane favorendo il mantenimento delle attività pastorali stagionali.
L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di
montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).
L'operazione è collegata alla focus area 2A e, secondariamente, alle focus area 4C e 6B. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:
• innovazione, in quanto consente, mediante il collegamento telefonico, l'accesso a internet nonchè l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili;
• ambiente e cambiamento climatico, in quanto mantenendo l'attività pastorale nelle zone montane si rende possibile la produzione delle esternalità positive di carattere ambientale e climatico di tale attività, quali la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat e la valorizzazione dei siti ad alto valore naturalistico rappresentati dalle praterie alpine. Da un punto di vista climatico, la conservazione della cotica erbosa in buone condizioni concorre allo stoccaggio del carbonio.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• regolamento (UE) n. 1307/2013;
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
• d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Enti pubblici proprietari di alpeggi.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali per la realizzazione, fuori azienda, di:
• nuove infrastrutture finalizzate alla trasmissione di energia elettrica;
• collegamenti a linee telefoniche;
• opere di presa o adduzione degli acquedotti, compreso il loro adeguamento o potenziamento;
• teleferiche per il trasporto di materiali.
Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura.
Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.
Disposizioni particolareggiate relative alla ammissibilità degli interventi verranno indicate nei bandi.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni potranno essere realizzate esclusivamente nelle zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dovranno essere prevalentemente a servizio di alpeggi per fini agricolo-pastorali. Non saranno ammessi interventi a servizio della singola azienda agricola, ma solo quelli infrastrutturali.
Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.
Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo energetico, ambientale, paesaggistico e forestale, e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all’acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste.
Ove previsto dalla normativa vigente e conformemente a quanto disposto dall'art. 45.1 del Reg. (UE) 1305/2013 le relative operazioni dovranno essere precedute da una valutazione dell'impatto ambientale.
Le aree oggetto dell'investimento dovranno essere nella piena disponibilità dei richiedenti nelle forme previste dalla legge.

Non saranno, inoltre, ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande avverrà sulla base dei seguenti principi:
• interventi collegati con le operazioni 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali) e 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio);
• superficie dell' alpeggio interessato dall'intervento;
• presenza di attività di caseificazione o di diversificazione ad esempio verso attività agrituristiche o didattiche;
• continuità d'uso dell'alpeggio per finalità agricole

• soluzioni innovative nella captazione/distribuzione dell'acqua o nella produzione di energia elettrica.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità del sostegno è fissata nella misura dell’80% della spesa ammissibile.
Gli importi del sostegno potranno variare da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 150.000 euro.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 4.3.2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa non sono individuabili nei prezzari di riferimento per cui ne consegue una definizione mediante l’analisi dei prezzi di difficile valutazione.
R4 - Appalti Pubblici
Nei casi in cui i beneficiari siano stati Enti pubblici, le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici provocano frequenti ritardi nell’affidamento dei lavori con conseguente slittamento della fine lavori e liquidazione dei contributi.
R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare
Nel corso del sopralluogo finale di accertamento lavori, alcune tipologie di lavorazioni (movimenti terra, apporto di materiali, ecc..), possono essere valutate solamente in corso d’opera.
R6 - Pre–condizioni e criteri di ammissibilità
- Insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che ai contenuti dei bandi. Ciò può comportare inesattezze nella compilazione delle domande e conseguenze dirette sulle graduatorie di finanziamento, sui controlli sulle particelle interessate e sulle tempistiche della gestione delle istruttorie.
- Difficoltà nella individuazione dei proprietari delle superfici ammissibili a sostegno, in particolare a causa della frammentazione delle proprietà e dell’impossibilità, in taluni casi, di individuare tutti i proprietari.
R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Durante la fase di valutazione del progetto è possibile incorrere a errori di acquisizione ed elaborazione dei necessari parametri.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:
R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Le principali misure di mitigazione dei rischi sono:
R2 - ragionevolezza dei costi
Dovranno essere limitate l'analisi dei prezzi adottando specifici costi standard certificati in grado di individuare poche voci di spesa facilmente valutabili dagli organi competenti per il controllo.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R4 - Appalti Pubblici
Monitorare e sollecitare gli enti pubblici nella loro attività di affidamento dei lavori.
R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare
Per quanto concerne l'accertamento dei lavori di difficile valutazione, si cercherà di effettuare almeno un sopralluogo a lavori in corso. Altra ipotesi è di prevedere la consegna, con la contabilità finale, dei documenti di trasporto dei materiali e di documentazione fotografica relativa alle fasi di lavorazione (scavi, getti in cls, ecc).
R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità
- Maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle domande gli aiuti che possono derivare dalle procedure informatiche, in particolare per quanto concerne le superfici ammissibili.
- Sensibilizzare i richiedenti in merito al requisito di ammissibilità consistente nella disponibilità delle superfici.
R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi
Un adeguato sistema informativo di raccolta e gestione delle domande sarà sviluppato tra la banca dati della regione Piemonte e quella dell'organismo pagatore.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.10. 4.3.4 Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene, attraverso l’Azione 1 (viabilità e logistica), gli investimenti in infrastrutture di viabilità e logistica realizzati nelle zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013 per migliorare le condizioni di accesso alle foreste e agli alpeggi nonché le condizioni di lavoro degli addetti e, attraverso l’Azione 2 (infrastrutture informatiche), gli investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale.
L’operazione risponde come segue ai fabbisogni individuati a seguito dell'analisi SWOT:
• fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), attraverso il sostegno a investimenti volti ad ampliare le aree oggetto di gestione contrastando i diffusi fenomeni di abbandono;
• fabbisogno F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali), in quanto la migliorata accessibilità consente di aumentare la produttività forestale e d’alpeggio e la diversificazione delle attività produttive delle imprese e degli operatori presenti sul territorio.
L'operazione è collegata alla focus area 2A e, secondariamente, alle focus area 4C e 6B. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

Azione 1 (viabilità e logistica):
• ambiente, in quanto favorendo il mantenimento delle attività silvopastorali si rende possibile la produzione delle esternalità positive di carattere ambientale collegate a tali attività (mantenimento di una elevata biodiversità con l'alternanza di boschi e pascoli, la presenza di radure; maggiore capacità di assorbimento di CO2 - ecosistemi più giovani);
• cambiamento climatico, attraverso il sostegno di interventi nei soprassuoli silvopastorali volti ad assicurare un'adeguata protezione del suolo e una efficace regimazione delle acque, evitando l’insorgere di condizioni di instabilità, denudazioni o turbamento del regime idraulico (maggiore continuità della copertura vegetale; mantenimento dell'equilibrio idrogeologico).

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

• innovazione, attraverso il sostegno a investimenti che consentano l'utilizzo delle TIC anche a fruitori che tradizionalmente non vi fanno ricorso;

• ambiente e cambiamento climatico, mediante la promozione e il supporto agli operatori per l'adeguamento alle realizzazione di sistemi di “dovuta diligenza” (due diligence) previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010.

L’azione 1 (viabilità e logistica) sostiene interventi a servizio dei boschi caratterizzati da una potenziale gestione attiva, estesi in Piemonte su 542 mila ettari (fonte: Gottero F., Ebone A., Terzuolo P., Camerino P., 2007 - I boschi del Piemonte, conoscenze e indirizzi gestionali. Regione Piemonte, Blu Edizioni, pp. 240). In particolare, l’intervento è rivolto principalmente alle aree non ancora servite, estese su 293 mila ettari (pari al 54% dei boschi sopra indicati).

L'azione 2 (infrastrutture informatiche) sostiene la realizzazione di investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale volti a favorire la competitività delle imprese forestali attraverso il loro accesso ai servizi disponibili online, anche mediante il supporto degli sportelli forestali istituiti ai sensi dell'art. 15 della L.R.4/09.

Gli investimenti saranno attuati a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'in house providing, dell'accordo di partenariato e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per quanto riguarda la prestazione di servizi in house:
• la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
• il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
• l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.4.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti.

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Sezioni 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013;
- articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- legge regionale n.4/2009, Gestione e promozione economica delle foreste;
- D.P.G.R. 8/R 2011 , Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
- regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "European Timber Regulation";
- d.p.g.r. 8 febbraio 2010, n. 2/R (Regolamento regionale di disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte).

8.2.4.3.10.4. Beneficiari

Azione 1 (viabilità e logistica):

• Soggetti, pubblici o privati, associati, proprietari o soggetti aventi la disponibilità delle superfici o delle infrastrutture interessate dalle operazioni;
• soggetti gestori di superfici forestali pubbliche o private;
• enti pubblici e privati proprietari di alpeggi (in quest'ultimo caso esclusivamente per investimenti a servizio di una moltitudine di aziende agricole)

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Trattandosi di iniziative a titolarità regionale, beneficiaria è la Regione Piemonte, ma i destinatari delle infrastrutture informatiche sono sempre gli imprenditori, gli addetti del settore forestale ed i gestori del territorio agroforestale, operanti su tutto il territorio regionale, genericamente chiamati operatori forestali.

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

Azione 1 (viabilità e logistica):

Investimenti materiali per realizzazione di:
• nuove infrastrutture viarie silvopastorali di tipo permanente comprese quelle logistiche (piazzole di sosta e di movimentazione) a servizio delle superfici forestali e d'alpeggio;
• adeguamenti, ampliamenti e messa in sicurezza della viabilità silvopastorale esistente.
Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri, consulenze specialistiche e le attività funzionali e propedeutiche per la progettazione quali rilievi, indagini, sondaggi nel limite massimo del 12% e a fattura.
Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

• investimenti in infrastrutture informatiche costituite da basi dati e servizi informatici forestali integrati con apparati fisici e software per la connessione e la fruizione degli stessi.

In particolare i servizi informatici riguarderanno l'incontro domanda-offerta, il lavoro in bosco e l'accesso alle informazioni (es. superfici forestali, interventi e volumi di legname ritraibile, etc.) in ambito forestale.

Sono sempre escluse le spese di manutenzione delle infrastrutture e di gestione dei servizi informatici e gli abbonamenti per la connessione alla rete.

Per quanto attiene gli investimenti riguardanti il settore forestale, sono ammissibili solo le categorie di spesa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 e nei limiti massimi previsti dallo stesso articolo.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (viabilità e logistica):

Le operazioni potranno essere realizzate esclusivamente nelle zone montane e dovranno essere prevalentemente a servizio di superfici forestali o a servizio di alpeggi per fini agricolo-pastorali: nel caso di

strade forestali queste dovranno essere aperte al pubblico gratuitamente, contribuendo al carattere multifunzionale delle foreste come previsto dall'art. 40, par.8, del Reg. 702/2014.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno. Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo energetico, ambientale, paesaggistico e forestale, e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste, nel rispetto dell'articolo 45, paragrafi 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Le aree oggetto di impegno dovranno essere nella piena disponibilità dei richiedenti nelle forme previste dalla legge.
Non saranno, inoltre, ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti.
Per quanto attiene gli interventi a servizio di alpeggi, non saranno ammessi interventi a servizio della singola azienda agricola, ma soltanto investimenti di carattere infrastrutturale, ovvero al servizio di tutti i soggetti interessati sotto il profilo territoriale.

Le macchine, le attrezzature e gli impianti potranno essere utilizzati in una o più imprese forestali.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Le infrastrutture informatiche devono essere destinate a favore degli operatori forestali.

8.2.4.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione degli interventi avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Azione 1 (viabilità e logistica):

- localizzazione degli interventi, privilengiando nell'ordine le foreste a prevalente funzione produttiva, le foreste a prevalente funzione produttivo-protettiva, le foreste a prevalente funzione protettiva, ambientale o turistico-ricreativa;
- estensione delle superfici forestali soggette a gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC).

Per quanto riguarda le infrastrutture a servizio di alpeggi:

- interventi collegati con le operazioni 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi) e 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio);
- superficie dell' alpeggio interessato dall'intervento;
- presenza di attività di caseificazione o di diversificazione ad esempio verso attività agrituristiche o didattiche;
- continuità d'uso dell'alpeggio per finalità agricole;
- localizzazione degli interventi nelle aree non ancora servite da viabilità forestale.

I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):
Interventi destinati alle imprese iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte, ai gestori di foreste

gestite mediante Piani Forestali Aziendali, ai gestori di foreste certificate PEFC o FSC e agli sportelli forestali.

8.2.4.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura dell'80% della spesa ammissibile.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.10.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4.3.4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
I principali rischi individuati sono:

Azione 1 (viabilità e logistica):

R2 – Ragionevolezza dei costi
Alcune tipologie di spesa non sono individuabili nei prezzari di riferimento per cui ne consegue una definizione mediante l'analisi dei prezzi di difficile valutazione.
R4 – Appalti Pubblici
Nei casi in cui i beneficiari siano stati Enti pubblici, le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici provocano frequenti ritardi nell'affidamento dei lavori con conseguente slittamento della fine lavori e liquidazione dei contributi.
R5 – Impegni difficili da verificare e/o controllare
Nel corso del sopralluogo finale di accertamento lavori, alcune tipologie di lavorazioni (movimenti terra, apporto di materiali, ecc..), possono essere valutate solamente in corso d'opera.
R6 - Pre–condizioni e criteri di ammissibilità
- Insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che ai contenuti dei bandi. Ciò può comportare inesattezze nella compilazione delle domande e conseguenze dirette sulle graduatorie di finanziamento, sui controlli sulle particelle interessate e sulle tempistiche della gestione delle istruttorie.
- Difficoltà nella individuazione dei proprietari delle superfici ammissibili a sostegno, in particolare a causa della frammentazione delle proprietà e dell'impossibilità, in taluni casi, di individuare tutti i proprietari.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Durante la fase di valutazione del progetto è possibile incorrere a errori di acquisizione ed elaborazione dei necessari parametri.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:
R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno

essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.4.3.10.9.2. Misure di attenuazione

Le principali misure di mitigazione dei rischi sono:

Azione 1 (viabilità e logistica):

R2 – ragionevolezza dei costi
Dovranno essere limitate l'analisi dei prezzi adottando specifici costi standard certificati in grado di individuare poche voci di spesa facilmente valutabili dagli organi competenti per il controllo.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R4 – Appalti Pubblici
Monitorare e sollecitare gli enti pubblici nella loro attività di affidamento dei lavori.
R5 – Impegni difficili da verificare e/o controllare
Per quanto concerne l'accertamento dei lavori di difficile valutazione, si cercherà di effettuare almeno un sopralluogo a lavori in corso. Altra ipotesi è di prevedere la consegna, con la contabilità finale, dei documenti di trasporto dei materiali e di documentazione fotografica relativa alle fasi di lavorazione (scavi, getti in cls, ecc);
R6 - Pre–condizioni e criteri di ammissibilità
- Maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle domande gli aiuti che possono derivare dalle procedure informatiche, in particolare per quanto concerne le superfici ammissibili.
- Sensibilizzare i richiedenti in merito al requisito di ammissibilità consistente nella disponibilità delle superfici.
R8 – adeguatezza dei sistemi informativi
Un adeguato sistema informativo di raccolta e gestione delle domande sarà sviluppato tra la banca dati della regione Piemonte e quella dell'organismo pagatore.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

R7 Selezione dei beneficiari
Si prevedono azioni di informazione e sensibilizzazione mirata (anche attraverso la Misura 1 – Operazioni 1.1.2 e 1.2.2) verso le opportunità specifiche della Misura.

R8 Adeguatezza dei sistemi informativi
Sviluppo dell'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali.

8.2.4.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

Azione 1 (viabilità e logistica):

L’esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l’efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell’attuazione.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

L’investimento in infrastrutture informatiche per il settore forestale è fondamentale anche a supporto delle altre Misure del comparto forestale, consentendo di migliorare il quadro conoscitivo, di verificare l'attuazione delle iniziative e di definire con oggettività i criteri di selezione di beneficiari e superfici ammissibili alle varie operazioni.

8.2.4.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'importo del sostegno sarà conteggiato sulla base di unità di costi standard, come previsto dall'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che ne prevede l'adozione. Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezziario della Regione Piemonte. In tal caso, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I costi sono conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 e 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Non pertinente.

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell’art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

Per la definizione e quantificazione delle UCS è stato conferito (DD n. 1715 del 20.07.2015) apposito incarico al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture– Responsabile scientifico Prof. Ing. Marco Bassani.

Le UCS sono state definite mutuando i metodi di calcolo impiegati nell’ingegneria stradale:

- il metodo **parametrico** prevede la quantificazione del costo unitario elementare per uno sviluppo lineare di infrastruttura (es. m, km), da cui l’importo totale deriva dal prodotto delle due quantità. Tale metodo è tipicamente usato negli studi di fattibilità e nei progetti preliminari.

  Il metodo parametrico prevede un numero di UCS molto limitato, è rapido e semplice da applicare e prevede la possibilità di determinare le UCS per via statistica sulla base di casi precedenti. Ma può presentare un forte disequilibrio tra costi medi dei progetti. In relazione ai principi fondamentali,

esso potrebbe ritenersi giusto e verificabile ma non equo.

- Il metodo **analitico** è basato sul disegno di sezioni trasversali tipo dalle quali si individuano, in modo analitico, le quantità complessive corrispondenti alle diverse lavorazioni. Il costo complessivo è dato dunque dalla somma dei costi delle lavorazioni per le quantità computate.

  Tale metodo è tipicamente usato nei progetti definitivi ed esecutivi.

  Le caratteristiche consistono nell'elevato numero di UCS (uno per tipo di lavorazione), nella valutazione delle quantità basata sulla contabilità di campo, nella possibilità di aggiornare annualmente le UCS mediante il prezzario.

  In relazione ai principi fondamentali esso potrebbe ritenersi giusto, equo e verificabile.

- Il metodo **misto**, infine, prevede la quantificazione delle UCS per sezioni tipo di lunghezza unitaria (es. 1 m). Esso sintetizza sia le caratteristiche proprie della metodologia parametrica, poiché è riferito ad un'unità di lunghezza specifica, sia quelle della metodologia analitica, poiché basata sulla valutazione economica di una sezione tipologica.

  Anche esso può pertanto ritenersi giusto, equo e verificabile.

In quest'ultima tipologia rientra la metodologia utilizzata. Essa appare quella di più concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (tipologia costruttiva e sviluppo lineare), che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Le sezioni tipologiche hanno caratteristiche che variano a seconda del tipo di infrastruttura (pista o strada), della pendenza trasversale del pendio rispetto alla linea d'asse dell'infrastruttura, e della larghezza della carreggiata. Inoltre, sono state definite delle UCS per alcuni particolari costruttivi ricorrenti e principalmente costituiti da elementi di smaltimento delle acque meteoriche (opere idrauliche del corpo stradale). Per questi particolari costruttivi le UCS sono computate, a seconda dei casi, per sezione tipologica oppure per elemento.

E' stato quindi prodotto un "catalogo delle UCS", allegato al PSR, che fornisce un ventaglio "discreto" di soluzioni. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di colmare le lacune presenti nel catalogo andando a computare: (a) Unità di Costo Standard ottenute per interpolazione lineare delle UCS disponibili da catalogo quando i parametri geometrici ricadono all'interno degli intervalli di variabilità considerati; (b) Unità di Costo Standard nuove, utilizzando la stessa metodologia di calcolo, quando i parametri geometrici ricadono al di fuori degli intervalli di variabilità considerati nel presente documento.

Le sezioni e i particolari costruttivi sono stati individuati privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e riferendosi alla migliore pratica costruttiva che emerge dalla consultazione dai seguenti documenti e testi di riferimento del settore forestale:

Hippoliti G. (2003). *Note Pratiche per la realizzazione della Viabilità Forestale*. Ed. Compagnai delle Foreste, 96 pp.

Regione Lombardia (2003). *Direttiva Relativa alla Viabilità Locale di Servizio all'attività' Agro-Silvopastorale*. Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003, 80 pp.

Cielo P., Gottero F., Morera A., Terzuolo P. (2003). La Viabilità Agro-Silvopastorale: Elementi di

Pianificazione e progettazione. IPLA - Regione Piemonte, 106 pp.

Regione Toscana (2013). *La Progettazione, la Realizzazione e la Manutenzione della Viabilità Forestale e delle Opere Connesse*. Centro stampa Giunta Regione Toscana, 140 pp.

La quantificazione economica della generica UCS è stata individuata ricorrendo all'uso dell'elenco prezzi della Regione Piemonte per l'anno 2015 (*Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte*). Il prezzario regionale rappresenta l'elenco ufficiale di "prezzi congrui", corrispondenti ai prezzi effettivi del mercato delle costruzioni.

Nelle UCS sono compresi i soli costi diretti costituiti da tutti gli oneri delle lavorazioni per la realizzazione dell'elemento costruttivo: i costi dei materiali, delle macchine e delle eventuali attrezzature, dei trasporti, dei noli e della manodopera, dalle spese generali d'impresa (riconosciute con aliquota del 13% sul costo dei lavori) e dagli utili d'impresa (calcolati applicando il 10% sul costo complessivo desunto dai lavori e dalle spese generali).

Sono invece esclusi dalle UCS i costi indiretti, comprendenti: eventuali lavori in economia, i rilievi e le indagini, gli imprevisti e le spese tecniche di progettazione, etc.

A titolo di esempio si riporta la scheda descrittiva per l'UCS relativa alla costruzione di una pista forestale.

La tipologia costruttiva e le principali variabili sono evidenziate nella parte superiore della scheda.

La parte centrale è costituita dalla rappresentazione grafica della sezione tipo.

La parte inferiore riporta le voci delle lavorazioni elementari necessarie, con il riferimento al prezzario regionale e le quantificazioni.

Alla scheda sopra riportata segue una tabella (qui omessa) per il calcolo dell'UCS che si ottiene applicando gli importi unitari del prezzario regionale 2015 alle quantità indicate.

Nel caso rappresentato l'UCS risulta pari a 154,26 € / m lineare.

Gli importi così calcolati (le UCS sono diverse centinaia e sono raccolte in un catalogo allegato al PSR) potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono stati verificati dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, organismo dotato della necessaria perizia e indipendenza, appositamente incaricato (DD n. 1716 del 20.07.2015).

La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al PSR.

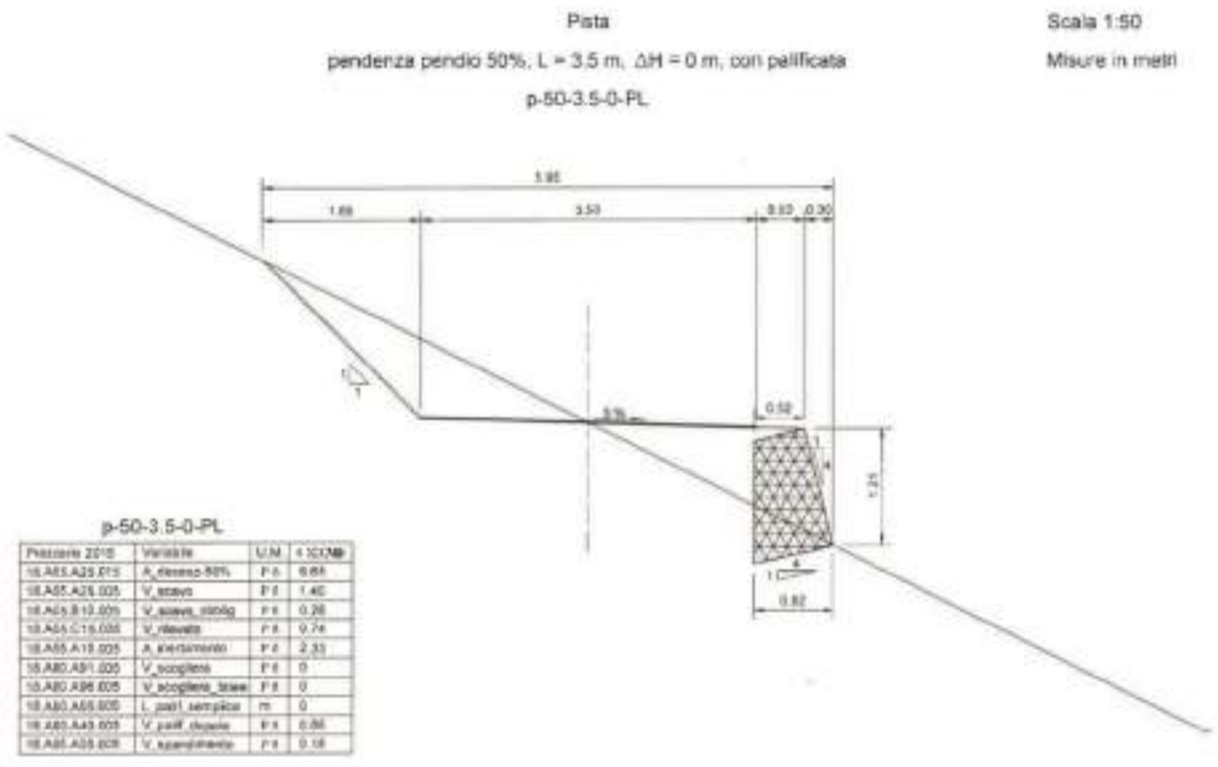

sintesi UCS viabilità forestale

8.2.4.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.11. 4.4.1 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti non produttivi che comprendono l'introduzione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree quali siepi, filari e fasce boscate, di aree umide e di altri elementi atti a favorire la conservazione della biodiversità, il miglioramento della qualità del paesaggio agrario e il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica del territorio secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all’agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la realizzazione e il ripristino di elementi naturaliformi che in passato caratterizzavano con maggiore frequenza l'agroecosistema.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).

L'operazione è collegata principalmente alla focus area 4A e secondariamente alle focus area 4B, 4C e 5E attraverso:

- l'incremento di elementi naturaliformi atti ad accrescere gradualmente la biodiversità vegetale e animale e le qualità paesaggistiche dell'agroecosistema (focus area 4A);
- la riduzione dell’inquinamento da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante l’introduzione fra gli appezzamenti coltivati di formazioni arbustive e/o arboree non sottoposte a trattamenti chimici, anche sotto forma di fasce tampone ai margini dei campi, e di aree umide anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali (focus area 4B);
- la copertura vegetale assicurata dalle formazioni arbustive e arboree oggetto di sostegno, in misura crescente in funzione del loro grado di sviluppo, e dalle fasce di rispetto inerbite che le circondano (focus area 4C);
- il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti vegetali e nel suolo, a seguito dell’introduzione di elementi arbustivi e/o arborei e delle fasce di rispetto inerbite (focus area 5E).

Inoltre, nel perseguire tali obiettivi l'operazione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso l'attuazione di interventi collettivi e l'allestimento di strutture atte a favorire un accesso al pubblico compatibile con la tutela dell'ambiente. Gli interventi in

questione possono così contribuire, in prospettiva, a determinare nelle aree interessate condizioni più favorevoli allo sviluppo locale e alla creazione di piccole imprese (focus area 6B).

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo l'installazione di dispositivi artificiali volti a creare un habitat favorevole alla fauna selvatica;

- ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a ripristinare agroecosistemi complessi che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli inteventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.

L'operazione sostiene la realizzazione dei seguenti elementi:

a) formazioni arbustive e/o arboree;
b) aree umide;
c) strutture per la fauna selvatica;
d) strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.

Per ciascuno di tali elementi di seguito vengono indicati gli interventi ammissibili al sostegno e i relativi vincoli di manutenzione.

a) *Formazioni arbustive e/o arboree*.
E' ammissibile al sostegno la realizzazione su terreni agricoli di siepi campestri arbustive o arbustive/alberate, filari (anche affiancati), alberi in gruppo o isolati, fasce boscate, piccole formazioni boschive. Tali elementi possono svolgere funzione di zone rifugio inframmezzate alle coltivazioni, di fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, ecc., di miglioramento paesaggistico anche mediante la schermatura di elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale. Le formazioni arbustive e/o arboree devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi e filari preesistenti. Le formazioni vegetali devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita.
Le formazioni vegetali e le fasce di rispetto inerbite devono essere mantenute per i dieci anni successivi a quello in cui l'intervento è stato completato, nel rispetto dei seguenti impegni: non trattare con prodotti fitoiatrici le superfici interessate dall'azione, a eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere; controllare le infestanti intorno alle piante oggetto del sostegno senza ricorrere al diserbo chimico; rimpiazzare le piante morte oggetto del sostegno entro la primavera successiva.

b) *Aree umide.*
L'intervento è finalizzato alla creazione di habitat favorevoli alla conservazione e all'incremento della diversità biologica che si esprime negli ambienti umidi. Le tipologie di investimento previste sono:
- creazione di aree umide, attraverso la realizzazione di invasi opportunamente sagomati;
- ripristino, ampliamento, miglioramento ambientale (es. risagomatura) di aree umide preesistenti;
- creazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, ecc.) e opere atte ad assicurare o migliorare la regimazione delle acque e la funzionalità delle aree umide;
- messa a dimora di essenze vegetali acquatiche e di piante arbustive e arboree tipiche di aree umide.
Le aree umide devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita.

La destinazione d’uso degli investimenti realizzati deve essere mantenuta per i dieci anni successivi a quello in cui l’intervento è stato completato.

c) *Strutture per la fauna selvatica.*
L'intervento sostiene l'installazione, nelle vicinanze delle coltivazioni o al loro interno, di nidi artificiali e/o posatoi per uccelli, di nidi per chirotteri e di altre strutture atte a favorire specie di interesse naturalistico.
La manutenzione delle strutture oggetto di sostegno è richiesta per i cinque anni successivi a quello in cui sono state realizzate.

d) *Strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico*.
In correlazione con uno o più investimenti contemplati nei punti precedenti, finanziati dalla presente operazione e/o da analoghi interventi di precedenti Progammi di sviluppo rurale, può essere oggetto di sostegno la realizzazione di strutture per una fruizione compatibile con la tutela dell'ambiente in zone “Natura 2000”, in aree protette ai sensi della legge regionale n.19/2009 o in altre aree di interesse ambientale e/o paesaggistico. Possono essere finanziati elementi quali:
- capanni o altre strutture per l'osservazione della fauna,
- allestimenti per zone di sosta, segnaletica, pannelli informativi lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo;
La manutenzione di tali strutture è richiesta per i dieci anni successivi a quello in cui sono stati completati.

Per tutti i tipi di investimento, tranne che in caso di semplice integrazione o prolungamento di filari preesistenti, è richiesta la progettazione di un professionista con competenze adeguate agli interventi previsti. Ove necessario, il professionista può avvalersi della consulenza di esperti in materie specifiche. La competenza in campo agricolo-forestale e biologico si assume come posseduta in caso di iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali o ai Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici o in caso di laurea in discipline biologiche. In assenza di tali elementi viene preso in considerazione il *curriculum* relativo agli studi compiuti e alle attività lavorative o di ricerca o divulgazione (es. prove sperimentali o dimostrative, pubblicazioni tecnico-scientifiche).
E' vietato eliminare le formazioni arbustive e arboree e le aree umide presenti in azienda, anche se non oggetto di sostegno, fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza o fitosanitari comunicati all’Ente istruttore con adeguato preavviso.
Le formazioni arbustive e arboree, le aree umide e le strutture a beneficio della fauna selvatica possono essere opportunamente accostate nella creazione di ambienti o biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

8.2.4.3.11.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.4.3.11.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento

europei (fondi SIE).

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Decreto Mattm 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*;*
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.4.3.11.4. Beneficiari

- Agricoltori e associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

Come riportato nella nota della Commissione Ares (2019)5238704 del 14/08/2019, gli aiuti concessi ai beneficiari quali agricoltori e loro associazioni, nonché entità e amministrazioni pubbliche che operano nell'interesse generale esercitando il potere d'imperio e senza fini commerciali, possono essere dichiarati come non contenenti elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1, del TFUE.

8.2.4.3.11.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.
In riferimento alle lettere a), b), c), d) del paragrafo "Descrizione del tipo di operazione", i costi ammissibili riguardano in particolare:
a) per le *formazioni arbustive e/o arboree*: la preparazione del terreno, la fornitura e la posa a dimora delle piante, l'acquisto e la collocazione di elementi accessori (es. pali tutori, protezioni individuali delle piante, picchetti di segnalazione, materiali pacciamanti).
Non sono ammissibili a finanziamento:

- gli investimenti nel settore forestale, di cui all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- gli impianti con materiale vivaistico privo del certificato di provenienza o di identità clonale, ove richiesto dalle norme vigenti;
- l'espianto di precedenti colture arboree o arbustive, di vigneti o impianti di arboricoltura da legno;
- siepi e filari di recinzione di abitazioni;
b) per le *aree umide*: la preparazione e ripulitura del sito, lo scavo, il compattamento e la sagomatura dell'invaso, le opere per l'afflusso e il deflusso dell'acqua, la realizzazione di canali e argini perimetrali, la collocazione di talee e di vegetazione erbacea, le infrastrutture leggere di servizio. Nel caso dei fontanili sono ammissibili anche i costi per la ricerca delle polle, a condizione che siano seguiti da lavori di recupero finanziati dall'operazione;
c) per le *strutture a beneficio della fauna selvatica*: la fornitura e la collocazione di nidi e posatoi per uccelli, di nidi per chirotteri o di altre strutture aventi la stessa finalità;
d) per le *strutture finalizzate alla fruizione pubblica*: la fornitura del materiale e la realizzazione delle strutture per l'osservazione della fauna, degli allestimenti per zone di sosta, della segnaletica e dei pannelli informativi.
Sono inoltre ammissibili a finanziamento le *spese generali* che possono comprendere in particolare la progettazione, le consulenze specialistiche, la direzione dei lavori, gli eventuali oneri per la sicurezza del cantiere. Le spese generali devono essere attestate da fattura e possono rappresentare al massimo il 15% dei costi complessivi ammissibili della domanda; percentuali superiori sono ammissibili soltanto in casi debitamente motivati.

Nel caso delle formazioni arbustive e/o arboree, i costi relativi alla lavorazione del terreno e alla posa a dimora delle piante possono essere riconosciuti sulla base dei costi standard di cui al paragrafo *8.2.4.3.11.10 (Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso),* ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 67 par. 1 lett. b) e par. 5 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per tutti i tipi di investimento non sono ammissibili:
- l'IVA , per i beneficiari operanti in regimi che ne permettono il recupero;
- la manutenzione degli investimenti realizzati, che può beneficiare del sostegno dell'operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema).

8.2.4.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti devono soddisfare le seguenti requisiti:
- non essere iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di auto;
- non aver ottenuto o richiesto altre agevolazioni pubbliche per la loro realizzazione;
- non essere richiesti da prescrizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari;
- essere stati realizzati in base a un'adeguata progettazione;
- nelle zone "Natura 2000" e nelle altre aree ad alto valore naturale protette ai sensi della l.r. 19/2009, essere autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

8.2.4.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo approccio collettivo e le

seguenti tipologie di zone:
- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- le aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”);
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione o, nel periodo antecedente la definizione della rete ecologica regionale, i tratti di connessione e corridoi ecologici già individuati a livello provinciale, a condizione che tali superfici siano state acquisite in formato digitale e possano essere sovrapposte con le particelle catastali nel sistema informativo della Regione;

- le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;
- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003 n. 287-20269;
- le tipologie areali A e B;

- per i valori paesaggistici e ambientali, le zone riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità e le zone Unesco MAB (Man And Biosphere);

- le fasce tampone riparie lungo i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico buono delle acque, individuate dal Piano di gestione del Po.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.
Per ciascuna domanda è ammissibile a finanziamento un importo compreso fra 500 euro e 150.000 euro.

8.2.4.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.11.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rilevano i seguenti rischi inerenti la sottomisura, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 4 dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD).

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
Per la scelta dei fornitori per l’acquisto dei beni materiali vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi
La valutazione di congruità potrebbe risultare difficoltosa per tipologie di spesa non confrontabili con

prezzari di riferimento.

R3 - Sistemi di controllo e adeguati controlli
Il rischio in questione che potrebbe insorgere in fase avanzata del procedimento (prima del pagamento) è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura/compilazione delle domanda, alla modalità di rendicontazione, alla difficoltà nel controllo della potenziale duplicazione del sostegno.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: alcuni parametri di dettaglio dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative e potranno richiedere adeguamenti a seguito delle valutazioni in itinere previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013.

R4 - Appalti pubblici
Potrebbe insorgere il rischio di non conformità alle norme degli appalti pubblici, ove necessari, nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori.

R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
Il sistema per la selezione dei beneficiari potrebbe risultare complesso, se non basato su regole oggettive da fissare nelle disposizioni attuative.

R8 - Adeguatezza sistemi informatici
Potrebbero insorgere, ad esempio, rischi di incompletezza o mancato aggiornamento dei parametri necessari alla localizzazione delle superfici su cui verranno realizzati gli investimenti programmati.

R9 - Corretta gestione domande di pagamento
Vengono ipotizzati rischi:
· nel rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la realizzazione del progetto (ove previsto) e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento;
· nel realizzare l’investimento in modo conforme con l’operazione approvata a causa delle variazioni di mercato o alle reali condizioni operative che potrebbero verificarsi nel frattempo.

8.2.4.3.11.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati:
Fornire documenti di orientamento a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2 - Ragionevolezza dei costi
La congruità delle spese rendicontate sarà valutata sulla base di prezzari per le voci ad essi riconducibili (es. fornitura delle piantine, lavori di preparazione del terreno e di impianto, scavi per la realizzazione di aree umide); negli altri casi si farà ricorso all'analisi dei prezzi o al confronto tra preventivi.

R3 - Sistemi di controllo e adeguati controlli
La predisposizione delle domande di aiuto/pagamento dele diverse misure è basata un sistema informativo unico e avviene mediante percorsi guidati di compilazione che facilitano l’individuazione degli interventi ammissibili per ciascuna operazione e permettono collegamenti a banche dati per le verifiche incrociate sui requisiti di accesso e sugli elementi considerati dai criteri di selezione.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte, di concerto tra AdG e OPR, parallelamente alla

redazione delle disposizioni regionali.

R4 - Appalti pubblici
Nell'eventualità che venga utilizzata la modalità di affidare appalti pubblici, le procedure verranno svolte in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

R7 - Procedure di selezione dei beneficiari
Le graduatorie saranno generate dalla procedura informatica, sulla base di punteggi riferiti a elementi oggettivi sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR e riportati nei bandi; tali elementi sono presenti nel sistema informativo regionale o inseriti, ove necessario, in fase di compilazione delle domande.

R8 - Adeguatezza sistema informatici
Verrà realizzato l'aggiornamento dei dati riferiti alle superfici anche in concordanza con il SIGC.

R9 - Corretta gestione domande di pagamento
E' prevista la predisposizione di procedure per la gestione delle eventuali varianti in corso d'opera e di modelli e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

L’operazione trova corrispondenza nella misura 216 (Investimenti non produttivi) del PSR 2007-2013, la cui principale criticità è consistita nel ridimensionamento degli interventi previsti, verificatosi nella predisposizione dei progetti esecutivi, e in alcuni casi nella rinuncia a effettuarli, presumibilmente a causa delle difficile congiuntura economica che non incoraggia le imprese a intraprendere investimenti non remunerativi.
I tipi di controllo previsti sono i seguenti:
1. *controllo amministrativo* eseguito sul 100% delle domande di aiuto e sul 100% delle domande di pagamento e sulla documentazione ad esse collegate per verificare l’accesso al sostegno, l’esecuzione degli investimenti e la verifica del rispetto degli impegni;
2. *visita sul luogo*: almeno 1 per ogni domanda, tranne per i casi previsti dal comma 5 dell’art,. 48 del reg. (UE) n. 809/2014;
3. *controlli in loco*: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del reg. (UE) n.809/2014.

8.2.4.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 67 par. 1 lett. b) e par. 5 lett. a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, vengono adottati costi semplificati o costi standard basati sul Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, consultabile alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/

I costi standard sono riferiti soltanto alle operazioni più uniformi e standardizzabili:

- preparazione del terreno;

- messa a dimora del materiale vivaistico.

Si tratta dei costi standard utilizzati per le medesime voci di spesa nell'ambito dell'Operazione 8.1.1 (Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli), Azione 3 - Impianti di bosco permanente. (cfr. gli Allegati al PSR "Metodologia costi standard misura 8.1.1" e "Certificazione costi standard misura 8.1.1").

Le voci del Prezzario regionale cui si fa riferimento sono riportate nella tabella sottostante.

Per le altre voci di costo, considerata l'elevata variabilità degli interventi ammissibili (specie impiegate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale utilizzo di pacciamatura e di protezioni dalla fauna selvatica, ecc.) si farà riferimento ai documenti giustificativi presentati dal beneficiario, la cui congruità sarà verificata in relazione alle voci pertinenti del prezzario regionale o, in mancanza di queste, attraverso l'analisi dei prezzi o il confronto tra preventivi.

Codice prezzario Regione Piemonte	*descrizione*	*prezzo unitario*
18.A92.A05.005	*Aratura* leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).	€ 161,08 / ha
18.A92.A10.005	*Erpicatura* o *fresatura* eseguita con mezzi meccanici.	€ 140,24 / ha
18.A92.A15.005	*Scarificatura* o *rippatura* profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione e alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	€ 420,72 / ha
18.A92.A60.005	*Collocamento a dimora* di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	€ 2,41 cad.

Voci di riferimento del prezzario regionale

8.2.4.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali. *Definizione di investimenti collettivi*

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi connessi all'operazione.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati connessi all'operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e aree protette delimitate ai sensi della legge regionale n. 19 del 29.6.2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.12. 4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.12.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti non produttivi (acquisto di cani da guardiania e di reti di protezione) atti a contenere la predazione degli animali allevati da parte di canidi. Essa trova la sua giustificazione nel fatto che gli attacchi predatori nel corso degli ultimi anni sono in costante aumento, a causa della rinaturalizzazione di ampie parti del territorio rurale piemontese, specialmente di montagna e di collina. In aggiunta, l'intensificarsi dei casi di ibridazione di cani randagi o vaganti con i lupi è ritenuto uno degli elementi chiave per spiegare il maggior avvicinamento di tali canidi agli insediamenti umani e agli allevamenti, con il verificarsi di maggior aggressività nei confronti del bestiame.

L'operazione prevede il sostegno a investimenti che, utilizzando gli strumenti più antichi di prevenzione degli attacchi di predazione, aiutino gli agricoltori a convivere con la fauna selvatica, anche in aree non oggetto di specifici vincoli. L’utilizzo del cane da guardiania recupera un’antica tradizione e rinsalda il rapporto tra l’uomo e le specie animali, in un contesto di tutela del benessere di tutti i soggetti coinvolti. L'operazione è orientata, inoltre, a svolgere una contestuale azione di tutela ambientale, attraverso il finanziamento di interventi che fungono da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 4A.

Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo l'installazione di sistemi di protezione a carattere innovativo (finanziando recinzioni plurifilo elettrificate a bassa intensità ed escludendo le tradizionali reti monofilo meno performanti), per quanto nel solco della secolare tradizione di difesa degli allevamenti;

- ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a garantire l'integrità dei sistemi agropastorali che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale (principalmente sotto il profilo della biodiversità) e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli inteventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.

I beneficiari devono garantire la posa in opera e la gestione e manutenzione in efficienza delle protezioni (recinzioni) per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

8.2.4.3.12.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi sostenuti per gli investimenti effettuati.

8.2.4.3.12.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

8.2.4.3.12.4. Beneficiari

Allevatori singoli o associati che aderiscono all'operazione 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”.

8.2.4.3.12.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

L’operazione sostiene la realizzazione di uno o più investimenti non produttivi fra quelli di seguito indicati:

- difesa delle mandrie e greggi mediante cani da guardiania appartenenti alle razze specifiche da difesa del bestiame;
- protezione elettrica a bassa intensità consistente in recinzioni plurifilo elettrificate.

Sono ammissibili i seguenti costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti:

- acquisto dei cani da guardiania delle razze specifiche da difesa del bestiame in rapporto di 1 ogni 100 capi di bestiame, con un minimo di 2 cani per mandria o gregge;
- acquisto di recinzioni plurifilo elettrificate a bassa intensità, dimensionate in relazione al numero dei capi.

Spese non ammissibili:

- IVA;
- interventi iniziati prima della presentazione della domanda;
- spese di acquisto di recinzioni monofilo;
- spese di manutenzione e manodopera degli investimenti non produttivi realizzati, per le quali può eventualmente essere presentata domanda ai sensi dell'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani".

Non sono inoltre ammissibili:

- gli investimenti non produttivi nel settore forestale, di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- interventi su fabbricati a uso abitativo.

I beneficiari devono garantire la posa in opera e la gestione e manutenzione in efficienza delle protezioni (recinzioni) per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

8.2.4.3.12.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti devono dar luogo a una spesa ammissibile di almeno 1.000 euro.

8.2.4.3.12.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- localizzazione degli interventi in zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico protette ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;
- localizzazione degli interventi nella tipologie areali D e C2.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.12.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo della singola domanda è definito da un minimo di 1.000,00 € ed un massimo di 30.000,00 €.

Il beneficiario può richiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per investimento.

8.2.4.3.12.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.12.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR, si rilevano i seguenti rischi:

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori per l’acquisto dei beni materiali vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Il rischio può essere insito in alcune tipologie di spesa che potrebbero non essere confrontabili rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli

Il rischio in questione che potrebbe insorgere in fase avanzata del procedimento (prima del pagamento) è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura/compilazione delle domanda, alla modalità di rendicontazione, alla difficoltà nel controllo della potenziale duplicazione del sostegno e della congruità con la domanda ai sensi delle Misure agro-climatico-ambientali collegata ai presenti investimenti. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R7 Procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari potrebbe risultare complesso se non basato su regole oggettive da fissare nelle disposizioni attuative.

R8 Adeguatezza sistema informatici

Possono insorgere rischi ad esempio nella incompletezza o mancato aggiornamento dei parametri necessari alla localizzazione delle superfici su cui verranno realizzati gli investimenti programmati.

R9 Corretta gestione domande di pagamento

Vengono ipotizzati rischi:

·nel rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la realizzazione del progetto (ove previsto) e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento;

·nel realizzare l’investimento in modo conforme con l’operazione approvata a causa delle variazioni di mercato o alle reali condizioni operative che potrebbero verificarsi nel frattempo.

8.2.4.3.12.9.2. Misure di attenuazione

R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati: Fornire documenti di orientamento a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2 Ragionevolezza dei costi
Si farà riferimento ai prezzari e verranno acquisite più offerte nel caso di acquisto di beni materiali non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati.

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli
Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso e o di selezione dei contributi erogati.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R7 Procedure di selezione dei beneficiari
Il sistema per la selezione dei beneficiari sarà specificato in concomitanza della pubblicazione dei bandi. E' comunque collegato all'operazione 10.1.6 della Misura 10.

R8 Adeguatezza sistema informatici
L'aggiornamento dei dati verrà realizzato utilizzando i riferimenti delle superfici al sistema SIGC, in concordanza con le domande dell'operazione 10.1.6 della Misura 10.

R9 Corretta gestione domande di pagamento
E' prevista la predisposizione di procedure per la gestione di eventuali varianti in corso d'opera e di modelli e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.12.9.3. Valutazione generale della misura

Non è stata mai proposta un'operazione simile nei Programmi di sviluppo rurale del Piemonte, pertanto, non si possono fare considerazioni in base all'esperienza passata.

Sono previsti i tipi di controllo:

1.Amministrativo eseguito sul 100% delle domande di aiuto e sul 100% delle domande di pagamento e sulla documentazione ad esse collegate per verificare l'accesso al sostegno, l'esecuzione degli investimenti e la verifica del rispetto degli impegni;

2.Visita sul luogo: almeno 1 per ogni domanda, tranne per i casi previsti dal comma 5 dell'art,. 48 del reg. (UE) n. 809/2014 ;

3.Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del reg. (UE) n.809/2014.

8.2.4.3.12.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con la presente operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.12.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali.

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi connessi all'operazione.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati connessi all'operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e aree protette delimitate ai sensi della legge regionale n. 19 del 29.6.2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.13. 4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.13.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti non produttivi di pubblica utilità effettuati dagli enti gestori delle aree protette finalizzati alla protezione e e all'incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) ed è collegata alla focus area 4A.

Essa concorre come segue al raggiungimento degli obiettivi trasversali:
• innovazione, grazie al sostegno alla qualità e alla portata innovativa della progettazione e all'orientamento all'utilizzo di approcci e di metodologie innovative nella realizzazione degli interventi previsti dall'operazione;
• ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a incrementare il potenziale di biodiversità dei siti Natura 2000 e delle aree protette ad alto valore naturale che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

L’operazione sostiene investimenti di:
• ripristino di ecosistemi d'elevato valore per la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici;
• costituzione, protezione, recupero e miglioramento di ambienti naturali e seminaturali e di aree umide, opportunamente associati a biotopi capaci di fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione. Particolare attenzione sarà riservata alle specie e agli habitat di cui alla direttive Uccelli e Habitat e alle liste rosse locali, dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e dell'Unione europea;
• acquisto di terreni per realizzare gli investimenti suddetti nei limiti del 10% del contributo concesso. E’ esclusa la compravendita di terreni comunali e provinciali.

8.2.4.3.13.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, compresi i lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

8.2.4.3.13.3. Collegamenti con altre normative

- • Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  • direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE);
  • decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
  • legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
  • DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015 (Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie” (Prioritized Action Framework, PAF) per la programmazione 2014-2020 per la Rete Natura 2000 in Piemonte).

8.2.4.3.13.4. Beneficiari

Enti gestori delle aree protette della Regione Piemonte i cui territori ricadono in siti della rete Natura 2000.

8.2.4.3.13.5. Costi ammissibili

• Investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla protezione e incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE);
• investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla costituzione o ripristino delle infrastrutture necessarie alla corretta gestione degli habitat e delle specie;
• acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili, a condizione che sia strettamente necessario e connesso a un intervento ammissibile.
I costi devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.13.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno viene accordato ai progetti coerenti con i seguenti criteri di ammissibilità:
• sostenibilità dell’intervento sotto l’aspetto logistico;
• fattibilità del progetto sotto l’aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell’ente proponente;
• fattibilità tecnica del progetto.
Inoltre, gli interventi previsti devono essere:
• coerenti con le finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 in qualunque forma esse siano esse declinate (strumenti di pianificazione delle aree protette o dei siti della rete Natura 2000, misure di conservazione, linee guida, piani di azione per habitat e specie);
• caratterizzati dalla coerenza interna ed esterna rispetto agli strumenti di pianificazione e gestione ai piani di gestione della rete Natura 2000, dalla valenza naturalistica e dalla capacità di non sviluppare ulteriori oneri a carico della pubblica amministrazione.
Per essere ammissibile al sostegno, il progetto presentato deve essere redatto da un esperto riconosciuto in

materia di biodiversità, ovvero in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico, forestale.

8.2.4.3.13.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

• Coerenza con le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nel Prioritized Action Framework (PAF) approvato dalla Regione Piemonte con la DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015 ai sensi della direttiva 92/43CEE (Habitat) e della direttiva 2009/147/CEE (Uccelli);
• attitudine dell'intervento a garantire la capacità di difesa degli habitat e delle specie;
• qualità e livello d'innovazione della progettazione.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.13.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto per le operazioni è pari al 100% della spesa ammissibile con un massimale d'intervento pari a 500.000 euro per domanda di sostegno. L'eventuale eccedenza dell'investimento rispetto alla predetta soglia massima sarà integralmente a carico del beneficiario.

8.2.4.3.13.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.13.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR
R2 - Ragionevolezza dei costi
Alcune voci di spesa potrebbero non essere presenti nei prezzari regionali, il che potrebbe comportare una complessa valutazione di congruità.
R 3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R7: Procedure di selezione dei beneficiari
I criteri di ammissibilità e priorità potrebbero essere eventualmente basati su parametri complessi o valutazioni discrezionali: ne conseguirebbe il rischio di difficile verificabilità.
Inoltre la definizione dei criteri di selezione potrebbe eventualmente portare ad una non efficace graduazione dei progetti.
R8: sistemi informatici
Necessità di gestione attraverso il sistema informativo delle varie fasi del procedimento amministrativo e di effettuazione dei controlli incrociati necessari.
R9: Domande di pagamento

Si potrebbe riscontrare la difficoltà nel rendicontare l’effettiva realizzazione degli interventi e garantire la reale effettuazione della spesa nei tempi assegnati ai progetti.
Nella precedente programmazione si sono riscontrate problematiche inerenti al rispetto delle scadenze per l’esecuzione delle opere.

8.2.4.3.13.9.2. Misure di attenuazione

R2 - Ragionevolezza dei costi
Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta saranno forniti ai beneficiari linee guida o manuali chiari e puntuali predisposti a tal fine dall’AdG o dall'OPR, che prevedano il ricorso a
• costi standard, se del caso e laddove possiible, oppure
• una procedura generale di acquisizione di più offerte / preventivi (da parte dei beneficiari), per la determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati
Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R7: Procedure di selezione dei beneficiari
I documenti attuativi definiranno le modalità per la selezione dei beneficiari e dei loro progetti secondo criteri trasparenti e ben definiti, basati su strumenti di pianificazione e gestione, linee guida e piani di azione specifici.
Inoltre, i parametri previsti ed il relativo peso consentiranno l'attribuzione di punteggi sufficientemente precisi per generare una graduatori ben definita.
R8: sistemi informatici
Le domande di aiuto e di pagamento verranno gestite attraverso il sistema informativo agricolo della Regione e dell'organismo pagatore, che tracceranno tutte le fasi di controllo effettuando i controlli incrociati necessari.
R9: Domande di pagamento
I documenti attuativi definiranno le modalità per la rendicontazione puntuale dei progetti. Inoltre ogni progetto verrà seguito in itinere dai funzionari preposti al procedimento di erogazione del sostegno, in modo da prevenire eventuali criticità.
Si prevede un sistema di proroghe da concedere nei casi ritenuti opportuni, ponendo attenzione già in fase di ammissione dei progetti ad evitare situazioni incompatibili con le tempistiche della programmazione.

8.2.4.3.13.9.3. Valutazione generale della misura

L’esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l’efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell’attuazione.

8.2.4.3.13.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.13.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Siti della rete Natura 2000 del Piemonte istituiti ai sensi delle direttive“Habitat” e “Uccelli” e aree protette della Regione Piemonte ai sensi della legge regionale n. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A complemento di quanto riportato al punto 8.1 “Condizioni applicabili a più di una misura” , di seguito l’analisi con riferimento alle sottomisure.
Possibili cause di errore identificate, con riferimento alla sottomisura 1:
• mancanza di calendarizzazione predefinita delle aperture dei bandi con conseguente possibilità di numero eccessivo di domande presentate con relativo allungamento dei tempi di esame di ammissibilità e poi di istruttoria;
• domande presentate con documentazione ridotta/incompleta con aumento della difficoltà e incertezza nell’esame delle domande stesse;
• presentazione di un numero eccessivo di richieste di variante, in conseguenza dei tempi lunghi di istruttoria, dell’evoluzione dello scenario di riferimento e del sopraggiungere della crisi economica generalizzata.
• Presenza di apporti in natura di importo difficilmente quantificabile.
• Difficoltà di valutazione del business plan.
Possibili cause d’errore, con riferimento alla sottomisura 2, derivanti in larga parte dalla complessità dei progetti e dai tempi di realizzazione, in alcuni casi, molto lunghi e che possono sovrapporsi a periodi di crisi aziendale; da parte dei beneficiari:
• ulteriori ritardi
• presentazione di varianti
• difficoltà alla realizzazione degli investimento proposti
• difficoltà al raggiungimento degli obiettivi prefissati
• difficoltà per la rendicontazione delle spese anche in relazione ad adempimenti nazionali sorti in itinere (quali ad esempio l’introduzione di un diverso metodo di tracciabilità dei pagamenti).
Dal punto di vista delle procedure amministrative l’analisi ha evidenziato:
• la difficoltà a disporre di figure professionali adeguate per valutare i diversi aspetti progettuali e le condizioni di ammissibilità delle domande di aiuto;
• le molteplici condizioni di ammissibilità da verificare
Sottomisura 3, operazione 4.3.1: non sono stati riscontrati particolari rischi di errori stante la preparazione della tipologia di beneficiari e le rigide procedure messe in atto.
Sottomisura 3, operazione 4.3.2: inesattezze nella compilazione delle domande soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti particellari (superficie come condizione di ammissibilità) a causa dell’insufficiente informazione dei beneficiari; difficoltà di verifica, nel corso del sopralluogo di accertamento lavori, di alcune tipologie di interventi che, per loro natura, possono essere valutati solamente in corso d’opera.
Per la sottomisura 4.3.3, in mancanza di esperienze pregresse, si ritiene di dover tenere in conto a livello preventivo per le procedure amministrative:
• scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte nell’attuazione delle misure

• impegni difficili da mettere in pratica e da verificare
• richieste di spese/modifiche del progetto
• problemi tecnici nella gestione dell'impianto o nell'approvvigionamento di materia prima nel caso di impianti che utilizzano biomasse (vegetali e animali);
Dal punto di vista dei beneficiari:
• dichiarazioni di superfici non corrette
• non rispetto degli impegni
• necessità di mantenere per più anni in piena efficienza le attrezzature ed i macchinari oggetto di contributo
• utilizzo improprio della stazione mobile di pompaggio e filtraggio da parte di una singola azienda agricola invece di un uso collettivo.
Per la sottomisura 4 i rischi di errore sono riconducibili a:
• impegno disatteso prima del termine del vincolo;
• terreni di proprietà privata
• non adeguata manutenzione e mantenimento del sito per l'uso previsto

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Per ovviare alle criticità indicate nel precedente punto 8.2.4.1 si adottano le seguenti azioni di mitigazione relative alla sottomisura 1

• calendarizzazione predefinita dei bandi (con budget predeterminato) per evitare eccessive concentrazioni delle domande e favorire gli interessati a presentare le domande nel momento più opportuno per le aziende;

• obbligo di presentare domande di aiuto complete di tutta la documentazione (disegni tecnici, computi metrici, …) e di tutte le autorizzazioni (permessi di costruire, …) necessarie ad un avvio immediato in caso di ammissione;

• prevedere l'ammissibilità al finanziamento delle sole spese effettivamente sostenute, escludendo gli apporti in natura e gli acquisti di materiale usato;

• impegni di durata non superiore ai 5 anni (tranne che per il vincolo di destinazione decennale sugli investimenti edilizi e fondiari);

• utilizzazione di un Business plan con indicatori economico-finanziari minimi prefissati.

Per la sottomisura 2 occorre tenere conto dei correttivi alle problematiche sorte nei precedenti periodi di programmazione e alle azioni messe in campo o in fase di affinamento o di realizzazione; in modo complessivo: per quanto riguarda i beneficiari:

• individuare limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione degli investimenti; bandi programmati;

• divulgazione alle imprese delle possibilità offerte dal sistema informatico anche in relazione ai dati ed alla valutazione economica dei progetti (businnes plan on line); per quanto riguarda la pubblica amministrazione:

• creazione di gruppi di lavoro stabili nel tempo e con diverse figure professionali atte a valutare le domande

di aiuto;

• formazione continua del personale;

• accesso diretto alle banche dati non ancora disponibili.

Più in generale:

• procedure semplificate di acquisizione della documentazione;

• implementazione, semplificazione e maggiore flessibilità del sistema informatico;

• definizione delle spese ammissibili e della congruità dei costi sulla base di una maggiore assunzione di responsabilità del proponente e successiva verifica incrociata e a campione da parte del soggetto pubblico.

Sottomisura 3 operazione 2

• maggiore informazione ai beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e informare i tecnici incaricati della compilazione delle domande, in particolare sugli gli aggiornamenti particellari.

• effettuare almeno un sopralluogo durante i lavori;

• provvedere ad una adeguata formazione dei funzionari sulle procedure di appalto.

Sottomisura 3 operazione 3 Valgono le prime due azioni correttive già indicate per la operazione 2. Per ovviare invece alla polverizzazione degli interventi nell'ambito del medesimo consorzio, si ritiene di dover porre un limite al numero di strade sulle quali si potrà intervenire.

Sottomisura 3 operazione 4 Sono previste azioni di mitigazione generali e riconducibili a

• informare i beneficiari, i CAA e gli studi professionali su spese ammesse e rendicontazione;

• sviluppare azioni di consulenza sui tempi di esecuzione e modalità di rendicontazione;

• perfezionare gli strumenti informatici;

• attivare procedure di coordinamento e di controllo interno; e, in modo più puntuale:

• richiedere documentazione tecnica e piano gestionale ed eventuali corsi di formazione per i gestori degli impianti;

• attivazione di un sistema di controllo sulle apparecchiature;

• dotare i macchinario, ove necessario, di un registro per annotare azienda e data di utilizzo (al fine di evidenziare l'uso collettivo).

Per la sottomisura 4:

• impegno scritto del beneficiario e controlli a campione per la durata degli impegni;

• atto scritto di cessione dei terreni per il periodo della misura.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l' effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione, anche per prendere in carico le eventuali modifiche richieste dai servizi della Commissione e definite in sede di negoziato.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali.

Definizione di investimenti collettivi

Per "investimenti collettivi" si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto anziché diversi investimenti aziendali singoli. I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell'investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.).
Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell'intervento.

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure del PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Cfr. l'operazione 4.4.3 (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

- Articoli 18 e 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene investimenti di prevenzione e di ripristino di danni derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Essa si articola in due ambiti: a) calamità naturali di tipo biotico; b) avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.
Per quanto riguarda il primo ambito, negli ultimi anni in Piemonte si sono verificati danni al potenziale produttivo di alcune importanti colture causati da fitopatie di particolare gravità (es.: flavescenza dorata della vite, batteriosi dell'actinidia, sharka del pesco) che rappresentano una grave minaccia, come evidenziato nell'analisi SWOT (punto R2.4 – Fitopatie di difficile controllo) e nell'individuazione dei fabbisogni (F10 – Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) . In alcune aree i danni provocano ripercussioni non solo sulle singole colture, ma anche sulle filiere collegate. Tali fitopatie implicano oggettive difficoltà di lotta a causa della loro complessità, possono pregiudicare il potenziale produttivo per lunghi periodi e coinvolgono anche la gestione del territorio. Devono essere intraprese sia azioni di prevenzione a livello territoriale che misure di ripristino del potenziale produttivo. Si vogliono inoltre sostenere interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze sul potenziale agricolo di calamità naturali di natura biotica quali le malattie di categoria A in animali detenuti. Nello specifico si fa riferimento alla Peste Suina Africana (PSA), malattia infettiva virale trasmissibile che colpisce i suini domestici e i cinghiali selvatici.

Per quanto riguarda gli eventi di tipo abiotico, a causa dei mutamenti climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l'agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo.
In tale contesto la prevenzione dei rischi climatici e dei danni provocati da intense piogge persistenti o da grandinate di forte intensità costituisce uno strumento essenziale a garanzia della sostenibilità del settore agricolo, nonché, almeno in parte, della sua competitività. Sono inoltre necessari interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici .
La misura 5 contribuisce ai fabbisoogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).
La misura è collegata direttamente alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali) e indirettamente alle focus area 2A e 4C. Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- Innovazione: sia attraverso la realizzazione di investimenti di prevenzione di carattere innovativo come ad esempio le strutture per la produzione di materiale di moltiplicazione sano rispetto alla flavescenza dorata, sia mediante l'elaborazione e attuazione di strategie innovative di cooperazione fra soggetti diversi di carattere pubblico e privato.

- Ambiente: mediante la realizzazione di investimenti di recupero di areali abbandonati dall'agricoltura e di tutela delle risorse genetiche agrarie, effettuati con modalità sostenibili dal punto di vista ambientale.

- Cambiamento climatico: attraverso la realizzazione di investimenti volti a prevenire i danni derivanti dagli effetti del cambiamento climatico e ad adattarsi ai cambiamenti stessi.

La misura è articolata su 2 sottomisure:

- Sottomisura 5.1 (Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici): operazione 5.1.1 (Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico) e operazione 5.1.2 (Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico).
- Sottomisura 5.2 (Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici): operazione 5.2.1 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo biotico e operazione 5.2.2 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo abiotico.

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, articolata in tre tipologie di intervento, sostiene:

- tipologia 1: investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;

- tipologia 2: reti anti-insetto e altri tipi di investimenti necessari per la produzione di vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori (flavescenza dorata della vite, sharka delle drupacee, batteriosi dell'actinidia) o da organismi nocivi e loro eventuali vettori suscettibili di causare calamità (Popillia japonica, Drosophila suzukii, Halyomorpha halys, Xylella fastidiosa, Meloidogyne graminicola,

Anoplophora spp.) e degli organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte dello Stato Membro ai sensi della direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE;

- tipologia 3: investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando ai maiali e suidi allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.

Poiché le piante di specie-serbatoio sono presenti specialmente nei terreni abbandonati, l'eliminazione delle stesse richiede una gestione collettiva a regia pubblica dal momento che i territori vulnerabili all'abbandono sono caratterizzati da uno scarso ricambio generazionale in agricoltura e da un'estrema parcellizzazione delle aziende agricole e delle proprietà fondiarie, quest'ultime spesso non gestite da aziende agricole. In queste condizioni un approccio individuale al problema risulta di difficile praticabilità. Sulla base dell'esperienza maturata in oltre 15 anni di lotta alla flavescenza dorata, un'efficace azione di prevenzione e successivamente di ripristino del potenziale produttivo richiede interventi pianificati a livello territoriale e gestiti da enti pubblici o da organizzazioni di produttori che dispongano di strumenti e di competenze adeguate.
L'operazione contribuisce al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).

Gli interventi previsti dall'operazione saranno selezionati conformemente all'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare, in linea con quanto previsto nella sezione 5.2.5.3.1.8, i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- decreto ministeriale 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10/07/2000);
- decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)";
- decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana".

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali

trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

- Regolamento (UE) 2018/1882 della Commissione relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- Regolamento (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Decreto del Ministero della Salute n.1195 del 18/01/2022 “Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana”.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Per le tipologie 1 e 2:

- Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati;

- Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

Per la tipologia 3:

- Aziende zootecniche con allevamenti di suini e/o suidi.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Investimenti in azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico riguardanti:

Per le tipologie 1 e 2:

- investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;
- investimenti per la realizzazione delle strutture protette (reti anti-insetto e dispositivi analoghi) e per l'utilizzo di materiali durevoli atti alla produzione di colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione suscettibili di causare calamità. La produzione di materiale vivaistico non rientra fra i costi ammissibili.

Per la tipologia 3:

- investimenti in grado di ridurre il rischio di contatto tra maiali e suidi allevati con il virus della PSA, al

fine di accrescere il livello di biosicurezza degli allevamenti, in stretta coerenza con le indicazioni di cui al DL n. 9 del 17/02/2022 "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)*" e relativi atti applicativi nazionali e regionali, ovvero realizzare, o adeguare a criteri di biosicurezza elevata: le zone filtro all'ingresso delle strutture di allevamento; le canalizzazioni dei percorsi interni ed esterni degli animali e del personale; le reti antipassero alle finestre; le reti perimetrali che circondano l'area di allevamento; i mezzi di pulizia delle aree di stabulazione; la cartellonistica interna ed esterna; i box di quarantena per i nuovi capi in ingresso.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per le tipologie 1 e 2, gli interventi possono essere realizzati soltanto nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo agricolo causati da fitopatie e organismi nocivi delimitate con provvedimenti del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.

Nel caso in cui i beneficiari siano enti pubblici, gli interventi sono ammissibili a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

Per la tipologia 3, possono accedere al sostegno le aziende zootecniche titolari di allevamento suinicolo iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ed alla Banca dati nazionale zootecnica, con propria situazione aggiornata; la consistenza media dell'allevamento deve essere almeno pari a 10 UBA; deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 60 del Reg. 1305/2013, saranno considerate valide tutte le spese sostenute a partire dal 7/1/2022, data della notifica ufficiale dell'epidemia in Piemonte.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le tipologie 1 e 2:

- entità del potenziale agricolo a rischio;
- grado di rischio di diffusione della malattia o dell'infestazione.

Per la tipologia 3:

- tipologia di allevamento, con priorità agli allevamenti in ambiente confinato, il cui ruolo economico è prioritario nel mantenimento della filiera dei prodotti italiani a base di carne suina, e in subordine agli altri allevamenti;

- area di rischio in cui è situato l'allevamento, con priorità alla zona di restrizione II (c.d. area infetta), quindi alla zona di restrizione I (c.d. area di sorveglianza) e infine all'area indenne.

  A parità di punteggio, verrà poi data priorità agli allevamenti di minori dimensioni e, in subordine, ai beneficiari di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione

da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori;
- 100% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari o da enti pubblici.

Per la tipologia 3, il contributo massimo concedibile per azienda è pari a 100.000 Euro.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari devono essere selezionati in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E’ necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza, anche in analogia all'applicazione di leggi dello Stato e Regolamenti in materia di calamità naturali e avversità atmosferiche.

R 8 – Sistemi informatici - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti,la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene i seguenti investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico così come definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente lettere h), k), l) al fine di far fronte al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) come formulato nella parte analitica:

Azione n. 1: reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine);

Azione n. 2: sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con coneguenti danni economici rilevanti per il settore.

Azione n. 3: acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo).

Essa ha lo scopo di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali di tipo abiotico operando sulla prevenzione dei rischi al fine di consentire alle aziende di poter mantenere i livelli di commercializzazione dei prodotti e della loro qualità permettendo il mantenimento delle quote e degli standard richiesti dal mercato, in particolare in presenza di accordi di filiera.
L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici,
sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).
L'operazione sarà attuata mediante bandi.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Azione 2: piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della legge 183/1989.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Azione 1: Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di impianti antigrandine.

Azione 2: Sono ammissibili le spese relative a investimenti fissi ed edilizi (drenaggi e costruzione di muri a protezione dalle frane a condizione che non mutino in maniera significativa la convenienza economica dei terreni agricoli). Sono esclusi i miglioramenti fondiari e i canali irrigui.

Azione 3: Sono ammissibili le spese relative all’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina.

Per le azioni 1 e 2 sono ammessi gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, di predisposizione delle domande di sostegno, consulenze, studi di fattibilità) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali nella misura massima del 12% delle spese ammissibili fatturate.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

Azione 2: nel caso di investimenti di prevenzione dalle erosioni o dalle frane, gli investimenti devono ricadere in aree soggette a frane del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI).

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno basati sul grado del rischio e sull'entità del potenziale agricolo a rischio.

Sarà riconosciuta una priorità ai govani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda usufruendo della misura M6.1 e per i quali l’attività agricola diventa attività prevalente. I giovani agricoltori dovranno acquisire la qualifica agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

- 50% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari devono essere selezionati in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E’ necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi

conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza anche in analogia all'applicazione di leggi dello Stato e Regolamenti in materia di calamità naturali e avversità atmosferiche.

R 8 – Selezione dei beneficiari - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR , attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti,la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.3. 5.2.1 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo biotico

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli investimenti chiaramente correlati al ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiati da fitopatie o da organismi nocivi. Essa verrà attuata con modalità a bando a seguito di eventi catastrofici formalmente riconosciuti da parte dell'Autorità competente mediante disposizioni che delimitano l'areale interessato. I bandi saranno emanati soltanto nel caso in cui le misure di eradicazione/circoscrizione di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE abbiano causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo per ciascun beneficiario interessato.
L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).

8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

8.2.5.3.3.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.

8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

Il sostegno sarà concesso per il ripristino di impianti di coltivazioni legnose nella misura del 70% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Non saranno riconosciuti:

- i mancati guadagni conseguenti alla fitopatia o all'infestazione;
- i beni assicurabili con agevolazioni previste dal PSR nazionale.

8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte delle autorità regionali o nazionali competenti, del fatto che si è verificata una calamità naturale di tipo biotico e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.
La perdita di potenziale agricolo sarà accertata direttamente in campo attraverso la verifica che la quota di piante colpite sia pari almeno al 30% del totale.

8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- quota (%) di superficie colturale danneggiata rispetto alla superficie aziendale della coltura;
- età dell'mpianto danneggiato, privilegiando gli impianti più recenti nella misura in cui essi hanno contribuito per un numero inferiore di anni alla formazione del reddito aziendale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% del costo dell'investimento. La spesa ammissibile dovrà essere compresa fra un minimo di 4.000 euro e un massimo di 50.000 euro.
Il sostegno ricevuto dal beneficiario a fronte del danno subito, compresi i finanziamenti ricevuti da altri strumenti di sostegno nazionali o unionali, non potrà eccedere il 70% dell'investimento effettuato in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 4, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013

[EAFRD]“ per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari devono essere selezionati in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E’ necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.5.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell’operazione, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza, anche in analogia all’applicazione di leggi dello Stato e Regolamenti in materia di calamità

naturali e avversità atmosferiche.

R 8 – Sistemi informatici - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti,la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.4. 5.2.2 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo abiotico

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiati da avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico. Essa verrà attuata con modalità a bando a seguito di eventi catastrofici formalmente riconosciuti da parte dell'Autorità nazionale competente mediante disposizioni che delimitano l'areale interessato.
L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).

8.2.5.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare in tutto o in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.5.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D.lgs. 102/2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38” e successive modificazioni e integrazioni.

8.2.5.3.4.4. Beneficiari

- Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.

- Consorzi di utenti agricoli e Comuni limitatamente agli investimenti di ricostruzione funzionale di infrastrutture rurali viarie e irrigue danneggiate da calamità naturali o eventi atmosferici assimilabili a calamità naturali. Il finanziamento ai Comuni può essere concesso a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.4.5. Costi ammissibili

Il sostegno sarà concesso per:

- ripristino o ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte;
- ripristino o acquisto di impianti, macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- ripristino di miglioramenti fondiari (impianti di coltivazioni permanenti, impianti irrigui fissi e sistemi di drenaggio);
- ripristino delle scorte vive danneggiate o distrutte, limitatamente al bestiame;
- ricostruzione funzionale di infrastrutture rurali viarie interpoderali e infrastrutture irrigue;
- spese generali e tecniche nella misura massima del 12% dell'importo ammissibile fatturato.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

8.2.5.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di ripristino devono essere localizzati in area delimitata in sede di riconoscimento formale dell'evento da parte dell'Autorità nazionale competente.
Nel caso di ripristino di terreni, strutture aziendali e scorte il danno deve essere pari o superiore al 30% della produzione vendibile.
Nel caso di ripristino di infrastrutture il danno deve essere pari almeno a: 5.000 euro

Le strutture aziendali assicurabili con polizze agevolate di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura non possono essere ammesse all’aiuto, anche nel caso non siano di fatto assicurate.

8.2.5.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In base al comma 2 dell’art. 49 del Reg. UE 1305/2013 non è richiesta l’applicazione dei criteri di selezione per questa operazione.

8.2.5.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Ripristino/ricostruzione dei terreni agricoli e delle altre strutture aziendali danneggiate da avversità atmosferiche e calamità naturali: fino al 80 % del costo dell'investimento ammissibile;
- Infrastrutture rurali viarie e irrigue: fino al 100% del costo dell'investimento ammissibile.

8.2.5.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E’ necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.5.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 8 – Sistemi informatici - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e

pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.5.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni dell'operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;

2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.5.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

1. Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

2. Rischi connessi alle tipologie di investimento e alle voci di spesa oggetto di contributo;

3. Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:
R3
Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente alle tipologie di rischio sopra individuate si evidenzia quanto segue:

1. I documenti attuativi e i bandi dettaglieranno le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, nonché tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità con parametri oggettivi e individuabili attraverso controlli informatici per quanto possibile, o controlli istruttori / documentali.
R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

2. Per l'effettuazione delle attività di controllo saranno attivate interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni; nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il rispetto di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti saranno oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa, per la verifica preventiva dell'ammissibilità. La valutazione di congruità delle spese avverrà di norma attraverso il ricorso ai prezzari regionali, la presentazione di oggettiva analisi prezzi e la comparazione di preventivi di spesa. In caso di beneficiari pubblici sarà garantito il rispetto delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi; la congruità dei prezzi sarà assicurata dalle risultanze delle gare di evidenza pubblica effettuate. 3. I documenti attuativi ed i bandi dettaglieranno gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo.
R3 sistemi di verifica e controllo adeguati -
Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti,la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti,

verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo delle zone rurali, sotto forma di nuove aziende agricole, diversificazione verso attività extra-agricole, comprese la fornitura di servizi all'agricoltura e alla selvicoltura e le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche.

Essa è chiamata a giocare un ruolo importante per favorire l'ingresso delle donne e dei giovani nel mercato del lavoro, in quanto si tratta di gruppi a rischio di migrazione verso le aree urbane, se non trovano adeguata occupazione nelle zone rurali.

La misura risponde ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F6 (Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

Essa è collegata principalmente alle focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e 2B (Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale) e secondariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia).

La misura concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative. In particolare, i giovani agricoltori possono portare nuove competenze ed energie e introdurre forme di moderna di gestione professionale attraverso strumenti innovativi;
- ambiente, sia agevolando l'ingresso di giovani agricoltori, maggiormente sensibili ai temi ambientali, sia finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di turismo) e

alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali);
- cambiamento climatico, sostenendo interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono previste due sottomisure, entrambe con un tipo di operazione:

- sottomisura 6.1 (Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori), tipo di operazione 6.1.1 (Premio di insediamento di giovani agricoltori), collegato alla focus area 2B;

- sottomisura 6.4 (Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole), tipo di operazione 6.4.1 (Creazione e sviluppo di attività extra-agricole), collegato alla focus area 2A e secondariamente alla focus area 5C.

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’ operazione concede aiuti ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l’insediamento iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori. Essa è collegata all'operazione 4.1.2 (Miglioramento della competitività e della redditività delle aziende agricole dei giovani agricoltori) rientrante nella sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole). L'operazione riveste particolare importanza nelle tipologie areali D e C2 per garantire il presidio nel lungo periodo di un territorio minacciato dallo spopolamento.
L’ operazione risponde al fabbisogno F6 (Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori) e contribuisce in via prioritaria alla focus area 2B. Essa contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali per i seguenti motivi:

- innovazione: il sostegno ai giovani agricoltori, generalmente più attivi e aperti alle nuove tecnologie rispetto ai conduttori delle generazioni precedenti, garantisce l’introduzione nelle aziende agricole di tecnologie e sistemi di gestione aziendale innovativi;
- ambiente e cambiamento climatico : i giovani agricoltori, che in genere hanno un livello medio di istruzione più elevato e sono più qualificati dei conduttori delle generazioni precedenti, sono più disponibili a introdurre forme di gestione aziendale più sostenibili rispetto all’ambiente e più adatti alle sfide del cambiamento climatico.

L' insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un’azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto “Beneficiari”).
Come detto sopra, l'operazione completa e rafforza l’attuazione della sottomisura 4.1, in considerazione

della maggior propensione degli imprenditori giovani all’innovazione e all’investimento. L’attuazione della operazione avverrà a bando e prevederà, in base allo specifico target di riferimento sia aziendale che territoriale, anche progetti integrati, con riferimento specifico alle misure 4, 5 e 6 (per quest'ultima, relativamente all'operazione collegata alla sottomisura 6.4). Cfr. inoltre il successivo punto “Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure”.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio di insediamento erogato ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.
Detto premio di insediamento potrà essere erogato in conto capitale, in conto interessi o mediante una combinazione dei due. L’erogazione del premio avverrà in due rate, una iniziale pari al 66% del totale da erogare e una finale, pari al rimanente 34%, previa verifica della corretta realizzazione del piano aziendale, entro un arco di tempo massimo di 36 mesi. In caso di erogazione del premio in conto interessi si ottempererà alle stesse condizioni previste per il conto capitale e per un importo equivalente (in ESL), previa verifica della bancabilità della operazione proposta dal giovane.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività).

La Regione Piemonte non attua altri provvedimenti di incentivazione all’avvio di nuove aziende da parte di giovani agricoltori. A livello nazionale, un regime di aiuti che prevede incentivi per promuovere la nuova imprenditorialità in agricoltura è gestito dall'Ismea ai sensi d.lgs. 185/2000.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda (tale fascia di età tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda sarà applicata anche ai bandi emanati prima del 25 maggio 2016), in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che cominciano l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non piu' di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda e risultano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

L’insediamento deve avvenire in qualità di “capo dell'azienda”; nel caso in cui l’insediamento del giovane non avvenga in forma di titolare unico, valgono le condizioni riportate al paragrafo “Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda

conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014".

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Misura a premio. Il Premio di insediamento erogato sarà contenuto entro i limiti previsti dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Tenuto conto del fatto che il sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 ha carattere forfettario e viene erogato previa attuazione del piano aziendale e non come rimborso di specifici costi ammissibili, non è necessario definire i costi ammissibili.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un piano aziendale, la cui attuazione deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali che attività di crescita personale e professionale del giovane e dell'azienda (per maggiori elementi si rimanda al punto "Sintesi dei requisiti del piano aziendale").
L'azienda agricola nata dall' insediamento deve avere carattere imprenditoriale e professionale (con partita IVA e iscrizione alla Cciaa) e produrre per la commercializzazione.
Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dall'aiuto.
Per inizio del primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso di insediamento in forma societaria) nella stipulazione / modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano aziendale da parte del giovane agricoltore.

La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie, oppure, b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura, oppure ancora, c) con superamento di un esame presso l'apposita Commissione già istituita dalla Regione in riferimento alla Misura 112 del PSR 2007-2013.

I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, per l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, può essere concesso un periodo di grazia non superiore ai 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno se tale necessità è documentato nel piano aziendale.

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di

ammissibilità sono riferite a ciascun giovane. Il sostegno all'insediamento sarà concesso a condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda. Devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno verranno calcolate in base alla produzione standard di cui al regolamento (CE) n. 1242/2008, articolo 5. (Per maggiori elementi si rimanda al punto "Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013").

Per essere ammessa, la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo stabilito nei bandi in base ai principi indicati al punto "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità.
Saranno accordati punteggi di priorità ai giovani che intendono insediarsi nelle tipologie areali D e C2, nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"), ai giovani che aderiscono a progetti integrati, alle domande di insediamento che creano nuova occupazione (punteggio di priorità correlato all'entita della nuova occupazione creata) e alle domande che hanno un piano aziendale orientato:

- al miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda (miglioramento del rendimento energetico, riduzioni dei consumi idrici e miglioramento della qualità delle acque e simili);
- allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:

A) Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro (importo considerato congruo in quanto corrispondente approssimantivamente a 36 mensilità di uno stipendio di un giovane dipendente in agricoltura), con la maggiorazione di 10.000 euro se l' insediamento avviene in zona di montagna.

B) Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

C) Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l' insediamento avviene in

zona di montagna.

La maggiorazione prevista per l'insediamento che avviene in zona di montagna è giustificata in considerazione della maggiore onerosità per il giovane comportata dal fatto di insediarsi in zona con vincoli naturali e della importanza di sostenere gli insediamenti in zone di montagna per contrastarne la tendenza allo spopolamento.
La degressività dell'importo corrisposto per ciascun giovane al crescere del numero dei giovani che si insediano congiuntamente nella stessa azienda è giustificata dalle economie di scala che l'insediamento congiunto di più giovani comporta.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'ultima rata del sostegno da versare ai beneficiari è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale previo controllo in azienda per verificare la corretta attuazione del piano aziendale medesimo .

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R 3 – Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 112 relativa all'insediamento giovani ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).
Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).
Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si veda il punto "Importi e aliquote di sostegno" .

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L’azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a a 10.000 euro di Produzione Standard (in considerazione delle minori alternative occupazionali e della importanza di sostenere gli insediamenti in zone montane per contrastarne la tendenza allo spopolamento). La dimensione economica aziendale massima per poter beneficiare del premio è pari a 250.000 € di Produzione Standard (in considerazione del fatto che in presenza di redditività aziendali molto elevate, l'erogazione di un aiuto pubblico non è determinante ai fini dell'insediamento).

Per essere ammessa, la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo stabilito nei bandi in base ai principi indicati al punto “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”.

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la rappresentanza legale verso i terzi e la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quali risultanti dagli atti societari, dovranno essere in capo al/ai soci giovani agricoltori beneficiari del sostegno, in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

- in caso di insediamento in società di capitali, aventi come unico oggetto la gestione di un’azienda agricola, incluse le società cooperative, il/i giovani beneficiari del sostegno dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del Consiglio di Amministrazione) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria. Nelle società di capitale non cooperative il/i giovani soci beneficiari del sostegno devono essere in possesso di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sarà concesso al beneficiario, in caso di necessità, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Il piano aziendale descrive il progetto di

sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali che attività di crescita personale e professionale del giovane e dell'azienda.
Il piano aziendale deve prevedere che il giovane agricoltore (o i giovani agricoltori in caso di insediamento congiunto) soddisfi la definizione di agricoltore in attività (conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento.
Il piano aziendale conterrà almeno i seguenti elementi:

1. la situazione di partenza dell'azienda agricola (dati relativi a terreni e coltivazioni, bestiame, fabbricati, macchinari, manodopera, eventuali attività connesse svolte, ecc.);
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda (programma di sviluppo aziendale comprensivo di prospetto economico e relativo cronoprogramma, altre Misure del PSR che vengono attivate, ecc.);
3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il Piano aziendale sarà sottoposto a valutazione da parte dell'Ufficio istruttore, finalizzata ad appurarne la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

All'atto dell'accertamento finale sulla pratica per la erogazione del saldo verrà effettuata la verifica sulla realizzazione del piano aziendale.
La attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
La durata massima per la realizzazione dei piano aziendale è pari a 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

L'attuazione della operazione avverrà a bando e prevederà, in base allo specifico target di riferimento sia aziendale che territoriale, anche progetti integrati, con riferimento specifico alle misure 4 e 5 e alla sottomisura 6.4.
Nel caso di progetti integrati la domanda di sostegno deve fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità nell'ambito non soltanto della sottomisura 6.1, ma anche delle altre misure interessate, nei rispetto delle condizione e dei parametri delle diverse misure (tale risultato potrà essere ottenuto anche con la presentazione di un complesso di distinte domande contestuali e coordinate in riferimento alle diverse misure interessate).

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.3.2. 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L' operazione prevede un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo della attività agricola.
L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale. Il sostegno verrà indirizzato nelle tipologie areali C e D, a cui sarà assegnata una percentuale delle risorse disponibili pari al 50%, superiore alla percentuale di incidenza della popolazione in tali aree (che è pari al 39%).
L'operazione sarà attuata mediante bandi di portata generale o finalizzati e mirati per specifiche esigenze, adottando anche "pacchetti" di più misure (progetti integrati, le cui caratteristiche sono riportate nella descrizione della misura 4), prevedendo dove opportuno la possibilità di realizzare progetti di sviluppo sovra-aziendali (interventi realizzati congiuntamente da più aziende agricole come descritto nella misura 4).

Essa prevede il sostegno a investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi svolte dalle aziende agricole [ad esempio agriturismi, agricoltura sociale, fattorie didattiche, produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla cessione a terzi, servizi prestati al territorio, artigianato tipico, trasformazione del prodotto agricolo (incluso nell'allegato I del TFUE) in prodotto finale non incluso nell'allegato I del TFUE].

L' operazione risponde ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).
L' operazione è collegata principalmente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia).
L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- ambiente, finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di turismo) e alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali);
- cambiamento climatico, sostenendo interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, in conto interesse e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

La spesa massima ammissibile per domanda è pari 150.000 euro.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1303/2013
- regolamento UE n. 1307/2013
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole (Per "coadiuvante familiare" si intende un soggetto, che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un famigliare. Il "coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali).

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

- Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali).
- Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchinari e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).
  Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

Sono pure ammessi (con fattura) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% del costo dell'investimento.

Gli investimenti devono essere conformi con le norme applicabili dell'Unione e nazionali (articolo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Tutte le spese dovranno essere giustificate da fatture. Ove pertinente, sarà riconosciuta la spesa inferiore tra

quella fatturata e quella prevista dal prezzario regionale.
I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Non sono costi ammissibili:
- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- l'acquisto di terreni;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o famigliari;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE.
La domanda non sarà ammessa al sostegno se non supererà la valutazione (che riguarderà anche la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica dell'investimento) da parte dell'Ufficio istruttore. La domanda deve includere tutti i dati e le informazioni necessarie a tale valutazione.
La domanda non sarà ammessa al sostegno se gli obiettivi di sviluppo aziendale non risulteranno conformi agli obiettivi ed alle strategie della operazione e se non raggiunge un punteggio di priorità minimo, in base ai criteri di selezione previsti.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
Ai fini della applicazione di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (computato dal saldo del contributo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

E' obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:
- - gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a 87 + 2log Pn (dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

1. La “biomassa agro-forestale” utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

Ai sensi della DGR n. 64-10874 del 23.02.2009 almeno il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico deve essere costituita da effluente zootecnico.
Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 6.4 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:

- presentate da giovani imprenditori;
- presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati (in considerazione del maggior radicamente sul territorio e della superiore garanzia di mantenimento dell’attività nel lungo periodo data dai soggetti per i quali l’agricoltura rappresenta l’attività prevalente);
- presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2 e in zone Natura 2000;
- con investimenti che permettano di incrementare l’occupazione;
- presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune (investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera;
- che prevedano diversificazione in ambito sociale;
- relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo massimo del sostegno per domanda è pari a 70.000 euro, così come previsto dall’Allegato II al Reg. (UE) 1305/2013, e sarà contenuto entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Aliquota di sostegno applicata: 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per:

- i giovani agricoltori;

- gli investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune);
- le zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 / 2013.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 6 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.
Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:
- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)

R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità . Formulazione dei

documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza.

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti,la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 311 relativa alla diversificazione ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).
Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla cessione a terzi, servizi prestati al territorio, artigianato tipico, trasformazione del prodotto agricolo (incluso nell’allegato I del TFUE) in prodotto finale non incluso nell’allegato I del TFUE.
Secondo il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» del 19 gennaio 2012 (2013/C 44/07), una definizione provvisoria dell'agricoltura sociale potrebbe essere la seguente:
“un insieme di attività – ad esempio riabilitazione, terapia, posti di lavoro protetti, apprendimento permanente e altre attività intese ad agevolare l'inserimento sociale (secondo la definizione dell'azione

COST 866 Green care in agricolture - iniziativa Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico) – che impiegano risorse agricole, sia vegetali che animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane. In questo senso, scopo dell'agricoltura sociale è, tra l'altro, creare le condizioni, all'interno di un'azienda agricola, che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere.
Attualmente nell'agricoltura sociale si possono distinguere quattro settori principali di attività:
a) le attività rieducative e terapeutiche,
b) l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale,
c) le attività pedagogiche,
d) i servizi di assistenza alla persona.”

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Argomento trattato all’interno delle singole operazioni

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Argomento trattato all’interno delle singole operazioni

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Argomento trattato all’interno delle singole operazioni

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Argomento trattato all’interno delle singole operazioni

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Settori di diversificazione interessati

Cfr. l'operazione 6.1.1.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna annotazione da aggiungere.

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», in particolare per l'operazione 7.6.1.

Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico e allo spopolamento delle zone rurali.
In Piemonte le zone rurali, e in particolar modo i territori rientranti nelle tipologie areali D e C, sono gravate da problemi di accessibilità e di frammentazione amministrativa e produttiva. Esse risentono del secolare percorso di abbandono che soltanto ultimamente sta mostrando in alcune aree segnali di controtendenza, evidenziati dal saldo demografico leggermente positivo.
Il PSR dovrà necessariamente affrontare la sfida della rivitalizzazione di tali territori, in coerenza con gli indirizzi dell'Accordo di partenariato e della strategia nazionale delle aree interne. La necessità di contrastare la frammentazione sociale ed economica e della governance del territorio è strategica, e richiede interventi che favoriscano l'aggregazione degli attori pubblici e privati del territorio e il loro coordinamento stimolando una progettualità a livello sovracomunale, pur tenendo conto di fabbisogni e peculiarità locali.
La dotazione dei servizi essenziali e la relativa scarsa accessibilità sono un aspetto critico nelle zone rurali del Piemonte, in particolare nelle tipologie areali D e C. Essa è in stretta relazione con le opportunità di rilancio di tali territori. Infatti la natura fisica del territorio ostacola notevolmente gli spostamenti e peraltro questi territori dispongono di una infrastrutturazione viaria qualitativamente inadeguata.
La misura 7 concorre principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) mediante i tipi di operazioni collegati alle seguenti sottomisure e focus area:

• operazione 7.1.1 (Stesura e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni) nell'ambito della sottomisura 7.1
(Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico), collegata principalmente alla focus area 6B;
• operazione 7.1.2 (Stesura e aggiornamento di piani naturalistici) nell'ambito della sottomisura 7.1
(Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico), collegata principalmente alla focus area 4A;
• operazione 7.3.1 (Infrastrutture per la banda ultralarga) nell'ambito della sottomisura 7.3 (
Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online), collegata principalmente alla focus area 6C;.
• operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistico-ricreative e informazione) nell'ambito della sottomisura 7.5 (
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala), collegata principalmente alla focus area 6B;.
• operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio) nell'ambito della sottomisura 7.6 (
Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente), collegata principalmente alla focus area 6B;
• operazione 7.6. 2 (Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici) nell'ambito della sottomisura 7.6 (
Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente), collegata principalmente alla focus area 6B.
Il contributo delle operazioni sopra elencate al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e del cambiamento climatico è il seguente:
• operazione 7.1.1 (Stesura e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni): trattandosi di interventi immateriali il contributo è di tipo indiretto, ma non per questo meno importante. I piani sono infatti preordinati a indirizzare lo sviluppo del territorio verso tutti e 3 gli obiettivi trasversali;
• operazione 7.1.2 (Stesura e aggiornamento di piani naturalistici): vale quanto detto per l'operazione precedente, con particolare riguardo all'obiettivo trasversale dell'ambiente. L'operazione è infatti finalizzata a migliorare la conoscenza del territorio e la predisposizione e adozione degli strumenti di pianificazione e gestione per i siti della rete Natura 2000 (misure specifiche di conservazione, piani di gestione) e per altre aree ad alto valore naturalistico (piani naturalistici delle aree protette);
• operazione 7.3.1 (Infrastrutture per la banda ultralarga): la diffusione dell'accessibilità alla banda ultralarga nelle zone rurali consentirà l'introduzione di applicazioni TIC innovative per le attività produttive e per la popolazione, contribuendo all'obiettivo trasversale dell'innovazione ma anche agli obiettivi dell'ambiente e del cambiamento climatico nella misura in cui i nuovi servizi TIC contribuiranno alla smaterializzazione dell'economia;
• operazione 7.5.1 (Infrastrutture turistico-ricreative e informazione): contribuisce al principio dell'innovazione grazie al miglioramento dl sistema informativo regionale sulle infrastrutture inserite nella rete del patrimonio escursionistico regionale, alla diffusione di sistemi di prenotazione di servizi turistici e servizi d'informazione ad alta intensità di conoscenza; al principio dell'ambiente attraverso la sostenibilità degli interventi infrastrutturali (tecniche di intervento a basso impatto e di conservazione della risorsa suolo); al cambiamento climatico, mediante tecniche d'intervento volte alla prevenzione dei rischi naturali e

del dissesto idrogeologico;
• operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio): uno degli obiettivi del recupero conservativo dei fabbricati d'alpeggio è il mantenimento del presidio umano in alta quota e la susseguente manutenzione del territorio, precipuamente a finalità di contrasto al dissesto idrogeologico. L'operazione contribuisce dunque in maniera diretta agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico, ma anche il contributo all'innovazione non è trascurabile poiché le modalità della presenza in alpeggio degli operatori possono giovarsi di soluzioni innovative (ad es. nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili o della connettività);
• operazione 7.6.2 (Manuali relativi a elementi paesaggistico-architettonici): trattandosi di interventi immateriali il contributo è di tipo indiretto, orientato principalmente ad obiettivi trasversali di carattere paesaggistico-ambientale. Alcune soluzioni che verranno prospettate nei manuali, peraltro, potranno fornire un contributo anche al cambiamento climatico e all'innovazione (nella misura in cui, ad esempio, propugneranno la bioedilizia o il ricorso a tipologie tradizionali "climaticamente sostenibili").

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni, in particolare riferentisi alle tematiche oggetto di intervento attraverso gli altri tipi di operazioni della misura M07. L'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede infatti che "gli investimenti sostenuti nell'ambito della misura 7 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale". In considerazione dell'elevato numero di comuni presenti in Piemonte, il sostegno sarà limitato alla stesura di piani sovracomunali (l'ambito ottimale di riferimento è costituito dalle unioni di comuni di cui alla legge regionale n. 3/2014 "Legge sulla montagna").
Con riferimento agli interventi sostenuti dalle operazioni collegate alle altre sottomisure della misura 7, gli strumenti di pianificazione già esistenti sono:
• sottomisura 7.3: gli interventi dovranno essere realizzati in coerenza con il Piano nazionale banda larga;
• sottomisura 7.5: gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della l.r. n. 12/2010 ("Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte") che individua nel catasto e nella rete del patrimonio escursionistico (RPE) gli strumenti di conoscenza e di pianificazione a cui devono riferirsi gli enti territoriali.
Per l' operazione "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio" rientrante nella sottomisura 7.6 non esistono specifici strumenti di pianificazione, pertanto gli interventi da realizzare dovranno essere programmati nei

piani di cui alla presente operazione.
I piani di sviluppo dei comuni dovranno essere redatti recependo gli strumenti di pianificazione settoriale esistenti. L’adozione dei piani da parte degli enti coinvolti costituirà condizione necessaria per la presentazione di una qualsivoglia domanda di aiuto nell’ambito dell' operazione“Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, collegata alla sottomisura 7.6.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 “Legge sulla montagna”.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Comuni in forma associata.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammesse a contributo le spese connesse alla redazione dei piani di sviluppo (relative a consulenze, studi, analisi ed elaborazione dati) e le eventuali spese di pubblicazione degli stessi, in conformità alle norme dell’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è limitato ai piani dei comuni rientranti nelle tipologie areali D e C il cui territorio è classificato in tutto o in parte nelle zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto in primis del numero di comuni coinvolti e, in subordine, della superficie e della popolazione complessivamente interessata. Saranno privilegiati i piani che propongono soluzioni innovative ed ambientalmente sostenibili per il presidio del territorio.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l’operazione 7.1.1.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l’operazione 7.1.1.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente per l’operazione 7.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l’operazione 7.1.1.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l’operazione 7.1.1.

8.2.7.3.2. 7.1.2 Stesura ed aggiornamento dei Piani naturalistici

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione per i siti Natura 2000 e di strumenti di pianificazione naturalistica per le aree protette della Regione Piemonte ai sensi della l.r. 19/2009.
I siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico come le aree protette della Regione Piemonte ai sensi della l.r. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) necessitano di strumenti di pianificazione per la loro efficace tutela e gestione. Le misure di conservazione generali per la rete Natura 2000 sono state approvate nell'aprile 2014, mentre le misure di conservazione sito-specifiche sono in fase di predisposizione. Risulta necessario continuare l'attività di studio e redazione degli strumenti di tutela e gestione dei siti della rete Natura 2000, al fine di ottenere strumenti operativi omogenei, coerenti e condivisi per la protezione dei siti stessi e per la corretta ed efficace gestione del territorio. Anche le aree protette ai sensi della l.r. 19/2009 necessitano di strumenti di pianificazione naturalistica per la tutela e la gestione degli ecosistemi; per lo più tali strumenti sono già approvati e vigenti, ma in alcuni casi necessitano di aggiornamento o di integrazione, mentre in altri casi è necessario provvedere alla formazione di un nuovo piano.
L'operazione risponde al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) ed è collegata alla focus area 4A.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• Direttiva 92/43/CEE Habitat;
• Direttiva 2009/147/CE Uccelli;
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;
• Legge regionale n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 e enti di gestione delle aree protette regionali.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Spese finalizzate alla stesura di piani di gestione per i siti Natura 2000 e di strumenti di pianificazione naturalistica delle aree protette regionali, comprese le spese relative alle attività conoscitive e d'approfondimento dell'ambiente e del territorio propedeutiche alla redazione dei piani (studi, analisi, elaborazione dati, cartografie) e alla pubblicazione dei medesimi.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Impegno da parte dei beneficiari all'adozione degli strumenti di tutela e gestione, ai sensi della l.r.19/2009, nei tempi che saranno stabiliti dai bandi.
Gli approfondimenti scientifici propedeutici alla redazione degli strumenti di pianificazione devono essere predisposti da esperti in materia di biodiversità ovvero in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico o forestale.
I piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 devono essere elaborati conformemente alle norme nazionali e al "Manuale tecnico per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000". I piani naturalistici per le aree protette dovranno essere redatti sulla base di quanto previsto dalla l.r. 19/2009 e pertanto contenere analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la natura stessa dell'operazione tutti gli interventi concorrono pienamente agli obiettivi ambientali di tutela dell'ambiente e della biodiversità.
La selezione terrà conto delle priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nel PAF (Prioritized Action Framework) approvato dalla Regione Piemonte con la DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015, ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
vedi paragrafo 8.2.15.4.1

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

vedi paragrafo 8.2.15.4.2

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

8.2.7.3.3. 7.2.1 Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene gli investimenti volti alla realizzazione ed al miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nonché degli spazi aperti ad uso pubblico nell’ambito delle borgate del territorio montano piemontese.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) ed F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento realizzato.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Direttiva (UE) n. 61/2014 recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

D.lgs. n. 50/2016 “Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Comuni proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali di:

adeguamento / rifacimento / realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della borgata [rete fognaria, rete idrica, opere di interramento e/o potenziamento delle linee aeree (elettriche e telefoniche), rete di distribuzione del riscaldamento],

adeguamento / rifacimento / qualificazione degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata (interventi di arredo, illuminazione e pavimentazione della viabilità interna della borgata).

Spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.

Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali D, C e B*M*.

Le borgate oggetto degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità: presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati).

I Comuni che intendano, per una determinata borgata, presentare una domanda di sostegno a valere sulla presente operazione dovranno obbligatoriamente presentare, congiuntamente, anche una seconda domanda di sostegno sull'operazione 7.4.1, nell'ambito di un organico "programma di intervento". Per ciascuna "Unione Montana" sarà stabilito (in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili nonché dell'eventuale inclusione del territorio nell'ambito delle aree selezionate per l'attuazione della "Strategia per le Aree Interne") un numero massimo di "programmi" presentabili. L'individuazione delle candidature nell'ambito di ogni "Unione Montana" dovrà essere operata di concerto tra tutti i Comuni che la costituiscono.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Gli investimenti di cui alla presente operazione sono sovvenzionabili solo se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e se conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano, di dimensione contenuta, in buon stato di conservazione, di pregio architettonico, dotate di “servizi” ed aventi un livello di “vitalità” demografica ed economica sufficiente a garantire che l’intervento realizzato abbia le ricadute auspicate.

Con riferimento agli investimenti proposti saranno privilegiate le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati alla "pedonalizzazione" della borgata, all'interramento delle linee aeree (elettriche e telefoniche) ed alla riqualificazione della pavimentazione stradale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa.

Le spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 100.000 euro e 400.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in aree montane (a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto), sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza del precedente periodo di programmazione (PSR 2007-2013).

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Opere di limitata estensione (ambito: borgata) per la realizzazione o il miglioramento delle quali si rende necessario un investimento totale non superiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.4. 7.3.1 Infrastrutture per la banda ultralarga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l’estensione delle reti a banda ultralarga a partire dalle reti già infrastrutturate nelle precedenti programmazioni dei fondi europei. Gli interventi saranno realizzati a complemento di quelli previsti nell'analoga azione del programma operativo regionale cofinanziato dal FESR. A tal fine verrà redatto un piano di attività regionale sulla banda ultralarga comprendente le diverse fonti di finanziamento evidenziando laddove ciascuna interverrà.

Saranno realizzate infrastrutture fisse su filo o senza fili utilizzando prioritariamente infrastrutture di base disponibili già esistenti espandendo e migliorando le stesse nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e del libero accesso a pari opportunità a tutti gli operatori di mercato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

A ulteriore specificazione dell’analisi SWOT e della individuazione dei fabbisogni si specifica quanto segue. Secondo l’Osservatorio ICT del Piemonte nella regione è garantita una copertura di almeno 2 Mbps, ottenuta mediante l’impiego complementare di reti di trasporto basate sia su infrastruttura fisica (fibra + rame) che wireless. Si segnala l’aumento dell’offerta di servizi di banda larga su reti radio sia su frequenze “licenziate” in uso esclusivo che su frequenze “libere”. A partire dal gennaio 2013 tutto il territorio piemontese, su scala comunale, è quindi raggiunto dal segnale in banda larga; i comuni coperti da un solo operatore privato sono 125 (nel 2011 erano 301). Nei restanti comuni l’offerta proviene da più operatori e in 400 comuni circa si assiste alla compresenza di più di quattro operatori. Tuttavia, si registrano situazioni in cui la disponibilità della fibra ottica non coincide con l’erogazione del servizio via filo da parte di alcun operatore.Restano raggiungibili solo grazie al servizio satellitare aree isolate ricadenti nelle tipologie areali C e D, dove in alcune identificate frazioni dei comuni non è disponibile alcuna offerta di connettività su infrastruttura terrestre di almeno 2 Mbps di banda. Si tratta di aree non ritenute redditizie a sufficienza dagli operatori del mercato per giustificare investimenti destinati all’adeguamento della rete a causa del limitato numero di utilizzatori e/o di condizioni geomorfologiche ardue.

Le azioni verranno implementate nelle zone dove si registrano carenze infrastrutturali e mancanza di servizi a banda ultra larga, in coerenza con l'orientamento strategico dell'Accordo di partenariato. A tal fine la Regione Piemonte ha commissionato un apposito studio che andrà a integrare i risultati delle consultazioni effettuate dal MISE a livello nazionale per individuare le coperture e i piani a tre anni degli investitori privati. Lo studio consentirà altresì di portare alla luce eventuali infrastrutture di base funzionali alla posa di fibra ottica o all'installazione di apparati per l'erogazione del servizio in modalità senza fili.

L'operazione è inquadrata all'interno dell'Agenda digitale italiana ed è in ottemperanza agli obiettivi dell'Agenda digitale europea.

Essa risponde prioritariamente al fabbisogno F21 (Sviluppare l'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6C.

Aggiornamento luglio 2021

Il Piano Tecnico BUL della Regione Piemonte si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", definito dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) e approvato dalla Commissione europea con decisione del 30 giugno 2016. Il "Piano tecnico" è allegato alla convenzione operativa che scaturisce dall'Accordo di programma tra Mise e Regione Piemonte del 30 giugno 2016. Il "Piano tecnico" si rivolge esclusivamente alle *Aree bianche*, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della consultazione pubblica per gli operatori di telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale. Detto piano tecnico, nella sua versione vigente siglata il 14 luglio 2021 mediante un addendum all'accordo di programma del 30 giugno 2016, è finanziato dalle seguenti risorse:

- 17.716.894,40 euro a valere sui fondi del POR FESR programmazione 2014-2020;
- 45.580.000,00 euro a valere sui fondi del PSR FEASR programmazione 2014-2020;
- 26.575.341,60 euro a valere sui fondi FSC regionale programmazione 2014-2020 (Piano sviluppo e coesione), di cui alla delibera Cipe n. 41/2020;
- 193.824.685,00 euro individuati per la Regione Piemonte a valere sui fondi FSC 2014-2020, di cui alla delibera Cipe n. 65/2015 ("FSC nazionale").

L'aggiornamento del piano tecnico BUL della Regione Piemonte approvato il 14 luglio 2021 ha interessato, oltre alla ripartizione della spesa fra le diversi fonti finanziarie:

- l'imputazione temporanea al FSC nazionale dell'IVA inerente le spese cofinanziate dall'Unione europea;
- lo sviluppo temporale degli interventi (cronoprogramma delle attività), che per la parte finanziata a valere sul PSR termina nel 2022;
- l'attribuzione dei comuni alle diverse fonti di finanziamento, riservando ovviamente a valere sul PSR soltanto comuni rurali (tipogie areali C e D).

Gli interventi relativi alla banda ultra larga, già previsti nell'ambito del PSR pre-modifica e che concorrono agli obiettivi stabiliti nella strategia Banda Ultra Larga italiana, consentiranno di raggiungere entro il 2023 il 40,8% delle unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Regione Piemonte previste dal Progetto Banda Ultra Larga, di cui:

- il 9,2% con velocità in download di almeno 30 Mbps con tecnologia FWA;
- il 31,6% con velocità in download di almeno 100 Mbps con tecnologia FTTH e/o FTTC.

La percentuale rimanente del 59,2% della unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Regione Piemonte previste dal Progetto Banda Ultralarga verrà coperta con le altre fonti di finanziamento nella misura seguente:

- il 27,3% congiuntamente dal POR FESR e dal FSC regionale;
- il 32,0% dal FSC nazionale.

L’AdG non ritiene necessario, per questa programmazione, aumentare la dotazione finanziaria della sotto-misura 7.3 del PSR in quanto sono già previsti interventi da parte di ulteriori fonti di finanziamento come ad esempio i progetti PNRR (piano “Italia a 1 Giga”, piano “Scuola connessa”, piano “Sanità connessa”, piano “Italia 5G”), l’aggiornamento del “Piano voucher” ed il completamento del “Piano BUL aree bianche”. Infatti, in coerenza con la Strategia italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society” approvata il 25 maggio 2021, la regia degli interventi sopra elencati, nonché le decisioni da assumere, sono di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Tali interventi faranno sì che le reti a 100 Mbps raggiungano o siano disponibili per tutte le famiglie nelle aree rurali e non, incluse le case sparse, entro il 2025, con la possibilità di aggiornare tali reti per raggiungere velocità molto più elevate.

A completamento degli interventi, anche il Piano strategico della PAC potrà contribuire alla strategia della Banda Ultralarga fornendo fonti di finanziamento per raggiungimento degli obiettivi di copertura.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi sostenuti per gli investimenti effettuati.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - “Strategia banda ultralarga”

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Enti e organismi pubblici, agenzie ed enti strumentali degli stessi e società dagli stessi controllate, operatori di rete.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Spese per l’acquisizione e la messa in esercizio dell’attrezzatura necessaria all’erogazione e all’accesso di servizi di connettività, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica quali:

- interventi su infrastrutture esistenti
- opere civili e impiantistiche
- attrezzature di backhaul
- oneri di sicurezza
- spese generali, comprensive di eventuali spese di gestione riconosciute in fase di attuazione per un massimo del 12% della spesa ammissibile.

Non sono ammissibili tutte le spese non indicate e in particolare:

- i costi connessi al contratto di leasing (margine, interesse per il rifinanziamento, overhead e costi di assicurazione);
- interventi di manutenzione ordinaria;
- canoni da servizio.

L'IVA è ammissibile secondo i disposti dell'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non rappresentano costi ammissibili gli oneri accessori dell'intervento, siano essi fiscali o finanziari.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi gli interventi realizzati nelle aree rurali con problemi di sviluppo (tipologia areale D) e nelle aree rurali intermedie (tipologia areale C) a fallimento di mercato.

La determinazione di tale condizione verrà effettuata utilizzando i risultati delle consultazioni periodiche a cura del MISE ed eventualmente integrati con ulteriori consultazioni pubbliche a livello regionale.

Gli interventi saranno inoltre ammessi solo se in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea 2020 con l'eccezione di tecnologie "ponte" che consentano di garantire un servizio in aree bianche a costi ragionevoli e che abbiano una chiara prospettiva di raggiungimento degli obiettivi a breve termine.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei territori oggetto di intervento verrà effettuata in base al rapporto tra il costo stimato dell'intervento e la popolazione che potenzialmente ne beneficerà dando priorità agli interventi in tipologia areale D.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura XXX e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

1. *Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.*

2.La stessa amministrazione potrebbe, anche solo per quota parte dei fondi, essere allo stesso tempo sia beneficiaria che autorità di gestione generando un rischio di potenziale conflitto di interessi.

R4: Appalti pubblici

Sia nella fase di progettazione che in quella di implementazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per l'acquisizione di beni e servizi ed il conferimento di incarichi, al fine di garantire trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per la realizzazione degli interventi

R7: Selezione dei beneficiari

I beneficiari potranno essere di quattro tipologie differenti a seconda dei dettagli del piano degli interventi: ente nazionale, ente privato selezionato tramite procedura d'appalto o tramite soggetto attuatore (*in house*) e graduatoria beneficiari ammissibili per quanto riguarda le misure a sostegno della domanda con l'utilizzo di voucher.

R8: Sistemi IT

La gestione delle domande se condotta in maniera non adeguata potrebbe portare a ritardi ed inefficienze.

R9: Richieste di pagamento

Esiste un rischio di ricevere errate richieste di pagamento da parte dei beneficiari od il verificarsi di problematiche dovute al mancato rispetto di scadenze per l'esecuzione di lavori, servizi od incarichi così come evidenziato dalle esperienze maturata nel corso della precedente programmazione.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica

1. Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

2. La redazione di un piano di dettaglio per la realizzazione degli interventi garantirà la corretta separazione dei ruoli.

R4: Appalti pubblici

Saranno messe in atto procedure che consentano una verifica amministrativa esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dal beneficiario subordinando alla verifica stessa l'effettiva erogazione del finanziamento come stabilito dal reg.(UE) n. 809/2014 art 48. par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "*con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici…*".

R7: Selezione dei beneficiari

Nel caso della convenzione esistente i possibili beneficiari sono enti pubblici nazionali quali il Ministero per lo Sviluppo Economico. In caso di appalti specifici verranno individuati specifici criteri di garanzia e di selezione per valutare l'ammissibilità dei beneficiari.

R8: Sistemi IT

Al fine di garantire la corretta gestione verranno utilizzate procedure informatizzate a cura del Sistema Piemonte

R9: Richieste di pagamento

Saranno previsti meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi di penalizzazione graduale per gli eventuali ritardi con l'obiettivo di ridurre errori ed eventuali revoche degli aiuti.

Tali procedure permetteranno di prevenire ed individuare eventuali irregolarità per al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e dei costi ammessi nella realizzazione degli interventi.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Si ritiene che la gestione della misura, una volta rese operative le azioni di mitigazione sopra riportate a fronte dei rischi individuati, possa rispondere in modo soddisfacente alle esigenze di verifica e controllo richieste dai regolamenti.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

La deroga è prevista dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.5. 7.4.1 Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene gli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività di carattere culturale e ricreativo nell’ambito delle borgate del territorio montano piemontese, attraverso la realizzazione o il miglioramento delle stutture ed infrastrutture a tal fine adibite.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) ed F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento realizzato.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013;

D.lgs. n. 50/2016 “Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Comuni proprietari delle strutture oggetto di intervento, o aventi titolo sulle medesime.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Realizzazione e/o potenziamento di:

biblioteche e laboratori linguistici e di lettura,

laboratori per attività artistiche, culturali, teatrali e musicali,

laboratori informatici e multimediali,

laboratori finalizzati alla diffusione delle conoscenze scientifiche ed ambientali,

laboratori ed impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie.

Sono ammissibili:
a) gli interventi di recupero, restauro e riqualificazione di edifici e loro pertinenze;
b) l'acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
c) le spese generali e tecniche, nel limite massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi [lettere a) e b)];
d) l'acquisto e la realizzazione di software.

L'IVA non rappresenta un costo ammissibile tranne nel caso in cui non sia recuperabile sulla base della legislazione nazionale, come disposto all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

Non sono ammissibili al sostegno le spese per l'acquisto di terreni o fabbricati.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti saranno effettuati esclusivamente nell'ambito di borgate localizzate in zona di montagna ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e limitatamente ai territori rientranti nelle tipologie areali D, C e B*M*.

Le borgate oggetto degli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi di ammissibilità: presenza di collegamento alla rete viaria ordinaria, borgate di antica formazione e di limitata estensione (in termini di numero di edifici), presenza trascurabile di edifici non utilizzabili (in quanto deteriorati o crollati).

I Comuni che intendano, per una determinata borgata, presentare una domanda di sostegno a valere sulla presente operazione dovranno obbligatoriamente presentare, congiuntamente, anche una seconda domanda di sostegno sull'operazione 7.2.1, nell'ambito di un organico "programma di intervento". Per ciascuna "Unione Montana" sarà stabilito (in funzione della superficie e della popolazione dei territori eligibili nonché dell'eventuale inclusione del territorio nell'ambito delle aree selezionate per l'attuazione della "Strategia per le Aree Interne") un numero massimo di "programmi" presentabili. L'individuazione delle candidature nell'ambito di ogni "Unione Montana" dovrà essere operata di concerto tra tutti i Comuni che la costituiscono.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

Gli investimenti di cui alla presente operazione sono sovvenzionabili solo se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e se conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in maniera tale da privilegiare la realizzazione di interventi in borgate localizzate nelle fasce più elevate del territorio montano, di dimensione contenuta, in buon stato di conservazione, di pregio architettonico, dotate di “servizi” ed aventi un sufficiente livello di “vitalità” demografica ed economica sufficiente a garantire che l’intervento realizzato abbia le ricadute auspicate.

Con riferimento agli investimenti proposti saranno privilegiate le domande di sostegno che prevederanno il ricorso, nella realizzazione degli interventi, a soluzioni innovative volte a migliorare il rendimento energetico degli edifici nonché le domande di sostegno che conterranno interventi finalizzati alla presentazione in chiave turistica del territorio di riferimento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90 % della spesa ammessa - laddove gli Orientamenti (punto 649) prevedono il 100% detratte le presunte entrate nette - in quanto si è valutato ex ante come le eventuali entrate nette possano essere al massimo pari al 10% degli investimenti eseguiti.

Le spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 100.000 euro e 400.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in aree montane (a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto), sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza del precedente periodo di programmazione (PSR 2007-2013).

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Opere di limitata estensione (ambito: borgata) per la realizzazione o il miglioramento delle quali si rende necessario un investimento totale non superiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.6. 7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti di miglioramento delle infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala e il potenziamento della relativa informazione turistica, da attuare in forma coordinata tra il livello locale e regionale al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare l'offerta turistica, conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il contatto diretto con i turisti e favorire la creazione di opportunità occupazionali nelle zone rurali. Gli investimenti dovranno essere inseriti nel contesto della rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) prevista dalla legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), la quale costituisce strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di sviluppo dell'outdoor sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
L'operazione concorre al fabbisogno F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.
Essa prevede in particolare due tipologie di intervento:
• tipologia 1: potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e miglioramento della piccola ricettività per la sosta dei turisti, della segnaletica informativa e della realizzazione di centri per l'informazione, l'accoglienza e la prenotazione di servizi turistici;
• tipologia 2: implementazione di sistemi informativi sulle infrastrutture incluse nella RPE.
L'operazione sarà attuata sia attraverso bandi che iniziative direttamente realizzate dalla Regione Piemonte. Queste ultime possono riguardare sia l'implementazione del sistema informativo regionale che la realizzazione di interventi infrastrutturali tesi a completare quelli attuati dagli altri beneficiari in un'ottica di armonizzazione della rete fruitiva.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare, in tutto o in parte, i costi sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

• regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli da 65 a 71;

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
• d. lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
• legge regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del

Piemonte";
• legge regionale n. 8 del 18 febbraio 2010 "Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo".;
• legge regionale n. 9 del 18 febbraio 2010 "Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse".

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Enti pubblici singoli o associati, enti di gestione delle aree protette regionali, associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria l'organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e turistiche connesse all'escursionismo e all'alpinismo (limitatatamente agli investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture strettamente a servizio della fruizione pubblica escursionistica ed alpinistica come rifugi, bivacchi e ostelli), Regione Piemonte.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Tipologia 1 (Potenziamento di infrastrutture turistiche e per l'informazione turistica): investimenti materiali per :
• creazione e miglioramento di itinerari fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, di vie ferrate, di siti di arrampicata e di altre infrastrutture di tipo ricreativo e a servizio dell'outdoor, compresa la segnaletica informativa e la fornitura dell'attrezzatura a servizio della fruizione pubblica;
• riqualificazione e costruzione di piccole strutture ricettive (ad es. rifugi, bivacchi, ostelli) per la sosta dei turisti, di centri per l'informazione, l'accoglienza turistico-sportiva e la prenotazione di servizi turistici.
Tipologia 2 (Implementazione di sistemi informativi): investimenti materiali e immateriali per:
• implementazione del sistema informativo regionale sul patrimonio infrastrutturale ricompreso nella RPE;
• potenziamento dell'informazione turistica locale da attuarsi in forma coordinata con il sistema informativo regionale (realizzazione di sistemi informatici per la gestione dei flussi informativi, la prenotazione dei servizi, l'accoglienza dei visitatori e le presenze turistiche).
Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi al progetto presentato, fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi.
Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione e di manutenzione ordinaria.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti infrastrutturali e per l'informazione turistica sono sovvenzionabili se coerenti con la pianificazione della Rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) di cui alla l.r. 12/2010.
Gli itinerari escursionistici, cicloescursionistici e cicloturistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata interessati dagli investimenti devono essere inclusi nella RPE. I sentieri facenti parte degli itinerari valorizzati devono essere interdetti a usi fruitivi con mezzi motorizzati.
L'informazione turistica deve prioritariamente contemplare l'accessibilità all'informazione da parte di turisti stranieri.
L'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo della RPE, includente informazioni relative a

percorsi e itinerari escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata, vengono effettuati direttamente dalla Regione Piemonte.

Tali servizi potranno essere realizzati con il sistema dell' "In house providing" In tale caso
• la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
• il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
• l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno privilegiati gli interventi volti a:
• migliorare ambiti fruitivi già organizzati per la gestione delle infrastrutture e l'offerta innovativa ed integrata di servizi turistici;
• favorire l'uso di mezzi alternativi all'auto, l'intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico di linea e integrativi a chiamata per ridurre il carico ambientale;
• favorire l'accessibilità a soggetti disabili;
• favorire il coinvolgimento degli operatori del settore agricolo nell'offerta di servizi ai turisti e nella realizzazione degli interventi infrastrutturali volti tra l'altro a prevenire il dissesto idrogeologico;
• centralizzare l'informazione e favorire l'uso di social media in forma innovativa.

Ai fini della selezione degli interventi sarà utilizzato un sistema di punti con soglie minime di accesso. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 90% della spesa ammessa - laddove gli Orientamenti (punto 649) prevedono il 100% detratte le presunte entrate nette - in quanto si è valutato ex ante come le eventuali entrate nette possano essere al massimo pari al 10% degli investimenti eseguiti.
Per gli interventi realizzati direttamente dalla Regione Piemonte: contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.
Per gli interventi realizzati da soggetti diversi dalla Regione Piemonte la spesa ammessa deve essere compresa fra i seguenti limiti:
tipologia 1 (interventi infrastrutturali): fra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 300.000 euro;
tipologia 2 (sistemi informativi): fra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 100.000 euro.
Detti limiti minimi e massimi di spesa ammissibile sono stati fissati con riferimento a interventi analoghi del PSR 2007-2013.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Infrastrutture utilizzate in ambito locale per l'informazione turistica, la fruizione e l'accoglienza in sicurezza di singoli o gruppi di persone prevalentemente non organizzati che praticano attività outdoor in ambienti naturali o seminaturali per il cui miglioramento si prevede un investimento non superiore a 300.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.7. 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico in montagna

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene il mantenimento della funzionalità dei ricoveri di alpeggio e delle altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico localizzate in montagna (tipologie areali D e C2), nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica. Il recupero conservativo dei fabbricati d’alpeggio, normalmente situati a quote elevate, spesso al di sopra del limite della vegetazione forestale, consente di perseguire due finalità fra loro collegate: assicurare la continuazione dell’attività tradizionale della transumanza estiva (requisito fondamentale per mantenere l’equilibrio vegetativo creatosi con il pascolo in quota) e, conseguentemente, garantire la conservazione dei pascoli come elemento paesaggistico di pregio. Il miglioramento delle strutture zootecniche diverse dai fabbricati di alpeggio, situate normalmente a quote meno elevate, concorre al perseguimento delle medesime finalità.
L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Una migliorata attrattività panoramica e paesaggistica dell'alpeggio può contribuire infatti anche al richiamo di un sempre maggior numero di turisti (trekking). La riqualificazione dei fabbricati dovrà tener conto delle soluzioni architettoniche e paesaggistiche locali, inclusi i materiali utilizzati, tipici del paesaggio alpino.
L'operazione è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l’investimento realizzato.

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1303/2013.
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» .

8.2.7.3.7.4. Beneficiari

Proprietari pubblici e privati di alpeggi e di altre strutture zootecniche di pregio ambientale e paesaggistico.

8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

• Investimenti materiali per il restauro e la riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, finalizzati anche alla loro originaria fruibilità (riqualificazione di strutture interne ed esterne, ivi comprese le relative opere impiantistiche di completamento).
• Investimenti immateriali quali le spese di progettazione, la direzione dei lavori e gli oneri per la sicurezza e le consulenze specialistiche nel limite massimo del 12 % dei lavori ammessi.
Non sono ammissibili a finanziamento interventi di manutenzione straordinaria.

8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi pubblici sono sovvenzionabili se realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni ove tali piani esistano e se sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.
Non sono ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno.

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in coerenza con l'impianto strategico del PSR della Regione Piemonte e sono individuati in modo tale da poter selezionare quei progetti che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.
Saranno privilegiati gli interventi riguardanti alpeggi per i quali sia stata presentata domanda di sostegno sull'operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi) rientrante nella sottomisura 4.3.
Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti elementi:
• superficie complessiva del pascolo;
• presenza di una pluralità di attività economiche;

• aspetti innovativi nell'uso dell'acqua e nel rendimento energetico dell'edificio;

• coerenza con soluzioni architettoniche e paesaggistiche previste da manuali per il recupero nonché utilizzo dei materiali tipici del paesaggio alpino;
• ubicazione dell'alpeggio in aree ad alto valore naturalistico (zone Natura 2000, aree protette ai sensi della l.r. 19/2009) o in prossimità di itinerari escursionistici;
• continuità d'uso dell'alpeggio per attività agricolo-pastorale.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita

con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti. I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al:
• 90 % della spesa ammessa per i proprietari pubblici;
• 50 % della spesa ammessa per i proprietari privati.
La spesa ammessa dovrà essere ricompresa tra 50.000 euro e 200.000 euro. Tali soglie sono state definite tenendo conto sia dei maggiori costi degli interventi in alpeggio a causa delle difficoltà ambientali e di trasporto, sia della significatività minima delle opere realizzate, oltre che dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione.

I contributi costituenti “aiuto” (riqualificazione in funzione di un utilizzo multifunzionale non meramente agricolo e zootecnico) sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nei limiti del regime «de minimis».

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.1

8.2.7.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.2.

8.2.7.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Vedasi quanto riportato nella sezione 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.8. 7.6.2 Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene studi volti a sistematizzare e omogeneizzare i contenuti dei manuali, delle linee guida e dei cataloghi esistenti finalizzati all’individuazione degli elementi tipici degli insediamenti rurali, delle tipologie costruttive di valenza storico-documentaria, dei caratteri paesaggistici e naturalistici caratterizzanti i diversi ambiti del territorio regionale, nonché alla definizione di schede tecniche per la realizzazione degli interventi.
Finalità dell’operazione è fornire strumenti alle amministrazioni locali che risultino coerenti con le previsioni del Piano paesaggistico regionale e ne costituiscano attuazione, facendo proprie anche le indicazioni contenute nei manuali esistenti. Tali strumenti saranno concepiti come sistematizzazione e riorganizzazione delle informazioni contenute nei documenti già realizzati, nonché approfondimento degli stessi, al fine di fornire:
• indirizzi alle progettualità locali utili a garantire che gli interventi siano in linea con le peculiarità degli ambiti di paesaggio e le specificità dei diversi contesti comunali;
• indicazioni per gli interventi di conservazione e riqualificazione degli edifici appartenenti al patrimonio rurale, per l’adeguamento antisismico delle strutture e per il risparmio energetico, con attenzione al principio della valorizzazione delle risorse e delle identità locali quali elementi determinanti per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo socio-economico e territoriale delle aree più fragili.
Anche le nuove costruzioni dovranno risultare coerenti con le indicazioni degli studi/strumenti sopra citati.
L'operazione risponde ai fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) ed è collegata alla focus area 6B.

8.2.7.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a coprire i costi sostenuti per l'intervento.

8.2.7.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Piano paesaggistico regionale adottato con la DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ai sensi della legge regionale n. 56/1977 (Tutela e uso del suolo) e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s .m.i.

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

8.2.7.3.8.4. Beneficiari

Regione Piemonte.

Tale servizio potrà essere realizzato con il sistema dell’ “In houseproviding”. In tale caso: la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici; il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione; l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

• Indagini, studi, analisi ed elaborazione dati.
• Azioni di sensibilizzazione sul territorio per l’applicazione delle linee di indirizzo regionali.
• Spese di riproduzione cartacea e/o digitale.
Relativamente all’IVA si rimanda al disposto di cui all’articolo 37, comma 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Non pertinente.

8.2.7.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente

8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 100% dei costi ammissibili.

8.2.7.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

Vedi paragrafo 8.2.7.4.1

8.2.7.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Vedi paragrafo 8.2.7.4.2

8.2.7.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi paragrafo 8.2.7.4.3.

8.2.7.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR. Per l’operazione 7.3.1 (Infrastrutture per la banda ultralarga) si è approfondita l’analisi di verificabilità e controllabilità al livello di operazione.
R2 - Ragionevolezza dei costi: problematiche connesse ad una non corretta quantificazione (“finanziaria”) delle spese ammissibili.
R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: problematiche connesse ad una non esaustiva individuazione delle spese ammissibili.
R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: problematiche connesse ad una non corretta individuazione delle spese generali e tecniche e ad una diversa individuazione della percentuale massima riconosciuta nell’ambito delle diverse Sottomisure / operazioni.
R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: mancata individuazione delle tempistiche delle diverse fasi procedurali.
R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati: possibile errata valutazione della coerenza degli interventi proposti in domanda di aiuto con quanto previsto dalla Misura (La normativa UE non prevede, in sede di ammissione a finanziamento, l’effettuazione di un controllo in situ).
R4 - Appalti pubblici: problematiche connesse ad una non corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici (lavori e/o servizi/forniture).
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:
R3 - Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Azione di mitigazione R2: per i lavori utilizzo generalizzato del Prezziario regionale; per acquisti e forniture definire una modalità univoca in merito al ricorso al metodo dei “3 preventivi”. Sarà prevista in fase di stesura dei bandi ed attuata in occasione della predisposizione dei progetti, nonché verificata in sede di istruttoria.
Azione di mitigazione R3: definire le spese ammissibili e non ammissibili per macrocategorie di interventi, cercando di dirimere (sulla scorta dell’esperienza pregressa) i casi dubbi. Sarà attuata in sede di predisposizione dei bandi.
Azione di mitigazione R3: compilare un “elenco” delle voci che rientrano (o non rientrano) nelle spese generali e tecniche. Riconoscere un valore percentuale massimo di spese generali e tecniche riconosciute (eventualmente più basso per gli acquisti): es.: 12% per i lavori, 4% per gli acquisti. Sarà prevista in fase di stesura dei bandi ed attuata in occasione della predisposizione dei progetti, nonché verificata in sede di

istruttoria.
Azione di mitigazione R3: individuare le tempistiche per le diverse fasi ed esplicitarle nei bandi. Per le diverse Sottomisure / operazioni, preliminarmente alla loro attivazione, sarà svolta un'azione volta a coordinarne i tempi attuativi.
Azione di mitigazione R3: prevedere (ove necessario) l'effettuazione di un controllo in situ, preventivo all'ammissione a finanziamento, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano la necessità dell'intervento proposto. Sarà eventualmente attuata durante la fase istruttoria, e comunque prima dell'ammissione a finanziamento.

Azione di mitigazione R4: fornire preventivamente (ove necessari, ovvero nei casi "dubbi" sinora riscontrati) sia agli istruttori che ai beneficiari le informazioni occorrenti a garantire interpretazione univoca e corretta applicazione della normativa. Sarà attuata nella fase di informazione e comunicazione preliminare all'emanazione dei bandi.
Azione di mitigazione R3: Formulazione dei documenti attuativi: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle sottomisure/operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Si ritiene che la puntuale realizzazione delle azioni di mitigazione volte a definire nel dettaglio le spese ammissibili, circoscrivere le spese tecniche e individuare le tempistiche delle diverse fasi attuative porterà a contenere in modo evidente i problemi e i rischi incontrati nella passata programmazione; le ulteriori fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità da svolgere parallelamente, e di concerto tra AdG e OPR, alla formulazione dei documenti attuativi regionali consentiranno di soddisfare l'esigenza espressa dall'art. 62(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente: per la tipologia degli interventi previsti non servono metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi quanto indicato nelle corrispondenti sezioni delle singole operazioni.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Vedasi quanto indicato nelle corrispondente sezione dell'operazione 7.3.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna annotazione da aggiungere.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Articoli 21, 22, 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

regolamento delegato (UE) n. 807/2014

regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 32 (operazione 8.1), 34 (operazioni 8.3 e 8.4), 35 (operazione 8.5), 41 (operazione 8.6).

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La selvicoltura è parte integrante dello sviluppo rurale e la gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale. Quest'ultima rappresenta anche uno strumento essenziale sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche comunitarie e nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e comunitari in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. La superficie forestale copre oltre un terzo del territorio regionale, di cui oltre il 70% in zone montane; le foreste svolgono quindi un ruolo importante dal punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico e produttivo.

La misura concorre ai seguenti fabbisogni:

- F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali);
- F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici);
- F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio);
- F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La misura prevede l'attivazione delle seguenti sottomisure e tipi di operazione:

- sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/all'imboschimento): operazione 8.1.1 (Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli) collegata alla focus area 5E;
- sottomisura 8.3 (Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici): operazione 8.3.1 (Prevenzione dei danni alle foreste da incendi,

calamità naturali ed eventi catastofici) collegata alla focus area 3B e, secondariamente, alla 4C e 5E;

- sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici): operazione 8.4.1 (Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici) collegata alla focus area 3B e, secondariamente, alla 4C e 5E;

- sottomisura 8.5 (Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali): operazione 8.5.1 (Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) collegata alla focus area 4A;

- sottomisura 8.6 (Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste): operazione 8.6.1 (Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali) collegata alla focus area 2A.

Il contributo specifico di ogni operazione ai fabbisogni sopra elencati è riportato nella descrizione di ciascun tipo di operazione.

Oltre a costituire una fonte di reddito e di materie prime rinnovabili, le foreste svolgono un ruolo essenziale nel perseguire una economia a basse emissioni climalteranti, nel fissare il carbonio, conservare la biodiversità, proteggere il suolo, assicurare servizi sociali e ricreativi. Inoltre, circa la metà delle aziende agricole rilevate al censimento dell'agricoltura nel 2010 erano attive anche nel settore forestale, con 171 mila ettari di superficie a bosco e 15 mila ettari ad arboricoltura da legno. Ne consegue un'interessante possibilità di differenziazione delle fonti di reddito.

La misura concorre alla gestione e tutela attiva del patrimonio forestale, alla valorizzazione delle potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle zone rurali. Gli interventi selvicolturali sostenuti dal PSR saranno subordinati al rispetto del regolamento forestale regionale (Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R) che recepisce i principi della gestione forestale sostenibile (GFS) come definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 ed è coerente con la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013.

La misura contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso il sostegno all'introduzione di macchinari e tecniche di lavoro ad alto contenuto innnovativo;

- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);

- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Al fine di rispondere efficacemente ai fabbisogni evidenziati nell’analisi SWOT e agli obiettivi della strategia nazionale del Piano quadro del settore forestale, le operazioni della misura potranno essere attivate sia singolarmente che in modo combinato in progetti specifici multioperazione a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche.

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli con l'utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata nel rispetto di specifici requisiti ambientali. Essa prevede, oltre alla copertutra dei costi di impianto, l'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie a copertura dei costi di impianto alle condizioni riportate nella sezione 8.2.8.3.1.5.
L'operazione prevede le seguenti azioni:
azione 1: impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve (durata minima di 8 anni) per la produzione di legname di pregio;
azione 2: impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (durata minima di 20 anni);
azione 3: impianti di bosco permanente (durata minima di 20 anni, comunque non reversibile salvo autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti).

Per chiarezza, si descrivono in sintesi le 3 azioni:

azione 1) impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve: è prevista la realizzazione di piantagioni temporanee con cloni di pioppo, escludendo la pioppicoltura ordinaria (monoclonale);

azione 2) impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo: l’azione sostiene la creazione di popolamenti arborei temporanei costituiti da latifoglie, con funzioni sia ambientali che produttive (legname di pregio per l’industria o tartufi). Si compone di due sottoazioni, una relativa all’arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio (sottoazione A), l’altra relativa all’arboricoltura con specie tartufigene (sottoazione B);

azione 3) impianti di bosco permanente: l’obiettivo è la ricostituzione di boschi planiziali, cioè popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d’uso del suolo), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 5E (Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale) e si pone in continuità con le azioni intraprese fin dal 1994 in attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 e successivamente confermate con la misura H del PSR 2000-2006 e con la misura 221 del PSR 2007-2013. Tuttavia, rispetto ai precedenti periodi di programmazione, l'operazione prevede di riservare un maggior

spazio all'arboricoltura da legno a ciclo breve (azione1) e di concentrare gli interventi in pianura.
La maggiore attenzione riservata all'arboricoltura da legno a ciclo breve, e in particolare alla pioppicoltura, è collegata alla sua capacità di contribuire al sequestro di carbonio, nello specifico:

• l’impianto di pioppeti interessa nella quasi totalità le aree agricole della bassa pianura piemontese, dove prevalgono i seminativi (mais soprattutto): qui la pioppicoltura può contribuire efficacemente alla diversificazione del paesaggio in termini di arricchimento della componente arborea e alla capacità dell’agroecosistema di sequestrare carbonio;

• lo stoccaggio di carbonio negli impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve risulta significativo per la rapidità di accrescimento e, nel caso del pioppo, anche per l'utilizzo del legname in manufatti come i pannelli e i segati utilizzati in arredamento ed edilizia (durata stimata in ca. 30 anni).

Va inoltre ricordato che la filiera del legno di pioppo a livello regionale e nazionale ha una grande importanza economica e sociale, ma negli ultimi decenni la scarsa remunerativitá ha drasticamente ridotto le superfici di tale coltura, in particolare in Piemonte (sulla base dei censimenti generali dell'agricoltura, le superfici a pioppeto sono scese da 37 mila ettari nel 1982 a 11 mila ettari nel 2010).
L'operazione non sostiene la pioppicoltura ordinaria (monoclonale) e riconosce condizioni via via più favorevoli in funzione dell'aumento del grado di: (i) qualità ambientale per la quale è previsto il requisito della diversità clonale (con cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale - MSA); (ii) diversità specifica (inserimento di altre specie in accompagnamento al pioppo); (iii) sostenibilità ambientale basata sull'adesione a sistemi di certificazione della gestione forestale sostenibile e ai disciplinari di produzione FSC e PEFC, messi a punto sulla base dello studio “Ecopioppo”, realizzato proprio in Piemonte già nell'anno 2000
(http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/arboricoltura/pioppicoltura/ecocertificazione.html).

La focalizzazione degli interventi di imboschimento in pianura è motivata dall'impatto ambientale sicuramente positivo in tali zone della ricostituzione di boschi e formazioni arboree. Al contrario, in montagna, dove la superficie forestale è quasi raddoppiata negli ultimi 50 anni per l'abbandono dei coltivi e dei pascoli, appare prioritario difendere gli spazi aperti dall'avanzata spontanea del bosco.
L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:
• innovazione, attraverso il riconoscimento di priorità all'utilizzo di materiali di moltiplicazione innovativi;
• ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il riconoscimento di priorità e maggior intensità di aiuto nel caso di certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC) e di utilizzo di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (cloni MSA);
• cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno comprende:
• un contributo in conto capitale destinato a coprire, in tutto o in parte, le spese di impianto (azioni 1, 2 e 3);
• un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (azioni 2 e 3);
• un premio annuale per ettaro a copertura delle spese di manutenzione (azioni 2 e 3).

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- legge 752/1985 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”;
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- decreto legislativo n. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 5”;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

• Azione 1 (Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve): soggetti privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli.
• Azione 2 (Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo): soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli.
• Azione 3 (Impianti di bosco permanente): soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli o non agricoli.
Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto gestore di tali terreni è un soggetto privato o un comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

• Azione 1 (Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve): costi di impianto.
• Azione 2 (Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo): costi di impianto, di mancato reddito e di manutenzione.
• Azione 3 (Impianti di bosco permanente): costi di impianto, di mancato reddito (limitatamente ai terreni agricoli) e di manutenzione.
La durata dei premi annui per la manutenzione è limitata a un periodo di:
• 5 anni per l'azione 2;
• 10 anni per l'azione 3.

La durata dei premi annui per il mancato reddito è la seguente:

- per l’Azione 2 - impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo:

a) 10 anni per la sottoazione A (arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio);

b) 5 anni per la sottoazione B (arboricoltura con specie tartufigene), tenendo conto dei possibili redditi ritraibili dalla produzione dei tartufi (a partire dal 6° anno);

- per l'Azione 3: 10 anni.

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario (dopo la presentazione della domanda di aiuto) per lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di piantagione. Le spese ammissibili sono riconducibili, in particolare, a:
• acquisto del materiale di propagazione, anche micorrizato o colonizzato da batteri azotofissatori, sua preparazione e trasporto;
• operazioni correlate alla messa a dimora delle piante, in particolare: analisi del suolo, eventuali ripuliture dalla vegetazione preesistente all'impianto, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari e apertura buche, messa a dimora del materiale di propagazione, acquisto e collocazione di pacciamatura, eventuali picchetti di segnalazione, pali tutori, protezioni individuali dalla fauna selvatica o recinzioni;
• cure colturali effettuate entro il primo anno dell'impianto e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative, in particolare: risarcimento delle fallanze, contenimento della vegetazione infestante, eventuale potatura, eventuali irrigazione, sfolli, diradamenti, eliminazione e smaltimento della pacciamatura (se non biodegradabile), eventuali interventi fitosanitari;
• spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano la localizzazione degli interventi, focalizzata in pianura per le ragioni esposte nel par. Descrizione degli interventi, e i requisiti minimi in materia ambientale indicati all'art. 6 del Reg. (UE) 807/2014. In particolare:

- viene esclusa la forestazione degli habitat vulnerabili quali le torbiere e le zone umide o altre zone di elevato valore ecologico, quali i prati permanenti e i pascoli;

- specie impiegabili: a) è ammesso soltanto l'uso di latifoglie (considerate le fasce altimetriche interessate) ed è vietato l'impiego delle specie arboree invasive individuate dal regolamento forestale regionale (Allegato E al Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4); b) per gli interventi di qualsiasi superficie saranno impiegate esclusivamente specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici e che non minacciano la biodiversità e i servizi ecosistemici né la salute umana. In particolare per ciascuna azione saranno indicate, nelle Norme di attuazione dei bandi, le specie arboree e le varietà utilizzabili, che per ciascun intervento dovranno essere scelte in base a un progetto o a una relazione tecnica, redatti tenendo conto del contesto pedologico e idrologico;

- come dettagliato nel paragrafo Informazioni specifiche della misura: per le azioni 2 e 3 saranno ammessi soltanto impianti misti; per l'azione 1 è previsto l'utilizzo di almeno il 20% di cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale (percentuale minima che sale fino al 40% per gli interventi di superficie pari o superiore ai 15 ettari) e l'obbligo di miscuglio clonale per gli impianti di almeno 5 ettari.

A. Localizzazione degli impianti

Per le azioni 1, 2 – sottoazione A (arboricoltura da legno) e 3 gli impianti devono essere realizzati nelle aree

di pianura individuate nell'allegato al PSR 2014-20 "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura"; la classificazione potrà essere dettagliata a livello di particella catastale secondo parametri di pendenza e altimetria che verranno definiti con D.G.R.

Per l'azione 2 - sottoazione B (arboricoltura con specie tartufigene) gli impianti devono essere realizzati nelle aree vocate, in particolare collinari, individuate dalla specifica cartografia regionale (Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese, disponibile su sito web della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/filiere/tartufi/carte.html)

B. Superfici ammissibili all'imboschimento
• Azioni 1 e 2: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e coltivazioni legnose permanenti).
• Azione 3: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e coltivazioni legnose permanenti) e terreni non agricoli.
Non sono comunque ammissibili:

- impianti su prati permanenti e pascoli;
- impianti su aree classificate come bosco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2009;
- impianti su aree con vegetazione di interesse naturalistico, come i prati magri, le brughiere, le zone umide e le torbiere e su eventuali altri ambienti preziosi per il mantenimento della biodiversità o lo stoccaggio di carbonio.

C. Spese e tipologie di impianto non ammissibili

- piantagioni di alberi di Natale (generi Abies o Picea) o con altre conifere,
- impianti a ceduo a turno breve o con specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a scopo energetico,
- per l'azione 1, impianti monoclonali (pioppicoltura ordinaria).

D. Per tutte le azioni la realizzazione degli impianti sarà condizionata alla presentazione di un progetto o relazione tecnica.

E. Complementarietà ai fini EFA: le superfici imboschite da parte di soggetti privati con impianti a ciclo non breve, ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 1305/2013 o tramite i precedenti programmi di sviluppo rurale, se utilizzate ai sensi dell'art. 32, par. 2, lett. b), punto ii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, subiscono una riduzione del premio per le perdite di reddito. Ciò non accade nel caso in cui l'importo corrispondente alla somma del premio per le EFA e del premio di mancato reddito sia inferiore all'importo del reddito da coltura agricola utilizzato come riferimento per il calcolo dei premi per le perdite di reddito nel corrispondente PSR.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà riconosciuta priorità a:

- imprenditori agricoli;
- aziende in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile;
- aziende con piano di gestione forestale o aderenti all'operazione Piani forestali o strumenti equivalenti nell'ambito della sottomisura 16.8;
- aziende beneficiarie o aderenti ad altre operazioni o misure forestali del PSR 2014-20;
- interventi realizzati in fasce fluviali del PAI.

Inoltre sarà riconosciuta priorità:
• per l'azione 1 a interventi realizzati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

• per l'azione 2 a interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000, aree naturali protette, zone di salvaguardia delle acque per consumo umano, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed eventuali altri siti di rilevanza ambientale, e, per la sola sottoazione A, impianti policiclici (presenza sullo stesso appezzamento di piante con cicli produttivi di lunghezza differente, in grado di produrre assortimenti legnosi di pregio);

• per l'azione 3 a interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000, aree naturali protette, zone di salvaguardia delle acque per consumo umano, zone vulnerabili ai nitrati ed eventuali altri siti di rilevanza ambientale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (pioppicoltura).

Viene riconosciuta una spesa massima ammissibile di:

- euro 4.000/ha per impianti monospecifici, cioé costituiti esclusivamente da cloni di pioppo;

- euro 5.000/ha per impianti polispecifici, comprendenti anche uno o più filari, perimetrali o no, di specie autoctone, arbustive e/o arboree.

Il contributo alle spese di impianto viene differenziato come segue, in relazione alla qualità ambientale degli impianti:

- 80% dei costi ammissibili nei due seguenti casi: a) impianti con miscuglio clonale (mescolanza di almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il 30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto) realizzati da aziende che al momento della presentazione della domanda di pagamento siano in possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile; oppure b) impianti con miscuglio clonale e almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;

- 60% dei costi ammissibili negli altri casi, rispettando comunque gli obblighi relativi alle percentuali

minime di pioppelle di cloni MSA e di miscuglio clonale specificati al successivo paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Azione 2:
• contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 7.000 euro/ha);
• premio per la manutenzione: 600 euro/ha all'anno per una durata di 5 anni;
• premio per il mancato reddito:

- per gli impianti della sottoazione A: 600 euro/ha per un durata di 10 anni;

- per gli impianti della sottoazione B: 300 euro/ha per un durata di 5 anni**.**

Azione 3:
• contributo alle spese di impianto pari al 100% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha) per gli enti pubblici o di diritto pubblico;
• contributo alle spese di impianto pari all'80% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 8.000 euro/ha) per le altre categorie di beneficiari;
• premio per la manutenzione: 500 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni;
• premio per il mancato reddito: 700 euro/ha all'anno per una durata di 10 anni.

I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (azione 1), né per le superfici di proprietà pubblica.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.1.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.2.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto indicato nella sezione 8.2.8.4.3.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

A) Per il contributo alle spese di impianto sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all’art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR

“L’impiego dei costi semplificati/standard per la giustificazione del contributo alle spese di impianto per la sottomisura 8.1”). Le singole voci di costo sono state ricavate dal Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, consultabile alla pagina http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index16.htm.

Per l’azione 1 (arboricoltura da legno a ciclo breve), considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell’investimento, e sono strutturate in base a età delle pioppelle (1 anno e 2 anni), densità del pioppeto, impianto monospecifico e polispecifico, per interventi realizzati in pianura.

Poiché i costi standard coprono tutte le voci di costo, per l’azione 1 si è ritenuto opportuno considerare ben nove fasce di densità di impianto (facendo riferimento a distanze tra le piante da mt. 8x8 a mt. 4x4): 150-165, 166-190, 191-217, 218-254, 255-301, 302-358, 359-441, 442-574, 575-650 piante/ha.

I costi standard unitari sono stati determinati anche per i cosiddetti pioppeti polispecifici, nei quali è previsto almeno un filare perimetrale di specie arbustive e/o arboree autoctone, in numero indicativo di 100 piante per ettaro.

Si riporta di seguito un esempio di unità di costo standard per la pioppicoltura: Realizzazione impianto di PIOPPETO MONOSPECIFICO: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 7,0 x 7,0 m., fornitura e posa di pioppelle di 2 anni. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - considerando una densità indicativa di 204 piante/ha. Costo standard 2030,19 €/ha.

Per le azioni 2 e 3, considerata l’estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura e protezione dalla fauna selvatica, ecc.) si sono elaborati i costi standard solo per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora del materiale vivaistico; per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento

Per le azioni 2 e 3, quindi, i costi standard sono stati riferiti a un numero inferiore di fasce di densità di impianto:

- tre per l’arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio (ADL, azione 2 sottoazione A): 500-625, 626-816, 817-1000 piante/ha, facendo riferimento a densità indicative di 556, 714, 952 piante/ha;

- due per l’arboricoltura con specie tartufigene (sottoazioneB), che prevede densità relativamente basse: 238-333 e 334-500 piante/ha, facendo riferimento a densità indicative di 278 e 400 piante/ha;

- tre per il bosco permanente: 750-900, 901-1300, 1301-2000 piante/ha, cui corrispondono le seguenti densità indicative di impianto: 816 -1111-1667 piante/ha.

Si riporta un esempio per l’azione 2 – sottoazione A: Realizzazione di impianto ADL in pianura: densità stimata 625 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 4,0 x 4,0 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresi l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, il tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario. Costo standard 2228,29 €/ha.

Esempio per l’azione 2 – sottoazione B: Realizzazione impianto di arboricoltura con specie tartufigene in collina: 400 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativo 5 x 5 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresa l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee. Costo standard 1355,72 €/ha.

Esempio per l’azione 3: Realizzazione di impianto di BOSCO permanente: 1111 piante ad ettaro, distanza d'impianto indicativa 3 x 3 m. Messa a dimora manuale di piantine, in terreno già lavorato (aratura, erpicatura e/o rippatura), compresi l'apertura manuale o meccanizzata di buche idonee a contenere l'apparato radicale, il reinterro, tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed ogni altro onere necessario. Costo standard 2978,83 €/ha.

B) Per la stima dei costi di manutenzione si è tenuto conto dei dati forniti da prezzario Regione Piemonte, impianti dimostrativi di arboricoltura da legna piemontesi, progetto nazionale di ricerca RiSevItalia

C) I premi per le perdite di reddito sono stati calcolati da IPLA in base al reddito dei seminativi del Piemonte, come illustrato nel documento di giustificazione dei premi (paragrafo 3.13).

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai fini dell'attuazione dell'operazione si considera quale “strumento equivalente” il Piano di coltura (strumento di gestione semplificato), previsto per la totalità delle superfici imboschite sostenute dal PSR.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Per gli impianti dell'Azione 1 (pioppicoltura) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) <u>per le aziende non certificate per la gestione forestale sostenibile (GFS)</u>:

1) per impianti di superficie in domanda compresa tra 2 e 4,99 ha è obbligatorio l’uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate;

2) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99 ha è obbligatorio l’utilizzo di un miscuglio clonale, comprendente almeno due cloni MSA costituenti ciascuno almeno il 10% e complessivamente almeno il

30% dei cloni di pioppo utilizzati nell'impianto;

3) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha è obbligatorio l'impiego di almeno il 40 % di cloni MSA in miscuglio clonale, come sopra definito;

B) in alternativa, per le aziende che abbiano conseguito la certificazione della gestione forestale sostenibile (GFS) secondo gli standard FSC o PEFC, è obbligatorio l'utilizzo negli impianti di almeno due cloni, di cui almeno uno MSA: in proporzione minima pari al 10% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti al di sotto dei 15 ha, al 20% di cloni MSA sul totale delle piante impiegate per impianti di superficie uguale o superiore ai 15 ha.

Per gli impianti dell'azione 2 (arboricoltura a ciclo medio-lungo) si stabiliscono i seguenti obblighi:

A) sottoazione *Arboricoltura da legno*: gli impianti dovranno essere costituiti da almeno 3 specie di latifoglie arboree scelte tra quelle riportate indicate dalle Norme di attuazione dei bandi, delle quali almeno due utilizzate come "piante principali" dell'impianto (comprese le eventuali "accessorie paracadute") e almeno una come "accessoria".

Per gli impianti potranno essere utilizzate specie o generi di latifoglie arboree autoctone, naturalizzate o esotiche (purché non classificate come invasive dal regolamento forestale regionale), in particolare: *Acer spp., Fraxinus spp., Malus sylvestris, Populus spp., Prunus avium, Pyrus pyraster, Quercus spp., Sorbus spp., Tilia spp.*.

B) sottoazione *Arboricoltura con specie tartufigene:* dovranno essere utilizzate:

- per gli impianti di superficie in domanda inferiore ai 5 ha, almeno 2 specie di latifoglie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto, scelte tra quelle che saranno elencate nelle Norme di attuazione;

- per gli impianti di superficie in domanda superiore ai 5 ha, almeno 3 specie arboree.

Le specie o generi utilizzabili sono in particolare: *Ostrya carpinifolia, Populus spp., Quercus spp., Salix alba, Tilia spp.*

Per gli impianti dell'azione 3 (bosco permanente), allo scopo di costituire popolamenti il più possibile in equilibrio con le condizioni ambientali della stazione d'impianto potranno essere impiegate solo specie autoctone, in numero minimo di 5, delle quali almeno 3 arboree e almeno 2 arbustive, che saranno elencate nelle Norme di attuazione dei bandi.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le norme di attuazione dei bandi, in coerenza in particolare con i requisiti ambientali minimi di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 807/2014, preciseranno:
• il numero minimo e massimo di piante per ettaro da impiegare per ciascuna tipologia;
• le specie utilizzabili, che comunque dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona;
• i cloni MSA di pioppo, indicati in elenchi predisposti da centri di ricerca riconosciuti

• la superficie minima, per domanda e per singolo appezzamento, e massima ammissibile all’impianto;
• le modalità di progettazione e realizzazione degli impianti;
• gli obblighi e gli impegni di manutenzione delle piantagioni da parte del beneficiario.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.2. 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene:

- interventi selvicolturali e di difesa idrogeologica e fitosanitaria (anche attraverso misure di lotta biologica) finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti sia a carattere preventivo di calamità che di protezione contro la selvaggina in aree forestali danneggiate;
- misure di prevenzione (interventi protettivi) contro valanghe, smottamenti, frane, caduta sassi e altre calamità naturali nella fascia boschiva e alpicola;
- misure di prevenzione di danni dovuti a fattori biotici (fitopatie e infestazioni parassitarie).

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 3B e, secondariamente alle focus area 4C e 5E. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Il contributo agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico è ulteriormente chiarito nella motivazione dell'operazione riportata di seguito.

Nei boschi di montagna e di collina, che hanno prevalentemente funzione protettiva, i danni per fattori abiotici e biotici pregiudicano la funzione di protezione del territorio comportando un aumento del rischio idrogeologico per eventi naturali nel medio-lungo termine. Analogamente ciò si verifica nel caso di boschi situati nelle aree di pertinenza del demanio idrico. È ormai assodato come andamenti stagionali sfavorevoli (inverni poveri di neve, gelate tardive, primavere o inverni troppo piovosi, estati siccitose, danni da vento e da grandine) a seguito dei mutamenti climatici, siano all’origine di diversi fattori biotici di danno a carico dei popolamenti forestali (insetti, infezioni fungine,specie neofite etc.), con effetti predisponenti e permanenti anche a distanza di anni. Anche i danni abiotici, provocati o influenzati da fattori climatici comportanti il verificarsi di eventi estremi (schianti da neve e da vento, incendi, frane, colate detritiche,

valanghe) sono in continuo e costante aumento.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti per la prevenzione dei danni alle foreste.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
- legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- legge n. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
- legge regionale n. 21/2013 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353);
- DGR 6 giugno 2011, n. 35-2152 (Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- d.p.c.m. 24 maggio 2001(Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po - PAI).

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
- Regione Piemonte per iniziative realizzate a titolarità regionale.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili unicamente le spese di realizzazione dei progetti per la prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Sono ammesse le seguenti spese:

- creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
- interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compresiinterventi selvicolturali e fitosanitari per la stabilizzazione ecologica di aree forestali potenzialmente a rischio di incendi boschivi o calamità naturali (interventi selvicolturali di prevenzione, di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali, creazione di aree di rinnovazione naturale, misure di protezione contro la selvaggina in aree forestali danneggiate, eliminazione del materiale danneggiato, opere di sistemazione idraulico-forestali);
- installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione, anchecon l'ausilio di aeromobili a pilotaggio remoto (droni);
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici.

Gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi sono limitati alle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio dal Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi approvato con la DGR 6 giugno 2011, n. 35-2152.

Per le aziende la cui superficie forestale è superiore alla soglia riportata nella sezione 8.2.8.6 il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente come definito nella medesima sezione.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:

- presenza di certificazione di gestione forestale sostenibile;
- localizzazione in zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- localizzazione nelle fasce fluviali A e B del PAI o classificate a rischio idrogeologico dal PAI;
- localizzazione nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.

Le fasce fluviali A e B del PAI sono aree inviduate ad a rischio idrogeologico. In particolare:

- la fascia A di deflusso della piena è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- la Fascia B di esondazione esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso in cui:

- il beneficiario non sia in grado di recuperare l'IVA;
- gli interventi siano realizzati dalla Regione Piemonte a titolarità regionale.

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per la valutazione dei rischi vedasi il paragrafo 8.2.8.4.1 Analisi dei Rischi .

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Per le Misure di Mitigazione volte ad ovviare ai richi evidenziati vedasi il paragrafo 8.2.8.4.2 Misure di Mitigazione.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al paragrafo 8.2.8.4.3.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno verrà quantificato in base al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

Le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

I decreti ministeriali di lotta obbligatoria di interesse forestale per il Piemonte riguardano: *Anoplophora chinensis*, *Thaumetopoea pityocampa*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Phytophthora ramorum*, *Bursaphelenchus xylophilus*.

Con riferimento al d.lgs. 214/2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), in Piemonte è presente *Cryphonectria parasitica*.
Altri organismi potranno essere considerati in funzione delle segnalazioni degli organismi scientifici pubblici.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'ubicazione delle aree di rischio di incendi boschivi e la priorità di intervento sono contenute nel Piano regionale AIB approvato con DGR 6 giugno 2011 n. 35-2152.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda all'articolo “Lotta biologica al cinipide galligeno del castagno: la situazione in Piemonte” pubblicato sul numero di gennaio 2015 della rivista Quaderni della Regione Piemonte - Collana Agricoltura :

http://www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/quaderni/corrente/dwd/40_lotta_biologica.pdf

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.3. 8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi di ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti susseguenti l'evento. Gli interventi sono volti al ripristino dell'equilibrio idrogeologico e delle funzioni di protezione dei boschi venute meno a causa della calamità e possono comprendere:
• interventi selvicolturali di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali;
• interventi selvicolturali di ricostituzione;
• opere connesse al ripristino della stabilità a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici biotici e abiotici.
L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e secondariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 3B e, secondamente alle focus area 4C e 5E. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:
• innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
• ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
• cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.
Il contributo agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico è ulteriormente chiarito nella motivazione dell'operazione riportata di seguito.
Nei boschi di montagna e di collina, che hanno prevalentemente funzione protettiva, i danni per fattori abiotici e biotici pregiudicano la funzione di protezione del territorio comportando un aumento del rischio idrogeologico per eventi naturali nel medio-lungo termine. Analogamente ciò si verifica nel caso di boschi situati nelle aree di pertinenza del demanio idrico. È ormai assodato come andamenti
stagionali sfavorevoli (inverni poveri di neve, gelate tardive, primavere o inverni troppo piovosi, estati siccitose, danni da vento e da grandine) a seguito dei mutamenti climatici, siano all'origine di diversi fattori biotici di danno a carico dei popolamenti forestali (insetti, infezioni fungine,specie neofite etc.), con effetti predisponenti e permanenti anche a distanza di anni. Anche i danni abiotici, provocati o influenzati da fattori climatici comportanti il verificarsi di eventi estremi (schianti da neve e da vento, incendi, frane, colate detritiche, valanghe) sono in continuo e costante aumento.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la

realizzazione di investimenti volti a ripristinare le foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1407/2013;
• parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
• legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere
• idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
• legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);
• legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
• decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
• legge n. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
• legge regionale n. 21/2013 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353);
• DGR 6 giugno 2011, n. 35-2152 (Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi);
• legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
• decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
• d.p.c.m. 24 maggio 2001(Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po - PAI).

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

• Persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
• Regione Piemonte per iniziative realizzate a titolarità regionale.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese:
• ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici ;
• spese generali collegate alle spese di cui al trattino precedente.
Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente ai danni derivanti dalle calamità naturali.
Inoltre saranno evitate sovracompensazioni per effetto di un possibile cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.
L'entità del danno viene calcolata sulla base del rapporto fra la superficie danneggiata e la superficie interessata dall'evento, certificata da organismi scientifici pubblici.

Per le aziende la cui superficie forestale è superiore alla soglia riportata nella sezione 8.2.8.6 il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente come definito nella medesima sezione.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:
• presenza di certificazione di gestione forestale sostenibile;
• localizzazione in zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
• localizzazione nelle fasce fluviali A e B del PAI o classificate a rischio idrogeologico dal PAI;
• localizzazione nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette.
Le fasce fluviali A e B del PAI sono aree inviduate ad a rischio idrogeologico. In particolare:
• la fascia A di deflusso della piena è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
• la fascia B di esondazione esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso in cui:
• il beneficiario non sia in grado di recuperare l'IVA;
• gli interventi siano realizzati dalla Regione Piemonte a titolarità regionale.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per la valutazione dei rischi vedasi il paragrafo 8.2.8.4.1 Analisi dei Rischi.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per le Misure di Mitigazione volte ad ovviare ai richi evidenziati vedasi il paragrafo 8.2.8.4.2 Misure di Mitigazione.
Comunque nelle fasi di controllo saranno specificate le ulteriori misure di mitigazione che saranno adottate per evitare sovracompensazioni per il cumulo del sostegno erogato da altri strumenti nazionali o comunitari o per effetto di regimi assicurativi privati.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al paragrafo 8.2.8.4.3

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno verrà quantificato in base al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

Le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

I decreti ministeriali di lotta obbligatoria di interesse forestale per il Piemonte riguardano: Anoplophora chinensis, Thaumetopoea pityocampa, Dryocosmus kuriphilus, Phytophthora ramorum, Bursaphelenchus xylophilus.
Con riferimento al d.lgs. 214/2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), in Piemonte è presente Cryphonectria parasitica.
Altri organismi potranno essere considerati in funzione delle segnalazioni degli organismi scientifici pubblici.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'ubicazione delle aree di rischio di incendi boschivi e la priorità di intervento sono contenute nel Piano regionale AIB approvato con DGR 6 giugno 2011 n. 35-2152.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda all'articolo “Lotta biologica al cinipide galligeno del castagno: la situazione in Piemonte” pubblicato sul numero di gennaio 2015 della rivista Quaderni della Regione Piemonte - Collana Agricoltura

:
http://www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/quaderni/corrente/dwd/40_lotta_biologica.pdf

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene:

- la diversificazione strutturale e specifica dei popolamenti forestali, per favorire le naturali dinamiche evolutive in atto e la tutela delle specie rare e meno rappresentate e l'adozione di tecniche di intervento rispettose dell'ambiente e del suolo;
- la riqualificazione e il miglioramento di ecosistemi boschivi e di ecosistemi ad essi collegati (prati, pascoli, ambienti umidi, ambienti ospitanti specie particolari quali i tetraonidi, ecc.) per la conservazione ed il miglioramento di habitat di pregio ambientale o di interesse paesaggistico;
- la valorizzazione delle superfici forestali in termini di pubblica utilità a fini ricreativi, turistici, didattici e culturali favorendo l'accessibilità delle superfici, l'orientamento, la conoscenza, l'osservazione e la permanenza nelle stesse da parte del pubblico.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente al fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio). Essa è collegata alla focus area 4A e secondariamente alla 4C e concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'adozione di tecniche selvicolturali innovative volte a garantire la stabilità e la conservazione delle foreste alpine;
- ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC);
- cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Il contributo agli obiettivi trasversali dell'ambiente e del cambiamento climatico è ulteriormente chiarito nella motivazione dell'operazione riportata di seguito.

Nelle aree montane e collinari il bosco svolge un'azione fondamentale di difesa idrogeologica, di tutela della risorsa idrica, di tutela della biodiversità e del paesaggio. Tutto ciò ha influenza anche sui territori di pianura adiacenti. La tutela del bosco è pertanto prioritaria per l'economia rurale e per la salvaguardia deel territorio e dei suoi abitanti. In particolare, la biodiversità dei popolamenti forestali è fondamentale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. I popolamenti misti di specie autoctone sono inoltre in grado di meglio adattarsi e garantire maggiore resistenza e resilienza ai cambiamenti delle condizioni ambientali e climatiche, garantendo la stabilità del bosco a lungo termine. La persistenza delle foreste contribuisce anche alla depurazione delle acque e dell'aria, al sequestro del carbonio, alla conservazione del suolo e del

paesaggio e alla fruibilità pubblica.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti volti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestal.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
- Regione Piemonte per iniziative realizzate a titolarità regionale.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Ai sensi dell’art. 35, par. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore

di mercato.

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

In particolare, sono ammesse le seguenti spese:

- investimenti che contribuiscono ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- spese generali collegate alle spese di cui al trattino precedente.

Sono ammesse spese per i seguenti interventi:

- interventi selvicolturali, compresi eventuali interventi fitosanitari, di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali in base alle tipologie forestali potenziali e in favore della rinnovazione naturale;
- realizzazione di misure e di azioni di miglioramento, restauro e riqualificazione del patrimonio forestale naturale;
- adozione di tecniche di lavorazione ed esbosco rispettose dell’ambiente e del suolo;
- realizzazione di attività puntuali quali diradamento, potatura, rimboschimento, rinfoltimento o sostitizione di specie forestali, purché effettuate utilizzando specie autoctone, con valore ecologico più elevato di quelle, non autoctone, aliene o non adatte alle condizioni pedoclimatiche del luogo, presenti prima dell'intervento;
- valorizzazione delle superfici forestali in termini di pubblica utilità a fini ricreativi, turistici, didattici e culturali.

Eventuali benefici economici conseguiti nel lungo periodo non sono esclusi a priori.

I costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento non sono considerati spese ammissibili.

Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta in tutta la durata del programma o del periodo di validità del piano di gestione forestale.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione sarà attuata su tutto il territorio forestale regionale.

I beneficiari dovranno avere il possesso delle superfici forestali oggetto di intervento per un periodo pari almeno alla durata dell'impegno.

Per le aziende la cui superficie forestale è superiore alla soglia riportata nella sezione 8.2.8.6 il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente come definito nella medesima sezione.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità agli interventi che:

- interessano aree forestali a funzione protettiva diretta e/o indiretta;
- sono finalizzati alla conservazione e al recupero di habitat di pregio al di fuori delle aree di tutela già esistenti;
- localizzati nelle tipologie areali A e B;
- interessano superfici superiori ai 10 ettari;
- coinvolgono proprietà di più soggetti diversi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile nel caso in cui:

- il beneficiario non sia in grado di recuperare l'IVA;
- gli interventi siano realizzati dalla Regione Piemonte a titolarità regionale.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr sezione 8.2.8.4.1

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Cfr sezione 8.2.8.4.2.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Cfrc sezione 8.2.8.4.3

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Sono stati definiti costi semplificati o costi standard specifici, in base all'art. 67 comma 1 lett. b) e comma 5 lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegato al PSR "Proposta di metodologia di Unita di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Per la definizione e quantificazione dei costi standard è stato conferito apposito incarico a IPLA spa.

La metodologia ha seguito le seguenti fasi:

- individuazione di un numero limitato di operazioni selvicolturali (interventi di miglioramento e interventi di ripristino);
- definizione, per ciascun intervento, di un costo base di riferimento, ottenuto con medie ponderate dai valori del prezzario della Regione Piemonte - 2016;
- definizione di coefficienti di incremento da applicare ai valori del punto precedente. Tali coefficienti tengono conto di 3 fattori:
    - la raggiungibilità del sito di intervento rispetto alla viabilità silvo-pastorale (la c.d. difficoltà),
    - la morfologia della zona percorsa dall'intervento, in particolare per quanto riguarda la pendenza media (la c.d. accessibilità del sito),
    - lo stadio di sviluppo del soprassuolo che incide sui tempi di esecuzione delle singole operazioni (la c.d. intensità);
- definizione del valore economico delle operazioni di esbosco che concorre, qualora previsto e/o eseguibile, nella definizione dell'UCS finale dell'intervento.

La metodologia di calcolo e i costi standard sono certificati da Liguria Ricerche s.p.a. (Allegato al PSR "Certificazione Unità di Costi Standard (UCS) per Operazioni della Misura 8 del PSR 2014-20").

Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di preventivi.

In entrambi i casi, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.

I costi standard non trovano attuazione nel caso in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli investimenti ammissibili che riguardano la componente ambientale delle foreste sono:

- investimenti a carattere ambientale, volti a favorire le dinamiche naturali e ad aumentarne resistenza, resilienza e biodiversità, anche adottando metodologie di lavoro meno impattanti dal punto di vista ambientale;

- investimenti a finalità pubblica volti a favorire la fruizione pubblica della componenete foresta più ampia, consapevole e orientata correttamente.

8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso:
• l'ammodernamento del parco macchine ed attrezzature , anche a carattere innovativo, per le attività di raccolta, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura
• il miglioramento dell'accesso alle superfici forestali
• l'adozione di sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile e di tracciabilità dei prodotti della selvicolturale
• la adozione di tecnologie e processi, anche innovativi, attraverso la meccanizzazione di specifiche fasi di lavorazione, la unificazione di più stadi disgiunti di lavorazione, l'ottimizzazione o riduzione dei consumi energetici.
L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno 4 (Migliorare la redditività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e secondariamente al fabbisogno 14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio)
Essa è collegata alla focus area 2A e concorre come segue agli obiettivi trasversali:
• innovazione, attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più moderne e dai caratteri di innovazione e l'adozione di metodologie e processi di utilizzazione più efficienti ed il miglioramento delle modalità di esbosco; di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione;
• ambiente, mediante la conformità alla Strategia nazionale di conservazione della biodiversità, il rispetto dei principi della gestione forestale sostenibile e l'inserimento nei principi per i criteri di selezione della certificazione volontaria della GFS secondo gli standard internazionali (PEFC/FSC), nonché l'adozione di metodologie e processi di utilizzazione più efficienti ed il miglioramento delle modalità di esbosco
• cambiamento climatico, mediante la conformità alla Strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico ed attraverso ammodernamento del parco macchine ed attrezzature, più efficienti ed a minore impatto din termini di consumi ed emissioni
Gli interventi previsti dalla presente operazione potranno essere attivati singolarmente e/o in modo combinato in progetti specifici multimisura e/o multifondo a più alto valore aggiunto, secondo un approccio territoriale, settoriale o per aree tematiche nel raggiungimento di più obiettivi sinergici, seppur afferenti ad ambiti tematici diversi, contribuendo al raggiungimento di più priorità e al soddisfacimento di più fabbisogni.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

• Contributo in conto capitale destinato a compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti.

• Contributo in conto interessi o accesso a fondo di rotazione.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013;
parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);
legge regionale n. 54/75 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
legge regionale n. 45/89 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);
legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

• Silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati.
• PMI.
Selvicoltori: soggetti, pubblici o privati, singoli o associati, proprietari o che abbiano il legittimo possesso e la gestione delle superfici forestali interessate dagli interventi selvicolturali.
PMI: definite nella raccomandazione 2003/361/CE che operano nel settore forestale e che risultano regolarmente iscritte all’Albo delle imprese forestali del Piemonte.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese per la realizzazione dei seguenti investimenti:
a. acquisto di macchine e attrezzature destinate ad operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, cippatura, caricamento, movimentazione e trasporto in bosco dei prodotti legnosi forestali e dell’arboricoltura da legno, inclusa la realizzazione della viabilità forestale eventualmente necessaria;
b. acquisto di rimorchi specializzati o di container scarrabili per il trasporto del cippato;
c. acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la classificazione dei prodotti forestali;
d. acquisti di macchine e attrezzature mobili destinate allo svolgimento delle prime lavorazioni del legno: piccoli impianti mobili di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere;
e. realizzazione di interventi selvicolturali (diradamenti, potature, ecc.) purché realizzate una sola volta durante il periodo di validità del programma o del piano di gestione;
f. rimboschimenti o rinfoltimenti utilizzando specie autoctone adatte alla stazione;
g. realizzazione di piste forestali per l'accesso alle superfici forestali aziendali e la mobilitazione del materiale legnoso;
h. l’elaborazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
i. spese generali e per consulenza tecnica da parte di tecnici abilitati necessarie per la realizzazione degli

investimenti.

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di prima trasformazione per la produzione di semilavorati, precedente la fase di trasformazione industriale, quali, p.e., piccoli impianti mobili di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere. Non sono ammessi gli investimenti che interessano la fase di trasformazione industriale per la la produzione di prodotti finiti a partire da semilavorati.

Sono escluse dal sostegno le imprese che lavorano un volume di legname tondo superiore a 10.000 metri cubi all'anno.
Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la prima trasformazione industriale. Le macchine, attrezzature e procedimenti di raccolta devono essere rispettosi del suolo e delle risorse forestali.
Non sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di costi:
- i costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento.
- i costi per la realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più soggetti;
- i costi per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti utilizzati;

- i costi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
- i costi amministrativi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli, o non ammortizzabili (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento, attrezzi manuali, motoseghe, decespugliatori spalleggiati, nonché ganci, catene, choker, carrucole e altra attrezzatura complementare alle macchine acquistata separatamente dalle stesse)
Le PMI devono risultare regolarmente iscritte all’Albo delle imprese forestali del Piemonte.

Nella domanda di sostegno i richiedenti dovranno fornire elementi informativi atti a dimostrare che gli investimenti previsti determinano un aumento del potenziale economico delle foreste, stabilito sulla base dei volumi di legname raccolto.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà attribuita una priorità ai seguenti aspetti:
- PMI iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte da più di un anno;
- disponibilità e gestione di una superficie forestale non inferiore a 100 ha, di cui almeno il 50% con funzione produttiva o produttiva-protettiva

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammessa e dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per la valutazione dei rischi vedasi il paragrafo 8.2.8.4.1 Analisi dei Rischi

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Per le Misure di Mitigazione volte ad ovviare ai richi evidenziati vedasi il paragrafo 8.2.8.4.2 Misure di Mitigazione

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al paragrafo 8.2.8.4.3

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno relativo alla realizzazione di piste forestali per l'accesso alle superfici forestali aziendali e la mobilitazione del materiale legnoso sarà conteggiato sulla base di unità di costi standard, come previsto dall'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che ne prevede l'adozione.
Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte. In tal caso, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa.
I costi sono conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell’art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

Per la definizione e quantificazione delle UCS è stato conferito (DD n. 1715 del 20.07.2015) apposito incarico al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture– Responsabile scientifico Prof. Ing. Marco Bassani.

Le UCS sono state definite mutuando i metodi di calcolo impiegati nell’ingegneria stradale:

- il metodo **parametrico** prevede la quantificazione del costo unitario elementare per uno sviluppo lineare di infrastruttura (es. m, km), da cui l’importo totale deriva dal prodotto delle due quantità.

Tale metodo è tipicamente usato negli studi di fattibilità e nei progetti preliminari.

Il metodo parametrico prevede un numero di UCS molto limitato, è rapido e semplice da applicare e prevede la possibilità di determinare le UCS per via statistica sulla base di casi precedenti. Ma può presentare un forte disequilibrio tra costi medi dei progetti. In relazione ai principi fondamentali, esso potrebbe ritenersi giusto e verificabile ma non equo.

- Il metodo **analitico** è basato sul disegno di sezioni trasversali tipo dalle quali si individuano, in modo analitico, le quantità complessive corrispondenti alle diverse lavorazioni. Il costo complessivo è dato dunque dalla somma dei costi delle lavorazioni per le quantità computate.

  Tale metodo è tipicamente usato nei progetti definitivi ed esecutivi.

  Le caratteristiche consistono nell'elevato numero di UCS (uno per tipo di lavorazione), nella valutazione delle quantità basata sulla contabilità di campo, nella possibilità di aggiornare annualmente le UCS mediante il prezzario.

  In relazione ai principi fondamentali esso potrebbe ritenersi giusto, equo e verificabile.

- Il metodo **misto**, infine, prevede la quantificazione delle UCS per sezioni tipo di lunghezza unitaria (es. 1 m). Esso sintetizza sia le caratteristiche proprie della metodologia parametrica, poiché è riferito ad un'unità di lunghezza specifica, sia quelle della metodologia analitica, poiché basata sulla valutazione economica di una sezione tipologica.

  Anche esso può pertanto ritenersi giusto, equo e verificabile.

In quest'ultima tipologia rientra la metodologia utilizzata. Essa appare quella di più concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (tipologia costruttiva e sviluppo lineare), che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Le sezioni tipologiche hanno caratteristiche che variano a seconda del tipo di infrastruttura (pista o strada), della pendenza trasversale del pendio rispetto alla linea d'asse dell'infrastruttura, e della larghezza della carreggiata. Inoltre, sono state definite delle UCS per alcuni particolari costruttivi ricorrenti e principalmente costituiti da elementi di smaltimento delle acque meteoriche (opere idrauliche del corpo stradale). Per questi particolari costruttivi le UCS sono computate, a seconda dei casi, per sezione tipologica oppure per elemento.

E' stato quindi prodotto un "catalogo delle UCS", allegato al PSR, che fornisce un ventaglio "discreto" di soluzioni. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di colmare le lacune presenti nel catalogo andando a computare: (a) Unità di Costo Standard ottenute per interpolazione lineare delle UCS disponibili da catalogo quando i parametri geometrici ricadono all'interno degli intervalli di variabilità considerati; (b) Unità di Costo Standard nuove, utilizzando la stessa metodologia di calcolo, quando i parametri geometrici ricadono al di fuori degli intervalli di variabilità considerati nel presente documento.

Le sezioni e i particolari costruttivi sono stati individuati privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e riferendosi alla migliore pratica costruttiva che emerge dalla consultazione dai seguenti documenti e testi di riferimento del settore forestale:

Hippoliti G. (2003). *Note Pratiche per la realizzazione della Viabilità Forestale*. Ed. Compagnai delle

Foreste, 96 pp.

Regione Lombardia (2003). *Direttiva Relativa alla Viabilità Locale di Servizio all'attività' Agro-Silvopastorale*. Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003, 80 pp.

Cielo P., Gottero F., Morera A., Terzuolo P. (2003). La Viabilità Agro-Silvopastorale: Elementi di Pianificazione e progettazione. IPLA - Regione Piemonte, 106 pp.

Regione Toscana (2013). *La Progettazione, la Realizzazione e la Manutenzione della Viabilità Forestale e delle Opere Connesse*. Centro stampa Giunta Regione Toscana, 140 pp.

La quantificazione economica della generica UCS è stata individuata ricorrendo all'uso dell'elenco prezzi della Regione Piemonte per l'anno 2015 (*Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte*). Il prezzario regionale rappresenta l'elenco ufficiale di "prezzi congrui", corrispondenti ai prezzi effettivi del mercato delle costruzioni.

Nelle UCS sono compresi i soli costi diretti costituiti da tutti gli oneri delle lavorazioni per la realizzazione dell'elemento costruttivo: i costi dei materiali, delle macchine e delle eventuali attrezzature, dei trasporti, dei noli e della manodopera, dalle spese generali d'impresa (riconosciute con aliquota del 13% sul costo dei lavori) e dagli utili d'impresa (calcolati applicando il 10% sul costo complessivo desunto dai lavori e dalle spese generali).

Sono invece esclusi dalle UCS i costi indiretti, comprendenti: eventuali lavori in economia, i rilievi e le indagini, gli imprevisti e le spese tecniche di progettazione, etc.

A titolo di esempio si riporta la scheda descrittiva per l'UCS relativa alla costruzione di una pista forestale.

La tipologia costruttiva e le principali variabili sono evidenziate nella parte superiore della scheda.

La parte centrale è costituita dalla rappresentazione grafica della sezione tipo.

La parte inferiore riporta le voci delle lavorazioni elementari necessarie, con il riferimento al prezzario regionale e le quantificazioni.

Alla scheda sopra riportata segue una tabella (qui omessa) per il calcolo dell'UCS che si ottiene applicando gli importi unitari del prezzario regionale 2015 alle quantità indicate.

Nel caso rappresentato l'UCS risulta pari a 154,26 € / m lineare.

Gli importi così calcolati (le UCS sono diverse centinaia e sono raccolte in un catalogo allegato al PSR) potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono stati verificati dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, organismo dotato della necessaria perizia e indipendenza, appositamente incaricato (DD n. 1716 del 20.07.2015).

La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al PSR.

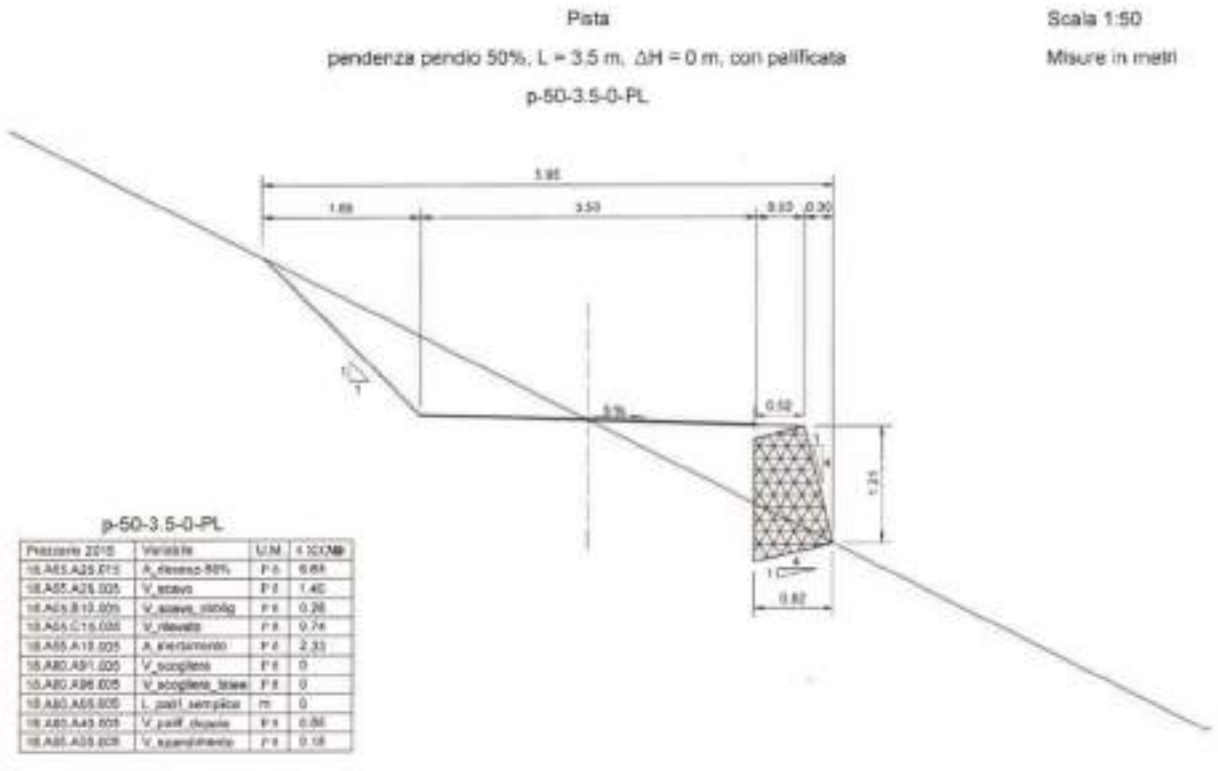

Prezzario 2018	Variabile	U.M.	[illegible]
18.A65.A25.015	A_rilevato-50%	P.a.	6.64
18.A65.A25.005	V_scavo	P.a.	1.40
18.A65.B10.005	V_scavo_roccia	P.a.	0.26
18.A65.C15.005	V_rilevato	P.a.	9.74
18.A65.A15.005	A_sterramento	P.a.	2.33
18.A80.A91.005	V_scogliera	P.a.	0
18.A80.A96.005	V_scogliera_biiaia	P.a.	0
18.A80.A65.005	L_pali_semplice	m	0
18.A80.A40.005	V_pali_doppia	P.a.	0.56
18.A80.A35.005	V_spandimento	P.a.	0.18

sintesi UCS viabilità forestale

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Cfr. la sezione 8.2.8.6.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 8 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

In base all'esperienza maturata sono stati rilevati i seguenti problemi:

Misura 122: alcune criticità nella acquisizione della disponibilità delle superfici intercluse a causa della elevata frammentazione della proprietà nelle aree montane o perché i proprietari erano irreperibili.

Misura 221: problemi nella individuazione delle superfici risolti con rilievi GPS e nella fotointerpretazione dell'uso, risolti con sopralluoghi in campo

Misura 226 non ha evidenziato particolari criticità tranne casi in cui le superfici risultano di difficile percorribilità a causa del terreno impervio

Misure 123.2 e 125.1 e 227 non hanno evidenziato particolari criticità.

Da tale analisi sono emerse le seguenti valutazioni

R1: Procedure di gara per i beneficiari privati

Rischio legato alle procedure di selezione dei fornitori che deve garantire concorrenza, trasparenza e pubblicità per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Rischio legato all'uso di prezzari non aggiornati o nel reperire più preventivi confrontabili quando i

particolari sono difficilmente reperibili o distribuiti da un unico fornitore

R3: Sistemi di verifica e controllo adeguati

Rischio legato a:

complessità nella stesura della domanda di aiuto e pagamento per gli aspetti amministrativo e finanziario

attuazione dei controlli su duplicazione del sostegno o rispetto cumulo aiuti di stato

R4: Appalti pubblici

Rischio presente quando non vengono utilizzate in modo corretto le norme sugli appalti pubblici

R5: Impegni difficili da verificare e/o controllare

Rischio presente nel caso di investimenti che interessano superfici forestali di difficile misurazione in quanto

- collocate in aree montane impervie;

- di difficile percorribilità quando interessate da danni da incendi o altre calamità naturali

- copertura dei satelliti per i rilievi GPS insufficiente.

Nel casodi imboschimento dalla fotointerpretazione non sempre è agevole distinguere i nuovi impianti dalle altre colture

R6 Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

La determinazione delle pre-condizioni e dei criteri di priorità non evidenzia rischi specifici;

R7 Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici;

R8 Sistemi Informatici

Il Sistema Informativo Integrato per la gestione delle domande e per il monitoraggio fisico e finanziario non ha evidenziato rischi specifici.

Presenti criticità nella usabilità dei servizi da parte dei beneficiari quali:

- scarsa propensione all'innovazione e alla adozione di moderne tecniche di gestione di impresa, dei flussi finanziari o delle merci

- scarsa alfabetizzazione informatica;

- servizi non tarati sul livello di capacità d'uso

R9 Domande di pagamento

Rischio legato alla difficoltà di realizzare gli investimenti in totale conformità con quanto ammesso all'aiuto per:

- differenza temporale tra il momento di presentazione della domanda ed quello in cui l'investimento viene realmente realizzato

- necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni del territorio in aree montane, mutevoli nel tempo

- scarsa conoscenza delle norme contabili e amministrative che regolano la concessione ed il pagamento del sostegno.

- in aree montane interventi influenzati dall'andamento climatico e stagionale;

- difficoltà a ottenere entro i termini stabiliti autorizzazioni necessarie per realizzare gli investimenti

Non si sono invece rilevati rischi di sovracompensazione per effetto del possibile cumulo del sostegno ricevuto con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali o comunitari, né con altri regimi , nemmeno finanziari, o per effetto di regimi assicurativi privati , in quanto il sostegno è oggetto di monitoraggioin base alle norme sugli aiuti di stato e al D. lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione di tutti i contributi e dazioni comunque erogate.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Per ovviare ai rischi evidenziati potranno essere adottate le seguenti misure:

M1: Procedure di gara per i beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori dovranno essere garantite la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, con:

- confronto tra più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali

- presentazione di computi metrici analitici redatti utilizzando voci di spesa unitarie previste dal prezzario di riferimento;

M2: Ragionevolezza dei costi

Una spesa è considerata ammissibile se risponde ai principi di ragionevolezza e di sana gestione finanziaria in termini di economicità ed efficienza. La congruità e ragionevolezza della spesa sarà assicurata attraverso:

- utilizzo del prezzario di riferimento approvato dalla Regione Piemonte;

- acquisizione di più preventivi di spesa nel caso di acquisto di beni materiali; nel caso di beni difficilmente reperibili o distribuiti da un unico fornitore dovrà essere fornita idonea giustificazione

M3: Sistemi di verifica e controllo adeguati

Si potranno attuare

- Azioni di informazione mirata;

- Semplificare le procedure di accesso e di erogazione delle informazioni e dei servizi

- Predisporre moduli e modelli più chiari con indicazioni per la corretta compilazione

- Semplificare i controlli con l'interrogazione di più banche dati per la verifica incrociata;

- Fissare regole di comportamento chiare e indicare puntualmente la documentazione da produrre

- Stabilire poche metodologie di pagamento e indicare puntualmente la documentazione da produrre;

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

M4: Appalti pubblici

Dovrà sempre essere rispettata la normativa sugli appalti pubblici e dovrà essere presentata e sarà oggetto di verifica la documentazione inerente la procedura di selezione dei fornitori e/o di affidamento degli appalti.

M5: Impegni difficili da verificare e/o controllare

Adozione di metodi di misurazione idonei alla morfologia del territorio attraverso:

- adozione di metodi alternativi o aggiuntivi per la determinazione delle superfici, in particolare l'utilizzo di ricevitori GPS multi sistema (GPS-GLONASS-GALILEO)

- predeterminare a tavolino il momento ottimale in termini di copertura del segnale GPS per il rilievo in campo;

- effettuare misurazioni indirette con fotointerpretazione della aree interessate e con strumenti WEBGIS;

- incrementare i sopralluoghi in situ per determinare l'uso del suolo corretto e la presenza di impianti di imboschimento di neoformazione;

M7 Selezione dei beneficiari

Non si evidenzia la necessità di adottare misure di mitigazione;

M8 Sistemi Informatici

Il nuovoSistema Informativo Integrato per la gestione delle domande e per il monitoraggio fisico e finanziario sarà oggetto di un intervento evolutivoper ovviare alle criticità riscontrate.

Si potranno inoltre attuare:

- azioni di alfabetizzazione informatica e per la adozione di strumenti dell'ICT;

- miglioramento della usabilità dei servizi

- Vincolare l'accesso agli aiuti alla adozione di moderni strumenti dell'ICT;

M9 Domande di pagamento

Azioni saranno volte a :

- Differenziare le procedure di controllo per le diverse tipologie di contabilità aziendale;

- Uniformare le procedure e la terminologia nei bandi e nelle norme di attuazione;

- Predisporre documenti esplicativi e strumenti informativi e divulgativi;

- Programmare l'apertura dei bandi per assicurare tempi sufficienti per la progettazione degli interventi e la loro conclusione e ovviare a possibili ritardi causati dall'andamento climatico e stagionale;

- Prevedere un’adeguata distribuzione dei carichi di lavoro e supportare l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni anche con accordi tra amministrazioni diverse

- prevedere procedure che consentano di adattare gli interventi alle mutevoli condizioni operative delle aree montane;

- prevedere l'interrogazione di più banche dati per il controllo e la verifica incrociata

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l’ effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Cfr. l'operazione 8.1.1.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La L.r. n. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” (http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2009004.html) disciplina la pianificazione forestale regionale su tre livelli.

Il livello intermedio è costituito dai Piani Forestali Territoriali (PFT) che comprendono l'inventario e la carta forestale, assegnano la funzione prevalente (produzione, protezione, naturalistica, turistico-ricreativa) e elaborano gli scenari di gestione. Per tale ragione i PFT possono essere considerati strumenti di gestione forestale equivalenti per le tipologie di foreste in cui non risulta conveniente la redazione di un PFA. I PFT coprono tutto il territorio regionale.

Il livello di dettaglio è costituito dai Piani Forestali Aziendali (PFA) che sono predisposti solo quando è prevista una gestione attiva delle foreste. Dalla bibliografia emerge che l'estensione minima dei PFA dovrebbe esser superiore a 100 ettari boscati appartenenti ad un unico soggetto gestore affinché vi sia una sostenibilità economico-finanziaria.

La dimensione minima di superficie forestale al di sopra della quale le aziende , per poter accedere all'aiuto, devono presentare informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PFA) o da un documento equivalente (PFT) è fissata in 100 Ha, come previsto al comma 2, secondo paragrafo, dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 1305/2015.

Tale limite è basato su considerazioni di carattere tecnico-economico. Redigere un PFA ha un costo che solo la gestione di superfici forestali di estensione superiore ne consentono l'ammortamento. Dal punto di vista prettamente tecnico poi, il PFA programma gli interventi selvicolturali per garantire la perpetuità e la costanza della produzione nel tempo, contestualmente alla conservazione nelle condizioni ottimali del bosco Ciò implica la necessità di gestire superfici di dimensioni sicuramente più ampie.

Entro tale limite inoltre rientrano tutte le realtà forestali di un certo rilievo, soprattutto di enti pubblici, anche in relazione alla elevata frammentazione delle proprietà privata, soprattutto in area montana.

Inoltre dalla analisi delle superfici forestali delle aziende agricole emerge che quelle con una superficie forestale di almeno 100 ha rappresentano circa il 51% della superficie forestale aziendale totale (181.000).

Infine la gestione forestale secondo principi di sostenibilità conformi alla gestione forestale sostenibile quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 è comunque assicurata dalle norme dettate dalla Legge Forestale regionale e dagli indirizzi selvicolturali obbligatori indicati nel Regolamento Forestale regionale

In base alle norme regionali in materia inoltre, interventi selvicolturali che interessano superfici superiori ad una predeterminata soglia devono essere oggetto di una specifica istanza. In particolare è necessario presentare:

- comunicazione semplice per interventi al di sotto di 5 ha.

- comunicazione con relazione tecnica, per interventi al di sotto di 10 ettari.

- autorizzazione con progetto di intervento oltre i 10 ha e fino ad massimo di 50 ha (progetto pluriennale)

Sia la relazione tecnica che il progetto di intervento si differenziano da un piano di gestione unicamente per essere relativi alle sole superfici oggetto di intervento anziché alla intera superficie aziendale. Essi individuano interventi selvicolturali puntuali nel rispetto delle norme dettate dal regolamento forestale, e sono quindi conformi ai principi di gestione sostenibile delle foreste.

Sono inoltre considerati strumenti equivalenti ai piani di gestione gli strumenti obbligatori di pianificazione attinenti, quali: Piano Paesaggistico Regionale (D.G.R. 18 Maggio 2015, n. 20-1442) , che detta indirizzi, direttive e prescrizioni anche in merito alla corretta gestione delle superfici forestali; Piani di gestione dei siti Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico (Parchi e le Altre Aree Protette) che per loro natura sono conformi ai criteri generali di gestione sostenibile.

Tali documenti permettono di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati siano realizzati nel pieno rispetto dei principi di gestione forestale sostenibile quale definita dalla Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Si rimanda a quanto descritto nelle singole operazioni.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.9.1. Base giuridica

Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013; Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".
Nell'ambito della misura sono attivate entrambe le sottomisure 10.1 (impegni agro-climatico-ambientali) e 10.2 (conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura), articolate nelle seguenti operazioni.

Sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

• 10.1.1 Produzione integrata
• 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
• 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa
• 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili
• 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
• 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
• 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
• 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
• 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli

Sottomisura 10.2: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

• 10.2.1 Sostegno alla conservazione e all'uso delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

Le operazioni corrispondono a diversi fabbisogni evidenziati dall'Analisi SWOT e alle relative *focus area*, attraverso gli interventi di seguito indicati.

> Fabbisogno F12 (*Limitare la contaminazione di acqua e suolo da parte delle attività agricole*) e *focus area* 4B:
- l'utilizzo razionale dei mezzi chimici nell'ambito della produzione agricola integrata (10.1.1) riduce la dispersione di fertilizzanti e fitofarmaci nell'ambiente e limita l'impiego dei principi attivi a più elevata tossicità;

- l'inerbimento di frutteti e vigneti (10.1.1) e la coltivazione di erbai autunno-invernali da sovescio (10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3) contrastano efficacemente la lisciviazione dei fertilizzanti;
- la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1) comporta l'azzeramento dei trattamenti fitoiatrici su superfici in precedenza investite a seminativi;
- l'adozione di adeguati criteri di avvicendamento limita l'incidenza del mais (10.1.1) o, nel caso dell'operazione 10.1.4/2 , ne garantisce la riduzione rispetto alla situazione precedente l'assunzione dell'impegno, portandola a un livello inferiore a quello richiesto dalla pertinente pratica di “inverdimento”, con conseguente aumento dell'incidenza di colture alternative che richiedono minori quantità di fertilizzanti e/o fitofarmaci e/o garantiscono la copertura del suolo per tutto l'arco dell'anno;
- il mantenimento di elementi naturaliformi quali siepi, filari, aree umide, coltivazioni a perdere e fasce marginali inerbite (10.1.7) assicura la presenza fra gli appezzamenti coltivati di spazi seminaturali non sottoposti a trattamenti chimici.

Fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e *focus area* 4A:

- la razionalizzazione della difesa fitosanitaria, la lotta confusionale e la manutenzione di nidi artificiali (10.1.1) limitano l'impatto sulla fauna selvatica dei trattamenti fitoiatrici e della rarefazione dei siti idonei alla nidificazione degli uccelli;
- la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio (10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3), l'inerbimento di frutteti e vigneti (10.1.1), la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/1) e l'avvicendamento delle colture (10.1.1 e 10.1.4/2) favoriscono la diversità biologica del territorio rurale e la varietà del paesaggio;
- il mantenimento di una riserva d'acqua durante le asciutte, la presenza di un margine inerbito e l'opportuna gestione del terreno tra un ciclo colturale e l'altro (permanenza delle stoppie in campo, sommersione invernale) favoriscono la diversità biologica delle risaie (10.1.2);
- l'apporto di sostanza organica in aziende non zootecniche (10.1.3/3) incrementa la biodiversità del suolo;
- il mantenimento di elementi naturaliformi fra gli appezzamenti coltivati (10.1.7) fornisce alla fauna selvatica zone di alimentazione e di rifugio e tende a migliorare gradualmente il paesaggio agrario;
- l'allevamento di razze animali (10.1.8) o di varietà vegetali minacciate di abbandono favorisce la conservazione della biodiversità zootecnica e agraria;
- la gestione eco-compatibile dei pascoli (10.1.9), favorita dalla protezione del bestiame da predatori (10.1.6), consente di tutelare a pieno la diversità biologica e le qualità paesaggistiche di tali ambienti.

Fabbisogno F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) e *focus area* 4C:

- la minima lavorazione, la semina su sodo e gli apporti di matrici organiche in aziende non zootecniche (10.1.3) favoriscono la conservazione della sostanza organica del suolo;
- la conversione di seminativi in foraggere permanenti (10.1.4/2), un adeguato avvicendamento colturale (10.1.1 e 10.1.4/2) e il mantenimento di elementi naturaliformi (10.1.7) tendono a migliorare la struttura del suolo, a conservare la sua dotazione di sostanza organica e a contrastare l'erosione;
- la gestione eco-compatibile dei pascoli (10.1.9), favorita dalla protezione del bestiame dai predatori (10.1.6), esalta la funzione anti-erosiva del cotico erboso attraverso l'adozione di tecniche di pascolamento razionali.

Fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio) e *focus area* 5E:

- lo stoccaggio del carbonio nei vegetali e nel suolo è favorito dalla coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio (10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3), dall'inerbimento di frutteti e vigneti (10.1.1), dalle pratiche di agricoltura

conservativa (10.1.3), dalla conversione di seminativi in foraggere permanenti, (10.1.4/1), dall'avvicendamento colturale (10.1.1 e 10.1.4/2), dal mantenimento di elementi naturaliformi (10.1.7) e dalla gestione eco-sostenibile dei pascoli (10.1.9).

Fabbisogno F12 (*Limitare la contaminazione dell'aria da parte delle attività agricole*) e *focus area* 5D:
- modalità ottimali di distribuzione di effluenti di allevamento e di altri materiali organici non palabili (10.1.5) riducono in misura rilevante le emissioni di gas serra e ammoniaca che normalmente si verificano nella fase di spandimento dei reflui.

> *Fabbisogno F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole)* e *focus area* 5A:

- l'azione 10.1.4/2 prevede la sostituzione del mais con colture che richiedono in molti casi apporti irrigui ridotti (cereali autunno-vernini, colza, ravizzone, girasole, sorgo, erba medica, ritiro dalla produzione).

La misura concorre agli *obiettivi trasversali*:
• *ambiente e cambiamento climatico*, in virtù dei contributi alle *focus area* sopra richiamate e della localizzazione preferenziale nelle zone "Natura 2000" e in altre aree a elevato valore naturalistico;
•*innovazione*, mediante il sostegno ad alcune pratiche la cui diffusione è piuttosto limitata e recente, che si discostano nettamente da quelle tradizionali (es. interventi per la biodiversità nelle risaie, agricoltura conservativa, modalità ottimali di distribuzione degli effluenti). I contenuti innovativi possono essere veicolati dai soggetti prestatori di consulenza alle aziende o dai soggetti attuatori dell'operazione dedicata alla conservazione di risorse genetiche.

Campo di applicazione
Tutto il territorio regionale. Operazioni mirate per loro natura potranno essere limitate o concentrate ad alcuni areali del territorio regionale per rispondere ad un fabbisogno specifico:
• zone con specifiche caratteristiche naturali come zone montane, zone umide, zone ad alta valenza naturalistica;
• specifiche colture o determinate tipologie produttive;
• zone con particolari criticità ambientali;
• zone con significativo depauperamento, ad es. perdita di sostanza organica.

Beneficiari
I beneficiari sono Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in 1 o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. Ove sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali, i pagamenti della misura 10 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. In particolare, per la sottomisura 10.2 (conservazione delle risorse genetiche in agricoltura) i beneficiari possono consistere in Enti di ricerca, Istituti universitari, ecc.

Requisito minimo per beneficiare dei pagamenti agro-climatico-ambientali
Al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, nel caso di operazioni della sottomisura 10.1 aventi pluralità di premi unitari per ettaro di superficie, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 € , prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, fatto salvo quanto riportato nella frase seguente.
Per determinate operazioni vengono applicati requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti espressi in entità di superficie o di Unità di bestiame adulto, che possono anche dar luogo a importi inferiori a 250€.

Durata degli impegni

Gli impegni hanno generalmente una durata di 5 anni. In un numero ridotto di casi viene previsto un tempo superiore a 5 anni, necessario al raggiungimento del risultato atteso. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere di norma una durata di 1-3 anni. In deroga al criterio generale, per i nuovi impegni riferiti alle azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) e 10.1.7/1 (gestione di formazioni vegetali e aree umide) assunti nel 2021 e 2022 è previsto un periodo di attuazione superiore a 3 anni, in considerazione della natura di tali interventi e del tempo necessario per conseguire i loro obiettivi ambientali. Le motivazioni della deroga sono illustrate più in dettaglio nella trattazione delle due azioni interessate.

Al termine del periodo di impegno potranno essere concesse proroghe annuali per mantenere o accrescere i benefici ambientali dell'intervento. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti.

Importi applicabili e intensità del sostegno

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di terreno o, limitatamente all'allevamento di razze locali minacciate di abbandono, per Unità di Bestiame Adulto (UBA) oggetto di impegno. Ai sensi dell'articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013, i pagamenti sono erogati per compensare i costi aggiuntivi e/o i mancati ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni, *rispetto agli obblighi di baseline, ai pertinenti vincoli di inverdimento, agli eventuali aiuti accoppiati e alle pertinenti pratiche ordinarie*. I pagamenti possono coprire i costi di transazione fino al 20% del premio pagato per gli impegni della Misura 10. Se assunti da associazioni di agricoltori o miste di agricoltori e gestori del territorio il massimale dei costi di transazione può giungere al 30%. Gli aiuti non possono superare i massimali di cui all'allegato II del reg. (UE) 1305/2013, tranne nei casi debitamente giustificati in cui viene richiesto in deroga il superamento di tali importi massimi.
Gli importi annui per ettaro o per UBA sono specificati nelle singole operazioni. Ove prevista, nelle operazioni è precisata l'eventuale differenziazione del sostegno fra "introduzione" o "mantenimento" delle pratiche agricole oggetto di impegno.
Ai sensi dell'art.11 del regolamento (UE) n. 808/2014, il sostegno può essere cumulato tra varie operazioni o azioni della misura 10 e con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili. I casi di cumulabilità di impegni e il premi attribuiti alle loro combinazioni sono specificati nella trattazione di ciascuna operazione e analizzati nella Tabella di riepilogo della compatibilità e cumulabilità delle operazioni delle misure 10, 11, 12 e 13 (ved. Documenti allegati).

Principi concernenti i criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare, saranno considerate prioritarie le zone caratterizzate da particolari pregi ambientali o da maggiori rischi di inquinamento, come meglio specificato per ciascuna operazione. Inoltre può essere attribuita priorità all'attuazione congiunta di operazioni o interventi del PSR, quali investimenti non produttivi e interventi a tutela della biodiversità, o di progetti Life atti a determinare effetti ambientali sinergici.

I principi generali concernenti i criteri di selezione sono specificati nella trattazione delle singole operazioni.

Conversione degli impegni

Potranno essere autorizzate conversioni di impegni in corso ai sensi di un'operazione di cui alla presente

misura in un’altra operazione della medesima misura o della misura di cui all’agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014. Nel rispetto delle stesse condizioni potranno essere autorizzate conversioni dagli impegni in corso assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 1698/2005 in impegni ai sensi di un'operazione della presente misura. A prescindere dal periodo svolto ai sensi del precedente impegno, dovrà essere effettuato il nuovo impegno per tutta la durata per esso prevista.

Adeguamento degli impegni
Potranno essere autorizzati adeguamenti di impegni in corso ai sensi di un’operazione di cui alla presente misura in un’altra operazione della medesima misura o della misura di cui all’agricoltura biologica (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013) a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al par. 2 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014. Nel rispetto delle stesse condizioni potrà essere autorizzato l'adeguamento degli impegni in corso assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) n. 1698/2005 in impegni ai sensi di un'operazione della presente misura.
L'adeguamento dovrà essere giustificato in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale . L’adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Aumenti delle superfici sotto impegno
E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno nel primo anno.

Possibilità di variare le superfici impegnate
Nelle operazioni per cui viene specificamente indicato, il n° di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all’altro *entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno,* se sono verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2103, ossia se

- l’impegno non si applica ad appezzamenti fissi;
- la variazione non compromette la finalità dell’impegno.

Trasferimento degli impegni e dei terreni
Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se tale subentro non avviene l’impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell’impegno stesso. Se l’azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l’adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell’azienda. Se l’adeguamento non risulta possibile, l’impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell’impegno stesso.

Recuperi di pagamenti indebiti ed applicazione di sanzioni amministrative
Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità della misura/operazione comporta il rifiuto o la revoca integrale o parziale del pagamento. Il mancato rispetto degli impegni o degli altri obblighi collegati all’operazione prescelta (diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali) comportano almeno una delle sanzioni amministrative tra quelle di seguito elencate: • la riduzione del pagamento nell’anno di riferimento, • l’esclusione dal pagamento dell’anno di riferimento, • la revoca parziale, • la revoca totale. L’applicazione avverrà secondo una scala di gradualità e proporzionalità (art. 35 del reg. UE 1306/2013) in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell’inadempienza riscontrata.

Analogamente, ove si verifichino inadempienze rispetto alle regole della condizionalità (art. 93 ed allegato II del reg. (UE)1306/2013) potranno essere applicate sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 91 e 97 del reg. (UE) 1306/2013.

Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali
Nel caso si verifichino le situazioni elencate dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013 non è prevista la richiesta di rimborso dell'aiuto ricevuto. Potranno essere riconosciute ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso dell'aiuto ricevuto.

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'applicazione del metodo di *produzione agricola integrata*, che prevede un impiego razionale dei fattori produttivi e, ove possibile, l'integrazione o la sostituzione degli interventi chimici con tecniche a minore impatto ambientale.
L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria il fabbisogno F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non innovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole) e la corrispondente *focus area* 4B e, secondariamente, i fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo), F14 (Diffondere le pratiche agricole idonee a incrementare il sequestro di carbonio) e F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole) e le rispettive *focus area* 4A, 4C, 5E e 5A.
In particolare, l'attuazione degli impegni contribuisce a:
- contrastare l'inquinamento delle acque e del suolo (fabbisogno F12 e *focus area* 4B) mediante l'utilizzo razionale di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che consente di ridurre le perdite di nutrienti e di limitare l'impiego dei principi attivi a più elevata tossicità;
- salvaguardare la diversità biologica e il paesaggio rurale (fabbisogno F11 e *focus area* 4A) attraverso il minore impatto della difesa fitosanitaria sulla fauna selvatica e l'incremento della biodiversità del suolo e della varietà paesaggistica, favorito da un adeguato avvicendamento delle colture, dalla coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio e dall'inerbimento di frutteti e vigneti;
- conservare la sostanza organica, contrastare l'erosione del suolo (fabbisogno F15 e *focus area* 4C) e favorire il sequestro del carbonio (fabbisogno F14 e *focus area* 5E), grazie alla coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio e all'inerbimento di frutteti e vigneti;
- contenere i consumi idrici dei seminativi (fabbisogno F13 e *focus area* 5A), attraverso un criterio di avvicendamento che pone un limite più restrittivo del "greening" all'incidenza della coltura principale, sovente rappresentata dal mais, a favore di colture alternative che presentano in vari casi minori esigenze

irrigue.
Nel perseguire tali obiettivi, l'operazione tende anche a tutelare la salute degli operatori agricoli e la qualità sanitaria delle produzioni.
L'intervento concorre agli *obiettivi trasversali*:
• *ambiente e cambiamento climatico*, in virtù dei contributi alle *focus area* 4B,4A e 4C e della localizzazione preferenziale nelle zone “Natura 2000” e in altre aree a elevato valore naturalistico;
•*innovazione*, con particolare riferimento a tecniche avanzate quali la taratura volontaria delle iroratrici, la lotta confusionale e la manutenzione di nidi artificiali per uccelli e chirotteri.
L'operazione va al di là della normale pratica agricola e, pertanto, non consiste nel mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.
La durata degli impegni è quinquennale. Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, a partire dal 2021 si ritiene di effettuare la proroga annuale per gli anni 2021 e 2022 degli impegni scaduti nel 2020.
L'intervento si articola in impegni di base, richiesti alla totalità degli agricoltori aderenti, e in impegni aggiuntivi ad adesione facoltativa.

Gli impegni aggiuntivi facoltativi possono essere adottati, inoltre, con gli impegni della Misura 11 Agricoltura Biologica.

Impegni di base

L’operazione richiede il rispetto dei seguenti impegni di base:

- applicare all’intera SAU aziendale, a eccezione delle colture non disciplinate e dei corpi separati non oggetto di impegno, le prescrizioni tecniche di seguito specificate, conformi ai *disciplinari di produzione integrata* approvati dall’Organismo Tecnico Scientifico nazionale (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 del 8/5/2014. L’approvazione da parte dell’OTS dei disciplinari regionali e dei loro periodici aggiornamenti ne attesta la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata. I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell’introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate.

- disporre della certificazione di regolazione volontaria delle attrezzature utilizzate per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari, a completamento del controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

- registrare e sottoscrivere, secondo la modulistica predisposta dalla Regione, i dati riguardanti le

fertilizzazioni, inclusi gli apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici (*impegno non compensato*);

- registrare le giacenze di concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti (*impegno non compensato*);

- avvalersi per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico.

Impegno 1. Gestione del suolo/(*impegno non compensato*)

1. *Seminativi*

L'impegno si applica ai terreni con pendenza superiore al 10% e oltrepassa la condizionalità poiché pone limiti al tipo e alla profondità delle lavorazioni e richiede la realizzazione di solchi acquai temporanei, a distanze ridotte rispetto al pertinente vincolo di condizionalità e anche su superfici che non manifestano evidenti fenomeni erosivi.

a. *Lavorazioni: su seminativi con pendenza media > 10%* sono consentite soltanto la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificatura e, per pendenze non superiori al 30%, la rippatura e lavorazioni fino a 30 cm di profondità.
b. *Solchi acquai temporanei:* realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, a non più di 60 metri di distanza l'uno dall'altro.
    1. *Vigneti e frutteti*

Gli impegni richiedono la riduzione della profondità di lavorazione della pendenza e l'inerbamento autunno-invernale per un periodo più ampio rispetto alla condizionalità.

a. *Lavorazioni: in caso di pendenza media tra il 10% e il 30%,* nel periodo primaverile-estivo l'impegno di base consente soltanto l'erpicatura fino a 10 cm di profondità o la scarificatura; in caso di pendenza media > 30% è richiesto l'inerbimento naturale o artificiale, gestito mediante sfalci, anche nel periodo primaverile-estivo; all'impianto sono ammesse soltanto lavorazioni puntuali e quelle finalizzate all'asportazione dei residui dell'impianto precedente.
b. *Inerbimento*. L'impegno di base richiede l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunnale e invernale, con possibilità di interramento localizzato dai fertilizzanti.

Impegno 2 Scelta del materiale di moltiplicazione (*impegno non compensato*)

Nei nuovi impianti di fruttiferi effettuati durante il periodo di impegno, deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del DM20/11/2006 come "virus esente" (VF: virus free) o "virus controllato" (VT: virus tested), per le specie e le varietà per cui tale certificazione è disponibile. In caso contrario dovrà essere

impiegato materiale di categoria CAC.

Impegno 3. Avvicendamento colturale (*impegno non compensato*);

L'impegno richiede una rotazione quinquennale comprendente almeno tre colture e al massimo un ristoppio per coltura. In alcuni casi i disciplinari riportano prescrizioni più restrittive sugli intervalli da rispettare per il ritorno della stessa coltura.

In deroga al criterio generale, è consentita una successione comprendente due colture e al massimo un ristoppio per coltura, oppure due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa, limitatamente alle seguenti situazioni: aree collinari e montane; colture orticole intensive; seminativi di estensione non superiore a 5 ettari e al doppio della superficie viticola o frutticola; aree con forti colture erbacee foraggere pluriennali.

Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno-vermini sono considerati un'unica coltura.

Impegno 4. Fertilizzazione

Nella pratica ordinaria gli elementi nutritivi sono apportati in base a ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale e al calcolo dei corrispondenti asporti. In assenza di periodiche analisi del terreno e di piani di fertilizzazione annuali, non possono essere adeguatamente considerate la dotazione di fosforo e potassio del terreno e le quantità di azoto derivanti dalle precessioni colturali e dalla mineralizzazione della sostanza organica.

L'impegno richiede pertanto di:

- disporre di un'analisi fisico-chimica del terreno per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità, al fine di redigere il piano di fertilizzazione. Le analisi hanno una validità di 5 anni.
- disporre di un piano di fertilizzazione annuale "a preventivo" (schede a dosi standard o bilancio), che nella determinazione delle quantità di macroelementi da distribuire per coltura o per ciclo colturale prenda in considerazione, oltre che gli asporti relativi alla produzione attesa, anche la dotazione di fosforo e potassio risultante dalle analisi e le precessioni colturali;
- frazionare gli apporti azotati, se superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree.

Impegno 5 Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Nella pratica ordinaria la difesa delle colture si basa per lo più su indicazioni preventive e, a seguito, dell'applicazione del PAN, sulla disponibilità di indicazioni generali a livello territoriale in merito alla difesa integrata, rese disponibili attraverso bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc. Fatto salvo il rispetto delle norme indicate in etichetta, gli utilizzatori professionali non sono soggetti a vincoli sul numero dei trattamenti e sul tipo di sostanza attiva e di prodotti commerciali impiegabili, a condizione che siano autorizzati per la coltura e l'avversità in oggetto. Rispetto alla

produzione integrata volontaria, questa situazione offre maggiori opportunità di controllo delle avversità e minori rischi di deprezzamento dei prodotti ottenuti.

Il rispetto delle norme di legge e dei principi generali di difesa integrata obbligatoria permette un numero di trattamenti più elevato rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata volontaria.

I disciplinari di produzione integrata sono conformi ai principi stabiliti dalla Decisione della CE n. C(96) 3864 del 30/12/96. La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori) i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, scelti fra quelli con caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

- L'impegno richiede il rispetto di tabelle che specificano per ciascuna coltura le avversità riconosciute come pericolose, i criteri di intervento in base ai quali valutarne la presenza e il livello di pericolosità, le sostanze attive e gli ausiliari ammessi per il loro controllo e ulteriori limitazioni d'uso dettate dai principi generali sopra citati.

Impegno 6. Irrigazione

- Redazione di un piano di irrigazione (basato sul bilancio idrico della coltura o sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto) o, in alternativa, rispetto dei volumi massimi di adacquamento e registrazione degli interventi irrigui.

Impegno 7 – Regolazione volontaria delle irroratrici

- sottoporre a regolazione volontaria le macchine irroratrici di prodotti fitosanitari, a completamento controllo funzionale previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), secondo le scadenze da questo stabilite.
- disporre di una certificazione in corso di validità attestante. L'effettuazione del controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici da parte di un Centro prova specializzato abilitato dalla Regione.

Nella sezione "Informazione specifiche della misura" ciascun impegno è posto a confronto con le pertinenti regole di condizionalità, con i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci e con le corrispondenti pratiche agricole ordinarie. In particolare, il confronto evidenzia come le norme di difesa contenute nei disciplinari oltrepassino la difesa integrata obbligatoria, quale definita dal PAN in attuazione del decreto ministeriale n. 150 del 14/8/2012 con cui è stata recepita la direttiva CE/2009/128.

Qualora si manifestino situazioni non controllabili efficacemente con i mezzi e i metodi consentiti dai disciplinari di produzione integrata, il Settore Fitosanitario regionale può autorizzare deroghe di *validità temporanea in relazione a situazioni territoriali straordinarie verificabili in campo*, eventualmente anche

per contrastare la diffusione di gravi avversità delle colture.

Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi fra quelli di seguito indicati.

Impegno 8. Metodo della confusione sessuale.

Questa tecnica consente di controllare senza ricorrere all'impiego di insetticidi alcune specie di litofagi quali Cydia molesta su pesco, Cydia funebrana su susino, Cydia pomorella su melo e pero, Lobelia botrana (tignoletta) su vite.

Le focus area interessate sono 4B (protezione delle acque) e 4° (biodiversità)

I diffusori di feromoni devono essere collocati negli apprezzamenti oggetto di impegno con *la densità e secondo le modalità previste dalla casa produttrice* al fine di garantirne un'adeguata concentrazione dell'attrattivo intorno alle colture da proteggere.

Impegno 9. Inerbimento controllato di fruttiferi e vite

Il cotico erboso tende a esercitare nei confronti delle culture perenni una competizione idrica e nutrizionale che viene generalmente contrastata mediante diserbi chimici e lavorazioni meccaniche. Ciò tende a determinare una minore capacità di trattenuta dei nutrienti e dei prodotti fitosanitari e una riduzione del tenore di sostanza organica dei suoi, accentuata dalla scarsa disponibilità di fertilizzanti organici in ampi territori ove la specializzazione produttiva ha ridotto la presenza degli allevamenti.

Questa presenza può essere contrastata mediante l'inerbimento controllato di frutteti e vigneti, che consente una migliore protezione delle acque dall'inquinamento (focus area 4B), incrementa la diversità biologica dell'agroecosistema (focos area 4°) e contribuisce a mantenere la sostanza organica del terreno e a contrastare l'erosione in zone collinari e montane (focus area 4C).

Le modalità di attuazione dell'inerbimento sono differenziate per quanto riguarda la gestione del sottofila, in funzione delle pratiche comunemente adottate per le diverse colture e zone altimetriche.

- *Frutteti di pianura*

Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria comprende l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare, in sostituzione del diserbo chimico, la lavorazione meccanica o lo sfalcio del sottofila.

- *Interfila.* Inerbimento permanente con controllo del cotico erboso tramite periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. *È vietato il diserbo chimico.* È ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.
- *Sottofila.* È vietato il diserbo chimico (sono ammessi l'inerbimento e le lavorazioni meccaniche).

- *Frutteti di collina/montagna e vigneti*

Nei vigneti e nei frutteti di collina/montagna la pratica ordinaria comprende la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. L'impegno richiede di adottare invece della lavorazione l'inerbimento dell'interfila, con due possibili modalità di gestione del sottofila che corrispondono a livelli di aiuto differenziati.

- *Interfila.* Inerbimento permanente con controllo del cotico erboso tramite periodici sfalci, da eseguirsi a file alternate per la salvaguardia dell'entomofauna. *È vietato il diserbo chimico.* È ammessa la lavorazione autunnale del terreno a file alterne per l'interramento dei fertilizzanti.
- *Sottofila.* Sono previste due modalità di gestione del sottofila, corrispondenti a premi differenziati.

a) diserbo chimico del sottofila;

b) Inerbimento o lavorazioni meccaniche del sottofila (divieto di disserbo chimico).

Impegni aggiuntivi

Impegno 10. Manutenzione di nidi artificiali.

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e chirotteri che utilizzano le cavità di alberi maturi per la nidificazione. L'installazione di nidi artificiali può in parte rimediare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'agroecosistema (*focus area 4A*).

L'intervento richiede l'osservanza dei seguenti impegni:

- effettuare la pulizia annuale e la manutenzione dei nidi artificiali per uccelli insettivori e chirotteri, installati in vicinanza delle coltivazioni o al loro interno nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. In particolare, rimuovere ogni anno dai nidi i resti delle avvenute nidificazioni.
- sostituire i nidi artificiali in caso di rottura, deterioramento o perdita *(impegno non compensato).*

Deve essere rispettato il rapporto di 10 nidi artificiali per ettaro di superficie richiesta a premio.

Impegno 11. Erbai autunno vernini da sovescio

La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo (*focus area 4B*) e favorisce la diversità biologica (*focus area* 4A) e la dotazione di sostanza organica dei suoli (*focus area 4C*).

L'impegno richiede di effettuare, in almeno del periodo di attuazione dell'impegno di base, i seguenti interventi:

- seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate e curarne la buona riuscita.
- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari;
- mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Impegno 12. Sommersione invernale delle risaie.

La sommersione invernale delle risaie offre un ambiente idoneo alla fauna acquatica in un periodo dell'anno durante il quale, nella pratica ordinaria, esse non vengono sommesse (*focus area 4A*).

L'impegno richiede di mantenere nella camera di risaia, in almeno due anni del periodo di attuazione dell'impegno base, uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni fra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio.

Impegno 10

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

M10 - ultimo paragrafo impegno 12

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie oggetto di impegno, a compensazione dei costi aggiuntivi e/o dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi, attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie (art. 62 (2) del regolamento UE n. 1305/2013).

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Linee guida nazionali di produzione integrata (Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata - SQNPI ai sensi della L. 4/2011) Direttiva Nitrati, Direttiva quadro sulle Acque, Direttiva sui fertilizzanti e relative norme attuative nazionali e regionali. Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006). D.lgs 150/2012 che recepisce la direttiva comunitaria sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Costi addizionali e minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni, rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi, attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie (art. 62 (2) del regolamento UE n. 1305/2013).
Sono evitate duplicazioni di finanziamento rispetto alle pratiche di “inverdimento” di cui all'art. 43 del regolamento UE n. 1307/2013 e agli aiuti accoppiati del I° pilastro della PAC.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.
Non possono aderire *agli impegni di base e/o* agli impegni aggiuntivi dell'operazione le imprese aderenti a programmi OCM frutta che prevedano contributi per i medesimi interventi.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali o da più elevati rischi di inquinamento:

-le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
-le aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”);
-altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione;
-le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;
-le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE,
-le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003 n. 287-20269;
-le aree rurali ad agricoltura intensiva;
-la zona altimetrica di pianura.

Inoltre può essere attribuita priorità all’attuazione congiunta di operazioni o interventi del PSR, quali l’operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), l’azione 10.1.4.3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), l’operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o di progetti Life quali Ecorice o Helpsoil atti a determinare effetti ambientali sinergici.

In caso di adozione dell'impegno facoltativo riguardante la lotta confusionale, sono considerate prioritarie le colture in cui esso è meno diffuso, *in primis* la vite e secondariamente melo e pero.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Impegni di base: **(ved. tabella)**
Il livello di premio “introduzione” si applica *per 5 anni* alle aziende che non hanno aderito al metodo di produzione integrata nell'ambito del PSR 2007-2013 e nemmeno del PSR 2000-2006.
Il livello di premio “mantenimento” si applica *per 5 anni* alle aziende che non ricadono nel caso precedente.
Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di “inverdimento” di cui all'art. 43 del regolamento UE n. 1307/2013 e in particolare della diversificazione colturale, dal momento che l'impegno relativo all'avvicendamento non viene compensato.
Impegni facoltativi: **(ved. tabella)**
Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche di “inverdimento” di cui all'art. 43 del regolamento UE n. 1307/2013. In particolare, la coltivazione dell'erbaio autunno vernino da sovescio non viene utilizzata come impegno equivalente alle pratiche di “inverdimento” relative alle “aree di interesse ecologico” e alla “diversificazione colturale”.

Impegni di base:		
Gruppo di colture/coltura	Importo in €/ha	
	Mantenimento	Introduzione
Vite e fruttiferi minori	350	500
Fruttiferi principali	400	585
Noce e castagno	155	190
Altri seminativi	115	140
Riso	170	210
Ortive estensive	230	280
Ortive intensive	400	475
Foraggere	75	90

Impegni di base

Impegni facoltativi:

a) Metodo della confusione sessuale:

Coltura	Importo in €/ha
Melo	150
Pero, pesco e susino	200
Vite	250

b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite:

Gruppi di colture	Importo in €/ha
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila a)	110
Vigneti e frutteti di collina e montagna (gestione del sottofila b)	300
Frutteti di pianura	200

c) Manutenzione di nidi artificiali: 55 €/ha.

d) Erbai autunno vernini da sovescio:180€/ha;

e) Sommersione invernale delle risaie:190€/ha.

Impegni facoltativi

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rilevano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio

individuati per la misura 10 dal documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD).
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica. La verifica sull'osservanza degli impegni richiede tempestivi controlli in campo, che possono risultare onerosi dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.
Alcuni parametri di dettaglio potranno essere definiti nelle disposizioni attuative e potranno richiedere adeguamenti a seguito delle valutazioni in itinere previste dall'art. 62 del reg. (LI.) 1305/2013.
R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi. Come tutti gli aiuti commisurati alla superficie, l'operazione presenta rischi di errore nella determinazione delle superfici ammissibili. La possibilità di cumulare sulla stessa superficie, entro i limiti dei massimali di misura, i premi dell'impegno di base dell'operazione e di eventuali impegni facoltativi con quelli relativi ad altri impegni agro-climatico-ambientali complica la gestione delle possibili combinazioni ai fini della determinazione degli importi. Inoltre occorrerà gestire adeguatamente l'applicazione di riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o inadempienze di impegni assunti.
R9 - Corretta gestione della domanda di pagamento
La corretta gestione della domanda richiede l'esecuzione di controlli amministrativi nel 100% dei casi e di controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.
Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.
Dovrà essere assicurato il rispetto dei massimali regolamentari relativi ai pagamenti/ha.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica. L'Autorità dì gestione e l'Organismo pagatore regionale svolgeranno una valutazione sulla verificabilità e controllabilità di eventuali parametri di dettaglio da definirsi nella redazione delle disposizioni applicative e forniranno agli Organismi incaricati indicazioni in merito alle epoche di controllo più appropriate in funzione dei singoli impegni.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni. Il controllo sul rispetto degli impegni sarà attuato tramite verifiche ispettive in campo. L'Autorità dì gestione e l'Organismo pagatore regionale, di concerto con l'AGEA coordinamento, si adopereranno per un'estrazione quanto più possibile tempestiva delle domande da sottoporre a controllo in loco.
R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi. I rischi saranno attenuati mediante le necessarie implementazioni degli applicativi gestionali regionali, con particolare riferimento alla rilevazione di anomalie e alla predisposizione degli algoritmi per il calcolo degli aiuti.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.
Verranno implementati controlli informatizzati per la verifica del rispetto dei massimali regolamentari.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.

Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.
Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.1.9.4.1. Impegno 1.1) GESTIONE DEL SUOLO- SEMINATIVI (non compensato)

.2.9.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

L'attuazione dell'impegno è verificabile nelle aziende selezionate per il controllo *in loco*.

.2.9.3.1.9.4.2. Impegno 1.2) GESTIONE DEL SUOLO- VIGNETI E FRUTTETI (non compensato)

.2.9.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

L'attuazione dell'impegno è verificabile nelle aziende selezionate per il controllo *in loco*.

.2.9.3.1.9.4.3. Impegno 2 SCELTA DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE (non compensato)

.2.9.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende selezionate per il controllo *in loco*, è verificata la presenza dei certificati fitosanitari richiesti dai disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione) e dei cartellini di certificazione "virus free" o "virus tested".

.2.9.3.1.9.4.4. Impegno 3 AVVICENDAMENTO COLTURALE (non compensato)

.2.9.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

L'impegno è verificabile:

- mediante controllo amministrativo sul 100% delle domande, in base alle dichiarazioni annuali relative alle colture praticate;

- mediante controllo *in loco* a campione

2.9.3.1.9.4.5. Impegno 4: FERTILIZZAZIONE

2.9.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende selezionate per il controllo *in loco* sono verificabili:

- i certificati delle analisi del terreno;

- il piano di fertilizzazione (scheda a dose standard o mod. P-conc di registrazione degli interventi);

- le registrazioni delle fertilizzazioni;

- il registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti;

- le fatture di acquisto dei fertilizzanti;

- la situazione di magazzino e, in particolare, la corrispondenza delle scorte rimanenti con le registrazioni di magazzino e le fatture di acquisto.

2.9.3.1.9.4.6. Impegno 5: IRRIGAZIONE

2.9.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica in azienda della registrazione degli interventi irrigui e dei dati pluviometrici oppure della documentazione relativa al piano di irrigazione.

Il controllo in campo consente la verifica del metodo di irrigazione adottato e permette di escludere l'adozione di metodi non consentiti.

2.9.3.1.9.4.7. Impegno 6 Difesa integrata volontaria

2.9.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione impieghi su registri colturali, di magazzino. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo. Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio di carico/scarico. Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.

Qualora nelle schede di registrazione siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione:

- registrazione sulle schede dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche);
- verifica della presenza dei dispositivi previsti (trappole, pluviometro).

Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di produzione integrata: verifica della compatibilità di essi con le date dei trattamenti effettuati.

Verifica dell'ammissibilità di uso dei principi attivi sulla coltura/avversità e del rispetto di ulteriori vincoli

di numero massimo di interventi e dosi.

E’ possibile a campione il prelievo di materiale vegetale (frutti, foglie, ecc.) per sottoporlo ad analisi dei residui di prodotti fitosanitari per verificare l’eventuale impiego di principi attivi non consentiti dalle Norme Tecniche di produzione integrata;particolare attenzione sarà posta in caso di evidenze di trattamenti fitosanitari eseguiti ma non registrati (infestanti disseccate, ecc.).

.2.9.3.1.9.4.. Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

.2.9.3.1.9.4..1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica dell’attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata da un Centro prova e acquisita a mezzo cartaceo o supporto informatico.

.2.9.3.1.9.4.9. Impegno Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

.2.9.3.1.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede colturali, di magazzino, del registro dei trattamenti e degli interventi di concimazione.

Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione degli acquisti e fatture di acquisto.

.2.9.3.1.9.4.10. Impegno aggiuntivo facoltativo Impiego Erbai autunno vernini da sovescio

.2.9.3.1.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica della registrazione delle operazioni di semina e di rottura della copertura vegetale.

Verifica dei documenti di acquisto dei mezzi tecnici e di eventuale esecuzione dell’operazione da parte di contoterzisti.

L’impegno può, inoltre, essere verificato in loco con sopralluogo nel periodo autunno-invernale.

.2.9.3.1.9.4.11. Impegno aggiuntivo facoltativo Inerbimento controllato dei frutteti e vigneti

.2.9.3.1.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica effettuata nelle aziende estratte per il controllo in loco

.2.9.3.1.9.4.12. Impegno aggiuntivo facoltativo Metodo confusione sessuale

.2.9.3.1.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Verifica a campione in azienda della presenza degli erogatori di attrattiva sessuale e della documentazione di acquisto di tali dispositivi.

Verifica inoltre della registrazione degli impieghi su registri colturali, di magazzino e verifica documenti di acquisto.

Verifica dell'ammissibilità di uso dei principi attivi sulla coltura/avversità e del rispetto di ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.

E' possibile a campione il prelievo di materiale vegetale (frutti, foglie, ecc.) per sottoporlo ad analisi dei residui di prodotti fitosanitari non permessi.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Si veda il dettaglio nei singoli impegni.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si veda il dettaglio nei singoli impegni.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

IMPEGNI DI BASE

Applicazione delle norme tecniche:

- *Gestione del suolo*: nei seminativi con pendenza media >10%, limitazioni al tipo e alla profondità di lavorazione non presenti nella situazione di riferimento (baseline) e obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei più ravvicinati rispetto a quelli richiesti, limitatamente ai terreni con manifesti fenomeni erosivi, dal BCAA 5. (*impegno non compensato*);

- avvicendamento: rotazione quinquennale. Ordinaria: ristoppi, monosuccessione. Non compensato (rischio doppio pagamento);

- piano concimazione secondo dotazione e asporti; distribuzioni frazionate. Ordinaria: nessun piano di concimazione, apporti per massimizzare la resa. Compensato:maggiori costi per frazionamento piano di concimazione, analisi. Premio: conto colturale, differenza di margine lordo;

- piano di irrigazione (da rilievo dati termopluviometrici o bilancio idrico aziendale). Ordinaria: interventi a intervalli regolari indipendentemente dai fabbisogni. Compensato: costo aggiuntivo (tempo redazione piano di irrigazione e calcolo fabbisogni);

- difesa integrata volontaria: giustificare trattamenti in base a monitoraggi e calcolo soglie di intervento; gamma ristretta di p.a.; limiti al numero di trattamenti con lo stesso p.a.; farmaci meno tossici. Ordinaria: solo rispetto di usi e dosi da etichetta. Compensato: maggiori costi per maggior numero di passaggi, tempo per monitorare, seguire bollettini tecnici; minori ricavi: perdita di resa in alcune colture. Premio: conto colturale, differenza margine lordo;

- tenuta registro aziendale operazioni e magazzino: più dettagliato rispetto a pratica ordinaria, sia per concimi che per agrofarmaci. Compensato: tempo per la tenuta dei registri;

- macchine distributrici: taratura e controllo parametri aggiuntivi rispetto a pratica ordinaria. Compensato: maggiori costi per taratura e attestato di funzionalità. Premio: differenza fra costo della taratura e controllo ordinario; prezzi rilevati in centri autorizzati;

- obbligo di assistenza tecnica, non vincolante in pratica ordinaria. Compensato: pagamento dei tecnici.

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Confusione sessuale

Impegno: confusione sessuale per alcuni insetti per evitare trattamenti insetticidi tipici della pratica ordinaria. Compensato: maggiori costi (acquisto e posa erogatori, monitoraggio insetto: campionamento e controllo frutti 2-3 volte per stagione); minori costi (mancati trattamenti chimici); minori ricavi per perdite di resa.

Inerbimento controllato

Impegno: gestione di interfila e sottofila più restrittivo della pratica ordinaria, in funzione della pendenza.

Compensato: maggiori costi.

Manutenzione nidi artificiali

Impegno: pulizia fine stagione, riparazione nidi danneggiati. Pratica ordinaria nessun posizionamento di nidi. Compensato: tempo per manutenzione.

Erbai autunno-vernini

Impegno: seminare in autunno fra due colture primaverili un erbaio da sovesciare nella primavera successiva. Pratica ordinaria: suolo nudo in inverno. Compensato, no doppio finanziamento con greening. Premio: maggiori costi per discatura, semina e costo seme; minori costi per risparmio di fertilizzante sulla coltura che segue.

Sommersione invernale risaie

Impegno: risaia adacquata in inverno. Pratica ordinaria: asciutta invernale. Compensato: maggiori costi per costo acqua, costruzione scoline, tracciatura, ripassatura; pulizia fossi e ripristino argini in primavera.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore FItosanitario Regionale 2015 - SFR), per ordinamento. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell'Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi: erogatori per confusione, lavorazioni meccaniche, sementi.

Tale valutazione ha considerato anche eventuali sovrapposizioni con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ("inverdimento") di cui all'art. 43 del regolamento n. 1307/2013, al fine di evitare il rischio del doppio finanziamento.

8.2.9.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

□.2.9.3.1.10.1.1. Impegno 1.1) GESTIONE DEL SUOLO- SEMINATIVI (non compensato)

□.2.9.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

a) L*avorazioni*: la condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.

b) *Solchi acquai temporanei:* BCAA 5: su *terreni in pendenza che, in assenza di sistemazioni, presentano segni evidenti di erosione* (incisioni diffuse), realizzare solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla

massima pendenza, a non più di *80 metri* l'uno dall'altro.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

a) *Lavorazioni*: in assenza di prescrizioni di condizionalità, anche in terreni con pendenza >10% vengono talvolta effettuate arature a più di 30 cm profondità. Anche con pendenze >30% si effettuano talvolta arature, in particolare prima dell'impianto di foraggere poliennali.

b) *Solchi acquai temporanei:* normalmente sono realizzati a 80 m di distanza l'uno dall'altro e soltanto ove richiesti dalla condizionalità, cioè in caso di evidenti fenomeni erosivi e in assenza di sistemazioni.

.2.9.3.1.10.1.2. Impegno 1.2) GESTIONE DEL SUOLO- VIGNETI E FRUTTETI (non compensato)

.2.9.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

a) *Lavorazioni*. La condizionalità non pone vincoli al tipo e alla profondità di lavorazione.

b) *Inerbimento*. BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo (discissura o ripuntatura invece dell'aratura, presenza di residui colturali, ecc.).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

a) *Lavorazioni*. Nella pratica ordinaria, in assenza di prescrizioni di condizionalità, anche in terreni con pendenza >10% vengono talvolta effettuate arature a profondità >30 cm. Anche con pendenze >30% si effettuano talvolta arature prima dell'impianto di vigneti o rippature prima dell'impianto di fruttiferi, qualora presenti in tali condizioni di pendenza.

b) *Inerbimento.* L'inerbimento dell'interfila non è sempre mantenuto nel periodo autunnale e invernale, al di fuori del periodo in cui è richiesto dalla condizionalità.

.2.9.3.1.10.1.3. Impegno 2 SCELTA DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE (non compensato)

.2.9.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria viene impiegato materiale C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) come da DM 14/04/1997.

Il materiale di moltiplicazione certificato "*virus esente" o "virus controllato"* non è adottato ordinariamente, anche per le specie/varietà per cui è disponibile.

.2.9.3.1.10.1.4. Impegno 3 AVVICENDAMENTO COLTURALE (non compensato)

.2.9.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Le regole di condizionalità non disciplinano l'avvicendamento colturale.

Si richiamano i vincoli introdotti dalla pratica "greening" di diversificazione colturale:

- se la superficie a seminativi è compresa fra 10 e 30 ha, essa deve essere costituita da almeno due colture, la principale delle quali non deve superare il 75% dei seminativi;

- se la superficie a seminativi supera i 30 ettari, essa deve essere costituita da almeno tre colture, delle quali la principale non deve superare il 75% della superficie a seminativi e le due principali non devono superare il 95% di tale superficie.

Colture di generi botanici diversi sono considerate colture differenti.

Non sono soggette ai vincoli: le aziende con meno di 10 ha di seminativi; le aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che i rimanenti seminativi non superino i 30 ha; le aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ha.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria la successione delle colture è finalizzata alla massimizzazione del reddito. Le colture più redditizie sono coltivate frequentemente per più di due anni consecutivi e non di rado in monosuccessione (es. mais), anche per esigenze di specializzazione aziendale.

.2.9.3.1.10.1.5. Impegno 4: FERTILIZZAZIONE

.2.9.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE ; Titolo V del Decreto interministeriale 7/4/2006; Piano di azione per le ZVN approvato con Reg. regionale 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.

Le aziende agricole ricadenti in ZVN sono soggette a obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali e divieti spaziali e temporali nell'utilizzo degli effluenti e dei fertilizzanti (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti si applicano alle aziende aderenti alle misure 10 o 11 (artt 28 e 29 del reg. UE 1305/2013). In particolare, il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE e il Decreto interministeriale 7/4/2006 prevedono per le aziende ricadenti al di fuori delle ZVN obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti e divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria gli elementi nutritivi vengono apportati sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale e dei corrispondenti asporti. In assenza di periodiche analisi del terreno e di piani di fertilizzazione annuali , non possono essere adeguatamente considerate la dotazione di fosforo e potassio e le quantità di azoto derivanti dalle precessioni colturali e dalla mineralizzazione della sostanza organica. Non è pratica sempre abituale il frazionamento degli apporti azotati al fine di ridurre la lisciviazione.

.2.9.3.1.10.1.6. Impegno 5: IRRIGAZIONE

.2.9.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.

2.9.3.1.10.1.7. Impegno 6 Difesa integrata volontaria

2.9.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;-presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: - gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali B34 integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.). L'applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.

Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e il mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata, che declassa parte del prodotto ottenuto.

.2.9.3.1.10.1. Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

.2.9.3.1.10.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. L’art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.1.10.1..2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinente

.2.9.3.1.10.1.9. Impegno Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

.2.9.3.1.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

.2.9.3.1.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.

.2.9.3.1.10.1.10. Impegno aggiuntivo facoltativo Impiego Erbai autunno vernini da sovescio

.2.9.3.1.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 (ex standard 1.2) – Copertura minima del suolo per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15/09 e il 15/05 successivo;
- o in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nel Disciplinare l'impiego delle tecniche indicate non è vincolante.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

.2.9.3.1.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'intervallo autunno-inverno i terreni investiti a colture autunno vernine vengono normalmente lasciati nudi o coperti da vegetazione spontanea.

.2.9.3.1.10.1.11. Impegno aggiuntivo facoltativo Inerbimento controllato dei frutteti e vigneti

.2.9.3.1.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4 Copertura minima del suolo

Nei terreni con manifesti fenomeni erosivi è riciesta la copertura vegetale per almeno 90 durante il periodo

invernale

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

.2.9.3.1.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nei frutteti di pianura la pratica ordinaria comprende l'inerbimento dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila. Nei vigneti e nei frutteti di collina/montagna la pratica ordinaria comprende la lavorazione dell'interfila e il diserbo chimico del sottofila.

.2.9.3.1.10.1.12. Impegno aggiuntivo facoltativo Metodo confusione sessuale

.2.9.3.1.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

I requisiti minimi di impiego dei fitofarmaci non richiedono l'utilizzo della lotta confusionale nella difesa delle colture

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Non pertinente.

.2.9.3.1.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Normalmente vengono effettuati trattamenti insetticidi con prodotti chimici organici di sintesi.

8.2.9.3.2. 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L’ampia zona risicola della Pianura Padana, ricadente per circa 100.000 ettari nel territorio piemontese, riveste un'importanza riconosciuta a livello internazionale per gli aspetti ecologici e paesaggistici che la caratterizzano. Essa costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per la presenza di significative popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo frequentano per la sosta e l’alimentazione. Situata lungo le rotte migratorie in prossimità dei rilievi alpini, l'area risicola svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali che si allagano prevalentemente fra l’autunno e la primavera.
I popolamenti animali e vegetali delle risaie, tuttavia, hanno risentito dell’evoluzione delle tecniche colturali verificatasi nel secolo scorso. Fino agli anni ’60 l’acqua di sommersione, immessa nelle camere di risaia poco prima del trapianto manuale, manteneva fino al prosciugamento in prossimità della raccolta una profondità dell’ordine di alcune decine di centimetri. In anni più recenti la precisione conseguita nel livellamento delle camere ha consentito di adottare profondità inferiori, riducendo le esigenze idriche della coltura. Aspetti agronomici connessi alla semina diretta in campo e alla monosuccessione hanno richiesto l’effettuazione di ripetute fasi di asciutta. Questi mutamenti hanno influito negativamente sugli equilibri biologici delle risaie. In particolare, le fasi di sommersione inframmezzate da ripetuti prosciugamenti costituiscono una “trappola ecologica” per gli organismi acquatici che, fra un’asciutta e l'altra, non riescono a completare le fasi del ciclo biologico che necessitano dell’ambiente sommerso.

La presente operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione inoltre richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

L'operazione risponde in via prioritaria al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) e F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio).

L'operazione è collegata principalmente alla *focus area* 4A e secondariamente alle *focus area* 4C e 5E, attraverso:
• la creazione di condizioni più favorevoli alla biodiversità rispetto alla pratica ordinaria (*focus area* 4A), ottenibili mediante il mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte e l'inerbimento di un argine di risaia (impegni di base) e mediante impegni accessori che richiedono, tra un ciclo colturale e l'altro, modalità di gestione dei terreni favorevoli alla fauna selvatica (mantenimento delle stoppie in campo, sommersione invernale) o tali da incrementare la biodiversità vegetale e animale con effetti positivi anche sulla varietà del paesaggio (erbai antunno-invernali da sovescio);
• l'apporto di sostanza organica al terreno (*focus area* 4C) e il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti

vegetali (*focus area* 5E), conseguibili mediante la coltivazione di erbai autunno-invernali da sovescio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattività dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica. In tal modo esso può contribuire a determinare, in prospettiva, condizioni più favorevoli allo sviluppo locale (*focus area* 6B), anche con il concorso di interventi quali l'introduzione di elementi naturaliformi (operazione 4.4.1) e la loro successiva manutenzione (operazione 10.1.7).
L'operazione concorre agli *obiettivi trasversali*:
• *ambiente e cambiamento climatico*, in virtù dei contributi alle *focus area* 4A, 4C e 5E e della localizzazione preferenziale nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico;
•*innovazione*, dal momento che gli interventi previsti sono stati introdotti di recente nel nostro areale e presentano carattere innovativo.
Come di seguito precisato in relazione dei singoli impegni, l'operazione va al di là della normale pratica agricola e non consiste nel mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.
La durata degli impegni è quinquennale. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni.
L'operazione si articola in impegni di base, richiesti alla totalità degli agricoltori aderenti, e in impegni accessori aggiuntivi ad adesione facoltativa.

Impegni di base

Nella pratica ordinaria la camera di risaia viene interamente coltivata; al suo interno non viene riservata una striscia di terreno alla creazione di un fosso a beneficio della biodiversità; né è previsto il mantenimento di un argine inerbito per finalità naturalistiche.
In ciascuna camera di risaia oggetto dell'operazione, è richiesto il rispetto dei seguenti impegni di base:

- Impegno 1: *Mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte*
  realizzare in ogni anno del periodo di impegno, fra un ciclo colturale e l'altro, lungo uno o più lati all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm, per una lunghezza di almeno 100 m per ettaro. Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto.
- Impegno 2: *Inerbimento di un argine di risaia*.(*impegno non compensato*)
  Mantenere inerbito per l'intero ciclo colturale almeno un argine di risaia, mediante semina o sviluppo

della vegetazione spontanea .

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Impegni aggiuntivi

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti, sull'intera superficie oggetto dell'impegno di base o su parte di essa, i seguenti impegni facoltativi:

1. mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale;
2. sommersione invernale delle risaie;
3. coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino;
4. realizzazione di una fossa di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

1. *Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale*

Le stoppie di riso sono costituite dalle parti basali delle piante rimaste sul terreno dopo la raccolta (come accade nel caso più frequente) o dalle piante intere lasciate in piedi dopo la sgranatura operata da particolari mietitrebbiatrici (stripper).

Nella pratica ordinaria viene effettuata un'aratura autunnale con cui vengono interrate le stoppie.

L'impegno esclude l'interramento delle stoppie nel periodo autunnale, in modo che le risaie possano ospitare anche durante l'inverno significative popolazioni di uccelli attratte dalle alle stoppie rimaste in campo *(focus area 4A)*. In particolare:

- l'impegno richiede di mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso.

L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione dell'impegno di base.

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

2) *Sommersione invernale delle risaie*;

Nella pratica ordinaria le camere vengono sommerse soltanto nei mesi primaverili ed estivi, poiché la

sommersione è funzionale alla coltivazione del riso.

L'impegno richiede di effettuare la sommersione nel periodo invernale, durante il quale le risaie sono normalmente asciutte, in modo da creare un ambiente idoneo alla fauna acquatica anche tra un ciclo colturale e l'altro *(focus area 4A)*. In particolare:

- l'impegno richiede di mantenere uno stato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni, fra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio;
- le particelle interessate e il periodo di sommersione devono essere comunicati preventivamente all'Ente istruttore, insieme con l'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo in questione *(impegno non compensato)*.

L'impegno, qualora assunto deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione dell'impegno di base.

L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

3) *Erbaio da sovescio autunno-vernino*

Nella pratica ordinaria durante i mesi autunnali e invernali, fra un ciclo e l'altro della coltura del riso, le camere di risaia rimangono prive di copertura vegetale.

L'impegno richiede di coltivare durante tale periodo un erbaio intercalare da sovescio al fine di favorire la diversità biologica e la varietà del paesaggio *(focus area 4A)*, la dotazione di sostanza organica del suolo *(focus area 4C)*, e il sequestro del carbonio *(focus area 5E)*.

L'impegno richiede in particolare i seguenti interventi:

- coltivare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crocifere, in purezza o consociate;
- curare la buona riuscita dell'erbaio creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni;
- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari (*impegno non compensato*);
- mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio.

L'impegno, qualora assunto, deve essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione dell'impegno di base.

Le particelle interessate degli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013,

l’estensione della superficie di attuazione dell’impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all’altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

4) Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all’impegno di base

Al fine di incrementare gli effetti favorevoli alla biodiversità dell’impegno di base, si richiede di realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all’interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell’intervento facoltativo, lungo uno o più lati:

a) un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di 100 m per ettaro;

oppure

b) un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di 100 m per ettaro.

Come nell’impegno di base, il fosse deve essere mantenuto costantemente allargato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente tra la sommersione iniziale delal camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta; durante il ciclo colturale del riso non sono ammessi interventi sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo invernale o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all’Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto.

L’impegno deve essere attuato, a partire dall’anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell’impegno di base.

L’impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013). Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all’altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie, ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l’impegno aggiuntivo 4).

8.2.9.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro volti a compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni, rispetto al livello di riferimento(condizionalità, requisiti minimi e attività minime, qualora pertinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie.

8.2.9.3.2.3. Collegamenti con altre normative

•Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la

conservazione degli uccelli selvatici.
•Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche .

8.2.9.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

8.2.9.3.2.5. Costi ammissibili

Per l'impegno di base: costi di realizzazione annuale del fosso, perdita del margine lordo che si sarebbe ricavato dalla coltivazione della porzione di risaia occupata dal fosso.
Per gli impegni facoltativi:
1. Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale: costi addizionali di apporto azotato. Le stoppie vengono interrate soltanto in primavera e quindi non subiscono degradazione nel periodo fra due cicli colturali; pertanto è necessario apportare in primavera l'azoto necessario alla loro degradazione. Poiché tale azoto viene immobilizzato nel terreno, esso non è disponibile per la coltura successiva e quindi non determina risparmi nelle spese di concimazione.
In più, l'interramento in primavera presuppone la necessità dell'uso di tempi supplementari e potenze maggiori rispetto alle lavorazioni ordinarie.
2. Sommersione invernale della risaia: costi per la disponibilità dell'acqua nel periodo invernale, per la creazione di scoline atte ad assicurare un rapido sgrondo delle acque, per la pulizia dei fossi di adacquamento a fine inverno, per il ripristino degli argini al fine di predisporre la risaia al ciclo colturale successivo;
3. Erbaio da sovescio autunno vernino: costi per la lavorazione del terreno, l'acquisto del seme e la semina dell'erbaio, *dai quali vengono detratti i risparmi di concime di cui può beneficiare la coltura di riso successiva in conseguenza del sovescio dell'erbaio*.
4. Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base: gli elementi giustificativi dell'aiuto coincidono con quelli dell'impegno di base, con valori maggiorati.

8.2.9.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione.
La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

8.2.9.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:
- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- le aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva

92/43/CEE (“direttiva habitat”);
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione.

Inoltre può essere attribuita priorità all’attuazione congiunta di operazioni o interventi del PSR, quali l’operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), l’azione 10.1.4.3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), l’operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o di progetti Life quali Ecorice o Helpsoil atti a determinare effetti ambientali sinergici.

8.2.9.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo annuale (€/ha)
• Impegno di base 125 €/ha

Impegni facoltativi - Importo annuale €/ha
• Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 €/ha
• Sommersione invernale della risaia 190 €/ha
• Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 €/ha
• Realizzazione di un fosso di sezione maggiore:

a) fosso di 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità: 55 €/ha;

b) fosso di 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità: 235 €/ha.

L'operazione è cumulabile sulla stessa superficie con le operazioni:

• 10.1.1 (Produzione integrata). Gli impegni aggiuntivi “sommersione invernale delle risaie” o “erbaio da sovescio autunno-vernino” , comuni alle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, possono essere pagati una sola volta;
• 10.1.3 (Pratiche di agricoltura conservativa). L'impegno aggiuntivo “erbaio da sovescio autunno-vernino”, comune alle operazioni 10.1.2 e 10.1.3, può essere pagato una sola volta.
L'operazione inoltre è cumulabile con le misura 11(produzione biologica).

8.2.9.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A seguito di una valutazione svolta con l'Organismo pagatore anche alla luce dell'esperienza della scorsa programmazione, si rilevano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD)“.
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
L'effettuazione di tempestive ispezioni in campo potrebbe risultare difficoltosa dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

Per l'impegno di base e l'impegno aggiuntivo 4), la presenza e la lunghezza del fosso possono essere riscontrate durante tutto l'arco dell'anno; la larghezza e la profondità del fosso sono misurabili preferenzialmente nei mesi autunnali e invernali e in primavera nel periodo che precede la sommersione della camera.
La determinazione delle dimensioni del fosso e del rapporto fra la sua lunghezza e la dimensione della camera presenta i rischi di errore comuni alle misure riferite a superfici.
Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3), essendo riferiti ad attività da svolgere nell'intervallo tra due cicli colturali, non possono essere verificati in campo al di fuori di tale periodo.
Alcuni parametri di dettaglio potranno essere definiti nelle disposizioni attuative e richiedere adeguamenti a seguito delle valutazioni in itinere previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
La possibilità di cumulare sulla stessa superficie, entro i limiti dei massimali di misura, i premi dell'impegno di base e di 1-2 impegni facoltativi con quelli relativi ad altri impegni agro-climatico-ambientali complica la gestione delle possibili combinazioni ai fini della determinazione degli importi.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
La corretta gestione della domanda richiederà l'effettuazione di controlli amministrativi sul 100% delle domande e controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.
Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

8.2.9.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore regionale, di concerto con l'AGEA coordinamento, si adopereranno per un'estrazione quanto più possibile tempestiva delle domande da sottoporre a controllo in loco e forniranno agli Organismi incaricati indicazioni in merito alle epoche di controllo più appropriate in funzione dei singoli impegni.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.
Il controllo sul rispetto degli impegni sarà attuato tramite verifiche ispettive in campo, in periodi idonei alla verifica degli impegni. impegni di base e gli impegni aggiuntivi.
L'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore regionale svolgeranno una valutazione congiunta sulla verificabilità e controllabilità di eventuali parametri di dettaglio da definirsi in fase di redazione delle disposizioni applicative regionali.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
I rischi saranno attenuati mediante le necessarie implementazioni degli applicativi gestionali regionali, con particolare riferimento alla rilevazione di anomalie e alla predisposizione degli algoritmi per il calcolo degli aiuti.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

8.2.9.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi,

rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.
Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.
Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.2.9.4.1. Impegno 1: Mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte

.2.9.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Mediante controllo *in loco* a campione sono verificabili la presenza e le dimensioni del fosso (larghezza, profondità, lunghezza in rapporto alla superficie della camera) e il permanere al suo interno di una riserva d'acqua nel periodo fra la sommersione iniziale della risaia e il prosciugamento in prossimità della raccolta.

.2.9.3.2.9.4.2. Impegno 2: Inerbimento di un argine di risaia

.2.9.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza di un argine inerbito è verificabile mediante controllo *in loco* a campione.

.2.9.3.2.9.4.3. Impegno aggiuntivo: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino

.2.9.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza dell'erbaio autunno-vernino è verificabile mediante controlli in loco a campione tra la raccolta del riso e la fine di febbraio dell'anno successivo.

.2.9.3.2.9.4.4. Impegno aggiuntivo: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

.2.9.3.2.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La presenza delle stoppie in campo è verificabile mediante controlli *in loco* a campione nel periodo intercorrente fra la raccolta del riso e la fine di febbraio dell'anno successivo.

.2.9.3.2.9.4.5. Impegno aggiuntivo: Mantenimento di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

.2.9.3.2.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Mediante controllo in loco a campione sono verificabili la presenza e le dimensioni del fosso (larghezza, profondità, lunghezza in rapporto alla superficie della camera) e il permanere al suo interno di una riserva d'acqua nel periodo fra la sommersione iniziale della risaia e il prosciugamento in prossimità della raccolta.

.2.9.3.2.9.4.6. Impegno aggiuntivo: Sommersione invernale delle risaie

.2.9.3.2.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Mediante controllo amministrativo sul 100% delle domande vengono verificate la comunicazione preventiva del periodo di sommersione invernale e l'attestazione da parte del Consorzio irriguo della disponibilità a fornire l'acqua necessaria per l'attuazione dell'impegno sulle superfici previste.
L'effettiva sommersione invernale delle risaie è verificabile mediante controlli i*n loco* a campione durante il periodo specificato nella comunicazione preventiva dell'agricoltore.

8.2.9.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Impegno di base
1. mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte
- realizzazione annuale del fosso, non prevista in pratica ordinaria. Compensati i costi aggiuntivi per lo scavo e la rifinitura manuale;
- mantenimento del fosso allagato, non previsto in pratica ordinaria. Non compensato
- ripristino e manutenzione del fosso fra un ciclo colturale e l'altro. Compensati i costi aggiuntivi per operazioni meccaniche.
Compensate anche le perdite di produzione dovute a riduzione di superficie coltivata e a maggiore frequenza di attacchi di punteruolo nella fascia lungo il fosso.
2. Inerbimento di un argine. Non compensato

Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale
- interramento delle stoppie primaverile invece che invernale. Compensati i costi aggiuntivi per l'apporto azotato utilizzato dai microorganismi del suolo nella degradazione dei residui, per l'impiego di potenze più elevate nelle lavorazioni meccaniche di preparazione del terreno alla coltura successiva.

Sommersione invernale della risaia
- sommersione della risaia in un periodo in cui è normalmente asciutta. Compensati i maggiori costi per l’acqua e per il mantenimento e ripristino di fossi e scoline.

Erbaio da sovescio autunno vernino:
costi per la lavorazione del terreno, l'acquisto del seme e la semina dell'erbaio, *dai quali vengono detratti i risparmi di concime di cui può beneficiare la coltura di riso successiva in conseguenza del sovescio dell'erbaio*.

Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base: gli elementi giustificativi dell'aiuto coincidono con quelli dell'impegno di base, con valori maggiorati.

FONTI: Ente Nazionale Risi, relazioni tecniche anno 2014. Listini prezzi delle lavorazioni meccaniche e dei concimi, 2014.

INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): esenzione per aziende risicole

INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna per impegni compensati.

CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE:
• 10.1.1 (Produzione integrata). Gli impegni aggiuntivi "sommersione invernale delle risaie" o "erbaio da sovescio autunno-vernino" , comuni alle operazioni 10.1.1 e 10.1.2, possono essere pagati una sola volta;
• 10.1.3 (Pratiche di agricoltura conservativa). L'impegno aggiuntivo "erbaio da sovescio autunno-vernino", comune alle operazioni 10.1.2 e 10.1.3, può essere pagato una sola volta.
• L'operazione inoltre è cumulabile con le misura 11(produzione biologica).

8.2.9.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.2.10.1.1. Impegno 1: Mantenimento di una riserva d'acqua anche durante le asciutte

.2.9.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La conduzione ordinaria della risaia non contempla la presenza di un fosso che sottrae superficie alla coltivazione per finalità ambientali, senza svolgere alcuna funzione agronomica o produttiva.

2.9.3.2.10.1.2. Impegno 2: Inerbimento di un argine di risaia

2.9.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

2.9.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella conduzione ordinaria della risaia gli argini della camera non vengono lasciati inerbiti per finalità naturalistiche.

2.9.3.2.10.1.3. Impegno aggiuntivo: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino

2.9.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria della risaia non comprende la coltivazione di un erbaio autunno-vernino di leguminose tra un ciclo colturale e l'altro.

.2.9.3.2.10.1.4. Impegno aggiuntivo: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

.2.9.3.2.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti**.**

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti**.**

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti**.**

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.2.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella conduzione ordinaria della risaia i residui colturali sono interrati con la lavorazione autunnale (e quindi non rimangono in campo, a disposizione della fauna selvatica, durante il periodo invernale).

.2.9.3.2.10.1.5. Impegno aggiuntivo: Mantenimento di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base

.2.9.3.2.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.2.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La conduzione ordinaria della risaia non contempla la presenza di un fosso che sottrae superficie alla coltivazione per finalità ambientali, senza svolgere alcuna funzione agronomica o produttiva.

.2.9.3.2.10.1.6. Impegno aggiuntivo: Sommersione invernale delle risaie

.2.9.3.2.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.2.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le camere di risaia non vengono sommerse nel periodo invernale tra un ciclo colturale e l'altro.

8.2.9.3.3. 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato come i suoli agricoli piemontesi siano a rischio di degrado biologico, di impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole (diffusione della monocoltura, lavorazioni profonde, compattamento dei terreni, concimazione minerale senza reintegro della sostanza organica). Questa situazione, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo.
L'operazione risponde in via prioritaria al Fabbisogno F15 (Migliorare la conservazione del suolo) concorrendo alla prevenzione dell'erosione (*FA* 4C) in quanto viene favorita una maggiore capacità del suolo di trattenere l'acqua, a cui consegue un minor rischio di erosione e un miglior adattamento ai cambiamenti climatici. L'operazione secondariamente risponde ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole) e F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di C) concorrendo alla conservazione della sostanza organica del terreno (*FA* 5E): viene infatti promossa l'adozione di tecniche di gestione agronomica che controbilanciano la tendenza alla riduzione del carbonio organico, legata alle tecniche convenzionali. Infine, quando promuove un maggior ricorso alla fertilizzazione organica, l'operazione ha effetti anche sulla buona gestione della fertilizzazione (*FA* 4B) e sulla biodiversità del suolo (*FA* 4A). Essa concorre, pertanto, al raggiungimento dell'*obiettivo trasversale "Ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici"* e, tramite tecniche non convenzionali di lavorazione del terreno, dell'*obiettivo trasversale "Innovazione"*.
L'operazione si articola in tre azioni, che costituiscono gli impegni di base.
In aggiunta agli impegni di base, è possibile assumere l'impegno facoltativo "Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio".
La durata degli impegni è quinquennale. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, in particolare per le Azioni 2 e 3, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni.
Azione 1 : Introduzione delle tecniche di minima lavorazione.
Su tutti i terreni oggetto dell'intervento, il beneficiario si impegna a rispettare i seguenti impegni:
1.Non effettuare arature o vangature; sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza.
2. Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm.
3.Non utilizzare fanghi di depurazione.
4.Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.
5. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo e i terreni oggetto delle stesse.
6.Annotare in un apposito Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i terreni oggetto dello stesso.
7.Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno il Registro delle Operazioni colturali e l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

L'adozione dell'azione 1 è alternativa all'azione 2 ed è abbinabile all'azione 3 e all'operazione 10.1.5.L'operazione sostiene l'introduzione delle pratiche oggetto di impegno, nel periodo di conversione in cui maggiori sono i rischi imprenditoriali e le difficoltà tecniche, riconoscendo i maggiori costi e i minori ricavi dei terreni oggetto dell'impegno fino al raggiungimento dell'equilibrio agronomico della nuova modalità di gestione.

Azione 2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Su tutti i terreni oggetto di impegno, il beneficiario si impegna a svolgere i seguenti impegni:

1. Effettuare la semina diretta su sodo, ovvero la lavorazione in bande (che consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva) che è però applicabile solo alle colture seminate a file distanti almeno 40 cm.
2. Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature
3. Mantenere sulla superficie del terreno i residui colturali della coltura principale, in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching).
4. Non utilizzare fanghi di depurazione.
5. Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.
6.Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse.
7.Annotare in un apposito Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto, nonché i terreni oggetto dello stesso.
8.Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno il Registro delle Operazioni colturali e l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).

L'adozione dell'azione 2 è alternativa all'azione 1 ed è abbinabile all'azione 3 o all'operazione 10.1.5. L'operazione sostiene l'introduzione delle pratiche oggetto di impegno, nel periodo di conversione in cui maggiori sono i rischi imprenditoriali e le difficoltà tecniche, riconoscendo i maggiori costi e i minori ricavi dei terreni oggetto dell'impegno fino al raggiungimento dell'equilibrio agronomico della nuova modalità di gestione.

Azione 3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Su tutti i terreni oggetto di impegno, il beneficiario si impegna a svolgere i seguenti impegni:

1.Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi utilizzati per la fertilizzazione delle colture arboree da frutto e delle colture erbacee di pieno campo (seminativi diversi dalle leguminose), con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento di effluenti zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.
2.Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.
3.In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.
4.Non utilizzare fanghi di depurazione.
5.Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. L'impegno non si applica dopo la raccolta di una coltura autunno-vernina
6.Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse.
7.Annotare in un apposito Registro delle Fertilizzazioni l'intervento svolto, nonché i terreni oggetto dello

stesso.
8.Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno il Registro delle Fertilizzazioni e l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).
L'impegno non è vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013), ed è abbinabile alle azioni 1 e 2. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno**.** L'adozione di tecniche di lavorazione minima o di semina su sodo favorisce la conservazione della sostanza organica del suolo (FA 4c), la biodiversità edafica (FA 4a), la capacità di trattenuta dei nutrienti (FA 4b) e dell'acqua (FA 5a) attraverso il graduale miglioramento della struttura del terreno, il risparmio energetico (FA 5b) e la riduzione delle emissioni di CO_2 in atmosfera (FA 5d).
Impegno aggiuntivo: Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio:
La coltivazione di un erbaio autunno-vernino da sovescio riduce i rischi di dilavamento dei nutrienti assicurando un'adeguata copertura vegetale del suolo (*FA* 4B) e favorisce la diversità biologica (*FA*4A) e la dotazione di sostanza organica dei suoli (FA4C).
L'impegno richiede di effettuare, in almeno 2 anni del periodo di attuazione dell'impegno di base, i seguenti interventi:

- seminare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, e curarne la buona riuscita;
- non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari;
- mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

	Impegni azione 1	**Valenza ambientale azione 1**
1	Minima lavorazione	Favorire nel suolo agrario una maggiore capacità di trattenere l'acqua, un minore rischio di erosione e controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico
2	Lavorazioni superficiali	Idem come sopra
3	No fanghi	Evitare l'applicazione di rifiuti ai terreni agricoli
4	Periodo di intercoltura	Assicurare una buona copertura del suolo lungo tutto l'anno
5	Comunicazione preventiva	Impegno di tipo amministrativo
6	Registro delle operazioni colturali	Impegno di tipo amministrativo
7	Consevazione della	Impegno di tipo amministrativo

	documentazione	

	Impegni azione 2	**Valenza ambientale azione 2**
1	Semina su sodo	Favorire nel suolo agrario una maggiore capacità di trattenere l'acqua, un minore rischio di erosione e controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico
2	Non rimescolare gli strati del suolo	Idem come sopra
3	Mulching	Controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico del suolo
4	No fanghi	Evitare l'applicazione di rifiuti ai terreni agricoli
5	Periodo di intercoltura	Assicurare una buona copertura del suolo lungo tutto l'anno
6	Comunicazione preventiva	Impegno di tipo amministrativo
7	Registro delle operazioni colturali	Impegno di tipo amministrativo
8	Consevazione della documentazione	Impegno di tipo amministrativo

	Impegni azione 3	**Valenza ambientale azione 3**
1	Apportare matrici organiche	Sostituire parte dei concimi di sintesi, prodotti da fonti non rinnovabili. Controbilanciare la tendenza alla riduzione del carbonio organico, tipica dei suoli oggetto di fertilizzazione minerale
2	Piano di concimazione	Bilanciare gli apporti azotati alle colture in funzione del livello produttivo della coltura, tenendo conto dell'apporto nutritivo della matrice organica e quantificando correttamente l'eventuale integrazione minerale
3	Sommersione	Evitare l'incremento di emissioni di metano generato dalla sostanza organica in ambiente anaerobico
4	No fanghi	Evitare l'applicazione di rifiuti ai terreni agricoli
5	Periodo di intercoltura	Assicurare una buona copertura del suolo lungo tutto l'anno
6	Comunicazione preventiva	Impegno di tipo amministrativo
7	Registro delle	Impegno di tipo amministrativo

	fertilizzazioni	
8	Consevazione della documentazione	Impegno di tipo amministrativo

8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie oggetto di impegno, a compensazione dei costi aggiuntivi e/o dei mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle pratiche ordinarie, tenuto conto del greening come elemento di baseline e di eventuali aiuti accoppiati.

8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Gli impegni previsti dall'operazione sono connessi all'attuazione della Direttiva 2009/128/CE per l'uso sostenibile dei pesticidi, della Direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE, della Direttiva nitrati 91/676/CEE, nonché dei relativi atti attuativi nazionali e regionali.

8.2.9.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

Per le azioni 1 e 2, si riconoscono i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dagli impegni assunti, valutati rispetto alle pratiche ordinarie di produzione agricola nella zona interessata.
Per l'azione 3 e l'impegno aggiuntivo *Colture da sovescio autunno-vernine,* si riconoscono i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, valutati al netto del minore apporto di concimi azotati di sintesi necessario alla coltura successiva rispetto alle pratiche ordinarie di produzione agricola nella zona interessata.

8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica sull'intero territorio regionale.
La superficie minima oggetto dell'impegno deve essere non inferiore ad 1 ettaro.
Per le azioni 1 e 2, sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo. Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Per l'azione 3, sono

ammissibili all’aiuto le superfici coltivate a seminativo diverse dalle leguminose e le superfici con colture arboree da frutto. Possono usufruire dell’aiuto le sole aziende che non risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.
Per l’impegno aggiuntivo, sono ammissibili all’aiuto le sole superfici coltivate a seminativo, che nell’anno siano coltivate con colture a ciclo primaverile-estivo e siano oggetto di impegno nell’ambito di almeno una delle azioni dell’operazione 10.1.3.

8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere definiti i seguenti criteri di priorità:

- terreni ricadenti nelle aree a dotazione di s.o. bassa - mediamente bassa o nelle aree a rischio di erosione, così come identificate dalla “Carta regionale del carbonio organico”;
- terreni in cui nei 5 anni precedenti l’adesione sia stato coltivato riso in monosuccessione;
- numero di ettari sottoposti ad impegno;
- interventi sinergici con le azioni sviluppate nell’ambito della partecipazione della Regione Piemonte al programma europeo LIFE;
- inoltre può essere attribuita priorità all’attuazione congiunta di operazioni o interventi del PSR, quali l’operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), l’azione 10.1.4.3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), l’operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o di progetti Life quali Ecorice o Helpsoil atti a determinare effetti ambientali sinergici;
- interventi coordinati sul territorio nell’ambito della sottomisura 16.5.

8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del sostegno è quantificato:
1. per l'azione 1, in 180 € per ettaro per anno,
2. per l'azione 2, in 280 € per ettaro per anno,
3. per l’azione 3:
- Ammendanti compostati: per le Colture erbacee di pieno campo 260 €/ha/anno e per le Colture arboree da frutto 180€/ha/anno;
- Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee di pieno campo 300 €/ha/anno e per le Colture arboree da frutto 180€/ha/anno;
4. per l’impegno aggiuntivo “Colture da sovescio autunno-vernine”, in 230 € per ettaro per anno .
Gli importi del sostegno compensano in parte i costi aggiuntivi e i mancati ricavi e non includono alcuna compensazione per le pratiche agricole abituali pertinenti.

8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rilevano i seguenti rischi (R) inerenti l'operazione a seguito della verifica svolta dall'Organismo Pagatore,

alla luce dell'esperienza della programmazione passata circa il tasso di errore (valevole solo per l'azione 3), con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 10:
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 del reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.
Nelle azioni 1 e 2, le condizioni di gestione delle superfici a premio sono riscontrabili soprattutto durante le prime fasi del ciclo vegetativo (dopo la semina), mentre l’assenza di lavorazioni è riscontrabile nei periodi autunno – invernali prima dell’effettuazione delle semine. L’uso effettivo delle specifiche attrezzature, se non presenti in azienda, è riscontrabile solo documentalmente e mediante visita ispettiva nel corso dell’esecuzione di tali operazioni agronomiche. Nell’azione 3, il calcolo del fabbisogno azotato della coltura oggetto di impegno non garantisce la distribuzione della corretta quantità di materiale organico e di integrazione minerale.
Nell’impegno aggiuntivo, l’effettiva presenza della coltura da sovescio è verificabile solo tramite ispezione in campo a fine autunno/ inizio inverno.
I controlli ispettivi in campo possono rivestire un’elevata onerosità sia per l’organizzazione dei controlli, che in termini di risorse umane necessarie.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
In generale, c’è il rischio di non determinare con esattezza le superfici ammissibili. Inoltre, il criterio di priorità all’aiuto per i terreni a scarsa dotazione di s.o. oppure coltivati a riso in monosuccessione nei 5 anni precedenti richiede un interscambio dati con la cartografia regionale disponibile e con il fascicolo aziendale contenente il Piano colturale dell’ultimo quinquennio.
Nell’intervento 3, l’ammissibilità delle sole aziende non zootecniche richiede l’interscambio con la base dati zootecnica contenuta nel fascicolo aziendale, secondo i criteri che saranno dettagliati nel bando.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
La possibilità di abbinare questa misura con altri impegni agro-climatico-ambientali determina il rischio di superamento di massimali di misura.

8.2.9.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.
L’attività di controllo sul rispetto degli impegni base e aggiuntivi sarà attuata tramite verifiche ispettive durante le operazioni in campo e attraverso la costituzione di un Registro delle Operazioni. Nelle fatture dei contoterzisti dovrà essere indicato il mezzo utilizzato e la lavorazione svolta. Per l’azione 3, nella documentazione di trasporto dovranno essere indicate la tipologia e la quantità del materiale consegnato, l’origine, la destinazione e la data di consegna.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Verrà sviluppato il necessario interscambio dati tra il sistema gestionale PSR, la cartografia regionale della dotazione di s.o. dei terreni e il fascicolo aziendale (contenente le superfici aziendali, il Piano colturale dell’ultimo quinquennio e le informazioni relative all’eventuale attività zootecnica).

R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
Nelle domande di pagamento verranno implementati controlli informatizzati per la verifica del rispetto dei massimali regolamentari, ovvero dell'abbattimento di eventuali sforamenti.

8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo di cui sopra. Notevole supporto alla verificabilità degli impegni verrà in ogni caso fornito dall'informatizzazione dei controlli incrociati tra le banche dati disponibili.
È esclusa la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni dell'operazione 10.1.3.

I metodi di verifica dell'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine" sono specificati nell'operazione 10.1.1.

8.2.9.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.3.9.4.1. Azione 1: Impegno 1. Non attuare arature o vangature

.2.9.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

.2.9.3.3.9.4.2. Azione 1: Impegno 2. Non attuare lavorazioni del terreno a profondità superiori a 15 cm

.2.9.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

.2.9.3.3.9.4.3. Azione 1: Impegno 3 Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva

.2.9.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

.2.9.3.3.9.4.4. Azione 1: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92 e verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

.2.9.3.3.9.4.5. Azione 1: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

.2.9.3.3.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati registrati nel Registro delle Operazioni di campo e il db contenente le comunicazioni di avvio delle operazioni di campo inviate in modalità informatica.

.2.9.3.3.9.4.6. Azione 1: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Operazioni di campo

.2.9.3.3.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Operazioni di campo, disponibile in modalità informatica.

.2.9.3.3.9.4.7. Azione 1: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

.2.9.3.3.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

.2.9.3.3.9.4.. Azione 2: Impegno 1. Seminare direttamente su sodo (no till), ovvero effettuare lavorazioni in bande (strip till)

.2.9.3.3.9.4..1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

.2.9.3.3.9.4.9. Azione 2: Impegno 2. Non rimescolare gli strati del suolo né effettuare ripuntature

.2.9.3.3.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

.2.9.3.3.9.4.10. Azione 2: Impegno 3. Mantenere sulla superficie i residui colturali

.2.9.3.3.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

.2.9.3.3.9.4.11. Azione 2: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.3.9.4.11.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

.2.9.3.3.9.4.12. Azione 2: Impegno 5. Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina successiva

.2.9.3.3.9.4.12.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica tramite il Registro delle Operazioni in campo.

.2.9.3.3.9.4.13. Azione 2: Impegno 6. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

.2.9.3.3.9.4.13.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati registrati nel Registro delle Operazioni di campo e il db contenente le comunicazioni di avvio delle Operazioni di campo inviate in modalità informatica.

.2.9.3.3.9.4.14. Azione 2: Impegno 7. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

.2.9.3.3.9.4.14.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica deI Registro delle Operazioni di campo, disponibile in modalità informatica.

.2.9.3.3.9.4.15. Azione 2: Impegno . Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

.2.9.3.3.9.4.15.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

.2.9.3.3.9.4.16. Azione 3: Impegno 1. Distribuire in campo matrici organiche palabili extra-aziendali

.2.9.3.3.9.4.16.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle Operazioni in campo.

.2.9.3.3.9.4.17. Azione 3: Impegno 2. Redazione annuale del Piano di concimazione

.2.9.3.3.9.4.17.1. Metodi di verifica degli impegni

Il Piano di Concimazione è disponibile in modalità informatica.

.2.9.3.3.9.4.1. Azione 3: Impegno 3. In risaia rispettare un intervallo minimo 20 gg tra distribuzione della matrice organica e sommersione

.2.9.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica tramite il Registro delle Fertilizzazioni.

.2.9.3.3.9.4.19. Azione 3: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.3.9.4.19.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro

delle Operazioni di campo.

.2.9.3.3.9.4.20. Azione 3: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

.2.9.3.3.9.4.20.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati registrati nel Registro delle Operazioni di campo e il db contenente le comunicazioni di avvio delle operazioni di campo inviate in modalità informatica.

.2.9.3.3.9.4.21. Azione 3: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

.2.9.3.3.9.4.21.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Fertilizzazioni, disponibile in modalità informatica.

.2.9.3.3.9.4.22. Azione 3: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Fertilizzazioni e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

.2.9.3.3.9.4.22.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le informazioni di questo box sono sviluppate più avanti per ogni impegno di ognuna delle 3 Azioni.

Gli elementi di riferimento dell'impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine" dell'Azione 3 sono specificati nell'operazione 10.1.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni di questo box sono sviluppate più avanti per ogni impegno di ognuna delle 3 Azioni, tranne che per l'impegno aggiuntivo dell'Azione 3, per il quale occorre fare riferimento all'operazione 10.1.1.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodologia di calcolo adottata:

Azione 1: Per la minima lavorazione sono stati presi in esame i conti colturali di riso e mais in rappresentanza dei seminativi. Sono stati confrontati i costi delle tecniche tradizionali (aratura, erpicatura, ecc.) e della minima lavorazione, per la quale si rilevano costi più elevati per la discatura e per l'uso di concimi starter alla semina e minori ricavi a causa delle perdite di produzione.
Azione 2: Per la semina su sodo è stato preso in esame il conto colturale del mais in rappresentanza dei seminativi. Sono stati confrontati i costi delle tecniche tradizionali (aratura, erpicatura, ecc.) e della semina su sodo, per la quale si rilevano costi più elevati per la semina combinata con ripuntatore e l'uso di concimi starter, e minori ricavi a causa delle perdite di produzione.

Azione 3: Per l'apporto di matrici organiche in sostituzione dei concimi minerali sono state prese in esame le colture: mais, riso, pesco e vite. Sulla base dal fabbisogno di azoto delle singole colture e dell'efficienza degli apporti organici, è stato calcolato il minor costo dovuto alla sostituzione parziale del concime minerale con letame o compost, nonchè il maggior costo dovuto all'apporto delle matrici organiche stesse (acquisto, carico e spandimento in campo).

Fonte dati: RICA 2010-2012, Novagricoltura: (prove ERSAF). Per costo letame e costo di carico e

spandimento Gruppi di esperti: coordinamenti Settore Fitosanitario regionale, per costo compost, ACEA Pinerolo. Costo dei concimi minerali stornati: forfait da campione RICA.

8.2.9.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.3.10.1.1. Azione 1: Impegno 1. Non attuare arature o vangature

.2.9.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

.2.9.3.3.10.1.2. Azione 1: Impegno 2. Non attuare lavorazioni del terreno a profondità superiori a 15 cm

.2.9.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

.2.9.3.3.10.1.3. Azione 1: Impegno 3 Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva

.2.9.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell’ordinaria successione delle colture, possono verificarsi intervalli di tempo anche prolungati tra la lavorazione del terreno che segue una raccolta e la semina della coltura successiva.

.2.9.3.3.10.1.4. Azione 1: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

.2.9.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non prevista.

.2.9.3.3.10.1.5. Azione 1: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

.2.9.3.3.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

.2.9.3.3.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.6. Azione 1: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Operazioni di campo

.2.9.3.3.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non prevista

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non prevista

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

.2.9.3.3.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.7. Azione 1: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell’eventuale documentazione sui contoterzisti

.2.9.3.3.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non prevista

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non prevista

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

.2.9.3.3.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.. Azione 2: Impegno 1. Seminare direttamente su sodo (no till), ovvero effettuare lavorazioni in bande (strip till)

.2.9.3.3.10.1..1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.3.10.1..2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

.2.9.3.3.10.1.9. Azione 2: Impegno 2. Non rimescolare gli strati del suolo né effettuare ripuntature

.2.9.3.3.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.3.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Sui terreni a seminativo si attua un'aratura a 30-40 cm, seguita da 2-3 lavorazioni secondarie con erpici frangizolle o rotanti.

.2.9.3.3.10.1.10. Azione 2: Impegno 3. Mantenere sulla superficie i residui colturali

.2.9.3.3.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.3.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le paglie sono ordinariamente raccolte ed allontanate dal campo, gli stocchi interrati.

.2.9.3.3.10.1.11. Azione 2: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.3.10.1.11.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

.2.9.3.3.10.1.11.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano fanghi di depurazione.

.2.9.3.3.10.1.12. Azione 2: Impegno 5. Rispettare un intervallo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina successiva

.2.9.3.3.10.1.12.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.12.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinaria successione delle colture, possono verificarsi intervalli di tempo anche prolungati tra la lavorazione del terreno che segue una raccolta e la semina della coltura successiva.

.2.9.3.3.10.1.13. Azione 2: Impegno 6. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

.2.9.3.3.10.1.13.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.13.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.14. Azione 2: Impegno 7. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

.2.9.3.3.10.1.14.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.14.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.15. Azione 2: Impegno . Conservazione del Registro delle Operazioni di campo e dell’eventuale documentazione sui contoterzisti

.2.9.3.3.10.1.15.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.15.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.16. Azione 3: Impegno 1. Distribuire in campo matrici organiche palabili extra-aziendali

.2.9.3.3.10.1.16.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4– CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.16.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende non zootecniche la concimazione è condotta esclusivamente con fertilizzanti di sintesi.

.2.9.3.3.10.1.17. Azione 3: Impegno 2. Redazione annuale del Piano di concimazione

.2.9.3.3.10.1.17.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.17.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende non zootecniche solitamente non viene redatto un Piano di concimazione.

.2.9.3.3.10.1.1. Azione 3: Impegno 3. In risaia rispettare un intervallo minimo 20 gg tra distribuzione della matrice organica e sommersione

.2.9.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende risicole la concimazione è condotta esclusivamente con fertilizzanti di sintesi

.2.9.3.3.10.1.19. Azione 3: Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.3.10.1.19.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non prevista

.2.9.3.3.10.1.19.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano

fanghi di depurazione.

2.9.3.3.10.1.20. Azione 3: Impegno 5. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo almeno 5 gg prima

2.9.3.3.10.1.20.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

2.9.3.3.10.1.20.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

2.9.3.3.10.1.21. Azione 3: Impegno 6. Tenuta di un Registro delle Fertilizzazioni

2.9.3.3.10.1.21.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.21.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.22. Azione 3: Impegno 7. Conservazione del Registro delle Fertilizzazioni e dell'eventuale documentazione sui contoterzisti

.2.9.3.3.10.1.22.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previsti

.2.9.3.3.10.1.22.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previsti

8.2.9.3.4. 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi ha evidenziato le conseguenze ambientali e paesaggistiche negative di un'eccessiva semplificazione del territorio rurale, che si manifesta in particolare nella rarefazione dei prati permanenti e nell'espansione della coltura del mais, anche in monosuccessione, con particolare riferimento agli agroecosistemi di pianura e fondovalle.

L'operazione, attraverso le azioni in cui è articolata, sostiene la conversione di seminativi in prati e pascoli permanenti, la realizzazioni di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi e il conseguimento, in aziende in cui il mais è ampiamente prevalente, di un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento".

L'operazione, come specificato nella descrizione delle azioni che la compongono, concorre a soddisfare in via prioritaria il fabbisogno F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e secondariamente i fabbisogni F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) e F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole). Gli effetti attesi interessano le corrispondenti *focus area* 5E, 4A, 4B, 4C E 5A.

Gli impegni sono di durata quinquennale. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, si ritiene nel 2021 di aprire un nuovo bando per 3 anni sull'azione 3, mentre per l'azione 2 non si ritiene di proseguire l'attuazione. Per l'azione 10.1.4/1 - in deroga al criterio generale – gli impegni assunti nel 2021 e 2022 devono avere durata quinquennale. Per tale azione, infatti, la durata quinquennale è insita nella natura e nella definizione stessa dell'impegno, che richiede la conversione di seminativi in prati permanenti. Il regolamento (UE) 1307/2013 definisce all'art. 4(1), punto h) il prato permanente come un <<*terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più*>>. Un periodo più breve farebbe ricadere i prati oggetto di aiuto tra le foraggere *avvicendate*, ponendosi in contrasto con la definizione dell'intervento che, in quanto riferita a foraggere *permanenti*, implica una durata quinquennale degli impegni. Inoltre, per quanto riguarda la conservazione e tutela del suolo e gli effetti sui cambiamenti climatici, il *Final Report del IPCC Working group - Sinks related to agricultural soils* (pag. 17, tab.2) evidenzia che nel periodo di conversione da seminativi a prati permanenti, di durata quinquennale in base alla definizione sopra riportata, l'incremento di carbonio nel suolo è molto elevato (in media 7,03 t di CO2 ha1a1), mentre nella fase di mantenimento diminuisce gradualmente (0,4 – 1,8 t di CO2 ha1a1) per poi tendere verso una situazione di equilibrio. Un'eventuale riduzione del periodo di impegno da 5 a 3 anni si collocherebbe in una fase del periodo di permanenza del prato in cui l'incremento annuo del carbonio è intenso e, di conseguenza, ridurrebbe in modo significativo i benefici ambientali che l'azione 10.1.4/1 si propone di conseguire attraverso la conversione dei seminativi in foraggere permanenti di durata quinquennale. Al termine del periodo di attuazione del PSR 2014-2022, ossia dopo il 31.12.2025, gli impegni relativi all'Azione 10.1.4/1 dovranno essere riprogrammati nell'ambito del futuro Piano strategico nazionale, adeguandoli ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.

Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti.

Gli impegni oltrepassano la normale pratica agricola e, pertanto, non riguardano il mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.

L'operazione si articola nelle azioni:

1. conversione di seminativi in foraggere permanenti;
2. diversificazione colturale in aziende maidicole;
3. inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

AZIONE 1. *Conversione di seminativi in foraggere permanenti*

La conversione di seminativi in colture foraggere permanenti determina benefici ambientali che interessano diversi fabbisogni emersi dall'analisi e le corrispondenti *focus area* dello sviluppo rurale:
• il sequestro del carbonio (fabbisogno 14 e *focus area* 5E), in virtù dell’elevata capacità delle colture foraggere permanenti di immagazzinare il carbonio atmosferico;
• la salvaguardia del paesaggio agrario tradizionale, l'incremento della varietà dell’agroecosistema e della diversità biologica nel suolo (fabbisogno 11 e *focus area* 4A), attraverso l'introduzione o l'accresciuta incidenza di colture foraggere permanenti nell'ordinamento aziendale;
• la tutela della qualità delle acque (fabbisogno 12 e *focus area* 4B), mediante una conduzione più estensiva dei terreni e, in particolare, l'azzeramento dei trattamenti fitoiatrici su superfici in precedenza investite a seminativi;
• la conservazione della struttura e della dotazione di sostanza organica del suolo e la tutela dall'erosione (fabbisogno 15 e *focus area* 4C), conseguenti alla presenza del cotico erboso durante tutto l'arco dell'anno.

L'azione richiede il rispetto dei seguenti impegni:
• Impegno 1: Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti l'anno di adesione siano stati investiti a seminativi. Le foraggere permanenti devono essere seminate entro la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature);
• Impegno 2: Eseguire gli sfalci previsti dalla pratica ordinaria e non effettuare trattamenti fitoiatrici sulle foraggere permanenti oggetto di aiuto (*impegno non compensato*);
• Impegno 3: Conservare fino al termine del periodo di impegno ed esibire in caso di eventuali controlli la documentazione di acquisto della semente utilizzata, da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno (*impegno non compensato*).
Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

AZIONE 2. *Diversificazione colturale in aziende maidicole*

L'azione è applicabile ad aziende in cui l’incidenza media del mais, *attestata dall'anagrafe agricola regionale, sia risultata maggiore o uguale al 75% della superficie complessiva dei seminativi durante il periodo di riferimento 2011-2014 (nel quale i vincoli di “inverdimento” non erano in vigore*).

In aziende *che soddisfino tale requisito*, l'azione richiede di conseguire un livello di diversificazione colturale più elevato rispetto alla pertinente pratica di "inverdimento" e alla situazione aziendale precedente l'assunzione dell'impegno.
L'introduzione o l'accresciuta incidenza nell'ordinamento aziendale, in parziale sostituzione del mais, di colture individuate come ammissibili al sostegno determina benefici ambientali corrispondenti a diversi fabbisogni individuati dall'analisi e alle corrispondenti *focus area* dello sviluppo rurale: favorisce la presenza di colture atte ad accrescere il sequestro del carbonio (fabbisogno 14 e *focus area* 5E), incrementa la diversità biologica e la varietà del paesaggio (fabbisogno 11*e focus area* 4A) e tende a contrastare l'inquinamento delle acque (fabbisogno 12 e *focus area* 4B) e a ridurre i consumi irrigui (fabbisogno 13 e *focus area* 5A), dal momento che rispetto al mais le colture ammissibili, come di seguito specificato, richiedono a seconda dei casi minori apporti fertilizzanti, minori trattamenti fitoiatrici e/o minori consumi irrigui e/o assicurano nei periodi autunnale e primaverile, caratterizzati da più elevata piovosità, una copertura del suolo estesa in qualche caso a tutto l'arco dell'anno, con effetti positivi sulla struttura del suolo e la tutela dall'erosione (fabbisogno 15 e *focus area* 4C).

L'azione richiede di applicare i seguenti impegni all'insieme dei seminativi aziendali.

• Impegno 1: Conformità alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" *(impegno non compensato)*
Garantire in ogni anno del periodo di impegno la presenza di almeno tre colture, delle quali la principale occupi al massimo il 75% della superficie complessiva dei seminativi e le due principali non superino il 95% di tale superficie.

• Impegno 2: Applicare un criterio di avvicendamento che determina nell'arco del quinquennio un'incidenza del mais non superiore al 60% dei seminativi.
Il criterio di avvicendamento deve essere applicato all'insieme dei seminativi aziendali (con la possibile esclusione di corpi separati). Esso prevede che nessuna coltura annuale possa ricorrere su una determinata particella per più di tre volte nel quinquennio e/o per due anni consecutivi. Il divieto di coltivazione per più di tre anni su cinque comporta un'incidenza della coltura prevalente non superiore al 60% dei seminativi (cfr fig.1), invece del 75% consentito dalla pratica di "inverdimento" o, per aziende con non più di 10 ettari di seminativo, dell'incidenza pari o superiore al 75% riscontrata (quale criterio di ammissibilità) durante il periodo di riferimento.
Il criterio di avvicendamento, inoltre, richiede che su ciascuna particella oggetto di impegno si susseguano nell'arco del quinquennio almeno tre colture, tranne che in caso di inserimento di un prato avvicendato (almeno biennale) o di ritiro dalla produzione per almeno due anni (anche non consecutivi). Tali utilizzi del suolo, infatti, apportano maggiori benefici ambientali rispetto alle altre colture ammissibili, in virtù della riduzione o eliminazione dei trattamenti e della copertura del terreno per l'intera campagna agraria.
Ai fini del rispetto degli impegni i cereali autunno-vernini sono considerati un'unica coltura.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture:
cereali autunno-vernini (anche in caso di semina primaverile), colza, ravizzone, leguminose annuali, girasole, sorgo, canapa, erbaio annuale (non intercalare), prato avvicendato, ritiro dalla produzione con copertura vegetale continuativa (in assenza di arature) eccetto che in caso di preparazione autunnale del terreno per un'eventuale coltivazione nella campagna successiva.
Tali coltivazioni presentano, rispetto al mais, vantaggi ambientali che comprendono in particolare:
- per cereali vernini, colza e ravizzone, i minori consumi idrici e la copertura autunnale e invernale del terreno;
- per le leguminose, la concimazione minerale ridotta o azzerata, l'azione a favore degli impollinatori e, nel caso di colture poliennali quali l'erba medica, la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per il girasole, le minori esigenze irrigue;

- per il sorgo, la riduzione dei trattamenti fitosanitari e le minori esigenze irrigue;
- per la canapa, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari;
- per i prati avvicendati, l'elevato sequestro di carbonio, l'azzeramento o la riduzione dei trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno;
- per i terreni ritirati dalla produzione, l'elevato sequestro di carbonio, l'assenza di trattamenti fitosanitari e la copertura del terreno durante tutto l'arco dell'anno.

AZIONE 3. Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

L'azione richiede di realizzare, ai bordi di apprezzamenti coltivati a seminativi, inerbimenti multifunzionali in grado di associare alla funzione di sequestro del carbonio (focus area 5e) l'azione di contrasto al trasferimento di inquinanti ai corpi idrici superficiali (focus area 4b), l'incremento della biodiversità (focus area 4a), l'azzeramento degli apporti chimici su superfici altrimenti coltivate (focus area 4b) e la tutela del suolo dall'erosione (focus area 4c).

L'azione richiede l'osservanza dei seguenti impegni:

- realizzare, ai bordi di apprezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale e ottenute da semente che comprenda graminacee poliennali quali festuca ed erba mazzolina, da sole o consociate con leguminose quali trifogli, medica, lupinella, finestrino, sulla; gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco, gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso, l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";
- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato);

Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. La durata dell'impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga.

Ulteriori precisazioni sull'Azione 10.1.4/2

I pagamenti compensano la differenza di margine lordo fra il mais e la media ponderata degli altri seminativi, secondo modalità di calcolo che tengono conto dell'interazione con il pertinente vincolo di inverdimento, ove, applicabile, come specificato nella sezione "Importi e aliquote di sostegno".

Nel valutare la valenza ambientale dell'intervento, occorre tenere presente che esso si applica ad aziende maidicole specializzate, per le quali l'entrata in vigore del vincolo di "inverdimento" ha comportato in vari

casi, a partire dal 2015, un mutamento piuttosto rilevante nell'ordinamento aziendale. Si ritiene che un ulteriore diminuzione dell'incidenza del mais, quale impegno volontario nell'ambito della presente misura, non possa scendere al di sotto del 60% per non scoraggiare potenziali adesioni. Se infatti si limitasse a 2 anni, anziché 3, la frequenza del mais nel quinquennio, l'incidenza della coltura si ridurrebbe a un livello tale (40%) da poter essere accettato soltanto da un numero esiguo di maiscoltori.

Inoltre, va considerato che l'incremento minimo delle colture alternative al mais richiesto dall'azione è comunque significativo: dal 25 al 40% (+60%). L'azione peraltro incoraggia aumenti ancora più accentuati accompagnandoli con incrementi proporzionali di premio.

Infine, va aggiunto che, al di là dell'aspetto quantitativo, la diversificazione richiesta dall'azione si discosta da quella prevista dalla pratica di "inverdimento" per altri importanti aspetti:

- si applica anche alle aziende con meno di 10 ettari a seminativo;
- richiede la presenza di tre colture (anziché due) in aziende con superficie a seminativo compresa fra 10 e 30 ha;
- non può essere soddisfatta limitandosi a coltivare, oltre al mais, due differenti cereali autunno-vernini. L'azione infatti considera le colture di tale gruppo come una sola, mentre il vincolo di "inverdimento" le considera colture diverse perché appartenenti a generi botanici differenti;
- è ottenuta attraverso un criterio di avvicendamento e quindi non può essere soddisfatta (a differenza dell'inverdimento) coltivando le tre colture richieste in monosuccessione su porzioni dell'azienda.

Rappresentazione grafica del criterio di avvicendamento richiesto dall'azione

1° anno	mais	x	mais	y	mais
2° anno	x	mais	y	mais	x
3° anno	mais	y	mais	x	mais
4° anno	y	mais	x	mais	y
5° anno	mais	x	mais	y	mais

8.2.9.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro volti a compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni.

8.2.9.3.4.3. Collegamenti con altre normative

regolamento (UE) n. 1307/2013
Direttiva nitrati, direttiva quadro sulle acque e relative norme attuative nazionali e regionali.

8.2.9.3.4.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati.

8.2.9.3.4.5. Costi ammissibili

Azione 1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti).

L'aiuto compensa il minore margine lordo (risultante dei costi addizionali e/o dei minori ricavi) delle colture foraggere permanenti rispetto al margine lordo medio ponderato dei seminativi.

Azione 2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).

L'aiuto compensa il minore margine lordo (risultante dei costi addizionali e/o dei minori ricavi) delle colture ammissibili all'aiuto rispetto al margine lordo del mais.

Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

La giustificazione del premio annuo per ettaro, riferita alle superfici inerbite, considera i costi relativi alla semina iniziale (aratura, affinamento del terreno, semente, semina), ripartiti per le 5 annualità, i costi degli sfalci effettuati durante la stagione e la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.

8.2.9.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti).
L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi.

In particolare, l'intervento può essere applicato anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4 del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati, poiché tali superfici mantengono il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno agroambientale e al termine di questo, come precisato dalla Commissione nelle linee guida relative ai prati permanenti contenute nel documento “DS-EGDP-2015-02_FINAL”.
Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

Azione 2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole).
L'intervento è applicabile ad aziende agricole nelle quali, durante il periodo di riferimento 2011-2014, l’incidenza media del mais sia risultata almeno pari al 75% della superficie complessiva dei seminativi.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.
La superficie minima su cui può essere assunto l'impegno, coincidente con la superficie complessiva dei seminativi aziendali, è pari a 3 ettari.

Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi).

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

8.2.9.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenendo conto dei benefici che l'operazione può determinare in riferimento al sequestro di carbonio, alla tutela delle acque e alla diversità biologica, nei criteri di selezione saranno considerate prioritarie le zone caratterizzate da particolari pregi ambientali o da maggiori rischi di inquinamento: aree protette, aree Natura 2000, aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile, zone vulnerabili da nitrati, zone di pianura e poli urbani.

Inoltre può essere attribuita priorità all'attuazione congiunta di interventi del PSR quali l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), l'azione 10.1.4.3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), l'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o di progetti Life quali Ecorice o Helpsoil, atti a determinare effetti ambientali sinergici.

8.2.9.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti): pagamento annuale di 450 euro/ha

Azione 2 (Diversificazione colturale in aziende maidicole): pagamento annuale di 435 euro/ha.
La diversificazione colturale richiesta dall'azione può beneficiare del sostegno nella misura in cui oltrepassa la baseline, la pertinente pratica di "inverdimento" (laddove applicabile) e le pratiche ordinarie. I pagamenti annuali vengono pertanto attribuiti alle colture ammissibili secondo i seguenti criteri.
a) Azienda con superficie a seminativi <10 ettari.
Poiché l'azienda non è soggetta alla pratica di inverdimento "diversificazione colturale" e al principio del "non-double funding", si assume come riferimento la conduzione ordinaria dell'azienda nel quinquennio 2011-2014. L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili all'aiuto, limitatamente alla superficie che eccede l'incidenza media di tali colture riscontrata nell'azienda in questione durante il periodo di riferimento. Tale incidenza è compresa fra zero e 25%, trattandosi di aziende in cui almeno il 75% dei seminativi era costituito dal mais.
Infatti le linee guida della Commissione Europea " Technical elements of AEC misures" (novembre 2014), nell'allegato II, par. 3.1 (Farms subject to pillar I greening but to which one or more greening obligations do not apply), evidenziano che le disposizioni relative al doppio finanziamento non si applicano alle aziende esentate dagli obblighi "greening" esclusivamente a causa delle loro dimensioni (seminativi fino a 15 ha o 10 ha, rispettivamente nel caso della EFA e della diversificazione colturale).
b) Azienda con superficie a seminativi >10 ettari.
L'aiuto viene attribuito alle colture ammissibili, limitatamente alla superficie che eccede il 25% dei seminativi.
(Il 25%, infatti, è la percentuale che la pratica di "inverdimento" richiede di destinare a colture diverse dalla

principale, dal momento quest'ultima non può superare il 75%).

Azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi): pagamento annuale di 1.250 euro/ha (210 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1). Il sostegno previsto supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha di cui all'articolo 28, paragrafo 8 ed all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La Regione chiede una deroga a tale massimale, in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel documento tecnico giustificativo dei premi agro-climatico-ambientali allegato al Programma risulta essere molto più alto di 600 euro/ha.

L'azione 1 non è cumulabile con altri interventi per evitare il superamento del massimale (450 euro/ha)
L'azione 2 è cumulabile, entro il massimale di 600 euro/ha, con le operazioni:
10.1.1 (produzione integrata), in quanto essa non compensa l'impegno di avvicendamento;
10.1.3 (tecniche di agricoltura conservativa);
10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) .

L'azione 3 non è cumulabile con altri interventi.

8.2.9.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si considerano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD)".
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
La verifica sul possesso dei requisiti di ammissibilità richiede di considerare le colture aziendali praticate in un periodo precedente l'assunzione dell'impegno.
Le verifiche in campo possono risultare onerose dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.
L'accertamento dell'estensione delle colture ammissibili presenta i rischi comuni ai pagamenti riferiti alla superficie.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e al controllo degli impegni.
La verifica sull'attuazione degli impegni tecnici non risulta particolarmente complessa, trattandosi principalmente di constastare in campo l'effettiva presenza delle colture dichiarate. In merito all'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole), la verifica sulle colture a semina autunnale presenta le difficoltà connesse alla collocazione del loro ciclo colturale rispetto alla scadenza per la presentazione delle domande.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Per l'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole) la verifica sul rispetto del criterio di avvicendamento e il calcolo della superficie oggetto di sostegno, variabile di anno, presentano una certa complessità.
La possibilità di cumulare su una stessa superficie, entro i limiti dei massimali di misura, i relativi pagamenti con quelli di altre operazioni agro-climatico-ambientali richiede una gestione delle combinazioni di impegni.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
La corretta gestione della domanda richiederà l'effettuazione di controlli amministrativi sul 100% delle domande e controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

8.2.9.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
L'accesso all'operazione sarà limitato alle aziende che potranno dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità in base alle colture indicate nei fascicoli degli anni precedenti, quali risultanti nel sistema informativo regionale.
Anche a seguito della riorganizzazione in atto negli Enti locali, dovranno continuare ad essere assicurate risorse umane adeguate alle esigenze istruttorie.
L'estensione delle colture ammissibili sarà determinatata con le modalità previste a livello nazionale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.
In merito all'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole), per effettuare verifiche in campo sulle colture a semina autunnale sarà necessaria una tempestiva selezione delle aziende da sottoporre a controllo in loco, ove possibile anche mediante l'estrazione anticipata di una prima quota del campione di domande.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Per l'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole) la verifica dei criteri di avvicendamento, il calcolo degli importi e l'eventuale cumulo, entro i limiti consentiti, con i pagamenti di altre operazioni agro-climatico-ambientali verranno gestiti mediante l'apposita procedura informatica.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.

8.2.9.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.
Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.
Per l'azione 2 (diversificazione colturale in aziende maidicole) il meccanismo informatizzato di calcolo degli aiuti dovrà escludere la possibilità di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.4.9.4.1. Azione 1 Impegno 1: Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni in precedenza investiti a seminativi

.2.9.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

In merito al requisito di aver destinato i terreni a seminativi nel quinquennio precedente l'anno di adesione, vengono effettuati sul 100% delle domande controlli amministrativi informatizzati riferiti ai fascicoli aziendali e alle fotografie aeree dei 5 anni precedenti. Per le domande che durante tale periodo siano state oggetto di controllo in loco, vengono considerate anche le colture rilevate durante le verifiche aziendali.
La coltivazione di foraggere permanenti nel corso del periodo di impegno è oggetto di controllo amministrativo sul 100% delle domande mediante verifica di compatibilità con le pertinenti foto aeree. Per le domande oggetto di controllo in loco a campione vengono effettuati, inoltre, opportuni accertamenti visivi e strumentali sulla presenza e l'estensione delle colture foraggere dichiarate.

.2.9.3.4.9.4.2. Azione 1 Impegno 2: Esecuzione di sfalci e divieto di trattamenti fitoiatrici (non compensato)

.2.9.3.4.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per il controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o strumentali (prelievo di foglie da sottoporre ad analisi qualora vi siano dubbi sull'effettuazione di trattamenti fitoiatrici) e/o di tipo documentale (magazzino, registri).

.2.9.3.4.9.4.3. Azione 1 Impegno 3: Conservazione della documentazione di acquisto della semente (non compensato)

.2.9.3.4.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo viene effettuato nelle domande estratte per il controllo in loco, mediante accertamento documentale.

.2.9.3.4.9.4.4. Azione 2 Impegno 1: Conformità alla pratica di inverdimento “diversificazione colturale” (non compensato)

.2.9.3.4.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

L'incidenza media del mais >75% dei seminativi nel periodo di riferimento 2011-2014 (requisito di ammissibilità) viene verificata sul 100% delle domande di aiuto mediante controlli amministrativi informatizzati riferiti ai fascicoli aziendali del periodo di riferimento. Per le domande che durante tale periodo siano state oggetto di controllo in loco, vengono considerate le colture riscontrate durante le verifiche aziendali.
Le colture a seminativo dichiarate annualmente durante il periodo di impegno sono oggetto di controllo

amministrativo sul 100% delle domande mediante verifica di compatibilità con il “macrouso” risultante dalle foto aeree. La coerenza delle colture dichiarate nelle domande per diversi regimi di aiuto è assicurata dal riferimento all'anagrafe unica delle aziende agricole piemontesi. Per le domande oggetto di controllo in loco, inoltre, vengono svolte verifiche visive e strumentali atte ad accertare la presenza e l'estensione delle colture dichiarate.

.2.9.3.4.9.4.5. Azione 2 Impegno 2: Avvicendamento con un'incidenza max in 5 anni della coltura principale pari al 60% dei seminativi

.2.9.3.4.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Le colture a seminativo dichiarate annualmente durante il periodo di impegno sono oggetto di controllo amministrativo sul 100% delle domande mediante verifica di compatibilità con il “macrouso” risultante dalle foto aeree. La coerenza delle colture dichiarate nelle domande per diversi regimi di aiuto è assicurata dal riferimento all'anagrafe unica delle aziende agricole piemontesi. Per le domande oggetto di controllo in loco, inoltre, vengono svolte verifiche visive e strumentali atte ad accertare la presenza e l'estensione delle colture dichiarate. La conformità ai criteri di avvicendamento della sequenza di colture dichiarate durante il periodo di impegno viene verificata per ciascuna particella oggetto di impegno mediante controllo informatizzati sul 100% delle domande.

.2.9.3.4.9.4.6. Azione 3 Impegno 1: Realizzare inerbimenti multifunzionali e gestirli secondo le modalità richieste

.2.9.3.4.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per i controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o documentali (attestazione di acquisto della semente).

.2.9.3.4.9.4.7. Azione 3 Impegno 2: Divieto di trattamenti e fertilizzazioni, di presenza di rifiuti e di utilizzo per il transito

.2.9.3.4.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo è attuabile nelle domande estratte per i controllo in loco mediante accertamenti visivi e/o strumentali (prelievo di vegetazione se vi sono dubbi sull’effettuazione di trattamenti) e/o di tipo documentale.

8.2.9.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Le informazioni richieste sono sviluppate di seguito per ciascun impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

AZIONE 1. Conversione di seminativi in foraggere permanenti

- seminare foraggere permanenti su terreni precedentemente a seminativo. Pratica ordinaria: continuare ad avvicendare vari seminativi o praticare la monocoltura. Compensato: differenza fra il margine lordo medio ponderato dei seminativi e il margine lordo del prato permanente;
- non sottoporre la coltura a trattamenti fitoiatrici. Non compensato;
- conservare la documentazione di acquisto della semente per la durata dell’impegno. Non compensato;
- effettuare gli sfalci previsti dalla pratica ordinaria. Non compensato.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013.
INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX) E CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna per impegni compensati.
CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: Nessuna, per superamento massimale regolamentare

AZIONE 2. Diversificazione colturale in aziende maidicole

- conformità a vincolo greening di diversificazione: non compensato.
- praticare un avvicendamento che comporta una diversificazione colturale più elevata del greenig e della pratica ordinaria aziendale. Il premio compensa la differenza di margine lordo fra il mais e la media ponderata degli altri seminativi, per le colture e le superfici ammissibili (cfr sezione "Importi e aliquote di sostegno).

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2013.
INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): sì. Il premio è attribuito ai seminativi ammissibili, limitatamente alla superficie eccedente la % richiesta dal greening (25%) o, per le aziende con seminativi <10 ha, la % relativa alla pratica ordinaria aziendale (0-25%).
INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna per impegni compensati.
CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: (entro limite di 600 euro/ha):
10.1.1 (produzione integrata), in quanto essa non compensa l'impegno di avvicendamento;
10.1.3 (tecniche di agricoltura conservativa);
10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) .

AZIONE 3

- realizzare inerbimenti ai bordi di seminativi e gestirli mediante sfalci e/o trinciature secondo le modalità richieste;

- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti e non utilizzarle per il transito (impegno non compensato).

Sono compensati i costi relativi alla semina del cotico erboso, ripartiti sui 5 anni di impegno (operazioni colturali e acquisto semente) e i costi annuali per gli sfalci. Mancati redditi: margine lordo del seminativo medio da campione RICA e satellite per Piemonte 2010-2020.

8.2.9.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.4.10.1.1. Azione 1 Impegno 1: Coltivare per un quinquennio foraggere permanenti su terreni in precedenza investiti a seminativi

8.2.9.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di

sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa,adottare altre tecniche per la protezione del suolo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Normalmente i seminativi non vengono convertiti in prati permanenti; tende piuttosto a verificarsi la trasformazione inversa.

.2.9.3.4.10.1.2. Azione 1 Impegno 2: Esecuzione di sfalci e divieto di trattamenti fitoiatrici (non compensato)

.2.9.3.4.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno ad effettuare gli sfalci delle foraggere permanenti non risulta direttamente collegato a vincoli di condizionalità.
Per quanto riguarda il divieto di effettuare trattamenti fitoiatrici, il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni di utilizzo in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di protezione dell'operatore, il corretto stoccaggio dei fitofarmaci; in caso di utilizzo di prodotti classificati come nocivi, tossici o molto tossici, esso richiede inoltre l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità (obbligo esteso a tutti gli utilizzatori professionali a partire dal 26/11/2015) e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

In riferimento al divieto di effettuare trattamenti fitoiatrici sulle foraggere oggetto di impegno, i requisiti minimi di impiego dei pesticidi comprendono periodici controlli funzionali delle macchine irroratrici, la conoscenza dei principi generali di difesa integrata delle colture, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci, lo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari e il rispetto delle prescrizioni sull'impiego dei fitofarmaci in vicinanza dei corsi d'acqua e in altri luoghi sensibili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.4.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria i prati permanenti possono essere talvolta sottoposti a trattamenti fitoiatrici.

.2.9.3.4.10.1.3. Azione 1 Impegno 3: Conservazione della documentazione di acquisto della semente (non compensato)

.2.9.3.4.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.4.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli imprenditori agricoli non sempre conservano le fatture di acquisto della semente per 5 anni dopo la loro emissione.

.2.9.3.4.10.1.4. Azione 2 Impegno 1: Conformità alla pratica di inverdimento “diversificazione colturale” (non compensato)

.2.9.3.4.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno non è collegato a vincoli di condizionalità.
La pertinente pratica di inverdimento “diversificazione colturale” si applica alle aziende con almeno 10 ettari di seminativi. Fatti salvi i casi di deroga, essa prevede che se la superficie a seminativo è compresa fra 10 e 30 ettari devono essere presenti almeno 2 colture, la principale delle quali può occupare fino al 75% dei seminativi; se i seminativi superano i 30 ettari devono essere presenti almeno 3 colture, delle quali la principale può occupare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

.2.9.3.4.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende aderenti all'azione, prima dell'assunzione dell'impegno, l'incidenza media della coltura

principale (mais) era uguale o superiore al 75% dei seminativi.

.2.9.3.4.10.1.5. Azione 2 Impegno 2: Avvicendamento con un'incidenza max in 5 anni della coltura principale pari al 60% dei seminativi

.2.9.3.4.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

L'impegno non risulta direttamente collegato a vincoli di condizionalità.
La pertinente pratica di inverdimento “diversificazione colturale” si applica alle aziende con almeno 10 ettari di seminativi. Fatti salvi i casi di deroga, essa prevede che se la superficie a seminativo è compresa fra 10 e 30 ettari devono essere presenti almeno 2 colture, la principale delle quali può occupare fino al 75% dei seminativi; se i seminativi superano i 30 ettari devono essere presenti almeno 3 colture, delle quali la principale può occupare fino al 75% dei seminativi e le due principali fino al 95% dei seminativi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.4.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende aderenti all'azione, prima dell'assunzione dell'impegno, l'incidenza media della coltura principale era uguale o superiore al 75% dei seminativi.

.2.9.3.4.10.1.6. Azione 3 Impegno 1: Realizzare inerbimenti multifunzionali e gestirli secondo le modalità richieste

.2.9.3.4.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCCA1: richiede la costituzione/non eliminazione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.4.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la realizzazione e la gestione favorevole all'ambiente di superfici inerbite ai bordi dei campi coltivati.

.2.9.3.4.10.1.7. Azione 3 Impegno 2: Divieto di trattamenti e fertilizzazioni, di presenza di rifiuti e di utilizzo per il transito

.2.9.3.4.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.4.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la realizzazione e la gestione favorevole all'ambiente di superfici inerbite ai bordi dei campi coltivati .

8.2.9.3.5. 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione promuove l’adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purchè di origine aziendale. L'operazione risponde al *Fabbisogno F12* (*Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole*) concorrendo in via prioritaria a ridurre le emissioni in atmosfera di gas serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura (*focus area* 5D) e secondariamente a migliorare la gestione delle risorse idriche e dei fertilizzanti (*focus area* 4B).

A partire dal 2021, i bandi da emanarsi su questa operazione verranno finanziati, ai sensi dell’art. 58 bis del Reg. (UE) 1305/2013, con i fondi “Next generation EU” (cd. fondi EURI) derivanti dal Reg. (UE) 2020/2094; tali fondi saranno oggetto di monitoraggio e rendicontazione separati rispetto a quelli ordinari.

Nella pratica ordinaria, per la distribuzione in campo degli effluenti sono impiegati serbatoi dotati di un piatto deviatore che genera un'elevata frantumazione del getto, provocando rilasci azotati che costituiscono una quota significativa delle emissioni ammoniacali in atmosfera derivanti dall’attività agricola. Il loro abbattimento mediante le tecniche di distribuzione oggetto del sostegno aumenta l’efficienza d’uso del fertilizzante, mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendo l’impatto odorigeno. Poiché l'ammoniaca è uno dei precursori del particolato PM10, e considerato il carattere innovativo delle tecniche di distribuzione oggetto del sostegno, l'operazione riveste un ruolo rilevante nei confronti degli *Obiettivi trasversali “Ambiente”* , “*Mitigazione cambiamenti climatici*” e *“Innovazione”* . L’operazione concorre infatti al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l’ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2001/81/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 171/2004.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto zootecnico vigenti.

La durata degli impegni è quinquennale. Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni su entrambe le Azioni.

L'operazione si articola nelle azioni:
- azione 1: Distribuzione di effluenti con interramento immediato;
- azione 2: Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande.

Azione 1 : Distribuzione di effluenti con interramento immediato. l beneficiari devono rispettare gli impegni di seguito elencati, di cui è illustrata anche la valenza ambientale:

1. Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione aziendale sui terreni oggetto

dell’impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato. Ciò permette di ridurre notevolmente le emissioni ammoniacali generate dall’effluente, rispetto all’ordinaria distribuzione superficiale con piatto deviatore.

2. Non utilizzare fanghi di depurazione. Ciò al fine di evitare rischi di contaminazione dei terreni agricoli (*impegno non compensato*).

3. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse, sia in caso di gestione in proprio che in caso di ricorso a prestatori esterni di servizi *(impegno non compensato*).

4. Annotare le operazioni di distribuzione, nonché i terreni oggetto delle stesse, in un apposito Registro delle Fertilizzazioni che deve essere conservato in azienda per l’intera durata dell’impegno *(impegno non compensato*).

5. Conservare in azienda per l’intera durata dell’impegno l’eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).*(impegno non compensato*)

L’impegno è di durata quinquennale, non vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013), è alternativo all’azione 2 ed è abbinabile all’operazione 10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa” - Azione 1. La durata degli impegni è quinquennale. Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti.

Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all’altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

Azione 2 : Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande. l beneficiari devono rispettare gli impegni di seguito elencati, di cui è illustrata anche la valenza ambientale/agronomica:

1. Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell’impegno utilizzando una macchina per l’interramento del materiale sottocotico quando il terreno sia inerbito, ovvero una macchina dotata di serbatoio a pressione atmosferica attrezzato per la distribuzione rasoterra in bande quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell’ambito dell’operazione 10.1.3 - Azione 2. Ciò permette di ridurre notevolmente le emissioni ammoniacali generate dall’effluente, rispetto all’ordinaria distribuzione superficiale con piatto deviatore.

2. Non utilizzare fanghi di depurazione. Ciò al fine di evitare rischi di contaminazione dei terreni agricoli *(impegno non compensato*).

3. Comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni in campo, nonché i terreni oggetto delle stesse, sia in caso di gestione in proprio che in caso di ricorso a prestatori esterni di servizi *(impegno non compensato*).

4. Annotare le operazioni di distribuzione, nonché i terreni oggetto delle stesse, in un apposito Registro delle Fertilizzazioni che deve essere conservato in azienda per l’intera durata dell’impegno *(impegno*

non compensato).

5. Conservare in azienda per l'intera durata dell'impegno l'eventuale documentazione relativa al ricorso a prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti) *(impegno non compensato*).

L'impegno è di durata quinquennale, non vincolato ad appezzamenti fissi (art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013), è alternativo all'azione 1 ed è abbinabile all'operazione 10.1.3 - Azione 2**.** La durata degli impegni è quinquennale. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti.

Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

L'operazione è strettamente connessa all'operazione 4.1.3 (Interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera), che riguarda la fase iniziale di stoccaggio, trattamento e movimentazione degli effluenti.

8.2.9.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di un pagamento annuale per ettaro destinato a compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, valutati rispetto alle pratiche ordinarie di distribuzione dei fertilizzanti organici non palabili (piatto deviatore) in termini di energia consumata e di tempo per la distribuzione, a parità di azoto distribuito.
Sono state prese in considerazione, inoltre, eventuali interferenze con i vincoli di *baseline* e con le pratiche di "inverdimento" di cui all'art. 43 del regolamento (UE) n.1307/2013.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Gli impegni previsti dall'operazione sono connessi all'attuazione della Direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE, della Direttiva nitrati 91/676/CEE, nonché dei relativi atti attuativi nazionali e regionali.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari sono agricoltori singoli o associati.

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, valutati rispetto alle pratiche ordinarie di distribuzione dei

fertilizzanti organici (piatto deviatore) in termini di energia consumata e di tempo per la distribuzione, a parità di azoto distribuito.

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

L’operazione si applica sull’intero territorio regionale.
Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, per una superficie minima di 1 ettaro.
Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell’impegno, sulla base del possesso in proprio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti).
L'azienda deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento.
Azione 1. Sono ammissibili all’aiuto le superfici non inerbite. Sono escluse le superfici oggetto dell’azione 10.1.3/2 (Semina su sodo).
Le superfici oggetto di impegno possono essere anche oggetto dell’azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione). Ai sensi dell’art. 11 del reg. (UE) 808/2014, i rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari. La loro combinazione determina il cumulo degli aiuti senza variazioni nella giustificazione dei pagamenti.
Azione 2. Sono ammissibili all’aiuto le superfici inerbite e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell’ambito dell’azione 10.1.3/2 (semina su sodo). Le due azioni possono pertanto essere attuate entrambe nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere attribuiti i seguenti criteri di priorità:
- terreni ricadenti nei territori oggetto della Procedura d'Infrazione 2014/2147;
- ettari di SAU oggetto dell’impegno;
- soggetto che ha beneficiato delle attività di consulenza di cui alla sottomisura 2.1 (consulenza per l’ottimizzazione della fertilizzazione, per l’ottimizzazione della dieta degli animali, per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole);
- soggetti che presentano progetti integrati tra questa operazione e almeno una delle operazioni di cui alla Sottomisura 2.1 Consulenza per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole e/o alla operazione 4.1.3 Interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera;
- interventi sinergici con le azioni sviluppate nell’ambito della partecipazione della Regione Piemonte al programma europeo LIFE;

- attuazione congiunta di interventi del PSR quali l’operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), l’azione 10.1.4.3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), l’operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o di progetti Life quali Ecorice o Helpsoil, atti a determinare effetti ambientali sinergici;
- interventi coordinati sul territorio nell’ambito della sottomisura 16.5.

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi annui del sostegno *sono i seguenti:*
Azione 1 (*distribuzione tramite interramento immediato*): 300 euro/ettaro
Gli aiuti sono cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'Azione 10.1.3/1 (minima lavorazione). La loro combinazione con il cumulo del sostegno non comporta variazioni nella giustificazione dei pagamenti.
Azione 2 (*distribuzione sottocotico o rasoterra in bande*): 70 euro/ettaro
Gli impegni sono compatibili a livello aziendale ma non cumulabili sulla stessa superficie con gli impegni dell'azione 2 dell'Operazione 10.1.3/2 (semina su sodo), in quanto svolti su colture differenti.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'Organismo Pagatore, in assenza di interventi simili nella passata programmazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 10, i rischi (R) sono i seguenti:
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 del reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.
La comunicazione preventiva dell’avvio delle operazioni di distribuzione in campo e la disponibilità della macchina non garantiscono l’effettivo svolgimento dell’operazione secondo le modalità previste dall’impegno.
La possibilità di variare annualmente le superfici oggetto di impegno nell’ambito delle singole azioni 1 e 2 rende complessa la verifica del rispetto dei criteri di variazione, nonché della superficie ammessa a premio.
I controlli ispettivi in campo durante le operazioni di distribuzione potrebbero rivestire un'elevata onerosità.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi.
L’ammissibilità all’aiuto dei soli effluenti non palabili di origine aziendale richiede un interscambio dati con l’applicativo informatico per la presentazione delle Comunicazioni di utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2011 e s.m.i., che definisce quantità e qualità dei materiali disponibili in azienda.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento.
La possibilità di abbinare questa misura con altri impegni agro-climatico-ambientali determina il rischio di superamento dei massimali di misura.

8.2.9.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.

L’attività di controllo sul rispetto degli impegni sarà attuata tramite verifiche ispettive in campo durante le operazioni di distribuzione e attraverso la costituzione di un Registro delle fertilizzazioni accessibile online. Nelle fatture dei contoterzisti dovrà essere indicato il mezzo utilizzato e la tecnica di distribuzione adottata. La verifica del rispetto dei criteri di variazione, nonché della superficie ammessa a premio, sarà svolta in modo automatizzato sul 100% delle pratiche sulla base dei dati presenti nel Piano colturale del fascicolo aziendale.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Verrà sviluppato il necessario interscambio dati tra il sistema gestionale PSR e l’applicativo informatico per la presentazione delle Comunicazioni di utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2011 e s.m.i.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
Nelle domande di pagamento verranno implementati controlli informatizzati per la verifica del rispetto dei massimali regolamentari, ovvero dell’abbattimento di eventuali sforamenti.

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione della misura dovrà attuarsi con modalità, sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo di cui sopra. Notevole supporto alla verificabilità degli impegni verrà in ogni caso fornito dall’informatizzazione dei controlli incrociati tra le banche dati disponibili.

8.2.9.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.5.9.4.1. Azione 1 Impegno 1. Distribuire effluenti non palabili con macchine che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco

.2.9.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica della disponibilità delle macchine necessarie alla distribuzione, sulla base del possesso in proprio o di pre-contratti con prestatori esterni di servizi, e della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

.2.9.3.5.9.4.2. Azione 1 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all’utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro delle Operazioni di campo.

.2.9.3.5.9.4.3. Azione 1 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

.2.9.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, confronto tra i dati del Registro delle Fertilizzazioni e il db contenente le comunicazioni di avvio delle Operazioni di campo inviate in modalità informatica

.2.9.3.5.9.4.4. Azione 1 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

.2.9.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Fertilizzazioni, disponibile in modalità informatica.

.2.9.3.5.9.4.5. Azione 1 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

.2.9.3.5.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

.2.9.3.5.9.4.6. Azione 2 Impegno 1. Distribuire gli effluenti non palabili con macchine per la distribuzione rasoterra in bande

.2.9.3.5.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica della disponibilità delle macchine necessarie alla distribuzione, sulla base del possesso in proprio o di pre-contratti con prestatori esterni di servizi, e verifica in azienda sulla base della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni in campo.

.2.9.3.5.9.4.7. Azione 2 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.5.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica dei soggetti titolari di autorizzazione all’utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D. Lgs. 99/92, e verifica tramite il Registro delle Fertilizzazioni.

.2.9.3.5.9.4.. Azione 2 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

.2.9.3.5.9.4..1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, c onfronto tra i dati del Registro delle Fertilizzazioni e il db contenente le comunicazioni di avvio delle operazioni di campo inviate in modalità informatica.

.2.9.3.5.9.4.9. Azione 2 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

.2.9.3.5.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica del Registro delle Fertilizzazioni è disponibile in modalità informatica.

.2.9.3.5.9.4.10. Azione 2 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

.2.9.3.5.9.4.10.1. Metodi di verifica degli impegni

Nelle aziende estratte a campione per il controllo in loco, verifica in azienda.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di riferimento sono specificati per ogni impegno negli appositi riquadri.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi sono specificati per ogni impegno negli appositi riquadri.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodo utilizzato: le tecniche ordinarie di spandimento dei reflui sono state confrontate con le tecniche di interramento immediato sui seminativi (azione 1) e con la distribuzione rasoterra in bande sui prati (azione 2).

Fonte dati: per il cantiere interramento immediato il listino prezzi provincia di Vercelli 2014; per il cantiere rasoterra in bande i risultati delle prove CRPA Reggio Emilia 2002, estrapolando la capacità di lavoro (ettaro/ora) ed aggiornando i costi secondo i tariffari FIMAV 2012 e provincia Vercelli 2014.

È esclusa la possibilità di doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni dell'operazione.

8.2.9.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.5.10.1.1. Azione 1 Impegno 1. Distribuire effluenti non palabili con macchine che interrano direttamente il materiale e chiudono il solco

.2.9.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4– CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interramento entro 24 h dalla distribuzione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007:

tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Solitamente si usa un serbatoio con piatto deviatore, generando un’elevata frantumazione del getto; sui seminativi, l’interramento viene svolto entro 48-72 h dalla distribuzione.

.2.9.3.5.10.1.2. Azione 1 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

.2.9.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano fanghi di depurazione.

.2.9.3.5.10.1.3. Azione 1 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

.2.9.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non viene effettuata la comunicazione preventiva degli spandimenti

.2.9.3.5.10.1.4. Azione 1 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

.2.9.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non sempre viene tenuto un registro delle fertilizzazioni

.2.9.3.5.10.1.5. Azione 1 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

.2.9.3.5.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.6. Azione 2 Impegno 1. Distribuire gli effluenti non palabili con macchine per la distribuzione rasoterra in bande

.2.9.3.5.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A4– CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

2.9.3.5.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Solitamente si usa un serbatoio con piatto deviatore, generando un’elevata frantumazione del getto.

2.9.3.5.10.1.7. Azione 2 Impegno 2. Non utilizzare fanghi di depurazione

2.9.3.5.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

2.9.3.5.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nelle aziende zootecniche, disponendo già di matrici organiche aziendali, solitamente non si utilizzano fanghi di depurazione.

.2.9.3.5.10.1. Azione 2 Impegno 3. Comunicare l'avvio delle operazioni in campo (impegno non compensato)

.2.9.3.5.10.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinenti

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinenti

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non viene effettuata la comunicazione preventiva degli spandimenti

.2.9.3.5.10.1.9. Azione 2 Impegno 4. Tenuta e conservazione di un Registro delle Fertilizzazioni. (impegno non compensato)

.2.9.3.5.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg

Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinenti

Attività minime

Non pertinenti

.2.9.3.5.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non sempre viene tenuto un registro delle fertilizzazioni

.2.9.3.5.10.1.10. Azione 2 Impegno 5. Conservazione dell'eventuale documentazione sul ricorso a contoterzisti (impegno non compensato)

.2.9.3.5.10.1.10.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsti

Attività minime

Non previste

.2.9.3.5.10.1.10.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Non previste

8.2.9.3.6. 10.1.6. Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la riduzione della presenza umana e la rinaturalizzazione della collina e della montagna si sono create le condizioni per la diffusione del lupo, ormai presente su tutto l'arco alpino piemontese e nelle zone collinari a vocazione zootecnica come anche nelle zone urbanizzate (collina e pianura torinese). A seguito dell'aumento del numero di esemplari di lupo e degli ibridi derivanti dall'incrocio con i cani ed il maggiore avvicinamento agli insediamenti umani ed agli allevamenti si è verificata maggior aggressività nei confronti del bestiame, con conseguente predazione sui pascoli di 500/600 capi di bestiame/anno.
Occorre quindi prevedere un'operazione che, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi sperimentati con specifico progetto, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuti gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, in primis quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.
L'attuazione dell'operazione risponde ai fabbisogni del PSR regionale, e in modo principale alla Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" ed in particolare alla focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", come indicato di seguito:
• fabbisogni da analisi SWOT del PSR del Piemonte: n.10 Prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.
• Obiettivi del PSR del Piemonte: n. 2 Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima.
• Obiettivi trasversali: Ambiente
• Priorità: P4
• Focus area principale: 4c
• Focus area secondario: 4a, 5e
Per avere diritto al premio gli allevatori si impegnano per 5 anni ad adottare i seguenti sistemi di difesa per il bestiame condotto al pascolo in collina e montagna:
1. Aderire all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

- Valenza ambientale: l'esecuzione del presente impegno è di ausilio allo svolgimento degli impegni dell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" e quindi ne riveste la medesima valenza ambientale.

2. Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni;

- Valenza ambientale: lo spostamento della recinzione evita la permanenza prolungata del bestiame in

una medesima area e, di conseguenza, l’eccesso di concentrazione delle deiezioni.

3. Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per mandria o gregge; qualora siano presenti più di 800 capi è ammessa la presenza di almeno 8 cani.

- Valenza ambientale: la mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l’abbandono progressivo dei pascoli a causa dell’aumento del numero dei predatori, di conseguenza si ha la mancata conservazione della cotica erbosa e del miglioramento floristico ottenuti mediante lo sfruttamento delle superfici a pascolo.

4. Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell’allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria.

- Valenza ambientale: la mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l’abbandono progressivo dei pascoli a causa dell’aumento del numero dei predatori, di conseguenza si ha la mancata conservazione della cotica erbosa e del miglioramento floristico ottenuti mediante lo sfruttamento delle superfici a pascolo.

Gli allevatori che aderiscono all’operazione 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono” e hanno la sede aziendale o i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall’adesione all’operazione 10.1.9 e si impegnano per 5 anni ad adottare i sistemi di difesa per il bestiame condotto al pascolo in collina e montagna di cui al punto 3 (Impiego di cani da guardiania) e al punto 4 (Custodia continuativa).

E’ previsto il rispetto degli impegni dell’operazione per un periodo di cinque anni, al termine dei quali sono possibili proroghe annuali.

Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni.
Ai beneficiari sarà fornita adeguata formazione al fine di acquisire le conoscenze e le informazioni necessarie per attuare gli impegni connessi all’operazione.

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo ad ettaro di pascolo gestito secondo gli impegni dell’operazione al fine di compensare in parte i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Viene compensato il costo della manodopera per il trasporto, il montaggio e lo spostamento periodico delle reti elettrificate per il ricovero notturno e la presenza continuativa dell'allevatore (o suo dipendente).

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per cinque anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione ed all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".

Allevatori singoli o associati che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti (articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013): l'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro, sulla base di quanto descritto nell'allegato documento di giustificazione dei premi.
Costi relativi alla messa in atto di sistemi di difesa del bestiame.
Viene compensato il costo della manodopera per il trasporto, il montaggio, lo smontaggio ed il rimontaggio ogni 10 gg. delle recinzioni notturne elettrificate e la presenza continuativa sui pascoli.
Nell'ambito della sottomisura 4.4 "Investimenti non produttivi" vengono riconosciute le spese di acquisto dei cani da difesa e delle recinzioni eletrificate, collegate a questa operazione (10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani").
Per il dettaglio dei costi considerati si rinvia al paragrafo 8.2.9.3.6.10.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati in precedenza, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.
Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013.
La condizione di ammissibilità è la seguente:
- aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", al fine di poter dimensionare e gestire i sistemi di difesa in base alla grandezza del gregge/mandria, dei carichi di bestiame rispetto alle superfici e della turnazione delle stesse;

- gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di

abbandono” e hanno la sede aziendale o i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall’adesione all’operazione 10.1.9;

- i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina ed appartenere alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.
Per poter essere ammesse le domande aderenti all’operazione devono riguardare un premio annuo di almeno 300€ per azienda.

Il premio è cumulabile con il premio dell’operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”, in quanto i costi di questa operazione derivano dall’applicazione di impegni distinti e specifici da attivare per la difesa del bestiame, rispetto agli impegni obbligatori per la gestione eco-sostenibile dei pascoli. La mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l’abbandono progressivo dei pascoli in presenza dell’aumento del numero dei predatori.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ove necessario potranno essere applicati procedure di selezione secondo l’art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all’appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l’aspetto ambientale e/o secondo l’appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla ricadenza della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche collina e montagna.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I premi riferiti all’operazione “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani” sono i seguenti:
Zona altimetrica e premio ad ettaro
• Collina: 50 euro
• Montagna: 50euro

I premi ad ettaro di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall’operazione 10.1.9 “Gestione eco-compatibile dei pascoli” sulla stessa superficie.
Zona altimetrica e premio ad ettaro cumulato
• Collina: 170 euro
• Montagna: 160 euro

Cumulabilità con altre operazioni/misure: allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono (sostegno per UBA), indennità compensativa nelle zone montane (cumulabile sulla stessa superficie), difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli (Operazione 4.4.2: contributo in conto capitale).

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A seguito della verifica svolta da O.P., alla luce dell'esperienza della passata programmazione e al piano di contenimento del tasso di errore, in relazione agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10 e loro riferimenti all'operazione 10.1.6, si rilevano i seguenti rischi:
R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli: Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.
R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo: La verifica delle dimensioni del gregge/mandria ed il rispetto del carico di bestiame rispetto alle superfici potrebbe presentare un certo grado di rischiosità a causa della "stagionalità" dell'operazione.
R7 Procedure di selezione dei beneficiari: Il raggiungimento degli obiettivi della focus area pertinente alla biodiversità potrebbe richiedere l'applicazione a zone prioritarie da un punto di vista ambientale.
R8 Adeguatezza dei sistemi informativi: Il rischio può consistere nella corretta determinazione delle superfici ammissibili a premio e/o nel grado di aggiornamento delle banche dati disponibili.
R9 Domande di pagamento: Il rischio potrebbe essere rappresentato nel controllo della variazione delle superfici sotto impegno nel corso del quinquennio.

8.2.9.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli: Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
Mitigazione del rischio R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo: Il rispetto dei carichi è richiesto per intervalli e quindi consente maggiore flessibilità e possibilità di controllo.
La verifica del bestiame è effettuata mediante controllo dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale), con controlli in loco ed in stalla per la verifica dell'effettivo spostamento dei capi. La verifica delle superfici deve essere effettuata mediante SIGC. Mediante i controlli in loco durante il periodo di pascolamento viene verificato il rispetto degli impegni tecnici relativi a numero capi, carichi, presenza di specifica recinzione elettrificata, cani da difesa, presenza continuativa in alpe, spostamenti recinzione in funzione della turnazione.
In caso di esiti dei controlli in loco che registrino un elevato numero di inadempienze potrà essere aumentata l'incidenza dei controlli in campo.
Il sistema di penalità delle inadempienze deve prevedere una notevole gradualità per tenere conto delle potenziali violazioni.
Mitigazione del rischio R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno: Nelle disposizioni attuative occorre tenere conto della verifica delle condizioni di ammissibilità utilizzando i sistemi informativi (compreso il telerilevamento).
Mitigazione del rischio R7: Procedure di selezione dei beneficiari: Le zone individuate come prioritarie

vanno incrociate con la superficie dichiarata nelle domande di aiuto.
Mitigazione del rischio R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: Le domande verranno sottoposte alle verifiche del SIGC per le superfici ed alle banche dati per l'identificazione degli animali. La verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).
Mitigazione del rischio R9: Domande di pagamento: L'andamento degli impegni nei 5 anni deve essere verificato di anno in anno con i controlli amministrativi mediante il sistema informativo e con i controlli in loco.

8.2.9.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni dell'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
• Amministrativo sul 100% delle domande.
• In loco: a) documentale, ad esempio mediante verifiche del registro di stalla aziendale, b) visivo (numero capi, carichi, presenza recinzione elettrificata, cani da difesa, presenza continuativa in alpe, spostamenti recinzione in funzione della turnazione).
Si terrà conto delle osservazioni derivanti dagli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.6.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.6.9.4.1. Impegno 1 Aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

.2.9.3.6.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.9.4. “Impegni agro-climatico-ambientali - Metodi di verifica degli impegni” per ogni impegno previsto nell’operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

.2.9.3.6.9.4.2. Impegno 2 Montaggio per il ricovero notturno del bestiame di specifiche reti elettrificate

.2.9.3.6.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza di recinzioni per il ricovero notturno del bestiame.

.2.9.3.6.9.4.3. Impegno 3 Presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo

.2.9.3.6.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Documentale sul 100% delle domande della presenza dei cani tramite certificazione dell'anagrafe canina.
In loco a campione visivo: presenza dei cani nel numero previsto dall’operazione

.2.9.3.6.9.4.4. Impegno 4 Presenza continua in alpe dell’allevatore, della famiglia o di suo personale per la custodia del gregge/mandria

.2.9.3.6.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza continua in alpe dell’allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria.

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedere sezione: 8.2.9.3.6.10.1, sviluppata per singolo impegno.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedere sezione: 8.2.9.3.6.10.1, sviluppata per singolo impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

1. Aderire all'operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10. “Informazioni specifiche della misura”, per l’operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”. Non compensato.

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10. “Informazioni specifiche della misura”, per l’operazione 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

2. Montaggio reti elettrificate:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: trasporto, montaggio, smontaggio e rimontaggio delle reti elettrificate per il ricovero notturno.Il costo viene compensato forfettariamente nell'impegno orario del personale impegnato nel turno di custodia notturno (vedi impegno 4 "custodia continuativa")

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

3. Impiego di cani da guardiania:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato.

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

4. Custodia continuativa:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: compensato: impegno orario del personale nello svolgimento di un turno notturno di custodia. Comprende forfettariamente il montaggio e smontaggio delle reti elettrificate

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Metodologia di calcolo del livello di aiuto:
calcolo dei maggiori costi sostenuti per la messa a punto dei sistemi di difesa.
Maggiori Costi/minori ricavi considerati:
maggiore impegno dell'allevatore per il montaggio delle recinzioni elettrificate per il ricovero notturno; presenza in alpe dell'allevatore o familiari o collaboratori per la custodia notturna.
Fonti riferite specificamente all'operazione (per le fonti generali si rimanda al relativo capitolo):
Giudizi di esperti (aziende pilota – Ipla: casi studio per il monitoraggio ambientale in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013). Costi del personale agricolo da contratto nazionale (Confagricoltura Piemonte).

Riferimenti:
PSR 2014-2020, Documento di giustificazione economica dei premi.
Certificatore:
DEMM (Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi)- Università di Milano.

8.2.9.3.6.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.6.10.1.1. Impegno 1 Aderire all'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

.2.9.3.6.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. “Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento” per ogni impegno previsto nell’operazione 10.1.9. “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. “Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento” per ogni impegno previsto nell’operazione 10.1.9. “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. “Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento” per ogni impegno previsto nell’operazione 10.1.9. “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

Attività minime

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. “Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento” per ogni impegno previsto nell’operazione 10.1.9. “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

.2.9.3.6.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Vedi paragrafo 8.2.9.3.9.10.1. “Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento” per ogni impegno previsto nell’operazione 10.1.9. “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”.

.2.9.3.6.10.1.2. Impegno 2 Montaggio per il ricovero notturno del bestiame di specifiche reti elettrificate

.2.9.3.6.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsto.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsto

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsto

Attività minime

Non previsto

.2.9.3.6.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria consiste nel lasciare il bestiame libero sul pascolo anche nelle ore notturne.

.2.9.3.6.10.1.3. Impegno 3 Presenza di cani da guardiania appartenenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo

.2.9.3.6.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsto

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsto

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsto

Attività minime

Non previsto

.2.9.3.6.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Utilizzo di cani appartenenti alle razze da guida del gregge/mandria.

.2.9.3.6.10.1.4. Impegno 4 Presenza continua in alpe dell’allevatore, della famiglia o di suo personale per la custodia del gregge/mandria

.2.9.3.6.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non previsto

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non previsto

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non previsto

Attività minime

Non previsto

.2.9.3.6.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria consiste nel lasciare il bestiame senza custodia continua.

8.2.9.3.7. 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di fasce inberbite ai margini delle coltivazioni.
Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.
L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).
L'operazione è collegata principalmente alla focus area 4A e secondariamente alle focus area 4B, 5E e 4C, come specificato in riferimento alle azioni in cui è articolata.
L'operazione concorre agli *obiettivi trasversali*:
- *innovazione*, mediante la semina di consociazioni erbacee favorevoli alla fauna selvatica;
- *ambiente e cambiamento climatico*, attraverso il mantenimento di agroecosistemi complessi che esercitano funzioni essenziali di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli interventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.
Come specificato nella sezione "Informazioni specifiche della misura", gli impegni dell'operazione oltrepassano le regole di condizionalità e la normale pratica agricola e, pertanto, non prevedono il mantenimento di tecniche ordinarie favorevoli all'ambiente e minacciate di abbandono.
L'operazione si articola nelle azioni:
1. gestione di formazioni vegetali e aree umide;
2. coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
3. gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

AZIONE 1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide
L'azione sostiene la gestione favorevole all'ambiente, dettagliata nella descrizione degli impegni, di formazioni vegetali e aree umide realizzati quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, per superfici che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno anche la gestione favorevole all'ambiente delle aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano già scaduti.

Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi inoltre favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali. Il sostegno per la manutenzione degli investimenti non produttivi realizzati nel precedente periodo di programmazione è motivato dal fatto

che la misura 216 è stata attivata nel 2012 e che, pertanto, le piante poste a dimore con il sostegno di tale misura sono di recente realizzazione e necessitano di cure particolari per potersi sviluppare in modo soddisfacente. D'altra parte, i pagamenti dell'azione agroambientale collegata (214.7/1) del PSR 2007-2013 sono risultati talvolta insufficienti a compensare anche soltanto il costo della domanda, considerata l'esiguità delle superfici interessate dagli elementi lineari. Per la presente programmazione si propone pertanto di attribuire all'intervento, sulla base dei calcoli giustificativi, un livello di aiuto superiore al massimale regolamentare. L'azione tende a determinare, nel modo di seguito specificato, benefici ambientali connessi a diversi fabbisogni e focus area dello sviluppo rurale:
* la salvaguardia della biodiversità vegetale e animale e del paesaggio, attraverso le cure atte a favorire l'attecchimento e lo sviluppo di impianti arbustivi e arborei e la manutenzione di aree umide (fabbisogno 11 e focus area 4A);
* la riduzione dell'inquinamento da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante il mantenimento fra gli appezzamenti coltivati di elementi naturaliformi non sottoposti a trattamenti chimici, anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali o di fasce tampone composte da formazioni arbustive e/o arboree e fasce inerbite (fabbisogno 12 e focus area 4B);
* la copertura vegetale del suolo assicurata dalle formazioni arbustive e arboree oggetto di sostegno, in misura crescente in funzione del loro grado di sviluppo, e dalle fasce di rispetto inerbite che le circondano (fabbisogno 11 e focus area 4C);
* il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti vegetali e nel suolo, favorito dalla manutenzione degli elementi arbustivi e/o arborei e delle fasce di rispetto inerbite (fabbisogno 14 e focus area 5E).
Inoltre, nel perseguire tali obiettivi, l'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso la manutenzione di investimenti effettuati secondo un approccio collettivo. Gli interventi in questione possono così contribuire, in prospettiva, a determinare nelle aree interessate condizioni più favorevoli allo sviluppo locale e alla creazione di piccole imprese (focus area 6B). In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:
- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc. Le formazioni arbustive e arboree devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato. Le cure per la manutenzione includono:
* l'irrigazione di soccorso (non compensata);
* il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici;
* la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva;
* la potatura di formazione e mantenimento.
Per la gestione delle aree umide, le attività di manutenzione includono:
* la sistemazione e pulizia degli argini;
* il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici;
* il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca (impegno non compensato).
Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita.
* La fascia di rispetto inerbita deve essere gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.
Le superfici interessate dall'azione non devono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di

qualsiasi genere (impegno non compensato).
La durata dell'impegno è di 10 anni, con possibilità di proroga. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, in deroga al criterio generale che prevede una durata di 1-3 anni per gli impegni assunti a partire dal 2021, la durata decennale è richiesta anche per i nuovi impegni assunti nel 2021 e 2022. L'azione 10.1.7/1, infatti, riguarda la manutenzione di investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'operazione 4.4.1, comprendenti l'impianto di formazioni arbustive e arboree (siepi, filari, boschetti) e la realizzazione e il ripristino di aree umide. Affinché tali elementi naturaliformi possano affermarsi, raggiungere il pieno sviluppo e produrre effetti significativi a favore della biodiversità, la stessa operazione 4.4.1 richiede che siano effettuate per 10 anni attività di manutenzione e cure colturali, sostituzione delle fallanze, irrigazione di soccorso, manutenzione degli argini, controllo dell'idroperiodo, gestione della fascia di rispetto inerbita, ecc. La durata dell'impegno relativo all'azione 10.1.7/1 pertanto non può essere ridotta perché, qualora ciò avvenisse, negli anni mancanti al completamento del periodo decennale di manutenzione previsto dall'operazione 4.4.1 l'agricoltore dovrebbe continuare a svolgere le attività richieste senza poter beneficiare del sostegno previsto dal PSR quale compensazione degli oneri conseguenti. Al termine del periodo di attuazione del PSR 2014-2022, ossia dopo il 31.12.2025, gli impegni relativi alla presente Azione dovranno essere riprogrammati nell'ambito del futuro Piano strategico nazionale, adeguandoli ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.

AZIONE 2. Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Essa comporta il rispetto dei seguenti impegni:

- effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina per le colture a perdere a semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina per le colture a perdere a semina primaverile;
- non sottoporre le colture a perdere a concimazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti specie: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. La densità delle coltivazioni a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico), ne deve essere curato il buon esito affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.

Nelle disposizioni applicative saranno fornite linee guida e indicazioni di maggiore dettaglio, in particolare al fine di orientare la scelta delle specie da utilizzare nelle coltivazioni a perdere.

Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di apprezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con *colture diverse e quindi*

ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. La durata dell'impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Azione, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle oggetto di intervento. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

AZIONE 3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

L'azione richiede di realizzare face inerbite ai margini delle coltivazioni. Essa comporta il rispetto dei seguenti impegni:

- ai margini di appezzamenti coltivati, realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, finestrino, sulla;
- gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";
- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli apprezzamenti (impegno non compensato).

Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. La durata dell'impegno è di 5 anni, con possibilità di proroga. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Azione, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni.

8.2.9.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro volti a compensare i beneficiari per i costi aggiuntivi e i minori ricavi derivanti dall'attuazione degli impegni rispetto al livello di riferimento (condizionalità, requisiti minimi, attività minime, qualora perinenti) e alle pertinenti pratiche agricole ordinarie (art. 62 (2) del regolamento UE n. 1305/2013).

8.2.9.3.7.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE).
• Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
• Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
• Decreto Mattm 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
• Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

8.2.9.3.7.4. Beneficiari

• Agricoltori e associazioni di agricoltori;
• associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
• consorzi irrigui;
• altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

Agli aiuti concessi a fondazioni e onlus si applica il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

8.2.9.3.7.5. Costi ammissibili

Azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide). Per le formazioni arbustive e arboree si considerano i costi per il controllo delle infestanti, per la reintegrazione delle fallanze, per la potatura di formazione e mantenimento
Per le aree umide si considerano i costi per la sistemazione e pulizia degli argini, il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici.
In entrambi i casi si considera la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.
Azione 2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica). Si considerano i costi per la lavorazione del terreno, la semina, la semente e la perdita di margine lordo dovuta al mancato raccolto.
Azione 3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi). Si considera il costo iniziale della semina delle specie erbacee (aratura, affinamento del terreno,semente, semina) e i costi annuali di tre sfalci nel corso della stagione. Inoltre si considera la perdita di margine lordo dovuta alla mancata coltivazione del seminativo.

8.2.9.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide). Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013.

Azione 2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica). Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia.

8.2.9.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo approccio collettivo e le seguenti tipologie di zone:
- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province;
- le aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”);
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione;
- le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;
- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003 n. 287-20269;
- le tipologie areali A e B;
- nel caso delle aree umide, le Province interessate dalle rotte migratorie degli uccelli.

8.2.9.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamenti annuali previsti, in deroga al massimale previsto per le “altre utilizzazioni” dal regolamento UE n. 1305/2013:
Azione 1. gestione di formazioni vegetali e aree umide : 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);
Azione 2. coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);
Azione 3. gestione di fasce inerbite ai margini dei campi:1.000 euro/ha (80 euro/ha, se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

Trattandosi di superfici che possono essere utilizzate come aree di interesse ecologico (EFA) ai fini del rispetto della pertinente pratica di “inverdimento”, è stato valutato il rischio di compensare due volte la mancata coltivazione di superfici oggetto di impegno. Scorporando la perdita del margine lordo per la mancata coltivazione dalle voci giustificative dell'aiuto, l'aiuto di 1.000 euro/ha rimane giustificato dai costi di manutenzione di formazioni vegetali e aree umide (azione 1). Risulta invece necessaria una riduzione di premio da 1.000 a 80 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di fasce di rispetto inerbite attorno a formazioni vegetali e aree umide (azione 1) e di fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3), da 1.000 a 250 euro/ha in caso di utilizzo a fini EFA di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica (azione 2).
Le fasce di rispetto inerbite attorno a formazioni vegetali e aree umide (azione 1) e le fasce inerbite ai margini dei campi (azione 3), inoltre, possono essere soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (introduzione di fasce tampone) se situate entro 5 m da corsi d'acqua. Anche in questo caso è necessaria una riduzione di premio, da 1.000 a 80 euro/ha.
In entrambi le situazioni, infatti (EFA e condizionalità) la giustificazione dell'aiuto non considera la perdita

di reddito per la mancata coltivazione, in quanto essa viene assorbita nella baseline.

Il sostegno previsto supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha di cui all'articolo 28, paragrafo 8 ed all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La Regione chiede una deroga a tale massimale, in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel documento tecnico giustificativo dei premi agro-climatico-ambientali allegato al Programma risulta essere molto più alto di 600 euro/ha.

8.2.9.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si considerano i seguenti rischi inerenti l'operazione, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 10 dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD)".
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Le verifiche in campo possono risultare onerose dal punto di vista organizzativo e in termini di risorse umane necessarie.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e al controllo degli impegni.
L'accertamento dell'estensione delle colture ammissibili presenta i rischi comuni ai pagamenti riferiti alla superficie.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Le difficoltà di rilevare le superfici (a volte ridotte) gestite con elementi naturaliformi può rappresentare un rischio, oltre alla verifica incrociata per l'azione 1 con altre misure del PSR 2007-2013 o del PSR 2014-2020.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento La corretta gestione della domanda richiederà l'effettuazione di controlli amministrativi sul 100% delle domande e controlli in loco a campione in epoche idonee alla verifica degli impegni.
Dovranno essere correttamente applicate le riduzioni o esclusioni conseguenti a difformità di superficie o a inadempienze di impegni assunti.

8.2.9.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Anche a seguito della riorganizzazione in atto negli Enti locali, dovranno continuare ad essere assicurate risorse umane adeguate alle esigenze istruttorie.
L'estensione delle colture ammissibili sarà determinatata con le modalità previste a livello nazionale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.
Le modalità di misurazione saranno conformi alle procedure seguite nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Verrà gestita mediante il SIGC e con funzioni apposite per le verifiche incrociate con altre misure.
R9 – Corretta gestione della domanda di pagamento
I controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno supportati da apposite funzioni informatiche. Per i controlli in loco si intende concordare con l'Agea l'estrazione del campione in epoche idonee alla verifica

degli impegni.

8.2.9.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

La gestione dell'operazione dovrà attuarsi secondo modalità sviluppate nel dettaglio nei documenti attuativi, rispondenti alle esigenze di controllo sopra evidenziate.
Sarà effettuata la classificazione degli impegni, delle inadempienze e delle conseguenti riduzioni o esclusioni.
Dovrà essere esclusa la possibilità di doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.7.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.7.9.4.1. Azione 1 Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide realizzate, quali investimenti non produttivi

.2.9.3.7.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

.2.9.3.7.9.4.2. Azione 1 Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi

.2.9.3.7.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

.2.9.3.7.9.4.3. Azione 2 Impegno 1 Effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte

.2.9.3.7.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

.2.9.3.7.9.4.4. Azione 3 Impegno 1: Realizzare fasce inerbite ai margini di appezzamenti coltivati

.2.9.3.7.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

.2.9.3.7.9.4.5. Azione 3 Impegno 2: Gestire le fasce inerbite con sfalci e trinciature evitando il periodo di riproduzione di fauna selvatica

.2.9.3.7.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. Il controllo è anche di tipo amministrativo con incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati informatizzate (fascicolo aziendale, foto aeree, ecc.) recanti le informazioni pertinenti all'impegno.

.2.9.3.7.9.4.6. Azione 3 Impegno 3 Divieto trattamenti e fertilizzazioni e pulizia delle fasce inerbite

.2.9.3.7.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

Il controllo avviene a campione in loco mediante accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale. In particolare verifica della registrazione impieghi su registri colturali, di magazzino. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo. Verifica delle fatture di acquisto e relativo bilancio di carico/scarico. Ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.

8.2.9.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di riferimento applicabili sono individuati per singolo impegno.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di

seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi sono individuati per singolo impegno.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 1
- manutenzione di formazioni arbustive ed arboree, differente dalla semplice conservazione (non eliminazione) prevista dalla condizionalità. Compensato: costo del personale agricolo per controllo manuale o meccanico delle infestanti e potature. Tempo stimato a partire da giudizi di esperti. Per gli aderenti alla misura 4 (nuova costituzione di formazioni arbustive ed arboree): riconoscimento del mancato reddito da seminativo medio (dati campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013) per la superficie non più adibita a seminativo ed occupata dalle formazioni in oggetto.
- manutenzione di aree umide. Compensato: costo del personale agricolo per sistemazione e pulizia degli argini, sfalci e trinciature della fascia di rispetto intorno all'area. Per gli aderenti alla misura 4 (nuova costituzione di aree umide): riconoscimento del mancato reddito da seminativo medio (dati campione RICA e satellite per il Piemonte, anni 2010-2013) per la superficie non più adibita a seminativo.
FONTI: Giudizi di esperti (aziende pilota – Ipla: casi studio per il monitoraggio ambientale in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; coordinamento tecnico Settore Fitosanitario Regionale). Costi del personale agricolo da contratto nazionale (Confagricoltura Piemonte). Campione RICA e satellite per il Piemonte anni 2010-2013.
INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): pratiche equivalenti.
INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna.CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: nessuna.

Azione 2
- coltivare specie destinate ad essere lasciate in campo, non raccolte, a disposizione della fauna selvatica. Compensato: maggiori costi per operazioni colturali (discatura, semina, costo della semente; le altre operazioni colturali non sono compensate perchè fanno parte della preparazione della coltura successiva); mancato reddito: margine lordo di un seminativo medio (campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012);

- non effettuare, su tali coltivazioni a perdere, concimazioni con prodotti di sintesi o trattamenti con fitofarmaci; in caso di concimazioni organiche, rispettare le prescrizioni attuative della direttiva nitrati, non superare gli apporti previsti dalle norme tecniche di produzione integrata e registrare tempestivamente gli interventi effettuati. Non compensato.

Azione 3

- mantenimento di una copertura vegetale permanente ottenuta con la semina di opportuni miscugli di specie prative, con particolare riferimento alle leguminose. La composizione dei miscugli e le epoche di sfalcio devono rispettare le prescrizioni tecniche regionali. Le dimensioni delle fasce tampone inerbite devono essere adeguate. Compensato: maggiori costi per semina una tantum del tappeto erboso permanente (costo di operazioni colturali e semente ripartito sui 5 anni di impegno); costi annuali per sfalci periodici nel corso dell'anno. Mancati redditi: margine lordo del seminativo medio da campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012.

FONTI: listini prezzi delle operazioni agricole e delle sementi. Campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012.
INTERAZIONI CON INVERDIMENTO (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg., All. IX): pratiche equivalenti.
INTERAZIONI CON SOSTEGNO ACCOPPIATO (Reg. UE 1307/2013, art. 52): nessuna
CUMULABILITA' CON ALTRE OPERAZIONI A PREMIO SULLA STESSA SUPERFICIE: nessuna.

8.2.9.3.7.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.7.10.1.1. Azione 1 Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide realizzate, quali investimenti non produttivi

.2.9.3.7.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

.2.9.3.7.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non comprende le cure volte ad assicurare l'attecchimento e lo sviluppo di piante arbustive o arboree ai margini dei campi

.2.9.3.7.10.1.2. Azione 1 Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi

.2.9.3.7.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

.2.9.3.7.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

.2.9.3.7.10.1.3. Azione 2 Impegno 1 Effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte

.2.9.3.7.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

.2.9.3.7.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Le coltivazioni a perdere non costituiscono una pratica agricola ordinaria, normalmente gli agricoltori effettuano coltivazioni “produttive”.

.2.9.3.7.10.1.4. Azione 3 Impegno 1: Realizzare fasce inerbite ai margini di appezzamenti coltivati

.2.9.3.7.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA1: richiede la costituzione/non eliminazione lungo i corsi d'acqua di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza.

BCAA 5: richiede che su terreni con evidenti fenomeni erosivi, in caso di elevata pendenza, siano realizzate fasce inerbite per il contenimento dell'erosione come alternativa alla creazione di solchi acquai temporanei

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

.2.9.3.7.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

.2.9.3.7.10.1.5. Azione 3 Impegno 2: Gestire le fasce inerbite con sfalci e trinciature evitando il periodo di riproduzione di fauna selvatica

.2.9.3.7.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente per le epoche di sfalcio

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

.2.9.3.7.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

.2.9.3.7.10.1.6. Azione 3 Impegno 3 Divieto trattamenti e fertilizzazioni e pulizia delle fasce inerbite

.2.9.3.7.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente per la gestione delle fasce

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente.

Attività minime

Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari

.2.9.3.7.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria non contempla la gestione ecologica di vegetazione erbacea ai margini dei campi.

8.2.9.3.8. 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione dell'operazione risponde ai fabbisogni del PSR regionale e alla Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale P4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura“ ed in particolare alla focus area 4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa” come indicato di seguito.

• Fabbisogni da Analisi SWOT del PSR del Piemonte: n.11 Ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.
• Obiettivi del PSR del Piemonte: n. 2 Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all’azione per il clima.
• Obiettivi trasversali: Ambiente
• Priorità: P4
• Focus area principale: 4a

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.
Gli allevatori che intendono adottare questa operazione devono rispettare gli impegni seguenti, che rivestono la valenza ambientale indicata:
1. Allevare capi delle razze minacciate di abbandono: Allevare il bestiame mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf. Il bestiame oggetto di pagamento deve essere iscritto ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

- Valenza ambientale: Conservazione della biodiversità mediante la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze locali e valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

2. Mantenimento del numero di capi nell’arco del quinquennio: Mantenere in allevamento un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale.

- Valenza ambientale: Conservazione del patrimonio genetico animale.

La conservazione dell’allevamento di razze locali riveste particolare importanza anche dal punto di vista genetico e culturale.
Gli allevatori che intendono adottare questa misura svolgono importanti funzioni di utilità pubblica, rimanendo a presidio delle aree marginali e assicurando nel contempo la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per una futura attività di miglioramento genetico. Si ritiene inoltre positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a limitata diffusione in virtù delle caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area di

presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo.
L'impegno ha una durata di cinque anni. Al termine del periodo quinquennale di impegno sono possibili proroghe annuali. Ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, nel 2021 si ritiene di aperto un nuovo bando per 3 anni.

Per evitare che gli allevatori sostituiscano soggetti di tali razze locali con soggetti di altre razze più remunerative, la concessione degli aiuti previsti da questo programma dovrà compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per capo ed i maggiori costi degli agricoltori che aderiscono agli impegni. Le razze animali autoctone inserite in questo intervento sono inserite nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo del Mipaaf. Le razze ammissibili al sostegno sono elencate nella sezione 8.2.9.3.8.10. Le razze oggetto dell'intervento erano già inserite nella precedente programmazione, il sostegno all'allevamento ha permesso non solo di mantenere il numero di capi, ma di ottenere, entro la fine del periodo di impegno, un aumento medio percentuale di circa il 10%.

8.2.9.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all’allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione.

8.2.9.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Legge 15/01/1991 n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”. Reg. (CE) 870/2004 concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo (PNBA) di cui al Decreto Ministeriale 28672 del 14.12.2009. Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 171 del 24.07.2012 concernente l’adozione di Linee guida nazionale per la conservazione in-situ, on-farm, ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

8.2.9.3.8.4. Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini iscritti all’anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall’operazione.

8.2.9.3.8.5. Costi ammissibili

Premio per UBA delle razze ammissibili allevate, atto a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. L’importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata, sulla base di quanto descritto nell'allegato documento di giustificazione dei premi.

8.2.9.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono di cui alla sezione 8.2.9.3.8.10, per beneficiare dell’aiuto, devono essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico. Tutte le razze autoctone elegibili soddisfano le condizioni previste dall'art. 7 comma 3 del Reg. UE n. 807/2014. Per poter essere ammesse le domande devono riguardare almeno 1 UBA nel caso di razze bovine e 0,30 UBA nel caso di razze ovine e caprine.

8.2.9.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l’impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.

8.2.9.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del premio annuo compensa in parte (mediamente il 49% del premio giustificabile dal documento di giustificazione dei premi) costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, per tutti gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono di cui alla sezione 8.2.10.3.8.10 confrontate con le razze ordinariamente allevate nel territorio regionale. Viene richiesta la deroga prevista per l'art. 28 ai sensi dell'allegato II al reg. (UE) 1305/2013 per tutte razze elegibili, attestando il livello del premio a 400€ per UBA delle razze bovine, ovine e caprine. La giustificazione del superamento del massimale, come previsto nell'allegato II del Reg. UE 1305/2013, è dettagliata nel documento di giustificazione dei premi.
Le razze ammissibili hanno consistenza numerica ridotta tale da provocare potenzialmente una involuzione genetica nelle stesse. Al fine di preservare la conservazione di questo patrimonio genetico autoctono occorre erogare un premio correlato al differenziale di redditività con le razze cosmopolite, ordinariamente allevate, tale da incentivare l’aumento dei capi allevati in particolare del numero di riproduttori maschi in modo da garantire la conservazione della variabilità genetica delle razze.

Cumulabilità con altre operazioni a premio: produzione integrata impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, minima lavorazione e semina su sodo, apporti di matrici organiche palabili extra-aziendali, iniezione o interramento dei materiali organici non palabili; distribuzione rasoterra in bande o sottocotico, produzione biologica, indennità compensativa nelle zone montane.

8.2.9.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A seguito della verifica svolta da O.P., alla luce dell'esperienza della passata programmazione e al piano di contenimento del tasso di errore, in relazione agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10 e loro riferimenti all'operazione 10.1.8, si rilevano i seguenti rischi:
R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.
R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno Sono previsti: - l'appartenenza dei capi alle razze eleggibili e la loro iscrizione ai Registri anagrafici o Libri genealogici; - un numero minimo di UBA per l'adesione.Tali condizioni vanno verificate.
R7: Procedure di selezione dei beneficiari Il raggiungimento degli obiettivi della focus area pertinente alla biodiversità potrebbe richiedere l'applicazione di criteri prefenziali per le razze con il numero più basso di capi censiti.
R8 Adeguatezza dei sistemi informativi Il rischio può consistere nel grado di aggiornamento delle banche dati disponibili.
R9 Domande di pagamento Il rischio potrebbe essere rappresentato dal controllo del numero di capi dichiarato nelle domande di pagamento nel corso del quinquennio.

8.2.9.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli
Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
Mitigazione del rischio R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno Nelle disposizioni attuative occorre tenere conto della verifica delle condizioni di ammissibilità (numero minimo di UBA e appartenenza alla razza) utilizzando i sistemi informativi.
Mitigazione del rischio R7: Procedure di selezione dei beneficiari Nel caso di applicazione di criteri preferenziali vanno individuati gli allevamenti che allevano le razze con il minor numero di capi censiti.
Mitigazione del rischio R8: Adeguatezza dei sistemi informativi Le domande verranno sottoposte alle verifiche del SIGC, in particolare per l'identificazione degli animali nella BDN, per le specie animali censite. Verranno sviluppati interscambi dati con i detentori dei Libri/registri delle diverse razze.
Mitigazione del rischio R9 Domande di pagamento L'andamento del numero di capi nei 5 anni e l'assenza di riduzione dei capi mantenuti deve essere verificato di anno in anno con i controlli amministrativi mediante il sistema informativo e con i controlli in loco (come specificato nel par. seguente).

8.2.9.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni dell'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
• Amministrativo sul 100% delle domande al fine di verificare l'iscrizione dei capi nella banca dati nazionale AIA per la specifica razza richiesta a premio;
• In loco: a) documentale - il controllo prevede verifiche del registro di stalla aziendale, le marche auricolari ; b) visivo - presenza dei capi della razza dichiarata, secondo le norme tecniche dei relativi registri anagrafici o libri genealogici.
Nei periodi di programmazione precedenti (reg. (CEE) n.2078/92, PSR 2000-2006 e PSR 2007-2013) per analoghe misure/azioni gli impegni sono risultati controllabili.

8.2.9.3.8.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

□.2.9.3.□.9.4.1. Impegno 1: Allevare capi delle razze minacciate di abbandono

□.2.9.3.□.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo: sul 100% delle domande al fine di verificare l'iscrizione dei capi nella banca dati nazionale AIA per la specifica razza richiesta a premio;
In loco a campione: documentale - il controllo prevede verifiche del registro di stalla aziendale, le marche auricolari;
visivo - presenza dei capi della razza dichiarata, secondo le norme tecniche dei relativi registri anagrafici o libri genealogici.

□.2.9.3.□.9.4.2. Impegno 2: Mantenimento del numero di capi nell’arco del quinquennio

□.2.9.3.□.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo: sul 100% delle domande al fine di verificare l'iscrizione dei capi nella banca dati nazionale AIA per la specifica razza richiesta a premio, per il mantenimento del numero di capi nel corso del periodo di rispetto degli impegni e i raffronti con le annualità precedenti;
In loco a campione: documentale - il controllo prevede verifiche del registro di stalla aziendale, le marche auricolari;
visivo - presenza dei capi della razza dichiarata, secondo le norme tecniche dei relativi registri anagrafici o libri genealogici.

8.2.9.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedere sezione: 8.2.9.3.8.10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

D.M. 19 aprile 1999 “Approvazione del Codice di buona pratica agricola (S.O.n. 86. G.U. n. 102 del 4/5/1999).
Decreto ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).
Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R “Regolamento regionale recante: 'Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'”.

Vedere sezione: 8.2.9.3.8.10.1.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze interessate ammissibili al sostegno sono le seguenti:
• Specie BOVINA: Razza: Pezzata Rossa D’Oropa, Varzese o Tortonese, Valdostana Pezzata Nera, Barà-Pustertaler, Bruna linea carne
• Specie OVINA: Razza: Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltasassi, Tacola, Delle Langhe, Savoiarda
• Specie CAPRINA: Razza: Sempione, Vallesana, Roccaverano, Grigia delle Valli di Lanzo.
Le razze autoctone adattate alle condizioni ambientali e produttive del territorio regionale sono ritenute minacciate di abbandono sulla base dei dati indicati nella tabella seguente che riporta le informazioni di cui al reg. (UE) 807/2014 art. 7, paragrafi 2 e 3.
Descrizione dettagliata delle razze allegata nel capitolo 20 “Documenti”.

SPECIE	RAZZE	N° nazionale di femmine riproduttrici	Ente certificatore del n° e della condizione di rischio
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa	4.745	A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori), che detiene LL.GG. e RR.AA.
BOVINA	Varzese o Tortonese	39	A.I.A.
BOVINA	Valdostana Pezzata nera	416	ANABORAVA (Associazione Nazionale allevatori Bovini di razza Valdostana), che detiene e aggiorna il Libro genealogico
BOVINA	Barà - Pustertaler	3.326	A.I.A.
BOVINA	Bruna Linea Carne	1.500	ANARB (Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna)
OVINA	Sambucana	2.732	ASSONAPA (Associazione Nazionale della Pastorizia)
OVINA	Garessina	50	ASSONAPA
OVINA	Frabosana	4.093	ASSONAPA
OVINA	Saltasassi	39	ASSONAPA
OVINA	Tacola	8.078	ASSONAPA
OVINA	Delle Langhe	4.201	ASSONAPA
OVINA	Savoiarda	203	ASSONAPA
CAPRINA	Sempione	43	ASSONAPA
CAPRINA	Vallesana	383	ASSONAPA
CAPRINA	Roccaverano	1.742	ASSONAPA
CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo	105	ASSONAPA

Gli Enti indicati sono competenti in materia e sono riconosciuti a livello nazionale e detengono i Libri Genealogici ed i Registri anagrafici delle razze oggetto dell'intervento.

Descrizione dettagliata delle razze allegata nel Capitolo 20 "Documenti".

Certificazione dei capi animali

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Impegno 1:

• Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Il premio è calcolato come differenza tra margini lordi derivanti da allevamento con razze standard e con le razze locali,

confrontando i costi di allevamento (alimentazione ecc.) e la produzione di latte delle razze maggiormente diffuse con quelli delle razze minacciate di abbandono.
• Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): Non si ravvisano sovrapposizioni con l'inverdimento. Possibile sovrapposizione con sostegno accoppiato (premio a vitello nato da vacche nutrici iscritte a Libri genealogici e Registri anagrafici delle razze bovine a duplice attitudine). Il sostegno ai sensi dell'operazione 10.1.8 e ai sensi dell'art. 52 sono incompatibili (come dettagliato nel cap. 14 "Informazioni sulla complementarietà"). Per quanto riguarda le razze ovine non c'è interazione con l'art. 52 poichè il premio accoppiato è dato agli allevamenti che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie
Impegno 2:

• Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato
• Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): Non pertinente

Metodologia di calcolo del livello di aiuto:
Impegno 1: Compensato: differenza di margine lordo per UBA fra le razze locali considerate e una razza standard della stessa specie. Per i bovini vengono considerati i minori costi di allevamento (alimentazione) e i mancati redditi per minore produttività delle razze minacciate. Per ovi-caprini non si considerano differenze nei costi di allevamento ma soltanto i mancati redditi

Impegno 2: Non compensato
Fonti riferite specificamente all'operazione (per le fonti generali si rimanda al relativo capitolo del Documento di giustificazione dei premi)

Assolatte, Ass. di allevatori delle varie razze, siti di informazione agricola (dati sulla produttività); Sito Regione Piemonte per descrizione delle razze; progetti specifici per la stima del costo medio delle unità foraggere (Stime SATA 2004-2005 nell'ambito del progetto regionale lombardo Forage, APA Milano - Lodi). Manuale dell'Agronomo edizioni REDA per calcolo della razione alimentare in funzione della produzione di latte.

Produzioni di latte:

- Ass. Italiana Bruna Alpina, Statistiche 2013 -www.anarb.it
- Mondolatte -www.mondolatte.it
- www.allevamentisaanen.it
- http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/biodiversita/dwd/files/La razza Varzese o Tortonese.doc
- http://www.anaborava.it/rzz_duplice.html

Prezzo del latte:

- Assolatte, Prezzo latte nei paesi UE al 4 febbraio 2015 (www.assolatte.it/it/home/economia/prelateu)

Prezzo del latte ovino alla stalla, gennaio 2015:

- http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=117227&v=2&c=3524

Prezzo del latte caprino alla stalla, settembre 2013:

- http://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2013/09/17/latte-nuovo-record-per-il-prezzo-alla-stalla-5155-centesimi-al-litro/34580

Minori esigenze:

- costo medio delle unità foraggere. Stime SATA 2004-2005 nell'ambito del progetto regionale lombardo Forage (APA Milano - Lodi)
- http://www.apamilo.it/fileadmin/documenti/sata/documenti/ARTICOLI_SATA/AGRONOMIA/FORAGGICOLTURA/Produttività|
- http://www.apamilo.it/fileadmin/documenti/sata/documenti/ARTICOLI_SATA/AGRONOMIA/FORAGGICOLTURA/Produttività e costi dei foraggi pi%C3%B9 competitivi - Paola Amodeo, Specialista SATA Alimentazione.pdf

Razione alimentare in funzione della produzione di latte:

- Manuale dell'agronomo, edizioni REDA

Certificatore:

- DEMM Dipartimento Economia, Management e Metodi quantitativi - Università di Milano (IN CORSO DI CERTIFICAZIONE)

8.2.9.3.8.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

□.2.9.3.□.10.1.1. Impegno 1: Allevare capi delle razze minacciate di abbandono

□.2.9.3.□.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)
CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)
CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)
CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) ed s.m.i.
CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)
CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).

□.2.9.3.□.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente vengono allevate razze cosmopolite selezionate per la produttività.

□.2.9.3.□.10.1.2. Impegno 2: Mantenimento del numero di capi nell’arco del quinquennio

□.2.9.3.□.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)
CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000)
CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004)
CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) ed s.m.i.
CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE)
CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3..10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente vengono allevate razze cosmopolite selezionate per la produttività.

8.2.9.3.9. 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione dell'operazione risponde ai fabbisogni del PSR regionale, e principalmente alla Priorità dell'UE in materia di sviluppo rurale P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" ed in particolare alla focus area 4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", contribuisce in modo secondario alla Focus area 4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" ed alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di Carbonio e resiliente al clima nel settore agricolo e forestale" nell'ambito della Focus area 5e "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale", come indicato di seguito:
Fabbisogni Analisi SWOT del PSR del Piemonte:
• n. 15 Migliorare la conservazione del sistema suolo
• n. 11 Ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria
• n. 14 Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio
Obiettivi del PSR del Piemonte:
• n. 2 Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima
Obiettivi trasversali:
• Ambiente
• Mitigazione dei cambiamenti climatici ed adattamento ad essi
Priorità: P4, P5
Focus area principale: 4c
Focus area secondarie: 4a, 5e
L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità (focus area 4a). Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione (focus area 4c); contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione (focus area 5e). La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.
Gli allevatori che intendono aderire a questa operazione devono rispettare gli impegni, che rivestono la valenza ambientale indicata di seguito:
1. Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica
• Valenza ambientale: corretto sfruttamento della produzione foraggera delle superfici a pascolo al fine di evitare l'erosione del suolo, il ruscellamento delle acque superficiali. Viene anche conservata una copertura vegetale varia sotto il profilo floristico.

2. Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno (Le razze bovine utilizzate per il pascolamento appartengono alla categoria delle razze da carne o a duplice attitudine, con una produzione di azoto al campo di 40 kg UBA/anno (razza Piemontese) e 60 kg UBA/anno (razze a duplice attitudine) dunque inferiore ai 170 kg di azoto per Ha anno)
• Valenza ambientale: corretto sfruttamento della produzione foraggera delle superfici a pascolo al fine di evitare l'erosione del suolo, il ruscellamento delle acque superficiali. Viene anche conservata una copertura vegetale varia sotto il profilo floristico.
3. Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni
• Valenza ambientale: corretto sfruttamento della produzione foraggera dei pascoli al fine di evitare l'erosione del suolo e il ruscellamento delle acque superficiali.
4. Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici: effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti
• Valenza ambientale: lo sviluppo di specie vegetali concorrenti viene impedito o contenuto. Il divieto di input chimici limita fenomeni di contaminazione delle acque. Viene conservato il paesaggio tipico dei pascoli.
5. Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri
• Valenza ambientale: l'impegno in questione evita situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame e, pertanto, di calpestio eccessivo del cotico erboso.
6. Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale
• Valenza ambientale: il divieto di input chimici limita fenomeni di contaminazione delle acque.
7. Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente
• Valenza ambientale: il mantenimento della superficie a pascolo evita la conversione in seminativi, colture più intensive e conserva il paesaggio tipico.
8. Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)
• Valenza ambientale: riduce al minimo il passaggio di macchine e l'uso di gasolio.
9. Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione
• Valenza ambientale: passaggio a colture meno intensive e quindi meno impattanti sull'ambiente, sulle acque, sul suolo.
E' previsto il rispetto degli impegni dell'operazione per un periodo di cinque anni ed al termine sono possibili proroghe annuali. Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(2) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni.

Ai beneficiari sarà fornita adeguata formazione al fine di acquisire le conoscenze e le informazioni

necessarie per attuare gli impegni connessi all’operazione.

8.2.9.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio ad ettaro di pascolo gestito secondo gli impegni dell’operazione al fine di compensare in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

8.2.9.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

8.2.9.3.9.4. Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all’anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per cinque anni agli impegni previsti dall’operazione.

8.2.9.3.9.5. Costi ammissibili

Costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti (articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013): l’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro, sulla base di quanto descritto nell'allegato documento di certificazione dei premi.
Vengono compensati il costo della manodopera necessaria per la gestione turnata e la minore produzione foraggera conseguente l’estensivizzazione. Per il dettaglio si rinvia al paragrafo 8.2.9.3.9.10. Informazioni specifiche della misura.
Per quanto riguarda le pratiche agricole ordinarie si rimanda al paragrafo 8.2.9.3.9.10.1.“Impegni agro-climatico-ambientali - Livello di riferimento - Pratiche agricole abituali pertinenti” per ogni impegno previsto.

8.2.9.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Ai sensi dell’art. 7, par.1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione, la gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni:
(a) l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;
(b) la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell’azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l’infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino

rilevanti per l'impegno in questione.
La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda. Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013.
La superficie richiesta a premio con la domanda iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati in precedenza, mantenuta per almeno 5 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno.
Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi per almeno 5 anni ad eseguire gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013.
Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono riguardare un premio annuo di almeno 300€ per azienda.
Il premio è cumulabile con il premio dell'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani", in quanto i costi di questa operazione derivano dall'applicazione di impegni distinti e specifici da attivare per la difesa del bestiame, rispetto agli impegni obbligatori per la gestione eco-sostenibile dei pascoli. La mancata attivazione dei sistemi di difesa provoca l'abbandono progressivo dei pascoli in presenza dell'aumento del numero dei predatori.

8.2.9.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla localizzazione della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche pianura, collina, montagna.

8.2.9.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del premio compensa i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, come descritto al par. 8.2.9.3.9.10. "Informazioni specifiche della misura".
I premi per ettaro, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:
Zona altimetrica e premio ad ettaro
• Pianura: 450 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli)
• Collina: 120 euro
• Montagna: 110 euro
Cumulabilità con altre operazioni/misure a premio sulla stessa superficie: allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono (sostegno per UBA), indennità compensativa nelle zone montane, difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.

8.2.9.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A seguito della verifica svolta da O.P., alla luce dell'esperienza della passata programmazione e al piano di contenimento del tasso di errore, in relazione agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10 e loro riferimenti all'operazione 10.1.9, si rilevano i seguenti rischi:
R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.
R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo L'impegno legato al rispetto del carico di bestiame rispetto alle superfici potrebbe presentare un certo grado di rischiosità a causa della "stagionalità" dell'operazione. Anche l'esecuzione degli altri impegni tecnici è limitata ad un ridotto periodo dell'anno soprattutto in zone montane ad elevata altitudine.
R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno potrebbero verificarsi rispetto alla verifica delle condizioni di cui all' art. 7, par. 1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione, alla conduzione del bestiame da parte del titolare o esercitata su capi in affido.
R7: Procedure di selezione dei beneficiari Il raggiungimento degli obiettivi della focus area pertinente alla biodiversità potrebbe richiedere l'applicazione a zone prioritarie da un punto di vista ambientale.
R8 Adeguatezza dei sistemi informativi Il rischio può consistere nella corretta determinazione delle superfici ammissibili a premio e/o nel grado di aggiornamento delle banche dati disponibili.
R9 Domande di pagamento Il rischio potrebbe essere rappresentato nel controllo della variazione delle superfici sotto impegno nel corso del quinquennio.

8.2.9.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli
Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
Mitigazione del rischio R5 Rischi connessi alla difficoltà di attuazione o di verifica/controllo
Il rispetto dei carichi non è richiesto per valori puntuali ma per intervalli e quindi consente maggiore flessibilità e possibilità di controllo.
La verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale), con controlli in loco ed in stalla per la verifica dell'effettivo spostamento dei capi. La verifica delle superfici deve essere effettuata mediante SIGC.
Mediante i controlli in loco durante il periodo di pascolamento viene verificato il rispetto degli impegni tecnici relativi a carichi, durata del pascolamento e turnazione.
In caso di esiti dei controlli in loco che registrino un elevato numero di inadempienze potrà essere aumentata l'incidenza dei controlli in campo.
Il sistema di penalità delle inadempienze deve prevedere una notevole gradualità per tenere conto delle potenziali violazioni, ipotizzate sull'esperienza dell'applicazione dell'azione avente analoga tematica nella

precedente programmazione.
Mitigazione del rischio R6: Rischi connessi all'ammissibilità al sostegno
Nelle disposizioni attuative occorre tenere conto della verifica delle condizioni di ammissibilità utilizzando i sistemi informativi (compreso il telerilevamento).
Mitigazione del rischio R7: Procedure di selezione dei beneficiari
Le zone individuate come prioritarie vanno incrociate con la superficie dichiarata nelle domande di aiuto.
Mitigazione del rischio R8: Adeguatezza dei sistemi informativi
Le domande verranno sottoposte alle verifiche del SIGC per le superfici ed alle banche dati per l'identificazione degli animali. La verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).
Mitigazione del rischio R9: Domande di pagamento
L'andamento degli impegni nei 5 anni deve essere verificato di anno in anno con i controlli amministrativi mediante il sistema informativo e con i controlli in loco.

8.2.9.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni dell'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:
• Amministrativo sul 100% delle domande
• In loco: a) documentale, ad esempio mediante verifiche del registro di stalla aziendale, b) visivo (presenza dei capi e verifica del corretto carico, presenza punti acqua e sale, altezza del cotico erboso, assenza di diserbo chimico e di piante infestanti, ecc).
Un'operazione analoga era prevista nel PSR 2007-2013. E' possibile che nel periodo di programmazione (7 anni) si verifichi un evento climatico eccezionale (particolare siccità, drastico abbassamento delle temperature a fine agosto-primi di settembre) che riduce la produzione foraggera accorciando il periodo effettivo di pascolamento. Tale evenienza potrebbe essere valutata per il carattere di eccezionalità nell'ambito del sistema di penalità delle inadempienze.
Si terrà conto delle osservazioni derivanti dagli audit della Commissione e della Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.9.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.9.9.4.1. 1 Pascolamento turnato

.2.9.3.9.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza dei capi e verifica del corretto carico, altezza del cotico erboso, presenza delle recinzioni fisse o mobili per la suddivisione della superficie.

.2.9.3.9.9.4.2. 2 Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica

.2.9.3.9.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo sul 100% delle domande: la verifica del carico di bestiame è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale) e del registro di

stalla aziendale.
In loco a campione:

documentale: ad esempio mediante verifiche del registro di stalla aziendale e dei modelli 7 di trasferimento capi.
visivo: presenza dei capi e verifica del corretto carico.

.2.9.3.9.9.4.3. 3 Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo

.2.9.3.9.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Amministrativo sul 100% delle domande: la verifica del periodo di pascolamento è effettuata mediante controllo dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).
In loco a campione:

documentale: dati dei modelli 7 di trasferimento capi/ dichiarazione di pascolo (pascolo intracomunale).

visivo: presenza dei capi e verifica del corretto carico.

.2.9.3.9.9.4.4. 4 Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici

.2.9.3.9.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione:

documentale: la verifica è effettuata mediante controllo del registro dei fitofarmaci.
visivo: assenza di diserbo chimico e di piante infestanti.

.2.9.3.9.9.4.5. 5 Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata)

.2.9.3.9.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: presenza punti acqua e sale.

.2.9.3.9.9.4.6. 6 Divieto di fertilizzazione minerale

.2.9.3.9.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione documentale: la verifica è effettuata mediante controllo del registro dei concimi.

.2.9.3.9.9.4.7. 7 Mantenimento della superficie a pascolo permanente

.2.9.3.9.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

Documentale sul 100% delle domande in base all'elenco delle particelle dichiarate in domanda.
In loco a campione visivo sulla reale presenza del pascolo.

.2.9.3.9.9.4.. Divieto di sfalci di affienamento

.2.9.3.9.9.4..1. Metodi di verifica degli impegni

In loco a campione visivo: assenza di attrezzatura adatta per l'affienamento.

.2.9.3.9.9.4.9. 9 Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura)

.2.9.3.9.9.4.9.1. Metodi di verifica degli impegni

Documentale su 100% domande tramite GIS (Sistemi Informativi Geografici) e quanto dichiarato nel fascicolo aziendale.
In loco a campione visivo: presenza del pascolo.

8.2.9.3.9.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedere sezione 8.2.9.3.9.10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedere sezione 8.2.9.3.9.10.1.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Impegno 1:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: compensato: costo del personale per lo spostamento delle recinzioni e dei p.ti acqua e sale (comprende anche una quota forfetaria di ore destinate alla decespugliazione meccanica o manuale)
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 2:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato
- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): SI con inverdimento - la riduzione del carico non è compensata nell'operazione. NO con sostegno accoppiato

Impegno 3:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non

compensato

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 4:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Differenziale fra 1 passaggio di diserbo e costo orario di rimozione manuale (decespugliatore) a macchina (Compensato nel calcolo forfetario del costo del personale per il pascolamento turnato)

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 5:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Costi di personale per lo spostamento dei p.ti acqua e sale (Compensato nel calcolo forfetario del costo del personale per il pascolamento turnato)

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 6:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Mancato ricavo per riduzione della produzione di foraggio. Non compensato

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 7:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Non compensato

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): l’art. 45 del reg. UE 1307/2013 e la normativa nazionale prevedono che a livello di SM il rapporto superfici a prato permanente/superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori non diminuisca oltre il 5% rispetto ad una proporzione di riferimento stabilita dagli SM

Impegno 8:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: Costo di uno sfalcio di pulitura. Non compensato

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Impegno 9:

- Costi aggiuntivi e/o mancati redditi degli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti: mancato ricavo per conversione della coltura. Compensato: differenza di margine lordo fra il prato sfalciato di pianura e il pascolo di pianura (dati campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012)

- Interazioni con inverdimento (reg. UE 1307/2013, art 43 e seguenti) e sostegno accoppiato (reg. UE 1307/2013, art. 52): NO

Metodologia di calcolo:
Calcolo dei maggiori costi sostenuti rispetto alle modalità tradizionali di pascolamento
Maggiori Costi/minori ricavi considerati:
Tempo impiegato dall'allevatore ad effettuare le operazioni di spostamento di recinti, p.ti acqua e sale e effettuare la pulizia del pascolo dalle infestanti manualmente o con mezzi meccanici
Fonti riferite all'operazione (per le fonti generali si rimanda al relativo capitolo):
• Reg. Piemonte, Ipla, 2003-2005. Censimento alpeggi. Dati disponibili presso Ass. Montagna
• Cavallero et al., 2007. I tipi pastorali delle Alpi piemontesi. Alberto Perdisa Ed.
Certificatore:
DEMM (Dip. Economia, Management e Metodi quantitativi) - Univ. di Milano.

8.2.9.3.9.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

.2.9.3.9.10.1.1. 1 Pascolamento turnato

.2.9.3.9.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche
BCAA 4 - copertura minima del suolo
Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti.
BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo
D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati
Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) - - Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

.2.9.3.9.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria in pianura consiste nell'alternare sfalci e pascolo per un utilizzo ottimale della cotica erbosa, con carichi istantanei anche molto elevati. In collina dipende dalle zone, in funzione comunque della produttività dei pascoli. In montagna la pratica ordinaria consiste nel pascolamento libero o guidato.

.2.9.3.9.10.1.2. 2 Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica

.2.9.3.9.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche
BCAA 4 - copertura minima del suolo
Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti.
BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo
D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati
Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico

del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna.

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) - - Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

.2.9.3.9.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria in pianura consiste nell'alternare sfalci e pascolo per un utilizzo ottimale della cotica erbosa, con carichi istantanei anche molto elevati. In collina dipende dalle zone, in funzione comunque della produttività dei pascoli. In montagna la pratica ordinaria consiste nel pascolamento libero.

.2.9.3.9.10.1.3. 3 Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo

.2.9.3.9.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari e punto iii) - Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

.2.9.3.9.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Il periodo di pascolamento non ha una durata minima, ma è in funzione dell'andamento stagionale e della produttività del pascolo stesso.

.2.9.3.9.10.1.4. 4 Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici

.2.9.3.9.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN per l'uso sotenibile dei prodotti fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.9.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica ordinaria consiste in almeno un passaggio di diserbo ove necessario.

.2.9.3.9.10.1.5. 5 Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata)

.2.9.3.9.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.9.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La pratica agricola abituale in montagna consiste nel pascolamento libero o guidato con sosta o passaggio in aree ove sono già presenti punti di abbeveraggio; i punti sale sono allocati presso i ricoveri notturni cui il bestiame fa normalmente ritorno ogni sera. In collina e pianura il bestiame ogni sera fa normalmente ritorno al centro aziendale ove trova punti sale e di abbeverata.

.2.9.3.9.10.1.6. 6 Divieto di fertilizzazione minerale

.2.9.3.9.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto

massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) regime di fertilizzazione.

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.9.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ordinariamente i pascoli di pianura e collina vengono fertilizzati con un'integrazione di elementi in funzione della produttività e del carico; in montagna dipende anche da accessibilità e fattori geomorfologici.

.2.9.3.9.10.1.7. 7 Mantenimento della superficie a pascolo permanente

.2.9.3.9.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 Artt. 43-44 e Allegato IX par. II punto 1): mantenimento del prato permanente e del pascolo.

Attività minime

Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) - Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.

.2.9.3.9.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Rotazione colturale, con alternanza tra prati e seminativi.

.2.9.3.9.10.1.. Divieto di sfalci di affienamento

.2.9.3.9.10.1..1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.9.10.1..2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Ad eccezione dell'alpeggio, le superfici a prato vengono sfalciate o pascolate in funzione della produzione del cotico erboso, delle UBA presenti e dell'organizzazione aziendale.

.2.9.3.9.10.1.9. 9 Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura)

.2.9.3.9.10.1.9.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

.2.9.3.9.10.1.9.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Tranne il caso dell'alpeggio, la pratica abituale consta nel regolare le superfici agricole a seminativo, prato e pascolo in funzione delle esigenze e dell'organizzazione aziendale.

8.2.9.3.10. 10.2.1 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.9.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 10.2 fornisce risposta al fabbisogno 11 del PSR del Piemonte “Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale ed agraria e del paesaggio” ed all'Obiettivo 2 “Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima” del PSR del Piemonte. Contribuisce direttamente alla focus area 4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e all'obiettivo trasversale “Ambiente”, in quanto sostenendo sia l'attività di raccolta e di conservazione che la reintroduzione sul territorio delle varietà vegetali tradizionali viene mantenuto ed arricchito il patrimonio delle risorse genetiche a livello regionale.
Essa fornisce sostegno all'attività di recupero, caratterizzazione e conservazione ex situ delle risorse vegetali locali del Piemonte.
La base giuridica è costituita dal par. 9 dell'art. 28 del reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 8 del reg. delegato (UE) n.807/2014.
Sono esclusi dal sostegno della presente sottomisura:
• le attività contemplate dal tipo di impegni agro-climatico-ambientali ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1-8 del reg. (UE) n. 1305/2013, di cui alle operazioni della sottomisura 10.1 e
• gli interventi sostenuti dal PSRN, nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità.
È considerata un’operazione rilevante per l’intera programmazione di sviluppo rurale.
La durata dell'attività ai sensi della sottomisura è funzionale allo svolgimento del progetto.

All'interno di questa operazione sono finanziate le seguenti tipologie di intervento: - “azioni mirate”, azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web e la produzione del materiale necessario per l’iscrizione delle risorse genetiche all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati; - “azioni concertate”, azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo dell’Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri; - “azioni di accompagnamento”, azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche. Valgono le seguenti definizioni: - “conservazione in situ”: la conservazione di materiale genetico di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; - “conservazione ex situ”: conservazione di materiale genetico per l’agricoltura al di fuori dell’habitat naturale (nelle banche del germoplasma; nei campi collezione: in pieno campo, in vaso, in serra; negli orti botanici). - “banca del germoplasma”: Struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale) sotto forma di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate

oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti conservati in vitro.

8.2.9.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei progetti.

8.2.9.3.10.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008, Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009, D.lgs. 29 ottobre 2009, n. 149, D.lgs 30 dicembre 2010, n. 267 “Attuazione della direttiva 2009/145/CEE (…)” , D.M. del 17 dicembre 2010, Direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, Decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124. Legge n. 101 del 6.4.2004 “Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura”, Piano Nazionale della Biodiversità Agraria (PNBA) MIPAAF (approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14/2/2008); PNBA - Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura – D.M. MIPAAF 6/7/2012 “Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”.

8.2.9.3.10.4. Beneficiari

• Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, secondo la definizione contenuta all’art.2, punto (50) del Reg. (UE) 702/2014: "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati

• Enti dell'UE che (a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro statuto o (b) hanno sia competenze che esperienza in materia di conservazione ex situ di risorse fitogenetiche
• Scuole agrarie e istituti superiori agrari
• Orti botanici
• Organizzazioni non governative che: (a) hanno la conservazione ex situ di risorse fitogenetiche tra gli obiettivi indicati nel loro statuto o (b) hanno sia competenze che esperienza e capacità in materia di

conservazione ex situ di risorse fitogenetiche.

Laddove tali enti svolgano attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

I beneficiari saranno selezionati sulla base di un invito pubblico di livello europeo per la presentazione di proposte progettuali.

8.2.9.3.10.5. Costi ammissibili

L’ammissibilità al sostegno è limitata ai costi direttamente connessi all’attuazione delle azioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2014: azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento così come definite nella sezione 8.2.9.3.10.1. In particolare:
• Spese per investimenti: attrezzature per banche del germoplasma vegetali (celle frigorifere, congelatori, ecc.), attrezzature per i campi collezione (seminatrici e trebbiatrici parcellari, macchine vagliatrici, selezionatrice ottica, isolatori per la produzione in purezza dei semi, ecc.). Tra gli investimenti possibili in tal senso, e quindi mirati alla valorizzazione della biodiversità agraria, sono compresi anche quelli riconducibili al pre-breeding, la cui finalità è quella di migliorare le varietà autoctone valorizzando e arricchendo il patrimonio delle risorse genetiche a livello regionale.
• Spese per personale: personale dei soggetti realizzatori impiegato nelle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui sopra;
• Costi di gestione/funzionamento del soggetto attuatore direttamente imputabili alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui sopra;
• Costi direttamente collegabili alle azioni di informazione, diffusione e consulenza sostenuti dal soggetto attuatore all’interno delle azioni di accompagnamento;
• Altri costi direttamene legati alla proposta progettuale presentata: materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne.

8.2.9.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un progetto specifico elaborato con un piano dettagliato delle attività da condurre che riporti le seguenti informazioni: a) il/i soggetti partecipanti e la loro documentata competenza nell’ambito tecnologico dell’iniziativa; b) nel caso di progetti di cooperazione condotti da più beneficiari diversi: gli apporti dei componenti del raggruppamento per la realizzazione del progetto e la complementarietà in relazione alle attività previste; c) la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, d) descrizione dettagliata delle attività secondo un’articolazione in sottoprogetti e attività; e) cronoprogramma delle attività; f) individuazione di milestones e deliverables; g) quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto in funzione di quanto specificato al punto d); h) quantificazione, secondo metodi oggettivi e dimostrabili, del contributo potenziale del progetto al raggiungimento degli indicatori di risultato pertinenti.
Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di progetti presentati da soggetti realizzatori delle azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento di cui sopra.

8.2.9.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tutte le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione di esperti anche con professionalità interne all'amministrazione regionale che sottoscriveranno una dichiarazione sull'eventuale presenza di conflitto di interesse, sulla base dei seguenti criteri generali: eccellenza (valutata sulla base delle esperienze maturate nel tempo sulla biodiversità), impatto (valutato sulla base dell'indicazione di ricadute territoriali il più possibile ampie e capillari), qualità (valutata sulla base del protocollo scientifico) ed efficienza dell'attuazione (valutata sulla base delle modalità di attuazione del protocollo scientifico secondo le modalità codificate dall' European Science Foundation nell'European Peer Review Guide a livello europeo); numerosità delle varietà/specie da conservare interessate dalle azioni progettuali; contributo potenziale più elevato al raggiungimento degli indicatori di risultato pertinenti; priorità per azioni collegate direttamente a iniziative di cooperazione finanziate all'interno della misura 16 – Cooperazione.

8.2.9.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intensità di aiuto: 100% delle spese ammesse.

La spesa massima ammissibile è pari a € 65.000

8.2.9.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.10.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 10, e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR. Si è tenuto anche conto dei rischi delle misure ad investimento.
R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.
R5- Complessità della verifica e controllo degli impegni.
Potrebbero riscontrarsi i seguenti rischi:
• Non completa o errata valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda.
• Non corretta o imperfetta rendicontazione delle spese.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Le superfici oggetto di impegno se oggetto di attività produttiva agricola vanno incrociate con le dichiarazioni delle colture praticate e con le banche dati esistenti per le medesime superfici.

8.2.9.3.10.9.2. Misure di attenuazione

R3- Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica.
Metodo di controllo:
• Analisi della rispondenza del progetto a quanto richiesto dal bando.
• Verifiche in merito all'effettiva realizzazione delle attività previste e la corretta rendicontazione, garantendo la ragionevolezza dei costi in merito al rispetto della Direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi.
• Controlli amministrativi e sul posto sul 100% delle domande con accertamenti di tipo documentale e/o visivo e/o strumentale.
Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
R5- Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.
Adozione di un sistema di gestione delle inadempienze o irregolarità rapportato alla gravità, entità e permanenza dell'irregolarità medesime.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi
Incrocio dei dati delle superfici ad impegno con le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati informatizzate (aggiornate il più possibile).

8.2.9.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

E' possibile effettuare valutazioni limitate alle attività finanziate a livello regionale. Non esistono, infatti, esperienze precedenti nell'ambito dello sviluppo rurale in quanto i PSR del Piemonte nelle versioni approvate ed applicabili non hanno finora incluso interventi simili.
Si ritiene che le azioni di mitigazione descritte possano rendere i rischi minimi.

8.2.9.3.10.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I dati presi a riferimento sono desunti dalle attività di conservazione ex situ rendicontate dai centri di raccolta e di conservazione delle risorse genetiche locali. I dati sono stati anche supportati dall'esperienza di tecnici in materia.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'organismo pagatore, alla luce dell'esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 10, si rilevano i seguenti rischi:
R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.
R5 Impegni considerati difficili da attuare o da verificare. 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. 2. L’adesione con parte della superficie aziendale o gestioni aziendali separate possono creare difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5 Dimensioni troppo limitate delle superfici sotto impegno. 6. I beneficiari non rispettano gli impegni, anche a causa dell’imperfetto svolgimento di fasi a carico di altri soggetti (disponibilità insufficiente o non costante di materiali).
R6: Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di

ammissibilità considerati impegni. 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali.
R8: Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici. 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure.
R9: Errori insiti nelle domande di pagamento. 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti.
Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 :Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
Mitigazione del rischio R5: 1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. L'estrazione del campione di aziende da verificare in loco e lo svolgimento dei controlli dovranno avvenire il più possibile in periodi coerenti con gli impegni da verificare. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli, per le operazioni in cui è ritenuto necessario, è richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale. 3. Per alcune operazioni che richiedono il rispetto del carico di bestiame verrà individuato un intervallo o una media. 4. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 5. Adesioni con minime dimensioni di superfici potranno essere limitate solo alle operazioni per le quali è elevato il valore ambientale anche se realizzato su piccole estensioni. 6. La formazione, l'informazione e l'assistenza tecnica agli aderenti.
Mitigazione del rischio R6: 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole: concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere migliorata mettendo a frutto l'esperienza della precedente programmazione
Mitigazione del rischio R8: 1. Attraverso il SIGC verranno verificati i prerequisiti e gli impegni con l'ausilio delle banche dati o di altri supporti grafici a livello di controllo amministrativo. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: • ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande ed ottenimento di informazioni, • alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al pagamento, dalle verifiche al monitoraggio.
Mitigazione del rischio R9: 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione

delle particelle richiesto dagli Organi della UE. Le dichiarazioni dei beneficiari possono essere rese più corrette di anno in anno aumentando il grado di consapevolezza degli eventuali cambiamenti della dimensione delle aree ammissibili. 2. Un’azione progressiva di verifica per evitare doppio finanziamento avverrà attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti amministrativi e i pagamenti.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni sono definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l’ effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Fatta eccezione per i beneficiari di cui al par. 9 dell’art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, i beneficiari della misura devono rispettare le seguenti condizioni ex ante strettamente connesse alla priorità n° 4 dell’Unione:
• regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)) di cui all’articolo 93 ed all’allegato II del reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, criteri e attività minime dell’attività agricola (art. 4 lettera c) punti ii) e iii) del reg. (UE)1307/2013);
• requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti (per quanto riguarda l’azoto (codice di Buona Pratica introdotto ai sensi della Direttiva 91/676/CEE per le ZVN) e l’inquinamento da fosforo) ed i prodotti fitosanitari (applicazione della Direttiva 2009/128/CE e requisiti in materia di licenza per il loro uso, formazione adeguata, magazzinaggio in condizioni di sicurezza, verifica attrezzatura per l’irrorazione, regole per l’uso dei pesticidi in vicinanza dei corpi idrici e altri siti sensibili);
• altri pertinenti requisiti obbligatori.
Viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n.1305/2013 in caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.

Gli elementi di riferimento sono dettagliati a livello di operazione.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di

seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari sono dettagliati al livello di operazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Vedasi l'operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il sostegno è concesso sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e di mancato guadagno, a causa delle pratiche adottate, limitatamente alla parte di esse che oltrepassa le pertinenti pratiche obbligatorie ai sensi dell'articolo 43 del reg. (UE) 1307/2013. Tali elementi sono determinati sulla base di parametri esatti e adeguati di cui è indicata la fonte e vengono ottenuti mediante un calcolo giusto, equo e verificabile che non contiene elementi legati a costi di investimento. Se noti gli elementi distintivi per il calcolo e, ove possibile, i pagamenti sono differenziati per tener conto di differenti condizioni regionali.
I calcoli sono confermati dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, agro-alimentare ed ambientale, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano , organismo funzionalmente indipendente dalla Regione Piemonte e dotato di adeguata competenza in materia che ha effettuato una apposita dichiarazione. (vedere l'Allegato Certificazione dei premi). Viene fatto riferimento ai massimali della misura di cui all'allegato II del reg. (UE) 1305/2013, con la richiesta di deroga ove indicato per specifiche operazioni .
Nella certificazione il Dipartimento conferma che per gli impegni remunerati è escluso il doppio finanziamento con il greening (art. 43 del reg. (UE)1307/2013) e con il sostegno accoppiato (Titolo IV del medesimo regolamento).

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Alla misura è assegnata una dotazione finanziaria sufficiente al conseguimento dei risultati previsti e tale da rappresentare, insieme con gli importi relativi alle misure 11(produzione biologica) e 12 (indennità Natura 2000), una somma complessiva non inferiore a quella destinata nella precedente programmazione alla misura 214, in termini sia percentuali che assoluti.

L'articolazione della misura presenta un rapporto equilibrato fra interventi che, in base all'esperienza della precedente programmazione, si presume potranno essere accessibili a un numero elevato di agricoltori (es. 10.1.1 produzione integrata, 10.1.9 gestione eco-compatibile dei pascoli) e interventi di portata più

circoscritta, in quanto indirizzati a specifiche situazioni o colture, quali le operazioni 10.1.3 (agricoltura conservativa,), 10.1.2 (biodiversità nelle risaie), 10.1.4/2 (diversificazione colturale in aziende maidicole), 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera), 10.1.7 (elementi naturaliformi), 10.1.8 (razze locali minacciate di abbandono).

E' prevista l'attivazione di un collegamento con la Misura di cui all'art. 15 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole". In particolare verranno privilegiati gli argomenti strettamente correlati all'attuazione di impegni agro-climatico-ambientali, quali ad esempio: a) obblighi a livello aziendale derivanti dai CGO e BCAA (Titolo VI, capo I del reg. (UE) 1306/2013); b) pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (Titolo III, capo 3 del reg. (UE) 1307/2013); c) informazioni connesse alla biodiversità, protezione delle acque, contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'operazione 10.1.7 prevede il riconoscimento delle spese di manutenzione di investimenti non produttivi realizzati nell'ambito dell'operazione 4.4.1 ai sensi dell'art. 17, lettera d) del reg. (UE) 1305/2013.

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Considerando (23) e (38) e articoli 29 e 47 del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nell’ambito dell’analisi SWOT del Piemonte si individuano i seguenti fabbisogni (F) che risultano in tema con la presente misura:
-F. n.11 Ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria;
-F. n.12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
-F. n.14 Diffondere le pratiche agricole idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
-F. n.15 Migliorare la conservazione del sistema suolo.

Una delle misure più adeguate a fornire risposta in modo mirato ai fabbisogni elencati è l’agricoltura biologica che consiste nell’insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità dovuto al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline ad alta vocazione viticola) aumenta la naturalità dell’ambiente anche mediante l’avvicendamento e la diversificazione colturale (F. n. 11),

- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva mediante la regolamentazione dell’uso di macronutrienti e fitofarmaci (F. n. 12),

- utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del bestiame impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico (F. n. 15 e F. n.14).

Per quanto detto, è rilevante il contributo agli obiettivi (target) dello sviluppo rurale:

-in modo principale alla Priorità 4: “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”, con una particolare attenzione per le seguenti tematiche:

- 4a. salvaguardia , ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro anche in zone Natura 2000 nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

- 4b. migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

- 4c. prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione dei suoli.

-in modo indiretto non quantificabile alla Priorità 5: "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, per le seguenti tematiche:

- 5d. ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

- 5e. promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo.

La misura mediante le pratiche descritte e i cui impegni in dettaglio verranno illustrati nelle sottomisure 11.1 e 11.2, contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e partecipa, inoltre, al perseguimento della priorità trasversale "Innovazione" in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Essa contribuisce positivamente alla crescente domanda di beni pubblici da parte della società consistenti in qualità dell'acqua, dell'aria, funzionalità del suolo, paesaggi agricoli, vitalità rurale, salubrità dei cibi, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

In Piemonte si intende garantire un effetto di continuazione dei benefici e risultati raggiunti dalla misura omonima nella programmazione 2007-2013 e, per evitare il ritorno all'agricoltura convenzionale, viene sostenuta sia la conversione ai metodi di agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 sia il mantenimento delle pratiche biologiche adottate.

Con le misure corrispondenti agli articoli 17 (solo per investimenti in materia di clima e ambiente), 21, 28, 30 (esclusi i pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque) 31, 32 e 34 rappresenta il 30% del contributo totale del FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte per la mitigazione dei cambiamenti climatici (e l'adattamento ad essi), nonché dei problemi di natura ambientale.

Beneficiari.
Si rinvia alle sottomisure 11.1 e 11.2.

Criteri di selezione
Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario per entrambe le sottomisure verranno adottati criteri di priorità stabiliti dall'Autorità di Gestione ed esaminati dal Comitato di sorveglianza per la ricadenza delle aziende nelle zone rurali "ad agricoltura intensiva" e "aree urbane e periurbane" individuate per il territorio regionale dal PSR e la collocazione delle superfici nelle seguenti zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

-Aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree

Natura 2000;

-aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R;

-zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269;

-zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Eventuali ulteriori criteri sono riportati nelle sottomisure 11.1 e 11.2.

Impegni
Vengono descritti nelle sottomisure 11.1 e 11.2.

Durata degli impegni
Si rinvia alle sottomisure 11.1 e 11.2.

Campo di applicazione
Tutto il territorio regionale.

Collegamenti con altre normative
La produzione biologica di cui alla presente misura è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 e persegue gli obiettivi dell'art. 3 del reg. (CE) n 834/2007.

Sussistono collegamenti con il reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi. Per quanto riguarda i beneficiari, vale il soddisfacimento del requisito di agricoltore attivo di cui all'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione al citato regime di produzione.
La risposta ai fabbisogni ed agli obiettivi trasversali è indicata nella Descrizione della Misura 11.
Gli impegni di conversione alle pratiche e metodi di produzione biologica (sanciti dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 recante modalità di applicazione e dal reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi) devono essere assunti sull'intera SAU aziendale, con la possibile

eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.).
E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.
Il premio alla conversione all'agricoltura biologica può essere concesso per 5 anni secondo gli importi previsti al paragrafo 8.2.10.3.1.8. Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(3) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 avranno una durata di 3 anni.Pertanto per la presente Operazione si ritiene di aprire un nuovo bando con impegni di durata triennale nel 2021, seguito da un nuovo bando, sempre con impegni di durata triennale, nel 2022.

Impegni di agricoltura biologica seguiti dalla loro valenza ambientale/agronomica (VAA)

1 Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
VAA: Non usando gli OGM si evita il rischio di perdita del patrimonio genetico (popolazioni di insetti e di piante selvatiche) con modificazione non prevedibile della biodiversità.
2 Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
VAA: Tale uso fornisce maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.
3 Rotazione pluriennale delle colture
VAA: L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture: ciò contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.
4 Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
VAA: La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica di produzione biologica migliora la struttura del suolo. Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi dà notevoli vantaggi ambientali, in particolare riguardo la tutela dell'acqua in termini qualitativi.
5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
VAA: Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela della biodiversità, dell'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie ed infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.
6 Sovescio (solo consigliato) ossia interramento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
VAA: Copertura vegetale del suolo al fine di evitare i fenomeni erosivi e la perdita di sostanza organica del suolo.
7 Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
VAA: Tale regolazione consente di adeguare le modalità di impiego della macchine irroratrici ala tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente di prodotti fitosanitari in modo più accentuato rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.
8 Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli

animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.
VAA: Il ricorso a misure preventive per la salute degli animali e la limitazione dell'uso di prodotti allopatici determina effetti positivi sul benessere degli animali e sull'ambiente per la mancata immissione di prodotti di sintesi.
9 Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)
VAA: Non determinano vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica
10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri
VAA Non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e valutazione anche da parte dell'agricoltore delle scelte colturali adottate e degli input e, nel lungo periodo, dei risultati ottenuti.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di superficie agricola in riferimento alla produzione vegetale atti a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e mantenuti rispetto alle pratiche ordinarie e agli obblighi di baseline ed al greening.
Viene erogato, ove richiesto, il pagamento relativo alla superficie delle colture coltivate con metodo biologico che sono destinate all'alimentazione del bestiame allevato con metodo biologico.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La conversione alla produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.
Sussistono collegamenti con il reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi. Per quanto riguarda i beneficiari, vale il soddisfacimento del requisito di agricoltore attivo di cui all'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori, associazioni di agricoltori attivi che si impegnano volontariamente a realizzare gli impegni della sottomisura. Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

L'ammissibilità dei gruppi di agricoltori attivi deriva dal potenziale di tali gruppi di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi a pratiche di agricoltura biologica su maggiori superfici o aree connesse e può svolgere un ruolo significativo nella fornitura di beni pubblici ambientali.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per effettuare la conversione verso pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica rispetto agli obblighi di baseline e alle pratiche ordinarie.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono:
a) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013,
b) praticare l'agricoltura biologica ai sensi dei regolamenti (CE) n 834/2007 (abrogato dal reg. (UE) 2018/848 che si applicherà a decorrere dall'1.1.2021) e n.889/2008 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica.

Sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg. (CE) n.834/2007) da un periodo *inferiore o pari* a :

- *3 anni* nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 "aziende specializzate nelle colture permanenti" e OTE 8.4.2 "aziende miste colture permanenti e allevamenti";

- 2 *anni* nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente."

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.
Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: Al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 €, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere adottati criteri di priorità stabiliti dall'Autorità di Gestione ed esaminati dal Comitato di sorveglianza per la ricadenza delle aziende nelle zone rurali "ad agricoltura intensiva" e "aree urbane e periurbane" individuate per il territorio regionale dal PSR e la collocazione delle superfici nelle seguenti zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:
-aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000;
-aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n.

15/R;
-zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269;
-zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Inoltre può essere attribuita priorità all'attuazione congiunta di interventi del PSR quali l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), l'azione 10.1.4.3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), l'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o di progetti Life quali Ecorice o Helpsoil, atti a determinare effetti ambientali sinergici.

Nell'ambito della presente sottomisura potrà inoltre essere data priorità:
-agli aderenti per la prima volta al regime di produzione biologica da un periodo non superiore ad 1 anno prima della presentazione della domanda per la misura 11.1;
-ai gruppi di agricoltori.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La durata totale del sostegno è pari a cinque anni.

Il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:

- alle aziende classificate con OTE 3 o con OTE 8.4.2:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento

- alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE differente dalle classi del trattino precedente:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento	Livello mantenimento

Laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente.

Impegni agricoltura biologica sottomisura "conversione" dal 1° al 3° anno di impegno:

Gruppi di colture/coltura	**Importi in € per ettaro**
Vite e fruttiferi	900
Noce e castagno	450
Riso	600
Altri seminativi	375
Ortive	600
Officinali annuali e biennali	360

Officinali poliennali	450
Prati	150
Pascoli, prati-pascoli	80
Colture per l’alimentazione animale (pagamento ove richiesto)	40

Impegni agricoltura biologica sottomisura “conversione” dal 4° al 5° anno di impegno

Gruppi di colture/coltura	***Importi in € per ettaro***
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno (1)	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l’alimentazione animale (pagamento ove richiesto)	350

[1] I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall’Organismo pagatore, alla luce dell’esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 11, i rischi (R) sono i seguenti: *R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli* Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere

aggiornamenti e/o modifiche. *R5 Impegni considerati difficili da verificare o da attuare* . 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. Alcuni impegni sono controllati da Autorità che non gestiscono il PSR (vedere anche R8). Infatti la verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da organismi di certificazione privati; Il rischio in tale ambito riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi delle non conformità rilevate verso gli enti istruttori delle domande del PSR e l'organismo pagatore. 2. L'adesione con parte della superficie aziendale potrebbe creare difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5. I beneficiari non rispettano gli impegni. R6: *Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di ammissibilità considerati impegni.* 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali. R8: *Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici.* 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure. In modo specifico per la conversione all'agricoltura biologica la recente adozione dei metodi potrebbe non trovare riscontro immediato nelle banche dati degli operatori biologici che vengono aggiornate periodicamente. R9: *Errori insiti nelle domande di pagamento.* 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti.
Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione dei rischi: R3: Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR. R5: Per migliorare la verifica: 1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali di attuazione verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli viene richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale (fatte salve le eccezioni). Per migliorare l'attuazione: 1. Per alcune attività potrà essere richiesto il rispetto di un intervallo di valori e non valori puntuali. 2. Impegni definiti nelle attività e modalità di svolgimento. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 3. Un'azione preventiva consiste nel rammentare ogni anno gli impegni e migliorare le procedure di coordinamento. R6: 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni che sono soggette a verifica iniziale per far accedere o escludere il beneficiario dal sostegno rispetto alle condizioni di ammissibilità. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole. Pertanto un'azione di mitigazione potrebbe consistere nel concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere raggiunta anche mettendo a frutto l'esperienza di applicazione nel PSR 2007-2013. R8: 1. Attraverso il SIGC verranno controllati i prerequisiti e gli impegni che possono essere verificati a livello di controllo amministrativo.

Risulta necessaria una buona informatizzazione degli esiti delle non conformità sul reg.(CE) 834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale/nazionale. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: •ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande e di conseguimento delle informazioni, •alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al pagamento, dalle verifiche al monitoraggio. La verifica degli operatori in conversione viene effettuata mediante la notifica di inizio attività al metodo di produzione biologica. R9 : 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione delle particelle richiesto dagli Organi della UE. 2. Il metodo da utilizzare per il calcolo dell'entità dei pagamenti deve già ridurre al minimo il rischio di doppi finanziamenti.
Un'azione progressiva di verifica avviene attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti e i pagamenti.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.
A livello complessivo e sulla base dell'esperienza della passata programmazione si ritiene un intervento verificabile, anche per il fatto che eventuali irregolarità riscontrate possono divenire patrimonio comune dei soggetti coinvolti o sono già in loro possesso. Ad esempio gli Enti deputati al controllo per lo sviluppo rurale svolgono, insieme alla Regione, attività di vigilanza del rispetto del reg. (CE) n 834/2007.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in

assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.
CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti: Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti

all’apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D.lgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all’art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodologia di calcolo: A partire dal campione INEA RICA ed al campione satellite in riferimento alle colture più rappresentative praticate in Piemonte, sono stati confrontati i margini lordi medi tra produzioni convenzionale, produzione integrata e biologica ed utilizzate le differenze dei margini lordi ottenuti dai conti colturali. Di seguito vengono riportati per ogni impegno il confronto con le pratiche ordinarie e l'indicazione dell'eventuale compensazione con il dettaglio dei costi aggiuntivi/mancati ricavi considerati.
Impegno 1: divieto OGM:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria: il Piemonte è OGM free*
- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 2: Sementi e materiali moltiplicazione biologici:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà
- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 3: Rotazione pluriennale delle colture

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Frequente il ristoppio di colture quali cereali autunno vernini, orticole a reddito elevato. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais)
- Compensazione dell’impegno: NO; pertanto non si prospettano rischi di doppio finanziamento con la diversificazione colturale del Greening

Impegno 4 Divieto di concimi azotati minerali:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* apporti di fertilizzanti in funzione di rese previste, non

necessariamente frazionati

- Compensazione dell’impegno:SI; considerati i costi aggiuntivi dei fertilizzanti biologici (più cari) e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori

Impegno 5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta e non hanno vincoli sul tipo di prodotto e sostanza attiva. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata, grazie alla possibilità di effettuare un minor numero di trattamenti ma con prodotti di classe di tossicità superiore

- Compensazione dell’impegno:SI; considerati i costi aggiuntivi per la difesa più onerosa rispetto al metodo convenzionale e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori.

Impegno 6 Sovescio (solo consigliato)

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* normalmente, se non coperto da cereale vernino o prato, il suolo a seminativo in autunno-inverno è nudo.

- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* più onerosa rispetto al controllo funzionale obbligatorio

- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 8 Norme di produzione animale

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* l'allevamento viene condotto conformemente alla normativa vigente, con tendenza a massimizzare l'intensività per necessità di ridurre i costi ed aumentare le rese

- Compensazione dell’impegno: SI solo per il costo dell'alimentazione biologica ricondotta alle superfici foraggere utilizzate oggetto di pagamento; NO per tutte le altre norme e la salute animale

Impegno 9 Obblighi amministrativi agricoltura biologica

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* La compilazione e conservazione dei documenti (tra cui la notifica di attività) è specifica delle aziende soggette al sistema di controllo della produzione biologica.

- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e loro aggiornamento

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* Le registrazioni delle operazioni colturali e di stalla e di magazzino sono più onerose nel caso della produzione biologica

- Compensazione dell'impegno: NO.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore Fitosanitario Regionale 2014/2015 – SFR), per ordinamento colturale. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell'Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi per lavorazioni meccaniche, sementi.

I costi di certificazione al sistema biologico, di formazione ed informazione, di investimento (eventuali) non sono remunerati tramite la presente sottomisura. Essa è incompatibile con l'impegno base dell'operazione 10.1.1

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del Reg. (UE) 1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con la presente sottomisura (vedasi compensazione impegni).

8.2.10.3.2. 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 3 anni di adesione al medesimo regime di produzione, onde evitare l'abbandono delle pratiche utilizzate ed il ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.
La risposta ai fabbisogni ed agli obiettivi trasversali è indicata nella Descrizione della Misura 11.
Gli impegni di mantenimento delle pratiche e dei metodi di produzione biologica (sanciti dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 recante modalità di applicazione e reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi) devono essere assunti sull’intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.).
E’ ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all’allevamento biologico. La densità degli animali allevati con metodo biologico non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.
Il sostegno per il mantenimento degli impegni di agricoltura biologica può essere concesso per 5 anni con possibilità di proroghe annuali. Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 1305/2013 modificato dall'art. 7(3) del Reg. (UE) 2020/2220, i nuovi impegni assunti a partire dal 2021 devono avere una durata di 1-3 anni. Dopo la cessazione del primo periodo di impegno (relativo alla programmazione 2014-2020), a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In particolare ciò significa che, se attuata nel 2022, la proroga non può essere estesa agli anni 2023 e seguenti. Pertanto, per la presente Operazione, nel 2021 si ritiene di aprire un nuovo bando per 3 anni.
Il mantenimento può seguire un periodo di conversione (sottomisura 11.1).

Impegni di agricoltura biologica seguiti dalla loro valenza ambientale/agronomica (VAA)

1 Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati
VAA: Non usando gli OGM si evita il rischio di perdita del patrimonio genetico (popolazioni di insetti e di piante selvatiche) con modificazione non prevedibile della biodiversità.
2 Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.
VAA: Tale uso fornisce maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.
3 Rotazione pluriennale delle colture
VAA: L’impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture: ciò contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.
4 Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche
VAA: La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica

di produzione biologica migliora la struttura del suolo. Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi dà notevoli vantaggi ambientali, in particolare riguardo la tutela dell'acqua in termini qualitativi.
5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica
VAA: Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela della biodiversità, dell'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie ed infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.
6 Sovescio (solo consigliato) ossia interramento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.
VAA: Copertura vegetale del suolo al fine di evitare i fenomeni erosivi e la perdita di sostanza organica del suolo.
7 Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
VAA: Tale regolazione consente di adeguare le modalità di impiego della macchine irroratrici ala tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente di prodotti fitosanitari in modo più accentuato rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.
8 Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità. Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.
VAA: Il ricorso a misure preventive per la salute degli animali e la limitazione dell'uso di prodotti allopatici determina effetti positivi sul benessere degli animali e sull'ambiente per la mancata immissione di prodotti di sintesi.
9 Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)
VAA: Non determinano vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica
10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri
VAA Non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e valutazione anche da parte dell'agricoltore delle scelte colturali adottate e degli input e, nel lungo periodo, dei risultati ottenuti.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di superficie agricola in riferimento alla produzione vegetale atti a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e mantenuti rispetto alle pratiche ordinarie e agli obblighi di baseline ed al greening.
Viene erogato, ove richiesto, il pagamento relativo alla superficie delle colture coltivate con metodo biologico che sono destinate all'alimentazione del bestiame allevato con metodo biologico.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Sussistono collegamenti con il reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi. Per quanto riguarda i beneficiari, vale il soddisfacimento del requisito di agricoltore attivo di cui all'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori, associazioni di agricoltori attivi che si impegnano volontariamente a realizzare gli impegni della sottomisura. Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell’art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013. L'ammissibilità dei gruppi di agricoltori attivi deriva dal potenziale di tali gruppi di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi a pratiche di agricoltura biologica su maggiori superfici o aree connesse e può svolgere un ruolo significativo nella fornitura di beni pubblici ambientali.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per effettuare il mantenimento delle pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell’agricoltura biologica rispetto agli obblighi di baseline e alle pratiche ordinarie.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono:

1. essere agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013,

2. praticare l’agricoltura biologica ai sensi dei regolamenti (CE) n 834/2007 (abrogato dal reg. (UE) 2018/848 che si applicherà a decorrere dall’ 1.1.2021) e n.889/2008 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica.

Sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l’introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg. (CE) n.834/2007) da un periodo *superiore a* :

- *3 anni* nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 "aziende specializzate nelle colture permanenti" e OTE 8.4.2 "aziende miste colture permanenti e allevamenti";

- 2 *anni* nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: Al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 €, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere adottati criteri di priorità stabiliti dall'Autorità di Gestione ed esaminati dal Comitato di sorveglianza per la ricadenza delle aziende nelle zone rurali "ad agricoltura intensiva" e "aree urbane e periurbane" individuate per il territorio regionale dal PSR e la collocazione delle superfici nelle seguenti zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

-aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000;

-aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R;

-zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269;

-zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Inoltre può essere attribuita priorità all'attuazione congiunta di interventi del PSR quali l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi), l'azione 10.1.4.3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi), l'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o di progetti Life quali Ecorice o Helpsoil, atti a determinare effetti ambientali sinergici.

Nell'ambito della presente sottomisura potrà inoltre essere data priorità ai gruppi di agricoltori.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

"Mantenimento" dei metodi dell'agricoltura biologica:
Gruppi di colture/coltura e Importi in € per ettaro
• Vite e fruttiferi 700€
• Noce e castagno 350€
• Riso 450€

• Altri seminativi 350€
• Ortive 550€
• Officinali annuali e biennali 300€
• Officinali poliennali 400€
• Prati 120€
• Pascoli, prati-pascoli 60€
• Colture per l'alimentazione animale 350€
(pagamento ove richiesto)

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'Organismo pagatore, alla luce dell'esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 11, i rischi (R) sono i seguenti:

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R5 Impegni considerati difficili da verificare o da attuare . 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. Alcuni impegni sono controllati da Autorità che non gestiscono il PSR (vedere anche R8). Infatti la verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da organismi di certificazione privati; Il rischio in tale ambito riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi delle non conformità rilevate verso gli enti istruttori delle domande del PSR e l'organismo pagatore. 2. L'adesione con parte della superficie aziendale potrebbe creare difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5. I beneficiari non rispettano gli impegni.

R6: *Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di ammissibilità considerati impegni.* 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali.

R8: *Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici.* 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure. In modo specifico per la conversione all'agricoltura biologica la recente adozione dei metodi potrebbe non trovare riscontro immediato nelle banche dati degli operatori biologici che vengono aggiornate periodicamente.

R9: *Errori insiti nelle domande di pagamento.* 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non

corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti.

Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione dei rischi: R3 : Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR. *R5:* Per migliorare la verifica:1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali di attuazione verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli viene richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale (fatte salve le eccezioni). Per migliorare l'attuazione: 1. Per alcune attività potrà essere richiesto il rispetto di un intervallo di valori e non valori puntuali. 2. Impegni definiti nelle attività e modalità di svolgimento. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 3. Un'azione preventiva consiste nel rammentare ogni anno gli impegni e migliorare le procedure di coordinamento. *R6:* 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni che sono soggette a verifica iniziale per far accedere o escludere il beneficiario dal sostegno rispetto alle condizioni di ammissibilità. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole. Pertanto un'azione di mitigazione potrebbe consistere nel concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere raggiunta anche mettendo a frutto l'esperienza di applicazione nel PSR 2007-2013. *R8:* 1. Attraverso il SIGC verranno controllati i prerequisiti e gli impegni che possono essere verificati a livello di controllo amministrativo. Risulta necessaria una buona informatizzazione degli esiti delle non conformità sul reg.(CE) 834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale/nazionale. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: •ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande e di conseguimento delle informazioni, •alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al pagamento, dalle verifiche al monitoraggio. *R9* : 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione delle particelle richiesto dagli Organi della UE. 2. Il metodo da utilizzare per il calcolo dell'entità dei pagamenti deve già ridurre al minimo il rischio di doppi finanziamenti. Un'azione progressiva di verifica avviene attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti e i pagamenti

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate

nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.
A livello complessivo e sulla base dell'esperienza della passata programmazione si ritiene un intervento verificabile, anche per il fatto che eventuali irregolarità riscontrate possono divenire patrimonio comune dei soggetti coinvolti o sono già in loro possesso. Ad esempio gli Enti deputati al controllo per lo sviluppo rurale svolgono, insieme alla Regione, attività di vigilanza del rispetto del reg. (CE) n 834/2007.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.
CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di:

rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti: Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D.lgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodologia di calcolo: A partire dal campione INEA RICA ed al campione satellite in riferimento alle colture più rappresentative praticate in Piemonte, sono stati confrontati i margini lordi medi tra produzioni

convenzionale, produzione integrata e biologica ed utilizzate le differenze dei margini lordi ottenuti dai conti colturali. Di seguito vengono riportati per ogni impegno il confronto con le pratiche ordinarie e l'indicazione dell'eventuale compensazione con il dettaglio dei costi aggiuntivi/mancati ricavi considerati.
Impegno 1: divieto OGM:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria: il Piemonte è OGM free*
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 2: Sementi e materiali moltiplicazione biologici:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 3: Rotazione pluriennale delle colture

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Frequente il ristoppio di colture quali cereali autunno vernini, orticole a reddito elevato. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais)
- Compensazione dell'impegno: NO; pertanto non si prospettano rischi di doppio finanziamento con la diversificazione colturale del Greening

Impegno 4 Divieto di concimi azotati minerali:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* apporti di fertilizzanti in funzione di rese previste, non necessariamente frazionati
- Compensazione dell'impegno:SI; considerati i costi aggiuntivi dei fertilizzanti biologici (più cari) e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori

Impegno 5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta e non hanno vincoli sul tipo di prodotto e sostanza attiva. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata, grazie alla possibilità di effettuare un minor numero di trattamenti ma con prodotti di classe di tossicità superiore
- Compensazione dell'impegno:SI; considerati i costi aggiuntivi per la difesa più onerosa rispetto al metodo convenzionale e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori.

Impegno 6 Sovescio (solo consigliato)

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* normalmente, se non coperto da cereale vernino o prato, il suolo a seminativo in autunno-inverno è nudo.

- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* più onerosa rispetto al controllo funzionale obbligatorio

- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 8 Norme di produzione animale

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* l'allevamento viene condotto conformemente alla normativa vigente, con tendenza a massimizzare l'intensività per necessità di ridurre i costi ed aumentare le rese

- Compensazione dell’impegno: SI solo per il costo dell'alimentazione biologica ricondotta alle superfici foraggere utilizzate oggetto di pagamento; NO per tutte le altre norme e la salute animale

Impegno 9 Obblighi amministrativi agricoltura biologica

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* La compilazione e conservazione dei documenti (tra cui la notifica di attività) è specifica delle aziende soggette al sistema di controllo della produzione biologica.

- Compensazione dell’impegno: NO

Impegno 10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e loro aggiornamento

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* Le registrazioni delle operazioni colturali e di stalla e di magazzino sono più onerose nel caso della produzione biologica

- Compensazione dell’impegno: NO.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore Fitosanitario Regionale 2014/2015 – SFR), per ordinamento colturale. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell’Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi per lavorazioni meccaniche, sementi.

I costi di certificazione al sistema biologico, di formazione ed informazione, di investimento (eventuali) non sono remunerati tramite la presente sottomisura. Essa è incompatibile con l’impegno base dell’operazione 10.1.1

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell’art. 43.11 del Reg. (UE) 1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con la presente sottomisura (vedasi compensazione impegni).

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'Organismo pagatore, alla luce dell'esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 11, i rischi (R) sono i seguenti: *R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli* Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche. *R5 Impegni considerati difficili da verificare o da attuare* . 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. Alcuni impegni sono controllati da Autorità che non gestiscono il PSR (vedere anche R8). Infatti la verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da organismi di certificazione privati; Il rischio in tale ambito riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi delle non conformità rilevate verso gli enti istruttori delle domande del PSR e l'organismo pagatore. 2. L'adesione con parte della superficie aziendale potrebbe creare difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5. I beneficiari non rispettano gli impegni. R6: *Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di ammissibilità considerati impegni.* 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali. R8: *Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici.* 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure.R9: *Errori insiti nelle domande di pagamento.* 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti.
Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 :Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR. Mitigazione del rischio R5: Eventuale difficoltà di verifica: 1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali di attuazione verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli viene richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale scongiurando la difficoltà di controllo che potrebbe riscontrarsi in caso di superfici aziendali in parte gestite con metodi convenzionali ed in parte in conversione o mantenimento della produzione biologica. Eventuale difficoltà di attuazione: 1. Per alcune operazioni che richiedono il rispetto

ad es. del carico di bestiame verrà richiesto il rispetto di un intervallo o per altre fattispecie potrà essere richiesta una media e non valori puntuali. 2. Impegni definiti nelle attività, quantità e modalità di svolgimento. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 3. Un'azione preventiva consiste nel rammentare ogni anno gli impegni e migliorare le procedure di coordinamento.
Mitigazione del rischio R6: 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni che sono soggette a verifica iniziale per far accedere o escludere il beneficiario dal sostegno rispetto alle condizioni di ammissibilità. Oltre agli operatori attivi nel sistema biologico, infatti, gli aderenti alla misura, soprattutto per potere accedere alla conversione, possono essere in uno status precedente, ossia aver presentato notifica di inizio attività. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole. Pertanto un'azione di mitigazione potrebbe consistere nel concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere raggiunta anche mettendo a frutto l'esperienza di applicazione della misura nella precedente programmazione.
Mitigazione del rischio R8: 1. Attraverso il SIGC verranno controllati i prerequisiti e gli impegni che possono essere verificati con l'ausilio delle banche dati o di altri supporti grafici a livello di controllo amministrativo. Risulta necessaria una buona informatizzazione degli esiti delle non conformità sul reg.(CE) 834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale / nazionale. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: • ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande e di conseguimento delle informazioni, • alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al pagamento, dalle verifiche al monitoraggio.
Mitigazione del rischio R9: 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione delle particelle richiesto dagli Organi della UE. 2. Il metodo da utilizzare per il calcolo dell'entità dei pagamenti deve già ridurre al minimo il rischio di doppi finanziamenti.
Un'azione progressiva di verifica avviene attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti amministrativi e i pagamenti.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l' effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di baseline individuati per la Misura 11 che rispondono alle focus aree e alle priorità perseguite dalle sottomisure sono: *Requisiti obbligatori di condizionalità* (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:
CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.
CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).
Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari : Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014) ; Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).
Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti : Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R).
Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).
In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati e costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti, sono riportati al paragrafo ” Informazioni specifiche della misura” per la sottomisura 11.1 e per la sottomisura 11.2.
Come stabilito dal reg. (UE) 1305/2013, i pagamenti per l'agricoltura biologica compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.
Inoltre tali pagamenti compensano in tutto o in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, escludendo la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
M etodologia di calcolo: A partire dal campione INEA RICA ed al campione satellite in riferimento alle colture più rappresentative praticate in Piemonte, sono stati confrontati i margini lordi medi tra produzioni convenzionale, produzione integrata e biologica ed utilizzate le differenze dei margini lordi ottenuti dai conti colturali.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore FItosanitario Regionale 2014/2015 - SFR), per ordinamento colturale. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell’Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi per

lavorazioni meccaniche, sementi.
I calcoli sono confermati dal Dipartimento di Economia, agro-alimentare ed ambientale, Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, organismo funzionalmente indipendente dalla Regione Piemonte e dotato di adeguata competenza in materia che ha effettuato una apposita dichiarazione (vedere l'Allegato Certificazione dei premi). Nella certificazione il Dipartimento conferma che è escluso il doppio finanziamento con il greening (art. 43 del reg. (UE)1307/2013) e con il sostegno accoppiato (Titolo IV del medesimo regolamento).

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Altre informazioni specifiche della Misura 11:
1. Aumento delle superfici E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno nel 1° anno.
2. Variazione delle superfici impegnate Il n° di ettari può variare da un anno all'altro se sono verificate le condizioni di cui al par. 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2013, ossia: • l'impegno non si applica ad appezzamenti fissi; • la variazione se contenuta al 20% non compromette la finalità dell'impegno.
3. Conversione degli impegni Potranno essere autorizzate conversioni di impegni ai sensi di un'operazione di cui alla misura 10 in impegni ai sensi della presente misura a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al par. 1 dell'art.14 del reg. (UE) n.807/2014 e consentendo di effettuare il nuovo impegno per tutta la durata per esso prevista.
4. Adeguamento degli impegni Ai sensi del par. 2, art.14 del reg. (UE) n.807/2014 potranno essere autorizzati adeguamenti di impegni in corso. L'adeguamento dovrà essere giustificato in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non è possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi percepiti per il periodo eseguito. L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno.
5. Trasferimento degli impegni e dei terreni Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se il subentro non avviene l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.
6. Recuperi di pagamenti indebiti ed altre penalità Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità della sottomisura comporta il rifiuto o la revoca integrale o parziale del pagamento. Il mancato rispetto degli impegni o degli altri obblighi collegati (diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali) comportano: la riduzione del pagamento nell'anno di riferimento o l'esclusione dal pagamento dell'anno di riferimento o la revoca parziale o totale. L'applicazione avverrà secondo una scala di gradualità e proporzionalità (art. 35 del reg. UE 1306/2013) in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza riscontrata. Ove si verifichino inadempienze rispetto alle regole della condizionalità (art. 93 ed allegato II del reg. (UE)1306/2013) potranno essere applicate sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 91 e 97 del reg. (UE) 1306/2013.
7. Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali
Nel caso si verifichino le situazioni elencate dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013 non è prevista la richiesta di rimborso dell'aiuto ricevuto. Potranno essere riconosciute ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di

rimborso dell’aiuto ricevuto.

8.2.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.11.1. Base giuridica

- Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare art. 36 (operazione 12.2).

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura concede un sostegno ai selvicoltori che devono sottostare ai vincoli derivanti dall'applicazione delle direttive Uccelli e Habitat e al fine di fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Essa prevede l'attivazione di un solo tipo di operazione all'interno della sottomisura 12.2 (Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000).

A seguito dell’approvazione, entro il 31 dicembre 2017, dei Piani di Gestione dei siti della rete Natura 2000, sarà attivata anche la sottomisura 12.1 (Indennità per le zone agricole Natura 2000).

Il sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie forestale, al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dalle direttive Uccelli e Habitat.

La misura è volta a soddisfare il fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 4 A e, secondariamente alla focus area 6B. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno del rispetto di norme di carattere vincolistico mai sperimentata in Piemonte nel comparto forestale;
- ambiente, attraverso il sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e all’incremento della biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo i silvicoltori e le loro associazioni ad affrontare gli svantaggi specifici;

- cambiamento climatico, grazie al sostegno di pratiche di riduzione dei previevi legnosi che concorrono all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 12.2.1 Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede l'erogazione di un premio annuale a ettaro di foresta per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati dall'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli e in particolare dal rispetto di obblighi, divieti e limitazioni obbligatori per tutti nelle zone di cui alle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” approvate con la DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i.), alle misure di conservazione sito-specifiche e ai piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
Tali divieti, obblighi o limitazioni, stabiliti per legge per tutti i selvicoltori nelle aree Natura 2000 e che vanno al di là della “baseline” rappresentata dal regolamento forestale regionale approvato con il DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R comportano costi aggiuntivi per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere e mancati redditi a causa di minori indici di prelievo, minori superfici di intervento e obbligo di forma di governo e/o trattamento. Gli impegni obbligatori per legge consistono, per quanto riguarda il campo di applicazione della presente operazione, in:

- maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo in bosco relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione;
- forme di governo e/o di trattamento obbligate;
- limitazioni alla estensione degli interventi selvicolturali;
- gestione conservativa della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- sospensione dei periodi consentiti per il taglio in relazione ai periodi di nidificazione dell’avifauna;
- controllo selettivo obbligatorio delle specie vegetali esotiche invasive.

L’operazione concorre a soddisfare il fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio). Essa è collegata alla focus area 4 A e concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno del rispetto di norme di carattere vincolistico mai sperimentata in Piemonte nel comparto forestale;
- ambiente, attraverso il sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e all’incremento della biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo i silvicoltori e le loro associazioni ad affrontare gli svantaggi specifici;

- cambiamento climatico, grazie al sostegno di pratiche di riduzione dei prelievi legnosi che concorrono all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti.

Gli impegni obbligatori, confrontati con l'ordinarietà costituita dal Regolamento Forestale, sono dettagliati nella tabella seguente.

N°	Descrizione impegno	Norma ordinaria (riferimento: articoli del Regolamento Forestale)
1	Estensione massima di 2 ettari per il taglio nei cedui e rilascio di almeno il 25% di copertura	(Art. 25 e 55) Non è fissata l'estensione massima; il rilascio è del 10% di copertura (20% per i faggi, 25% in robinieti e castagneti solo in caso di presenza delle altre specie con copertura maggiore)
2	Obbligo di gestione a governo misto o fustaia per i cedui a regime di rovere e cerro	Nessun obbligo
3	Estensione massima di 5 ettari per le tagliate nel governo misto	(Art. 27) Non è fissata l'estensione massima
4	Nelle fustaie coetanee trattate con i tagli a buche, la superficie massima della singola buca è 2000 metri quadrati	(Art. 23) Superficie massima della singola buca 3000 metri quadrati
5	Tagli a scelta colturale: prelievo non superiore al 30% della provvigione	(Art. 21) Prelievo non superiore al 40% della provvigione
6	Divieto di effettuare tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati	(Art. 24) Divieto di effettuare tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 10 ettari accorpati
7	I boschi di neoformazione devono essere governati a fustaia, fatta eccezione per i robinieti e i castagneti.	(ART. 29) Obbligo di gestione a fustaia solo per boschi di neoformazione di aceri, frassino maggiore, faggio e querce (esclusa roverella) oltre i 30 dalla colonizzazione
8	Nei tagli manutentivi delle formazioni legnose riparie è obbligatorio il rilascio del 50% di copertura. I tagli possono essere effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri e separate da fasce di pari estensione non trattate negli ultimi 4 anni, ad aree alternate sulle sponde opposte se l'alveo è più largo di 10 metri.	(Art. 37) Rilascio del 20% di copertura nei tagli manutentivi delle formazioni legnose riparie. Non vi sono limitazioni sulle tratte percorse.
9	Sospensione degli interventi (compreso concentramento ed esbosco) nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori	(Art. 18) I tagli in fustaia, i tagli intercalari in tutti i boschi, i tagli di avviamento a fustaia sono consentiti tutto l'anno. Per i cedui ed il governo misto sotto i 600 m è possibile tagliare fino al 15 aprile, tra i 600 e i 1000 metri fino al 30 aprile, oltre i 1000 metri fino al 31 maggio. Il concentramento può essere effettuato fino a 30 giorni dopo la scadenza, estesi a 90 giorni oltre i 1000 metri. L'esbosco può essere effettuato tutto l'anno.
10	Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero vivo e 1 morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati di intervento	(Art. 42 bis) Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero vivo e 1 morto di grandi dimensioni ogni 5000 metri quadrati di intervento
11	Mantenimento di almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli	Non ci sono limitazioni.
12	Rilascio in bosco di almeno il 50% di ramaglie e cimali, in cumuli non superiori ai 3 metri steri	(Art. 33) Possibile esbosco totale; cumuli ammessi fino a 10 metri steri.
13	Obbligo di controllo selettivo delle specie vegetali esotiche invasive	(Art. 42 ter) Controllo selettivo non obbligatorio, è solo prescritto di evitare l'ulteriore diffusione.

Impegni Misura 12

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro di superficie forestale, volti a compensare, in tutto o in parte, nei siti della rete Natura 2000, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno occasionati dai vincoli derivanti dall'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/C EE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- d.p.g.r. 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale);
- deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 (Approvazione delle misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000), modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e con D.G.R. n.1-1903 del 4/9/2020;
- deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2015, n. 15-1325 (Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie” (Prioritized Action Framework, PAF) per la programmazione 2014-2020 per la Rete Natura 2000 in Piemonte);

- deliberazione della Giunta regionale n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 (Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie” (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte - Programmazione 2021-2027).

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ai selvicoltori e ai proprietari e/o gestori di foreste private, singoli o associati. Il sostegno è inoltre concesso ai proprietari e/o gestori delle foreste pubbliche, in relazione alla significativa estensione delle foreste pubbliche all’interno della rete Natura 2000 (pari a 75.000 ettari corrispondenti al 53% della superficie forestale complessiva nelle zone Natura 2000), frammiste alle proprietà private. I proprietari e/o i gestori delle foreste pubbliche, considerando la significativa commistione con le foreste private, hanno un ruolo attivo per assicurare la gestione ordinaria delle superfici forestali, il rispetto degli impegni e quindi il mantenimento degli habitat con un'adeguata contiguità territoriale degli interventi.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Viene riconosciuto il mancato guadagno e/o il costo aggiuntivo derivanti dai vincoli ambientali previsti dalle Misure di conservazione generali, sitospecifiche, dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, per un importo derivante dalla metodologia di calcolo di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili a sostegno le superfici forestali ubicate all'interno dei siti della rete Natura 2000 sottoposte a vincoli ambientali previsti dalle misure di conservazione generali, sito-specifiche, dai piani di gestione dei siti Natura 2000 .
A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili domande di sostegno relative a importi inferiori a 500 euro/anno.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La misura è esclusa dai criteri di selezione dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
L'ammissione a finanziamento può prevedere l'assegnazione di priorità nella concessione dei premi a soggetti associati e a gestori individuati e che operano con continuità.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità è calcolata in relazione alla baseline costituita dalle norme del Regolamento Forestale regionale ed è concessa per un periodo di 7 anni in funzione dei seguenti gruppi di categorie forestali:
Categoria forestale - Importo annuo dell'indennità (euro/ha)

- Gruppo 1: Abetine, Lariceti, Peccete, Robinieti,Querco-carpineti, Cerrete - 40
- Gruppo 2: Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Querceti di rovere, Rimboschimenti - 30
- Gruppo 3: Altre categorie - 20

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R5 Impegni difficili da verificare e/o controllare
Il controllo del il rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni previste dalle Misure di Conservazione è oneroso a causa dell'estensione territoriale dei siti, della grande variabilità degli habitat e della frammentazione della proprietà privata. Vi è inoltre un problema di scarsa conoscenza delle norme generali che regolano i tagli boschivi e le misure di conservazione da parte dei beneficiari privati.

R6 Pre-condizioni e criteri di ammissibilità
Si tratta di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze pregresse di applicazione. Questo può rappresentare un problema di conoscenza delle specifiche norme di attuazione. Nell'applicazione della Misura ci si attende di incontrare criticità legate alla individuazione delle superfici eleggibili e alla frammentazione delle proprietà, con l'impossibilità, in taluni casi, di individuare tutti i proprietari.
Altra potenziale criticità è la difficoltà nell'applicazione di un premio annuo previsto in relazione ad una gestione attiva in un contesto socio economico di diffuso abbandono delle superfici forestali.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R5 Impegni difficili da verificare e/o controllare
Si prevedono azioni di informazione mirata verso le tematiche specifiche della misura in relazione alle norme selvicolturali vigenti in Piemonte.
Il controllo del rispetto degli impegni è agevolato dall'obbligo di effettuare la comunicazione di taglio boschivo per tutti gli interventi nei siti Natura 2000; inoltre il personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette effettua controlli preventivi e fornisce supporto tecnico nei siti di competenza; per gli altri siti la vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato.
R6 Pre-condizioni e criteri di ammissibilità
L'ammissione a finanziamento può prevedere l'assegnazione di priorità nella concessione dei premi a soggetti associati e a gestori individuati e che operano con continuità. L'ammissibilità delle superfici è verificata sulla base di procedure informatiche realizzate per lo scopo.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportati nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Gli elementi di riferimento per l'operazione ("baseline") sono costituiti dalle disposizioni del regolamento forestale regionale approvato con il DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Le restrizioni (divieti, obblighi o limitazioni) prese in considerazione per la concessione dell'indennità in quanto vanno al di là della "baseline" rappresentata dal regolamento forestale regionale approvato con il DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R consistono in:

- maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo in bosco relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione;

- forme di governo e/o di trattamento obbligate;
- limitazioni alla estensione degli interventi selvicolturali e alla percorribilità dei suoli con mezzi meccanici;
- gestione conservativa della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici;
- sospensione dei periodi consentiti per il taglio in relazione ai periodi di nidificazione dell'avifauna;
- controllo selettivo obbligatorio delle specie vegetali esotiche invasive.

Gli impegni obbligatori, confrontati con l'ordinarietà costituita dal Regolamento Forestale, sono dettagliati nella tabella riportata nella sezione 8.2.11.3.1.1 (Descrizione del tipo di intervento).

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertInente.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

I siti della rete Natura 2000 sono individuati sul territorio regionale attraverso le periodiche decisioni della Commissione europea e i corrispondenti decreti ministeriali riguardanti i SIC (decreti n. 2015/71/UE del 3 dicembre 2014 per la regione biogeografica alpina, n. 2015/69 del 3 dicembre 2014 per la regione biogeografica continentale e n. 2015/74/UE del 3 dicembre 2014 per la regione biogeografica mediterranea) e le ZPS (decreto 8 agosto 2014 pubblicato sulla GU n. 217 del 18 settembre 2014 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il nuovo elenco ufficiale delle zone di protezione speciale).
Per quanto riguarda gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali, l'informazione non è pertInente in quanto l'operazione riguarda esclusivamente le superfici forestali.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

L'importo del contributo è variabile in relazione alle tipologie di vincolo ambientale (obblighi, divieti e limitazioni di legge, applicabili a tutti) che il proprietario o il gestore devono rispettare all'interno di un sito della rete Natura 2000.
Per determinare il valore dell'indennità sono state valutate le perdite di reddito conseguenti all'applicazione

dei vincoli aggiuntivi (obblighi, divieti e limitazioni) derivanti dall'applicazione delle direttive Natura 2000 , differenziandole sulla base delle categorie forestali, della forma di governo e quindi dei possibili interventi selvicolturali. I risultati sono poi stati aggregati in gruppi omogenei di categorie forestali.
In particolare, sono state prese in considerazione le regole più restrittive rispetto alle zone ordinarie per la gestione dei boschi, secondo quanto previsto dalle misure generali di conservazione. Sono stati compensato, soltanto per boschi a effettiva gestione attiva, i mancati redditi per riduzione dei prelievi e i maggiori costi per aumento della complessità dei cantieri e della relativa gestione.

FONTI: Regione Piemonte, Misure generali di conservazione dei siti di interesse comunitario. Segnalazioni di taglio inviate alla Regione Piemonte a cura dagli aventi diritto nell'ultimo triennio per stima di estensione delle tagliate e di indici di prelievo per categoria forestale e forma di governo. Manuali regionali: Ambienti e specie della Direttiva habitat in Piemonte – IPLA Regione Piemonte 2003; Tipi forestali del Piemonte - IPLA Regione Piemonte 2004), regolamento forestale regionale (DPGR 8R/2011 e s.m., all. A Tabelle 1 e 2). Sistema Informativo forestale regionale (SIFOR): carte tematiche su GIS, inventario forestale regionale, studi per i Piani forestali territoriali (PFT). Statistiche ufficiali, dati dell'osservatorio della rivista Sherwood, dati IPLA su prezzi medi unitari degli assortimenti derivanti dall'aggiudicazione di lotti boschivi Per determinare il tipo di assortimenti legnosi ottenibili (da opera, da paleria, da ardere in tronchetti, biomassa da triturazione) dalle diverse categorie forestali con i diversi interventi selvicolturali si è fatto riferimento al sistema di calcolo della disponibilità potenziale legnosa (CDLP) messo a punto da IPLA per Regione Piemonte nell'ambito di progetti internazionali ed integrato nel SIFOR. Giudizi di esperti tecnici forestali e naturalisti IPLA.

Per gli impegni oggetto di compensazione non sussistono interazioni né con il greening (Reg. UE 1307/2013, art 43 sgg.) né con il sostegno accoppiato (Reg. UE 1307/2013, art. 52).

Non esiste nessuna cumulabilità con altre operazioni a premio sulla stessa superficie.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

L'operazione prevede l'erogazione di indennità compensative esclusivamente nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e non anche negli elementi ("stepping stone") di cui all'articolo 10 della direttiva Habitat.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Il Prioritized Action Framework approvato con la DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015 per il periodo 2014-2020 e con DGR n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 per il periodo 2021-2027 prevede azioni riferibili alle superfici forestali contemplate dalle misure di conservazione e pertanto oggetto di indennizzo ai sensi della sottomisura 12.2 finalizzate al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da maggiore maturità e da composizione specifica naturaliforme incluso il mantenimento dei grandi alberi anche deperienti o morti.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In corso di definizione

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

In corso di definizione

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l' effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione, anche per prendere in carico le eventuali modifiche richieste dai servizi della Commissione e definite in sede di negoziato.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Cfr. operazione 12.2.1.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Cfr. operazione 12.2.1.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertInente in quanto la sottomisura 12.3 non è attivata.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Cfr. operazione 12.2.1.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Cfr. operazione 12.2.1.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Cfr. operazione 12.2.1.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Cfr. operazione 12.2.1.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - articoli 31 e 32;
•Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

• Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le aree rurali montane del Piemonte e le attività agricole in esse operanti sono un elemento essenziale del sistema economico regionale, oltre che uno strumento di presidio e gestione del territorio, considerato il fatto che il territorio montano rappresenta il 45% circa della superficie regionale. Prendendo in considerazione le superfici utilizzate ai fini agricoli, le aziende montane incidono per un 30% circa sul totale regionale.

L'obiettivo della misura, pertanto, è quello di incentivare, tramite l'erogazione di un'indennità a favore degli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili compensando i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio delle zone soggette a vincoli naturali, al fine di prevenire l'abbandono del territorio.
La designazione delle zone soggette a vincoli naturali in Piemonte, fin dall'applicazione della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate , riguarda escluvamente le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La misura prevede pertanto l'attivazione soltanto della sottomisura 13.1 (Pagamento compensativo per le zone montane) attraverso un unico tipo di operazione. La designazione delle zone montane è stata effettuata individuando il territorio regionale caratterizzato da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione applicando la metodologia descritta nella sezione 8.2.13.3.1.10.
La delimitazione delle zone montane a seguito dell'applicazione di tale metodologia non è risultata modificata rispetto al periodo di programmazione 2007-2013. L'elenco delle zone montane ammissibili al sostegno è riportato nell’allegato “Classificazione dei comuni secondo l'intensità dei vincoli naturali“ (cfr. la sezione “Informazioni specifiche della misura”).
La misura intende soddisfare il fabbisogno F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) ed è collegata prioritariamente alla focus area 4A (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o

ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell'Europa) e secondariamente alla focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali).
La misura contribuisce all'obiettivo trasversale “ambiente e cambiamento climatico”, incentivando la prosecuzione della fornitura delle esternalità positive dell'agricoltura in un contesto di sostenibilità ambientale garantito dal necessario rispetto della condizionalità di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.1.1 Indennità compensativa

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’intervento consiste nel versamento di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane per compensare, in parte (cfr. sezione 8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno), i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola.
Per assicurare che l’aiuto corrisposto sia commisurato agli effettivi vincoli naturali cui devono far fronte le imprese agricole, l’importo è calcolato tenendo conto di:
• gravità del vincolo naturale identificato che pregiudica le attività agricole;
• sistema agricolo.
Trattandosi dell'unico tipo di operazione all'interno della misura M13 si rimanda alla descrizione generale della misura per quanto riguarda il contibuto dell'operazione ai fabbisogni, alle focus area e agli obiettivi trasversali.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamenti annuali per ettaro di superficie agricola destinati a compensare gli agricoltori in attività delle zone montane di parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola e calcolati in confronto alle zone non soggette a tali vincoli.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

- Titolo VI (Condizionalità);
• regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio – articolo 9 (Agricoltore in attività).

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto a superficie, non sono previste spese ammissibili. I pagamenti saranno differenziati in base al diverso grado dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi che sostiene l'agricoltore, calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali. Come previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013, questi calcoli sono stati certificati da un organismo indipendente.

Per differenziare al loro interno le zone montane e diversificare il livello dei pagamenti secondo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 1 terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013, queste sono state suddivise in più sottozone tenendo conto del sistema agricolo e della gravità del vincolo permanente, stabilita esclusivamente sulla base di altimetria e pendenza ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I pagamenti saranno inoltre decrescenti in ragione inversa della superficie agricola aziendale.

Per questi aspetti cfr. inoltre la sezione "Informazioni specifiche della misura".

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'indennità sarà concessa per ettaro di superficie agricola ai beneficiari che:
• siano agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
• operino e si impegnino a proseguire l'attività agricola in una zona montana nell'anno di presentazione della domanda di sostegno;
• abbiano superfici agricole nelle zone della Regione Piemonte classificate montane;
• raggiungano un importo del premio annuo erogabile di almeno 500 euro.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti sia superiore alle risorse finanziarie annualmente stanziate, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello dell'indennità ad ettaro di superficie agricola sarà differenziato in funzione dei parametri previsti dall'articolo 31, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero:
a) classi di gravità dei vincoli permanenti

Classificazione in 4 classi di svantaggio clivo-altimetrico, derivanti dalla combinazione dei fattori altitudine e pendenza dei versanti:
• classe 1 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico basso (quota bassa);
• classe 2 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio (quota media e/o pendenza moderata);
• classe 3 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio-alto (quota da media ad elevata e/o pendenza da moderata a media);
• classe 4 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico alto (quota da media ad elevata e/o pendenza elevata).
(Per approfondire la metodologia che ha condotto alla determinazione delle classi di svantaggio vedere la sezione "Informazioni specifiche della misura").

b) sistemi agricoli
• sistemi agricoli a coltivazioni legnose;
• sistemi agricoli a seminativi;
• sistemi agricoli a pascoli e a prati permamenti.
I parametri a) e b), incrociati tra loro, forniscono i seguenti premi in euro/ha:

Classe di svantaggio clivo-altimetrica: Basso/Medio/Medio-alto/Alto

- Sistema agricolo a coltivazioni legnose: 200/200/250/250
- Sistemi agricoli a seminativi: 150/150/230/230
- Sistemi agricoli a pascoli e a prati permamenti: 130/180/230/280

I sistemi agricoli individuati garantiscono l'inclusione della totalità dei sistemi agricoli significativi per le aree montane piemontesi.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli importi delle indennità per unità di superficie agricola saranno decrescenti secondo le seguenti classi di degressività:

Superficie (ha) - Importo dell'indennità (%)

- 0-20ha: 100%
- >20-40ha: 70%
- >40-70ha: 40%
- >70-100ha: 10%
- oltre 100ha: 0%

La degressività dei pagamenti di cui sopra è giustificata dal fatto che si vogliono compensare maggiormente le aziende medio-piccole, in quanto strutturalmente meno competitive e che più hanno risentito della crisi economica. Inoltre, al crescere della superficie aziendale, l'incidenza dei vincoli naturali è meno evidente, anche perché questi ultimi possono essere almeno in parte superati con economie di scala.
Si precisa inoltre che le aziende con superficie agricola fino a 20 ettari rappresentano il 90% circa del totale delle aziende agricole montane piemontesi, da cui ne consegue che la quasi totalità delle aziende agricole montane beneficerebbe di un contributo di intensità pressoché massima.

Potranno inoltre essere previste ulteriori limitazioni per le aziende non stanziali nelle zone montane.
Non saranno erogati premi annui inferiori a 500 euro/beneficiario, in quanto si ritiene che per importi inferiori a tale soglia l'onere amministrativo complessivo sia sproporzionato rispetto al beneficio generato.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4.3.3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.
(R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità) Anche in riferimento al precedente periodo di programmazione, i rischi maggiori nell'applicazione della misura sono stati causati dall'insufficiente informazione dei beneficiari relativamente ai contenuti dei bandi; ciò ha comportato inesattezze nella compilazione delle domande, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti particellari, sia per alcuni requisiti essenziali per accedere al contributo.
Queste problematiche hanno generato ritardi nelle istruttorie e, talvolta, un appesantimento amministrativo considerevole a carico degli Organismi Delegati (OD), in quanto è stato necessario effettuare verifiche o richiedere ai beneficiari integrazioni o chiarimenti, con una ripercussione negativa nella gestione complessiva della misura (tempi di chiusura delle istruttorie e predisposizione degli elenchi di liquidazione).
(R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati) Per quanto concerne le istruttorie amministrative, soprattutto nei primo periodo di programmazione, vi sono stati ritardi nell'effettuazione dei controlli in loco (non sempre o non del tutto imputabili agli OD), i quali in alcuni casi non si sono conclusi nell'anno di presentazione della domanda, con conseguenti complicazioni, nell'anno successivo, a verificare impegni riferiti a periodi precedenti.
(R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare) Sono state riscontrate difficoltà nell'accertamento di alcuni impegni, in particolare il carico UBA per i capi monticati, in quanto la verifica documentale, secondo gli uffici della Commissione Europea, non fornirebbe sufficienti garanzie, ed allo stesso tempo il conteggio diretto in alpeggio non è facilmente eseguibile, sia per l'elevato numero di capi da controllare, sia per le caratteristiche orografiche dei pascoli alpini.
Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:
(R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati) Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

(Mitigazione del rischio R6) Per ridurre le percentuali di errore e prevenirne alcune cause, sarà necessaria una maggiore informazione dei beneficiari, direttamente o tramite i CAA, per evidenziare nel dettaglio i requisiti di accesso al contributo.
(Mitigazione del rischio R3) Particolare attenzione verrà posta nel coordinamento dell'attività degli OD (maggiore scambio di informazioni dalla Regione verso gli Enti istruttori e viceversa) e nel recepimento delle esperienze maturate "sul campo" dai funzionari dei medesimi OD. Inoltre, un maggiore coordinamento dovrà porsi, in accordo con Arpea, per migliorare le procedure di monitoraggio dell'attività svolta dagli OD.

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.
Si ritiene inoltre opportuno potenziare l'attività di formazione per i funzionari incaricati di eseguire le istruttorie ed i controlli in loco, sia per dettagliare le disposizioni regionali contenute nei bandi o nelle circolari applicative, sia per uniformare nel maggior modo possibile l'attività degli OD.
Per quanto concerne infine la tempistica dei controlli in loco, analogamente a quanto già attuato a partire dalla Campagna 2012, si predisporrà per gli OD un calendario dei controlli per il mantenimento degli impegni, il quale dovrà essere rigorosamente rispettato.
In merito ai controlli sui requisiti di ammissibilità, questi si attueranno sul 100% delle domande e saranno totalmente informatizzati, incrociando i dati della domanda con quelli presenti in Anagrafe Agricola o in altre Banche dati (es: Infocamere). Il mancato rispetto di uno solo di questi requisiti comporterà l'esclusione della domanda.
(Mitigazione del rischio R5) Per quanto concerne invece il carico UBA, poichè l'indennità compensativa è una misura a superficie e non a capo di bestiame, il premio non sarà più legato al rispetto di un determinato carico UBA; questo resterà un impegno di condizionalità, e come tale sarà controllato.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti, gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative riportate nei bandi.
Per quanto concerne il "no double funding", considerato che gli impegni del greening sono diversi da quelli della misura 13 e che la Regione Piemonte non attiverà l'aiuto per le zone soggette a vincoli naturali previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013, si ritiene che non sussista il doppio finanziamento. Il "no double funding" è evitato anche in relazione al pagamento accoppiato di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (cfr. sezione successiva).

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo dell'indennità per ettaro di superficie di ogni singolo sistema agricolo è stato calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 2 dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'aiuto consiste in un premio annuale per ettaro di superficie agricola destinato a compensare alle aziende delle zone montane parte dei mancati guadagni e dei maggiori costi sostenuti in confronto alle aziende non soggette a vincoli. L'indennità è stata calcolata sulla base della differenza di reddito netto per unità di superficie in funzione dell'ordinamento tecnico economico (OTE) fra aziende in zone montane e in zone ordinarie appartenenti al campione RICA e satellite per il Piemonte (anni 2010-2012). L'importo massimo del premio è stato attribuito alle superfici ricadenti in classe di svantaggio 4 e poi modulato in funzione dei sistemi agricoli e delle classi di svantaggio clivo-altimetrico, secondo quanto descritto nella sezione "Informazioni specifiche della misura".

Per quanto riguarda i sistemi agricoli a pascoli e a prati permanenti (riconducibili pertanto all'attività zootecnica), l'indennità ad ettaro riconosciuta è inferiore al differenziale dei redditi netti per OTE tra aziende in aree montane e aziende di pianura determinati dall'organismo certificatore (circa 1.865 euro/ha), escludendo così il rischio di sovracompensazione. Inoltre, il calcolo tiene in conto il premio volontario accoppiato per il latte in montagna previsto dal d.m. 18 novembre 2014 ai sensi dell'articolo 54 del

regolamento (UE) n. 1307/2013.

Fonti: campione Rica e satellite per il Piemonte, anni 2010-2012; Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, 2014; Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali, Ipla, 2014.

Inoltre, poiché in Italia, e dunque anche in Piemonte, non trova applicazione il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui agli articoli 48 e 49 del regolamento (UE) n. 1307/2013, anche per questo aspetto non sussiste il rischio di "doppio finanziamento".

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La degressività delle indennità di cui all'articoIo 31, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 viene applicata oltre i 20 ettari di superficie aziendale (cfr. tabella di degressività riportata nella sezione 8.2.12.3.1.8 (Importi e aliquote di sostegno).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

La designazione è stata effettuata al livello di foglio di mappa catastale (livello amministrativo sub-comunale).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

L'applicazione del metodo descritto nella sezione 8.1 (Designazione delle zone soggette a vincoli naturali) ha condotto alla delimitazione esclusivamente di zone di montagna di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La metodologia seguita per la designazione delle zone montane soggette a vincoli naturali in Piemonte per il periodo 2014-2020 ha utilizzato la combinazione dei fattori altitudine e pendenza dei versanti, ed è pertanto conforme a quanto riportato all'art. 32 del regolamento sopra citato.

I parametri sopra elencati sono stati applicati, mediante operazioni GIS, a unità cartografiche (pixel) di 20 metri di lato. Tali unità sono state successivamente aggregate a livello di foglio di mappa catastale, classificando ciascun foglio, in base alla prevalenza, secondo 4 classi di intensità dei vincoli naturali (svantaggio clivo-altimetrico):
• classe 1 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico basso (quota bassa): rappresentata principalmente dai più ampi fondovalle alluvionali della regione e dal cosiddetto "pedemonte", costituito dalle superfici di raccordo fra pianura e montagna allo sbocco delle valli alpine.
• classe 2 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio (quota media e/o pendenza moderata):

dominante nei territori appenninici e nei maggiori edifici morenici.
• classe 3 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico medio-alto (quota da media ad elevata e/o pendenza da moderata a media): presente in buona parte delle valli alpine, di cui costituisce i versanti e i crinali più arrotondati nonché nei fondovalle situati alle quote maggiori.
• classe 4 - zone montane con svantaggio clivo-altimetrico alto (quota da media ad elevata e/o pendenza elevata): dominante negli alti versanti alpini e nella maggior parte dei crinali alpini.

Le 4 classi sopra riportate rappresentano una ulteriore suddivisione delle aree montane e vengono utilizzate per diversificare il livello dei pagamenti secondo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le classi di svantaggio clivo-altimetrico sono state definite mediante l'impiego della matrice sotto riportata, ove in ascissa si trovano le classi di pendenza, in ordinata le classi di quota.

La ripartizione del territorio regionale per classi di intensità dei vincoli naturali è illustrata nel cartogramma Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali e nell'allegato Classificazione del territorio montano in relazione all'intensità dei vincoli naturali.

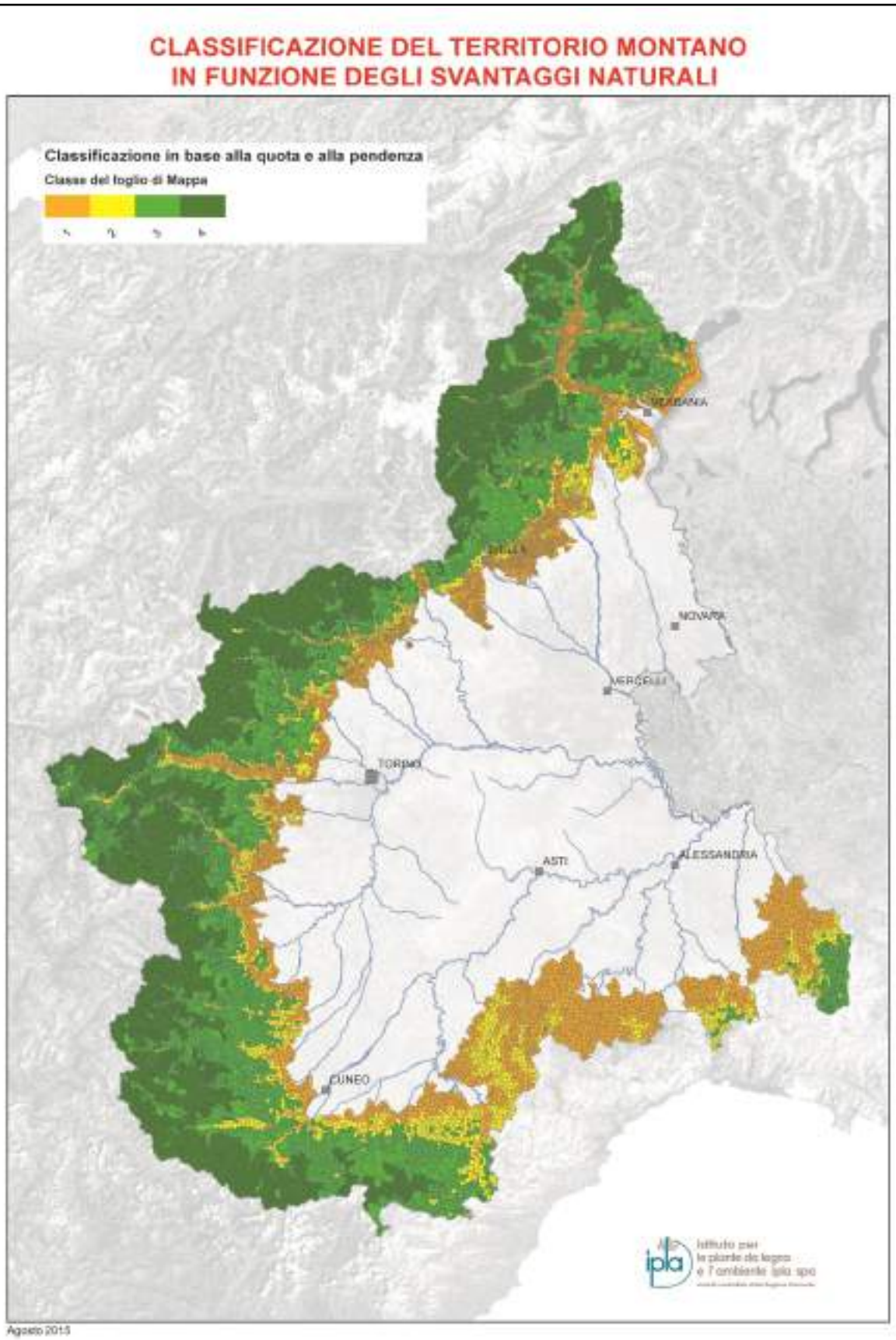

Classificazione del territorio montano in funzione degli svantaggi naturali

QUOTA (m s.l.m.)	PENDENZA (%) →					
	0	0-3	03-ott	nov-20	21-35	>35
> 2.500	3	3	4	4	4	4
1.800-2.500	2	3	3	4	4	4
1.200-1.800	2	2	3	3	4	4
900-1.200	1	2	2	3	4	4
600-900	1	2	2	3	3	4
< 600	1	1	1	1	1	1

Classi di svantaggio clivo-altimetrico

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Cfr. operazione 13.1.1.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Cfr. operazione 13.1.1.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Cfr. operazione 13.1.1.

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, Titolo IV, Sezione 2, Sottosezione 1, articolo 40

Articolo 27 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 e Allegato II, paragrafo 5.3.2.1.5 dello stesso regolamento

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, articolo 33

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla

Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 215 (Benessere degli animali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

Art. 36 (b) (v) e 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Punto 5.3.2.2.5. dell'Allegato II del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1974/2006

Consideranda 4 e 20 e articolo 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le foreste sono state profondamente modificate dalla secolare azione dell'uomo, perciò, per il mantenimento della loro stabilità ecologica e delle funzioni che la società loro assegna, l'intervento antropico svolge un ruolo essenziale.

Le foreste di protezione e i boschi da seme assolvono funzioni importanti per l'ambiente e la società, per cui è prioritario mantenerle stabili ed efficienti dal punto di vista strutturale. Infatti, il mantenimento e il miglioramento della struttura e della composizione comporta benefici (tutela della biodiversità, stoccaggio di carbonio, protezione del territorio dall'erosione e dalla caduta di massi o valanghe e conseguentemente risparmio di interventi di ripristino, conservazione dell'attività turistica) difficilmente monetizzabili ma largamente superiori ai benefici economici legati ai prodotti legnosi del bosco.

La normativa forestale attualmente in vigore non prevede alcuna cautela specifica per queste particolari formazioni; sono previsti semplicemente: a) un intervallo minimo di tempo (turno o periodo di curazione) tra successivi interventi sulla medesima superficie, b) un rilascio minimo di matricine o di provvigione rapportati alla superficie percorsa con l'intervento.

Azioni di ricerca e sperimentazione condotte negli ultimi dalla Regione Piemonte hanno portato alla definizione di nuovi indirizzi selvicolturali e alla redazione di specifici strumenti tecnici utili alla gestione sostenibile di queste particolari formazioni forestali. L'applicazione delle tecniche necessarie alla gestione di questi particolari popolamenti peraltro comporta maggiori oneri e minori ricavi rispetto alla mera applicazione della normativa forestale vigente.

Gli obiettivi della Misura sono: migliorare la funzione di difesa dal rischio idrogeologico, idraulico, da valanghe e da altri rischi naturali; migliorare la diversificazione della struttura e della composizione per aumentare o mantenere la biodiversità; mantenere e migliorare la capacità di stoccaggio della CO2 nella biomassa e nel suolo degli ecosistemi forestali.

La Misura contribuisce alla Focus Area A della Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste".

La Misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR:

- ambiente

- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

e risponde ai seguenti Fabbisogni emersi dalla analisi SWOT:

Fabbisogno 10 - Sviluppare strumenti e azioni di prevenzione e gestione dei rischi climatici, sanitari e fitosanitari e ambientali

Fabbisogno 14 - Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio

Fabbisogno 15 - Migliorare la conservazione del sistema suolo

Fabbisogno 17 - Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle aree svantaggiate.

Campo di applicazione

La misura si applica a:

- superfici forestali aventi funzione di protezione dei versanti dall'erosione superficiale e dai dissesti idraulici grazie alla regimazione idrica svolta e di salvaguardia di insediamenti, manufatti e coltivazioni di fondovalle o di pendice da frane, cadute massi, alluvioni, valanghe, erosione, ecc,

- superfici forestali individuate e classificate dalla Regione Piemonte come popolamenti per la raccolta del seme.

L'aiuto è costituito da un premio erogato annualmente per nel periodo 2013-2015 per ogni ettaro di superficie forestale per la quale il beneficiario si impegna ad attuare gli impegni obbligatori e quelli aggiuntivi di gestione sostenibile approvati dalla Regione Piemonte.

Beneficiari

Persone fisiche o giuridiche , silvicoltori privati, pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, e loro consorzi.

Sono ammessi unicamente impegni silvo-ambientali a favore di superfici

forestali di proprietà di privati o di Comuni, singoli o associati.

Costi ammissibili

La Misura prevede l'erogazione di un premio annuale a ettaro di superficie forestale per la quale i beneficiari assumono i seguenti impegni sottoscritti in appositi contratti di durata quinquennale.

1. interventi volti al mantenimento e/o miglioramento della stabilità delle *superfici con funzione di protezione*:

- rilascio del 30% di massa legnosa in più rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni vigenti, ovvero:

FUSTAIE : il prelievo non deve superare il 40% della provvigione prima del taglio e in ogni caso devono

essere rilasciati i quantitativi come da tabella seguente:

Mc/ha minimi da rilasciare – Norme vigenti:

- Faggete 100
- Acero-tiglio-frassineti 100
- Abetine 120
- Peccete 120
- Pinete 90
- Lariceti e cembrete sotto 1.500 mt 110
- Lariceti e cembrete sopra 1.500 mt 90
- Altre categorie 80

Mc/ha da rilasciare in attuazione della Misura:

- Faggete 130
- Acero-tiglio-frassineti 130
- Abetine 156
- Peccete 156
- Pinete 117
- Lariceti e cembrete sotto 1.500 mt 143
- Lariceti e cembrete sopra 1.500 mt 117
- Altre categorie 117

CEDUI : rilascio di matricine a gruppi con una copertura minima del 15% (invece che del 10%), elevata al 30 % (invece che del 20%)

nel caso del faggio;

- messa in luce della rinnovazione esistente laddove necessario;

- diradamenti a favore delle piante aventi portamento più stabile;

- allestimento in bosco del legname al fine di limitare l'erosione in atto o di favorire l'insediamento di nuclei di rinnovazione naturale;

- rilascio di almeno 4 piante a ettaro per l'invecchiamento indefinito e di necromassa, compatibilmente con le buone pratiche fitosanitario, invece di 2 piante vive/ha e 2 morte/ha (per le norme vigenti, solo se presenti);

2 . interventi volti al mantenimento e/o miglioramento dei*popolamenti da seme*:

- marcatura dei principali portaseme, in particolare quelli di specie sporadiche (es. ciliegio, sorbi) con obbligo della loro georeferenziazione;

- in caso di tagli di utilizzazione, obbligo di rilascio di almeno il 30% in più di piante rispetto alle prescrizioni vigenti, con particolare riferimento ai portaseme individuati:

FUSTAIE : il prelievo non deve superare il 40% della provvigione prima del taglio e in ogni caso devono

essere rilasciati i quantitativi come da tabella seguente:

Mc/ha minimi da rilasciare – Norme vigenti:

- Faggete 100
- Acero-tiglio-frassineti 100
- Abetine 120
- Peccete 120
- Pinete 90
- Lariceti e cembrete sotto 1.500 mt 110
- Lariceti e cembrete sopra 1.500 mt 90
- Altre categorie 80

Mc/ha da rilasciare in attuazione della Misura:

- Faggete 130
- Acero-tiglio-frassineti 130
- Abetine 156
- Peccete 156
- Pinete 117
- Lariceti e cembrete sotto 1.500 mt 143
- Lariceti e cembrete sopra 1.500 mt 117
- Altre categorie 117

CEDUI : rilascio di matricine a gruppi con una copertura minima del 15% (invece che del 10%), elevata al 30 % (invece che del 20%) nel caso del faggio;

- rilascio di almeno 4 piante a ettaro per l'invecchiamento indefinito e di necromassa, compatibilmente con le buone pratiche fitosanitarie, invece di 2 piante vive/ha e 2 morte/ha (per le norme vigenti, solo se presenti).

Restano immutati gli altri obblighi già previsti dalle norme vigenti.

Il periodo di impegno minimo è fissato in 5 anni. a far tempo dalla presentazione della prima domanda di aiuto

Principi per la definizione dei criteri di selezione

Non verranno aperti nuovi bandi.

La Misura riguarda esclusivamente i trascinamenti dei pagamenti ammessi con i bandi aperti a valere sulla Misura 225 (Pagamenti silvo-ambientali) del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.

Intensità dell'aiuto

I premi sono assegnati, in funzione del tipo di superficie interessata in termini di destinazione attribuita e di macro-categoria forestale, come dalle tabelle di seguito riportate.

Boschi a funzione di protezione

SUPERFICI SERVITE - €/ha/anno
latifoglie, abetine e peccete 55

SUPERFICI NON SERVITE - €/ha/anno
altre conifere e altre latifoglie 95
lariceti 155
abetine e peccete, faggete, castagneti e robinieti 200

Boschi da seme
Macrocategorie - €/ha/anno
Latifoglie 80
Abetine e peccete 90
Altre conifere 45

L'entità del premio è stata oggetto di certificazione nell'ambito del PSR 2007-2013.

La valutazione è stata eseguita per le diverse categorie forestali presenti nelle foreste aventi funzioni protettive, protettiva-produttiva o di conservazione naturalistica, funzioni anche a riguardo dei boschi da seme.

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è attivata solo come trascinamento della misura 225 del PSR 2007-2013.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

La misura è attivata solo come trascinamento della misura 225 del PSR 2007-2013.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

La misura è attivata solo come trascinamento della misura 225 del PSR 2007-2013.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La misura è attivata solo come trascinamento della misura 225 del PSR 2007-2013.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

La misura è attivata solo come trascinamento della misura 225 del PSR 2007-2013.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

La misura è attivata solo come trascinamento della misura 225 del PSR 2007-2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La misura è attivata solo come trascinamento della misura 225 del PSR 2007-2013.

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli impegni assunti ai sensi dell’art. 47 del Reg. (CE) 1698/2005 riguardanti i pagamenti silvoambientali hanno una durata che oltrepassa il 2014 e saranno adeguati, ove necessario, a partire dal 2015 alle condizioni ex ante ed ai nuovi impegni secondo le clausole di cui all’art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e dell’art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

Il trascinamento di risorse deriva dalla necessità di attendere l’effettuazione dei controlli in loco relativi agli impegni assunti prima di effettuare il pagamento delle ultime annualità.

Si prevede di completare i pagamenti ai beneficiari entro il 2017.

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- Articolo 35 e titolo IV del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”;

- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014 e s.m.i.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che possono riguardare:

a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, come ad esempio le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

b) la creazione di poli e di reti;

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

La misura, tramite le sue diverse operazioni, risponde direttamente a molti dei fabbisogni individuati a seguito dell'analisi SWOT, secondo quanto riportato nella descrizione di ogni operazione.

L'elenco delle sottomisure e operazioni rientranti nella misura è il seguente (fra parentesi sono indicati i fabbisogni prioritari cui l'operazione risponde):

- Sottomisura 16.1 - sostegno per la costituzione, la gestione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
    - Operazione 16.1.1 - Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI (F1);
- Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
  * Operazione 16.2.1 - Attuazione di progetti pilota (F7);
- Sottomisura 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in

comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione del turismo rurale

    - Operazione 16.3.1 - Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale (F4);

- Sottomisura 16.4 - Sostegno a nuove forme di cooperazione per la creazione di filiere corte, mercati locali, attività promozionali

    - Operazione 16.4.1 - Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali (F4, F5, F7, F17, F19);

- Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

    - Operazione 16.5.1 - Progetti ambientali (F10, F11, F12, F13, F14, F15);

- Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia

    - Operazione 16.6.1 - Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria (F4, F16, F19);

- Sottomisura 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

    - Operazione 16.7.1 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER (F4, F5, F7, F17);

- Sottomisura 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

    - Operazione 16.8.1 - Piani forestali e di strumenti equivalenti (F4, F14, F17);

- Sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
  * Operazione 16.9.1 - Progetti di agricoltura sociale (F5, F18).

La misura è collegata principalmente alla focus area 1B. Le diverse operazioni contribuiscono anche ad altre focus area, come illustrato nella tabella riportata al fondo del presente paragrafo.

Il contributo specifico di ogni operazione agli obiettivi trasverali è illustrato nei rispettivi paragrafi “Descrizione del tipo di intervento”.

(*) paragrafo (47) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018:

I costi diretti di progetti specifici di cooperazione realizzati nell’ambito dei tipi di operazione sono limitati ai seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono

ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

		Competitività		Filiere		Ambiente			Cambiamento climatico				Zone rurali	
codice operazione	Operazione	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5C	5D	5E	6B	6C
16.1.1	Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.2.1	Attuazione di progetti pilota			P						x			x	
16.3.1	Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale.	P		x									x	
16.4.1	Creazione di filiere corte e mercati locali e attività promozionali	x		P									x	
16.5.1	Progetti ambientali					x	P	x	x	x	x	x		
16.6.1	Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria	x								P			x	
16.7.1	Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER	x											P	
16.8.1	Piani forestali e di strumenti equivalenti	x										x	P	
16.9.1	Progetti di agricoltura sociale	P											x	

Legenda: P= focus area principale; x= focus area secondaria

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Focus area

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione incentiva la cooperazione fra almeno due soggetti per:

- la creazione e la gestione dei gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, nonché la concretizzazione di idee progettuali in proposte progettuali;
- l'attuazione di progetti di sviluppo sperimentale, di progetti di innovazione di processo e organizzativa e l'attuazione di progetti di innovazione sociale, di progetti dimostrativi e di progetti pilota.

I GO si costituiscono con riferimento a una specifica opportunità da promuovere e/o a una particolare problematica da risolvere mediante soluzioni innovative con riferimento agli obiettivi del PEI. I GO sono costituiti da soggetti interessati quali ad esempio agricoltori, selvicoltori, ricercatori, consulenti, imprenditori del settore agroalimentare, forestale e della filiera del legno, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI e delle attività progettuali condotte dal GO, secondo un modello di innovazione interattiva, e un processo partecipativo in cui gli elmenti costitutivi della futura innovazione provengono non solo dalla scienza, ma anche dalla pratica e dai soggetti intermedi: gli agricoltori, i servizi di consulenza, le ONG, i ricercatori, ecc. operano insieme all'interno di un processo “bottom up” (“dalla base alla cima”). Tale modello di innovazione interattiva si basa principalmente sulla cooperazione, la condivisione e la disseminazione delle conoscenze.
L'operazione si propone di far fronte al fabbisogno F1 (Promuovere reti e collaborazioni tra le imprese e gli attori del sistema regionale della conoscenza) e contribuisce alla focus area 1B (Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali).
Dato il carattere di elevata trasversalità dell'operazione, la medesima contribuisce, a seconda delle tematiche affrontate nei progetti di innovazione, anche alle seguenti focus area:

- 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività);
- 3A (Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali);

- 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali);
- 4A (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa);
- 4B (Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi);
- 4C (Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi);
- 5A (Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura);
- 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia);
- 5D (Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura);
- 5E (Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale);
- 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali);
- 6C (Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali).

Inoltre, l'operazione contribusce come segue agli obiettivi trasversali:

- “innovazione”, principalmente attraverso il finanziamento dei GO del PEI;
- “ambiente” e “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi”, nella misura in cui i progetti presentati e finanziati avranno a oggetto o prevederanno approcci coerenti con tali tematiche.

I GO potranno agire anche a livello interregionale e unionale attraverso collaborazioni e accordi tra le autorità di gestione dei programmi definendo i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare e le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l’attività di animazione a carattere sovraregionale, risulta essenziale il ruolo della Rete rurale nazionale che, esercitando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze espresse da territori comuni a più regioni.
Sono previsti bandi separati per (1) la costituzione dei GO e la concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale e per (2) il sostegno alla gestione dei GO e l'attuazione dei progetti.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Incentivo a fondo perduto che è destinato a compensare i beneficiari per una parte dei costi ammissibili sostenuti per le seguenti azioni:

- azione 1: costituzione dei GO e concretizzazione di idee progettuali in proposta di progetto;
- azione 2: gestione dei GO e attuazione dei progetti.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per i dettagli relativi ad importi e aliquote di sostegno, si veda il paragrafo dedicato.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Sezioni 1.1.11, 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: soggetti che lavorano di concerto per concretizzare un'idea progettuale in una proposta di progetto da presentare in risposta a un avviso pubblico per GO del PEI
- Azione 2: gruppi di cooperazione ammessi a finanziamento nell'ambito del punto precedente che presentano una domanda di aiuto per il sostegno alla gestione dei GO e all'attuazione dei progetti.

Per entrambe le azioni la cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti.

Le categorie di soggetti che possono far parte di un GO sono le seguenti, in relazione alla pertinenza con i contenuti del progetto:

- imprese agricole e/o forestali;
- organismi di ricerca, erogatori di servizi di base, organismi specializzati e/o di supporto tecnico;
- costruttori di macchine e attrezzature agricole e forestali, produttori di mezzi tecnici per l’agricoltura e per l’allevamento e di prodotti in legno;
- altri soggetti del settore agroalimentare e forestale e della filiera del legno, dei territori rurali e della società civile, enti locali

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1:

- costo degli studi di fattibilità: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell’implementazione vera e propria del progetto
- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto da realizzare da parte del potenziale gruppo operativo del PEI, con particolare riferimento al reclutamento dei partecipanti al progetto e alla messa in rete tra di loro necessaria per definire in modo adeguato il progetto

Azione 2:

- costo degli studi sulla zona interessata e stesura di piani aziendali
- costi di esercizio della cooperazione: personale (coordinatore e segreteria), funzionalità ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.), funzionalità operativa (ad es. posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, materiali minuti, etc.).
- costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione (costi di

facilitazione della collaborazione e prove in campo), compresi gli esami: personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali, quali ad esempio acquisizione di servizi e realizzazione di opere, lavori, interventi selvicolturali, brevetti, etc.

Nell'ambito dell'azione 2, i costi indiretti (spese generali) sono ammissibili nella misura forfettaria pari al 15% dei costi diretti del personale, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per entrambe le azioni, i costi sono ammissibili unicamente se sostenuti dopo la selezione dell'idea progettuale (Azione 1) o del progetto (Azione 2).

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per entrambe le azioni, il gruppo proponente deve essere composto da almeno due soggetti.

Per essere ammesso all'Azione 1, il soggetto proponente deve presentare un progetto preliminare (idea di progetto) che contenga almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della problematica o criticità esistente in rapporto al settore / comparto interessato
- idea di progetto e obiettivi del progetto con riferimento alla problematica evidenziata
- descrizione della potenzialità di innovazione dell'idea progettuale proposta
- modalità di attuazione al fine di pervenire, al termine dell'azione 1, alla concretizzazione della proposta progettuale

Per essere ammesso all'Azione 2, il soggetto proponente deve presentare una proposta di progetto redatta all'interno dell'Azione 1 che contenga almeno le seguenti informazioni:

- elenco dei soggetti partecipanti, descrizione degli apporti di ciascuno al progetto e il regolamento interno
- descrizione dettagliata delle attività del progetto e ripartizione tra i soggetti partecipanti, secondo una articolazione in work package / task
- cronoprogramma, milesstones e deliverables
- quantificazione dei costi necessari per l'attuazione del progetto e ripartizione tra i soggetti partecipanti
- descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse
- descrizione delle attività di comunicazione / divulgazione, incluso l'impegno a pubblicare i risultati del progetto sul sito web EIP-AGRI

La partecipazione della componente agricola/forestale è obbligatoria.
Potranno essere sostenute solo le attività di ricerca che sono necessarie allo svolgimento del progetto del GO.
Per essere ammesso all'azione 2 deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il progetto deve soddisfare entrambe le condizioni seguenti: (a) prevedere la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una sia una PMI e (b) escludere che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di

diffusione della conoscenza nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della ricerca;
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi e disseminati nella pratica agricola attraverso azioni dimostrative, conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per l'Azione 1:

- potenzialità dell'idea progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate
- qualità dell'idea proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, etc.) anche in relazione agli obiettivi del PEI
- potenzialità del progetto in termini di ricadute sull'adozione delle pratiche innovative da parte del settore

Per l'azione 2:

- qualità della proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, organizzazione delle attività, etc.)
- congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto
- qualità delle azioni di diffusione dei risultati e pertinenza dei soggetti destinatari
- capacità di coinvolgimento delle diverse fasi della filiera (favorendo un approccio verticale e nella catena del valore)
- oltre alla coerenza con i fabbisogni e le focus area del PSR, coerenza con le tematiche individuate in accordo con la rete rurale nazionale o collegate a progetti finanziati all'interno di Horizon 2020

Per entrambe le fasi:
b) applicabili al solo comparto agricolo:

- presenza di aziende agricole condotte da giovani agricoltori ai sensi del Capo V del Regolamento (UE) 1307/2013 o della definizione di cui all' Operazione 6.1.1 del PSR

c) applicabili al solo comparto forestale:

- estensione delle superfici forestali
- presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

I temi prioritari delle idee progettuali (Azione 1) e delle proposte di progetto (Azione 2) sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento

energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1: sovvenzione di 15.000 euro erogata in forma forfettaria, come previsto dal paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegati al PSR “Calcolo per la determinazione della somma forfettaria - € 15.000,00 – PSR 2014-2020 - 16.1.1 – Azione 1” e “Certificazioni sulla metodologia di calcolo per la determinazione dei costi unitari e standard e di somme forfettarie nell'ambito del PSR 2014-2020 per la Misura 16 e l'Operazione 16.1.1 – Azione 1”). Per tutto quanto concerne, nelle aree rurali, attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE, l’aiuto viene concesso ai sensi della normativa “de minimis”; il regime de minimis non si applica alla cooperazione in ambito forestale.

Azione 2:

- attività di gestione dei GO del PEI: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE e foreste: 80% dei costi ammissibili a eccezione dei progetti relativi alle seguenti focus area: 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, 5E, per i quali l'aliquota del sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del TFUE, l’intensità massima di aiuto, conformemente a quanto indicato al punto (710) e (711) degli orientamenti, è del 50%.

- realizzazione dei progetti: per attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'*allegato I* del TFUE: 80% dei costi ammissibili a eccezione dei progetti relativi alle seguenti focus area: 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 5D, 5E, per i quali l'aliquota del sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'*allegato I* del del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell’importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l’investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata “zona c non predefinita”, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 10% dell’importo dei costi ammissibili per gi investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa “de minimis” *(*vedere Descrizione generale della misura 16).*

La spesa massima ammissibile è pari a € 875.000,00.

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I gruppi operativi del PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da
soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi;
d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.
Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.
I GO divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

Per:
- innovazione sociale si intende lo sviluppo di nuove idee, servizi e modelli per lottare contro l'esclusione sociale;
- progetti dimostrativi si intendono i progetti di dimostrazione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel caso in cui l'attività finanziata sia la parte finale del processo di test o di validazione di un prodotto, pratica, processo e tecnologia. Non sono finanziabili attività dimostrative che si limitano a sensibilizzare in materia di tecnologie e tecniche che sono già operative e disponibili sul mercato;
- progetti pilota si intendono gli studi e le attività che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche.

8.2.15.3.2. 16.2.1 Attuazione di progetti pilota

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la realizzazione di interventi volti a:

- promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del l'ambiente e la resilienza climatica nelle filiere agricole, nei settori forestale e dell'economia montana, anche attraverso progetti di ricomposizione fondiaria;
- contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti forestali (legno e altri prodotti del bosco) aumentando il livello di cooperazione tra produttori e trasformatori del settore;
- migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse.

L'operazione contribuisce al fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali). Oltre che alla focus area 1B, essa è collegata prioritariamente alla focus area 5C (favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia) e secondariamente le focus area 1A, 3A e 6B.
Inoltre, l'operazione contribusce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sia nel metodo (finanziamento dei progetti pilota) che nel merito relativamente all'adozione di soluzioni innovative (di prodotto, di processo e organizzative);
- ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nella misura in cui i progetti affronteranno tali tematiche.

L’operazione è articolata in tre azioni:

Azione 1) Progetti pilota nel settore forestale;

Azione 2) Piattaforma tecnologica bioeconomia;

Azione 3) Progetti pilota nelle filiere agricole.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a coprire parte dei costi ammissibili sostenuti per i progetti.
Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per i dettagli relativi ad importi e aliquote di sostegno, si veda il paragrafo dedicato.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

• Sezioni 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
• Regolamento (UE) n. 1407/2013;
• Regolamento (UE) n. 1408/2013;

- decisione C(2015) n. 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma operativo regionale FESR della Regione Piemonte, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione tra proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del comparto agroalimentare o forestale e della filiera del legno, enti locali, organismi di ricerca, Regione Piemonte, poli e reti di imprese. Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

- costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di ottenere informazioni addizionali prima dell'implementazione vera e propria del progetto
- costo dell'animazione della zona interessata finalizzata ad acquisire dati/informazioni necessari per il progetto;
- costi di esercizio della cooperazione: personale (coordinatore e segreteria), funzionalità ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.), funzionalità operativa (ad es. posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, materiali minuti, etc.).
- costi diretti di specifici progetti di innovazione, compresi gli esami (personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali, quali ad esempio acquisizione di servizi e realizzazione di opere, lavori, interventi selvicolturali, brevetti, etc.).

I costi indiretti (spese generali) sono ammissibili nella misura forfettaria pari al 15% dei costi diretti del personale, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
I costi sono ammissibili unicamente se sostenuti dopo la presentazione della domanda di sostegno.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è limitato ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono l'attività prevista dalla presente operazione. Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti e i risultati del progetto pilota devono essere divulgati.

Il sostegno può essere concesso anche a operatori singoli. Qualora il beneficiario del sostegno sia un singolo operatore, i risultati del progetto pilota devono essere divulgati.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- potenzialità della proposta progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate
- qualità della proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, organizzazione delle attività, etc.)
- congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto

Con specifico riferimento al solo comparto forestale:

- impatto territoriale in termini di superficie e numero di operatori coinvolti
- superficie forestale e numero di imprese
- presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali

Con specifico riferimento al solo comparto agricolo:

per l'Azione 2

- grado di complementarietà con l'azione I.1b.2.2 Piattaforma tecnologica bioeconomia (settori prioritari "Agroalimentare", "Chimica verde/Cleantech" ed "Economia circolare") del POR FESR della Regione Piemonte 2014-2020;

- numero di operatori agricoli coinvolti;

per l'Azione 3

- impatto territoriale in termini di superficie e numero di operatori coinvolti;

- presenza di "organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza" con adeguata competenza, disponibilità diretta di infrastrutture di ricerca e personale dedicato ai servizi di consulenza in materia di innovazione .

I temi prioritari dei progetti pilota e di sviluppo sperimentale sono i seguenti:

• l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;

• la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;

• l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione

da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione : per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE e foreste: 80% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 80% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gi investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

Importi massimi ammissibili:

- Azione 1 (foreste): la spesa massima ammissibile è pari a € 600.000;
- Azione 2 (piattaforma bioeconomia): la spesa massima ammissibile è pari a € 200.000; all'interno di tale valore limite, la spesa massima ammissibile per l'insieme delle imprese agricole che fanno parte del gruppo di cooperazione non può comunque superare il valore di € 100.000.

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizioni:

- progetti pilota: studi e attività che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche;
- poli: raggruppamenti di imprese indipendenti fra loro, comprese “start-up”, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi pubblici e/o organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
- reti di imprese: accordo, formalizzato in un “piano di azione comune”, basato sulla collaborazione, lo scambio e l'aggregazione tra imprese, con lo scopo principale di raggiungere obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e della competitività aziendale. Sulla base di un programma comune, le imprese aderenti possono: collaborare fra di loro, scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche e di servizi, esercitare in comune attività di impresa. Le reti possono avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune. In tal caso, chiedendo la registrazione presso il registro delle Imprese, possono ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica. Le rete di imprese sono istituite ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) e s.m.i.

8.2.15.3.3. 16.3.1 Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione è articolata in due azioni:

- Azione 1: creazione di nuove forme di cooperazione produttiva e/o commerciale tra piccoli operatori indipendenti fra loro operanti nei diversi settori dell'economia rurale con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di lavoro in comune, condividere strutture e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della competitività.
- Azione 2: creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti fra loro con lo scopo di fornire servizi inerenti al turismo rurale.

L'operazione si propone di far fronte al fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali). Oltre che alla focus area 1B, essa contribuisce prioritariamente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alle focus area 1A, 3A, 3B e 6B.
Inoltre, l'operazione contribusce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: in un contesto caratterizzato da una notevole frammentazione delle imprese agricole, forestali, agroalimentari e di trasformazione piemontesi, costituite in larga parte da PMI e micro imprese, il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di progetti di cooperazione rappresenta un elemento innovativo sul territorio piemontese;
- ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi: nella misura in cui i progetti presentati e finanziati saranno collegati a tali tematiche.

Per entrambe le azioni, inoltre, fra i principi per la fissazione dei criteri di selezione è incluso lo sviluppo sostenibile.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove forme di cooperazione tra piccoli operatori. Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.

Il sostegno è concesso in conto capitale.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

• Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
• Parte II, sezioni 1.1.11, 2.6 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020)".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

La cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.
I soggetti che cooperano devono obbligatoriamente essere qualificabili come “piccoli operatori” ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014: una microimpresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione o una persona fisica non impegnata in attività economiche al momento della richiesta di finanziamento.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- Costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
- Costi di esercizio della cooperazione;
- Costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale.

È ammesso esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature nuove.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un piano di attività o piano industriale e del relativo business plan. Il piano di attività/piano industriale deve fornire una descrizione dell'operazione proposta; il business plan deve dimostrarne la sostenibilità economica.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per tutti i settori:

- presenza di microimprese coinvolte;
- presenza di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (persone di meno di 40 anni che si insediano per la prima volta come titolari di un’azienda agricola o che si sono insediati in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione della domanda nell'ambito del regime

di pagamento di base);
- presenza di imprenditrici donne;
- localizzazione in zone di montagna, in zone Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico;
- adesione ad approcci collettivi.

Per il comparto forestale:

- estensione delle superfici forestali
- presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali.

I temi prioritari dei progetti finanziati sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 80% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 80% dei costi ammissibili . Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gi investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

La durata del progetto non può essere superiore a sette anni.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4. 16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la creazione di filiere corte e di mercati locali al fine di migliorare l'integrazione dei produttori primari all'interno della filiera, la competitività dei produttori primari e la redditività delle aziende agricole. Nell'ambito delle attività oggetto della cooperazione possono essere realizzate anche le corrispondenti iniziative di promozione locale.
L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali), F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no
food e forestali), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).
Oltre che alla focus area 1B, l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 3A (Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali) e secondariamente alle focus area 1A, 2A e 6B.
Inoltre, l'operazione contribusce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: in un contesto caratterizzato da una notevole frammentazione delle imprese agricole, forestali, agroalimentari e di trasformazione piemontesi, costituite in larga parte da PMI e micro imprese, il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di progetti di cooperazione rappresenta un elemento innovativo sul territorio piemontese;
- ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi: nella misura in cui i progetti sono collegati a tali tematiche.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per il coordinamento e l'organizzazione delle forme di cooperazione e per le attività progettuali o gestionali specifiche. In caso di attuazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Il sostegno è concesso in contributo in conto capitale. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

• Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
• decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);
• regolamento (UE) n. 1308/2013;
• regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera agroalimentare e altri soggetti che svolgono attività a raggio locale operanti su uno specifico territorio.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo;
- costo dell'animazione della zona interessata per la costituzione dei gruppi di cooperazione;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo.
- costi delle attività promozionali.

Non è ammesso l'acquisto di macchine usate.
Non è ammessa la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte riguarda le filiere che non comportano più di un intermediario fra agricoltore e consumatore.
Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di attività o di un piano industriale e del relativo business plan che forniscano una descrizione dell'operazione proposta dimostrandone la sostenibilità, la funzionalità allo sviluppo del territorio, il valore aggiunto che deriva ai singoli operatori dall’organizzarsi in filiera corta.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi:

- individuazione di priorità tra regimi di qualità nel quadro di una strategia di sviluppo individuando i settori maggiormente in sofferenza o strategici;

- individuazione di priorità tra regimi di qualità caratterizzati da maggiore sostenibilità ambientale;

- numero di aziende aderenti;

- adesione ad altri tipi di operazioni;

- approcci collettivi;

- potenzialità dell'idea progettuale in termini di capacità di risoluzione delle problematiche affrontate;

- qualità dell'idea proposta progettuale (chiarezza, logicità, completezza, etc.);

- potenzialità del progetto in termini di ricadute sull'adozione delle pratiche innovative da parte del settore;

- congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto;

- innovazione a livello distributivo, di processo, organizzativa e sociale;

- la sostenibilità ambientale.

I criteri qualitativi di difficile misurazione saranno valutati da una Commissione costituita dall'Autorità di gestione composta da un gruppo di persone qualificate ed esenti da conflitto di interessi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione, di esercizio della cooperazione e delle attività promozionali: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: aliquota del 100% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gi investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti

misure del PSR o dalla normativa “de minimis” (*vedere Descrizione generale della misura 16).

La spesa massima ammissibile è pari a € 100.000.

Il sostegno è limitato al periodo massimo di sette anni.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Per filiera corta si intende una filiera che non prevede più di un intermediario fra agricoltore e consumatore. Per mercato locale si intende il mercato di sbocco dei prodotti delle aziende agricole comprese entro un raggio non superiore a 70 km dalle aziende agricole stesse.

8.2.15.3.5. 16.5.1 Progetti ambientali

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene l’attuazione di progetti di cooperazione riferiti a iniziative programmate all’interno delle misure con obiettivi agro-climatico-ambientali che, ai fini di una maggiore efficacia, sia opportuno realizzare su ampie estensioni territoriali, in maniera coordinata tra soggetti diversi.
L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio), F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F13 (Sostenere il risparmio idrico nell’esercizio delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).
Oltre alla focus area 1B, l'operazione contribuisce principalmente alla focus area 4B (Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi) e secondariamente alle focus area 4A, 4C, 5A, 5C, 5D e 5E.
Inoltre, l'operazione contribusce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: in un contesto caratterizzato da una notevole frammentazione delle imprese agricole, il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di progetti di cooperazione - e in particolare di cooperazione ambientale - rappresenta un elemento innovativo sul territorio piemontese;
- ambiente e cambiamento climatico: sostenendo l'attuazione in forma coordinata di impegni di carattere agro-climatico-ambientale che contribuiscono in misura diretta o indiretta alle focus area delle priorità P4 e P5.

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la creazione e la gestione delle forme organizzate di cooperazione.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

• Direttiva Nitrati;
• direttiva quadro sulle acque,
• direttiva sui fertilizzanti;
• orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020) (2014/C 204/01).

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione tra agricoltori singoli e associati e/o altri gestori del territorio.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- costo dell'animazione della zona interessata;
- costi di esercizio della cooperazione.

I costi diretti dei progetti legati all'attuazione del piano ambientale sono sostenuti nell'ambito delle specifiche misure.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano ambientale ed è limitato ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono l'attività prevista dal piano ambientale.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Estensione della superficie agricola interessata dal piano ambientale;
- numero di aziende coinvolte;
- localizzazione in siti Natura 2000 o in altre aree agricole ad alto valore naturalistico;
- localizzazione in aree con criticità ambientale.

I temi prioritari dei progetti ambientali sono i seguenti:

- l'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e sociale;
- la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e l'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dei costi ammissibili.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.6. 16.6.1 Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene la cooperazione per l'approvvigionamento di biomassa di origine forestale per la produzione di energia e per i processi industriali al fine di migliorare l’integrazione dei produttori primari nel mercato della vendita dell’energia e incrementare la competitività e la redditività del comparto agricolo e forestale. In particolare l'approvvigionamento dovrà avvenire sulla base di un piano di approvvigionamento e l’aggregazione di soggetti è finalizzata alla valorizzazione della gestione forestale associata attraverso la certificazione di provenienza della biomassa e la costituzione di forme di integrazione fra proprietari forestali, imprese boschive, imprese termoidrauliche e di fornitura di servizi energetici (*Energy Services Companies*) e imprese industriali, in modo da coinvolgere direttamente i proprietari e gli operatori forestali nella produzione e nella vendita dell’energia rinnovabile e nei processi industriali.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F16 (Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile), F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia) e secondariamente alle focus area 1A, 2A e 6B.

L'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sia attraverso la modalità organizzativa di tipo innovativo insita nell'operazione stessa, sia sostenendo soluzioni di carattere innovativo;
- ambiente: privilegiando le iniziative basate sulla gestione forestale sostenibile;
- cambiamento climatico, contribuendo alla sostituzione dei combustibili fossili con una risorsa rinnovabile.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare in tutto o in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'intervento effettuato. Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali.

In considerazione del fatto che l'operazione sostiene iniziative relative a prodotti che non rientrano nell'allegato I del TFUE, si applicano i punti (577) e (711) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01).

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due operatori della catena di approvvigionamento della biomassa forestale. I gruppi devono essere di nuova costituzione o devono intraprendere una nuova attività connessa agli interventi sostenuti dall'operazione.

Per la specificità del comparto forestale, rientrano tra i beneficiari i soggetti pubblici o privati proprietari o gestori di boschi, compresa la Regione Piemonte, le imprese di utilizzazione / gestione dei boschi e le imprese che forniscono servizi energetici (ESCO).

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, degli studi di fattibilità e della stesura di piani di approvvigionamento;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto. L'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del piano di approvvigionamento, compresa l'acquisizione di servizi, gli investimenti e gli interventi selvicolturali.

Benchè le attività di approvvigionamento siano connesse alla produzione di energia o a processi industriali, i costi ammissibili riguardano la sola fase dell'approvvigionamento di biomassa forestale.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno verrà erogato esclusivamente alle iniziative il cui approvvigionamento è sostenibile in relazione alla provenienza locale della biomassa derivante da superfici forestali gestite in attuazione di un piano forestale.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Presenza di impegni relativi alla tracciabilità della provenienza delle biomasse e all'applicazione della gestione forestale sostenibile;
- estensione della superficie forestale e numero di operatori coinvolti;
- coinvolgimento di imprese iscritte all’albo regionale delle imprese forestali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i costi relativi ai primi tre trattini del paragrafo Costi ammissibili, l'intensità del sostegno è pari:

a) al 50%, conformemente al punto (577) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01);

b) in alternativa, al 100% in conformità al regolamento 1407/2013 (de minimis).

I costi diretti di cui al quarto trattino del paragrafo Costi ammissibili:

a) in conformità ai punti (577) e (711) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01), saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell’importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l’investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata “zona c non predefinita”, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 10% dell’importo dei costi ammissibili per gi investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese;

b) in alternativa, saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 50%, in conformità al regolamento 1407/2013 (de minimis).

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure del PSR. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un’altra misura si applica l’importo massimo o l’aliquota massima del sostegno previsto per tale misura dal PSR.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Il piano di approvvigionamento delle biomasse forestali contiene le informazioni (anno, periodo di disponibilità, qualità, quantità, provenienza, costo stimato, etc.) relative alla biomassa necessaria per l'alimentazione di impianti per la produzione di energia o di impianti industriali.

8.2.15.3.7. 16.7.1 Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene azioni collettive realizzate da un partenariato pubblico-privato per l’attuazione di azioni integrate di sviluppo territoriale diverse da quelle di sviluppo locale di tipo partecipativo sostenute dalla misura 19 (LEADER).

L’operazione è articolata in 2 azioni:

- azione 1) attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne;

- azione 2) attuazione di strategie locali in ambito forestale.

Nel caso dell’azione 1 le iniziative sono circoscritte alle aree interne candidabili alla strategia (cfr. sezione 8.1 – Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne). Nel caso dell’azione 2, a differenza delle iniziative LEADER, le strategie di sviluppo locale sostenute dalla presente operazione non sono vincolate a territori specifici. Per entrambe le azioni il partenariato non ha vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

L'operazione sostiene interventi da realizzare in due fasi. La prima fase consiste nella costituzione di un partenariato fra operatori pubblici e privati per l'elaborazione di studi aventi lo scopo di valutare fattibilità, costi e tempistiche di progetti di sviluppo locale per:

Azione 1:

- l’attuazione della strategia nazionale per le aree interne;

Azione 2:

- la condivisione della raccolta, trattamento, trasformazione, stoccaggio, logistica e commercializzazione delle produzioni agricole e forestali attraverso la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture comuni, l'uso in comune di locali, macchine o attrezzature, la condivisione di risorse umane e procedurali;

- lo svolgimento in comune di azioni di comunicazione, informazione e promozione e di azioni di prevenzione del consumo e di uso sostenibile del suolo;

- lo sviluppo della gestione forestale associata tra enti pubblici e soggetti privati, per lo sviluppo di servizi a favore delle imprese forestali e/o per la commercializzazione dei prodotti forestali, per la gestione in comune di processi di certificazione nonché protocolli e procedure di lavorazione al fine di qualificare la produzione e migliorare la competitività;

- la gestione comune di attività di informazione e formazione;

- la valorizzazione dell’agricoltura periurbana e delle aree periurbane con l’obiettivo di perseguire lo sviluppo integrato dei territori.

La seconda fase consiste nell'attuazione dei progetti elaborati nella prima fase.

Le iniziative sopra elencate possono essere attuate tramite bando.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali), F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali) e F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali) e secondariamente alle focus area 1A e 2A.

L'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo un processo partenariale di tipo innovativo ;
- ambiente e cambiamenti climatici, a seconda dei temi delle iniziative di sviluppo locale.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove forme di cooperazione tra partner pubblici e privati. In caso di attuazione di una strategia di sviluppo (seconda fase come sopra indicato), il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno.

Il sostegno può essere concesso in conto capitale.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Sezioni 1.1.11, 2.6 e 3.10 degli “Orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020)“;
- direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due soggetti comprendenti:

- enti pubblici territoriali e organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE;
- PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali;
- operatori delle filiere agricole e forestali, compresi i loro consorzi e le loro associazioni.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

- Costo di elaborazione delle strategie di sviluppo locale;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto di sviluppo locale;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione della strategia di sviluppo locale.

Non è ammesso l'acquisto di attrezzature di seconda mano.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un progetto che descriva una strategia di sviluppo locale.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1:

- numerosità e varietà di soggetti aderenti al progetto.

Azione 2:

- estensione delle superfici interessate e numero di imprese o proprietari / gestori coinvolti;
- numero di imprese / soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;
- numero di imprese iscritte all’albo regionale delle imprese forestali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE e foreste: aliquota del 100% dei costi ammissibili; per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE: 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti: per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari elencati nell'allegato I del TFUE: 100% dei costi ammissibili. Nel caso di spese che rientrano nel campo di intervento di altre misure/sottomisure, si applicano comunque l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento. Per le attività riguardanti prodotti agricoli ed alimentari non elencati nell'allegato I del TFUE, i costi diretti di progetti specifici di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018 saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gi investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

Per l'Azione 1 (attuazione strategia nazionale Aree interne): il contributo massimo concedibile, inteso come somma del contributo concesso per ciascuna area interna nelle due fasi di cui si compone l'Azione, è pari a € 2.500.000.

Il sostegno è limitato a un periodo massimo di 7 anni.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.8. 16.8.1 Piani forestali e strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene la stesura di piani di gestione forestale (piani forestali aziendali o strumenti equivalenti nelle aree protette o piani di gestione forestali integrati con altri piani di gestione territoriale) e la stesura e/o la revisione dei piani forestali territoriali e la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale, compresa la loro informatizzazione all'interno del sistema Informativo forestale regionale (SIFOR) di cui all'art. 34 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

L'operazione si propone di far fronte prioritariamente al fabbisogno F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e secondariamente ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee a incrementare il sequestro di carbonio).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione è collegata principalmente alla focus area 6B (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali) e secondariamente alle focus area 1A, 2A e 5E. Essa contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali come segue:

- innovazione, sia sostenendo iniziative che fanno ricorso a strumenti e metodiche di carattere innovativo (sistemi informativi ecc.), sia diffondendo la pratica della pianificazione forestale;
- ambiente e cambiamento climatico, attraverso la promozione di prassi vantaggiose sotto il profilo ambientale e del cambiamento climatico.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione dei costi sostenuti per la stesura e revisione di piani forestali e di strumenti equivalenti i. In caso di attuazione di tali piani, il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di operazione contemplato da una misura del PSR diversa dalla M16, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno prevista dal PSR per il corrispondente tipo di operazione. Qualora vi siano costi legati alle attività progettuali che non possono essere riconosciuti ai sensi di altre misure del PSR, essi sono sostenuti direttamente all’interno della presente operazione.

Il sostegno è concesso in conto capitale.

L'operazione può essere attuata tramite bando o a regia diretta regionale, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'*in house providing*.

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Punti (323), (324), (575) e (576) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01);
- legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), articolo 3 (Programmazione forestale).

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Forme di cooperazione costituite da almeno due soggetti sia pubblici che privati che sono interessati alla stesura/revisione dei piani forestali e/o alla loro attuazione.

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Le tipologie dei costi ammissibili sono quelle previste dall’art. 35, comma 5, lettere da (a) a (d) del Reg. 1305/2013:

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani forestali o equivalenti (costi di natura tecnica connessi ai rilievi, all’elaborazione di testi a cartografie, all’informatizzazione e costi di natura procedurale, etc.)
- Costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
- Costi di esercizio della cooperazione;
- Costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano forestale (interventi selvicolturali, investimenti infrastrutturali, etc.)

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

La stesura dei piani deve avvenire esclusivamente all'interno di una forma di gestione forestale associata che operi in modo stabile e con la direzione di un tecnico forestale.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Numero di proprietari privati / gestori di superfici forestali coinvolti;
- estensione della superficie forestale e numero di imprese / soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile;

- numero di imprese iscritte all’albo regionale delle imprese forestali.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili per i primi tre punti del paragrafo omonimo.

Nel caso di un costo diretto che potrebbe essere coperto da un’operazione inserita in altra misura di sviluppo rurale, l’intensità dell’aiuto è identica all’intensità massima prevista dal PSR per tale operazione in applicazione del punto 576 degli Orientamenti.

I restanti costi diretti, non rientranti nella cd. sovvenzione globale, saranno finanziati in regime “de minimis”.

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di 7 anni.

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Far riferimento alle parti generali della Misura

8.2.15.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti.

8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

I piani forestali costituiscono la base tecnica e programmatica per la gestione forestale associata che potrà operare, a seconda del contesto di riferimento, con finalità prevalenti di tipo economico o ambientale.

8.2.15.3.9. 16.9.1 Progetti di agricoltura sociale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione sostiene progetti di cooperazione tra almeno due soggetti per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale, intesa quale aspetto della multifunzionalita' delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunita' locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

L’operazione è articolata in quattro azioni:

Azione 1) progetti di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilita', di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale (ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale);

Azione 2) progetti relativi a prestazioni e attivita' sociali e di servizio per le comunita' locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

Azione 3) progetti relativi a prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

Azione 4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversita' nonche' alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia (micro-nidi, centri di custodia orari e nidi in famiglia), presidi a rilievo sociale, fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali) e F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali). Oltre che alla focus area 1B, essa è collegata principalmente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammoderna-mento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alle focus area 1A e 6B.

L'operazione contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, principalmente attraverso il finanziamento di progetti innovativi dal punto di vista del campo di applicazione (l'agricoltura sociale è un ambito di intervento di recente formulazione) e degli aspetti

organizzativi;

- ambiente e cambiamento climatico, grazie ad approcci di tipo “soft” che perseguono la sostenibilità dal punto di vista ambientale.

8.2.15.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare parte dei costi sostenuti per il progetto di cooperazione.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per quanto riguarda i costi diretti derivanti dalle attività progettuali si veda il paragrafo dedicato ad importi e aliquote di sostegno**.**

8.2.15.3.9.3. Collegamenti con altre normative

Cap. 3 Sez. 3.10 degli orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020).

Art. 2135 del cc (definizione di imprenditore agricolo)

Legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)

Art. 2, nn. 3) e 4), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione (definizione di lavoratore con disabilità e lavoratore svantaggiato)

Legge 18 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)

Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 18 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) e successive modificazioni e integrazioni

D. Lgs. 155/2006 (Disciplina dell'impresa sociale)

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni e integrazioni
Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) e successive modificazioni e integrazioni

8.2.15.3.9.4. Beneficiari

Il gruppo di cooperazione deve comprendere obbligatoriamente almeno un'impresa agricola, in forma singola o associata.

Inoltre, limitatamente ai progetti presentati sull'azione 2 e sull'azione 3, il gruppo deve comprendere obbligatoriamente tra i partner i servizi socio-sanitari o gli enti pubblici competenti per territorio.

Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere una tra le seguenti tipologie di soggetti (soggetti che, ai sensi della L. 141/2015 possono svolgere, in associazione o in collaborazione con gli operatori di cui sopra, attività di agricoltura sociale):

- cooperative sociali di cui all’art. 1, c. 1, lett. a) e b) della L. 381/1991 e iscritte all’albo regionale di cui alla l.r. 18/1994 e s.m.i.;

- imprese sociali;

- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale o al registro regionale di cui alla l.r. 7/2006;

- soggetti pubblici, enti gestori dei servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), Aziende pubbliche di servizi alle persona, Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere;

- organismi non lucrativi di utilita' sociale attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;

- organizzazioni di volontariato attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 38/1994 e s.m.i.;

- fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;

- enti di patronato;

- altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali.

8.2.15.3.9.5. Costi ammissibili

- Costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità;
- costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- costi di esercizio della cooperazione: personale, funzionalità ambientale, funzionalità operativa;
- costi diretti di specifici progetti: personale tecnico; materiale di consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali.

Non sono ammissibili costi legati al funzionamento o alla gestione ordinaria dei singoli partecipanti.

8.2.15.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Predisposizione di un progetto specifico elaborato con un piano dettagliato delle attività da condurre che riporti le seguenti informazioni: a) descrizione del contesto e delle problematiche in cui si inserisce il progetto; b) obiettivi del progetto; c) i soggetti partecipanti e la loro eventuale competenza nell'ambito dell'iniziativa; d) gli apporti dei componenti del raggruppamento per la realizzazione del progetto e la complementarietà in relazione alle attività previste; e) la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, f) descrizione dettagliata delle attività secondo un'articolazione in sottoprogetti e attività; g) cronoprogramma delle attività; h) individuazione di milestones e deliverables; i) quantificazione dei costi necessari per la realizzazione del progetto in funzione di quanto specificato al punto f); j) la localizzazione, a livello comunale, delle aree interessate dalle attività progettuali.

Inoltre, con riferimento alle singole azioni, il progetto, oltre alle informazioni contenute nelle lettere di cui sopra, deve riportare anche le seguenti informazioni:

· Azione 1): k) numero di lavoratori disabili, svantaggiati, di persone svantaggiate, di minori in età lavorativa interessati;

· Azione 2): k) popolazione potenzialmente coinvolta/coinvolgibile;

· Azione 3): k) numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;

· Azione 4): k) numero di utenti coinvolti all'interno dei progetti educativi.

Con riferimento alle lettere j) e k), modifiche in senso riduttivo, in corso d'opera o a consuntivo, superiori al 30% rispetto a quanto inizialmente ammesso a finanziamento, determineranno la revoca dell'ammissione a finanziamento.

Il sostegno è limitato a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività. Le forme di cooperazione devono coinvolgere almeno due soggetti. La composizione del gruppo di cooperazione è quella specificata nel quadro "Beneficiari".

L'iscrizione a eventuali albi regionali o nazionali di cui alla sezione "Beneficiari", non costituisce requisito di ammissibilità ma di esecuzione e pertanto dovrà essere dimostrata prima dell'avvio delle attività.

8.2.15.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Valutazione del concorso al raggiungimento dei principi trasversali sulla base dei seguenti criteri generali:

- eccellenza (valutata sulla base del potenziale di innovazione del progetto);

- qualità del partenariato (valutata sulla base delle competenze presenti all'interno della forma organizzata di cooperazione);

- qualità della proposta (valutata sulla base del protocollo tecnico-operativo e della congruità dei costi);

- efficienza dell'attuazione (valutata sulla base delle modalità di attuazione del protocollo tecnico-operativo e del rapporto costi/benefici).

Localizzazione preferenziale in zone C2 e D.

Contributo allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, con particolare riferimento a:

- Azione 1: numero di lavoratori disabili, lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate, minori in età lavorativa inseriti lavorativamente;
- Azione 2: coinvolgimento di un'ampia parte della popolazione;
- Azione 3: numero di utenti che usufruiranno delle prestazioni previste;
- Azione 4: numero di utenti coinvolti all'interno dei progetti educativi.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza

8.2.15.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Costi degli studi, dell'animazione e di esercizio della cooperazione: l'aliquota di sostegno è pari al 50% dei costi ammissibili.

- Costi diretti di specifici progetti di cui al paragrafo (47) (*) della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, questi saranno finanziati a un tasso di aiuto massimo del 10% e del 20% dell'importo dei costi ammissibili degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e microimprese; se l'investimento è situato in una zona della regione Piemonte classificata "zona c non predefinita", l'intensità massima dell'aiuto è pari al 10% dell'importo dei costi ammissibili per gi investimenti, aumentata fino al 20% per le medie imprese e fino al 30% per le piccole imprese e le microimprese. I costi diretti di progetti specifici che non corrispondono ai costi ammissibili indicati nel paragrafo (47)* della Decisione C(2018)4823 del 17.07.2018, ad esempio i costi delle attività di trasferimento delle conoscenze o di consulenza, saranno coperti dai regimi approvati per le corrispondenti misure del PSR o dalla normativa "de minimis" (*vedere Descrizione generale della misura 16).

La spesa massima ammissibile è pari a € 200.000.

Il sostegno è limitato a un periodo massimo di sette anni.

8.2.15.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.1. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.2. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sezione 8.2.14.4.3. relativa alla misura 16.

8.2.15.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vedere quanto riportato nella sezione 8.2.15.5 relativa alla Misura 16.

8.2.15.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Gli ambiti di intervento dell'agricoltura sociale sono i seguenti:

- le attività rieducative e terapeutiche;
- l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale;
- le attività pedagogiche;
- i servizi di assistenza alla persona.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 16 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

I rischi più elevati sono riconducibili all’attuazione di progetti complessi, di lunga durata, suddivisi in molteplici attività, condotte all’interno di gruppi di lavoro numerosi, composti da soggetti di diversa natura, con l’eventuale presenza di soggetti di piccole dimensioni poco avvezzi ai meccanismi di rendicontazione che tali tipologie di progetti richiedono. Inoltre, sono rendicontabili molteplici tipologie di spesa differenti (personale, materiale di consumo, spese generali, ecc.) ciascuna con regole specifiche.

I rischi sono schematizzabili secondo le seguenti codifiche:

R2: ragionevolezza dei costi

R3: gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE

1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R5: impegni difficili da verificare e/ o da controllare

R7: selezione dei beneficiari

R8: sistemi informatici

R9: domande di pagamento

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

R2: utilizzo delle tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'art. 67 par. 1 lett. b del Reg. 1303/2013; laddove non sia possibile ricorrere all'uso di tabelle standard, ricorso a procedure di gara o di scelta del fornitore che assicurino il più elevato grado possibile di concorrenza, trasparenza e pubblicità in relazione all'enetità della spesa; predisposizione di check-list per i soggetti privati che li guidino nell'applicazione di procedure di scelta del fornitore trasparenti e concorrenziali; predisposizione di check-list per i soggetti pubblici che li guidino nell'applicazione di procedure di gara rispettose del cdice dei contratti pubblci relativi a lavori, servizi e forniture

R3: formulazione dei documenti attuativi; successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R5: valutazione del cronoprogramma, delle milestones e dei deliverables proposti; verifica dell'andamento delle attività progettuali sulla base del rispetto puntuale e preciso del cronoprogramma, delle milestones e delle deliverables individuate; possibilità di presentazione di varianti motivate in qualsiasi momento della vita progettuale, in seguito al verificarsi di imprevisti che potrebbero pregiudicare la riuscita del progetto, fermi restando gli obiettivi perseguiti per risolvere le problematicità e le criticità individuate; verifiche in itinere basate su deliverables intermedie che possono, eventualmente condurre alla decisione di arrestare le attività. In tal caso, sono riconosciute le spese sostenute fino a tale momento e, a condizione che si sia seguito correttamente il piano stabilito, non ci sono conseguenze finanziarie, con la sola eccezione delle spese per investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, per le quali il contributo concesso deve essere rimborsato se l'investimento cessa o viene trasferito, cambia proprietà, o ha una modifica sostanziale che alteri la natura entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario; esecuzione di visite in situ durante lo svolgimento dei progetti secondo una pianificazione che tenga conto dell'articolarsi delle attività previste. Valutazione della struttura organizzativa e delle procedure di gestione del progetto attraverso l'utilizzo dei concetti e delle logiche del project management; valutazione delle competenze di project management all'interno del gruppo di lavoro.

R7: Valutazione delle proposte progettuali utilizzando la logica della valutazione "tra pari" (peer review), secondo i principi codificati dall' European Science Foundation nell'European Peer Review Guide (eccellenza, imparzialità, trasparenza, idoneità allo scopo, efficenza e velocità, riservatezza, aspetti etici e di integrità, conflitto di interessi, diritto dei richiedenti di intervenire, monitoraggio della qualità, struttura di gestione del processo di valutazione, metodologie appropriate di perr review).

R8: per mitigare i rischi si ricorrerà alla elaborazione di manuali specifi per le dievrse fasi del procedimento

amministrativo che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare e alla utilizzazione di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate;

R9: predisposizione di manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento e moduli e liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l' effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione, anche per prendere in carico le eventuali modifiche richieste dai servizi della Commissione e definite in sede di negoziato.

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

A tutta la misura 16 viene applicato il costo standard del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale, come previsto dal paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vedere Allegati al PSR "Calcolo per la determinazione del costo del lavoro dell'agricoltore e dell'operatore forestale PSR 2014-2020 – Misura 16" e "Certificazioni sulla metodologia di calcolo per la determinazione dei costi unitari e standard e di somme forfettarie nell'ambito del PSR 2014-2020 per la Misura 16 e l'Operazione 16.1.1 – Azione 1").

Le spese di viaggio e trasferta derivanti dall'uso dell'automezzo aziendale sono riconosciute, ai sensi dell'art. 67 c. 1, lett. b), moltiplicando il numero di chilometri rendicontato sul progetto, comprovato da idonea documentazione giustificativa, per il valore unitario di un quinto del prezzo di un litro di benzina verde nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, così come ricavato dalle tabelle ufficiali del Ministero della transizione ecologica

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Laddove pertinenti, sono riportate nella descrizione delle singole operazioni.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

Regolamento UE 1303/2013 – Reg. UE 1305/2013 art 32-35 Regolamento delegato Articoli 42-44 del artt. 8-42-44 e 59

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli strumenti della programmazione integrata su scala territoriale di livello sub-regionale, e in particolare l'approccio Leader hanno consentito negli ultimi 20 anni di affrontare, con risultati apprezzabili, le principali sfide poste dai territori più fragili e marginali del Piemonte in termini di rilancio economico. Grazie alla valorizzazione delle potenzialità locali in ottica multisettoriale, i GAL hanno creato un proficuo sistema di relazioni tra gli attori del territorio che ha contribuito al mantenimento della qualità della vita e alla creazione e allo sviluppo di numerose attività imprenditoriali favorendo la costruzione di "reti locali". Le operazioni che hanno garantito risultati via via migliori nelle ultime fasi di programmazione hanno riguardato principalmente la valorizzazione delle risorse architettoniche e naturalistiche locali, i servizi alla popolazione, la creazione di impresa e lo sviluppo di attività imprenditoriali in un'ottica di filiera e di rilancio turistico. Nella programmazione 2014-20, il CLLD nelle aree rurali (C e D, aree B ammesse alla programmazione 2007-2013 comprese le aree protette e ad alto valore naturale; le HNV devono essere inserite in aree rurali ammissibili al CLLD-Leader) del Piemonte si propone di rafforzare l'attuazione dell'approccio integrato e territoriale attraverso il miglioramento della capacità progettuale locale su ambiti ben definiti di livello sub-regionale, che si concentrino su obiettivi concreti in grado di raggiungere risultati ben specificati e realistici. A questo scopo la Regione ha stabilito di assegnare al CLLD-Leader un budget superiore al minimo stabilito dal regolamento (UE) n. 1305/2013, anche per poter estendere a nuovi territori l'approccio bottom-up, garantendo nel contempo una sufficiente massa critica a ciascuna strategia locale che, in coerenza con le indicazioni dell'AdP, traduca gli obiettivi in azioni concrete.
Sulla base degli esiti ottenuti nelle precedenti fasi di programmazione, dell'analisi dell'area e dei relativi fabbisogni emersi per le aree eligibili al CLLD, la Misura 19 contribuisce pienamente all'obiettivo 3 della strategia del PSR regionale per un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali (che si focalizza essenzialmente sui territori C e D, aree B ammesse alla programmazione 2007-2013 comprese le aree protette e ad alto valore naturale) che presentano fabbisogni comuni d'intervento, legati alla necessità di rivitalizzazione economica e sociale e alla corretta gestione del territorio e del suo patrimonio naturale, agricolo, forestale e paesaggistico.
L'approccio Leader, in quasi due decenni di attuazione, ha dimostrato di sapere orientare e sostenere la governance dello sviluppo locale aggregando le realtà economiche e sociali molto frammentate e disperse, caratteristiche di questi territori.
La misura 19 può contribuire prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).
La misura 19 può inoltre contribuire a soddisfare i fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali) e F7 (Sviluppare forme di integrazione

orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali.
In accordo con l'AdP, i programmi di sviluppo locale (PSL) dovranno concentrarsi su un numero esiguo di ambiti di intervento, non superiore a tre, connessi tra loro e di cui uno prevalente. Non saranno dunque considerate idonee strategie concepite come mera sommatoria di ambiti tematici. Gli ambiti proposti dai GAL dovranno, a loro volta, essere coerenti con l'analisi dell'area, i relativi fabbisogni e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le esperienze maturate dal partenariato.
La lista degli ambiti tematici individuati dall'AdP è la seguente:
-sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
-sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
-turismo sostenibile;
-cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
-valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
-valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
-accesso ai servizi pubblici essenziali
-inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
-legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ;
-reti e comunità intelligenti;
In base all'esperienza delle passate programmazioni, alcuni ambiti tematici proposti dall'AdP si adattano maggiormente a rispondere alle sfide territoriali individuate per tali aree dalla Regione Piemonte e potrebbero essere opportunamente scelti dai GAL come ambiti tematici principali:
- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
-Turismo sostenibile
-Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso
-Accesso ai servizi pubblici essenziali

Rimane comunque facoltà dei GAL proporne di ulteriori purchè coerenti con l'analisi dell'area e i relativi fabbisogni.
In accordo con l'art. 35 del reg. UE 1303/13, sul piano operativo, la misura 19 verrà attuata attivando le seguenti sottomisure:
19.1.1 – Preparazione delle Strategie di Sviluppo locale
19.2.1 – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale
19.3.1 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
19.4.1 – Costi di gestione
19.4.2 – Costi di animazione
La misura 19, programmata all'interno della focus area 6B, è prioritariamente finalizzata allo stimolo dello sviluppo locale nelle zone rurali attraverso l'attuazione di strategie idi sviluppo integrate. L'attività di consultazione svolta nelle fasi preparatorie del PSR ha permesso di individuare alcuni ambiti d'intervento particolarmente utili a soddisfare i fabbisogni delle aree eligibili alla misura 19 e che potranno contribuire ad altre focus area selezionate dal PSR:

- focus area 2A, attraverso investimenti innovativi nelle aziende agricole e silvicole nell'ambito di progetti collettivi finalizzati al soddisfacimento della domanda di prodotti di qualità e all'incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- focus area 3A, attraverso l'integrazione delle filiere agroalimentari locali attraverso la trasformazione, la partecipazione a regimi di qualità (fra cui i "prodotti di montagna", sistemi di certificazione volontaria o riconosciuti a livello regionale), la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali per le produzioni agricole di qualità nonché la definizione di accordi tra proprietari dei boschi e imprese da taglio come presupposto per impostare la filiera del legno e investimenti per

accrescere il potenziale forestale e dei prodotti forestali;

- focus area 4A, mediante operazioni finalizzate al recupero degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale;
- focus area 6A, con l'avviamento e la creazione di micro- e piccole imprese non agricole e con investimenti per lo sviluppo di attività innovative legate allo sviluppo di economie locali (es. turismo, artigianato agroalimentare e tipico, recupero e restauro di beni culturali e architettonici locali, servizi alla popolazione e ai turisti, commercio, servizi socio-assistenziali e culturali), mediante la costituzione di forme di aggregazione con altri soggetti locali finalizzate a incrementare la capacità innovativa e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi mercati anche con applicazione delle TIC.

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la creazione di prodotti e servizi innovativi, in particolare nell'ambito dello sviluppo delle attività produttive e dei servizi di base alla popolazione e ai turisti. Man mano che la banda larga raggiungerà anche le aree più periferiche della Regione aumenteranno le possibilità di applicazione delle TIC, migliorando la fruibilità dei servizi da parte della popolazione e delle imprese e creando nuove opportunità di lavoro. I GAL dovranno definire a livello di PSL quali attività/prodotti/servizi sono innovativi per il loro territorio;
- ambiente e cambiamenti climatici, innanzitutto mediante il perseguimento degli obiettivi generali di rafforzamento del tessuto economico locale e del mantenimento del presidio umano sul territorio. Tali aspetti costituiscono infatti un presupposto essenziale per un'adeguata manutenzione del territorio e un'efficace tutela dell'ambiente. Forniscono inoltre un valido contributo alla sostenibilità ambientale e alla mitigazione / adattamento ai cambiamenti climatici gli investimenti relativi alla manutenzione e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio rurale, alla gestione sostenibile delle foreste e allo sviluppo del turismo sostenibile. Infine, fra i principi guida per la definizione dei criteri di selezione dei progetti attivati dai Gal dovrà essere inserito quello di eco-sostenibilità dei progetti.

Per quanto concerne il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, l'approccio bottom up offre di per sé l'opportunità a tutti i soggetti a livello locale di partecipare alla definizione della strategia. In fase di selezione dei PSL e nelle fasi successive di attuazione della strategia si adotteranno criteri di selezione ispirati alla massima trasparenza, all'uguaglianza e non discriminazione. Il GAL dovrà operare secondo tali criteri anche per la selezione del personale interno. A tal proposito, saranno incentivati dispositivi di formazione del personale dell'AdG e dei GAL in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione. L'obiettivo di miglioramento della qualità della vita e gli interventi previsti dalla misura per lo sviluppo dei servizi di base costituiscono, inoltre, un valido contributo per l'inclusione sociale delle fasce di popolazione più disagiate.
Non sono attivabili dai GAL all'interno delle strategie di sviluppo locale le misure e sottomisure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 riportate nella tabella "MISURE E SOTTOMISURE ex reg. 1305/2013 NON ATTIVABILI CON CLLD LEADER".

Come già indicato, rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all'interno del Programma di Sviluppo Rurale, purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all'art. 5, oltre a dover risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013.

Aree eleggibili

Il CLLD Leader del PSR potrà interessare i territori che hanno già beneficiato dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013 e quelli ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (tipologia areale D), nelle aree rurali intermedie (tipologia areale C) e nelle aree B ammesse alla programmazione 2007-2013 comprese le aree protette e ad alto valore naturale. Nella definizione dei territori dei GAL si dovrà favorire l'inserimento delle unioni montane costituite ai sensi della l.r. 3 del 14 marzo 2014 nella loro interezza ed evitare sovrapposizioni fra GAL (i comuni possono fare parte di un solo GAL). Le aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (tipologia areale B) sono ammissibili soltanto se già comprese nel perimetro dei GAL beneficiari del PSR 2007-2013. Sono escluse le aree classificate come poli urbani (tipologia areale A).
L'area del GAL dovrà essere costituita da comuni geograficamente contigui.

Dotazione finanziaria
Per garantire al CLLD Leader una dotazione finanziaria sufficiente in rapporto ai territori che potranno essere coinvolti e alla valenza multisettoriale che devono assumere le strategie di sviluppo locale, il PSR prevede una dotazione finanziaria per la misura M19 un budget superiore al minimo previsto dal regolamento. La Regione Piemonte non ha ritenuto di dover attivare il CLLD multifondo.

Oltre alla dotazione di cui potrà disporre ogni PSL, parte delle risorse saranno assegnate ai GAL come riserva di premialità. Due anni dopo l'approvazione dei PSL, in coerenza con il cronoprogramma del PSR, in modo direttamente proporzionale al tasso di avanzamento degli impegni e della spesa, potranno essere assegnate ai GAL ammessi a finanziamento eventuali risorse ancora disponibili. Viceversa, nel caso in cui si riscontrasse a livello di GAL uno stato di attuazione di molto inferiore alla media potranno essere revocate parte delle risorse già assegnate. Le risorse eventualmente recuperate potranno essere riassegnate nel caso in cui le difficoltà venissero superate.
Numero di GAL e popolazione eligibile
In base all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e tenendo conto delle attività di consultazione dei territori, della dotazione finanziaria minima per GAL prevista dall'AdP, della dotazione complessiva di risorse destinata alla misura e dell'intenzione di ampliare il numero di abitanti inclusi nella programmazione Leader rispetto alla passata programmazione, si prevede di finanziare indicativamente 13 GAL, con una popolazione variabile da 30.000 a 100.000 abitanti. Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-Leader potrà essere di circa 960.000 abitanti (corrispondenti al 57% delle popolazione delle tipologie areali C e D).

MISURE E SOTTOMISURE ex reg. 1305/2013 NON ATTIVABILI CON CLLD LEADER		
ARTICOLO	MISURE E SOTTOMISURE	
Art. 14	MIS. 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Art. 15	MIS. 2	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Art. 17	MIS. 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali
	4.3	investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura [ad eccezione dell'operazione 4.3.2 , azione 2 (ricomposizione fondiaria)]
	4.4	investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
Art. 18	MIS 5	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
Art. 19	MIS 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
	6.1	aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
	6.3	aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
	6.5	pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore
Art. 20	MIS. 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
	7.1	stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
	7.3	installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online
Art. 21	MIS.8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
	8.1	sostegno alla forestazione/all'imboschimento
	8.2	sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
	8.3	sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
	8.4	sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
	8.5	aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
Art. 27	MIS. 9	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Art. 28	MIS. 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Art. 29	MIS. 11	Agricoltura biologica
Art. 30	MIS. 12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
Art. 31	MIS. 13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Art. 33	MIS. 14	pagamento per il benessere degli animali
Art. 34	MIS. 15	Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste
Art. 35	MIS.16	Cooperazione
	16.1	sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
	16.5	sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
	16.7	sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo
Art. 36	MIS. 17	Gestione del rischio

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 19.1.1 Preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura supporta le attività di definizione e costituzione dei partenariati dei GAL, il coinvolgimento delle comunità locali nell'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, la progettazione e elaborazione della strategia di sviluppo locale. Pertanto, gli interventi finanziati riguardano le fasi precedenti la selezione dei PSL (Programmi di Sviluppo Locale).

Sono ammissibili le seguenti operazioni

1. Leader start-up kit, limitatamente ai territori che nella loro totalità non hanno beneficiato della programmazione 2007-13
2. Supporto alla preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2220/2020 del 23.12.2020 il FEASR sostiene i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione).

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese sostenute dai GAL/ partenariati pubblico privati in fase di costituzione per preparare la strategia di sviluppo locale LEADER.

Nelle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione) si utilizzeranno i costi semplificati ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 67 par. 1 c) e par. 5 a), facendo riferimento alla metodologia per il calcolo delle opzioni semplificate dei costi (OSC) per la sottomisura 19.1 dei PSR 2014-22 e per l'intervento SRG 05 del Piano Strategico per la PAC (PSP) 2023-27 (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23900), elaborata dalla Rete Rurale Nazionale, coerentemente con i requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa comunitaria definiti nella Comunicazione della Commissione europea (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi Strutturali e di

Investimento Europei (Fondi SIE) – versione riveduta”.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

“ Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 65-71, sull’ammissibilità delle spese e stabilità”.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

1) (Start-up kit) Soggetti pubblici capofila di partenariati pubblico-privati in fase di costituzione su territori che non hanno beneficiato di leader nella programmazione 2007-13.

2) GAL

Qualora i GAL debbano rivedere la loro struttura legalmente costituita, il beneficiario potrà essere un Ente Pubblico a cui il partenariato, con le caratteristiche di cui all’art. 32 del reg. UE 1303/2013, ha dato formale delega che ne regola i rapporti fino alla costituzione in una struttura legalmente riconosciuta. Tale riconoscimento potrà avvenire successivamente alla data di selezione del Programma di sviluppo Locale, qualora venisse finanziato.

Per le azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione) i beneficiari dell’intervento sono:

- GAL operanti nel precedente periodo di programmazione 2014-2022;

- partenariati composti da soggetti pubblici e privati che scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita;

- nuovi partenariati costituendi, composti da soggetti pubblici e privati che scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

1) Leader start-up kit: spese per la costituzione del partenariato pubblico-privato (animazione degli attori locali in materia di sviluppo locale, studi sul territorio interessato, spese di costituzione);

2) Supporto alla preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale (costi di progettazione inclusi i costi per la consulenza e per la consultazione dei portatori di interesse; spese di gestione e di personale dei GAL impegnato nella definizione della strategia)

Nelle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione) si utilizzeranno i costi semplificati ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 67 par. 1 c) e par. 5 a), facendo riferimento alla metodologia per il calcolo delle opzioni semplificate dei costi (OSC) per la sottomisura 19.1 dei PSR 2014-22 e per l'intervento SRG 05 del Piano Strategico per la PAC (PSP) 2023-27 (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23900), elaborata dalla Rete Rurale Nazionale, coerentemente con i requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa comunitaria definiti nella Comunicazione della Commissione europea (2021/C 200/01) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – versione riveduta".

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse le spese conformemente all'art. 60 del Reg. 1305/2013, all'art. 65 del Reg. 1303/2013 ed alle regole specifiche degli aiuti di Stato. In particolare le spese dovranno essere:

- sostenute e pagate dopo l'invio formale del PSR del Piemonte alla Commissione Europea;

- impegnate dal richiedente prima della data di presentazione del PSL alla Regione Piemonte e sostenute e pagate entro i sei mesi successivi a tale data;

- previste nel piano finanziario a supporto della strategia.

Il sostegno preparatorio sarà ammissibile a prescindere dal finanziamento del PSL, a condizione che il PSL risponda ai requisiti minimi di ammissibilità.

Non saranno ammesse spese finanziate con il PSR 2007-2013.

In base all'art. 33 del Reg. 1303/2013 e tenuto conto di quanto contenuto alla sezione 8.2.15.2, il PSL deve contenere:

a) la delimitazione su base comunale del territorio contiguo e omogeneo

b) la popolazione interessata

c) l’analisi dei fabbisogni e le potenzialità, i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce

d) l'individuazione degli ambiti tematici prescelti e motivati

e) la descrizione della strategia e la gerarchia degli obiettivi, l’illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi; la strategia deve risultare coerente con il PSR e le misure del Regolamento CE 1305/2013

f) le modalità di partecipazione della comunità locale/stakeholders all'elaborazione della strategia

g) la compagine societaria del GAL formata da soggetti pubblici e stakeholders privati; a livello decisionale i soggetti pubblici o singoli stakeholders privati non possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto

h) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete purchè coerenti con quelle previste dal Regolamento CE 1305/2013

i) la descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza, che dimostri la capacità del GAL di attuare il PSL e le modalità di valutazione;

l) il piano di animazione della strategia durante il periodo di attuazione

m) il piano finanziario

Nell’ambito delle azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione) si applicano le seguenti condizioni:

1) l’ammissibilità della concessione del sostegno ai beneficiari è subordinata alla presentazione di una strategia di sviluppo locale (PSL), risultato dell’attività di consultazione e animazione svolta dai partenariati candidati, secondo gli elementi contemplati negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 2021/1060;

2) in accordo con l’articolo 34 del Reg. (UE) 1303/2013 e con l’articolo 34 del Reg. (UE) 2021/1060 il Sostegno allo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione delle strategie è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente ammessa a ricevere il sostegno nell’ambito dell’intervento SGR06.

Le suddette condizioni di ammissibilità saranno integrate, coerentemente con le condizioni di ammissibilità previste nell’ambito dell’intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, e dettagliate nelle disposizioni attuative e nel bando di selezione dei beneficiari emessi della Regione.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei PSL avverrà mediante bando pubblico emanato dalla Regione entro 2 anni dalla data di

approvazione dell'Accordo di partenariato.
La fase di selezione sarà preceduta da un primo esame di ammissibilità formale e la valutazione sarà effettuata dal Comitato di Selezione interdirezionale in base a 5 aree di valutazione i cui dettagli verranno specificati nel bando per la selezione:
a) caratteristiche del territorio;
b) caratteristiche del partenariato;
c) qualità della strategia **(con particolare riguardo alle proposte innovative ed ambientalmente sostenibili);**
d) pertinenza dei criteri di selezione proposti con la strategia del PSL e del PSR
e) efficienza della gestione e animazione proposta per il 2014-2020;
Le modalità di assegnazione dei punteggi e il peso di ciascuna area (almeno il 50% del punteggio sulla qualità della strategia e la pertinenza dei principi per la definizione dei criteri di selezione) verranno definite nel bando per la presentazione dei PSL.
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

Nell'ambito delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione) si applicano i seguenti principi per la selezione dei beneficiari:

1) caratteristiche e composizione del partenariato (ad esempio: rappresentatività, coerenza con la proposta di Strategia, processo partecipativo attivato, ecc.);

2) caratteristiche dell'ambito territoriale (ad esempio: zone particolarmente bisognose, a rischio spopolamento, con elevati tassi di disoccupazione, carenza di servizi, elevato rischio ambientale, infrastrutturazione disorganizzata, ecc);

3) qualità della proposta di Strategie (ad esempio: rilevanza verso target specifici; gruppi vulnerabili, parità di genere, coerenza della strategia con i fabbisogni di intervento locali, ricadute sul territorio, innovazione, ecc.).

I suddetti principi saranno integrati dalla Regione coerentemente con i principi di selezione e le condizioni di ammissibilità previste nell'ambito dell'intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 50.000 € di spesa totale per la voce 2 (Supporto alla preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale) e 15.000 € per la voce 1 (Start-up kit).

Non sono ammissibili costi per il personale dipendente dei soci dei GAL costituiti o in via di costituzione.

Nelle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione) si utilizzeranno i costi semplificati ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 67 par. 1 c) e par. 5 a), facendo riferimento alla metodologia per il calcolo delle opzioni semplificate dei costi (OSC) per la sottomisura 19.1 dei PSR 2014-22 e per l'intervento SRG 05 del Piano Strategico per la PAC (PSP) 2023-27

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23900), elaborata dalla Rete Rurale Nazionale, coerentemente con i requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa comunitaria definiti nella Comunicazione della Commissione europea (2021/C 200/01) “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – versione riveduta”.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R2 - Ragionevolezza dei costi: proplematiche connesse ad una non esaustiva individuazione delle spese ammissibili e ad una non corretta quantificazione economica

R4 - Appalti pubblici: applicazione delle procedure inerenti al rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione dovuta alla complessità della normativa su contratti pubblici (nello specifico per quanto riguarda l'acquisizione di servizi)

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R2 - Rendere chiari e trasparenti i bandi per la selezione delle strategie e supportare i GAL con seminari informativi periodici

R4 - La Regione di concerto con ARPEA supporterà il personale del GAL sugli obblighi normativi in modo da garantire l'interpretazione univoca e corretta. I compiti del personale del Gal e le competenze richieste dovranno tener conto di tale complessità, anche per evitare il rischio di conflitto di interessi.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Gli importi sono stati calcolati in base all'esperienza pregressa.

Nelle azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico (supporto preparatorio nel periodo di transizione) si utilizzeranno i costi semplificati ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 67 par. 1 c) e par. 5 a), facendo riferimento alla metodologia per il calcolo delle opzioni semplificate dei costi (OSC) per la sottomisura 19.1 dei PSR 2014-22 e per l’intervento SRG 05 del Piano Strategico per la PAC (PSP) 2023-27 (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23900), elaborata dalla Rete Rurale Nazionale, coerentemente con i requisiti di correttezza, equità e verificabilità richiesti dalla normativa comunitaria definiti nella Comunicazione della Commissione europea (2021/C 200/01) “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – versione riveduta”. In particolare sarà corrisposta esclusivamente la

cosiddetta “Somma forfettaria 1 – preparazione della strategia”, ammontante ad € 51.300.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alle sezioni 8.2.15.3.1.1, 8.2.15.3.2.1, 8.2.15.3.3.1, 8.2.15.3.4.1

Con riferimento al supporto preparatorio nel periodo di transizione si rimanda al relativo nuovo quadro giuridico.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Si rimanda alla sezione 8.2.15.3.1.1.

Con riferimento al supporto preparatorio nel periodo di transizione si rimanda al relativo nuovo quadro giuridico.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda alla sezione 8.2.15.3.3.1.

Con riferimento al supporto preparatorio nel periodo di transizione si rimanda al relativo nuovo quadro giuridico.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6.

Con riferimento al supporto preparatorio nel periodo di transizione si rimanda al relativo nuovo quadro giuridico.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente.

Con riferimento al supporto preparatorio nel periodo di transizione si rimanda al relativo nuovo quadro giuridico.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La Regione non attiva il multifondo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è previsto il pagamento di un anticipo

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 9.

Con riferimento al supporto preparatorio nel periodo di transizione si rimanda al relativo nuovo quadro giuridico.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 10.

Con riferimento al supporto preparatorio nel periodo di transizione si rimanda al relativo nuovo quadro giuridico.

8.2.16.3.2. 19.2.1 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura consiste nell'attuazione delle operazioni proposte dai Gal nell'ambito del proprio PSL. Le operazioni devono essere coerenti con l'analisi delle aree eligibili al CLLD ed i relativi fabbisogni, nonchè con l'analisi delle aree selezionate e i fabbisogni locali. Devono inoltre esplicitare in che modo concorrono al raggiungimento degli **obiettivi del PSL**, sono innovative e sono in grado di ottenere risultati concreti e misurabili.
Rispetto alle misure "standard" del PSR devono essere multisettoriali e integrate, definite con gli attori economici e sociali del territorio grazie all'attività capillare svolta dai Gal attraverso l'animazione. Il metodo Leader, infatti, permette di raggiungere soggetti singoli e piccole comunità frammentate e aggregandoli intorno a obiettivi comuni con particolare riguardo all'innovatività degli interventi.
Non sono attivabili dal CLLD Leader le misure di cui al paragrafo 8.2.15.2.
Non saranno ammesse strategie concepite come sommatoria di singoli progetti e iniziative sconnesse l'una dall'altra.

Rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all'interno del Programma di Sviluppo Rurale purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all'art. 5, oltre a dover risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi per le spese sostenute dal GAL per l'attuazione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale LEADER. Le operazioni attivate saranno finanziate con le modalità di sostegno proposte dai GAL e previste dal Reg. UE 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: "Progetto di Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";
Reg UE 1407/2013: aiuti "de minimis" (settori non agricoli);
Reg. UE 1408/2013: aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
Articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".
D. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Per tutte le misure attivate con il metodo Leader i beneficiari sono quelli definiti dai GAL nelle rispettive Strategie di sviluppo locale in conformità con i regolamenti UE 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

Operazioni con beneficiario GAL
Il GAL è beneficiario di operazioni che riguardano attività immateriali di interesse complessivo dell’area, se previsto dalle misure del Reg. 1305/13 (es. mis. 7). In tal caso la domanda di aiuto verrà presentata al Settore responsabile del CLLD Leader che ne effettuerà l’istruttoria e la selezione con il supporto di esperti regionali per materia, se richiesto.

Operazioni con beneficiari diversi dal GAL
Per le domande di aiuto presentate al GAL a seguito della pubblicazione di bandi pubblici da parte dei beneficiari ammissibili al contributo dalle singole misure, il GAL è responsabile della procedura di selezione. I **GAL dovranno fissare per ogni bando un punteggio minimo al di sotto del quale le domande non saranno ammesse.** Per evitare conflitti di interesse è opportuno che ogni soggetto che partecipa alla valutazione dichiari formalmente che si astiene dal partecipare alla selezione in presenza di interessi propri, anche potenziali, finanziari e non, diretti e indiretti che possono essere in conflitto con l’obbligo di mantenere una posizione di imparzialità (art. 42 del D. lgs. 50/2016“Codice dei contratti pubblici”). Ogni provvedimento assunto dall’organo decisionale del GAL dovrà essere trascritto su apposito verbale pubblicato sul sito internet, unitamente alla lista dei beneficiari selezionati.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese previste dalla normativa di riferimento direttamente connesse all’attuazione PSL. **Esse inoltre devono rispettare i criteri generali di eligibilità stabiliti dagli artt. 65-71 del Reg. 1303/13 e dagli artt. 60-63 del Reg. 1305/13.**

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Tutte le operazioni proposte contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale e devono essere in linea con le priorità inidividuate nell’Adp per il CLLD (ambiti tematici).

Rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all’interno del Programma di Sviluppo Rurale purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all’art. 5, oltre a dover risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In riferimento all'art. 34 par. 3 punto b) del reg. 1303/2013 il Gal dovrà garantire procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie, criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti d'interesse, che le decisioni di selezione avvengano con almeno il 50% dei voti espressi dai partner non pubblici del Gal e mediante procedura scritta. **I criteri di selezione delle operazioni dovranno privilegiare soluzioni innovative ed ambientalmente sostenibili.** Il personale del GAL dovrà possedere competenze adeguate in tal senso. L'Adg tramite il Comitato tecnico valuta la coerenza dei principi per la determinazione dei criteri di selezione delle operazioni con gli obiettivi delle strategie proposte dai PSL e gli obiettivi delle misure previste dal Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le intensità di sostegno saranno definite nei PSL a livello di singola operazione, nei limiti previsti dal Reg. 1305/2013 (All 2) o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabili. Il Gal può fissare un'intensità di aiuto superiore rispetto ad una misura "standard" del PSR sulla base di criteri non discriminatori e in virtù del valore aggiunto delle misure attivate con il CLLD Leader (es. interesse collettivo, innovatività a livello locale, disponibilità finanziaria) . Per le Operazioni attivate dai GAL non previste dal PSR l'intensità massima di aiuto - laddove gli Orientamenti (punto 649) prevedono il 100% detratte le presunte entrate nette - è stata definita ad un livello percentuale inferiore in quanto si è valutato ex ante come le entrate nette possano essere una percentuale degli investimenti eseguiti, variabile a seconda delle operazioni (Op. 7.4.1 20%, 7.5.2 10%, 7.6.3 10%, 7.6.4 beneficiari pubblici 20% e beneficiari privati 40%).

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R1 – Procedure di gara per i beneficiari privati: applicazione delle procedure inerenti il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo.
R2 – Ragionevolezza dei costi: problematiche connesse ad una non esaustiva individuazione delle spese ammissibili e ad una non corretta quantificazione economica
R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati: mancata individuazione delle tempistiche delle diverse fasi procedurali; possibile errata valutazione della coerenza degli interventi proposti in domanda di aiuto con quanto previsto dalla Misura e in generale dai regolamenti e dalla normativa europea
R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l'insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere di difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1 – Si migliorerà il circuito di informazione tra GAL, Comitato tecnico e ARPEA mettendo a disposizione

supporti tecnici sulle modalità attuative della misure (ckeck-list, bandi – tipo, manuali, indicazioni per definire le spese ammissibili e valutarne la congruità); saranno organizzati ove necessario seminari informativi periodici di aggiornamento anche facendo ricorso ad esperti di materia (es. esperti del lavoro);
R2 – Sarà onere del Gal dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare il conflitto d'interesse, la trasparenza e pubblicità, e le procedure di acquisizione di lavori, forniture, e servizi. Inoltre gli organismi addetti al controllo valuteranno la congruità delle spese.
R3 – Si prevederà, se del caso, per tutti i bandi, o per un campione di essi, l'effettuazione di un controllo preventivo alla pubblicazione, al fine di verificare la presenza del valore aggiunto, di criteri di valutazione oggettivi e delle condizioni che giustificano l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alle priorità del PSL.
R10 - Potenziare le strutture dell'Adig e dell'organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si richiama il contenuto delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Si richiama il contenuto della sottomisura 19.1.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si richiama il contenuto della sottomisura 19.3.1

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I GAL saranno selezionati con procedura pubblica. Il bando per la presentazione dei PSL sarà pubblicato entro 3 mesi dall'approvazione del PSR. L'approvazione della graduatoria sarà effettuata entro due anni dall'approvazione dell'AdP (29 ottobre 2016). Qualora non siano state assegnate tutte le risorse disponibili o siano state approvate strategie in numero inferiore alle previsioni sarà pubblicato un secondo bando. La selezione dei PSL sarà completata entro il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La Regione Piemonte non attiva il CLLD multifondo

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Gli anticipi saranno erogati secondo per le misure che lo prevedono

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il GAL è responsabile dell'elaborazione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi per la selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse.
L'autorità di Gestione e ARPEA renderanno disponibili materiali informativi (bandi-tipo, manuali, check-list) e forniranno costante assistenza tecnica anche attraverso periodici seminari informativi.
L'Adg verifica ex-ante e approva i criteri di selezione adottati dai GAL.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a

norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Gli investimenti realizzati nell’ambito di un PSL devono assumere una forte connotazione territoriale e valorizzare potenzialità locali in virtù di uno specifico fabbisogno individuato dal Gal per la propria area in modo coerente e complementare rispetto ad un fabbisogno di valenza regionale. Tale aspetto costituirà un elemento di valutazione da parte del Comitato tecnico composto dai referenti di settore per le misure comprese nel Regolamento FEASR.
Nell’ambito del PSL i progetti sono realizzati in un’ottica di rete intersettoriale e pertanto devono essere rese evidenti le interrelazioni tra operatori di diversi settori con lo scopo di realizzare gli obiettivi del GAL e contribuire allo sviluppo di un tematismo. Nella scelta delle operazioni i GAL dovranno dimostrare in concreto il valore aggiunto e l'innovatività delle azioni che intendono sviluppare rispetto alle misure “standard” del PSR in coerenza con la strategia regionale. I progetti per attività extraagricole e progetti afferenti all’art. 20 saranno attivati in un’ottica di rete/filiera.

8.2.16.3.3. 19.3.1 Cooperazione tra gruppi d’azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L’ operazione offre ai GAL la possibilità di rafforzare gli obiettivi delle proprie strategie, sviluppando progetti comuni con altri GAL, o partenariati analoghi, localizzati in Italia o in altri paesi UE o extra-UE. I progetti possono essere focalizzati su un ampio raggio di azioni**.** L’obiettivo generale è di aumentare il valore aggiunto della strategia del PSL, favorendo le sinergie derivanti dallo sviluppo di relazioni di rete, di azioni comuni con altri territori e connesse azioni locali per la diffusione di buone prassi e pratiche innovative. Sono ammissibili i progetti di cooperazione che prevedono attività concrete con risultati misurabili, in grado di produrre benefici per il territorio interessato. Ad esempio il trasferimento di esperienze di sviluppo locale può essere realizzato attraverso innovativi strumenti di comunicazione comuni (siti internet; pubblicazioni/video on line), seminari di formazione, gemellaggi in grado di facilitare l’adozione di metodi comuni di lavoro, azioni comuni o coordinate. Gli obiettivispecifici saranno definiti nell’ambito delle operazioni da attuare. **I progetti dovranno esplicitare in che modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PSL**. **In ogni caso dovranno contribuire ad uno dei tre obiettivi stabiliti dall'art. 4 del Reg. 1305/13 nonchè alle priorità e alle Focus area di cui all'art. 5.**
L’operazione si articola come segue:

1. Supporto tecnico preparatorio ai progetti di cooperazione interterritoriale o trasnazionale che prevede il riconoscimento dei costi di preparazione tecnica del progetto se si dimostra che sono stati almeno individuati gli obiettivi ed è stato sviluppato in una forma pianificata e concreta per la sua successiva attuazione
2. Supporto all’attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale o trasnazionale.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi per la preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale o per l’attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale o transnazionale

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: “Progetto di Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”;
Reg UE 1407/2013: aiuti “de minimis” (settori non agricoli);
Reg. UE 1408/2013: aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
Articoli 65-71, sull’ammissibilità delle spese e stabilità, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

GAL.
Beneficiari delle misure che verranno attivate.
Operazioni con beneficiario GAL
Il GAL è beneficiario di operazioni che riguardano attività immateriali di interesse complessivo dell’area, se previsto dalle misure del Reg. 1305/13 (es. mis. 7). In tal caso la domanda di aiuto verrà presentata al Settore responsabile del CLLD leader che ne effettuerà l’istruttoria e la selezione con il supporto di esperti regionali per materia, se richiesto.
Operazioni con beneficiari diversi dal GAL
Per i progetti presentati al GAL a seguito della pubblicazione di bandi pubblici da parte dei beneficiari ammissibili al contributo dalle singole misure, il GAL è responsabile della procedura di selezione. Per evitare conflitti di interesse è opportuno che ogni soggetto che partecipa alla valutazione dichiari formalmente che si astiene dal partecipare alla selezione in presenza di interessi propri, anche potenziali, finanziari e non, diretti e indiretti che possono essere in conflitto con l’obbligo di mantenere una posizione di imparzialità (art. 42 del Dlgs 50/2016). Ogni provvedimento assunto dall’organo decisionale del GAL dovrà essere trascritto su apposito verbale pubblicato sul sito internet del Gal unitamente alla lista dei beneficiari selezionati.
I progetti istruiti e ammessi a finanziamento dalla Regione con beneficiario GAL saranno inseriti sul sistema informativo gestionale del PSR unitamente al verbale di ammissione e alla check list di controllo.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

L’elenco dei costi ammissibili sarà reso disponibile entro due anni dalla data di approvazione del PSR, in coerenza con le indicazioni che verranno fornite a livello nazionale, come previsto dall’Adp.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione sono approvati dall’AdiG entro quattro mesi dalla data di presentazione degli stessi.
Per ciò che riguarda la cooperazione interterritoriale e transnazionale, l’Accordo di Partenariato prevede a livello nazionale un sistema di regole e procedure amministrative comuni per la selezione dei progetti e una lista di spese ammissibili, al fine di evitare che si creino discrasie tra programmi e ritardi ingiustificati nell’attuazione. Si procederà in coerenza con la versione definitiva della “Guidance fo r implementation of the leader co-operation activities in rural development programmes 2014-2020 della Commissione Europea (Draft 11/10/2013 – Updated 19/11/2014)".

Rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all’interno del Programma di Sviluppo Rurale purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all’art. 5, oltre a dover

risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione saranno presentati sulla base di un bando emanato dalla Regione con il sistema "a sportello permanente". Le domande verranno valutate dal Comitato tecnico in base alle caratteristiche del partenariato, la coerenza con la strategia proposta e il valore aggiunto derivante dalla realizzazione dell'azione comune.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le spese di preparazione e coordinamento del progetto è ammesso un tasso di cofinanziamento pari al 100% della spesa ammissibile.
Le intensità di sostegno saranno definite nei PSL a livello di singola operazione, nei limiti previsti dal Reg. 1305/2013 All 2 o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabili. Il Gal può fissare un'intensità di aiuto superiore rispetto ad una misura "standard" sulla base di criteri non discriminatori e in virtù del valore aggiunto delle misure attivate con il CLLD Leader.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R2 – Valutazione della ragionevolezza dei costi.
R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati: l'eventuale mancanza di coordinamento delle Autorità di gestione e dei GAL coinvolti e le differenze tra programmi dei soggetti partner aumentano il rischio che i progetti non vadano a buon fine o non vengano terminati.
R4 – Appalti pubblici.
R8 – Sistemi informatici.
R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l'insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere di difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R2 – All'interno dei documenti attuativi (manuali di misure, bandi, istruzioni operative, etc.) sarà definita una procedura adeguata di acquisizione e verifica delle offerte/preventivi da parte dei fornitori.
R3 - Occorrerà stabilire un sistema di regole comuni che armonizzi le procedure tra le autorità di gestione e favorisca i contatti tra GAL anche in fase di attuazione. In generale sarebbe opportuno potenziare gli interventi di assistenza tecnica da parte della Rete rurale.
R4 - La selezione dei fornitori dovrà avvenire secondo la complessa normativa sugli appalti e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza; i relativi controlli dovranno essere operati lungo tutto il corso del

procedimento.
R8 – Sarà necessario rendere gli strumenti informatici più adeguati alla complessità della misura.
R10 – Le strutture deputate alla cooperazione dovranno supportare l'attività dei Gal in fase di pre-progetto e di successiva attuazione.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi le sezioni relative alle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi le sezioni relative alla sottomisura 19.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi sezione 8.2.15.3.3.6. Eligibility conditions

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La regione non attua il CLLD multifondo

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Se previsto dalle operazioni che verranno attivate

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 9

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 10

8.2.16.3.4. 19.4.1 Costi di gestione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Per realizzare i PSL i Gruppi di azione locale necessitano di risorse finanziarie adeguate a sostenere l'attività gestionale amministrativa e contabile.

L'operazione comprende:

- i costi di esercizio connessi alla gestione del PSL durante la fase di attuazione;

L'importo massimo ammissibile per costi esercizio è pari al 20% della spesa pubblica riguardante la strategia (misura 19.2 e 19.3)

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico delle spese di gestione e funzionamento.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: "Progetto di Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";

Articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

D. lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

I GAL selezionati sono i beneficiari finali e i responsabili diretti delle operazioni per tutte le tipologie d’intervento previste dalla sottomisura.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

1. Costi di esercizio

Costi operativi (spese generali di gestione e di funzionamento, acquisto di arredi e attrezzature, hardware e software)

Costi per attività di informazione e pubblicità (targhe informative, pubblicazioni cartacee e digitali, siti web, campagne di informazione)

Spese societarie

Spese bancarie ed assicurative (fideiussioni su anticipi erogati per l’attuazione della strategia, gestione del conto corrente dedicato, assicurazione infortuni e responsabilità civile sugli immobili

Quote associative (associazioni tra Gal o altri organismi operanti nello sviluppo rurale)

IVA irrecuperabile ai sensi dell’art. 69 comma3 del Reg UE 1303/2013

Spese postali

2. Costi per il personale

Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali del personale dipendente del GAL costituito

Trattamento di fine rapporto per il personale impegnato nella gestione

Compensi e oneri previdenziali e assistenziali per consulenze specialistiche e professionali (amministrative, fiscali, contabili e del lavoro)

Rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio per il personale e gli organi societari impegnati nell’attuazione della strategia

Costi di iscrizione a corsi di formazione per il personale, gli esperti di valutazione e controllo e gli amministratori

Costi per sindaci revisori

Compensi e oneri previdenziali e assistenziali per esperti impegnati nelle commissioni di valutazione e i controlli

Oneri finanziari: IVA non recuperabile (**art. 37 comma 11 Reg, 1303/2013**), spese bancarie e per fideiussioni, consulenze

Spese per la sorveglianza e valutazione della strategia

Spese per pubbliche relazioni quali seminari, partecipazione e organizzazione di eventi istituzionali strettamente connessi all'attuazione della strategia

Non sono ammissibili

- pese effettuate precedentemente alla data di approvazione del PSL;
- spese per immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione del PSL (fatta eccezione per le spese di valutazione);
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- spese calcolate su impiego per quota parte di personale dei soci;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi;
- altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

In allegato al PSL dovrà essere presentato il piano operativo dei costi suddiviso per tutte le annualità del programma.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il piano operativo dei costi di esercizio sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- Livello di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della struttura
- Competenze professionali del personale, suddivisioni di ruoli e responsabilità
- Presenza di un regolamento interno
- Coerenza e attendibilità del crono programma annuale degli interventi
- Entità dell'apporto finanziario dei beneficiari e atti formali di impegno al cofinanziamento delle spese eventualmente non rimborsabili ma indispensabili per l'attuazione della strategia .

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tetto massimo di spesa per i costi di funzionamento non può superare il 20% della spesa pubblica totale della strategia di sviluppo locale (sottomisure 19.2 e 19.3).

I Costi di funzionamento sono riconosciuti in misura pari al 100% della spesa totale.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura XXX e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 – Procedure di gara per i beneficiari privati: applicazione delle procedure inerenti il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo

R2 – Ragionevolezza dei costi: modalità di selezione e assunzione di personale con adeguata esperienza e valutazione dei costi di gestione e animazione ai fini del corretto funzionamento dell’attività del Gal.

R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati.

R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l’insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere di difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1 – Si migliorerà il circuito di informazione tra GAL, Comitato tecnico e ARPEA mettendo a disposizione supporti tecnici sulle modalità attuative della misure (ckeck-list, bandi – tipo, manuali, indicazioni per definire le spese ammissibili e valutarne la congruità); saranno organizzati ove necessario seminari informativi periodici di aggiornamento anche facendo ricorso ad esperti di materia (es. esperti del lavoro);

R2 – Sarà onere del Gal dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare il conflitto d’interesse, la trasparenza e pubblicità, e le procedure di acquisizione di lavori, forniture, e servizi. Inoltre gli organismi addetti al controllo valuteranno la congruità delle spese.

R3 – Si prevederà, se del caso, per tutti i bandi, o per un campione di essi, l’effettuazione di un controllo preventivo alla pubblicazione, al fine di verificare la presenza del valore aggiunto, di criteri di valutazione oggettivi e delle condizioni che giustificano l’ammissibilità dell’intervento proposto in relazione alle priorità del PSL.

R10 - Si potenzieranno il più possibile le strutture dell’Adig e dell’organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) i GAL stabiliscono

l’aliquota del sostegno nel limite dei massimali previsti dalla sezione 8.2.15.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi il contenuto delle sottomisure 19.1, 19,2, 19.3 e 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi il contenuto della sottomisura 19.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi il contenuto della sottomisura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi sezione 8.2.15.6 paragrafo 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.16.3.5. 19.4.2 Costi di animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Per realizzare i PSL i Gruppi di azione locale necessitano di una costante attività di animazione degli operatori locali e del territorio con lo scopo di agevolare gli scambi informativi, la promozione della strategia, supportare i beneficiari in fase di presentazione della domanda e successiva attuazione delle operazioni. Tale attività deve essere svolta Dai Gal per tutto il periodo di programmazione sulla base di un piano di animazione.

L'operazione comprende:

- i costi di animazione del PSL

- L'importo massimo ammissibile per costi di animazione è pari al 5% della spesa pubblica riguardante la strategia (misura 19.2 e 19.3)

8.2.16.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di animazione connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico delle spese di animazione.

8.2.16.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: "Progetto di Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";

Articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

D. lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.5.4. Beneficiari

I GAL selezionati sono i beneficiari finali e i responsabili diretti delle operazioni per tutte le tipologie d'intervento previste dalla sottomisura.

8.2.16.3.5.5. Costi ammissibili

1. Costi di esercizio

- Costi operativi (spese generali di gestione e di funzionamento, acquisto di arredi e attrezzature, hardware e software)
- Costi per attività di informazione e pubblicità funzionali all'attività di animazione (pubblicazioni cartacee e digitali, siti web, campagne di informazione)
- IVA irrecuperabile ai sensi dell'art. 69 comma3 del Reg UE 1303/2013
- Spese postali

2. Costi per il personale con funzioni di supporto nei confronti dei beneficiari potenziali

- Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali del personale dipendente del GAL costituito.
- Trattamento di fine rapporto per il personale impegnato nella gestione.
- Compensi e oneri previdenziali e assistenziali per consulenze specialistiche e professionali (amministrative, fiscali, contabili e del lavoro).
- Rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio per il personale dipendente strettamente legate alle attività di animazione.
- Oneri finanziari: IVA non recuperabile (**art. 37 comma 11 Reg, 1303/2013**), spese bancarie e per fideiussioni, consulenze.

Non sono ammissibili

- spese effettuate precedentemente alla data di approvazione del PSL;
- spese per immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione del PSL (fatta eccezione per le spese di valutazione);
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- spese calcolate su impiego per quota parte di personale dei soci;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi.
- altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

8.2.16.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

In allegato al PSL dovrà essere presentato il piano operativo dei costi di animazione suddiviso per tutte le annualità del programma. Le spese sono ammissibili dalla data di approvazione del PSL.

8.2.16.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il piano operativo dei costi di animazione sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- Livello di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della struttura
- Competenze professionali del personale, suddivisioni di ruoli e responsabilità
- Coerenza e attendibilità del cronoprogramma annuale degli interventi
- Entità dell'apporto finanziario dei beneficiari e atti formali di impegno al cofinanziamento delle spese eventualmente non rimborsabili ma indispensabili per l'attuazione della strategia.

8.2.16.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tetto massimo di spesa per i costi di animazione non può superare il 5% della spesa pubblica totale della strategia di sviluppo locale (sottomisure 19.2 e 19.3).

I Costi di animazione sono riconosciuti in misura pari al 100% della spesa totale.

8.2.16.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 19 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 – Procedure di gara per i beneficiari privati: applicazione delle procedure inerenti il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 – Ragionevolezza dei costi: modalità di selezione e assunzione di personale con adeguata esperienza e valutazione dei costi di gestione e animazione ai fini del corretto funzionamento dell'attività del Gal.

R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati.

R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l'insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere di difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.5.9.2. Misure di attenuazione

R1 – Si migliorerà il circuito di informazione tra GAL, Comitato tecnico e ARPEA mettendo a disposizione supporti tecnici sulle modalità attuative della misure (ckeck-list, bandi – tipo, manuali, indicazioni per definire le spese ammissibili e valutarne la congruità); saranno organizzati ove necessario seminari

informativi periodici di aggiornamento anche facendo ricorso ad esperti di materia (es. esperti del lavoro);

R2 – Sarà onere del Gal dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare il conflitto d'interesse, la trasparenza e pubblicità, e le procedure di acquisizione di lavori, forniture, e servizi. Inoltre gli organismi addetti al controllo valuteranno la congruità delle spese.

R3 – Si prevederà, se del caso, per tutti i bandi, o per un campione di essi, l'effettuazione di un controllo preventivo alla pubblicazione, al fine di verificare la presenza del valore aggiunto, di criteri di valutazione oggettivi e delle condizioni che giustificano l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alle priorità del PSL.

R10 - si potenzieranno il più possibile le strutture dell'Adig e dell'organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli.

8.2.16.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) i GAL stabiliscono l'aliquota del sostegno nel limite dei massimali previsti dalla sezione 8.2.15.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

8.2.16.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi il contenuto delle sottomisure 19.1, 19,2, 19.3 e 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi il contenuto della sottomisura 19.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi il contenuto della sottomisura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi sezione 8.2.15.6 paragrafo 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR. Gli aspetti specifici che riguardano la verificabilità delle singole sottomisure sono trattate alle relative sezioni 8.2.15.3.1.9, 8.2.15.3.2.9, 8.2.15.3.3.9, 8.2.15.3.4.9
R2 - Ragionevolezza dei costi: in relazione a studi e azioni a regia per interventi immateriali. In merito alle operazioni con beneficiario GAL le criticità hanno riguardato l’individuazione delle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, in particolare per alcune spese immateriali non chiaramente evidenziate nelle linee guida ministeriali e nei documenti regionali.
R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati: generale complessità della gestione della programmazione integrata.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati: autonomia del GAL nella gestione delle risorse finanziarie, specialmente per quanto riguarda la valutazione e selezione delle domande ed effettuazione dei controlli, nel caso in cui tali attività non siano supportate da adeguata preparazione del personale e conoscenze delle normative di riferimento.
R4 – Appalti pubblici: in relazione a studi, attività immateriali e investimenti.
R8 – Adeguatezza dei sistemi informatici: il sistema informatico gestionale è risultato poco adatto alle esigenze connesse all’attuazione dei progetti integrati e collettivi (filiere, reti, bandi pluri-misura..) e al monitoraggio dei piani finanziari.
R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: difficoltà nel reperire personale con adeguate competenze professionali; insufficiente dotazione di personale amministrativo e di supporto orientativo ai beneficiari; insufficiente dotazione di personale dell’Adig e dell’organismo pagatore incaricato di supportare I GAL e di svolgere azioni di coordinamento interno tra le strutture competenti per le diverse misure.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

R2 - Ragionevolezza dei costi – All’interno dei documenti attuativi (manuali di misure, bandi, istruzioni operative, etc.) sarà definita una procedura adeguata di acquisizione e verifica delle offerte/preventivi da parte dei fornitori.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati - Occorre mantenere costante nel tempo l’attività di informazione/formazione nei confronti del Gal, sulle varie tematiche che possono interessare la gestione dei contributi pubblici, anche alla luce delle novità del nuovo periodo di programmazione. Potrebbe essere utile istituire un’area faq sul sito internet, con lo scopo di rendere comuni e uniformi le informazioni.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati - Incentivare la creazione di strutture incaricate dell’animazione territoriale mirata ad una corretta informazione e a supportare e guidare i potenziali beneficiari nella presentazione delle domande in particolare per quanto riguarda la costituzione di reti territoriali.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati - Per le misure che prevedono realizzazione di infrastrutture, è da valutare una visita ex-ante e prima della conclusione dell’opera, e sarebbe utile attivare un sistema di controlli in itinere.
R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati– La selezione dei fornitori dovrà avvenire secondo la complessa normativa sugli appalti e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, i relativi controlli dovranno essere operati lungo tutto il corso del procedimento. Formazione da attivare dopo l’approvazione dei PSL.

R8 - Rendere gli strumenti informatici più adeguati alla complessità delle misure, specialmente per i progetti collettivi, prima della presentazione dei PSL.
R10 - L'AdG e l'organismo pagatore dovrebbero predisporre documenti orientativi ed esplicativi quali check list e bandi- tipo, documenti attuativi delle singole misure, a semplificazione e supporto dell'attività del Gal, prima dell'attivazione dei PSL.
R10 - Potenziare le strutture dell'AdG e dell'organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli, prima della presentazione dei PSL.
R3 - formulazione dei documenti attuativi - successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La descrizione degli elementi di cui all'art 35(1) del REG 1303/2013 è prevista all'interno delle sotto-misure 19.1, 19,2,19.3, 19.4.

Circuito finanziario
Ai sensi del Reg. 1305/2013 art. 34 par 3 lettera b), i GAL sono responsabili dell'attuazione del Programma di sviluppo locale.
A tal fine i GAL:

- elaborano bandi pubblici, stabilendo procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie, e criteri oggettivi di selezione delle operazioni e dei relativi beneficiari;
- possono essere beneficiari e attuare operazioni coerenti con la propria strategia (es. mis 19.4.1,

19.4.2) nell’ambito nelle misure previste dal FEASR .

Per facilitare l’attuazione l’Autorità di gestione e l’Organismo pagatore ARPEA forniranno assistenza tecnica e istruzioni operative per favorire la coerenza tra i documenti attuativi dei GAL e le disposizioni normative e regolamentari di riferimento per gli ambiti tematici di pertinenza dei PSL.
I beneficiari delle operazioni che intendono presentare una domanda di aiuto al GAL, a fronte della pubblicazione di un bando, utilizzano il sistema informativo regionale del PSR.
Il GAL oltre a ricevere le domande e valutare il sostegno, sarà delegato dall’ Organismo pagatore (OP) ad eseguire le funzioni di autorizzazione e controllo delle domande di pagamento, ai sensi dell’art. 7 del Reg 1306/2013 e del Reg 907/2014, previa verifica di idoneità a svolgere i compiti affidati. L’OP metterà a disposizione dell’Organismo delegato (OD) le procedure necessarie allo svolgimento delle attività previste. L’OP eseguirà i pagamenti relativi agli elenchi di liquidazione ricevuti dagli OD e renderà disponibili le informazioni relative. Dopo la selezione dei GAL, e previa verifica di idoneità, l’OP si riserva la facoltà eventuale di delegare i controlli in loco ed ex post.
Se il Gal è beneficiario diretto delle operazioni (es. misura 19.4.1, 19.4.2) competente per la ricezione e l’istruttoria delle domande di aiuto è l’Autorità di gestione.

Le funzioni di autorizzazione e controllo delle domande di pagamento, ivi compresi i controlli amministrativi e i controlli in loco di competenza dell’Organismo pagatore potranno essere delegati ad altri organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento dall’allegato I, punto 1.C del Reg.(UE) 907/2014. Si precisa che tale attività non potrà essere delegata in alcun modo agli stessi Gal, in quanto beneficiari del contributo.

In entrambe i casi l’autorizzazione del pagamento verrà effettuato direttamente dall’OP, dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di competenza.
La Regione non attiva il CLLD multifondo.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Lo start-up-kit di cui all’art. 43 del Reg.1305/2013 è attivato limitatamente ai territori che nella loro totalità non hanno beneficiato della programmazione 2007-13

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Specificato al par “Condizioni di ammissibilita” Sotto-misura 19.3.1

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I GAL saranno selezionati con procedura pubblica. Il bando per la presentazione dei PSL **(nuovi o già esistenti)** sarà pubblicato entro 3 mesi dall'approvazione del PSR. La selezione delle Strategie di Sviluppo Locale sarà conclusa entro 2 anni dalla data di approvazione dell’Accordo di partenariato. L’istruttoria delle strategie (ammissibilità tecnica e amministrativa) verrà effettuata da un apposito Comitato tecnico regionale, con competenze multidisciplinari. La graduatoria, **unica per i GAL nuovi e quelli esistenti**, verrà

approvata secondo le modalità stabilite nel bando. I GAL dovranno risultare operativi e avviare l'attuazione della strategia entro una data che verrà comunicata a seguito dell'ammissione a finanziamento, pena la revoca del contributo.
Dopo l'avvio della strategia, ai GAL, su richiesta, potrà essere concesso un anticipo pari al 50% per le spese di cui alla sotto-misura 19.4.1, 19.4.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La popolazione del territorio ammissibile per ciascuna strategia rientra nei limiti previsti dall'art. 33 del Reg. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La misura è attivata nell'ambito del FEASR, la complementarietà sarà oggetto di verifica a livello locale e in sede di istruttoria dei progetti da parte dai GAL.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Gli anticipi possono essere richiesti per tutte le sottomisure alle condizioni da esse indicate, fatta eccezione per la sottomisura 19.1.1.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I GAL dovranno garantire la trasparenza e non-discriminiazione rendendo pubblici i verbali delle sedute dell'organo decisionale in cui si svolge la selezione dei progetti. La scelta del personale del GAL dovrà essere effettuata alla luce dei criteri di trasparenza e non-discriminazione. A tal fine l'AdG e l'OP forniscono documentazione di indirizzo e supporto (manuali, check list, bandi -tipo) e organizzano periodici seminari di aggiornamento.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a

norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I GAL, attraverso l'attività di animazione, avranno la responsabilità di gestire i contributi afferenti a LEADER in modo coordinato con quelli attivati sul territorio da bandi regionali allo scopo di evitare duplicazioni e fraintendimenti tra i potenziali beneficiari.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.1. Base giuridica

Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, articolo 46.

Articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19" ha lo scopo di fornire in tempi rapidi un'assistenza di emergenza alle aziende agricole dei settori selezionati particolarmente colpite dalla crisi di COVID-19, e garantire la continuità delle loro attività economiche mettendo a disposizione una certa liquidità, come previsto dall'art. 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

La misura prevede un unico tipo di operazione:

Operazione 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche", articolata in tre azioni:

- Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne;

- Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche;

- Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari.

Il presente tipo di operazione contribuisce al fabbisogno 04 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) del presente programma ed è collegato direttamente alla focus area 2A volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole. Esso concorre inoltre agli obiettivi trasversali ambiente e cambiamento climatico garantendo la continuità delle attività economiche e di conseguenza scongiurando il rischio di desertificazione produttiva delle zone rurali.

8.2.17.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.17.3.1. 21.1.1 Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche

Sottomisura:

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, gli allevamenti di bovini da carne nati e/o allevati in Piemonte. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto, visto che, come conseguenza del calo della domanda è calato il prezzo di vendita dei vitelloni da macello. Gli allevatori sono stati impossibilitati a destinare alla macellazione una parte dei capi, come dimostrano anche i dati sul numero di capi macellati nella prima metà del 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 (le valutazioni sono da riferirsi ai bollettini ISMEA del prezzo dei bovini da macello e alle rilevazioni mensili della Camera di commercio di Cuneo).

Quanto sopra descritto ha comportato un aggravio di costi per gli allevatori, avendo dovuto alimentare e mantenere in azienda i capi per un periodo più lungo.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti bovini da carne, sia di capi di razza "Piemontese" certificati che gli altri. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico da carne, che risulta essere tra i più penalizzati secondo studi e valutazioni fatte dalla Regione Piemonte ed è particolarmente strategico per la realtà regionale, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Con la presente azione si intende fornire un'assistenza di emergenza agli agricoltori del settore della floricoltura e del vivaismo di piante ornamentali, particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.

Gli agricoltori del settore, infatti, sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, sia a causa delle restrizioni agli spostamenti messe in atto dalle pubbliche autorità, sia per la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, sia infine per l'annullamento o il notevole ridimensionamento di eventi e manifestazioni,come ad esempio matrimoni, funerali, ecc. nei quali i fiori e le piante ornamentali vengono ampiamente utilizzati. Le misure di contenimento dell'epidemia adottate in Piemonte hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori tali da giustificare l'erogazione di un pagamento *una tantum*.

Le aziende agricole rientranti nel campo di applicazione della presente azione sono quelle attive nei seguenti settori:

- coltivazione di fiori o di piante ornamentali;

- coltivazione di vivai di piante ornamentali.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Con la presente azione si intende fornire una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e alle restrizioni imposte a seguito della pandemia COVID-19 ha colpito fortemente il settore zootecnico e nello specifico, le aziende apistiche. La crisi dovuta al COVID-19 ha determinato notevoli perdite nel comparto per le seguenti cause:

- limitazione delle visite agli apiari;

- mancata o limitata possibilità di spostamenti degli apiari (nomadismo, servizi di impollinazione, necessità di nutrire le api al termine delle fioriture);

- assenza di apertura di mercati per la vendita diretta;

- mancanza di manodopera stagionale;

- difficoltà di approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'azienda apistica, per la nutrizione artificiale, tenuto conto del buon andamento climatico di inizio stagione con anticipato sviluppo delle famiglie e elevato consumo delle scorte;

Si è verificato un calo della domanda e di conseguenza è calato il prezzo di vendita del miele.

Ciò ha comportato un aggravio di costi per gli apicoltori, che hanno dovuto alimentare e mantenere le api per un lungo periodo e in molti casi sono state perse intere famiglie di api.

Tali problematiche hanno riguardato tutti gli allevamenti apistici. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di detto comparto zootecnico, che risulta essere tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19 ed essendo il Piemonte la prima regione italiana per consistenza del patrimonio apistico, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale erogato sulla base di un importo forfettario.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);

- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio).

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

a) Agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), con allevamenti da carne

b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale l’allevamento di animali da carne

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

a) Agricoltori ai sensi dell’articolo 2135 c.c., iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (indipendentemente dalla natura giuridica), che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.

b) Cooperative agricole di produzione che coltivano fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Apicoltori singoli o associati con sede legale in Piemonte che allevano almeno 52 alveari. Il limite relativo al numero di alveari è stabilito dalla Regione in considerazione del fatto che da quel valore si stima che la produzione media annua di miele non rientri più nel cosiddetto autoconsumo ma debba essere commercializzata, pertanto si tratta di aziende che da questa attività ricavano un reddito.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

Non pertinente. La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per tutte le azioni

Il beneficiario deve raggiungere un importo del premio erogabile di almeno 200 euro.

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Al momento della presentazione della domanda:

1. il soggetto richiedente deve essere titolare di allevamento zootecnico ricadente nel territorio della Regione Piemonte e detentore di animali bovini da carne identificato sulla base dell'orientamento tecnico-economico (l'OTE di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale) OTE 460 (460. Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso) e del Codice stalla ASL. Le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla.

2. presenza nel fascicolo aziendale del codice stalla e attività svolta nel periodo 01/01/2020 – 31/07/2020;

3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Al momento della presentazione della domanda di sostegno:

1. il soggetto richiedente deve essere iscritto all'anagrafe agricola unica del Piemonte dalla quale deve risultare che l'azienda di cui è titolare nell'annata agraria 2019-2020 ha praticato la coltivazione di fiori, di piante ornamentali o di vivai di piante ornamentali;

2. l'azienda deve avere una superficie agricola utilizzata, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 m2 complessivi relativamente alle coltivazioni di cui al punto precedente;

3. l'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Al momento della presentazione della domanda il soggeto richiedente deve: - essere titolare di un'azienda apistica e deve aver presentato denuncia annuale di possesso alveari per l'anno 2019 attraverso la registrazione sull'anagrafe apistica nazionale; - essere in possesso di partita IVA per attività apistica od agricola alla data di presentazione della domanda; - essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio; - allevare almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento apistico nazionale; - avere costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda; - avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrare di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi.

L'impresa non deve essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n.

702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019; l'azienda può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non si applicano criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti ammissibili al sostegno sia superiore alle risorse finanziarie stanziate, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo maggio - luglio 2020, l'importo del contributo **è** commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione < 51 capi), quelle con perdite intermedie (dimensione da 52 a 200 capi) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 200 capi).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

• CLASSE I : aziende con perdite minori: aiuto 1.000 €;

• CLASSE II: aziende con perdite intermedie: aiuto 1.500 €;

• CLASSE III: aziende con perdite maggiori: aiuto 2.500 €;

L'importo massimo del sostegno è 2.500 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per capo bovino. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Al fine di destinare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19 l'importo della somma forfettaria è modulato come segue:

- aziende che coltivano fiori o piante ornamentali: 3000 euro
- aziende che coltivano vivai di piante ornamentali: 1200 euro

Tale importo è erogato a tutte le aziende che posseggono una SAU, dichiarata nel fascicolo aziendale, di almeno 1.000 mq complessivi, investiti con le coltivazioni oggetto dell'Azione.

L'importo massimo del sostegno è fissato a **3**.000 euro.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti per effetto della pandemia COVID-19 nel periodo marzo - luglio 2020, l'importo del contributo è commisurato alla dimensione aziendale, considerando le aziende con perdite minori (dimensione da 52 a 150 alveari), quelle con perdite intermedie (dimensione da 151 a 300 alveari) e quelle con perdite maggiori (dimensione > 301 alveari).

Gli importi del contributo pubblico erogabile una tantum sono i seguenti:

• CLASSE I: aziende con perdite minori: importo erogato pari a 500,00 euro;

• CLASSE II: aziende con perdite intermedie: importo erogato pari a 1.000,00 euro;

• CLASSE III: aziende con perdite maggiori: importo erogato pari a 1.700,00 euro.

L'importo massimo del sostegno è 1.700 euro per beneficiario. Non si tratta di un sostegno accoppiato, bensì di un importo forfettario erogato per azienda e non per alveare. Inoltre il beneficiario durante la compilazione informatica della domanda è automaticamente avvisato e indirizzato, sulla base della propria situazione aziendale risultante dalle banche dati, alla classe di appartenenza.

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Per questa azione si sottolinea in particolare il rischio legato ai controlli sul numero di capi.

Per tutte le azioni

Il maggior rischio individuato è quello della sovracompensazione, sia per il rapporto tra importo erogato e danno subito, sia per la possibile sovrapposizione con altri interventi regionali e nazionali volti a perseguire finalità analoghe a quelle della presente misura.

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Azione 1 - Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne

Il numero dei capi viene controllato sia tramite anagrafe agricola che attraverso la BDN Zootecnica. Inoltre le aziende con OTE diverso da 460 dovranno allegare il registro di stalla.

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) La filiera dei vitelloni non sarà sostenuta dalle misure nazionali rivolte alle filiere zootecniche in crisi (in attuazione del DL Rilancio, art. 222) che si focalizzano su suini, ovicaprini e vitelli (macellati ad età inferiore ad 8 mesi). Si tratta di una carenza rilevante per la nostra Regione, dato il peso economico di

questa filiera e la sua valenza strategica in relazione al perseguimento della qualità (alta incidenza di produzioni certificate).

La conversione in legge del DL Rilancio ha portato ad una diversa definizione degli interventi destinati alle filiere (art. 222) impostati essenzialmente, oltre che per le misure destinate al settore vitivinicolo, sull'esonero straordinario del versamento dei contributi per datori di lavoro (per la prima metà del 2020).

A tale misura si affianca Il "Fondo di emergenze per le filiere zootecniche in crisi" (D.M. 23 luglio 2020) che prevede un budget di 90 mln €, destinati ad aiuti diretti e ammasso privato; sulla base del relativo decreto emanato il 23 luglio 2020, si evince che i meccanismi di aiuto previsti per il comparto bovino da carne sono finalizzati ai vitelli e sostanzialmente escludono dagli aiuti la filiera dei vitelloni, sulla quale si basa il comparto in Piemonte. Tale carenza suggerisce di considerare la Misura 21 del PSR come strumento per fornire un aiuto al settore vista la sua rilevanza nell'economia agroalimentare del Piemonte.

2) Consideriamo a titolo di esempio un allevamento di 100 capi, per il quale il premio previsto è 1.500 €.

Consideriamo:

- una % media di capi macellati all'anno, ad un peso vivo medio di 600 Kg, con le ovvie differenze tra ciclo chiuso: media 30% e ristallo da ingrasso: media 100%

- una diminuzione media del prezzo/kg peso vivo pari al 7% (ad es. da 3 €/kgpv a 2,79 €/Kgpv);

tale allevamento avrà minori ricavi pari a circa:

- 3.780€ (30 capi macellati x 600Kg/capo x 0,21centesimi di riduzione prezzo) se a ciclo chiuso

- 12.600€ (100 capi macellati x 600Kg/capo x 0,21centesimi di riduzione prezzo) se allevamento da ingrasso di ristalli.

A questi minori ricavi si aggiungono i maggiori costi pari a 75 €/capo/mese di spese di alimentazione.

Non vi è quindi il rischio di sovracompensare il danno con l'erogazione dell'aiuto.

Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) Gli importi di aiuto previsti consentono di non sovracompensare il danno subito dall'azienda in quanto sarebbero pari a circa il 50% della produzione standard normalmente commercializzata nel periodo marzo-maggio da un' azienda con 1000 mq di superficie coltivata a fiori, piante ornamentali o vivai di piante ornamentali. In particolare, applicando la produzione standard (calcolata dal Crea-PB e validata da Eurostat e DG AGRI) a tale superficie, si ottiene quanto segue:

- Calcolo dell'aiuto per aziende che coltivano fiori o piante ornamentali:

Valore della Produzione Standard ad ettaro (nel caso di colture all'aperto): 100.000 €

Valore della Produzione Standard/1000 mq : 10.000 €

Valore della Produzione Standard perso a seguito delle misure imposte nel lockdown: 10.000 x 60% = 6000

euro (ricerca IRES Piemonte)

Aiuto pari al 50% del danno subito: 3000 euro

- Calcolo dell'aiuto per aziende che coltivano vivai di piante ornamentali:

Valore della Produzione Standard ad ettaro: 48.000 €

Valore della Produzione Standard/1000 mq : 4.800 €

Valore della Produzione Standard perso a seguito delle misure imposte nel lockdown: 4.800 euro x 50% = 2400 euro (ricerca IRES Piemonte)

Aiuto pari al 50% del danno subito: 1200 euro

2) Non risulta che vi siano per questo settore ulteriori agevolazioni a livello nazionale o regionale aventi la medesima finalità della Misura 21.

Azione 3 - Sostegno alle aziende apistiche che allevano almeno 52 alveari

Per quanto riguarda il rischio di sovracompensazione:

1) Ipotizzando una valorizzazione a 8 euro/kg e una mancata resa - per alveare esposto alla crisi - di 25 kg, si genererebbe una perdita di ricavo per alveare di circa 200 euro. Considerato il premio massimo concedibile di 1.500 € per beneficiario e considerato il limite di ammissibilità pari a 52 arnie per beneficiario, che comporta una perdita di ricavi pari a 10.400 €, non si ritiene che sussista alcuna sovracompensazione.

2) Non risultano ulteriori agevolazioni a livello nazionale o regionale aventi la medesima finalità.

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Cfr. la parte generale della misura.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione

dall'OP e dal MIPAAF ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi insiti nell'attuazione della misura, oltre a quelli di natura trasversale del tipo R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo) e R9 (Domanda di Pagamento), sono classificabili con la tipologia R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ). Nello specifico, le cause di rischio più frequenti sono:

1. Controlli: in relazione al massimale dell'aiuto e alla sovracompensazione dell'aiuto.

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e disposizioni tecniche) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche, con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

Nei bandi dell'AdG e nei manuali procedurali di Arpea devono essere specificati tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire e la predisposizione della documentazione necessaria alla loro registrazione.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di Gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

In corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate;

2. Controlli amministrativi anche tramite l'interrogazione di banche dati certificati eseguiti in fase d'istruttoria delle domande di pagamento;

3. Controlli in loco (così come previsti dalla regolamentazione comunitaria) sulle domande di pagamento.

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le procedure di gestione e controllo, nonché le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore ARPEA valutano le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure al fine di assicurare l'uniformità e la correttezza nell'esecuzione delle verifiche

e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione della documentazione necessaria alla tracciatura delle attività, predisposta all’interno del Sistema informativo SIAP. Verrà fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Una dichiarazione relativa all'obiettivo e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, ai programmi AIR nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione nell'ambito del PSR. Il piano di valutazione, di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ha lo scopo di fornire le basi necessarie per garantire l'attuazione di tutti gli elementi costitutivi del sistema di monitoraggio e valutazione previsti dai regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013. In particolare, il piano di valutazione è parte integrante del sistema di monitoraggio e valutazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e descrive come si svolgerà e sarà riportata l'attività di valutazione durante il periodo di programmazione. Esso è inoltre coerente con il disegno unitario di valutazione, previsto dall'accordo di partenariato. I principali obiettivi del Piano di valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sono:

- Garantire che le attività di valutazione intraprese siano sufficienti e adeguate per fornire le informazioni necessarie per la conduzione del programma. In particolare, le attività di valutazione devono fornire elementi di supporto per orientare le scelte dell'AdG nel caso si rendessero necessarie modifiche nell'attuazione del programma, ad esempio a seguito di mutate condizioni del contesto socio-economico regionale o di problemi nell'attuazione delle misure.
- Assicurare che le attività di valutazione siano sufficienti e adeguate per fornire le informazioni necessarie alla stesura delle relazioni annuali (AIR) e della valutazione ex post.
- Garantire la disponibilità di dati e informazioni necessari per la valutazione del PSR, attraverso la predisposizione per tutta la durata della programmazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione del PSR che consenta la raccolta e l'elaborazione delle informazioni a livello di singola operazione e per ogni beneficiario.
- Predisporre un adeguato sistema di governance della valutazione , che comprenda elementi finalizzati: alla condivisione delle decisioni in materia di attività valutative e approfondimenti tematici, alla cooperazione e scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti, al controllo delle attività di valutazione da parte delle Autorità compenti, alla diffusione dei risultati della valutazione.

La valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte è impostata su base pluriennale, con un approccio tematico e in coerenza con le scadenze previste (AIR 2017, ARI 2019, valutazione ex-post) e con il quadro di valutazione unitario.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Il governo della valutazione si configura come un'attività di organizzazione delle strutture interne ed esterne necessarie allo svolgimento dell'attività valutativa. I principali organismi coinvolti nel sistema di monitoraggio e valutazione sono:

Autorità di Gestione

L'AdG è responsabile della programmazione, della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del PSR ed è competente per i rapporti con lo Stato e l'Unione europea. Essa presiede il governo della valutazione. In particolare, nell'ambito delle responsabilità di gestione e attuazione del programma, l'AdG ha il compito di accertare che sia predisposto il Piano di valutazione e che la valutazione ex post sia effettuata entro i termini previsti dal Reg. UE. 1303/2013. Dette valutazioni devono essere conformi al sistema comune di monitoraggio e valutazione e sono trasmesse al comitato di sorveglianza e alla Commissione (art. 66 del Reg. UE 1305/2013).

Comitato di Sorveglianza

È istituito entro tre mesi dall'approvazione del PSR con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Reg. (UE) 1303/2013. Il Comitato di Sorveglianza accerta l'effettiva attuazione del PSR. Nell'ambito della valutazione del Programma il comitato di sorveglianza svolge funzioni di verifica e confronto e in particolare:

(i) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma (art 74, Reg. UE 1305/2013);

(ii) esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione. (art. 49 c.2, Reg. UE 1303/2013);

(iii) può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma […](art. 49 c. 4, Reg. UE 1303/2013).

Organismo pagatore

L'autorità di pagamento è l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea). Essa svolge i compiti previsti del Reg. UE 1306/2013, eventualmente delegando una parte delle proprie funzioni. Nell'ambito della valutazione e monitoraggio, l'Arpea registra le informazioni relative ai pagamenti e provvede ai controlli delle operazioni.

Steering group

Il gruppo direttivo (steering group) svolge una funzione di indirizzo tecnico e di confronto con il Valutatore. Il gruppo direttivo già istituito per la programmazione 2007-2013 è stato rinnovato nella composizione per il periodo di programmazione 2014-2020, con la determinazione n. 591 del 12 luglio 2013. Esso è composto da rappresentanti regionali, da esperti dell'università e della ricerca e da rappresentati dei principali stakeholder.

Unità tecnica di monitoraggio e valutazione

Istituita presso l'AdG con la determinazione n. 591 del 12 luglio 2013, svolge una funzione di connessione tra l'Autorità stessa e il valutatore indipendente, soprattutto per quanto concerne i temi delle fonti informative e le relazioni con altri strumenti di intervento. Svolge, inoltre, attività di analisi e di

approfondimento sugli aspetti ambientali e sulle attività di monitoraggio.

Valutatore indipendente

È il soggetto affidatario della valutazione during the program. Nell'ambito di questa funzione, il valutatore svolge quattro attività principali:

(i) intrattiene relazioni costanti con gli organismi coinvolti a vario titolo nel PSR, con l'Unità tecnica di monitoraggio e valutazione e con i funzionari responsabili delle misure del PSR;

(ii) coordina le attività valutative di tutti i soggetti del network di valutazione;

(iii) esegue la valutazione, potendosi avvalere anche delle competenze degli altri soggetti del network di valutazione;

(iv) diffonde e comunica le attività e i risultati di valutazione all'esterno attraverso la redazione di articoli, pubblicazioni, convegni.

Sistema informativo

Il sistema informativo del PSR è gestito dal CSI Piemonte, consorzio fra gli Enti pubblici piemontesi. Il sistema informativo del PSR è costituito da una componente gestionale e da una componente decisionale a supporto del monitoraggio e della valutazione del PSR. In particolare, il CSI raccoglie, gestisce e fornisce tutte le informazioni relative agli interventi del PSR e gestisce l'operational database. Inoltre, fornisce anche altri servizi conoscitivi, tra cui:

- l'Anagrafe Unica delle imprese agricole piemontesi;
- Cruscotti informativi sul PSR;
- Data Warehouse tematici di approfondimento.

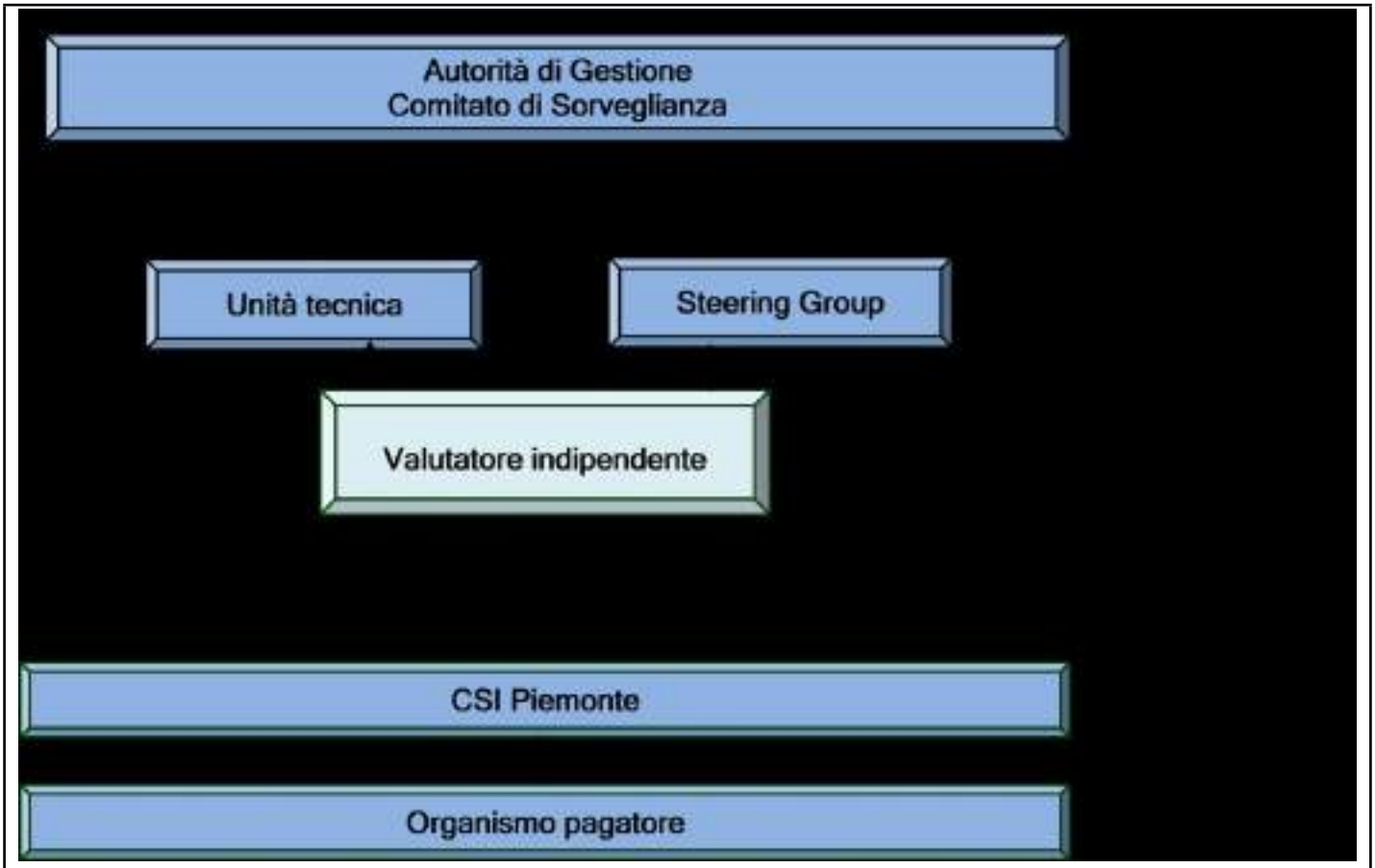

Governance della valutazione

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

Temi di valutazione

La valutazione del PSR si concentrerà in primo luogo a dare risposta ai quesiti valutativi comuni (Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale) previsti dall'Allegato V del regolamento di esecuzione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, tra i temi di valutazione che verranno affrontati vi saranno:

a) Gli aspetti specifici legati a ciascuna priorità e focus area attivata (18 domande) (ved. figura aspetti

specifici legati a ciascuna priorità e focus area)

b) Altri aspetti del PSR legati al contributo dell'assistenza tecnica e della RRN, alla sinergia tra priorità e FA e (3 domande) (ved. figura Altri aspetti del PSR)

c) Gli obiettivi a livello dell'Unione in riferimento alla strategia Europa 2020 e alla PAC (9 domande) (ved. figura obiettivi a livello dell'Unione)

La risposta al set di quesiti valutativi comuni definiti ai punti a) e b) è prevista nelle relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019, nonché nella relazione di valutazione ex-post; mentre la risposta al set di quesiti definiti al punto c) è prevista nella AIR ampliata presentata nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex-post. Inoltre, così come già effettuato nella programmazione 2007-2013, l'attività di valutazione prevederà specifici approfondimenti su tematiche legate alle attività dei GAL (ad es: territori, gestione delle attività, bandi e beneficiari). Verranno inoltre individuate ulteriori domande valutative e tematiche oggetto di approfondimenti specifici che saranno definite in collaborazione con i soggetti rilevanti e secondo lo schema allegato. Infatti, la Regione Piemonte subordina l'attivazione di qualsiasi processo di valutazione alla formulazione di opportune domande valutative. Le domande di valutazione costituiscono pertanto il cuore del piano di valutazione. Tuttavia il piano non prevede, almeno nell'ambito della sua prima stesura, un elenco chiuso delle domande e dei temi da valutare: non è infatti possibile individuare fin d'oggi le esigenze conoscitive della politica regionale unitaria (in coerenza con il Quadro unitario di valutazione) dato che molte di esse potranno emergere durante tutto il periodo di programmazione. Le esigenze di valutazione possono infatti subire modifiche nel corso della programmazione sulla base di nuovi fabbisogni emersi o di variazioni del contesto, della strategia e della relativa allocazione delle risorse.

Attività di valutazione

Le attività di valutazione saranno finalizzate a rispondere ai quesiti valutativi comuni e alle esigenze conoscitive manifestate dal comitato di sorveglianza. In particolare, le attività riguarderanno i seguenti ambiti di valutazione:

- contributo di ciascuna priorità agli obiettivi di sviluppo rurale;
- effetti netti delle misure e delle operazioni messe in atto;
- temi di interesse, attraverso approfondimenti specifici;
- questioni trasversali e strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Le attività di valutazione verranno specificate in maniera dettagliata nel corso della fase di strutturazione della valutazione during the program, attraverso la redazione di un Piano di valutabilità dettagliato in cui verrà definito l'impianto valutativo complessivo del PSR. Nello specifico, il Piano di valutabilità sarà finalizzato a identificare i principali compiti di valutazione, a definire la domanda valutativa complessiva e i relativi indicatori, a preparare i dati e le informazioni da raccogliere e a predisporre gli strumenti analitici necessari per rispondere alla domanda di valutazione Diagramma del percorso di formulazione e scelta delle domande di valutazione (ved. figura Diagramma del percorso di formulazione).

Aspetti specifici legati a ciascuna priorità e focus area

N. Dom.	Tema/Aspetto specifico	
1	1A	Stimolare l'innovazione, la cooperazione, e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

2	1B	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
3	1C	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
4	2A	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
5	2B	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
6	3A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
7	3B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
8	4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità (in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
9	4B	Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
10	4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
11	5A	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
12	5B	Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
13	5C	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
14	5D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
15	5E	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
16	6A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
17	6B	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
18	6C	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

N. Dom.	Tema/Altro aspetto del PSR
19	**Sinergie tra priorità e aspetti specifici**
20	**Contributo dell'assistenza tecnica alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.**
21	**Contributo della RRN al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.**

Altri aspetti del PSR

N. Dom.	Tema/obiettivo
22	**Tasso di occupazione (EU2020)**
23	**Investimenti in R&S (EU2020)**
24	**Emissioni di gas a effetto serra; energie rinnovabili; efficienza energetica (EU2020)**
25	**Povertà dei cittadini (EU2020)**
26	**Biodiversità e servizi ecosistemici (Strategia dell'UE per la biodiversità)**
27	**Competitività del settore agricolo (PAC)**
28	**Gestione sostenibile delle risorse naturali e clima (PAC)**
29	**Sviluppo territoriale equilibrato e occupazione nelle zone rurali (PAC)**
30	**Innovazione**

Obiettivi a livello UE

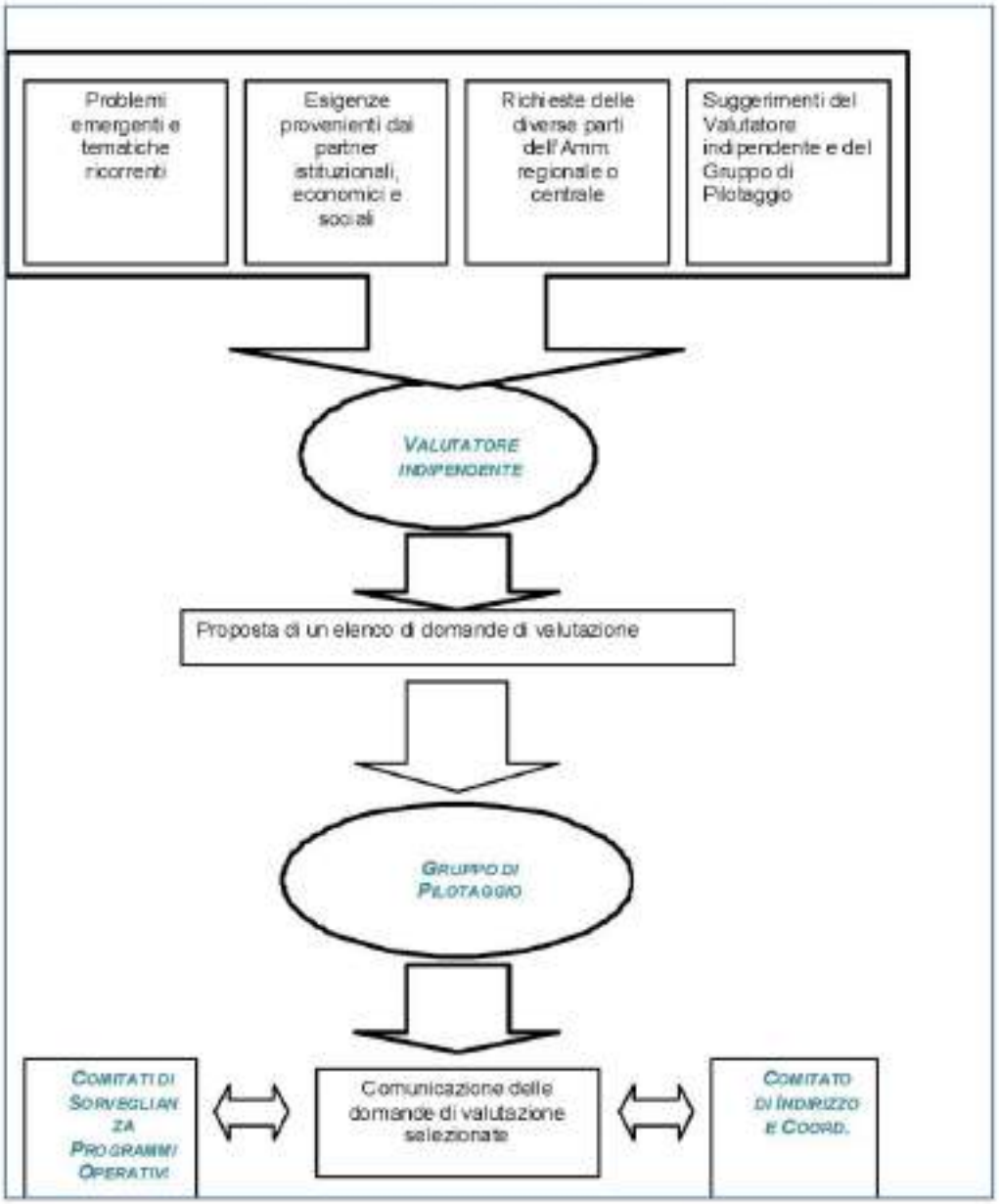

Formulazione e scelta delle domande di valutazione

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

Il sistema di monitoraggio

La Regione Piemonte, per l'attuazione delle politiche agricole e di sviluppo rurale, si avvale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Il SIAP è organizzato in due distinti sottosistemi integrati fra loro: il sottosistema gestionale, relativo alla gestione dell'iter tecnico-amministrativo degli aiuti, e il sottosistema informativo-decisionale, relativo alla sorveglianza e alla valutazione del programma. Il sistema informativo-decisionale a supporto del monitoraggio e della valutazione del PSR vanta un'esperienza consolidata, sia in termini di ricchezza delle informazioni trattate (riguardanti non solo i flussi finanziari, ma anche la natura e la localizzazione degli interventi, le caratteristiche dei beneficiari, etc.) sia di modalità di esposizione al pubblico via web (tabelle, grafici, cartogrammi a mosaico e cruscotti). Il SIAP è stato realizzato secondo processi incrementali che tengono conto delle esigenze informative unionali, nazionali (ivi compreso il sistema di monitoraggio unitario gestito dall'Igrue) e regionali collegate al processo di programmazione, monitoraggio e valutazione dello sviluppo rurale. Il sistema decisionale viene periodicamente alimentato con dati raccolti e gestiti dalle componenti gestionali che coprono l'intero iter procedimentale delle domande di aiuto relative alle misure/azioni in cui si articola il PSR. Le informazioni di natura fisica, finanziaria e procedurale necessarie a fini di monitoraggio e di valutazione vengono raccolte a livello di singola operazione e riguardano:

- informazioni provenienti dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte istituita ai sensi del DPR n. 503/1999;
- informazioni raccolte appositamente per finalità del monitoraggio attraverso i modelli di domanda (tali informazioni vengono in parte richieste al momento della domanda, in parte acquisite durante l'iter procedimentale);
- informazioni finanziarie, fisiche e procedurali che prendono forma durante l'avanzamento del procedimento della singola operazione.

Le componenti principali del sistema sono le seguenti :

- Data Warehouse del PSR: base dati multidimensionale in cui sono ospitate le informazioni di sintesi sull'andamento procedimentale, fisico e finanziario del PSR. Tali informazioni sono conservate con riguardo a differenti livelli di dettaglio temporale e territoriale.
- Servizio Web "Monitoraggio PSR" per la consultazione ed analisi personalizzata delle informazioni statistiche raccolte nel data warehouse. I dati, navigabili, sono esposti sotto forma tabellare, grafica, cartogrammi a mosaico.
- Servizio Web "Cruscotti decisionali PSR" per la consultazione evoluta ed in forma grafica di opportuni indicatori fisici, finanziari e procedurali raccolti nel data warehouse che evidenziano il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione, analizzandone la composizione sotto diversi punti di vista.

Le fonti informative per la valutazione

Ai fini della valutazione del PSR verranno utilizzate diverse tipologie di fonti informative. In primo luogo, verranno utilizzate le fonti informative esistenti di origine amministrativa, con particolare riferimento a:

- informazioni di monitoraggio del PSR raccolte nell'ambito del processo di elaborazione delle domande di accesso/liquidazione dei fondi FEASR: Archivio gestionale, Data warehouse beneficiari, Cruscotti decisionali, ecc.. Tali dati sono organizzati in data base che contengono tutte le informazioni richieste (aventi natura obbligatoria) nelle domande di ammissione ai fondi e nelle domande di liquidazione dei pagamenti che sono state caricate a sistema tramite l'inoltro della domanda in formato elettronico.
- informazioni dell'Anagrafe Agricola Unica. Questa banca dati contiene, informazioni riguardanti i soggetti (aziende agricole, imprese di trasformazione, cooperative, consorzi, persone fisiche, ecc.), che hanno rapporto, a qualsiasi titolo, con la pubblica amministrazione piemontese in materia di agricoltura o di sviluppo rurale. In particolare, la banca dati contiene informazioni relative a dati anagrafici, amministrativi e di consistenza aziendale di tali soggetti.
- Banca dati del "campione satellite" della RICA. Questa banca dati raccoglie informazioni di natura contabile su un campione di aziende agricole piemontesi che aderiscono alle misure del PSR. La rilevazione sul campione satellite è stata istituita per volontà dell'AdG e attualmente conta 300 imprese al 2007 e 500 imprese dal 2008. La valutazione del PSR si avvarrà anche di altre banche dati e fonti statistiche esistenti, che possono essere utilizzate per eventuali piani di campionamento per indagini, costruzione di gruppi di controllo, analisi del contesto di riferimento e dell'universo di imprese:
- indagini sulla struttura delle aziende agricole ai sensi del regolamento (CE) 1166/2008. Tali indagini forniscono informazioni di natura anagrafica, strutturale e di conduzione dell'azienda e riguardano la totalità delle aziende agricole presenti sul territorio regionale (nel caso dei censimenti generali) e un campione di aziende agricole (nel caso delle indagini campionarie degli anni 2013 e 2016) .
- Banca dati della RICA. La banca dati deriva da un'indagine annuale effettuata su un campione rappresentativo, a livello regionale, di aziende agricole e riporta informazioni di natura contabile. Nel 2007 il campione RICA piemontese contava 1100 imprese, mentre dal 2008 conta 600 imprese a seguito della riduzione del campione statistico nazionale .
- Altre banche dati e statistiche, come ad esempio: Sistema informativo su agricoltura e zootecnia-Ista; Istat-demo; I.stat; banca dati ANCI (dell'associazione dei comuni italiani), AIDA (Analisi informatizzata aziende italiane), banche dati ARPA Piemonte ecc.

Inoltre, al fine di sopperire ad eventuali carenze informative del sistema di monitoraggio o per raccogliere informazioni e dati su temi specifici di analisi, potrà essere prevista le raccolta sul campo di dati e informazioni. In tal caso, i dati e le informazioni verranno raccolte attraverso le principali metodologie in uso, come ad esempio: indagini quali-quantitative con metodo CATI/CAWI; interviste semistrutturate a testimoni privilegiati; casi studio; focus group; ecc.

Infine, particolare attenzione verrà posta ai risultati e alle informazioni contenute nella letteratura e nei rapporti di ricerca riguardanti tematiche di interesse (es. rapporti INEA, IRES, Rete Rurale Nazionale, Commissione europea, Istat, ecc.).

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Affinché i risultati delle analisi valutative siano disponibili in tempi utili e adeguati si predispone un calendario di massima, riferito all'intero periodo di valutazione, che delinei e definisca tutti gli step da percorrere.

Scadenza/Data Prodotto/Step

- 2014 Predisposizione valutazione ex-ante
- 2015 Elaborazione delle condizioni di valutabilità
- 2016 Predisposizione del disegno di valutazione
- Dal 2016 al 2024 Attività di valutazione tematica
- 2019 Predisposizione del contributo della valutazione AIR
- 2019 Predisposizione del contributo della valutazione AIR
- 2024 Predisposizione della valutazione ex-post

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Una comunicazione efficace dei risultati della valutazione è fondamentale e di estrema importanza per concludere al meglio e ottimizzare gli esiti dell'intero processo valutativo. Per questi motivi il Valutatore indipendente dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione e saranno definiti i target di riferimento, gli obiettivi perseguiti tramite la comunicazione, i contenuti da trasferire e il relativo livello di dettaglio, il linguaggio opportuno, i canali utilizzati e i tempi necessari. Tali attività mirano a diffondere nel modo più ampio possibile i risultati e i metodi utilizzati per la valutazione e ripercorrere la storia dell'intervento ricostruendo il ciclo delle programmazione. I destinatari della comunicazione sono: i decisori politici, gli addetti ai lavori (AdG, Comitato di Sorveglianza, Commissione Europea, etc.), le varie categorie di stakeholder (Istituzioni pubbliche, Enti territoriali e loro Associazioni, Università, Centri di ricerca e formazione professionale, Autorità, consorzi ed Enti di tutela, Partner economici e sociali, Società Civile e associazioni, altri soggetti coinvolti nel PSR); i beneficiari i potenziali beneficiari degli interventi previsti dal PSR. Gli strumenti utilizzabili sono principalmente: report istituzionali, working paper tematici, articoli su riviste scientifiche e divulgative, siti web, attività di presentazione sia di matrice istituzionale che divulgativa. Nella tabella seguente vengono sinteticamente riassunti i destinatari e i relativi strumenti utilizzati per la comunicazione: (ved. figura strumenti e destinatari della comunicazione)

Strumenti e destinatari della comunicazione

Strumenti	Destinatari				
	Decisori politici	Addetti ai lavori	Stakeholder	Potenziali beneficiari	Beneficiari
Report istituzionali	x	x	x		

Working paper tematici	x	x	x		x
Articoli su riviste scientifiche		x		x	x
Articoli su riviste di divulgazione			x	x	x
Sito internet tecnico		x	x	x	x
Sito internet divulgativo			x	x	x
Presentazioni istituzionali	x	x	x	x	x
Presentazioni divulgative	x		x	x	x

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione

L'attuazione del piano di valutazione richiede la mobilizzazione di risorse umane, organizzative, tecnologiche e finanziarie.

Come descritto nel par. 9.2, la definizione delle attività valutative previste dal piano di valutazione sarà impostata dall’autorità di gestione (mediante il supporto dell’unità tecnica di monitoraggio e valutazione) in coordinamento con il valutatore indipendente e con la rete rurale nazionale. Le proposte di attività di valutazione saranno discusse all’interno dello *steering group* e successivamente presentate al comitato di sorveglianza. Per lo svolgimento di queste attività sono previste, oltre alle risorse umane e strumentali in seno al valutatore indipendente:

- tre unità di lavoro all'interno dell'unità tecnica di monitoraggio e valutazione presso l'Autorità di gestione, che coordina le attività delle strutture dell'Autorità di gestione a supporto del monitoraggio e della valutazione del PSR e assicura i collegamenti con il valutatore indipendente, il *network* di valutazione (v. sotto) e lo *steering group*;
- adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito del *network* di valutazione, ossia della struttura a supporto del valutatore indipendente costituita da un *mix* di figure professionali adeguato alle diverse tematiche di monitoraggio e valutazione operante presso la Regione (ad es.: Autorità ambientale, Autorità competente per la VAS), presso gli enti e orgasnismi ad essa collegati (Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte, Istituto per le piante da legno e l'ambiente, Arpa Piemonte ecc.) e presso l'organismo pagatore (Arpea);
- sfaff presso il Csi-Piemonte per l'implementazione del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione del PSR, sia riguardo agli strumenti ICT che ai servizi di trattamento delle informazioni, a partire dall’acquisizione dei dati, sia di fonte primaria che derivanti dal sistema statistico e dalle

fonti amministrative, *in primis* quelli del sistema di gestione del PSR (cfr. il par. 9.4).

L'unità tecnica di monitoraggio e valutazione, il *network* di valutazione e lo staff presso il Csi-Piemonte forniscono inoltre materiali per la comunicazione delle attività e dei prodotti di valutazione (cfr. par. 15.3). La risorse finanziarie saranno ricavate dalla misura M20, per un importo stimabile in circa 5,0 Meuro, di cui circa 1,5 Meuro per il valutatore indipendente.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	100.339.000,00	100.706.000,00	67.392.000,00	65.466.000,00	65.597.000,00	65.738.000,00	74.955.998,43	67.022.056,06	**607.216.054,49**
Totale FEASR (esclusa EURI)	**0,00**	**100.339.000,00**	**100.706.000,00**	**67.392.000,00**	**65.466.000,00**	**65.597.000,00**	**65.738.000,00**	**74.955.998,43**	**67.022.056,06**	**607.216.054,49**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**6.046.446,67**	**6.068.526,54**	**4.061.040,70**	**3.944.982,28**	**3.952.876,34**	**3.961.373,01**			**28.035.245,54**
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								13.974.583,09	35.627.724,15	**49.602.307,24**
Totale (FEASR + EURI)		**100.339.000,00**	**100.706.000,00**	**67.392.000,00**	**65.466.000,00**	**65.597.000,00**	**65.738.000,00**	**88.930.581,52**	**102.649.780,21**	**656.818.361,73**

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**353.701.220,51**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**53,85**

Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**332.411.220,51**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**54,74**
Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**21.290.000,00**	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**42,92**

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**313.487.904,00**	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**47,73**
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	**292.197.904,00**	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**48.12**
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**21.290.000,00**	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**42,92**

Soglia di non regressione PSR (%)	**43.38 (42.92 + 0.46 from national RDP)**

Regolamento (UE) 2024/xxx: importo del FEASR riassegnato alla misura 23 e alla misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b):	**0,00**	Soglia di non regressione (in %) del PSR di cui al regolamento (UE) 2024/3242:	**43.38 (42.92)**

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	**3.069.449,06**

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	53%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%				0,00	2.201.701,73 (2A) 813.434,13 (2B) 490.436,94 (3A) 480.190,52 (3B) 3.305.134,10 (P4) 255.740,73 (5A) 530.141,48 (5C) 149.671,53 (5D) 153.461,88 (5E) 1.457.379,91 (6B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	9.837.292,95 0,00 9.837.292,95

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%				0,00	481.989,45 (2A) 0,00 (2B) 117.794,24 (3A) 0,00 (3B) 1.126.932,10 (P4) 301.683,43 (5A) 0,00 (5C) 1.308,00 (5D) 139.033,09 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	2.168.740,31 0,00 2.168.740,31

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%				0,00	20.394.095,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	20.394.095,00 0,00 20.394.095,00

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%		43.12%		136.152,26	51.191.868,35 (2A) 21.092.406,72 (2B) 37.755.796,45 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5D)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (3A) 2.338.811,55 (P4) 7.018.805,19 (5D)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n.	Main	100%					0,00 (2A) 28.312.307,24 (2B)

1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni							0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (5D)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						136.152,26 0,00 136.152,26	119.397.688,26 28.312.307,24 147.709.995,50

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	9.357.616,74

di cui FEASR (in EUR)	9.357.616,74

di cui EURI (in EUR)	0,00

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%				0,00	12.310.423,78 (3B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	12.310.423,78 0,00 12.310.423,78

Regolamento (UE) 2024/xxx: importo del FEASR riassegnato alla misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%				0,00	1.666.831,32 (2A) 0,00 (2B)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	75%					0,00 (2A) 35.974.446,74 (2B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	37.641.278,06 0,00 37.641.278,06

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					920.041,52 (P4) 13.520.270,39 (6B) 19.654.527,20 (6C)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	34.094.839,11 0,00 34.094.839,11

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					3.449.254,00 (2A) 4.034.797,04 (3B) 2.769.911,10 (P4) 0,00 (5E)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					0,00 (2A) 0,00 (3B) 0,00 (P4) 4.454.440,00 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	14.708.402,14 0,00 14.708.402,14

10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (P4) 0,00 (5D) 0,00 (5E)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					152.277.426,73 (P4) 9.800.981,03 (5D) 10.278.965,16 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento	Main	100%					0,00 (P4) 21.290.000,00 (5D) 0,00 (5E)

(UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni							
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	172.357.372,92 21.290.000,00 193.647.372,92

10.3.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (P4)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					30.333.960,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	30.333.960,00 0,00 30.333.960,00

10.3.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (P4)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					4.453.433,60 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	4.453.433,60 0,00 4.453.433,60

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	4.453.433,60

di cui FEASR (in EUR)	4.453.433,60

di cui EURI (in EUR)	

10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (P4)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					60.711.581,80 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	60.711.581,80 0,00 60.711.581,80

10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					20.520,81 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	20.520,81 0,00 20.520,81

10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (P4)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34	75%					275.536,80 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	275.536,80 0,00 275.536,80

10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (3B) 0,00 (P4) 0,00 (5A) 0,00 (5C) 0,00 (5D) 0,00 (5E) 0,00 (6B) 0,00 (6C)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19,	75%					901.959,59 (2A) 4.556.416,52 (3A) 63.469,35 (3B) 2.269.549,34 (P4) 256.703,01 (5A) 5.528.003,66 (5C) 6.468,00 (5D)

	paragrafo 1, lettera a), punto i)						0,00 (5E) 5.128.136,84 (6B) 290.456,45 (6C)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	19.001.162,76 0,00 19.001.162,76

10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					0,00 (6B)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	75%					44.889.071,37 (6B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	44.889.071,37 0,00 44.889.071,37

10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					20.249.152,00
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	20.249.152,00 0,00 20.249.152,00

10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					4.184.154,47 (2A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	4.184.154,47 0,00 4.184.154,47

10.3.19. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					0,00
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	53%					187.348,35
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	187.348,35 0,00 187.348,35

10.3.20. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					0,00
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	43.12%					0,00
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

10.3.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					0,00
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	43.12%					0,00
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	**5,73**
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	1.457.802.804,67
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	83.594.891,02

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	22.813.760,00	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	5.151.625,00	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	43.587.112,00	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	**136,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	41,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	106,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	**27.140,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	20.565,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**3,35**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2.250,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	67.150,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	8.885,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	3.753.743,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	5.118.131,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	956,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.170.050,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	1.820,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	22.874.283,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	273.789.036,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	98.078.473,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	120.952.756,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	10.156.536,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	4.062.614,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	8.138.089,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2.091.743,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	9.703.512,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	7.560,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**2,71**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1.820,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	67.150,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.290,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	613.584,32	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.874.299,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	1.620,00	515,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	135.000.000,00	45.175.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	81.227.907,00	28.312.307,24
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	2.100,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	86.589.526,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	86.589.526,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	86.589.526,00	0

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**2,98**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	67.150,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.785,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	496.545,88	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.137.377,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	210,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	287.116,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	1.800,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	47.315.500,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	170,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	219.472.382,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	87.788.953,00	0

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	1,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	47.590,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	220,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	10.174.983,00	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**1,36**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	915,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	67.150,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	200,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	93.942,50	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.113.614,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	1.130,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	34.322.934,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	34.322.934,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	6.119.291,87	0

e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	3.237.844,13	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	147.192,00	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	2.570,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.196.832,67	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	6.900.903,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.651.972,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	174,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	5.423.960,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	5.423.960,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	30,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.133.677,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	214.350,00	0

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	974.718,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	353.024.718,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	12.600,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	22.000,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	70.800.000,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	80.000,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	139.235.596,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	0,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	4.901.061,00	0

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.430,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	681.596,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	764.065,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	8.743.092,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	130,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	2.600,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)	41.700,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.328.000,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)	3.300,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Totale spesa pubblica (in EUR)	639.000,00	0
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle risorse genetiche (15.2)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	**1,96**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	19.800,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.010.780,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	**5,01**
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	48.700,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	972,50

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**12,86**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	130.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.010.780,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**0**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	972,50

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**7,67**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	77.500,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.010.780,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**0**
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	972,50

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	**0,00**
Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
20 Terreni irrigui - totale	363.750,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	185,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	61.017,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	593.091,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	487,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	712.697,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	595.322,00	0

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	**0**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	150,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	30.133,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.229.456,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	12.228.580,00	0

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**285.000,00**
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	27,66
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**2,28**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	23.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	1.030.400,00
18 Superficie agricola - SAU totale	1.010.780,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	50,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	17.157,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	347.105,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	3,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	3.400,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. per lo stoccaggio o trattamento del letame) (4.1, 4,4 e 4.3)	620,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	UBA interessati da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e ammoniaca	247.700,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	58.229.460,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	23.291.784,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)	32.400,00	22.400,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	43.360.000,00	21.290.000,00

M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	15.000,00	0

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**0,63**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	12.500,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	1.010.780,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	972,50

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	20,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	7.791,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	355.895,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	223,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	326.390,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	1.400,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	11.200.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0

e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	11.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	24.000.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	**44,48**
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	960.000,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	**6,95**
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	**900,00**
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	150.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	32,18
1 Popolazione - intermedia	16,16
1 Popolazione - totale	4.464.896,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	4.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.556.911,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	3.379.824,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	30,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	20,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	20,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	56,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	34,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi	N. di operazioni Altri (7.8)	0,00	0

nelle zone rurali (Art. 20)			
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	150.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	31.354.987,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	12.759.631,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	13,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	960.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.401.383,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	80.533.150,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	651.754,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	17.044.645,00	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	200.000,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**9,27**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	32,18
1 Popolazione - intermedia	16,16
1 Popolazione - totale	4.464.896,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	4,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	200.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	45.581.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	673.600,00	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	8,885	1,290	1,785	200			4,000	185		150	50	20		4,000		20,565
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	3,753,743	613,584.32	496,545.88	93,942.5			1,878,428.67	61,017		30,133	17,157	7,791		1,556,911		8,509,253.37
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	5,118,131	1,874,299	1,137,377	1,113,614			7,664,968	593,091		1,229,456	347,105	355,895		3,379,824		22,813,760
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	956	0	210	0			2,000	487		0	3	223				3,879
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1,170,050	0	287,116	0			2,651,972	712,697		0	3,400	326,390				5,151,625
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			1,800													1,800
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			47,315,500													47,315,500
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	273,789,036	135,000,000	219,472,382				5,423,960				58,229,460					691,914,838
	Totale spesa pubblica in	120,952,756	81,227,907	87,788,953				5,423,960				23,291,784					318,685,360

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				1,130										1,130
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				0										0
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				34,322,934										34,322,934
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	10,156,536	86,589,526												96,746,062
	Totale spesa pubblica in EUR	4,062,614	86,589,526												90,652,140
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					2,133,677							31,354,987	45,581,000	79,069,664
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0			0						11,200,000				11,200,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0			0						0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0			6,119,291.87						0				6,119,291.87
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0			3,237,844.13						0				3,237,844.13
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0			0	8,743,092					0				8,743,092
	Spesa pubblica totale (in EUR)	8,138,089			0						0				8,138,089

	(8.6)														
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					214,350									214,350
	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)									32,400					32,400
	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio										11,000				11,000
	Totale spesa pubblica (in EUR)					353,024,718				43,360,000	24,000,000				420,384,718
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					12,600									12,600
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					22,000									22,000
	Totale spesa pubblica (in EUR)					70,800,000									70,800,000
M12															0.00
	Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)					41,700									41,700
															0.00
	Totale spesa pubblica (in					10,328,000									10,328,000

	EUR)														
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					80,000									80,000
															0.00
															0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					139,235,596									139,235,596
M14	N. di beneficiari			1											1
	Totale spesa pubblica (in EUR)			47,590											47,590
M15	Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)					3,300									3,300
	Totale spesa pubblica (in EUR)					639,000									639,000
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			220											220
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	2,091,743		10,174,983	147,192	4,901,061	595,322		12,228,580	15,000	0		12,759,631	673,600	43,587,112
M19	Numero di GAL selezionati												13		13
	Popolazione coperta dai GAL												960,000		960,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio												1,401,383		1,401,383

	(19.1)														
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												80,533,150		80,533,150
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												651,754		651,754
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												17,044,645		17,044,645
M21	Spesa pubblica totale (€)	9,703,512													9,703,512
	N. di aziende sovvenzionate	7,560													7,560

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)				**P**														
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)				**P**														
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				**P**						X	X		X	X			X	
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				**P**									X					
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				**P**														
	M16 - Cooperazione (art. 35)				**P**		X											X	

	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)				**P**														
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)					**P**													
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)					**P**													
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)				X	**P**						X		X	X				
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)					**P**													
3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)						**P**												
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.						**P**												

	15)																	
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)				X		**P**											
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						**P**						X					
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						**P**											
	M16 - Cooperazione (art. 35)				X		**P**										X	
3B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)							**P**										
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)							**P**										
	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)				X			**P**			X							
	M08 - Investimenti							**P**			X					X		

	nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)																	
	M16 - Cooperazione (art. 35)							**P**										
5A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)											**P**						
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)											**P**						
	M16 - Cooperazione (art. 35)											**P**						
5C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)													**P**				
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)													**P**				
	M16 - Cooperazione (art. 35)				X		X							**P**				X
5D	M01 - Trasferiment														**P**			

	o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																		
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)														**P**				
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)									X					**P**				
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)														**P**				
	M16 - Cooperazione (art. 35)														**P**				
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)															**P**			
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)															**P**			
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste															**P**			

	(articoli da 21 a 26)																		
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)								X	X	X	X				**P**			
	M16 - Cooperazione (art. 35)															**P**			
6B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																	**P**	
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																	**P**	
	M16 - Cooperazione (art. 35)				X											X		**P**	
	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]																	**P**	
6C	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																		**P**
	M16 - Cooperazione (art. 35)																		**P**

P4 (FOREST)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								**P**	**P**	**P**								
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								**P**	**P**	**P**								
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								**P**	**P**	**P**								
	M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)								**P**	**P**	**P**								
	M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)								**P**	**P**	**P**								
	M16 - Cooperazione (art. 35)								**P**	**P**	**P**								
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								**P**	**P**	**P**								
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e								**P**	**P**	**P**								

	di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																		
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								**P**	**P**	**P**					X			
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								**P**	**P**	**P**								
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								**P**	**P**	**P**								
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)								**P**	**P**	**P**					X			
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)								**P**	**P**	**P**				X	X			
	M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)								**P**	**P**	**P**								
	M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli								**P**	**P**	**P**							X	

	specifici (art. 31)																		
	M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)								**P**	**P**	**P**								
	M16 - Cooperazione (art. 35)								**P**	**P**	**P**	X		X	X	X			

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie	Riduzione del drenaggio, gestione delle zone umide	16.660.000,00	13.000,00	X				
10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	32.950.000,00	16.000,00			X		
10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili	Diversificazione delle colture, rotazione delle colture	24.000.000,00	11.000,00					X
10.1.1 Produzione integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	216.200.000,00	130.000,00		X			
10.1.7 Gestione degli elementi naturaliformi dell'agroecosistema	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	1.990.000,00	300,00	X				

10.2.1Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura	Altri	753.618,00	2,00	X				
10.1.9 Gestione ecosostenibile dei pascoli	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	41.200.000,00	55.000,00			X		
10.1.5 Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas a effetto serra	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	43.360.000,00	33.000,00				X	
10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	2.200.000,00	6.500,00			X		
10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui	40.850.000,00	6.500,00	X				

	seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.							

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	30.600.000,00	12.600,00		X			
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	40.200.000,00	22.000,00		X			

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	11.200.000,00	8.000,00					X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
Trascinamenti 225	639.000,00	3.300,00	X		

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	10.328.000,00	41.700,00	X		

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.743.091,00	2.920,00	X		

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
T26	Quantità di biomassa mobilizzata	5C	5.000,00	tonnellate (t)
T25	Percentuale di imprese alimentari supportate nell'ambito della M4.2	3A	4,91	%

Comment: *Indicatore calcolato con riferimento al totale delle imprese alimentari piemontesi (dato Istat 2012). Dette imprese sono 4.273, di cui:*

- imprese dell'industria alimentare (cod. ATECO 10 - Industria alimentare / cod. NACE C10 - Manufacture of food products), tranne le 5 imprese del gruppo 102 (lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi): 3.953

- imprese dell'industra delle bevande (cod. ATECO 11- Industra delle bevande / cod. NACE C11 - Manufacture of beverages): 320.

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	431.983,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	122.098,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1.148.718,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	16.710.111,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	7.111.811,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	9.721.876,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	5.256.099,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	710.219,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.550.343,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	2.155.306,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
Totale	44.918.564,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla Misura 4 sono presenti due differenti tipologie di finanziamenti nazionali integrativi:

A) top up pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento (approvata con la versione 17 del PSR), complessivamente pari a euro 12.300.000, così ripartiti:

1) euro 1.500.000 per l'Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”;

2) euro 4.000.000 per l’Operazione 4.1.2 “Investimenti nelle aziende agricole per i giovani agricoltori”;

3) euro 6.800.000 per l’Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”;

B) top up generati dalla suddetta modifica dei tassi di cofinanziamento:

con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

Rispetto all’importo complessivo dei top up presenti sulla Misura 4 (pari a euro 19.110.111), viene scorporata dalla Tabella 12 una quota parte pari a euro 2.400.000 ed inserita nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato (non rientrante nell’ art. 42 TFUE).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla Misura 5 sono presenti due differenti tipologie di finanziamenti nazionali integrativi:

A) top up pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento (approvata con la versione 17 del PSR), pari a euro 5.597.285, destinati all’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” - Tipologia 3 “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini”;

B) top up generati dalla suddetta modifica dei tassi di cofinanziamento:

con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di

interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Sulla Misura 6 sono presenti due differenti tipologie di finanziamenti nazionali integrativi:

A) top up pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento (approvata con la versione 17 del PSR), pari a euro 500.000, destinati all'Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori";

B) top up generati dalla suddetta modifica dei tassi di cofinanziamento:

con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 4.682.732, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 5.179.237, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

12.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.11. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

12.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l’importo dei top up, pari a euro 376.124, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme

rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

12.17. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 8.467.110 (di cui euro 1.000.000 pre-esistenti alla modifica dei tassi di cofinanziamento approvata con la versione 17 del PSR e destinati all'Operazione 16.7 "Aree interne"), non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi ex art. 42 TFUE su questa misura; l'importo dei top up, pari a euro 5.928.102, non è quindi incluso nella Tabella 12 bensì inserito nel Capitolo 13, in quanto costituisce regime di Aiuto di Stato.

12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Con legge 30 dicembre 2024 , n. 207 è stata autorizzata la riduzione del cofinanziamento nazionale dai PSR 2014-2022 (articolo 1, comma 559) e la contestuale riattribuzione agli stessi programmi delle somme rinvenienti da tale riduzione a titolo di finanziamenti nazionali integrativi, (articolo 1, comma 562).

I finanziamenti nazionali integrativi previsti nella Tabella 12 verranno utilizzati per la realizzazione di interventi conformi al testo della Misura in oggetto e al Reg. (UE)1305/2013.

12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

12.21. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Il PSR della Regione Piemonte non prevede finanziamenti nazionali integrativi su questa misura.

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47	3.739.816,00	4.759.766,00		8.499.582,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 39 e 46	466.014,00	614.724,00		1.080.738,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 48 e 49	303.127,00	385.798,00		688.925,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 40 e 44	10.704.502,00	13.623.912,00	2.400.000,00	26.728.414,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Non pertinente				
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ("de minimis") sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, Reg.(UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo "de minimis").	1.666.831,00	2.085.308,00		3.752.139,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei	vedere dettaglio riportato nell'apposito paragrafo	21.169.571,00	23.242.249,00	4.682.732,00	49.094.552,00

villaggi nelle zone rurali (Art. 20)					
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41	14.708.402,00	17.550.678,00	5.179.237,00	37.438.317,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.	129.360,00	170.640,00		300.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Non pertinente				
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36	4.453.434,00	5.498.443,00	376.124,00	10.328.001,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Non pertinente				
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Non pertinente				
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 37	107.808,00	142.211,00		250.019,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	"Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01); Reg.UE 702/2014; Reg.UE 1407/2013 ("de minimis") sino al 30.06.2024 oppure, dal 1° luglio 2024, Reg.(UE) 2023/2831 (nuovo "de minimis")	17.689.247,00	13.388.279,00	8.467.110,00	39.544.636,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	"Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01.); Reg.UE 702/2014; Reg.UE 1407/2013 ("de minimis") sino al 30.06.2024 oppure, dal 1° luglio 2024, Reg.UE 2023/2831 (nuovo "de minimis")	20.536.232,00	16.689.698,00	5.928.102,00	43.154.032,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Non pertinente				

M113 - Prepensionamento	Non pertinente				
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	Non pertinente				
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	Non pertinente				
Totale (in EUR)		**95.674.344,00**	**98.151.706,00**	**27.033.305,00**	**220.859.355,00**

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47

FEASR (in EUR): 3.739.816,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 4.759.766,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.499.582,00

13.1.1.1. Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47 - Aiuto SA.46563(2016/XA), e da maggio 2019, Aiuto 54402(2019XA).

La concessione dell'aiuto potrà avvenire anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo "de minimis").

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 39 e 46

FEASR (in EUR): 466.014,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 614.724,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.080.738,00

13.2.1.1. Indicazione:*

Operazione 2.1.1: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 39 e 46 - Aiuto SA.57999(2020).

La concessione dell'aiuto potrà avvenire anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo "de minimis").

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 48 e 49

FEASR (in EUR): 303.127,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 385.798,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 688.925,00

13.3.1.1. Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 48 e 49 - Aiuto SA.46564(2016/XA)

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 40 e 44

FEASR (in EUR): 10.704.502,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 13.623.912,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.400.000,00

Totale (in EUR): 26.728.414,00

13.4.1.1. Indicazione:*

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014:

- Art. 44 - Aiuto SA.48339 (2017/XA) – operazione 4.2.1 (interventi di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato);

- Art. 40 - Aiuto SA.48340 (2017/XA) - operazioni 4.3.2 e 4.3.4.

Operazione 4.4.3: NON AIUTO SA.48575(2017/N) - decisione C(2017) 7333 del 08.11.2017.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

La concessione dell'aiuto potrà avvenire anche ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo "de minimis").

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.5.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (“de minimis”) sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, Reg.(UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo “de minimis”).

FEASR (in EUR): 1.666.831,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.085.308,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 3.752.139,00

13.6.1.1. Indicazione:*

Operazione 6.4.1: la concessione dell’aiuto avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo “de minimis”).

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: vedere dettaglio riportato nell’apposito paragrafo

FEASR (in EUR): 21.169.571,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 23.242.249,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 4.682.732,00

Totale (in EUR): 49.094.552,00

13.7.1.1. Indicazione:*

- Operazione 7.1.1: NON AIUTO SA.48576(2017/N) - decisione C(2017) 5686 del 18.08.2017;

- Operazione 7.1.2: NON AIUTO SA.48567(2017/N) - decisione C(2017) 7257 del 31.10.2017;

- Operazione 7.2.1 e 7.4.1: in parte AIUTO e in parte NON AIUTO SA.57735 (2020/N) - decisione C (2020)7336 del 27.10.2020;

- Operazione 7.3.1: Aiuto SA.41647(2016/N) - Italia - “Strategia banda ultralarga”;

- Operazione 7.5.1: in parte AIUTO e in parte NON AIUTO SA.48574(2017/N) - “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i) - decisione C(2018) 706 del 13.02.2018;

- Operazione 7.6.1: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis" sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo “de minimis”);

- Operazione 7.6.2: NON AIUTO SA.51144(2018/N) - decisione C(2018) 4311 del 11.07.2018.

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41

FEASR (in EUR): 14.708.402,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 17.550.678,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 5.179.237,00

Totale (in EUR): 37.438.317,00

13.8.1.1. Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41 - Aiuto SA.46566(2016/XA) e, da marzo 2018, Aiuto SA.50704(2018).

13.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

FEASR (in EUR): 129.360,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 170.640,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 300.000,00

13.9.1.1. Indicazione:*

Operazione 10.1.7: Agli aiuti concessi a fondazioni e onlus si applica il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

13.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.10.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36

FEASR (in EUR): 4.453.434,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 5.498.443,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 376.124,00

Totale (in EUR): 10.328.001,00

13.11.1.1. Indicazione:*

Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36 - Aiuto SA.46567(2016/XA) e, da marzo 2018, Aiuto SA.50705(2018).

13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.13.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 37

FEASR (in EUR): 107.808,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 142.211,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 250.019,00

13.14.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme all'art. 37 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

13.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01); Reg.UE 702/2014; Reg.UE 1407/2013 ("de minimis") sino al 30.06.2024 oppure, dal 1° luglio 2024, Reg.(UE) 2023/2831 (nuovo "de minimis")

FEASR (in EUR): 17.689.247,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 13.388.279,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 8.467.110,00

Totale (in EUR): 39.544.636,00

13.15.1.1. Indicazione:*

- Aiuto SA.50710(2018/N) – "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01 e s.m.i.) - Decisione C(2018) 4823 del 17.7.2018

- Aiuto SA.51792(2018/N) 53580(2019N) - "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01 e s.m.i.) - Decisione C(2019) 3193 del 23.04.2019

Ulteriori interventi all'interno della presente misura e che costituiscano aiuto di Stato sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre

2023 (nuovo “de minimis”).

13.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01.); Reg.UE 702/2014; Reg.UE 1407/2013 (“de minimis”) sino al 30.06.2024 oppure, dal 1° luglio 2024, Reg.UE 2023/2831 (nuovo "de minimis")

FEASR (in EUR): 20.536.232,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 16.689.698,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 5.928.102,00

Totale (in EUR): 43.154.032,00

13.16.1.1. Indicazione:*

Ai regimi di aiuto promossi dai GAL in ambito Leader che non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato si applicheranno, ove pertinente, il Reg. (UE) 702/2014 e il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" sino al 30.06.2024 oppure, a partire dal 1° luglio 2024, Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (nuovo “de minimis”), e gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i.).

- Operazioni 7.4.1 (GAL), 7.5.2, 7.6.3, 7.6.4 – LEADER – Aiuto SA.102164 (2022/N) – “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C 204/01 e s.m.i.) - Decisione C(2022)1934 del 31.3.2022 importo totale in spesa pubblica euro 21.435.896

- Le seguenti misure/operazioni PSR attivate dai GAL verranno attuate alle condizioni previste dai corrispondenti regimi approvati (importi in spesa pubblica):

  - M3 (euro 50.000);
  - M4.2 (euro 500.000);
  - M4.3 (euro 900.000);
  - M8 (euro 1.400.000);
  - M16 (euro 3.185.000).

13.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.17.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.18. M113 - Prepensionamento

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.18.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.19.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

13.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Titolo del regime di aiuti: Non pertinente

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.20.1.1. Indicazione:*

Non pertinente

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Coordinamento tra fondi SIE

L’esigenza di un efficace coordinamento e integrazione tra i fondi strutturali e di investimento europei (“fondi SIE”) è stata oggetto di numerose riflessioni nella fase di definizione del DSU - Documento strategico unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi SIE 2014-2020 (approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 262 - 6902 del 4 marzo 2014), nel dialogo con il partenariato e nella costruzione dei programmi operativi stessi, incluso il PSR.

A febbraio 2013, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Piemonte (Nuval Piemonte) ha sistematizzato e reso organiche le indicazioni provenienti dalle diverse valutazioni dei programmi effettuate nel periodo 2007-2013, segnalando la necessità di prestare maggiore attenzione alla pratica dell’integrazione, sia attraverso un rafforzamento dell’impulso top-down del principio di integrazione (attraverso indirizzi operativi da parte dei centri decisionali) sia valorizzando il contributo bottom up offerto dai territori, dalle istituzioni locali e dagli uffici periferici.

L’amministrazione regionale, tramite il DSU, ha stabilito un'azione di coordinamento che intende garantire:

- l’efficace integrazione tra i fondi al fine dell’attuazione della strategia regionale;
- il raccordo permanente fra le autorità regionali responsabili della gestione e attuazione di ciascun programma;
- il coinvolgimento del partenariato, anche nella fase di attuazione, verifica e valutazione;
- la verifica e la valutazione dell’efficacia dell’azione condotta, al fine di monitorare il raggiungimento dei risultati.

Per garantire l’azione di coordinamento, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2-6618 dell’11 novembre 2013 sono stati istituiti:

- la Cabina di regia, composta dagli assessori responsabili dei fondi FESR (ivi compresa la componente CTE), FSE, FEASR, FSC e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che ha il compito di definire le regole e le procedure per garantire l’integrazione e il coordinamento delle scelte;
- il Comitato tecnico, composto dalle Direzioni regionali direttamente coinvolte nella gestione e nel coordinamento dei fondi/programmi, che ha in particolare il compito di definire misure attuative integrate a valere sui diversi fondi.

Nell’ambito del Comitato tecnico, a partire dalla fine del 2013, è stato avviato un percorso metodologico per l’individuazione degli ambiti di integrazione dei fondi e dei relativi meccanismi attuativi, che si è posto i seguenti obiettivi:

- massimizzare efficienza ed efficacia dell’azione dei fondi;
- aumentare il valore aggiunto rispetto alle singole azioni;

- evitare la duplicazione delle attività;
- semplificare le procedure per i beneficiari.

Un ulteriore ambito di coordinamento è rappresentato dal rapporto con i programmi operativi nazionali, coerentemente con i principi stabiliti nell'accordo di partenariato. Le azioni dei programmi regionali si pongono in complementarietà e sinergia con quelle finanziate dai PON. La guida strategica e il monitoraggio delle azioni integrate saranno garantite, oltre che dall'azione di coordinamento in seno al Comitato tecnico e alla Cabina di regia, anche dalla previsione di comitati di sorveglianza congiunti (in particolare tra FESR e FSE) e dalla predisposizione di un piano di valutazione unitario, che conterrà disposizioni specifiche per la valutazione delle linee d'intervento integrate. Rispetto a questo percorso, il Comitato tecnico ha preliminarmente individuato e condiviso i seguenti ambiti tematici di integrazione:

- creazione d'impresa (FSE-FESR);
- formazione (FSE-FESR-FEASR);
- filiera agroalimentare (FEASR-FESR-FSE);
- bio-energie (FESR-FEASR);
- innovazione sociale e servizi pubblici essenziali (FEASR-FSE);
- inclusione sociale (FEASR-FESR-FSE).

Complementarità con la PAC

Il FEASR contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC. Il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici definiti sulla base delle priorità del Reg. (UE) 1305/2013 per il secondo Pilastro e degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del primo Pilastro.

Di fatto, sei di questi obiettivi sono comuni ad entrambi i Pilastri per assicurare la complementarietà e la coerenza degli strumenti attraverso i quali vengono perseguiti. In particolare, si fa riferimento agli obiettivi della fornitura di beni pubblici ambientali, della realizzazione di interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per il loro adattamento.

Tuttavia, é richiesta la garanzia che il beneficiario riceva il sostegno solo da un unico regime.

La possibilità del doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) 1307/2013, qualora sulle superfici si applichino nel contempo le misure a superficie di sviluppo rurale (M 10, 11, 12), è stata esclusa definendo nel calcolo degli aiuti delle azioni che presentano una parziale sovrapposizione con pratiche greening, quale voce di costo da eliminare, rispettivamente il livello di diversificazione colturale richiesto dalla componente greening di cui all'articolo 44 "diversificazione colturale" o il "mancato reddito" in caso di sovrapposizione con le componenti greening di cui agli articoli 45 "Prato permanente" e 46 "Aree di interesse ecologico" del Reg. (UE) 1307/13.

COMPLEMENTARITA' FRA PSR E OCM

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

La complementarità riguardante le azioni di sostegno agli investimenti in immobilizzazioni materiali si basa principalmente sulla dimensione finanziaria dell'investimento stesso ed in alcuni casi sulla tipologia

dell'operazione/intervento.

A) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 e la Misura 5 dove pertinente, a livello di INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, nei seguenti casi.

A.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- Tutte le tipologie di intervento

- Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie

Settore castanicoltura da frutto
- Tutte le tipologie di intervento.

Settore mandorlicoltura

- Tutte le tipologie di intervento.

Altri settori ortofrutticoli

- Tutte le tipologie di intervento con esclusione degli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora)

A.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP

Settore corilicolo

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate C) Aree rurali intermedie**

Settore mandorlicoltura

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Settore castanicoltura da frutto
Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Altri settori ortofrutticoli

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta e ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti), con esclusione degli impianti arborei (materiale

vegetale perenne e connesse spese per espianto e per messa a dimora) che verranno finanziati solo in OCM

- Investimenti riguardanti l'acquisto di macchine ed attrezzature specifiche e innovative per il settore di frutta e ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione, altre) con una dimensione finanziaria superiore a 5.000 €, nonché macchine generiche (esempio muletti per movimentazione, ecc.) senza limite di importo

I bins verranno finanziati esclusivamente in OCM.

B) Si prevede che i Programmi Operativi dell'OCM intervengano nei seguenti casi:

B.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP: nessun tipo di intervento.

B.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP:

Settore corilicolo

- Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000,00 € indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti. Gli impianti arborei (materiale vegetale perenne e connesse spese per messa a dimora) sono ammissibili **ESCLUSIVAMENTE nelle aree classificate B) Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata e C) Aree rurali intermedie.**

Settore mandorlicoltura

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Settore castanicoltura da frutto
Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

Altri settori ortofrutticoli

- Investimenti pluriennali specifici per il settore di frutta ed ortaggi (impiantistica: irrigazione, serre, reti antigrandine, altri) con dimensione finanziaria complessiva non superiore a 5.000,00 €

- Impianti arborei senza limite di importo

- Macchine ed attrezzature solo se specifiche e innovative per il settore di frutta ed ortaggi (agevolatrici di raccolta, trapiantatrici, macchine di precisione,altre) con una dimensione finanziaria non superiore a 5.000,00 € ed acquisto di bins senza limite di importo

C) Per quanto riguarda gli INVESTIMENTI NELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E/O DI COMMERCIALIZZAZIONE,

C.1) Si prevede che il **PSR** intervenga con la Misura 4 nel seguente modo:

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse

stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento, secondo i limiti di spesa fissati nei bandi;

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 300.000 €.

C.2) I Programmi Operativi approvati a valere sulla specifica **OCM** interverranno a livello di:

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP o che svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con un costo totale non superiore a 300.000 €.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto, se possibile, e comunque preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

Per quanto riguarda le **attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione**, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili ad azioni formative a favore dei soci delle O.P. inerenti, limitatamente alle norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione dei prodotti, saranno finanziati dall'OCM.

Per quanto riguarda i **servizi di consulenza**, per i soci di OP, i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili ad azioni di consulenza a favore dei soci delle O.P. inerenti limitatamente alle norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione dei prodotti, saranno finanziati dall'OCM.

Per quanto riguarda **il tipo di operazione 10.1.1 (produzione integrata) e per la misura 11 (agricoltura biologica)**:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di OP del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda, comprese quelle ortofrutticole previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. (UE) 1308/13.

- l'OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per l'acquisto di mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale e per l'applicazione della tecnica.

Al fine di evitare una sovrapposizione di finanziamento con l'operazione 10.1.1 del PSR (produzione integrata) le imprese agricole inserite in progetti finanziati dall'OCM ortofrutta, che prevedono l'applicazione della "lotta confusionale" non potranno accedere all'impegno aggiuntivo "metodo di confusione sessuale" nell'ambito della suddetta Misura 10, operazione 10.1.1.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi di cui al Reg. (UE) 1308/2013.

SETTORE OLIVICOLO

A) Si prevede che il PSR intervenga con la Misura 4 e la Misura 5 dove pertinente, a livello di INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE, nei seguenti casi.

A.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP:

Tutte le tipologie di intervento

A.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

B) Si prevede che i Programmi Operativi dell'OCM intervengano nei seguenti casi:

B.1) Soggetti NON aderenti ad OP/AOP: nessun tipo di intervento.

B.2) Soggetti aderenti ad OP/AOP:

Investimenti con dimensione finanziaria complessiva NON superiore ai 5.000 euro indipendentemente dalla tipologia degli investimenti previsti.

SETTORE VITIVINICOLO

Per il settore vitivinicolo la complementarità tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) 1308/2013 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 – attuati rispettivamente dal Programma nazionale di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo e dal PSR regionale – sulla base delle specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

A) Nel rispetto di quanto disposto dal Reg. delegato n. 612/2014 riguardante le misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano finanziabili dall'OCM e con possibile sovrapposizione con misure/azioni PSR della Regione Piemonte le seguenti operazioni:

1) Misura ristrutturazione e riconversione vigneti

Per le aziende agricole

- Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali, eventuale smaltimento palificazione;

- impianti (non riferiti ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013, ma derivanti da estirpazione di vigneto):

- Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo; drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi); eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento; potatura e legatura di allevamento.

2) Misura investimenti nel settore vitivinicolo

Per le aziende agricole con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente - con codici 351 o 352 o 354 e per le imprese di trasformazione

- Punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (localizzati all'interno e all'esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione), comprensivi

di sale di degustazione.

E’ inoltre possibile prevedere il finanziamento di punti vendita extra aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (ovvero quelli localizzati all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione) che possono essere ubicati al di fuori dell’Italia, in altri Paesi UE.

B) Con il PSR risultano finanziabili le seguenti operazioni

Per le aziende agricole (Sottomisura 4.1)

Limitatamente ai nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 (e non ai reimpianti):

- livellamento terreno, aratura, preparazione suolo;
- drenaggio, concimazioni organiche e minerali, tracciamento e picchettamento;
- acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti;
- acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi);
- eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento;
- potatura e legatura di allevamento.

Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione (Sottomisure 4.1 e 4.2)

- Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (in merito alla commercializzazione: limitatamente alla Sottomisura 4.1, limitatamente ai punti vendita aziendali purché ubicati all’interno delle unità produttive e limitatamente alle aziende agricole con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente - diverso dai codici 351, 352 e 354) dei prodotti vitivinicoli

- Attrezzature, recipienti e impianti per trasformazione, stoccaggio, conservazione, commercializzazione (in merito alla commercializzazione: limitatamente alla sottomisura 4.1, limitatamente ai punti vendita aziendali purché ubicati all’interno delle unità produttive e limitatamente alle aziende agricole con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente - diverso dai codici 351, 352 e 354) dei prodotti vitivinicoli

- Impianto depurazione e trattamento dei reflui di cantina
- Macchine per distribuzione acque reflue di cantina

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(UE) 1308/13 - OCM vite).

Non ci sono altri interventi OCM che possano creare sovrapposizione con le misure del PSR, pertanto non si ritiene pertinente la complementarità con le restanti misure.

APICOLTURA

Il regime di sostegno a favore dell'apicoltura è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Reg (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. fino alla scadenza del Programma regionale triennale 2014-2016, adottato anteriormente

all'entrata in vigore del Reg (UE) 1308/13 – nuova OCM unica. In particolare, il Programma regionale di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. prevede per l'apicoltura, nell'ambito delle diverse azioni, l'attuazione delle seguenti tipologie di intervento di cui sono beneficiari le imprese agricole:

· acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari;

· acquisto di sciami;

mentre per i seguenti interventi i beneficiari sono Istituti di ricerca, Enti e forme associate (OP, AP, Consorzi, ecc.):

· assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori;

· acquisto di idonei prodotti antivarroa;

· effettuazione di analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali del miele;

· collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca.

Nello specifico, si prevede che il **PSR** intervenga, attraverso la Misura 4.2 (investimenti nelle imprese di trasformazione) con il sostegno degli interventi di realizzazione di laboratori di smielatura, acquisto di attrezzature connesse per le fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti apistici.

I Programmi approvati a valere sulla specifica **OCM** interverranno per l'acquisto di arnie e mezzi/attrezzature per favorire il trasporto e la movimentazione degli alveari; l'OCM interverrà inoltre per la lotta alla varroasi, per il sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche chimico fisiche del miele, per favorire il ripopolamento del patrimonio apistico, per la collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Per quanto riguarda le **attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione**, per gli apicoltori operanti sul territorio regionale, tali servizi rientrano nei programmi delle OP/AP e quindi per tali servizi gli apicoltori soci di OP non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 1 del PSR.

Per quanto riguarda i **servizi di consulenza**, i servizi di assistenza tecnica rientrano nei programmi della OP/AP e quindi per tali servizi gli apicoltori soci di OP non potranno usufruire di attività di consulenza, sul medesimo argomento, finanziate nell'ambito della misura 2 del PSR.

Altre Misure del PSR (adesione a regimi di qualità, investimenti in strutture per l'ammodernamento e sviluppo delle aziende agricole, cooperazione) non prevedono operazioni/interventi sovrapponibili.

Il quadro relativo alla demarcazione e alla complementarietà degli interventi e delle operazioni finanziate dal PSR rispetto ad analoghe misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato per il settore dell'apicoltura potrà subire una revisione ed un adeguamento nel momento in cui verranno approvati, a partire dal 2016, i programmi pluriennali di applicazione del nuovo Reg. (UE) 1308/13 – nuova OCM unica.

DEMARCAZIONE PER IL SETTORE ZOOTECNICO BOVINO

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.8 (allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono)

l'obiettivo del PSR per l'allevamento di razze autoctone a duplice attitudine in pericolo di estinzione ed iscritte ai Libri genealogici (o Registri anagrafici) è quello di mantenere ed eventualmente aumentare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze cosmopolite. Inoltre l'operazione del PSR è limitata a compensare gli eventuali maggiori costi e/o mancati ricavi, ed eroga un pagamento per UBA/anno. Le vacche nutrici ed i vitelli da esse nati che beneficiano del sostegno accoppiato della PACrisultano appartenere alla stessa tipologia di capi oggetto dell'operazione.10.1.8.

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento fra il PSR (art. 28 del reg (UE) 1305/2013) e la PAC (art. 52 del reg. (UE) 1307/2013 viene eseguita la seguente demarcazione: i beneficiari del pagamento corrisposto ai soggetti delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili ai sensi della misura 10, operazione 10.1.8 del PSR non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del citato Reg. (UE) 1307/2013) per i medesimi capi. L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

ALTRE DEMARCAZIONI

Per quanto riguarda il tipo di operazione 3.1.1 (Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), il PSR copre solo i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata dell'Unione Europea, Nazionali e volontari.

Per quanto riguarda il **sostegno ai sistemi di qualità alimentare**, adottati sia da aderenti alle OP riconosciute dalla OCM Ortofrutta e sia da non aderenti alle OP riconosciute, al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori a tali sistemi di qualità alimentare l'**OCM** interverrà finanziando coloro che sono già all'interno del sistema qualità da più di cinque anni, mentre per i nuovi aderenti o gli aderenti da non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 1308/2013, le operazioni sono finanziate esclusivamente dal PSR.

Per quanto riguarda la **promozione dei Marchi commerciali delle OP** e la **promozione dei regimi di qualità dei prodotti**, al fine di evitare sovrapposizioni fra OCM e PSR circa attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare, l'OCM Orto-frutta interverrà finanziando esclusivamente le operazioni relative alla promozione di marchi commerciali dell'OP mentre il PSR interverrà finanziando le azioni di promozione dei regimi di qualità dei prodotti.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 3.2.1 (Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni) sono escluse dal PSR le attività già finanziate con Reg. (CE) 3/2008 e con Reg. (UE) 1144/2014.

L'esclusione è effettuata a seguito delle verifiche amministrative che saranno svolte sia in fase di concessione sia in fase di liquidazione dell'aiuto previsto dal PSR dagli Organismi delegati dall'Organismo Pagatore.

CONTROLLO DEMARCAZIONE

La procedura di controllo della demarcazione e per evitare duplicazioni di finanziamento prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto, se possibile, e comunque preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei Programmi Operativi posti in atto dalle OP/AOP. Per facilitare tali verifiche sarà realizzato un sistema di codifica univoca degli investimenti.

Per i soci di OP/AOP di altre Regioni valgono gli stessi criteri.

Complementarietà con il FESR

Interventi ICT

Nell'ambito del sostegno all'installazione, al miglioramento e all'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, al fine di garantire la più ampia copertura del territorio regionale per ridurre i divari attualmente esistenti nelle aree definite a fallimento di mercato ("aree bianche") il FEASR concorre, insieme al FESR, a garantire infrastrutture per il raggiungimento degli obiettivi NGN (*Next Generation Network*) di Europa 2020 nelle aree a maggiore ruralità (tipologie areali C e D). Per garantire l'ottimizzazione delle azioni ed evitare sovrapposizioni sarà garantito il coordinamento delle azioni fra le autorità di gestione nell'ambito del Piano tecnico degli interventi infrastrutturali allegato alla convenzione operativa tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Piemonte per lo sviluppo della banda ultralarga nel territorio della Regione Piemonte finanziato dalla misura 7.3 del PSR siglata il 29 luglio 2016. Detta convenzione è prevista dall'accordo di programma quadro per lo sviluppo della banda ultralarga tra Regione Piemonte e Ministero dello sviluppo economico siglato l'8 giugno 2016 in attuazione dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale sottoscritto l'11 febbraio 2016.

Qualificazione energetica

Il FEASR interviene ad integrazione degli interventi del FESR a favore delle imprese nel campo delle fonti energetiche ed assimilate, per le imprese agricole, forestali e agroindustriali, **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 702/2014.**

Il FEASR sostiene l'installazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili inferiori alla potenza di 1 MW elettrico. Non è previsto il finanziamento delle cosiddette "reti intelligenti".

Qualificazione del patrimonio ambientale

In campo ambientale il FEASR effettua interventi di conservazione e/o protezione ambientale.

Per quanto riguarda gli interventi a sostegno della fruibilità dei beni ambientali, le misure di attuazione del FEASR e del FESR devono integrarsi con le scelte operate dai GAL nei PSL approvati.

Attività di R&S

Il FEASR, ad integrazione di quanto previsto per il FESR, si occupa delle attività di trasferimento tecnologico e di realizzazione di progetti pilota e di sviluppo precompetitivo.

Competitività e diversificazione

In tema di competitività delle imprese, il FEASR si occupa delle imprese agricole e delle imprese non agricole che trasformano i prodotti di cui allegato 1 del trattato. Nello specifico, in tema di trasformazione agroindustriale, il FEASR finanzia tramite la Sottomisura 4.2 le imprese in cui il prodotto in entrata rientra tra quelli previsti dall'allegato 1; il FESR finanzia le restanti tipologie di imprese il cui prodotto in entrata non rientra nel medesimo allegato. Inoltre il FEASR si occupa degli interventi sugli agriturismi, sulle

fattorie didattiche e sociali presentati da micro, piccole imprese e nuove imprese.

Complementarietà con il FSE

Il FEASR contribuisce agli obiettivi tematici 8, 9 e 10. Gli investimenti in innovazione e conoscenza delle diverse figure occupate in agricoltura attuati all'interno del FEASR per il periodo 2014-2020 sono volti al trasferimento tecnologico, allo sviluppo di processi produttivi più rispettosi dell'ambiente, alla formazione e alla consulenza. Le azioni, volte a qualificare le competenze di tutti gli operatori delle imprese del settore, interverranno trasversalmente su tutte le tematiche, concentrandosi prevalentemente sui temi della competitività, della sostenibilità ambientale,dell'innovazione e promuovendo anche la nascita di Gruppi Operativi (GO) per il trasferimento tecnologico che opereranno come parte della rete PEI.

L'FSE indirizza la propria azione su interventi rivolti alle persone inoccupate e disoccupate, sulla formazione per sostenere l'ingresso nel mercato del lavoro, sul sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica, sul miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore, sul miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

La proposta di riparto dei fondi FEASR 2014-2020, approvata dalla Commissione politiche agricole del Coordinamento delle Regioni il 15 gennaio 2014, ha individuato le linee d'intervento nazionali e indicato il rispettivo budget: gestione dei rischi, biodiversità animale e piano irriguo, coordinate in un Programma Operativo Nazionale (PON).

Al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi e la duplicazione del sostegno, si rende necessario demarcare i settori d'intervento individuando le operazioni che possono essere ispettivamente finanziate.

La linea d'intervento "Gestione dei rischi" prevede meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento previsto dal Reg. (UE) 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:

- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multirischio sulle rese (art. 37),
- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38),
- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito -IST- (art. 39),

e non viene attivata dal programma regionale.

La linea d'intervento "Piano irriguo nazionale", nel programma nazionale prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile di invasi di capacità superiore a 250.000 mc. Il PSR regionale interverrà con interventi relativi alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc., oltre alla realizzazione di reti distributive di livello locale per consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della stessi.

La linea d'intervento "Zootecnia-Biodiversità" sostiene le attività nazionali e regionali relative al

miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale. Tale linea non è applicata dal PSR.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

LIFE

Il Programma LIFE di cui al Reg. (UE) 1293/2013 risulta complementare al PSR, contribuendo a un'efficace utilizzo delle risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, nonchè alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla tutela della biodiversità. Le tematiche trattate risultano strettamente sinergiche alle misure del PSR.

HORIZON 2020

La politica europea di ricerca e innovazione "HORIZON 2020" risulta fortemente complementare alla politica per lo sviluppo rurale, fornendo un importante contributo alla realizzazione del Partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", interessando particolarmente la sottomisura 16.1, che sostiene i piani di innovazione dei G.O. dei PEI e divulga i risultati tramite la rete europea PEI. HORIZON 2020 è particolarmente importante nel fornire idee innovative da sviluppare (ad es. in ambito di Smart specialization, innovazione a supporto della competitività delle PMI).

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Direzione Agricoltura - Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca	Paolo Balocco	Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino - Italia	psr@regione.piemonte.it
Certification body	Deloitte	Claudio Lusa	Corso Vittorio Emanuele II, 60 - Torino - Italia	gare_deloittetouchespa@deloitte.legalmail.it
Accredited paying agency	Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)	Enrico Zola	Via Bogino, 23 - 10100 Torino - Italia	direzione@arpea.piemonte.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

In base all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la Regione Piemonte individua le seguenti autorità:

- Autorità di gestione, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, individuata nella Direzione regionale Agricoltura;
- Organismo pagatore, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, rappresentato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con L.R. n. 35 del 13 novembre 2006;
- Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, rappresentato da Pricewaterhousecoopers S.p.A.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, nel rispetto delle specifiche competenze, operano in costante collaborazione.

Rispetto al PSR 2007-2013, si potenzierà l'efficacia e regolarità della comunicazione tra Autorità di Gestione e Organismo pagatore, in particolare per le problematiche relative al tasso di errore, la gestione dei controlli di II livello sugli Organismi delegati e il monitoraggio della spesa, anche mediante calendarizzazione di appositi incontri.

Il coordinamento interno all'Autorità di Gestione e tra i diversi soggetti coinvolti nel PSR (Regione e suoi Enti strumentali, Enti locali, Organismo pagatore) viene potenziato con l'organizzazione di momenti di confronto e formazione interna e l'implementazione di strumenti di lavoro in rete, tra cui una Community per la condivisione dei documenti e un applicativo WIKI per la redazione collaborativa dei testi del Programma.

Sono previste specifiche attività formative per il personale coinvolto nella gestione, monitoraggio e valutazione del PSR; a questo proposito, si richiama il ruolo svolto dallo *Steering group* (gruppo direttivo di indirizzo tecnico per la valutazione) e dall'Unità tecnica di monitoraggio e valutazione (gruppo di collegamento tra Autorità di Gestione e Valutatore indipenedente), dettagliati nel capitolo 9.

E' previsto il costante supporto dell'Autorità di Gestione ai GAL durante tutte le fasi dell'approccio Leader attraverso interventi di assistenza tecnica, animazione sui territori, valutazione dei risultati degli interventi, soprattutto per quanto concerne le specificità della programmazione integrata.

Autorità di Gestione

Ai sensi dell'art. 66, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'autorità competente per la gestione del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 è la REGIONE PIEMONTE.

Questa funzione è di competenza attribuita al dirigente della Direzione regionale Agricoltura.

La Regione Piemonte, in quanto Autorità di gestione, è responsabile, ai sensi dell'art. 66, par. 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, oltreché della programmazione, della predisposizione, del coordinamento, anche dell'efficace, efficiente e corretta attuazione e gestione del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014 – 2020; è inoltre competente per i rapporti con lo Stato e l'Unione Europea e garantisce a quest'ultima il rispetto e l'adempimento di quanto previsto all'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In particolare, la Regione Piemonte: definisce le modalità di attuazione del Programma; predispone le procedure di selezione dei beneficiari, nonché i criteri di selezione da proporre al Comitato di sorveglianza; predispone e approva i bandi; definisce le strategie di spesa finalizzate al pieno utilizzo delle risorse finanziarie; redige e trasmette annualmente alla Commissione la Relazione annuale di cui all'art. 75 del Reg. (UE) n. 1305/2013; è responsabile dell'attività di valutazione; istituisce e dirige il Comitato di sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, par. 2, la Regione Piemonte può trasferire e/o delegare agli Enti Locali parte delle proprie competenze in materia di agricoltura, ove sia previsto dalla legislazione regionale, rimanendo comunque pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni.

Nei bandi saranno precisati gli Uffici competenti per la gestione delle singole misure.

Per la formulazione di indirizzi attuativi l'Autorità di gestione si avvarrà dell'apposita Cabina di Regia interistituzionale (istituita con DGR n. 2 – 6618 dell'11 novembre 2013), del Comitato di sorveglianza nonché del confronto con il Tavolo Verde regionale.

Al fine di consentire la gestione complessiva del PSR e puntuale delle varie misure, sottomisure e tipi di operazioni in esso previsti, presso l'Autorità di Gestione viene implementata una struttura organizzativa con l'individuazione dei referenti di *focus area* (responsabili dei Settori regionali competenti) e dei referenti di

misura/sottomisura/tipo di operazione (funzionari dei medesimi Settori), appartenenti alle diverse Direzioni regionali coinvolte nella predisposizione e attuazione del Programma; tali figure vengono formalizzate con l'adozione di appositi provvedimenti, nei quali sono indicati anche i loro principali compiti.

Organismo Pagatore (ARPEA)

ARPEA, Ente strumentale della Regione Piemonte, dispone di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno tali da offrire adeguate garanzie per quanto riguarda i pagamenti eseguiti, la comunicazione e la conservazione delle informazioni, in particolare per:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
- l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

Le principali funzioni di ARPEA sono (art. 2 dello Statuto):

- autorizzazione e controllo dei pagamenti: esamina tutte le domande presentate al fine di verificarne la conformità con le norme vigenti; infatti, autorizza il pagamento di premi, indennità e contributi solo a seguito di verifiche amministrative, finanziarie e tecniche finalizzate alla determinazione dell'importo da liquidare; infine, predispone il provvedimento di autorizzazione al pagamento;
- esecuzione dei pagamenti: effettua il controllo amministrativo, contabile e di disponibilità finanziaria per gli ordini di pagamento, curando la corretta conservazione della documentazione relativa agli atti di autorizzazione al pagamento; predispone inoltre le procedure necessarie per assicurare il buon esito dei pagamenti;
- contabilizzazione dei pagamenti: elabora le rendicontazioni settimanali, mensili e periodiche da trasmettere ad AGEA-Coordinamento per il successivo inoltro alla Commissione Europea; cura la tenuta delle scritture contabili, la gestione dei capitoli del bilancio di ARPEA, la registrazione delle entrate dell'ente nonché la raccolta e l'elaborazione delle previsioni di spesa e provvede alla richiesta dei fondi comunitari, statali e regionali necessari per l'esecuzione dei pagamenti; si occupa altresì della tenuta del Registro dei Debitori.

La conformità dello svolgimento di queste attività alla normativa comunitaria è garantita da costanti e approfonditi *audit* eseguiti dal Controllo Interno, struttura svincolata dai settori "operativi", *super partes* e alle dirette dipendenze della Direzione.

Per la gestione efficiente e innovativa di tutte le attività, ARPEA dispone di propri Sistemi Informativi sviluppati con la collaborazione del Consorzio Sistema Informativo (CSI - Ente strumentale per i servizi informatici della Regione Piemonte).

L'ARPEA supporta l'attività della Regione relativa alla sorveglianza, valutazione e controllo sull'avanzamento del Programma mediante la fornitura dei dati e degli esiti relativi all'esecuzione di controlli informatici nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo e all'esecuzione dei

pagamenti.

Organismo di certificazione

L'Organismo di Certificazione è un'entità di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro. Esprime un parere sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti dell'Organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di gestione e di controllo e la correttezza delle spese di cui si richiede il rimborso.

Esso è operativamente indipendente dall'Organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento e possiede le necessarie competenze tecniche.

L'organismo di certificazione esamina l'Organismo pagatore attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute e tenendo conto di tutti gli orientamenti per l'applicazione di tali norme definiti dalla Commissione.

L'incarico di revisione e certificazione dei conti è stato conferito alla PriceWaterhouse Coopers S.p.A., aggiudicataria del bando di gara di appalto emanato da AGEA Coordinamento nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3), si riportano di seguito le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale, che stabilisce un sistema di garanzie a tutela dei diritti dei beneficiari e dei cittadini nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo PSR vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

In particolare, si applica l'art. 10 bis nel caso in cui l'ente istruttore (o l'organismo pagatore) ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di aiuto o di pagamento: prima di adottare il relativo provvedimento, l'ente è tenuto a comunicare al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indicare un termine (10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti; dopo la valutazione degli elementi eventualmente presentati, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda.

Tale provvedimento di rigetto è impugnabile di fronte all'autorità giudiziaria con le seguenti tempistiche: entro 60 giorni dalla notifica può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale,

esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

La Regione Piemonte istituisce un Comitato di sorveglianza entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione che approva il Programma.

Il Comitato di sorveglianza è presieduto dal Presidente della Regione, o suo delegato, Autorità di gestione del PSR, ed è costituito da:

• gli Assessori all'Agricoltura, alla Montagna e Foreste, all'Ambiente e al Coordinamento delle politiche comunitarie;

• i responsabili delle Direzioni e dei Settori Regionali coinvolti nella programmazione e nel coordinamento della gestione delle misure;

• un rappresentante dell'Autorità di gestione del POR FESR della Regione Piemonte;

• un rappresentante dell'Autorità di gestione del POR FSE della Regione Piemonte;

• un rappresentante dell'Autorità responsabile dell'attuazione del FEAMP nella Regione Piemonte;

• il responsabile della Direzione Regionale Ambiente quale Autorità ambientale della Regione Piemonte;

• un rappresentante della Commissione europea (DG AGRI) con funzioni consultive;

• un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf);

• un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE;

• un rappresentante dell'Organismo pagatore Regionale (ARPEA), quale Autorità di pagamento;

• un rappresentante per ciascun Ente locale di prossima istituzione a seguito dell'abolizione delle Amministrazioni provinciali;

• due rappresentanti designati dall'UNCEM regionale;

• un rappresentante dell'Associazione dei Comuni piemontesi (ANCI);

• un rappresentante dell'Associazione dei Gruppi di azione locale (GAL);

• un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali agricole e cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative;

• un rappresentante delle associazioni forestali maggiormente rappresentative;

• un rappresentante delle associazioni del Commercio;

• un rappresentante delle associazioni dei Consumatori;

• un rappresentante delle associazioni dell'Artigianato;

• un rappresentante delle associazioni Industriali;

• un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative (CGIL, CISL, UIL);

• un rappresentate della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

• un rappresentate della Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;

• un rappresentate regionale dell'Ordine dei Periti agrari e dei Periti agrari Laureati;

• un rappresentate della Federazione Regionale degli Ordini dei Veterinari;

• un rappresentante del mondo accademico agricolo (Università);

• un rappresentante per ciascuna delle quattro associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative;

• un rappresentante del Comitato regionale per le pari opportunità;

• la Consigliera regionale di parità;

• un rappresentante del Centro regionale antidiscriminazione;

• un rappresentante unitario delle federazioni delle associazioni di persone disabili;

• un rappresentante unitario delle associazioni Rom e Sinti;

• un rappresentante unitario delle associazioni bancarie;

• un rappresentante dell'Associazione nazionale delle Città del Bio.

Il Comitato di sorveglianza redige il proprio Regolamento Interno e lo adotta in accordo con l'Autorità di gestione.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Direzione regionale Agricoltura, Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale.

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta

all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso *target* quantificati, nonché dei *target* intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

Il Comitato di sorveglianza deve essere consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprimere un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'Autorità di gestione e formulare osservazioni in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il Comitato controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Il medesimo Comitato si accerta dell'effettiva attuazione del Programma di Sviluppo Rurale, esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione e, ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, assume le seguenti funzioni:

a. è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

b. esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

c. esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità *ex ante* nell'ambito delle responsabilità dell'Autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità *ex ante*;

d. partecipa alla Rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;

e. esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

1. Informazione dei potenziali beneficiari e di tutti gli stakeholder circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti

Il contesto

Larga parte del target di riferimento (beneficiari e potenziali beneficiari) presenta ancora una scarsa alfabetizzazione informatica, una notevole dispersione geografica e un'età media avanzata. A questo scenario si affianca tuttavia un nucleo crescente di giovani agricoltori, portatori di innovazione, preparati e informatizzati, che può costituire uno stimolante gruppo di punta. Si ritiene importante che – con la dovuta flessibilità di mezzi e strumenti – tutti i potenziali beneficiari ricevano in maniera semplice ed efficace le informazioni sulle opportunità di finanziamento offerte dal Programma e siano in grado di comprenderne le logiche. Il settore agricolo è altresì via via più differenziato: il filo conduttore per la comunicazione del PSR

2014-2020 sarà “le agricolture”, un mondo in evoluzione, fatto di soggetti e identità differenti.

Gli obiettivi

- Fornire un’informazione costante su bandi e opportunità previste dal Programma, ponendo particolare attenzione alla semplificazione di linguaggi, strumenti e contenuti;
- mantenere un costante canale di contatto e scambio con gli stakeholder, mirando a un coordinamento nei contenuti generali con le attività comunicative svolte in autonomia dagli stessi;
- favorire lo scambio bidirezionale tra l’istituzione e il mondo agricolo, al fine di recepire e fare propri feedback utili;
- potenziare i canali telematici senza trascurare alcuni strumenti cartacei, ancora fortemente richiesti, in un giusto dosaggio tra utilizzo di canali consolidati e stimolo all’innovazione;
- coinvolgere il mondo agricolo con modalità partecipative affinchè si senta protagonista di una strategia condivisa che porta vantaggio alla collettività;
- migliorare la comunicazione interna all’Autorità di Gestione e ai partner coinvolti nella gestione del PSR, per favorire il lavoro in rete e la trasversalità degli interventi.

La strategia/le azioni

- utilizzo di strumenti di impatto (video, grafica, presentazioni) per comunicare in modo sintetico e semplificato i contenuti dei bandi, favorendo l’informazione diretta nei confronti dei beneficiari;
- utilizzo più dinamico e operativo degli strumenti consolidati (rivista Quaderni Agricoltura, newsletter), anche attraverso best practices e casi di studio;
- realizzazione di pubblicazioni di semplice consultazione, poster/volantini, video e grafica per web, banche dati, dapprima sugli obiettivi generali del Programma e in seguito sugli interventi, con particolare riguardo alle tematiche agroambientali;
- supporto al contact center regionale, valorizzandolo anche quale canale di feedback con gli utenti;
- organizzazione di eventi, itineranti nei territori del Piemonte, in grado di coinvolgere il pubblico con modalità di animazione, finalizzati a una migliore conoscenza e consapevolezza del ruolo della UE e delle politiche di sviluppo rurale;
- attività specifiche legate ai temi ambientali, con attività di sensibilizzazione e animazione territoriale nei confronti degli imprenditori agricoli, per favorirne la consapevolezza e l’adesione alle specifiche misure;
- organizzazione di focus group, sessioni di formazione interna e strumenti di lavoro condivisi, che favoriscano la comunicazione interna all’Autorità di Gestione e l’approccio di carattere interdisciplinare richiesto dalla nuova programmazione.

Il piano di comunicazione, che riguarderà unitariamente settore agricolo, forestale e montano, verrà dettagliato attraverso piani di attuazione a cadenza periodica.

2. Informazione del pubblico circa il ruolo svolto dall’Unione europea nel finanziamento del programma

Il contesto

E’ in crescita l’interesse nei confronti dell’agricoltura, da parte di una fascia più ampia del grande pubblico, attraverso la ricerca di un’alimentazione genuina e sana, l’adesione ai gruppi di acquisto, la sensibilità nei confronti dell’ambiente, la scoperta di opportunità educative e di svago, un turismo enogastronomico più

consapevole e informato. Le conoscenze sono tuttavia spesso ancora frammentarie o limitate a una nicchia culturalmente avanzata. Partendo da questi centri di interesse, è possibile lavorare sul coinvolgimento del pubblico e su una conoscenza più strutturata, che argomenti il senso delle politiche comunitarie in campo agricolo e il ruolo svolto dall'UE, oltre che dalle Regioni. Anche sulla base delle esperienze maturate con il PSR 2007-2013, si è constatata un'ottima risposta da parte dei cittadini quando stimolati e coinvolti direttamente, utilizzando meccanismi partecipativi e "narrativi", quali concorsi, eventi, concorsi di idee. Un target di grande interesse è costituito dalla scuola, aperta a sperimentazioni interessanti sui temi agricoli e ambientali, adatta ad essere coinvolta ad ogni grado e livello.

Gli obiettivi

- Informare il grande pubblico dapprima sulle linee generali del nuovo PSR, quindi sulle principali linee di intervento, evidenziando gli aspetti che più possono incontrare l'interesse comune e sottolineando il ruolo svolto dall'UE;
- lavorare su una matrice di temi, articolata intorno alle 6 priorità per lo sviluppo rurale, e in particolare alle parole chiave: innovazione – competitività – filiera – risorse ed ecosistemi – inclusione sociale;
- stimolare il coinvolgimento e la partecipazione grazie a iniziative che rendano il pubblico attivo;
- contribuire a superare gli stereotipi consolidati intorno al mondo dell'agricoltura e ad affermare un'immagine più attuale e innovativa;
- monitorare i feedback da parte del pubblico e utilizzare sempre forme di riscontro che permettano di avere un ritorno dalle iniziative proposte e progettare con efficacia le successive.

La strategia/le azioni

- La strategia punterà su due canali principali: il web e gli eventi in presenza, favorendo da un lato l'utilizzo di strumenti capillari e innovativi e dall'altro un coinvolgimento empatico e diretto;
- gli strumenti cartacei, pur previsti, dovranno essere agili e sintetici e prevedere, sin dalla fase ideativa, un piano di diffusione definito;
- realizzare eventi itineranti e partecipativi, stimolando il pubblico a esprimere la propria idea di agricoltura, spingendolo ad approfondirne la conoscenza;
- realizzare attività e materiali didattici pensati per il mondo scolastico, che stimolino i ragazzi a immaginare l'agricoltura del futuro e in particolare ad approfondire il tema del cibo e dell'educazione alimentare;
- promuovere il brand "Piemonte" come immagine coordinata in relazione ad eventi di promozione per intercettare il pubblico interessato alla cosiddetta "economia del gusto" veicolando i messaggi PSR attraverso occasioni di grande visibilità;
- utilizzare i progetti "pilota" più innovativi e i progetti più interessanti di integrazione di filiera per costruire e divulgare casi di eccellenza.

Il piano di comunicazione, che riguarderà unitariamente settore agricolo, forestale e montano, verrà dettagliato attraverso piani di attuazione a cadenza periodica.

3. Ruolo svolto dalla Rete Rurale Nazionale nelle attività di informazione e comunicazione relative al programma

La Rete Rurale Nazionale ha definito la strategia di intervento nel proprio Programma 2014-2020, pubblicato e notificato alla Commissione europea nel luglio 2014, indicando tra le priorità strategiche

l'informazione e la comunicazione sulla politica di sviluppo rurale, sottolineando come questa attività risulti enfatizzata rispetto alla precedente programmazione sin dai Regolamenti comunitari di riferimento.

A partire dall'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione e da un'analisi di contesto che evidenzia i fabbisogni di trasparenza, coinvolgimento e interazione del grande pubblico, l'obiettivo principe viene identificato nel miglioramento dell'accesso alle informazioni per i cittadini e la "società civile".

Vi è innanzitutto la necessità di informazione e trasparenza sulle opportunità di finanziamento e i risultati dei programmi, un rinnovato interesse per le tematiche agricole e ambientali, ma nello stesso tempo si riscontra una scarsa consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione europea e un'immagine diffusa del mondo rurale spesso poco rispondente alla realtà attuale. Accanto ai fabbisogni più specificamente comunicativi, viene anche sottolineata l'esigenza di coinvolgimento e animazione delle comunità locali e di valorizzazione delle risorse umane e dei saperi dei diversi territori, esigenze che possono ben integrarsi con le attività di comunicazione più diffusive e a carattere territoriale. Gli obiettivi sfidanti sono dunque l'ascolto e lo scambio con i cittadini, favorendo l'interazione reciproca; la semplificazione del linguaggio e dei contenuti; la trasformazione dei risultati delle politiche di sviluppo rurale in vantaggi visibili e concreti per la vita quotidiana delle persone; l'interazione dialogica tra cittadini e istituzioni.

Le azioni poste in atto saranno la diffusione delle informazioni e delle buone pratiche, con la decodificazione di norme e documenti per rendere il linguaggio più comprensibile, il lancio di campagne di comunicazione su temi chiave, la realizzazione di progetti pilota, l'utilizzo di strumenti innovativi e non convenzionali. Ulteriori azioni, correlate all'obiettivo di coordinare il sistema della formazione con quello imprenditoriale, con azioni di valorizzazione delle opportunità occupazionali e di ascolto del territorio rivolte al mondo scolastico, possono integrarsi efficacemente nel quadro del piano di comunicazione.

Come è consono a una Rete di carattere nazionale, il piano della RRN si concentrerà dunque su obiettivi di ampio respiro, che permettano di trasmettere alla cittadinanza il significato generale e sostanziale delle politiche comunitarie, tenendo conto delle caratteristiche del nostro Paese e del nostro pubblico.

Il piano di comunicazione dei singoli PSR regionali, tra cui quello del Piemonte, condivide con esso gli obiettivi di fondo, ma agisce in forma più puntuale sui contenuti e i messaggi del proprio specifico Programma e sulla base dei fabbisogni specifici del proprio territorio. Come già avvenuto in passato, si potranno raccordare azioni di comunicazione svolte dalla Rete Rurale nelle quali possa essere coinvolto il territorio piemontese insieme ad altre Regioni, nonché aderire ad iniziative di confronto e scambio di buone pratiche a livello nazionale.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Come indicato nel documento strategico unitario (DSU) per la programmazione 2014-2020 della Regione Piemonte, in un'ottica di programmazione unitaria, la Regione curerà l'azione di coordinamento regionale per tutta la fase attuativa della programmazione 2014-2020, al fine di perseguire una stretta sinergia fra il POR FESR, il POR FSE, il PSR, il Programma attuativo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e i PO Obiettivo cooperazione territoriale, nonché il raccordo con le principali politiche regionali inerenti gli

ambiti di intervento della politica di coesione.

In particolare sarà assicurato un coordinamento permanente tra le AdG dei programmi FESR, FSE e FEASR, nonché l'autorità responsabile del programma FSC per perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Il coordinamento sarà strutturato su due livelli:

- livello politico, con una Cabina di regia composta dagli assessori responsabili dei fondi FESR (ivi compresa la componente CTE), FSE, FEASR, FSC e presieduto dal Presidente della Giunta regionale che assumerà la funzione di indirizzo e di sorveglianza della programmazione al fine di garantire il coordinamento, la sinergia e l'integrazione da conseguire nell'utilizzazione delle risorse della politica di coesione e delle risorse nazionali (con particolare riferimento al FSC) e regionali;
- livello tecnico, con un Comitato tecnico che proseguirà l'azione già svolta in sede di elaborazione delle strategie regionali 2014-2020, svolgendo funzioni di scambio informativo in merito all'attuazione dei programmi, definizione di misure attuative integrate a valere sui diversi fondi, monitoraggio e valutazione complessiva dello stato di avanzamento dei programmi, raccordo con le strutture regionali e informazione al partenariato.

In particolare, per l'integrazione e lo sviluppo di sinergie tra il FEASR e i diversi fondi SIE e nazionali, si terrà conto dei seguenti aspetti:

- il POR FESR della Regione Piemonte annovera il comparto agro-alimentare tra i settori strategici regionali prioritari. Pertanto, molti interventi promossi dal FESR possono sviluppare sinergie con gli interventi per lo sviluppo rurale soprattutto per quanto riguarda l'integrazione delle filiere agroalimentari, rafforzando gli aspetti legati alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, alla commercializzazione, all'internazionalizzazione, allo sviluppo delle imprese e alla creazione di nuova imprenditorialità, all'introduzione di soluzioni ICT nelle PMI e al miglioramento dell'accesso al credito e della gestione dei rischi;
- nell'ambito della valorizzazione del patrimonio turistico e culturale, l'Asse V del POR FESR mira a migliorare le condizioni degli standard di offerta e fruizione del patrimonio naturale nelle aree più interne e marginalizzate (az. V.6c.6.1) e del patrimonio culturale di interesse regionale (az.V.6c.7.1), integrandosi favorevolmente con gli interventi del FEASR finalizzati alla fruizione della rete escursionistica regionale (sottomisura 7.5) e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e architettonico nelle aree Leader;
- nell'ambito del POR FESR, la Regione Piemonte prevede l'adozione di interventi territoriali intergrati (ITI) finalizzati alla rigenerazione dei territori montani e di alta collina e all'attuazione della strategia nazionale "aree interne". Saranno pertanto previsti specifici meccanismi di coordinamento e sinergie con le Strategie di sviluppo locale integrate (CLLD Leader) o con i piani di sviluppo sovra comunali attivati su tali territori;
- alcuni obiettivi specifici del POR FSE della Regione Piemonte finalizzati alla creazione di imprese (Az. 1.8i.2) e al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture rivolti a bambini e persone con limitazione dell'autonomia (Az. 2.9.iv) evidenziano elevati livelli di coerenza e sinergia con l'impostazione strategica del CLLD Leader mirata allo sviluppo economico e dell'imprenditorialità anche attraverso il rafforzamento dei servizi alle persone nelle aree montane e collinari piemontesi;
- la strategia italiana per la banda larga integra fondi provenienti da diverse fonti europee (FESR, FEASR, FSC e Piano Junker) per il completamento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale del territorio nazionale per migliorare i servizi di connettività alla banda larga nelle

aree ancora soggette a *digital divide*.

Nell'ambito del PSR, gli obiettivi generali della misura 7 (Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali) e della misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader) sono entrambi finalizzati alla rivitalizzazione delle aree rurali con problemi di sviluppo (tipologia areale D) e delle aree rurali intermedie (tipologia areale C), ma si differenziano per modalità d'attuazione e tipologie di beneficiari. Infatti, la misura 7 sarà attuata essenzialmente da soggetti pubblici mediante l'elaborazione di piani di sviluppo a livello sovracomunale comprendenti i principali fabbisogni relativi a interventi sulle reti infrastrutturali, a interventi strutturali sul patrimonio pubblico e privato e allo sviluppo di servizi alla popolazione.

Nelle aree selezionate per il CLLD Leader, le strategie di sviluppo locale potranno integrare gli interventi sostenuti dalla misura 7 realizzati dai soggetti pubblici con progetti a beneficio di operatori economici e soggetti privati finalizzati al rafforzamento dello sviluppo economico locale agricolo ed extra-agricolo, alla valorizzazione in chiave turistica del patrimonio architettonico e paesaggistico e allo sviluppo di servizi per la popolazione.

La coerenza e non sovrapposizione tra interventi realizzati sugli stessi territori, ma con modalità di attuazione differente (bandi regionali o attuazione gestita dai GAL) è garantita a monte dall'obbligo di prevedere la coerenza tra piani di sviluppo sovracomunali (attivabili su tutto il territorio delle tipologie areali C e D) e i PSL (riguardanti le aree Leader). Inoltre, nei territori Leader, i comuni e le unioni di comuni soci del Gal partecipano attivamente all'impostazione delle strategie di sviluppo locale tenendo conto dei fabbisogni complessivi dei loro territori e di quelli pianificati nell'ambito della misura 7 secondo i piani di sviluppo sovracomunali.

Le attività previste dalla misura 16 (Cooperazione) riguardano la formazione di strutture di cooperazione sull'intero territorio regionale comprendendo ambiti d'intervento notevolmente diversificati. L'aggregazione di operatori in forme di cooperazione stabili è uno degli obiettivi principali della strategia CLLD Leader per stimolare il consolidamento delle reti di operatori economici che nelle aree rurali soffrono in particolar modo di problemi di isolamento e polverizzazione. Per questo, alcune sottomisure della misura 16 potranno essere opportunamente modulate nelle aree Leader, al fine di contribuire alla realizzazione delle strategie dei PSL.

Nelle aree Leader, nel caso di eventuale attuazione di altri progetti di cooperazione non compresi nelle strategie di sviluppo locale, si dovrà comunque valutare la coerenza con le strategie e con le iniziative proposte dai singoli PSL.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La gestione dei procedimenti amministrativi dello sviluppo rurale avviene esclusivamente per via informatica e telematica, attraverso il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Tale sistema, sviluppato in accordo a quanto stabilito dalle norme UE in materia di sistemi integrati di gestione e controllo, si pone l'obbiettivo di standardizzare ed integrare le informazioni raccolte durante la gestione dei diversi procedimenti amministrativi, in modo da facilitare i compiti di controllo, sorveglianza e monitoraggio. In questa ottica tutti i beneficiari, per aderire ad un bando, devono essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte, componente del sistema utilizzata per la gestione del fascicolo del produttore, ai

sensi del DPR 503/99. Attraverso l'anagrafe vengono svolti i primi controlli amministrativi, utilizzando i servizi di cooperazione applicativa con l'Anagrafe Tributaria, il Registro Imprese, il Catasto dei terreni, le banche dati zootecniche, ecc. e il sistema di GIS (ortofoto e mappe catastali) per il controlli mediante telerilevamento delle superfici oggetto di premio. I dati validati in anagrafe vengono inviati tutte le notti al SIAN (sistema informativo agricolo nazionale), per alimentare il sistema integrato di gestione e controllo italiano. I dati registrati in anagrafe vengono usati per precompilare le domande di aiuto, agevolando in tal modo i produttori. L'anagrafe viene altresì utilizzata come strumento di raccordo tra i diversi procedimenti amministrativi, riportando l'elenco delle pratiche attivate da ogni singolo beneficiario, le eventuali erogazioni, i recuperi, le assicurazioni accese, nonché altre informazioni comuni quali i titoli di produzione, i diritti viticoli e le quote latte. Con l'attivazione del Registro unico dei controlli, l'anagrafe verrà arricchita con le informazioni inerenti i controlli a campione eseguiti per ciascun beneficiario. La gestione dei procedimenti amministrativi è affidata ad una piattaforma procedimentale standard che viene opportunamente configurata per rispondere alle esigenze di ogni singolo bando. Le domande vengono raccolte per bando. Ad oggi le domande trasmesse attraverso il sistema on-line devono comunque essere stampate, sottoscritte e inviate all'autorità competente o devono essere archiviate nel fascicolo aziendale del beneficiario. Per semplificare l'accesso agli aiuti e diminuire l'onere burocratico amministrativo a carico dei beneficiari, si intendono attivare i seguenti interventi.

1. Migliorare i servizi on-line dedicati ai beneficiari, rendendoli più amichevoli e semplici, per favorire l'accesso degli utenti finali alle informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione, al fine di presentare le domande di aiuto, conoscere lo stato avanzamento delle pratiche, utilizzando anche i nuovi dispositivi elettronici diffusi anche nel mondo agricolo (cellulare, tablet,..).
2. Promuovere la gestione dematerializzata delle pratiche, consentendo l'invio alla amministrazioni competenti di istanze e comunicazioni digitali, firmate con firma elettronica (semplice, qualificata o digitale), automaticamente ricevute e protocollate.
3. Diffusione delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) o delle caselle di posta elettronica semplice, come via preferenziale per comunicare al beneficiario l'andamento iter amministrativo e l'esito delle pratiche.
4. Introdurre la gestione documentale e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali al fine di istituire per ogni beneficiario un fascicolo elettronico condiviso, in modo che non sia più necessario replicare la presentazione di documenti già depositati presso la Pubblica Amministrazione.
5. Implementare il servizi di cooperazione applicativa con altri Enti per la verifica diretta on-line delle informazioni presenti nelle banche dati del SIAP, in modo da limitare la richiesta di documentazione ai beneficiari, qualora le informazioni siano registrate presso altre Pubbliche Amministrazioni.
6. Migliorare la qualità dei dati di base presenti nel SIAP, rafforzando l'integrazione delle informazioni presenti nelle diverse banche dati di riferimento e creando sinergie su tematiche complementari, in modo da fornire ai beneficiari una informazione esaustiva per la presentazione delle domande di aiuto e rendere più snella la successiva attività di istruttoria e controllo delle pratiche, in particolare per quanto attiene alle informazioni territoriali e di consistenza aziendale.
7. Sviluppare la gestione di domande multi-misura, in modo da ridurre il numero di istanze presentate dai beneficiari e favorire la presentazione di progetti comprensivi di tutte le azioni necessarie per promuovere gli obiettivi specifici. Implementare la gestione di progetti di area o di filiera, secondo quanto stabilito dal PSR 2014-2020.
8. Utilizzare appieno le potenzialità del Registro unico dei controlli, razionalizzando il sistema di sorveglianza, in modo da evitare la duplicazione le azioni di controllo e ridurre le interferenze sull'operatività delle aziende agricole.

Le attività messe in atto verranno costantemente monitorate sia dal punto di vista dello sviluppo tecnologico

dei servizi ICT attivati, sia dal punto di vista della diffusione e uso da parte degli utenti degli servizi on-line messi in produzione, in modo da rilevare eventuali criticità d'uso e porre in atto adeguate azioni correttive.

Per migliorare il sistema di monitoraggio e il raccordo con gli altri fondi, verrà implementato il Protocollo Unico di Colloquio con il sistema RGS-IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze, operando in collaborazione con il tavolo di coordinamento regionale interfondo. Verrà implementato il sistema di Data-warehousing e degli open-data in modo da favorire l'accesso pubblico ai risultati delle politiche promosse attraverso lo sviluppo rurale.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli interventi di assistenza tecnica previsti sono finalizzati a mantenere ed ampliare il sistema di supporto necessario alla predisposizione del Programma di sviluppo rurale, alla gestione amministrativa degli interventi ivi incluso il controllo integrato dei finanziamenti erogati, al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative attivate, di cui la Regione Piemonte si è dotata nel precedente periodo di programmazione. In particolare le iniziative saranno volte a migliorare il coordinamento degli enti coinvolti nella gestione del Programma, fornendo le risorse e gli strumenti operativi per semplificare e rendere più trasparente l'azione amministrativa, e verranno sviluppate delle azioni volte a favorire la partecipazione delle comunità locali. Particolare attenzione verrà rivolta alla diminuzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e alla semplificazione delle procedure di accesso agli aiuti, attraverso il finanziamento delle azioni descritte al precedente capitolo 15.5., e a tutte le azioni di pubblicità, informazione e comunicazione del Programma di sviluppo rurale indicate al precedente capitolo 15.3. Beneficiario degli interventi di assistenza tecnica al programma è l'Autorità di Gestione. Gli interventi di assistenza tecnica al programma vengono gestiti a rimborso delle spese sostenute. Ogni anno l'Autorità di Gestione predispone un piano degli interventi di assistenza tecnica al programma, che vengono individuati tra gli interventi previsti dal PSR approvato, in base agli obiettivi generali e ai fabbisogni emersi nell'anno precedente. Il piano è assimilato ad una domanda di aiuto ed è soggetto ai controlli amministrativi e tecnici previsti dal PSR. Il controllo è demandato ad ARPEA che garantisce la separazione delle funzioni in fase di autorizzazione e di liquidazione. Attraverso l'assistenza tecnica saranno finanziati i seguenti interventi. L'Autorità di Gestione attua gli interventi di assistenza tecnica al programma nel rispetto degli obblighi in materia di appalti pubblici da parte delle autorità pubbliche. Il rispetto di tali norme è garantito dai sistemi di controllo interno della Regione Piemonte. La maggior parte degli interventi è affidata a società in house, specializzate nell'analisi dei dati, nel monitoraggio ambientale e nello sviluppo e gestione dei servizi ICT per le PA, o vengono acquisiti attraverso il sistema MEPA. La congurità dei prezzi viene periodicamente monitorata con strumenti di benchmark.

Interventi per la predisposizione del Programma

1. Acquisizione di risorse tecniche e umane dotate di adeguate competenze specialistiche necessarie per dare supporto all'Autorità di gestione nella predisposizione del nuovo Programma di sviluppo rurale, ivi compresa l'acquisizione di strumentazione informatica e telematica, ove necessaria, a completamento della dotazione esistente.

2. Realizzazione di indagini e studi preparatori volti alla definizione del contesto socio-economico generale, con particolare attenzione ai settori agricolo, alimentare e forestale, alla caratterizzazione ambientale del territorio regionale, ivi incluse indagini specifiche realizzate a supporto della valutazione ex-ante, nonché lo sviluppo di servizi informatici di estrazione ed elaborazione dati, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio informativo regionale.
3. Realizzazione di indagini e studi preparatori a supporto della valutazione dell'impatto del precedente periodo di programmazione, ivi compresi servizi specifici di estrazione ed elaborazione dei dati di fonte amministrativa.
4. Predisposizione di pagine web sul sito istituzionale della Regione Piemonte che diano evidenza dello stato di avanzamento della formazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
5. Messa a punto di servizi informativi specifici, per favorire le azioni di partenariato nell'elaborazione del Programma, attraverso la pubblicazione dei documenti preparatori, in aree di accesso riservato agli enti territoriali e alle autorità pubbliche competenti, alle parti economiche e sociali, agli organismi rappresentativi della società civile, le organizzazioni non governative e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne.
6. Organizzazione di seminari di confronto e discussione sul nuovo sviluppo rurale.

Interventi per la gestione e il controllo del Programma.

1. Acquisizione di risorse tecniche e umane dotate di adeguate competenze specialistiche necessarie per dare supporto all'Autorità di gestione nella gestione del Programma di sviluppo rurale.
2. Implementazione e manutenzione del sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e alla dematerializzazione degli atti, secondo quanto prescritto dal Codice per l'amministrazione digitale italiano.
3. Acquisizione di servizi di supporto esterno alla gestione del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), ivi comprese attività di imputazione dati, di elaborazione dati, di validazione di informazioni alfanumeriche e geografiche, di accesso ai sistemi di certificazione delle informazioni.
4. Realizzazione di indagini e studi ad hoc finalizzati alla conoscenza di specifici fenomeni della realtà rurale piemontese, ivi compreso lo sviluppo di servizi informatici di estrazione ed elaborazione dati.
5. Predisposizione di pagine web sul sito istituzionale della Regione Piemonte che diano evidenza dello stato di avanzamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, delle iniziative attivate, delle opportunità offerte ai potenziali beneficiari.

Interventi per il monitoraggio e la valutazione del Programma

Gli interventi per il monitoraggio e la valutazione del Programma saranno realizzati seguendo le linee metodologiche approvate dalla UE

1. Acquisizione di risorse tecniche e umane dotate di adeguate competenze specialistiche necessarie per dare supporto all'Autorità di gestione nella redazione delle Relazioni annuali di attuazione.
2. Implementazione del sistema di monitoraggio e del sistema di valutazione, in modo da renderlo rispondente alle nuove istanze UE e acquisizione di servizi di supporto alle valutazioni del PSR 2014-2020, nonché per la valutazione ex-post del PSR 2007-2013.
3. Acquisizione di risorse tecniche e umane dotate di adeguate competenze specialistiche necessarie per dare supporto all'Autorità di gestione nella redazione dei rapporti di valutazione intermedia e ex-post del Programma vigente, nonché per la gestione della valutazione ex-post del PSR 2007-2013,
4. Acquisizione di risorse tecniche e umane dotate di adeguate competenze specialistiche necessarie per

le attività connesse alla valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

Interventi di informazione sul Programma

Le azioni di pubblicità, informazione e comunicazione sono indicate al precedente capitolo 15.3.

Interventi per la riduzione dell'onere burocratico amministrativo

Le azioni volte alla semplificazione delle procedure di accesso agli aiuti e alla riduzione dell'onere burocratico amministrativo sono indicate al precedente capitolo 15.5.

Interventi per la creazione di reti di conoscenza

1. Organizzazione di momenti di confronto (seminari, convegni, workshop,..), di presentazione delle best-practices e scambi di esperienze tra gli operatori dello sviluppo rurale interni alla Regione Piemonte, di altre Regioni italiane e europee.
2. Promozione di scambi o gemellaggi con altre realtà italiane e europee, sulla gestione dei programmi di sviluppo rurale o di progetti specifici ad essi legati.
3. Attività di formazione per il personale della Regione e degli Enti locali operante nella gestione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione del Programma.

Rete rurale nazionale

La Regione Piemonte partecipa alla Rete Rurale Nazionale con azioni di cooperazione con gli enti statali e le altre amministrazioni regionali. Attraverso l'assistenza tecnica potranno essere attivati interventi per l'estensione della Rete Rurale Nazionale a livello sub-regionale,coinvolgendo gli enti operanti sul territorio piemontese.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. Aggiornamento del sito web e divulgazione attraverso gli strumenti editoriali istituzionali (rivista, newsletter)

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

All'interno del portale della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) è stata creata una sezione dedicata al nuovo PSR: www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/index.htm.

In tale sezione sono stati inseriti:

- i principali documenti relativi alla nuova programmazione;
- i materiali e gli audio degli incontri con il partenariato, svoltisi nel corso del 2014;
- le osservazioni pervenute dal partenariato su analisi di contesto e SWOT, fabbisogni e bozze delle schede di misura.

Sulla rivista istituzionale della Direzione Agricoltura, “Quaderni della Regione Piemonte - Agricoltura” e sulla newsletter istituzionale sono stati divulgati tutti gli incontri realizzati con il partenariato (in termini di annuncio e/o di resoconto) e sono stati resi noti tutti i passaggi salienti della consultazione, dando modo così, anche a chi non fosse stato raggiunto direttamente dalla mailing, di ricevere informazioni costanti.

16.1.2. Sintesi dei risultati

Le pagine web sulla nuova programmazione sono state il principale canale di diffusione della documentazione preparatoria del PSR, nonché la vetrina ufficiale di tutte le osservazioni del partenariato.Tutti i documenti relativi agli incontri sono stati pubblicati tempestivamente e il partenariato è stato aggiornato via mail.

In questo modo è stata garantita una tempestiva divulgazione delle informazioni, un facile accesso agli atti e la totale trasparenza per quanto riguarda le osservazioni inviate dagli stakeholder nelle varie fasi del processo di consultazione.

16.2. Composizione del partenariato e primo incontro del 06 febbraio 2014 - Consultazione su SWOT e fabbisogni

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L’art. 4 del Reg. (UE) n. 240/2014 (codice europeo di condotta sul partenariato) prevede che, per ciascun programma, si identifichino i partner pertinenti tra:

- le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli organismi che rappresentano la società civile.

Per attuare tale disposizione, con DGR n. 2 - 5739 del 6 maggio 2013, la Regione Piemonte ha individuato le categorie di soggetti istituzionali, economici, sociali e territoriali da coinvolgere nella consultazione partenariale. Si riepilogano di seguito le categorie invitate alle varie fasi della consultazione:

a) Istituzioni pubbliche, enti territoriali e loro associazioni
a.1) Istituzioni nazionali e sovranazionali
a.2) Regione
a.3) Province
a.4) Comuni
a.5) Comunità montane
a.6) Città
a.7) Associazioni enti territoriali
b) Università, centri di ricerca e formazione professionale
b.1) Università
b.2) Centri di ricerca
b.3) Enti di formazione
c) Autorità, consorzi ed enti di tutela (sanità, ambiente, pari opportunità)
c.1) Ambiente
c.2) Sanità e salute pubblica
c.3) Consorzi
d) Partner economici e sociali
d.1) Associazioni sindacali generali
d.2) Associazioni di categoria- Agricoltura
d.3) Associazioni di categoria - Industria
d.4) Associazioni di categoria - Commercio
d.5) Altre associazioni di categoria
d.6) Associazioni di produttori
d.7) Ordini professionali
d.8) Organizzazioni di produttori
d.9) Enti e consorzi di tutela dei prodotti
e) Società civile e associazioni
e.1) Associazioni ambientaliste
e.2) Associazioni di tutela dei consumatori
e.3) Associazioni di tutela e promozione dei territori e dei prodotti
e.4) ONG, Onlus, terzo settore
e.7) Media
f) Altri soggetti coinvolti nel PSR
f.1) Organismo pagatore
f.2) Centri di raccolta dati e monitoraggio

Ai tavoli di partenariato ha sempre partecipato il valutatore ex ante.

In occasione dell'incontro sono stati discussi i seguenti aspetti:

- Introduzione alla nuova programmazione
- Il ruolo dell’analisi SWOT e dei fabbisogni nella redazione del programma
- Il settore forestale e i territori montani all’interno dell’analisi SWOT e dell’individuazione dei fabbisogni
- Illustrazione tecnica delle bozze di analisi di contesto, SWOT e fabbisogni
- Osservazioni del partenariato e dibattito

16.2.2. Sintesi dei risultati

Invitati: 244

Partecipanti: 166

Interventi in sala: 13

N. osservazioni pervenute: 17, da parte di:

- Agrinsieme Piemonte
- ANABORAPI - Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Piemontese
- Coldiretti Piemonte
- CNR Ceris
- Confindustria Piemonte
- CRA
- Dislivelli
- Ente di gestione Aree protette Po e Collina torinese
- Legambiente Piemonte
- LIPU
- LIPU sui fabbisogni del PSR
- Provincia di Torino - Servizio Sviluppo Rurale e Montano
- Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria
- Rete Imprese Italia Piemonte

- Unioncamere Piemonte
- Unione Province Piemontesi
- Università di Torino DISAFA

A titolo di esempio, si segnalano alcune tra le osservazioni accolte che hanno portato a modifiche e/o integrazioni al testo PSR inizialmente proposto:

- Agrinsieme:
  - esigenze di ricambio generazionale (integrate nell'analisi);
  - frammentazione della base produttiva, bassa redditività degli investimenti agricoli (integrate nell'analisi);
- Coldiretti:
  - valorizzazione del prodotto nelle filiere zootecniche (integrata nell'analisi);
  - prevenzione dei rischi da fitopatie (integrata nell'analisi);
- ANABORAPI:
  - importanza della Razza Piemontese nel settore zootecnico (integrata nell'analisi).

16.3. Incontro del 20 febbraio 2014 - Consultazione sulla strategia da adottare

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

In occasione dell'incontro sono stati discussi i seguenti aspetti:

- Illustrazione delle focus area e relative misure
- Ipotesi di strategia e allocazione risorse
- Presentazione delle misure per l'agricoltura
- Presentazione delle misure per le foreste
- Presentazione delle misure per la montagna
- Osservazioni del partenariato

16.3.2. Sintesi dei risultati

Invitati: 328

Partecipanti: 142

Interventi in sala: 6

N. osservazioni pervenute: 4 da parte di:

- Agrinsieme Piemonte
- Dislivelli
- Federazione Interregionale Ordini Agronomi e Forestali
- URBIP - Unione Regionale Bonifiche Irrigazioni Piemonte

A titolo di esempio, si segnalano alcune tra le osservazioni accolte che hanno portato a modifiche e/o integrazioni al testo PSR inizialmente proposto:

- Agrinsieme:
  - Fabbisogno 5 “diversificazione” (modifica al titolo);
  - Fabbisogno 6 “giovani agricoltori” (modifica al titolo).

16.4. Incontro del 23 aprile 2014 - Consultazione su bozza PSR ai fini VAS

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

In occasione dell'incontro sono stati discussi i seguenti aspetti:

- Presentazione prima bozza PSR
- La strategia unitaria per la montagna e lo sviluppo locale partecipativo nel PSR
- Esito delle osservazioni pervenute dal partenariato
- Il processo di VAS del nuovo PSR
- Interventi del partenariato e dibattito

Si precisa che, per quanto riguarda l'esito delle osservazioni pervenute dal partenariato, durante l'incontro è stato presentato un documento (successivamente pubblicato sul web) con il riepilogo di tutte le osservazioni pervenute dal partenariato a seguito della consultazione del 6 febbraio 2014 e con le puntuali risposte dell'Autorità di gestione.

16.4.2. Sintesi dei risultati

Invitati: 342

Partecipanti: 126

Interventi in sala: 8

N. osservazioni pervenute: 18 da parte di

- Assopiemonte Leader
- Comitato Razza Piemontese
- Confindustria Piemonte
- Dislivelli
- Ente di gestione delle Aree protette del Po e Collina Torinese
- Ente di Gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino
- Federazione Interregionale Ordini Agronomi e Forestali su Sottomisura 16.2
- Federazione Interregionale Ordini Agronomi e Forestali su Misura 2
- Federazione Interregionale Ordini Agronomi e Forestali su Misura 10
- ISPRA
- LIPU
- Parco fluviale Gesso e Stura
- Parco naturale Alpi Marittime
- Pro Natura Piemonte
- Provincia di Torino - Settore Valutazione Impatto Ambientale
- Rete Imprese Italia Piemonte
- Terre dei Savoia
- Università di Torino DISAFA

A titolo di esempio, si segnalano alcune tra le osservazioni accolte che hanno portato a modifiche e/o integrazioni al testo PSR inizialmente proposto:

- Confindustria:
    - Sottomisura 4.2 (modifica spese ammissibili e condizioni di ammissibilità);
- Provincia di Torino:
    - Misure 1 e 2 (introduzione di tematiche ambientali);
    - Sottomisura 4.3 (finanziamento di strutture di accumulo dell’acqua);

- Sottomisura 16.5 (previsione di progetti collettivi e integrati).

16.5. Incontro del 31 luglio 2014 - Stato dell’arte e presentazione nuova bozza

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

In occasione dell'incontro sono stati discussi i seguenti aspetti:

- La proposta di strategia del PSR 2014-2020 alla luce dell’accordo di partenariato e delle scelte nazionali sul primo pilastro della Politica Agricola Comune
- Le misure per la Montagna e le Foreste in attuazione del Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte
- Interventi del partenariato e dibattito

16.5.2. Sintesi dei risultati

Invitati: 405

Partecipanti: 155

Interventi in sala: 10

N. osservazioni pervenute: 17 da parte di

- Agrinsieme Piemonte su misure e riparto finanziario
- Agrinsieme Piemonte su strategia
- Assopiemonte Leader
- Coldiretti Piemonte
- Confindustria Piemonte
- Consorzio di tutela della razza piemontese
- Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese
- Federazione Interregionale Ordini Agronomi e Forestali
- Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari

- Legambiente Piemonte
- LIPU
- Provincia di Alessandria - Assessorato all'Agricoltura
- Provincia di Vercelli - Settore Agricoltura
- Rete Imprese Italia Piemonte
- UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Delegazione Piemontese
- Terre dei Savoia
- Università degli Studi di Torino - DISAFA

A titolo di esempio, si segnalano alcune tra le osservazioni accolte che hanno portato a modifiche e/o integrazioni al testo PSR inizialmente proposto:

- Legambiente:
  - Operazione 4.3.6 (integrazione spese ammissibili);
  - Sottomisura 12.1 (integrazione dei vincoli che danno luogo a compensazione);
- Provincia di Alessandria e Provincia di Vercelli:
  - Introduzione “pacchetto giovani”;
- UNCEM:
  - Sistemi di accesso alle foreste (inseriti nell’operazione 4.3.4);
  - Incentivi alla ricomposizione fondiaria (inserito nella Sottomisura 16.2).

16.6. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) n.240/2014, il partenariato è stato coinvolto sui seguenti temi:

a) l’analisi e l’identificazione delle esigenze, illustrate in occasione dell'incontro del 6 febbraio 2014;
b) la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici, illustrate in occasione dell'incontro del 20 febbraio 2014;
c) l’assegnazione dei finanziamenti, illustrata in occasione dell'incontro del 20 febbraio 2014.

Gli atti degli incontri di cui sopra sono stati pubblicati tempestivamente alla pagina www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/partenariato.htm.

Per quanto riguarda i successivi punti, si precisa quanto segue:

d) la (eventuale) definizione degli indicatori specifici dei programmi: il partenariato sarà informato sul tema prima dell'approvazione finale del PSR;

e) l’applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013: in generale non è stata effettuata alcun tipo di discriminazione, si precisa che nella composizione prevista del Comitato di sorveglianza (capitolo 15) sono stati inclusi organismi di parità e rappresentanti di categorie a rischio di discriminazione; sono stati inoltre rispettati i criteri di cui all'articolo 8 del regolamento in oggetto;

f) la composizione del Comitato di sorveglianza: la composizione prevista è stata inclusa (capitolo 15) nella proposta di PSR notificata alla Commissione europea il 1° settembre 2014, pubblicata tempestivamente sul sito regionale con avviso al partenariato.

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Si rimanda a quanto previsto nel testo del Programma Rete rurale nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)3487 del 26 maggio 2015 e pubblicato alla pagina

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15003

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

La Regione Piemonte partecipa alla Rete rurale nazionale con azioni di cooperazione con gli enti statali e le altre Amministrazioni regionali. La responsabilità del raccordo con la Rete è attribuita all'Autorità di Gestione, Direzione regionale Agricoltura - Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Si rimanda al testo del Programma Rete rurale nazionale 2014-2020, di cui sopra.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Il contributo della Regione Piemonte alla Rete rurale nazionale per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammonta a euro 2.708.289,23 (quota FEASR).

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

La redazione dei punti relativi alla verificabilità e controllabilità della misura ha comportato in via preliminare una attenzione e una analisi a diversi livelli:
• l'esperienza di gestione di misure analoghe e le raccomandazioni del Valutatore nel periodo 2007-2013;
• le risultanze dell'Organismo pagatore (ARPEA) in relazione ai contributi regionali piemontesi al Piano d'azione nazionale per la riduzione del tasso di errore. All'interno del Piano sono riportate le segnalazioni scaturite nel corso degli audit ai quali sono stati sottoposti tutti gli Organismi Pagatori e le regioni italiane, indicando anche le relative tempistiche di adeguamento. Le osservazioni maggiormente significative riguardano in particolare l'insufficiente consapevolezza dei beneficiari circa il rispetto degli impegni sottoscritti e l'accuratezza nell'aggiornamento dei dati del fascicolo aziendale, i ritardi nell'esecuzione dei controlli, gli impegni di difficile attuazione e controllo e l'eccessivo tempo per l'istruttoria delle domande.
Sono state inoltre riportate le osservazioni pervenute nel corso degli audit di seguito elencati:
• audit svolto dalla Commissione europea dal 28 novembre al 2 dicembre 2011 (indagine RD2/2011/014/IT relativa all'asse 2 del Programma di sviluppo rurale del Piemonte Feasr misure 211 e 214);
• audit svolto dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione di affidabilità per l'esercizio finanziario 2013 (DAS 2013) spesa FEASR (PF 6089) svolta dal 10 al 13 marzo 2014 in Piemonte (principali misure interessate 214, 114 e 123);
• l'attenzione nella redazione delle misure alle possibili cause d'errore con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità e agli impegni richiesti ai beneficiari;
• la previsione di possibili cause d'errore per le nuove operazioni programmate.
L'approccio è stato modulato a seconda che si tratti di misure/operazioni per le quali si hanno esperienze e casistiche pluriennali, oppure di misure nuove o diverse nell'impostazione. L'analisi ha permesso di considerare gli strumenti in atto, per mettere a fuoco con maggiore sicurezza e precisione le cause che possono creare una spesa inefficace del PSR. A livello metodologico: l'AdG ha proposto all'OP le risultanze di analisi dei propri uffici, che l'OP ha confermato, modificato o integrato a seconda delle proprie analisi e risultanze gestionali.
Il limitato rischio di errore è conseguenza della messa in atto numerosi accorgimenti :
• pre-controllo dei dati inseriti nella presentazione delle domande tramite verifica con quelli di banche dati certificate pubbliche o appositamente predisposte;
• inserimento delle tipologie di investimenti attraverso la scelta da un menù precostituito;
• per gli investimenti l'importo del contributo da erogare viene determinato attraverso il confronto tra l'importo della spesa fatturata dal richiedente ed un prezzario regionale di riferimento. Tra le azioni di mitigazione sono in evidenza quelle relative alla semplificazione, alla capacità amministrativa, all'informazione e allo sviluppo informatico.
Nel SIAP saranno integrati il programma messo a punto dalla collaborazione tra Ministero e regioni sulla "Verificabilità e controllabilità delle misure - VCM" e completato il Registro Unico dei Controlli (RUC). L'utilizzo e il costante aggiornamento di questi due strumenti garantirà la valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle misure e il loro adeguamento in caso di modifiche sostanziale del PSR.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore ARPEA, per quanto sopra illustrato e tenuto conto che nelle schede di Misura e operazione sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni,in esito all'analisi sulle

condizioni delle misure, sui diversi impegni, sull’esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore;

- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità ai sensi dell’art. 62 del regolamento UE n. 1305/2013 è stata eseguita.

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

La definizione dei maggiori oneri o dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione di talune misure è stata effettuata sulla base delle esperienze maturate durante la programmazione in corso e ricorrendo a informazioni tecniche aggiuntive. La verifica e la certificazione della congruità dei premi previsti è stata effettuata ad opera del Dipartimento di Economia e Politica Agraria, agro-alimentare ed ambientale, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano, organismo funzionalmente indipendente dalla Regione Piemonte e dotato di adeguata competenza in materia. In tale certificazione, riportata in allegato al Programma, il Dipartimento conferma che per gli impegni remunerati è escluso il doppio finanziamento con il greening (art. 43 del Reg. (UE)1307/2013) e con il sostegno accoppiato (Titolo IV del medesimo regolamento); viene fatto riferimento ai massimali della misura di cui all’allegato II del Reg. (UE) 1305/2013, con la richiesta di deroga ove indicato per specifiche operazioni.
La giustificazione dei premi di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 del Reg. (UE) 1305/2013 è stata effettuata dall’Istituto per la piante da legno e l’ambiente (Ipla s.p.a.), di cui si allega la versione sintetica.

In relazione all’introduzione di costi standard, si precisa che questi riguarderanno le seguenti misure e tipi di operazioni:

• M01 - tipo di operazione 1.1.1 (formazione per il settore agricolo e per il settore forestale);

• M02 - tipo di operazione 2.3.1 (formazione dei consulenti);

• M03, tipo di operazione 3.1.1 (partecipazione ai regimi di qualità);

• M04 (investimenti), tipo di operazione 4.3.4 (infrastrutture di accesso e gestione delle risorse forestali);

• M08 (foreste), tipi di operazioni 8.1.1 (imboschimento) e 8.6.1 (incremento del potenziale economico delle foreste);

• M16, limitatamente al costo del lavoro dell’agricoltore e dell’operatore forestale;

- M19 - tipo di operazione 19.1.1 (sostegno preparatorio Leader), limitatamente allla preparazione

delle strategie di sviluppo locale 2023-2027.

Per la M01 e M02 viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, redatta da Ipla, nonché la certificazione realizzata dalla Società Liguria Ricerche s.p.a.

Per la M03 viene allegato il documento relativo alla metodologia di calcolo, redatto dall'Università di Torino, Facoltà di Economia, Dipartimento di Management.

Analogamente, per le operazioni 4.3.4 e 8.6.1, si allega la documentazione relativa alla metodologia di calcolo; viene inoltre allegata la certificazione relativa alla definizione dei costi, effettuata dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Regionale in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 62, comma 2, del Reg. (UE) 1305/2013.

Anche per l'operazione 8.1.1 viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, nonché la certificazione relativa alla definizione dei costi, effettuata dal Politecnico di Torino.

Per la Misura 16 viene altresì allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo e la corrispondente certificazione, redatta dall'Università degli Studi Di Torino, Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari.

Inoltre, in relazione alla sovvenzione forfettaria prevista per l'Operazione 16.1.1, Azione 1, viene allegata la documentazione relativa alla metodologia di calcolo, nonché la certificazione realizzata dal medesimo Dipartimento dell'Università di Torino.

Per la M19.1.1 si fa riferimento alla metodologia elaborata dalla Rete Rurale Nazionale e contenuta nel documento disponibile alla pagina

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23900

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Misura 1

La Regione Piemonte ha deciso di avvalersi del reg. (UE) 1310/2013 al fine di garantire nella fase transitoria una continuità in materia di formazione e informazione.

In particolare, per la formazione, si è aperto un nuovo bando con dotazione di 2 M€ di spesa pubblica.

Per l'azione relativa all'informazione, il nuovo bando previsto ha una dotazione di 3,9 M€ di spesa pubblica.

Si prevede di completare i pagamenti ai beneficiari entro il 2016.

Misura 2

E' stato emanato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1310/2013, un nuovo bando relativo alla Misura 114 del PSR 2007-2013, con uno stanziamento di 2 M€ di spesa pubblica.

Hanno aderito al bando 1692 aziende agricole (con una richiesta di contributo complessiva pari a 2.098.484, superiore allo stanziamento previsto dal bando). Alla luce della decadenza di alcune domande la cifra necessaria a coprire le domande ammesse si è ridotta a 1.500.000 €.

Si prevede di completare i pagamenti alle aziende entro il 2016.

Misura 3
Alcune domande ammesse ai sensi delle misure 132 e 133 non sono state pagate nei termini a causa di situazioni che hanno temporaneamente sospeso l'iter istruttorio a ridosso della fine della programmazione e che si sono sbloccate nel nuovo periodo di programmazione

Misura 4

Per la Misura 125.3 del PSR 2007-2013 sono stati stimati 1.500.000 € di trascinamenti, dei quali 800.000 € per le sottoazioni 125.3.1 (strade rurali) e 125.3.2 (acquedotti rurali) e 380.000 per la sottoazione 125.3.3 (pascoli montani).

Le origini di tali trascinamenti sono diverse: per le sottoazioni 125.3.1 e 125.3.2 vi è stata un’inchiesta giudiziaria che ha comportato la sospensione dei lavori e il rinvio a giudizio degli accusati per cui, finchè il Tribunale non si pronuncerà, non si può prevedere se e quando saranno ultimati i lavori.

Per la sottoazione 125.3.3, gli Enti beneficiari hanno accumulato ritardi a causa della complessità delle procedure autorizzative e di quelle connesse all’affidamento dei lavori. Infine la sottoazione 125.3.3 finanzia interventi che si eseguono in alta quota, dove è possibile operare per pochi mesi all’anno con conseguente dilazione dei tempi di conclusione dei lavori.

Per la misura 123.1 l'importo complessivo dei trascinamenti è di poco meno di 300.000 €, dovuti al saldo di una singola pratica che non è stato possibile pagare entro il termine del 31.12.2015.
I pagamenti saranno competati nel 2016.

La misura 121 stima una quota di trascinamenti pari a 500.000 € circa, mentre la misura 216 necessita ancora di circa 24.000 € per chiudere definitivamente il pagamento delle pratiche ammesse.

I trascinamenti descritti confluiranno nella Misura 4 del PSR 2014-2020; si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti entro il 2017.

Misura 8

Nell'ambito della Sottomisura 8.1 si deve tenere conto delle domande relative agli interventi di imboschimento dei terreni agricoli con specie a ciclo non breve in corso dalle precedenti programmazioni, con impegni assunti:

a) nel periodo anteriore al 2007:

- negli anni 1994-2001 ai sensi del Reg. CEE 2080/92, con durata minima dell'impegno pari a 20 anni;
- nel periodo 2000-2006, (Misura H del PSR), con durata minima dell'impegno pari a 15 anni, ai sensi del reg. (CE) 1257/99;

b) nel periodo di programmazione 2007-2013, (Misura 221 del PSR), con durata minima dell'impegno pari a 15 anni, ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

La stima dei trascinamenti per il periodo 2014-2020 è stata effettuata conteggiando le rate dei premi annui da liquidare in base a: data di fine lavori degli impianti (riferimento per il periodo di impegno), domande di conferma e pagamento ancora da presentare, premi annui di mancato reddito (e di manutenzione per la misura 221) ancora da liquidare.

Per il periodo a) risultano ancora sotto impegno circa 2000 domande, che dovrebbero ridursi a circa 1000 nel 2018 e circa 500 nel 2020; per il periodo b) le domande dovrebbero risultare circa 100, attive fino al 2020.

Misura 10

Nell'ambito della Misura 10 – Sottomisura 10.1 si tiene conto delle necessità finanziarie delle domande dei punti seguenti:

1) DOMANDE CON IMPEGNI ASSUNTI ANTE 2007 (alcuni ventennali e decennali) ai sensi del reg. (CEE) 2078/92 e del reg. (CE) 1257/99:

- Non occorre l'applicazione delle clausole di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- D*ata limite* prevista per i trascinamenti di cui trattasi è il *2018.*

2) DOMANDE CON IMPEGNI ASSUNTI (in qualche caso decennali) A PARTIRE DAL 2007 ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005 (Misura 214) e che in termini di durata hanno oltrepassato il 2014:

- E' richiesto l'adeguamento degli impegni assunti ai pertinenti criteri e requisiti obbligatori previsti dagli articoli 28 e 29 del reg. (UE) 1305/2013, secondo le clausole di cui all'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 ed

all’art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- D*ata limite* prevista per i trascinamenti di cui trattasi è il *2020*.

- Le domande presentate ex-novo nella campagna 2015 e obbligate ad adeguarsi alla nuova misura del PSR 2014-2020 vengono considerate trascinamenti per i successivi 4 anni.

Misura 11

- E’ richiesto l’adeguamento degli impegni assunti ai sensi dell’art. 39 del reg. (CE) 1698/2005 riguardanti l’ agricoltura biologica a partire dal 2011 e che in termini di durata hanno oltrepassato il 2014, ai pertinenti criteri e requisiti obbligatori previsti dall’articolo 29 del reg. (UE) 1305/2013, secondo le clausole di cui all’art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 ed all’art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

- D*ata limite* prevista per i trascinamenti di cui trattasi è il *2018.*

- Le domande presentate ex-novo nella campagna 2015 e obbligate ad adeguarsi alla nuova misura del PSR 2014-2020 vengono considerate trascinamenti per i successivi 4 anni.

Misura 13

Nel periodo di transizione si è aperto il bando 2015 dell’indennità compensativa (misura 211 del PSR 2007-2013).

Per la stima dei trascinamenti sul periodo 2014-2020, è stata effettuata una ricognizione degli importi massimi teorici ancora da liquidare per il periodo 2007-2015.

Si prevede che gli ultimi pagamenti saranno effettuati nel 2017.

Misura 14
L’importo dei trascinamenti indicati serve a pagare alcune pratiche finanziate dalla misura 215 “Benessere animale”, bloccate da ricorsi o da rallentamenti dell’iter istruttorio. Si prevede di completare i pagamenti ai beneficiari entro il 2017.

Misura 15

Gli impegni assunti riguardanti i pagamenti silvoambientali e che hanno una durata che oltrepassa il 2014, saranno adeguati, ove necessario, a partire dal 2015 alle condizioni ex ante ed ai nuovi impegni secondo le clausole di cui all’art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e dell’art. 48 del reg. (UE) 1305/2013.

Il trascinamento di risorse deriva dalla necessità di attendere l’effettuazione dei controlli in loco relativi agli impegni accessori prima di effettuare il pagamento dell’ultima annualità.

Si prevede di completare i pagamenti ai beneficiari entro il 2017.

Misura 19

L'importo indicativo dei trascinamenti dall'Asse IV Leader del PSR 2007-2013 alla Misura 19.2 del PSR

2014-2020 è riportata nella tabella 19.2; tale somma sarà utilizzata per il pagamento di alcune domande che i GAL hanno approvato in overbooking nel 2015 e che probabilmente non si riusciranno a coprire con le economie che si stanno generando in fase di rendicontazione.

Le domande verranno pagate entro il 2016.

Misura 113 (PSR 2007-2013)

I trascinamenti della Misura 113 (prepensionamento) del PSR 2007-2013, derivanti dalla misura D del PSR 2000-2006, sono calcolati sulla base degli anni di spettanza e della eventuale differenza tra premio di prepensionamento e pensione INPS erogata (il beneficiario in caso di pensione INPS ha diritto a percepire l'eventuale differenza in più). Il tutto è calcolato sulla base dell'ultima pensione percepita.

L'ultimo pagamento è previsto nel 2020.

Indicazioni generali

Le domande transitate al periodo di programmazione 2014-2020 sono identificate e tracciate mediante il SIGC e il SIAP in relazione alla domanda di aiuto ed al bando di origine e verranno rendicontate con le quote FEASR della programmazione 2014-2020 in modo distinto rispetto alle domande ai sensi dell'art. 3, par. 2 del reg. (UE) 1310/2013.

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	2.544.080,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	646.800,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	84.516,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	862.400,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	183.260,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	431,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	3.566.024,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	50.881.600,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	7.761.600,00

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.410.024,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	112.112,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	280.280,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	56.056,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	51.313,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M113 - Prepensionamento	259.000,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	68.699.496,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Classificazione del territorio montano in relazione all'intensità dei vincoli naturali (classi di svantaggio)	8.2 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31) - allegato	13-02-2017		Ares(2025)7110977	2907796723	Classificazione del territorio montano in relazione all'intensità dei vincoli naturali (classi di svantaggio)	02-09-2025	nmirrfra
Costi standard per Operazione 3.1.1 - metodologia	8.2 M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16) - allegato	26-07-2021		Ares(2025)7110977	2006886989	Calcolo costi standard M3.1.1	02-09-2025	nmirrfra
Rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi della VAS	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	14-02-2017		Ares(2025)7110977	1668768100	Dichiarazione di sintesi della VAS Rapporto ambientale	02-09-2025	nmirrfra
Classificazione dei Comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza delle zone di montagna	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	13-02-2017		Ares(2025)7110977	2108950387	Classificazione territoriale montagna collina pianura Metodologia e risultati della classificazione dei territori rientranti nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n.	02-09-2025	nmirrfra

						1305/2013 Classificazione del territorio regionale per tipologia areale AGG 2020 ANC		
Indicatori specifici di contesto - grafici e tabelle	4 SWOT e identificazione dei bisogni - allegato	14-02-2017		Ares(2025)7110977	597251575	Grafici e tabelle Indicatori di contesto specifici AGG. 2020 ANC	02-09-2025	nmirrfra
Rapporto di valutazione ex - ante	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	14-02-2017		Ares(2025)7110977	1651219616	Rapporto di valutazione ex - ante	02-09-2025	nmirrfra
Costi standard per misure forestali 4.3.4 e 8.6.1 - metodologia e e certificazione	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	14-02-2017		Ares(2025)7110977	2102033591	Certificazione dei costi standard per misure forestali 4.3.4 e 8.6.1 Metodologia dei costi standard per misure forestali 4.3.4 e 8.6.1	02-09-2025	nmirrfra
Costi standard per Operazione 8.1.1 - metodologia e certificazione	8.2 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) - allegato	29-08-2019		Ares(2025)7110977	2530407639	M 8.1 UCS Analisi Prezzi Impianti Forestali M 8.1 Certificazione UCS M 8.1 Costi standard Relazione	02-09-2025	nmirrfra
Costi standard per misura 1 - metodologia e certificazione	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	14-02-2017		Ares(2025)7110977	1345445223	Certificazione dei costi standard per la	02-09-2025	nmirrfra

						misura 1 Metodologia dei costi standard per la misura 1		
Tabella di comparabilità e cumulabilità delle operazioni della misura 10	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	13-02-2017		Ares(2025)7110977	1985629665	Tabella di comparabilità e cumulabilità e	02-09-2025	nmirrfra
Tabella di sintesi sugli impegni previsti dalle operazioni della M10	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	23-11-2017		Ares(2025)7110977	26891648	Tabella di sintesi sugli impegni previsti dalle operazioni della M10	02-09-2025	nmirrfra
Descrizione delle razze ed enti certificatori	8.2 M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28) - allegato	23-11-2017		Ares(2025)7110977	3483556562	M10.1.8 Descrizione delle razze ed enti certificatori REV nov 2017	02-09-2025	nmirrfra
Premi a superficie - metodologia di calcolo e certificazione	18 Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità... - allegato	05-12-2017		Ares(2025)7110977	2153611397	Giustificazione dei premi di cui agli artt. 28, 29, 30, 31 del Reg. (UE) 1305/2013 Certificazione premi misure a superficie (dettaglio M10) Certificazione premi misure a superficie (integrazione M10.1.2 e 10.1.8) Certificazione premi misure a superficie	02-09-2025	nmirrfra
Costi standard e somma	18 Valutazione ex ante della	18-12-2017		Ares(2025)7110977	2138615804	Relazione	02-	nmirrfra

forfettaria misura 16 - metodologia e certificazione	verificabilità, della controllabilità... - allegato					calcoli lavoro agricoltore-forestale-Misura 16 Relazione calcoli somma forfettaria-Operazione 16.1.1 Certificazione M 16 costi unitari standard e forfettari	09-2025	